BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Disposizioni di vigilanza per le banche

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013

RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

1° Aggiornamento del 6 maggio 2014
Parte Prima. Inserito un nuovo Titolo IV "Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi" con il Cap. 1 "Governo societario".

2° Aggiornamento del 21 maggio 2014
Parte Prima, **Titolo I**. Inseriti due nuovi capitoli: "Gruppi bancari" (Cap. 2) e "Albo delle banche e dei gruppi bancari" (Cap. 4). **Parte Terza**, **Capitolo 1**. Nella Sez. I, al paragrafo 5 è aggiunto un nuovo procedimento amministrativo. Nella Sez. V sono modificati il secondo e il terzo capoverso del paragrafo 2 ed è aggiunta una nota; al paragrafo 3 è modificato il quarto capoverso e sono inseriti due ultimi capoversi ed una nota.

3° Aggiornamento del 27 maggio 2014
Inserita una nuova Parte Quarta con il Capitolo 1 "Bancoposta".

4° Aggiornamento del 17 giugno 2014
Ristampa integrale per incorporare i primi tre aggiornamenti nel testo iniziale; le pagine sono state rinumerate per capitolo. **Parte Prima, Titolo III**. Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) "Informativa al pubblico Stato per Stato". **Parte Seconda, Capitolo 4**. Nella Sezione III, par. 2 sono stati precisati i riferimenti temporali di efficacia della discrezionalità nazionale; nella Sezione IV, il par. 4 è stato coordinato con l'Allegato A. **Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione IV, par. 1**. Precisate le linee di orientamento sulla verifica della connessione fra soggetti. **Parte Terza**. Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) "Comunicazioni alla Banca d'Italia". **Indice**. Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Premessa**. Modificata per effetto dei nuovi inserimenti. **Disposizioni introduttive**. Inserito un nuovo paragrafo concernente i procedimenti amministrativi; modificate nel resto della Circolare le parti ad essi relative. **Ambito di applicazione**. Modificato per effetto dei nuovi inserimenti; nella Sezione II è stato precisato il par. 2.

5° Aggiornamento del 24 giugno 2014
Ristampa integrale. **Parte Terza**. Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 3) "Obbligazioni bancarie garantite". **Indice**. Modificato per includere il nuovo inserimento. **Ambito di applicazione**. Modificato per effetto del nuovo inserimento.

6° Aggiornamento del 4 novembre 2014
Ristampa integrale per adeguamento all'avvio del Meccanismo di vigilanza unico (4 novembre 2014). Pagine modificate: Indice.1,2,6,8; Premessa.1-4; Disposizioni introduttive.2,4,7-8,10,12,13,15,20,22; Parte Prima.I.1.1-2,7-14,17; Parte Prima.I.2.1-2; Parte Prima.I.3.1-2,4-8; Parte Prima.I.4.3; Parte Prima.I.5.1-5,7; Parte Prima.I.6.1,4-5; Parte Prima.II.1.2-3,6-7,15,17-18; Parte Prima.III.1.1-4,6-9,12-14,16-21; Parte Prima.III.2.1; Parte Prima.IV.1.2-5, 7, 18, 28; Parte Seconda.1.1-2,8, 11; Parte Seconda.2.1; Parte Seconda.1.3.1,4; Parte Seconda.1.4.1-3,5,8-10; Parte Seconda.5.1; Parte Seconda.1.6.1-2,11-12; Parte Seconda.1.7.1,4; Parte Seconda.1.8.1; Parte Seconda.1.9.1; Parte Seconda.1.10.1,10; Parte Seconda.1.11.1-2,4-5; Parte Seconda.1.12.1; Parte Seconda.1.13.1; Parte Seconda.1.14.1-2,7; Parte Terza.1.3.

7° Aggiornamento del 18 novembre 2014

Parte Prima, Titolo IV. Inserito un nuovo Capitolo 2 "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione".

8° Aggiornamento del 10 marzo 2015
Ristampa integrale per incorporare il 7° aggiornamento (**Parte Prima**, **Titolo IV, Capitolo 2**). **Premessa**: pagine modificate: 2, 3. **Parte Seconda, Capitolo 6**: pagine modificate: 1-3, 5-12; inserita una nuova Sezione (Sezione V - Altre disposizioni); inserito un nuovo Allegato (Allegato A – Modulo informativo sul significativo trasferimento del rischio). **Parte Seconda, Capitolo 13**: modificata pagina 1; aggiunta pagina 2.

9° Aggiornamento del 9 giugno 2015
Parte Terza. Inserito un nuovo Capitolo 4 "Banche in forma cooperativa".

10° Aggiornamento del 22 giugno 2015
Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3: pagine modificate: I.3.1, I.3.4, I.3.6, Allegato A, eliminato Allegato B. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 5:** Modificato il titolo del Capitolo. Inserite due nuove Sezioni (Sezione IV – Succursali di banche in Stati extracomunitari; Sezione V – Uffici di rappresentanza). **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6:** Modificato il titolo del Capitolo. Sezione I: pagine modificate: I.6.1 e I.6.3. Sezione II: aggiunto un nuovo paragrafo (3. Prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in stati extracomunitari) e rinumerato e modificato il precedente paragrafo 3. **Parte Prima, Titolo I**: inserito un nuovo capitolo (Capitolo 7) "Banche extracomunitarie in Italia". **Errata corrige** del 15 settembre 2015.

11° Aggiornamento del 21 luglio 2015
Parte Prima, Titolo IV. Inseriti nuovi capitoli: "Il sistema dei controlli interni" (Capitolo 3), "Il sistema informativo" (Capitolo 4), "La continuità operativa" (Capitolo 5) e "Governo e gestione del rischio di liquidità" (Capitolo 6).

12° Aggiornamento del 15 settembre 2015
Ristampa integrale comprensiva della sostituzione dei riferimenti ai capitoli della Circolare n. 229 e della Circolare n. 263 abrogati con riferimenti ai nuovi Capitoli introdotti nella Circolare n. 285. **Indice**. Modificato per includere il nuovo inserimento. **Disposizioni introduttive**. Modificata pagina 23. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3**. Modificati pagina 5 e Allegato A. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6.** Modificata pagina 4. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificate pagine I.7.13-17. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1**. Modificate pagine: III.1.8, III.1.13, III.1.23**. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1**. Modificate pagine: IV.1.4, IV.1.8-9, IV.1.11, IV.1.21. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3**. Modificate pagine: IV.3.5, IV.3.39-40. **Parte Seconda, Capitolo 3**: pagina modificata: 3.4. **Parte Seconda, Capitolo 10**: pagine modificate: 10.1, 10.2, 10.6, 10.8, 10.9. **Parte Terza**. Inseriti due nuovi capitoli: (Capitolo 5) "Vigilanza informativa su base individuale e consolidata" e (Capitolo 6) "Vigilanza ispettiva".
Parte Terza, **Capitolo 3**. Modificata pagina: 3.8. **Parte Quarta, Capitolo 1**. Modificate pagine: 1.14-16.

13° Aggiornamento del 13 ottobre 2015
Parte Terza, Capitolo 1. Aggiunta una nuova Sezione "Comunicazioni" (Sezione IX). Modificata pagina: Parte Terza.1.2.

14° Aggiornamento del 24 novembre 2015
Disposizioni introduttive. Modificate pagine: 15-24. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3**. Modificate pagine: 3, 5, 7. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7**. Modificate pagine: 7, 8, 11. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1**. Modificata pagina 2. **Parte Seconda, Capitolo 11**. Modificate le Sezioni I, II e III. Aggiunto l'Allegato A. **Parte Seconda, Capitolo 12**. Modificate le Sezioni I, II e III.

15° Aggiornamento dell' 8 marzo 2016
Disposizioni introduttive. Modificate pagine: 18 e 20. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3**. Modificato Allegato A. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7**. Modificato Allegato A. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo: "Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999" (Capitolo 7).

16° Aggiornamento del 17 maggio 2016
Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7. Modificato Allegato A. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4**. Modificate le Sezioni I e IV e aggiunta una nuova sezione "Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio" (Sezione VII).

17° Aggiornamento del 27 settembre 2016
Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3. Modificata Sez. I pagine: 2 e 3. Modificato l'Allegato A: modificate le pagine 41, 42, aggiunti i sottoparagrafi 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.

18° Aggiornamento del 4 ottobre 2016 – Entrata in vigore: 1 gennaio 2017
Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1. Modificata la Sezione II.

19° Aggiornamento del 2 novembre 2016
Parte Terza, Capitolo 5. Inserito un nuovo Capitolo 5 "Gruppo bancario cooperativo". Per effetto dell'inserimento i Capitoli 5, 6 e 7 sono stati così rinumerati: Capitolo 6 "Vigilanza informativa su base individuale e consolidata", Capitolo 7 "Vigilanza ispettiva", Capitolo 8 "Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999". Per effetto dell'inserimento sono state aggiornate le seguenti pagine: **Premessa**, pag. 4; **Disposizioni introduttive**, pagg. 18 e 20; **Parte prima, Titolo I, Capitolo 3**, pag. 9; **Capitolo 7**, pag. 15 e 16; **Parte Quarta, Capitolo 1**, pag. 16

20° Aggiornamento del 21 novembre 2017
Indice. Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Disposizioni introduttive, Ambito di applicazione:** modificate le pagine 2, 16, 17, 19, 21. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7**: modificata la Sezione VII. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1**: modificate le Sezioni I, II, III; modificati gli Allegati C e D. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6**: modificata pag. 3. **Parte Seconda, Capitolo 7:** modificate le Sezioni I e II e aggiunta una nuova Sezione IV; **Capitolo 10**: modificate le Sezioni I e V; **Capitolo 12**: modificate le Sezioni I e III.

21° Aggiornamento del 22 maggio 2018
Parte Terza, Capitolo 5. Inserito un nuovo Capitolo 5 "**Banche di Credito Cooperativo**". Per effetto dell'inserimento i Capitoli 6, 7 e 8 sono stati così rinumerati: Capitolo 6 "Gruppo Bancario Cooperativo", Capitolo 7 "Vigilanza informativa su base individuale e consolidata", Capitolo 8 "Vigilanza ispettiva", Capitolo 9 "Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999". Per effetto dell'inserimento sono state aggiornate le seguenti pagine: **Premessa**, pag. 4; **Disposizioni introduttive**, pagg. 19 e 21; **Parte prima, Titolo I, Capitolo 3**, pag. 9; **Capitolo 7**, pagg. 15 e 16; **Parte Terza, Capitolo 4**, Sez. I; **Parte Terza, Capitolo 6**, Sez. II; **Parte Quarta, Capitolo 1**, pag. 16. L'**Indice** è stato modificato per includere il nuovo inserimento e la rinumerazione dei capitoli.

22° aggiornamento del 12 giugno 2018
Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1: modificate tutte le sezioni e gli Allegati A e D. **Parte Seconda, Capitolo 6:** modificate le Sezioni I e V; **Capitolo 7:** modificate le Sezioni I e III; **Capitolo 9:** modificate le Sezioni I e IV; **Capitolo 10:** modificate le Sezioni I e III; **Capitolo 11:**modificata la Sezione I; **Capitolo 13:** modificate entrambe le sezioni; **Capitolo 14:** modificate entrambe le sezioni. **Parte Terza, Capitolo 1**: modificate le Sezioni I e III. L'**Indice** è stato modificato per includere le modifiche.

23° aggiornamento del 25 settembre 2018
Parte terza, Capitolo 3: Modificata la Sezione I, paragrafi 1, 2 e 5; modificata la Sezione II, paragrafo 1.

24° aggiornamento del 16 ottobre 2018
Parte Terza, Capitolo 10. Inserito un nuovo Capitolo 10 "**Investimenti in immobili**". L'**Indice** è stato modificato per includere il nuovo inserimento.

25° aggiornamento del 23 ottobre 2018
Parte Prima, Titolo IV. Interamente sostituito il **Capitolo 2 "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione".** L'**Indice** è stato modificato di conseguenza.

26° aggiornamento del 5 marzo 2019
Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 "Controlli interni" modificata la pagina 52 dell'Allegato A.

27° aggiornamento del 22 giugno 2019
Indice. Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Parte Seconda, Capitolo 3 "Rischio di credito – Metodo standardizzato"**, Sezione I: modificata; Sezione III: aggiunto un nuovo paragrafo; Sezione IV: aggiunto un nuovo paragrafo. **Parte Seconda, Capitolo 4 "Rischio di credito – Metodo IRB"**, Sezione I: modificata; Sezione III: aggiunto un nuovo paragrafo; aggiunta la Sezione V.

28° aggiornamento del 23 luglio 2019
Indice. Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4 "Il sistema informativo"**, Sezione I: modificata e aggiunto un nuovo paragrafo; Sezione II: modificato il paragrafo 7; modificate le Sezioni III, IV e VI; Sezione VII: modificata e aggiunti due nuovi paragrafi; Allegato A: modificato. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 5 "La continuità operativa",** Paragrafo 2: modificato; Allegato A: modificata la Sezione II.

29° aggiornamento del 17 settembre 2019
Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Seconda, Capitolo 1 "Fondi propri"**: modificate le Sezioni I e V; eliminata la Sezione VI; **Capitolo 6 "Operazioni di cartolarizzazione"**: modificata la Sezione IV; **Capitolo 7 "Rischio di controparte"**: eliminata la Sezione IV.

30° aggiornamento del 4 dicembre 2019
Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Prima, Capitolo 1 "Autorizzazione all'attività bancaria"**: modificate le Sezioni I, II, III, V, VI, VII e VIII. **Capitolo 3 " Banche e società finanziarie comunitarie in Italia"**: eliminata la Sez. VI e modificate tutte le altre Sezioni; modificato l'Allegato A. **Capitolo 5**: il titolo è stato modificato in **"Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane"**; sono state modificate le Sezioni I, II, III e IV. **Capitolo 6 "Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane"**: modificate entrambe le Sezioni. **Capitolo 7 "Banche extracomunitarie in Italia"**: modificate tutte le Sezioni; la Sez. VII "Vigilanza", anch'essa modificata, è stata rinumerata come Sez. VIII per effetto dell'inserimento di una nuova Sez. VII "Autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento tramite stabilimento di succursale"; l'Allegato B è stato eliminato e l'Allegato C è stato rinominato allegato B.

31° aggiornamento del 24 marzo 2020
Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Seconda, Capitolo 13 "Informativa al pubblico"**: Sezione I: modificata pag. 2; Sezione II: aggiunto un nuovo paragrafo 5 "Informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di correzione".

32° aggiornamento del 21 aprile 2020
Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 "Processo di controllo prudenziale"**: modificate le Sezioni I e III; modificati gli allegati A e C e aggiunto un nuovo Allegato C *bis*. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 "Il sistema dei controlli interni"**: modificate le Sezioni I, II e III; modificati gli Allegati A e C. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6 "Governo e gestione del rischio di liquidità"**: modificate le Sezioni I e III.

33° aggiornamento del 23 giugno 2020
Parte Terza, inserito un nuovo **Capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati"**. **Indice**. Modificato per includere il nuovo Capitolo 11.

34° aggiornamento del 22 settembre 2020
Ristampa integrale per integrare il 33° aggiornamento e nuove modifiche normative. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1 "Autorizzazioni all'attività bancaria"**, Allegato A, Parte II: modificato punto 4; Allegato B, Sezione A: modificato punto 2. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7 "Banche extracomunitarie in Italia"**, Sez. VIII: modificata la nota 1; Allegato A modificato per eliminare i riferimenti a disposizioni abrogate e inserire i riferimenti a disposizioni vigenti. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 "Processo di controllo prudenziale"**, Sez. I: modificato il par. 4; Sez. III: inserita correzione di errore materiale in sottoparagrafo 2.2. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 "Il sistema dei controlli interni"**: modificate Sezioni I, II, III, IV, V, VIII, IX; Allegato A: modificati par. 13 e par. 14 per aggiornare rinvii a disposizioni normative. **Parte Prima, Titolo IV Capitolo 4 "Il sistema informativo"**, Sez. I: modificato il par. 3.; Sez. II: modificata la nota 5; Sez. III: modificata la nota 3; modificata la Sez. VI. **Parte Prima Titolo IV**

Capitolo 5 "La continuità operativa": modificato il par. 3. **Parte Seconda, Capitolo 2 "Requisiti patrimoniali,** Sez. I modificata; Sez. III: modificato par. 1. **Parte Seconda, Capitolo 3 "Rischio di credito – metodo standardizzato"**, Sez. III: modificato il par. 4; Sez. IV: modificato il par. 2. **Parte Seconda, Capitolo 4, "Rischio di credito – metodo IRB"**, Sez. III: modificato il par. 3; Sez. V modificata. **Parte Terza, Capitolo 1 "Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari"**, Sez. I par. 3: modificata la nota 4; Sez. II: modificato il par. 2. **Parte Terza, Capitolo 5 "Banche di credito cooperativo"**, Sez. III par. 2: modificata la nota 6. **Parte Terza, Capitolo 6 "Gruppo bancario cooperativo"**, Sez. II: modificato il par. 2; Sez III: modificato sottoparagrafo 1.3 e eliminata la nota 5. **Parte Terza, Capitolo 10 "Investimenti in immobili"**, Sez III: modificata la nota 1. **Parte Quarta, Capitolo 1 "Bancoposta"**, Sez. I: modificato il par. 5; Sez. II: modificato il par. 5; Sezione III: eliminato il sottoparagrafo 2.2 e modificati i sottoparagrafi 2.3 e 2.4 rinumerati 2.2 e 2.3.

35° aggiornamento del 30 giugno 2021
Parte Prima, Titolo IV. Interamente sostituito il **Capitolo 1 "Governo societario"**.

36° aggiornamento del 20 luglio 2021
Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 "Il sistema dei controlli interni": modificate la Sezione I e l'Allegato A.

37° aggiornamento del 24 novembre 2021
Parte Prima, Titolo IV. Interamente sostituito il **Capitolo 2 "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione"**.

38° aggiornamento del 15 febbraio 2022
Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1 "Banche extracomunitarie in Italia". Modificate Sez. VII, par. 2 e l'Allegato A.
Parte Prima, Titolo II. Capitolo 1 "Riserve di capitale". Modificate Sez. I, paragrafi 2, 4 e 5; Sez. I-*bis*; Sez. IV, par. 1; Sez. V, par. 2.
Parte Terza. Inserito il **Capitolo 12** "Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti".

39° aggiornamento del 12 luglio 2022
Parte Prima, Titolo I. Interamente sostituito il **Capitolo 2 "Gruppi bancari e vigilanza consolidata"**.
Parte Prima, Titolo I. Interamente sostituito il **Capitolo 4 "Albo delle banche e dei gruppi bancari"**.
Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 "Processo di controllo prudenziale". Modificate le Sezioni I-V e l'Allegato D.

40° aggiornamento del 2 novembre 2022
Parte Prima, Titolo IV. Modificata la Sezione I del **Capitolo 3 "Il sistema dei controlli interni"**.
Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4 "Il sistema informativo". Modificate le Sezioni I, II, III, IV, VI, VII e l'Allegato A e inserita una nuova Sezione IV *bis*.
Parte Prima, Titolo IV. Interamente sostituito il **Capitolo 5 "La continuità operativa"**.

41° aggiornamento del 20 dicembre 2022
Parte Prima, Titolo II. Modificate le Sezioni I e IV del **Capitolo 1 "Riserve di capitale"**.
Parte Seconda. Modificate le Sezioni I e II del **Capitolo 13 "Informativa al pubblico"**.

42° aggiornamento del 30 marzo 2023
Parte Prima, Titolo IV. Modificato il par. 11 dell'Allegato A del **Capitolo 3 "Il sistema dei controlli interni". Parte Seconda.** Modificato il par. 2 della Sezione III del **Capitolo 3 "Rischio di credito – Metodo standardizzato". Parte Terza.** Interamente sostituito il **Capitolo 3 "Obbligazioni bancarie garantite".**

43° aggiornamento del 5 dicembre 2023
Parte Seconda, Capitolo 10 "Grandi esposizioni". Modificate le Sezioni I, III, IV e V.

44° aggiornamento del 19 dicembre 2023
Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 "Processo di controllo prudenziale"**: modificate le Sezioni I e III; modificati gli allegati A, C e C-*bis*. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 "Il sistema dei controlli interni"**: modificata la Sezione I; modificato l'Allegato A.

45° aggiornamento del 12 marzo 2024
Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Seconda, Capitolo 6 "Operazioni di cartolarizzazione"**: modificate le Sezioni I, II, III e V; inserita la nuova Sezione VI e l'allegato B.

46° aggiornamento del 30 aprile 2024
Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Terza.** Interamente inserito il **Capitolo 13 "Assegni circolari"**.

47° aggiornamento del 7 maggio 2024
Parte Prima, Titolo II. Modificate le Sezioni I e IV del **Capitolo 1 "Riserve di capitale"**.

48° aggiornamento del 18 giugno 2024
Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 "Processo di controllo prudenziale". Modificata la Sezione III; modificati gli allegati C e C-*bis*.

49° aggiornamento del 23 luglio 2024
Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1 "Riserve di capitale". Modificate le Sezioni I, I-*bis*, VI; inserita la nuova Sezione V-*bis*.

INDICE

RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI
INDICE
PREMESSA

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

SIGLE E ABBREVIAZIONI

DEFINIZIONI

MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Premessa
2. Procedura autorizzativa

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni

SEZIONE II - DISCIPLINA SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane
2. Succursali in Italia di banche extracomunitarie
3. Succursali in Italia di banche comunitarie

SEZIONE III - DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento
2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Autorizzazione all'attività bancaria (Parte Prima, Tit. I, Cap. 1)
2. Gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 2)
3. Albo delle banche e dei gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 4)
4. Succursali estere di banche e società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 5)
5. Prestazione di servizi all’estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 6)
6. Governo societario (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1)

7. Comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2)
8. Banche in forma cooperativa (Parte Terza, Cap. 4)
9. Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1)

SEZIONE V - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Allegato A

PARTE PRIMA - RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA CRD IV

TITOLO I – ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA

TITOLO I – Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - CAPITALE MINIMO

1. Ammontare del capitale iniziale
2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

SEZIONE III - PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del programma di attività
2. Tutoring
3. Valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia

SEZIONE IV - ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipanti
2. Strutture di gruppo

SEZIONE V - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione
2. Istruttoria e valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia
3. Rilascio dell'autorizzazione
4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti
5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

SEZIONE VI - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione
2. Programma di attività
3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

SEZIONE VII - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1. Premessa
2. Domanda di autorizzazione
3. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione
4. Domanda di autorizzazione, o di estensione della stessa, all'esercizio di servizi e attività di investimento successivamente al rilascio dell'autorizzazione bancaria
5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione
6. Obblighi informativi

SEZIONE VIII - FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie
2. Filiazioni di banche extracomunitarie

Allegato A - SCHEMA DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Allegato B – SCHEMA DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

TITOLO I – Capitolo 2

GRUPPI BANCARI E VIGILANZA CONSOLIDATA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - GRUPPO BANCARIO

1. Composizione del gruppo e individuazione della capogruppo
2. Società del gruppo

SEZIONE III – AUTORIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA CAPOGRUPPO

1. Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo
2. Condizioni per l'autorizzazione e relativi criteri di valutazione

3. Rilascio dell'autorizzazione
4. Revoca dell'autorizzazione
5. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 19 TUB
6. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB

SEZIONE IV – ESENZIONE DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA

1. Soggetti ammessi a presentare l'istanza di esenzione
2. Condizioni per l'esenzione e relativi criteri di valutazione
3. Concessione dell'esenzione
4. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 19 TUB
5. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB

SEZIONE V – POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

SEZIONE VI - STATUTI

1. Statuto della capogruppo
2. Statuto delle società controllate
3. Statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata e della banca italiana designata per le funzioni di direzione e coordinamento

SEZIONE VII – SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA NON CAPOGRUPPO

1. Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo
2. Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea

Allegato A – SCHEMA PER LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DEL CONTROLLO IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE DI SOCIETÀ BANCARIE O FINANZIARIE

TITOLO I - Capitolo 3

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - SUCCURSALI IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

1. Primo insediamento
2. Modifiche alle informazioni comunicate
3. Attività esercitabili

4. Disposizioni applicabili
5. I controlli
6. Uffici di rappresentanza
7. Procedure per le segnalazioni

SEZIONE III - PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA

SEZIONE IV - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI E INGIUNTIVI

SEZIONE V - SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

Allegato A - DISPOSIZIONI APPLICABILI

TITOLO I – Capitolo 4
ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - ALBO DELLE BANCHE
1. Contenuto dell'albo
2. Iscrizione all’albo
3. Variazioni all’albo
4. Cancellazione dall'albo

SEZIONE III - ALBO DEI GRUPPI BANCARI
1. Contenuto dell'albo
2. Iscrizione all'albo
3. Variazioni all'albo
4. Cancellazione dall'albo
5. Iscrizione all’albo delle società indicate all’art. 69.2 TUB

SEZIONE IV - FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISCRIZIONE
1. Pubblicità dell'iscrizione
2. Pubblicazione degli albi e modalità di consultazione

Allegato A - ALBO DELLE BANCHE - SCHEMA DELLE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

TITOLO I - Capitolo 5
STABILIMENTO ALL’ ESTERO DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi
5. Linee di orientamento

SEZIONE II - STABILIMENTO DI BANCHE IN STATI COMUNITARI

1. Primo insediamento
2. Modifiche delle informazioni comunicate
3. Attività esercitabili
4. Interventi dell'Autorità di vigilanza
5. Procedure per le segnalazioni

SEZIONE III - STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI DI SUCCURSALI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Condizioni per lo stabilimento della succursale
2. Procedura per lo stabilimento e interventi

SEZIONE IV – SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI TERZI

SEZIONE V - UFFICI DI RAPPRESENTANZA

TITOLO I - Capitolo 6

PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO SENZA STABILIMENTO DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - PROCEDURE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

1. Banche italiane in Stati comunitari
2. Società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento in Stati comunitari
3. Banche italiane in Stati terzi
4. Interventi dell'Autorità di vigilanza

TITOLO I - Capitolo 7

BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – PRIMO INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

1. Condizioni per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale
2. Programma di attività
3. Requisiti e criteri di idoneità dei responsabili della succursale
4. Domanda di autorizzazione
5. Istruttoria della Banca d'Italia e rilascio dell'autorizzazione
6. Iscrizione all'albo e avvio dell'operatività
7. Primo insediamento di uffici di rappresentanza

SEZIONE III – SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE GIÀ INSEDIATE IN ITALIA

1. Succursali
2. Uffici di rappresentanza

SEZIONE IV – PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

1. Domanda di autorizzazione
2. Istruttoria della Banca d'Italia e rilascio dell'autorizzazione

SEZIONE V – DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI, REVOCA E CHIUSURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE VI – SEGNALAZIONI

1. Segnalazioni G.I.A.V.A
2. Altri obblighi informativi

SEZIONE VII – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1. Esercizio di servizi e attività di investimento tramite stabilimento di succursale
2. Esercizio di servizi e attività di investimento senza stabilimento
3. Domande di autorizzazione successive
4. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

SEZIONE VIII – VIGILANZA

1. Disposizioni applicabili alle succursali
2. Disposizioni applicabili alla prestazione di servizi senza stabilimento
3. Provvedimenti straordinari e ingiuntivi

Allegato A – DISPOSIZIONI APPLICABILI

Allegato B – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE

TITOLO II – MISURE PRUDENZIALI

TITOLO II - Capitolo 1
RISERVE DI CAPITALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE I-*BIS* – DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE II - RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE
1. Determinazione della riserva di conservazione del capitale

SEZIONE III - RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA
1. Riserva di capitale anticiclica specifica della banca
2. Criteri per la determinazione del coefficiente anticiclico interno
3. Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5% applicabili negli Stati membri o in Stati extracomunitari
4. Determinazione del coefficiente anticiclico applicabile in Stati extracomunitari
5. Calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca

SEZIONE IV - RISERVA DI CAPITALE PER LE G-SII E PER LE O-SII
1. Individuazione e classificazione delle G-SII
2. Individuazione delle O-SII e requisito applicabile
3. Disposizioni comuni

SEZIONE V – RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO
1. Calcolo del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
2. Procedura di notifica
3. Riconoscimento reciproco del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

SEZIONE V-*BIS* - RISERVA DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA PER LE G-SII
1. Rinvio

SEZIONE VI – MISURE DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Limiti alle distribuzioni in caso di mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale
2. Limiti alle distribuzioni in caso di mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria
3. Piano di conservazione del capitale

TITOLO III – PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

TITOLO III - Capitolo 1
PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCESSI DI VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP) E DELL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ (ILAAP)

1. Premessa
2. La proporzionalità nell'ICAAP e nell'ILAAP
3. Governo societario dell'ICAAP e dell'ILAAP
4. L'informativa sull'ICAAP e sull'ILAAP

SEZIONE III – LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale
2. Le fasi dell'ICAAP
3. Riferimenti temporali dell'ICAAP

SEZIONE IV – LA VALUTAZIONE AZIENDALE SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ (ILAAP)

SEZIONE V - PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale
2. La proporzionalità nello SREP
3. I sistemi di analisi aziendale
4. Il confronto con le banche
5. Gli interventi correttivi
6. Le misure di intervento precoce
7. Cooperazione di vigilanza

Allegato A - RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Allegato B - RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Allegato C - RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE DELLE ATTIVITÀ NON APPARTENENTI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL VALORE ECONOMICO

Allegato C-*bis* – RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE DELLE ATTIVITÀ NON APPARTENENTI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL MARGINE DI INTERESSE

Allegato D - SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP/ILAAP

TITOLO III - Capitolo 2

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO - (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING*)

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - REQUISITI DELL'INFORMATIVA

1. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni
2. Organizzazione e controlli

Allegato A - INFORMATIVA DA PUBBLICARE

TITOLO IV – GOVERNO SOCIETARIO, CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI

TITOLO IV – Capitolo 1

GOVERNO SOCIETARIO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

1. Principi generali
2. Linee applicative

SEZIONE III - COMPITI E POTERI DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Disposizioni comuni

2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione
3. Organo con funzione di controllo

SEZIONE IV - COMPOSIZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI
1. Principi generali
2. Linee applicative

SEZIONE V - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, FLUSSI INFORMATIVI E RUOLO DEL PRESIDENTE
1. Funzionamento degli organi e flussi informativi
2. Ruolo del presidente

SEZIONE VI - AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI
1. Principi generali
2. Linee applicative
3. Criteri per il processo di autovalutazione

SEZIONE VII - OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO
1. Obblighi di informativa

SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Disciplina transitoria

TITOLO IV – Capitolo 2
POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Principi e criteri generali
6. Identificazione del “personale più rilevante”
7. Criterio di proporzionalità
8. Applicazione ai gruppi bancari
9. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL’ASSEMBLEA E DEGLI ORGANI AZIENDALI
1. Ruolo dell’assemblea
2. Ruolo dell’organo con funzione di supervisione strategica e del comitato per le remunerazioni
3. Funzioni aziendali di controllo

SEZIONE III - LA STRUTTURA DEI SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE
1. Rapporto tra componente variabile e componente fissa

2. Remunerazione variabile
3. Compensi dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo

SEZIONE IV - LA POLITICA DI REMUNERAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE

1. Agenti in attività finanziaria, agenti di assicurazione e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

SEZIONE V - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

1. Banche che beneficiano di aiuti di Stato
2. Banche che non rispettano i requisiti di cui agli articoli 141 o 141-*ter* della CRD o che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 16-*bis* della BRRD

SEZIONE VI - OBBLIGHI DI INFORMATIVA E DI TRASMISSIONE DEI DATI

1. Obblighi di informativa al pubblico
2. Obblighi di trasmissione di dati alla Banca d'Italia
3. Obblighi di informativa all'assemblea

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Disposizioni transitorie

Allegato A – INFORMAZIONI DA TRASMETTERE PER L'ESCLUSIONE DEL PERSONALE DAL NOVERO DEI *RISK-TAKER*

Allegato B – INFORMAZIONI DA TRASMETTERE SULLA DECISIONE DI AUMENTO DEL LIMITE AL RAPPORTO VARIABILE/FISSO SUPERIORE A 1:1

TITOLO IV – Capitolo 3

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi
6. Principi generali

SEZIONE II – IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa
2. Organo con funzione di supervisione strategica
3. Organo con funzione di gestione
4. Organo con funzione di controllo

5. Il coordinamento delle funzioni di controllo

SEZIONE III – FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

1. Istituzione delle funzioni aziendali di controllo
2. Programmazione e rendicontazione dell'attività di controllo
3. Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo

SEZIONE IV – ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI (OUTSOURCING)

1. Principi generali e requisiti particolari
2. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia
3. Esternalizzazione del trattamento del contante

SEZIONE V – IL RAF E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NEI GRUPPI BANCARI

1. Il RAF nei gruppi bancari
2. Controlli interni di gruppo
3. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia

SEZIONE VI – IMPRESE DI RIFERIMENTO

SEZIONE VII – SUCCURSALI DI BANCHE COMUNITARIE E DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE AVENTI SEDE NEGLI STATI INDICATI NELL'ALLEGATO A DELLE DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

SEZIONE VIII – SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

SEZIONE IX – INFORMATIVA ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA O ALLA BANCA D'ITALIA

Allegato A – DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RISCHIO

Allegato B – CONTROLLI SULLE SUCCURSALI ESTERE

Allegato C – IL RISK APPETITE FRAMEWORK

TITOLO IV – Capitolo 4

IL SISTEMA INFORMATIVO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – GOVERNO, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI DEL SISTEMA INFORMATIVO

1. Premessa
2. Compiti degli organi aziendali per i profili ICT

3. Organizzazione della funzione ICT
4. La funzione di controllo dei rischi ICT e di sicurezza
5. Internal audit

SEZIONE III – LA GESTIONE DEL RISCHIO ICT E DI SICUREZZA

SEZIONE IV – LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE E DELLE OPERAZIONI ICT

SEZIONE IV *BIS* – LA GESTIONE DEI PROGETTI E DEI CAMBIAMENTI ICT

SEZIONE V – IL SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI

SEZIONE VI – L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E IL RICORSO A SOGGETTI TERZI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ICT

1. Premessa
2. Accordi con i fornitori e altri requisiti
3. Il ricorso a soggetti terzi

SEZIONE VII – DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO

1. Sicurezza dei servizi di pagamento
2. Gestione del rapporto con gli utenti dei servizi di pagamento
3. Esenzione dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza di cui all'art. 33(4) del Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione europea

Allegato A – DOCUMENTI AZIENDALI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEL SISTEMA INFORMATIVO

TITOLO IV – Capitolo 5

LA CONTINUITÀ OPERATIVA

1. Destinatari
2. Fonti normative
3. Banche soggette ai requisiti applicabili a tutti gli operatori (Allegato A, Sezione II)
4. Banche soggette ai requisiti particolari per i processi a rilevanza sistemica (Allegato A, Sezione III)

Allegato A – REQUISITI PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA

TITOLO IV – Capitolo 6

GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa
2. Compiti degli organi aziendali
3. Soglia di tolleranza al rischio di liquidità

SEZIONE III – PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

1. Premessa
2. Identificazione e misurazione del rischio
3. Prove di stress
4. Strumenti di attenuazione del rischio di liquidità
5. Rischio di liquidità derivante dall'operatività infra-giornaliera
6. *Contingency Funding and Recovery Plan*
7. Ulteriori aspetti connessi con la gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari

SEZIONE IV – SISTEMA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO INTERNO DEI FONDI

SEZIONE V – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Premessa
2. Sistemi di rilevazione e di verifica delle informazioni
3. I controlli di secondo livello: la funzione di controllo dei rischi (*risk management*) sulla liquidità
4. Revisione interna

SEZIONE VI – INFORMATIVA PUBBLICA

SEZIONE VII – SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

SEZIONE VIII – INTERVENTI DI VIGILANZA

PARTE SECONDA - APPLICAZIONE IN ITALIA DEL CRR

Capitolo 1 - FONDI PROPRI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1
2. Individuazione delle banche che si qualificano come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR

SEZIONE V - COMUNICAZIONI ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA E ALLA BANCA D'ITALIA

1. Indici di mercato generali
2. Detenzione di indici di strumenti di capitale
3. Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale

Capitolo 2 - REQUISITI PATRIMONIALI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Perimetro e metodi di consolidamento
2. Norme organizzative

Capitolo 3 - RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni infra-gruppo
2. Obbligazioni garantite
3. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento del fattore di ponderazione o applicazione di criteri di ammissibilità più restrittivi
4. *Default* di un debitore. Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Sistemi di tutela istituzionale
2. Definizione di default

Capitolo 4 - RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento della LGD
2. Esposizioni in strumenti di capitale
3. Default di un debitore. Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Organizzazione e sistema dei controlli
2. Il processo del *rating* nell'ambito del gruppo bancario
3. Condizioni per valutare i requisiti dell'esperienza precedente nell'uso dell'IRB
4. Sistemi informativi
5. Estensione progressiva dei metodi IRB
6. Quantificazione dei parametri di rischio
7. Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati
8. Istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'IRB

SEZIONE V – ALTRE DISPOSIZIONI

Allegato A - SISTEMI INFORMATIVI

Allegato B - CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

Allegato C - DOCUMENTAZIONE PER I METODI IRB

Allegato D - SCHEDA MODELLO

Capitolo 5 - TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Capitolo 6 - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

1. Premessa

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Altre disposizioni

SEZIONE V - SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO

1. Requisiti generali
2. Requisiti specifici

SEZIONE VI – NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1. Ambito di applicazione
2. Notifiche alla Banca d'Italia
3. Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati

Allegato A - MODULO INFORMATIVO SUL SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Allegato B - LETTERA DI CONFORMITÀ AI REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 6 A 8 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402

Capitolo 7 - RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Capitolo 8 - RISCHIO OPERATIVO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Capitolo 9 - RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV – ALTRE DISPOSIZIONI

Capitolo 10 - GRANDI ESPOSIZIONI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Gruppo di clienti connessi
2. Esposizioni connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

SEZIONE V - REGOLE ORGANIZZATIVE E PROVVEDIMENTI

1. Regole organizzative in materia di grandi esposizioni
2. Esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra
3. Provvedimenti della Banca centrale europea o della Banca d'Italia

Capitolo 11 - LIQUIDITÀ

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale
2. Requisito di copertura della liquidità
3. Requisito di finanziamento stabile
4. Segnalazioni per il monitoraggio del rischio di liquidità
5. Disposizioni transitorie

Allegato A – ADEMPIMENTI PER LE BANCHE SOGGETTE ALLA SUPERVISIONE DIRETTA DELLA BANCA D' ITALIA

Capitolo 12 - INDICE DI LEVA FINANZIARIA

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III – ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Capitolo 13 - INFORMATIVA AL PUBBLICO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto del CRR: criteri generali
2. Informativa sulle attività impegnate e non impegnate
3. Informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità
4. Informativa relativa alle disposizioni transitorie per l'attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sui fondi propri
5. Informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di correzione

Capitolo 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Requisiti di fondi propri (art. 465 CRR)
2. Perdite non realizzate misurate al valore equo (art. 467 CRR)
3. Profitti non realizzati misurati al valore equo (art. 468 CRR)
4. Profitti e perdite su derivati passivi valutati al valore equo derivanti da variazioni del proprio merito di credito (art. 468, par. 4 CRR)
5. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)
6. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR)
7. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)

8. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)
9. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)
10. Limiti al *grandfathering* degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488)

Allegato A - FILTRI NAZIONALI

PARTE TERZA - ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Capitolo 1 - PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - LIMITE GENERALE AGLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI

1. Limite generale
2. Modalità di calcolo

SEZIONE III - LIMITI DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

1. Casi di superamento dei limiti

SEZIONE IV - PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI

1. Attività di collocamento e garanzia
2. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
3. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

SEZIONE V - PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI

1. Autorizzazioni
2. Criteri di autorizzazione
3. Procedimento e comunicazioni

SEZIONE VI - INVESTIMENTI INDIRETTI IN EQUITY

1. Premessa
2. Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti
3. Politiche aziendali

4. Trattamento prudenziale

SEZIONE VII - REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO

SEZIONE VIII - BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA

SEZIONE IX - COMUNICAZIONI

Allegato A - PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE – PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI DI NATURA FINANZIARIA E IN IMPRESE STRUMENTALI

Capitolo 2 - COMUNICAZIONI ALLA BANCA D' ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni dell'organo con funzione di controllo
2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti
3. Comunicazioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Capitolo 3 - OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – AUTORIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

1. Disposizioni di carattere generale
2. Programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite
3. Procedura autorizzativa
4. Revoca dell'autorizzazione

SEZIONE III – REQUISITI DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE E MARCHIO

1. Attivi idonei
2. Requisiti di copertura
3. Requisito per la riserva di liquidità
4. Marchio
5. Trattamento prudenziale del finanziamento subordinato alla società cessionaria

SEZIONE IV – RESPONSABILITA' E CONTROLLI

1. Governo e gestione dei rischi derivanti dalla partecipazione a programmi di emissione
2. Società di controllo dell'aggregato di copertura

SEZIONE V – OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Obblighi di informativa

SEZIONE VI – VIGILANZA SULL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

1. Premessa
2. Vigilanza informativa
3. Vigilanza ispettiva
4. Interventi

SEZIONE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Premessa
2. Comunicazioni alla Banca d'Italia

Allegato A - SCHEMA DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA E CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE

Capitolo 4 - BANCHE IN FORMA COOPERATIVA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – VALORE DELL'ATTIVO DELLE BANCHE POPOLARI

1. Criteri e modalità di determinazione del valore dell'attivo

SEZIONE III – RIMBORSO DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

1. Limiti al rimborso di strumenti di capitale

Allegato A – PROSPETTO IDENTIFICATIVO DELL'ATTIVO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO

Capitolo 5- BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – STRUTTURA

1. Denominazione
2. Forma giuridica e azioni
3. Soci
4. Competenza territoriale
5. Modifiche statutarie e trasformazioni

SEZIONE III – OPERATIVITÀ

1. Operatività prevalente a favore dei soci
2. Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale
3. Attività esercitabili
4. Partecipazioni

SEZIONE IV – DESTINAZIONE DEGLI UTILI E RISTORNI

SEZIONE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capitolo 6 – GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E REQUISITI DELLA CAPOGRUPPO

1. Composizione del gruppo bancario cooperativo
2. Capogruppo
3. Società del gruppo
4. Sottogruppi territoriali
5. Gruppo provinciale

SEZIONE III – CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO

1. Contenuto minimo del contratto di coesione
2. Caratteristiche della garanzia
3. Criteri e condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo

SEZIONE IV – STATUTI

1. Statuto della capogruppo
2. Statuto delle banche affiliate
3. Gruppi provinciali

SEZIONE V – COSTITUZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

1. Accertamento dei requisiti per la costituzione del gruppo
2. Adempimenti successivi
3. Prima applicazione

Capitolo 7 - VIGILANZA INFORMATIVA SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – SEGNALAZIONI

1. Matrice dei conti
2. Segnalazioni prudenziali
3. Segnalazioni statistiche su base consolidata
4. Centrale dei Rischi
5. Perdite sulle posizioni in *default*
6. Organi sociali
7. Sistemi di remunerazione
8. Archivio elettronico delle partecipazioni
9. Rilevazione analitica dei tassi di interesse

SEZIONE III –BILANCIO DELL'IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO

Capitolo 8 - VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti
2. Comunicazione degli esiti ispettivi

Capitolo 9 – CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI

1. Mantenimento di un significativo interesse economico
2. Criteri di selezione dei prenditori
3. Informativa agli investitori
4. Controlli del *servicer*

Capitolo 10 – INVESTIMENTI IN IMMOBILI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – DISCIPLINA PRUDENZIALE

1. Immobili acquisibili
2. Regole organizzative e di governo societario
3. Limite agli investimenti immobiliari e casi di superamento
4. Provvedimenti

SEZIONE III – SOCIETÀ IMMOBILIARI SPECIALIZZATE

1. Orientamenti applicabili in materia di società immobiliari

Capitolo 11 – ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

1. Limiti prudenziali
2. Modalità di calcolo
3. Casi di superamento
4. Banche di credito cooperativo e banche di garanzia collettiva

SEZIONE III – PROCEDURE DELIBERATIVE

1. Premessa e criteri generali
2. Iter di definizione delle procedure
3. Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati

SEZIONE IV – CONTROLLI

1. Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali

SEZIONE IV – CONTROLLI

SEZIONE V – COMUNICAZIONI E INTERVENTI

1. Segnalazioni di vigilanza
2. Censimento dei soggetti collegati
3. Provvedimenti della Banca d'Italia

ALLEGATO A – LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

ALLEGATO B – METODOLOGIE DI CALCOLO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE "OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA"

Capitolo 12 – MISURE BASATE SULLE CARATTERISTICHE DEI CLIENTI O DEI FINANZIAMENTI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – MISURE MACROPRUDENZIALI BASATE SULLE CARATTERISTICHE DEI CLIENTI E DEI FINANZIAMENTI

1. Caratteristiche delle misure
2. Criteri per l'attivazione delle misure
3. Notifica al CERS e richiesta di riconoscimento delle misure borrower-based da parte di altri Stati comunitari
4. Riconoscimento delle misure borrower-based adottate da altri Stati comunitari

Capitolo 13 – ASSEGNI CIRCOLARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – ASSEGNI CIRCOLARI

1. Autorizzazione all'emissione

2. Cauzione
3. Mandati di corrispondenza

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI PER INTERMEDIARI PARTICOLARI

Capitolo 1 - BANCOPOSTA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER IL BANCOPOSTA

1. Attività di bancoposta
2. La separazione contabile
3. La separazione patrimoniale
4. La separazione organizzativa, il governo societario e le remunerazioni
5. Sistema dei controlli interni e affidamento di funzioni a Poste
6. Succursali e attività fuori sede
7. Prestazione dei servizi senza stabilimento all'estero
8. Modifiche del Patrimonio Bancoposta

SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Premessa
2. Disposizioni applicabili

PREMESSA

PREMESSA

La presente Circolare raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'Unione europea, nonché per tener conto delle esigenze emerse nell'esercizio della vigilanza sulle banche e su altri intermediari.

L'istituzione di questa Circolare è funzionale all'avvio dell'applicazione, dal 1° gennaio 2014, degli atti normativi comunitari con cui sono stati trasposti nell'ordinamento dell'Unione europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3") volte a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la *governance*, a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche, tenendo conto degli insegnamenti della crisi finanziaria. Le riforme sono di due ordini: microprudenziali, ossia concernenti la regolamentazione a livello di singole banche; macroprudenziali, cioè riguardanti i rischi a livello di sistema che possono accumularsi nel settore bancario, nonché l'amplificazione prociclica di tali rischi nel tempo.

Nel far ciò, il Comitato ha mantenuto l'approccio basato su tre Pilastri che era alla base del precedente accordo sul capitale noto come "Basilea 2", integrandolo e rafforzandolo per accrescere quantità e qualità della dotazione di capitale degli intermediari, introdurre strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidità e sul contenimento della leva finanziaria.

Il Primo Pilastro è stato rafforzato attraverso una definizione maggiormente armonizzata del capitale e più elevati requisiti di patrimonio. A fronte di requisiti patrimoniali rafforzati per riflettere in modo più accurato la reale rischiosità di talune attività (ad esempio, cartolarizzazioni e *trading book)*, vi è ora una definizione di patrimonio di qualità più elevata essenzialmente incentrata sul *common equity*; sono imposte riserve addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica.

In aggiunta al sistema dei requisiti patrimoniali volti a fronteggiare i rischi di credito, controparte, mercato e operativo, è ora prevista l'introduzione di un limite alla leva finanziaria (incluse le esposizioni fuori bilancio) con funzione di *backstop* del requisito patrimoniale basato sul rischio e per contenere la crescita della leva a livello di sistema.

"Basilea 3" prevede, altresì, nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, incentrati su un requisito di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio – LCR*) e su una regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio – NSFR*), oltre che su principi per la gestione e supervisione del rischio di liquidità a livello di singola istituzione e di sistema.

Il Secondo Pilastro richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all'autorità di vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive. Crescente importanza è attribuita agli assetti di governo societario e al sistema dei controlli interni degli intermediari come fattore determinante per la stabilità delle singole istituzioni e del sistema finanziario nel suo insieme. In

quest'area sono stati rafforzati i requisiti regolamentari concernenti il ruolo, la qualificazione, il funzionamento e la composizione degli organi di vertice; la consapevolezza da parte di tali organi e dell'alta direzione circa l'assetto organizzativo e i rischi della banca e del gruppo bancario; le funzioni aziendali di controllo, con particolare riferimento all'indipendenza dei responsabili della funzione, alla rilevazione dei rischi delle attività fuori bilancio e delle cartolarizzazioni, alla valutazione delle attività e alle prove di *stress.* I sistemi di remunerazione e incentivazione costituiscono oggetto di una disciplina specifica e puntuale con regole che si appuntano soprattutto sulla struttura dei compensi in modo da assicurare incentivi non distorti all'assunzione dei rischi nonché la sostenibilità nel tempo dei sistemi di remunerazione delle banche.

Il Terzo Pilastro – riguardante gli obblighi di informativa al pubblico sull'adeguatezza patrimoniale, sull'esposizione ai rischi e sulle caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo, al fine di favorire la disciplina di mercato – è stato rivisto per introdurre, fra l'altro, requisiti di trasparenza concernenti le esposizioni verso cartolarizzazioni, maggiori informazioni sulla composizione del capitale regolamentare e sulle modalità con cui la banca calcola i *ratios* patrimoniali. Gli obblighi di informativa al pubblico riguardano anche alcuni profili degli assetti di governo societario nonché i sistemi di remunerazione e incentivazione adottati dalle banche.

In ambito comunitario i contenuti di "Basilea 3" sono stati trasposti in due atti normativi:

— il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull'informativa al pubblico (Terzo Pilastro);

— la direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV), che riguarda, fra l'altro, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali.

La scelta dello strumento normativo del regolamento, a fianco della direttiva, si inscrive nell'obiettivo delle istituzioni comunitarie e delle autorità che compongono il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (e in particolare, dell'Autorità bancaria europea "ABE") di creare un insieme di regole vincolanti uniformi a livello europeo (*single rulebook*): lo strumento del regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di atti di recepimento, pone le premesse per realizzare l'armonizzazione assoluta di determinate aree della disciplina prudenziale, riducendo corrispondentemente le aree di discrezionalità nazionale. Il *single rulebook* viene progressivamente completato dall'emanazione di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta delle autorità del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria.

Le novità intervenute nel contesto regolamentare internazionale e dell'Unione europea rendono necessaria un'azione complessiva e sistematica di adeguamento dell'ordinamento nazionale. A tale esigenza risponde questa Circolare, che non si limita a un'opera di mero adattamento alle disposizioni sovraordinate, ma opera parallelamente la revisione sostanziale e il coordinamento redazionale dell'intera normativa bancaria di competenza della Banca d'Italia, coerentemente con l'obiettivo strategico di contribuire alla creazione di un *single rulebook* ispirato a un approccio tecnicamente rigoroso e prudente in linea con quello sinora seguito dalla regolamentazione italiana.

In questa prospettiva, la Circolare riordina le vigenti disposizioni di vigilanza per le banche nelle aree rimesse alla potestà regolamentare secondaria della Banca d'Italia, raccogliendo in un solo fascicolo le disposizioni contenute in una molteplicità di sedi, fra cui in particolare la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 *Nuove disposizioni di vigilanza per le banche*, la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, altre disposizioni rilevanti non incorporate in Circolari.

Nel far ciò si è dovuto tenere conto del fatto che, in alcune aree, il CRR ha introdotto norme direttamente applicabili nei confronti di tutte le banche europee, incluse quelle italiane. In tali materie le autorità nazionali non hanno, quindi, competenze regolamentari, salvo i limitati ambiti di discrezionalità consentiti dallo stesso CRR. Nel contempo, la competenza regolamentare della Banca d'Italia viene confermata, e in alcuni casi ampliata, nelle materie contemplate dalla CRD IV nonché in quelle materie che, non formando oggetto di armonizzazione comunitaria, sono tuttavia rilevanti per le finalità di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia.

In un contesto normativo articolato in un numero maggiore di fonti del diritto sovranazionale e interno, collocate a diversi livelli e dotate di diverse caratteristiche di cogenza ed efficacia, è essenziale assicurare e mantenere nel tempo il carattere di organicità della normativa di vigilanza in modo da agevolare gli organi aziendali, le strutture operative e quelle di controllo interno dei soggetti vigilati nell'opera di ricognizione e interpretazione sistematica delle fonti che disciplinano le diverse materie, al fine ultimo di favorire la corretta applicazione della disciplina e improntare alla massima trasparenza i rapporti tra l'organo di vigilanza e i soggetti vigilati.

Si intende così perseguire nel modo più efficace le finalità della vigilanza bancaria e finanziaria individuate dall'art. 5 del testo unico bancario, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di proporzionalità degli oneri per i destinatari delle norme. La disponibilità di un set di norme prudenziali chiare e coerenti, conformi al *single rulebook* europeo, costituisce altresì una precondizione per l'efficace funzionamento del *Single Supervisory Mechanism* istituito dal Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, operativo dal 4 novembre 2014, di cui la Banca d'Italia è parte insieme con la Banca centrale europea e le altre autorità nazionali competenti.

La presente Circolare si compone di quattro Parti, caratterizzate da impostazioni differenti che riflettono la diversa ampiezza e natura dei poteri regolamentari esercitabili dalla Banca d'Italia, come illustrato in precedenza.

La Parte Prima è dedicata alle disposizioni di recepimento della CRD IV. Essa comprende quattro Titoli, rispettivamente dedicati all'accesso al mercato e alla struttura (ivi inclusa la disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria e dei gruppi bancari, nonché l'operatività transfrontaliera con stabilimento di succursali e in libera prestazione di servizi); alle misure prudenziali, incluse le disposizioni sui *capital buffer* introdotte dalla CRD IV; al processo di controllo prudenziale; al governo societario e ai sistemi di remunerazione e incentivazione.

La Parte Seconda, dedicata all'attuazione del CRR, contiene in ciascun capitolo l'indicazione a titolo meramente ricognitivo delle parti o sezioni del regolamento e delle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione che disciplinano la materia per i profili sostanziali e segnaletici; riporta le discrezionalità nazionali relative alla medesima materia esercitate dalla Banca d'Italia; individua i termini dei procedimenti amministrativi che hanno nel regolamento la loro fonte normativa diretta.

La Parte Terza contiene le disposizioni prudenziali su materie e tipologie di rischi non disciplinate né dalla direttiva né dal regolamento. Tali disposizioni sono riconducibili, in alcuni casi, a *standard* internazionali di vigilanza bancaria che non formano oggetto di armonizzazione in ambito europeo, ma al tempo stesso non contrastano con norme comunitarie. Assumono particolare rilievo le disposizioni volte a disciplinare i conflitti di interesse e altri rischi connessi con le operazioni con parti correlate e con la detenzione di partecipazioni. In questa Parte sono contenute, altresì, le disposizioni di attuazione degli artt. 37-*bis* e 37-*ter* TUB, concernenti il Gruppo bancario cooperativo, e le disposizioni speciali per le banche di credito cooperativo.

La Parte Quarta accoglie disposizioni relative ad intermediari particolari e nel Capitolo 1 disciplina il Bancoposta.

Ai sensi dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i regolamenti dell'Unione sono obbligatori in ogni elemento e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento. Ciò vale sia per il CRR sia per le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nei casi previsti dallo stesso regolamento e dalla CRD IV. Tali disposizioni possono fondare provvedimenti della Banca centrale europea e della Banca d'Italia volti ad assicurarne il rispetto e a sanzionarne le violazioni. Ciò considerato, si precisa che l'indicazione del regolamento e delle relative norme tecniche tra le "fonti" della materia, in particolare nei Capitoli della Parte Seconda, non costituisce atto di recepimento dei regolamenti europei né interferisce sulla loro diretta e integrale applicazione nell'ordinamento interno bensì vuol essere, come sopra chiarito, un mero ausilio a beneficio degli operatori.

In coerenza con l'indicato obiettivo di mantenere alla disciplina di vigilanza il necessario carattere di organicità e completezza, si è scelto di inserire nei pertinenti capitoli della Parte Seconda (come detto, attuativa del CRR) anche norme, per lo più di carattere organizzativo e procedurale, che presentano stretta connessione con la materia trattata in ciascun Capitolo. Si è ritenuto di agevolare, in tal modo, l'individuazione dell'insieme delle norme rilevanti per ciascuna materia, che sarebbe più complessa laddove le disposizioni relative a un medesimo ambito di argomenti fossero collocate in parti diverse della Circolare, in aderenza al solo criterio della fonte normativa.

Nelle parti in cui la presente Circolare contiene disposizioni di recepimento della CRD IV oppure disposizioni di esclusiva competenza nazionale, esse hanno valore di atti normativi secondari emanati ai sensi delle norme del Testo unico bancario (ed eventualmente di altre disposizioni di legge) che attribuiscono alla Banca d'Italia poteri normativi secondari nelle materie rilevanti per le competenze di vigilanza (si fa riferimento, in particolare, agli artt. 53 e 67 del Testo unico bancario in materia di vigilanza regolamentare sulle banche e sui gruppi bancari). Anche tali disposizioni secondarie sono cogenti per i destinatari e possono fondare misure correttive e provvedimenti sanzionatori.

Nella fase di completamento del *single rulebook*, in attesa della progressiva emanazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione in materie già disciplinate da norme nazionali, si è voluto evitare che la mancanza di talune indicazioni e specificazioni necessarie per l'applicazione della disciplina potesse creare vuoti normativi e far sorgere incertezze interpretative che possono riflettersi sull'operatività degli intermediari e sulla loro *compliance* normativa. In quest'ottica, vengono forniti, in taluni casi, orientamenti e chiarimenti relativi a disposizioni del CRR i quali in buona parte riprendono norme già contenute nella Circolare n. 263 od orientamenti e raccomandazioni non vincolanti dell'ABE; in altri casi, dà indicazione di tener conto, nell'applicare le disposizioni del CRR, dei progetti di

norme tecniche pubblicate dall'ABE, anche se non ancora adottati dalla Commissione europea. Tali indicazioni non interferiscono con la disciplina comunitaria direttamente applicabile e non sono giuridicamente cogenti, ma valgono come linea di orientamento per gli intermediari sui criteri cui l'organo di vigilanza ispirerà la propria attività di verifica della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento.

Le disposizioni della presente Circolare sono dettate tenendo conto degli standard internazionali del Comitato di Basilea, degli orientamenti e raccomandazioni dell'ABE, dei risultati delle analisi d'impatto e delle consultazioni condotte, con l'obiettivo di dotare il sistema finanziario italiano di una regolamentazione di elevata qualità sotto il profilo dell'efficacia rispetto alle finalità di vigilanza, della proporzionalità degli oneri ricadenti sugli intermediari, della chiarezza e intelligibilità per gli operatori.

Con l'emanazione e il costante aggiornamento della Circolare la Banca d'Italia si prefigge l'obiettivo di adempiere all'obbligo di rivedere periodicamente le proprie regolamentazioni alla luce dell'evoluzione del contesto regolamentare e di mercato, secondo quanto prescritto dall'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

SIGLE E ABBREVIAZIONI

SIGLE E ABBREVIAZIONI

MVU	Meccanismo di vigilanza unico
RMVU	Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
RQMVU	Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17)
CRR	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
CRD IV	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
BRRD	Direttiva 2014/59/UE del parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio
TUB	D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico bancario)
TUF	D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico della finanza)
CERS	Comitato europeo per il rischio sistemico (Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico)
ABE	Autorità bancaria europea (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione)
AESFEM	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea

	di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione)
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI

Nella presente Circolare sono utilizzate le definizioni stabilite:

— nell'art. 2 RMVU,

— nell'art. 2 RQMVU,

— nell'art. 4 CRR,

— nell'art. 1 TUB,

— nell'art. 1 TUF.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

— *Basilea 3* per il documento *Schema internazionale di regolamentazione per le banche* (emanato nel dicembre 2010 ed aggiornato nel giugno 2011) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;

— *Basilea 2* per il documento *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali – Nuovo schema di regolamentazione* (versione integrale emanata nel giugno 2006) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;

— *Stati membri dello Spazio economico europeo*, Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

— *Circolare n. 115* per la Circolare della Banca d'Italia n. 115 del 7 agosto 1990 *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata*, e successivi aggiornamenti;

— *Circolare n. 139* per la Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991*Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi*, e successivi aggiornamenti;

— *Circolare n. 154* per la Circolare della Banca d'Italia n. 154 del 22 novembre 1991 *Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi* e successivi aggiornamenti;

— *Circolare n. 229* per la Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, e successivi aggiornamenti;

— *Circolare n. 251* per la Circolare della Banca d'Italia n. 251 del 17 luglio 2003 *Rilevazione analitica dei tassi d'interesse. Istruzioni per le banche segnalanti* e successivi aggiornamenti;

— *Circolare n. 262* per la Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 *Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*, e successivi aggiornamenti;

— *Circolare n. 263* per la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*, e successivi aggiornamenti;

— *Circolare n. 269* per la Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 *Guida per l'attività di vigilanza*, e successivi aggiornamenti;

— *Circolare n. 272* per la Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 *Matrice dei conti*, e successivi aggiornamenti;

— *Circolare n. 284* per la Circolare della Banca d'Italia n. 284 del 18 giugno 2013 *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default*;

— *Circolare n. 286* per la Circolare della Banca d'Italia n. 286 del 17 dicembre 2013, *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali dei soggetti vigilati*;

— *Regolamento del 25 giugno 2008* per il regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

— *Disposizioni del 7 giugno 2011* recanti le istruzioni per la nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.);

— *Comunicazione del 28 giugno 2012* per la Comunicazione relativa a Revisione dell'archivio APE: proroga dello schema segnaletico e avvio della consultazione pubblica sul nuovo schema;

— *Provvedimento del 21 gennaio 2014* per il provvedimento della Banca d'Italia relativo alla *Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi*.

— *Comunicazione del 7 ottobre 2014* per la Comunicazione relativa a Sistemi di remunerazione - Raccolta di dati presso banche e SIM.

MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

In relazione all'avvio del Meccanismo di vigilanza unico, dal 4 novembre 2014 l'esercizio delle funzioni di vigilanza va riferito alla Banca d'Italia o alla Banca centrale europea in base alla ripartizione dei compiti stabilita nell'RMVU e successivamente dettagliata nel RQMVU, direttamente applicabile in Italia.

Nella presente Circolare, i riferimenti alla Banca d'Italia contenuti nelle Parti Prima e Seconda – che, come detto nella Premessa, contengono le disposizioni di recepimento della CRD IV e di attuazione del CRR e rappresentano il quadro normativo del Meccanismo di vigilanza unico – sono stati quindi sostituiti con riferimenti alla Banca centrale europea e/o alla Banca d'Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dall'RMVU e dall'RQMVU.

Nella disciplina dei gruppi bancari e delle riserve di capitale diverse dalla riserva di conservazione del capitale (rispettivamente: Parte Prima, Tit. I, Cap. 2 e Parte Prima, Tit. II, Cap. 1), è stato mantenuto il riferimento alla Banca d'Italia, che esercita i poteri ivi previsti in conformità del vigente diritto nazionale nonché della normativa di recepimento della CRD IV e delle altre direttive rilevanti; si ricorda che tali poteri possono essere esercitati anche su richiesta della Banca centrale europea qualora questa lo richieda per assolvere i compiti a essa attribuiti dall'RMVU e in quanto tali poteri non siano a essa attribuiti direttamente dall'RMVU.

Le modifiche sopra illustrate hanno carattere esclusivamente ricognitivo, e sono state effettuate a soli fini di chiarezza. Resta quindi in ogni caso fermo quanto previsto dall'RMVU, dall'RQMVU e da eventuali ulteriori atti della Banca centrale europea anche per quanto riguarda lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, ai quali il Regolamento del 25 giugno 2008, come successivamente modificato e integrato, si applica in quanto compatibile.

Nella presente Circolare, ciascun Capitolo riporta l'elenco dei procedimenti amministrativi ad esso relativi.

Le banche individuano le unità organizzative responsabili dei procedimenti (Banca centrale europea o strutture centrali o territoriali della Banca d'Italia) applicando i criteri stabiliti nel paragrafo 1 del Provvedimento del 21 gennaio 2014 e successive modificazioni e integrazioni; tali criteri sono validi sia per i procedimenti amministrativi censiti nel Regolamento del 25 giugno 2008 sia per quelli introdotti successivamente.

Per esigenze di chiarezza e certezza che potrebbero essere determinate dalla successione delle norme nel tempo, appare utile precisare che:

— per il procedimento di *adozione di provvedimenti specifici nei confronti di categorie di banche con rischi simili* (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1) l'unità organizzativa responsabile è quella che esercita la vigilanza sul soggetto interessato o, in alternativa alla Filiale della Banca d'Italia, il Servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno;

— l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti della Parte Seconda è quella che esercita la vigilanza sul soggetto interessato fatta eccezione per il procedimento di *riconoscimento e revoca del riconoscimento di un sistema istituzionale ai fini della deroga all'applicazione dei requisiti di cui all'art. 113, par. 1 CRR alle esposizioni tra le banche aderenti* (art. 113, par. 7 CRR; termine: 180 giorni), per il quale le unità organizzative responsabili sono il Servizio

Supervisione bancaria 1, il Servizio Supervisione bancaria 2, il Servizio Supervisione intermediari finanziari, il Servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno;

— l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti di *autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese assicurative e imprese strumentali* e di *divieto dell'acquisizione ovvero ordine di dismissione di una partecipazione* (per entrambi: Parte Terza, Cap. 1, Sez. V, par. 3; termine: 120 giorni) è quella che esercita la vigilanza sul soggetto interessato;

— l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi di Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1) è il Servizio Supervisione bancaria 2.

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI

DI MISURAZIONE DEI RISCHI

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capi 1 e 3 (rischio di credito – metodo basato sui *rating* interni), dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 6 (rischio di controparte), dalla Parte Tre, Tit. III (rischio operativo), dalla Parte Tre, Tit. IV (rischio di mercato), dalla Parte Tre, Tit. V (rischio di regolamento) e dalla Parte Tre, Tit. VI (rischio di aggiustamento della valutazione del credito).

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione e revoca dell'autorizzazione per i gruppi bancari e le banche non controllati da un'impresa madre europea all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, di controparte, operativo, di mercato, di regolamento, di aggiustamento della valutazione del credito* (artt. 143, 283, 312, 363, 383, 385 CRR; termine: sei mesi).

SEZIONE III

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Premessa

In armonia con le disposizioni che regolano l'MVU, la Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei sistemi interni predisposti dalle banche meno significative per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi previsti per ciascuno dei suddetti sistemi ai sensi del CRR.

Il provvedimento di autorizzazione ha valenza esclusivamente prudenziale, non implicando, nell'oggetto o nella finalità, una più generale valutazione sul merito delle scelte imprenditoriali, delle quali restano responsabili gli organi aziendali.

Riguardo alle caratteristiche del procedimento amministrativo, si fa rinvio, per quanto di seguito non disciplinato, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e ai relativi regolamenti di attuazione.

2. Procedura autorizzativa

2.1 Presentazione della domanda.

La domanda di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia dalla banca italiana o dalla capogruppo meno significative quando non siano controllate da un'impresa madre europea.

Nel caso di gruppi articolati su base internazionale, l'estensione ad una componente estera del gruppo di sistemi già autorizzati in un diverso Stato comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione, al fine di assicurare il coinvolgimento dell'autorità di vigilanza della controllata estera nel relativo procedimento. L'estensione ad altre classi o sottoclassi di esposizioni di nuovi sistemi non esaminati durante la procedura di autorizzazione iniziale è, invece, subordinata a una nuova autorizzazione della Banca d'Italia.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione indicata nei capitoli relativi a ciascun tipo di rischio. La Banca d'Italia può richiedere ogni altra informazione o documentazione ritenuta utile ad una compiuta valutazione dell'istanza.

In considerazione dell'elevata complessità e del rilevante impatto organizzativo dei sistemi interni, le banche meno significative possono sottoporre alla Banca d'Italia, prima dell'inoltro formale della domanda, i progetti e la relativa documentazione. La presentazione preliminare dei progetti non determina l'avvio del procedimento amministrativo.

2.2 *Istruttoria della Banca d'Italia*

Il procedimento autorizzativo si conclude entro il termine di sei mesi dal momento della ricezione da parte della Banca d'Italia dell'istanza di autorizzazione completa di tutta la documentazione.

Gli aspetti di rilievo relativi al progetto possono essere approfonditi con gli esponenti aziendali, anche mediante verifiche in loco.

2.3 Decisione e comunicazione del provvedimento

La Banca d'Italia decide con provvedimento espresso e motivato da comunicarsi al soggetto istante.

L'autorizzazione può essere accompagnata da specifiche prescrizioni, anche con riguardo alla misura del requisito patrimoniale, in relazione a determinati aspetti del sistema non pienamente coerenti con la complessità operativa e con il profilo di rischio del soggetto richiedente, sempreché non risultino inficiate la validità e l'affidabilità complessiva del sistema.

AMBITO DI APPLICAZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'individuazione dei soggetti destinatari dei diversi istituti prudenziali è una condizione preliminare per assicurare la corretta ottemperanza alle disposizioni da parte degli intermediari.

Nel presente Capitolo sono riepilogati i destinatari delle disposizioni contenute nelle Parti Prima, Terza e Quarta della presente Circolare; l'ambito di applicazione della Parte Seconda è invece determinato dalle apposite norme del CRR.

Si fa comunque rinvio ai singoli Capitoli per gli aspetti più specifici concernenti i destinatari della disciplina in essi rispettivamente trattata.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 51, co. 1 che impone alle banche di inviare alla Banca d'Italia, con modalità e in termini prestabiliti, le segnalazioni periodiche, i bilanci nonché ogni altro dato e documento richiesto;
- art. 53, co. 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico su tali materie;
- art. 53-*bis*, co. 1, lett. d) che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate al co. 1 dell'art. 53;
- art. 54, in base al quale la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari;
- art. 55, il quale prevede che la Banca d'Italia eserciti controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite;
- art. 59, il quale definisce le nozioni di "controllo", "società finanziarie", di società "di partecipazione finanziaria mista" e "società strumentali" ai fini dell'applicazione della vigilanza consolidata;

- art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario;
- art. 61, che individua le caratteristiche della capogruppo di un gruppo bancario;
- art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 66, co. 1, ai sensi del quale la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, richiede la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile;
- art. 67, co. 1 il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico su tali materie;
- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.
- art. 67-*ter*, co. 1, d) il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;
- art. 68, co.1, il quale dispone, tra l'altro, che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, possa effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti.

— dal CRR, in particolare dall'art. 1;

e inoltre:

— dalla deliberazione del CICR del 2 agosto 1996 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004;

— dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 276;

— dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Nella presente disciplina vengono inoltre in rilievo:

— la CRD IV, in particolare gli artt. 2, 47, 97-110, 113 e 129-131;

— i documenti Basilea 2 e Basilea 3.

3. Definizioni

Nella presente disciplina vengono in rilievo le seguenti definizioni poste nel CRR:

— "*ente*" (art. 4, par. 1, punto 3);

— "*partecipazione*" (art. 4, par. 1, punto 35);

— "*società di partecipazione finanziaria madre nell'UE*" (art. 4, par. 1, punto 31);

— "*società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE*" (art. 4, par. 1, punto 33).

Vengono inoltre in rilievo le seguenti definizioni del TUB:

— "*capogruppo*" (art. 61);

— "*gruppo bancario*" (art. 60).

— "*società finanziaria*" (art. 59, par. 1, lett. b);

— "*società strumentale*" (art. 59, par. 1, lett. c);

— "*società di gestione patrimoniale*", le società definite all'art. 1, par. 1, lett. f) del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142;

— "*impresa di riferimento*", la banca italiana o la capogruppo controllate direttamente da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE oppure da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE che abbiano sede in uno Stato comunitario diverso dall'Italia nel quale non sono sottoposte alla medesima vigilanza delle banche, qualora tali società controllino anche una o più banche aventi sede in Stati comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di queste banche sia inferiore a quello della banca italiana (su base individuale) o della capogruppo (su base consolidata) controllate;

— "*componenti del gruppo sub-consolidanti*", le banche italiane e le società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, diverse dalla capogruppo, che controllano, o detengono una partecipazione, in enti o società finanziarie o società di gestione patrimoniale aventi sede in uno Stato extracomunitario.

SEZIONE II

DISCIPLINA SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane

Le banche italiane rispettano, su base individuale, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili:

a. riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);

b. processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (1), per le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario, se soggette a requisiti su base consolidata ai sensi della Parte Uno, Titolo II, CRR e per le imprese di riferimento;

c. informativa al pubblico Stato per Stato (Parte Prima, Tit. III, Cap. 2), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (2) e per le imprese di riferimento;

d. politiche e prassi di remunerazioni e incentivazione (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 2);

e. il sistema dei controlli interni (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3);

f. il sistema informativo (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 4);

g. la continuità operativa (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 5);

h. governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 6);i) partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (3) e per le imprese di riferimento;

i. obbligazioni bancarie garantite (Parte Terza, Cap. 3);

j. vigilanza informativa (Parte Terza, Cap. 7);

k. vigilanza ispettiva (Parte Terza, Cap. 8);

l. concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999 (Parte Terza, Cap. 9).

2. Succursali in Italia di banche extracomunitarie

Le banche extracomunitarie sono sottoposte, su base individuale, alle disposizioni indicate alla Parte Prima, Tit. I Cap. 7).

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A al presente Capitolo rispettano, su base individuale, anche le disposizioni del CRR e della Parte Seconda della presente Circolare; in materia di grandi esposizioni, il limite

(1) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.
(2) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.
(3) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

alle esposizioni verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è tuttavia pari al capitale ammissibile della succursale (4).

3. Succursali in Italia di banche comunitarie

Le banche comunitarie e le società finanziarie aventi sede in uno Stato comunitario sono sottoposte, su base individuale, alle disposizioni indicate alla Parte Prima, Tit. I, Cap. 3 (5).

(4) Il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa madre, con le sue filiali e con le società da questa controllate.

(5) Gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo sono, a questi fini, equiparati agli Stati comunitari.

SEZIONE III

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento

Oltre ai requisiti per esse previsti su base individuale, le capogruppo di gruppi bancari rispettano, su base consolidata, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili:

a. riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);
b. processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II); le medesime disposizioni si applicano anche alle banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario, se soggette a requisiti su base consolidata ai sensi della Parte Uno, Titolo II, CRR;
c. informativa al pubblico Stato per Stato (Parte Prima, Tit. III, Cap. 2);
d. politiche e prassi di remunerazioni e incentivazione (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 2);
e. il sistema dei controlli interni (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3);
f. il sistema informativo (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 4);
g. la continuità operativa (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 5);
h. governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 6);
i. partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1);
j. comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2);
k. obbligazioni bancarie garantite (Parte Terza, Cap. 3);
l. vigilanza informativa (Parte Terza, Cap. 7);
m. vigilanza ispettiva (Parte Terza, Cap. 8);
n. concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999 (Parte Terza, Cap. 9).

Le imprese di riferimento rispettano, su base consolidata, le suelencate disposizioni con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

I requisiti sopra elencati si applicano, su base consolidata, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono applicare su base consolidata le disposizioni suelencate anche nei confronti di società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario oppure la singola banca.

2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

Oltre ai requisiti per esse previsti su base individuale, le componenti del gruppo sub-consolidanti rispettano, su base consolidata, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili:

a. riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);

b. processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II);

c. governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 6);

d. partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1).

SEZIONE IV

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Autorizzazione all'attività bancaria (Parte Prima, Tit. I, Cap. 1)

Le disposizioni si applicano alle società già esistenti o appositamente costituite che, al fine di esercitare l'attività bancaria, richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB.

2. Gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 2)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle società finanziarie capogruppo e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, nonché alle banche, alle società finanziarie e strumentali componenti il gruppo bancario.

3. Albo delle banche e dei gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 4)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di gruppi bancari.

4. Succursali estere di banche e società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 5)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle capogruppo di gruppi bancari, alle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1 del TUB.

5. Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 6)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle capogruppo di gruppi bancari, alle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1 del TUB.

6. Governo societario (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane e alle società capogruppo di gruppi bancari.

7. Comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2)

Oltre a quanto richiamato nelle Sez. II e III, le disposizioni si applicano anche ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti e ai soggetti che esercitano i compiti dell'organo con funzioni di controllo presso le società che controllano banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 TUB.

8. Banche in forma cooperativa (Parte Terza, Cap. 4)

Le disposizioni si applicano alle banche costituite in forma cooperativa.

9. Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1)

Le disposizioni si applicano a Poste Italiane S.p.A.

SEZIONE V

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

La deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale ai sensi dell'art. 7 CRR non è consentita.

Il metodo del consolidamento individuale disciplinato all'art. 9 CRR non è suscettibile di applicazione in Italia.

L'utilizzo del metodo del consolidamento proporzionale viene autorizzato al ricorrere delle condizioni previste all'art. 18 CRR, nell'ambito dei procedimenti amministrativi per l'effettuazione di iscrizioni o variazioni all'albo delle banche e dei gruppi bancari.

L'esclusione dal consolidamento dei soggetti indicati nell'art. 19, par. 2 CRR viene decisa, caso per caso, dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia. Nei casi rientranti nella propria competenza, la Banca d'Italia assume la decisione nell'ambito del procedimento amministrativo di "Modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo", fermo restando l'esercizio della vigilanza su base consolidata (1).

(1) Cfr. Parte Prima, Tit. I, Cap. 2; Titolo III, Sez. II TUB; Circolare n. 115, par. 13.

Allegato A

— Canada,

— Giappone,

— Svizzera,

— Stati Uniti d'America.

PARTE PRIMA

RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA CRD IV

TITOLO I

Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

TITOLO I – Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 10 del TUB prevede che l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

Le presenti disposizioni disciplinano, in attuazione dell'art. 14 del TUB, l'accesso di nuovi soggetti al mercato bancario, avendo riguardo alla stabilità degli intermediari, alla concorrenza tra gli operatori e alla qualità dei servizi offerti alla clientela.

È consentita l'entrata nel mercato bancario sia a società di nuova costituzione, sia a società già esistenti, previa modifica del proprio oggetto sociale.

I soggetti che intendono svolgere attività per le quali, ai sensi delle norme applicabili, sono necessarie autorizzazioni ulteriori rispetto a quella prevista dall'art. 14 TUB, ne fanno apposita istanza, a integrazione della domanda di autorizzazione all'attività bancaria.

Per il rilascio delle autorizzazioni è prevista una decisione della Banca centrale europea ai sensi dell'art. 14, par. 1 dell'RMVU e dell'art. 78, par. 5 dell'RQMVU (1).

La Banca d'Italia e la Banca centrale europea verificano l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca, fra cui la capacità dell'intermediario di rimanere sul mercato in modo efficiente. Ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, si richiede:

a) l'adozione della forma di società per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata;
b) l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quanto stabilito nella Sez. II;
c) la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa (Sez. III), unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
d) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all'art. 19 TUB dei requisiti previsti nel medesimo articolo e nell'art. 25 TUB (Sez. IV);
e) il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB e da altre disposizioni;
f) l'insussistenza, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

(1) Cfr. Sez. VII. In relazione all'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di depositario ai sensi dell'art. 47 TUF, disciplinata nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, cfr. *ECB Letter to banks, Additional clarification regarding the ECB's competence to exercise supervisory powers granted under national law, of 20 June 2017* (SSM/2017/0140): https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/letterstobanks/html/index.en.html.

È altresì richiesto l'insediamento della sede legale e della direzione generale della nuova banca nel territorio della Repubblica italiana.

La Banca d'Italia rigetta direttamente le domande di autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione. Negli altri casi sottopone una proposta di decisione alla Banca centrale europea, che concede o nega l'autorizzazione.

Nella valutazione delle iniziative di costituzione particolare attenzione è prestata ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU, in particolare dalla Parte V, Tit. 1;

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

  - art. 14, che disciplina l'autorizzazione all'attività bancaria;
  - art. 25, concernente i requisiti di onorabilità dei partecipanti, e relative disposizioni di attuazione;
  - art. 26, concernente i requisiti degli esponenti aziendali, e relative disposizioni di attuazione;
  - artt. 53, 53-*bis*, 67 e 67-*ter*, concernenti i provvedimenti di carattere generale e particolare adottabili dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e dei gruppi bancari.

— dalle seguenti disposizioni del TUF:

  - art. 19, co. 4, concernente l'autorizzazione delle banche italiane all'esercizio di servizi e attività di investimento;
  - art. 19, co. 4-*bis*, e art. 20-*bis*, co. 4, che disciplinano, rispettivamente, la decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento da parte delle banche italiane.

Vengono inoltre in rilievo:

— la CRD IV;

— il CRR;

— la MiFID2;

— il MiFIR;

— il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione delle norme UE sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (direttiva 2015/849/UE);

— il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, per la disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;

— l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale disciplina le partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

— *"banche di garanzia collettiva"*, le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci (2);

— *"esponenti aziendali"*, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca;

— "*capitale iniziale*": la somma dei titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale sociale per l'ammontare versato e delle riserve computabili nel capitale primario di classe 1 (3);

— *"filiazione di banca estera"*, la banca italiana controllata anche indirettamente da una banca estera oppure da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera;

— *"partecipazione indiretta"*, ai sensi dell'art. 22 TUB, la partecipazione al capitale di banche acquisita o comunque posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;

— "*partecipazione qualificata*": ai sensi dell'art. 19 TUB, la partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'intermediario finanziario o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;

— "*stretti legami*": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca; 2) è controllato dalla banca; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle società già esistenti o appositamente costituite che richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB o all'art. 19, co. 4 del TUF.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

(2) Cfr. art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

(3) Cfr. CRR, Parte Due, Titolo I, Capo 2.

— *autorizzazione all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14, co. 2, TUB* (Sez. V, par. 3, e Sez. VI; termine: 180 giorni);

— *autorizzazione all'esercizio dei servizi e attività di investimento ai sensi dell'art. 19, co. 4, TUF* (Sez. VII, par. 4; termine: 180 giorni);

— *proroga del termine per l'inizio dell'operatività* (Sez. V, par. 5; termine: 60 giorni);

— *revoca dell'autorizzazione bancaria ai sensi dell'art. 14, co. 3-bis e 3-ter, TUB* (Sez. V, par. 5, e Sez. VI, par. 1; termine: 120 giorni);

— *revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento ai sensi dell'art. 20-bis, co. 4, TUF* (Sez. VII, par. 5; termine: 120 giorni).

SEZIONE II

CAPITALE MINIMO

1. Ammontare del capitale iniziale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, l'ammontare minimo del capitale iniziale è stabilito in:

— 10 milioni di euro per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva;

— 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo.

I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività.

Nelle banche popolari, la partecipazione di ciascun socio al capitale non può superare i limiti previsti ai sensi dell'art. 30 TUB. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a 2 euro (1).

Nelle banche di credito cooperativo, ciascun socio può sottoscrivere capitale fino a un ammontare massimo di 100.000 euro (2). Il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 euro e 500 euro (3).

Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, questi non possono eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale. Tale limite non si applica ai conferimenti in natura effettuati nell'ambito di un medesimo gruppo bancario.

La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, può richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla Sez. VI, par. 3, in materia di accertamento del patrimonio di società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria.

2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda banca.

Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93-*bis* e ss. TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del reg. Consob n. 11971 del 1999.

Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun'altra operazione sul conto è consentita.

(1) Art. 29, co. 2, TUB.
(2) Art. 34, co. 4, TUB.
(3) Art. 33, co. 4, TUB.

Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l'iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione oppure nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.

La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite.

Restano fermi gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007.

SEZIONE III

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del programma di attività

Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto. Il documento contiene almeno le seguenti informazioni (1).

1.1 Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività

Il documento indica gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione.

In particolare, descrive:

— le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell'iniziativa ("*mission e obiettivi aziendali*");

— il livello di rischio tollerato ("tolleranza al rischio" o "appetito per il rischio");

— le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare (ad esempio: tipologia dei finanziamenti, altre attività che verrebbero svolte, tipologia di clientela servita) ("*attività*");

— l'area geografica e il mercato di riferimento in cui la nuova banca intende operare nonché il posizionamento, incluse le quote di mercato attese ("*mercato di riferimento e posizionamento*");

— i canali di distribuzione utilizzati ("*rete*").

1.2 Previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale

Con riferimento a ciascuno dei primi tre esercizi, il documento contiene:

— le previsioni sull'andamento dei volumi di attività, articolate – ove rilevante – per aree geografiche/mercati, tipologia di attività, classi di clientela, canali distributivi;

— l'evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di insediamento e delle classi di clientela servite;

— la struttura e lo sviluppo dei costi e dei ricavi, per l'intera banca e per ogni succursale che essa intende aprire nel primo triennio;

— i costi di distribuzione dei prodotti e la politica di determinazione dei prezzi;

— gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie;

(1) Per la predisposizione del programma di attività, cfr. anche: Guida BCE alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, di marzo 2018, e successive integrazioni; Guida BCE alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria degli enti creditizi *fintech*, di marzo 2018.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/index.en.html.

— i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario.

Il documento contiene, inoltre, un'analisi della sostenibilità patrimoniale del programma di attività; in tale ambito sono predisposti, per il primo triennio di attività, prospetti contenenti:

— la composizione e l'evoluzione dei fondi propri;

— il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con evidenza delle attività ponderate per il rischio;

— la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi rilevanti sottoposti a valutazione nell'ambito del processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);

— il calcolo della riserva di conservazione del capitale e, se previste, della riserva di capitale anticiclica e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Al fine della corretta stima dei fabbisogni patrimoniali, si tiene conto della mappatura dei rischi e dei presidi organizzativi e di controllo dei rischi illustrati nella relazione sulla struttura organizzativa (cfr. Allegato A).

Il documento prefigura anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti economici e patrimoniali, rappresentandone gli effetti sui profili prudenziali; in tale ambito, sono individuate le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.

1.3 Relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

Il documento contiene una relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa, sulla base dello schema previsto nell'Allegato A. La relazione è accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno, credito, finanza, ecc.).

2. Tutoring

Nel programma di attività possono essere presentate soluzioni organizzative che comportino forme di collaborazione e supporto (tutoring) della banca costituenda da parte di altri operatori bancari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi.

Tali soluzioni possono riguardare, ad esempio, il supporto operativo e commerciale nelle seguenti attività: il disegno e la realizzazione del sistema dei controlli interni; la prestazione di servizi di investimento (ad esempio attività di *back office* e di produzione dei prodotti finanziari); il governo e la gestione del rischio di liquidità; la formazione del personale.

Le soluzioni di tutoring sono disciplinate mediante appositi contratti, da trasmettere in sede di presentazione dell'istanza, di cui la Banca d'Italia e la Banca centrale europea tengono conto nella valutazione della domanda di autorizzazione. I contratti assicurano un supporto stabile e continuativo per un periodo non inferiore all'orizzonte temporale del programma di attività.

In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali, restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa di vigilanza.

3. Valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario e possono richiedere le modifiche a ciò necessarie.

A tali fini valutano:

— la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;

— l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento;

— l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni.

Vengono inoltre in rilievo le eventuali forme di tutoring da parte di altri intermediari bancari.

Nelle valutazioni, particolare attenzione è riservata a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività bancaria.

SEZIONE IV

ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipanti

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in una banca devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 TUB e relative disposizioni di attuazione (1).

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione, valutano inoltre la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri e nei modi previsti dalle disposizioni di attuazione del Tit. II, Capo III TUB (2). Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – tra partecipanti e altri soggetti tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

Forma inoltre oggetto di valutazione ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nella banca.

Nell'effettuare tali verifiche, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia utilizzano le informazioni e i dati in loro possesso e possono avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca.

2. Strutture di gruppo

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano che la struttura del gruppo di appartenenza della banca non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza consolidata e sulla banca stessa.

A tal fine, si tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione della banca. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero, si valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'effettiva azione di vigilanza.

(1) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

(2) In tale contesto, viene anche valutata la capacità del detentore di una partecipazione qualificata di fornire ulteriori risorse di capitale nei primi anni di operatività o in situazioni di stress. È analizzata, altresì, la sostenibilità del livello di *leverage* sottostante l'investimento.

SEZIONE V

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione

I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche. Sin dal momento dell'avvio dell'iniziativa possono essere richiesti alla Banca d'Italia – anche presso la Filiale territorialmente competente – chiarimenti di carattere normativo per dar corso ai progetti di costituzione di nuove banche.

Nell'atto costitutivo i soci indicano il sistema di amministrazione e controllo adottato e nominano i membri degli organi aziendali della banca (1). Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr. Sez. II).

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB e da altre disposizioni (2).

Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, l'organo con funzione di supervisione strategica delibera la presentazione alla Banca d'Italia della domanda di autorizzazione all'attività bancaria.

L'istanza a firma del legale rappresentante è presentata alla Banca d'Italia. Alla domanda sono allegati:

a. l'atto costitutivo e lo statuto sociale (3);

b. il programma di attività, previsto dalla Sez. III;

c. l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della banca, ordinati in base alle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto per il tramite del quale si detiene la partecipazione;

d. la documentazione richiesta nella Sez. IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nella banca;

e. l'attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;

(1) Al fine di semplificare l'iter procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita all'organo con funzione di supervisione strategica o al suo presidente la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca centrale europea per il rilascio dell'autorizzazione.

(2) Per le modalità di verifica e documentazione dei requisiti si fa rinvio al Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229.

(3) Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione della direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale.

f. informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della banca;

g. la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;

h. il verbale della riunione nel corso della quale l'organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB nonché l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36, d.l. n. 201/2011 (*interlocking*).

La documentazione indicata alle lett. d), e), h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La società informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti.

I soci delle banche di credito cooperativo e delle banche di garanzia collettiva dei fidi devono inoltre attestare di avere nel territorio di competenza della costituenda banca la residenza, la sede oppure di operarvi con carattere di continuità. Tale attestazione deve risultare da dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di banche di credito cooperativo, alla domanda di autorizzazione sono allegate anche:

a. l'attestazione dell'impegno di aderire a un gruppo bancario cooperativo;

b. l'attestazione da parte della capogruppo dell'idoneità della banca istante a soddisfare i requisiti per l'ammissione al gruppo previsti dal contratto di coesione (4);

c. una relazione attestante il rispetto dei requisiti di mutualità prevalente. La relazione può essere redatta da un'associazione di categoria abilitata allo svolgimento della revisione cooperativa (5).

Gli amministratori di banche di credito cooperativo possono presentare la domanda di autorizzazione per il tramite della capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui intendono aderire. In tal caso la capogruppo – verificata la completezza della documentazione ricevuta – trasmette la domanda alla Banca d'Italia unitamente agli allegati sopra elencati.

2. Istruttoria della Banca centrale europea e della Banca d'Italia

La Banca d'Italia non rigetta la domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria e predispone un progetto di decisione della Banca centrale europea – notificato anche al richiedente – se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca.

A tal fine, viene verificata la sussistenza dei seguenti presupposti:

a. adozione della forma di società per azioni oppure di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

b. presenza della sede legale e della direzione generale della banca nel territorio della Repubblica italiana;

c. esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sez. II;

(4) Cfr. Parte terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 3.1.

(5) Cfr. art. 18, d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

d. presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa;

e. possesso da parte dei partecipanti qualificati della banca dei requisiti previsti dall'art. 25 TUB (cfr. Sez. IV);

f. possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB (6), e insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del d.l. n. 201/2011;

g. insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca e/o a eventuali stretti legami tra la banca, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti.

Inoltre, si valutano:

a. il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario (cfr. Sez. III);

b. la qualità e la solidità finanziaria di coloro che detengono una partecipazione qualificata e l'idoneità del gruppo di appartenenza della banca a garantire la sana e prudente gestione (cfr. Sez. IV).

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1. Tali notizie possono anche essere richieste direttamente alla capogruppo del gruppo bancario cooperativo qualora la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite della stessa.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca centrale europea può fornire indicazioni affinché le linee di sviluppo dell'operatività assicurino il rispetto delle regole prudenziali e delle esigenze di sana e prudente gestione.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata o negata entro 180 giorni dalla data di ricevimento da parte della Banca d'Italia della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La decisione di autorizzazione è comunque adottata dalla Banca centrale europea entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione regolare e completa.

(6) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, commi 3-*bis* e 3-*ter* TUB, le norme del medesimo Testo Unico che fanno riferimento: i) "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; ii) "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti".

4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti

La banca inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese (7). A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive la banca all'albo di cui all'art. 13 TUB (8).

La banca invia, altresì, copia del certificato attestante l'adesione a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 TUB. La banca è inoltre tenuta ad aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-*bis* TUB (9)(10).

Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività. Prima di avviare l'operatività con assegni o nel comparto delle carte di pagamento, la nuova banca è tenuta inoltre ad assolvere gli obblighi previsti dalla disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria (11).

5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

La decadenza dall'autorizzazione è dichiarata qualora la banca non abbia iniziato a operare entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente entro lo stesso termine.

In presenza di giustificati motivi, su richiesta della banca interessata presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga per l'inizio dell'operatività, di norma non superiore a 3 mesi.

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, l'autorizzazione è revocata nei casi previsti dall'art. 14, co. 3-*bis* e 3-*ter*, del TUB.

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca sono adottati dalla Banca centrale europea secondo quanto previsto dall'RQMVU.

Nei casi di decadenza e revoca dell'autorizzazione, la società modifica l'oggetto sociale per escludere lo svolgimento dell'attività bancaria, oppure dispone la liquidazione.

(7) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

(8) Cfr. Cap. 4, Sez. II, par. 2.

(9) Cfr. Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d'Italia il 18/06/2009 e successive modifiche e integrazioni.

(10) Nei casi di autorizzazione ai sensi della Sez. VII, in relazione all'obbligo di adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 32-ter TUF, cfr. Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 (Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179).

(11) Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, come successivamente integrato e modificato.

SEZIONE VI

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria deliberano la modifica dell'oggetto sociale e apportano le altre modifiche statutarie necessarie.

La domanda di autorizzazione all'attività bancaria è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese (1).

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione (cfr. Sez. V).

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione, si rinvia alle disposizioni di cui alla Sez. V, parr. 4 e 5.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sez. III, la società deve descrivere:

— le attività svolte in precedenza, allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi;

— le iniziative che intende adottare, e i relativi tempi di attuazione, per adeguare le risorse umane e tecniche all'esercizio dell'attività bancaria.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, accertano che le attività finanziarie che la società intende svolgere non violino le riserve di attività previste dalla legge e può chiedere la dismissione di determinati settori di attività o limitarne l'articolazione territoriale. Nelle valutazioni, particolare attenzione è riservata alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti.

3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere alla società una perizia da parte di soggetti terzi.

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolta dalla società, può indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

(1) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

SEZIONE VII

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1. Premessa

La presente Sezione fissa le procedure e condizioni che le banche italiane devono osservare per essere autorizzate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del TUF e nel rispetto del riparto di competenze previsto dall'RMVU e dall'RQMVU (1).

2. Domanda di autorizzazione

Le banche costituende che intendono prestare servizi e attività di investimento presentano alla Banca d'Italia apposita domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, contestualmente alla domanda di autorizzazione all'attività bancaria (2).

La domanda indica i servizi e le attività per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione ed è corredata della delibera assunta in proposito dall'organo con funzione di supervisione strategica, della relazione illustrativa di cui all'Allegato B e dell'attestazione dell'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

Nella delibera sono analiticamente indicate le valutazioni effettuate dall'istante in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere i servizi e le attività di investimento.

3. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è valutata l'idoneità della struttura tecnico-organizzativa aziendale ad assicurare il rispetto della disciplina dei servizi e delle attività di investimento (3) e la sana e prudente gestione della banca. È sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 19, co. 4, del TUF.

L'autorizzazione è rilasciata, *mutatis mutandis*, secondo quanto previsto alla Sez. V, par. 3.

(1) Cfr., in particolare, Art. 78(5) RQMVU. Come chiarito dalla Banca centrale europea, l'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento è gestita nell'ambito della procedura comune del *licensing;* cfr. *ECB Letter to banks, Additional clarification regarding the ECB's competence to exercise supervisory powers granted under national law, of 20 June 2017* (SSM/2017/0140):
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/letterstobanks/html/index.en.html.

(2) In tal caso, si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi (cfr. art. 1 del Regolamento del 25 giugno 2008).

(3) In particolare, nel caso di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, il rispetto dei requisiti di cui alla Parte III del TUF.

4. Domanda di autorizzazione, o di estensione della stessa, all'esercizio di servizi e attività di investimento successivamente al rilascio dell'autorizzazione bancaria

Quando l'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività d'investimento è richiesta successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, ovvero quando le banche intendono ampliare il numero di servizi e attività d'investimento, per i quali sono già state autorizzate, esse presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda.

Alla domanda e alla sua valutazione si applica, *mutatis mutandis*, quanto previsto ai parr. 2 e 3. La banca allega un nuovo programma di attività ai sensi della Sez. III.

5. Decadenza e revoca dall'autorizzazione

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento sono adottati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 19, co. 4-*bis*, e 20-*bis*, co. 4, del TUF. Si applica l'ipotesi di proroga di cui alla Sez. V, par. 5.

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione possono riguardare anche solo alcuni dei servizi e attività d'investimento cui la banca è autorizzata. In questi casi la banca modifica l'oggetto sociale per escludere l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento.

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca sono adottati in accordo al riparto di competenze previsto dall'RQMVU. Prima dell'adozione, è sentita la Consob.

6. Obblighi informativi

Le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio e attività di investimento autorizzati.

SEZIONE VIII

FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria nei confronti di filiazioni di banche comunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII.

Nei casi di banche comunitarie stabilite in Stati non partecipanti al MVU, la Banca centrale europea rilascia l'autorizzazione previa consultazione delle autorità competenti dello Stato d'origine della banca comunitaria, ai sensi dell'art. 16 CRD IV (1).

2. Filiazioni di banche extracomunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria a filiazioni di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII. La Banca centrale europea e la Banca d'Italia, ai fini di una sana e prudente gestione della banca da autorizzare, valutano le seguenti condizioni:

— che nello Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione vi sia una regolamentazione tale da non impedire un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca di origine e ad eventuali stretti legami tra la filiazione, i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;

— che esistano accordi in materia di scambio di informazioni oppure non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione;

— che lo Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione non sia considerato "non cooperativo" dalla *Financial Action Task Force* (FATF) o non abbia adottato misure coerenti con le raccomandazioni emanate da quest'ultima;

— che le autorità di vigilanza dello Stato d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione in Italia di una filiazione da parte della banca da esse vigilata;

— che le autorità di vigilanza dello Stato d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono limitare l'ambito operativo della filiazione bancaria se sussistono esigenze di vigilanza.

(1) Rimangono fermi gli altri obblighi di preventiva consultazione ai sensi dell'art. 16 CRD IV.

Allegato A

SCHEMA DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PARTE I

Sistema di amministrazione e controllo

Nell'ambito del generale progetto di governo societario (1), indicare fra l'altro il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l'efficienza dell'azione aziendale, la dialettica nel processo decisionale, la professionalità, composizione e funzionalità degli organi, il presidio dei conflitti d'interesse e delle operazioni con parti correlate, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dalla Banca d'Italia.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

1. Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/funzionigramma aziendale (includendo anche l'eventuale rete periferica, con indicazione dei nominativi dei preposti alle varie unità, nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori diretti o indiretti della società).
2. Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.
3. Per le funzioni aziendali di controllo:
   - descrivere l'articolazione del sistema dei controlli interni, evidenziando i compiti e le prerogative attribuite alle diverse funzioni nonché le modalità organizzative adottate per assicurare il rispetto della disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
   - nell'ambito dei gruppi bancari, in caso di accentramento, in tutto o in parte, delle funzioni di controllo mediante esternalizzazione delle stesse dalle società controllate alla capogruppo, descrivere i presidi adottati per evitare l'introduzione di elementi di fragilità connessi con la minore vicinanza delle funzioni aziendali di controllo ai punti operativi che generano i rischi;
   - fornire adeguati ragguagli informativi su: oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività della banca e i flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali; indicatori e strumenti a supporto dell'attività di analisi; regolamenti interni;
   - definire la dotazione quali-quantitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità.

(1) Cfr. Titolo IV, Cap. 1.

4. Per le funzioni di controllo esternalizzate:
   - descrivere la politica aziendale in materia di esternalizzazione con particolare riferimento all'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo, secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capitolo 3;
   - descrivere il profilo professionale del fornitore di servizi individuato, allegando alla relazione l'accordo redatto ai sensi della disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
   - illustrare i presidi organizzativi idonei ad assicurare ai fornitori di servizi una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
   - descrivere le modalità e la frequenza con cui gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
   - individuare il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l'autonomia e l'indipendenza;
   - definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.
5. Con riferimento alla rete distributiva:
   - indicare il numero delle succursali e descriverne i relativi ambiti operativi, la dotazione tecnica e di risorse umane, il profilo professionale del responsabile della struttura;
   - illustrare il numero di soggetti esterni di cui si avvale per la distribuzione dei prodotti, allegando alla relazione un'attestazione circa l'iscrizione di tali soggetti ai rispettivi albi;
   - descrivere le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dei canali distributivi previsti, indicando la struttura responsabile a livello centralizzato e i relativi flussi informativi.

PARTE III

Gestione dei rischi

Descrivere le strutture coinvolte nel processo ICAAP/ILAAP e le relative modalità, periodicità e responsabilità di svolgimento di tale processo.

Descrivere il processo di gestione dei rischi e i presidi organizzativi approntati per identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e comunicare ai livelli appropriati ciascuna tipologia di rischio rilevante. Per ciascuna delle categorie di rischio indicate di seguito fornire le relative informazioni.

Rischio di credito e controparte

1. Descrivere le politiche di credito seguite (target di clientela, fissazione dei tassi, ecc.).
2. Descrivere il processo che presiede all'erogazione dei crediti, indicando i criteri utilizzati per la misurazione del rischio di credito e le fonti informative e tecniche di

supporto alla valutazione del merito di credito, trasmettendo il relativo regolamento dal quale risultino in particolare i soggetti a vario titolo coinvolti.

3. Descrivere le competenze deliberative nella fase di concessione del credito, classificazione delle esposizioni deteriorate, svalutazione e imputazione delle perdite a conto economico.
4. Descrivere i meccanismi di controllo e coordinamento adottati in caso di delega alle succursali di compiti istruttori, con particolare riferimento alle attività relative alla valutazione del merito creditizio.
5. Descrivere gli strumenti e le modalità di monitoraggio del portafoglio crediti e le procedure di recupero crediti utilizzate.
6. Descrivere, se rilevante, il processo di gestione e controllo del rischio di controparte.

Rischio di mercato

1. Indicare le tipologie di rischio di mercato rilevanti per la banca.
2. Descrivere le procedure di controllo utilizzate con riferimento alle diverse tipologie di rischio di mercato e al rischio di cambio.
3. Indicare i limiti operativi imposti, i criteri per la loro determinazione e le procedure previste in caso di supero dei medesimi.

Rischio di liquidità

1. Descrivere il processo di gestione e controllo del rischio di liquidità, indicando gli strumenti di misurazione e monitoraggio utilizzati e i relativi compiti e responsabilità delle diverse funzioni aziendali coinvolte.
2. Descrivere sinteticamente le procedure predisposte per le situazioni di emergenza.

Altri rischi

1. Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. Indicare il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio (RAA) e descriverne il profilo professionale.
3. Effettuare la mappatura degli adempimenti operativi a carico degli addetti ai vari livelli e le procedure informatiche predisposte per l'osservanza della normativa.
4. Definire i vari livelli di responsabilità nell'ambito degli adempimenti relativi alla normativa di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti all'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e la segnalazione delle operazioni sospette.
5. Illustrare le iniziative di formazione per il personale.
6. Descrivere i presidi organizzativi approntati per garantire il rispetto della disciplina in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela, anche con riferimento alle procedure adottate per la trattazione dei reclami.

7. Descrivere i presidi organizzativi approntati e i contratti di assicurazione stipulati per mitigare i diversi rischi operativi.
8. Descrivere le specifiche procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche (es. internet).
9. Indicare le altre tipologie di rischi censite (es. rischio operativo, rischio strategico, rischio reputazionale, rischio tecnologico, rischio di *outsourcing*, ecc.).

PARTE IV

Sistemi informativi e sicurezza informatica

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alle proprie esigenze operative e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali e definire il sistema di gestione della sicurezza informatica. A tal fine descrivere:

1. i ruoli e le responsabilità attribuiti agli organi e alle funzioni aziendali in materia di sviluppo e gestione dei sistemi informativi, con particolare riferimento all'organizzazione della funzione ICT;
2. il processo di analisi del rischio informatico e la sua interazione con il rischio operativo;
3. il sistema di gestione della sicurezza informatica, con particolare riferimento: alla *policy* di sicurezza informatica; alle misure adottate per assicurare la sicurezza dei dati e il controllo degli accessi, incluse quelle dedicate alla sicurezza dei servizi telematici per la clientela; alla gestione dei cambiamenti e degli incidenti di sicurezza; alla disponibilità delle informazioni e dei servizi ICT;
4. il sistema di gestione dei dati;
5. le politiche di esternalizzazione di sistemi e servizi ICT, con particolare riferimento all'esternalizzazione di sistemi informativi critici.

PARTE V

Continuità operativa

Descrivere sinteticamente il piano di continuità operativa, con particolare riferimento ai presidi adottati per garantire la continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica, se rilevanti per la banca.

Allegato B

SCHEMA DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

La relazione attiene alla verifica del potenziale rispetto dei requisiti in materia di:

- organizzazione e gestione per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento ("servizi e attività");
- correttezza e trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi e delle attività.

La relazione è ripartita in due sezioni e integra i dati e le informazioni relativi all'operatività aziendale forniti con il programma d'attività (Sez. III, parr. 1.1 e 1.2), nonché le informazioni contenute nella relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa (Sez. III, par. 1.3).

Sezione A

La relazione concerne:

— la descrizione dei fattori strategici, di mercato e di prodotto presi in considerazione ai fini dell'avvio dei servizi e delle attività oggetto dell'istanza di autorizzazione;

— l'impatto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria atteso dallo svolgimento dei servizi e delle attività d'investimento, nonché degli eventuali servizi accessori e delle attività connesse e strumentali (le stime, che devono riferirsi ad un triennio, vanno effettuate anche ipotizzando scenari di mercato avversi). In particolare, vanno analiticamente indicati volumi, costi operativi e risultati economici, con specifica evidenza delle ipotesi sulle quali si basano le proiezioni aziendali, nonché i riflessi sulla situazione patrimoniale derivanti dalla prestazione dei servizi e delle attività;

— la descrizione della struttura organizzativa e degli interventi organizzativi necessari al fine di assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di prestazione dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche, anche con riferimento all'eventuale ricorso ad agenti collegati. In tale ambito sono, in particolare, forniti ragguagli sugli aspetti di seguito indicati:

  1. investimenti attuati, in corso di attuazione e/o programmati (ammontare, finalità e tempi di realizzazione previsti);
  2. la descrizione delle unità organizzative della banca/del gruppo coinvolte nella prestazione dei servizi e attività (riferimento alla normativa interna con la quale vengono formalizzati compiti e responsabilità), delle modalità operative e delle procedure che si intende adottare. In caso di *outsourcing* di funzioni essenziali o importanti, descrivere le funzioni esternalizzate e le misure adottate per mitigare i relativi rischi;
  3. livello di integrazione del sistema informativo relativamente agli applicativi di front office, *back office* e contabilità nonché ampiezza delle aree di manualità;

4. incidenza sull'organico complessivo delle risorse assegnate alle unità coinvolte nella prestazione dei servizi e attività (eventuale piano di assunzioni e relativo stato di attuazione, oppure indicazione del personale da impiegare per lo svolgimento dei servizi e attività di cui si richiede l'autorizzazione; iniziative di formazione destinate al personale da adibire alla prestazione dei servizi e attività attuati e programmati);
5. presidi di controllo di 1°, 2° e 3° livello previsti in relazione alla prestazione dei nuovi servizi e attività; strutture e risorse dedicate. Specifici riferimenti sono resi sulle modalità di controllo dell'attività fuori sede (in particolare, indicare tipologia e periodicità dei controlli a distanza e in loco nonché delle eventuali verifiche di *customer satisfaction* finalizzate a instaurare un contatto diretto con la clientela servita da canali distributivi alternativi agli sportelli);
6. sistema di reporting, con indicazione dei relativi destinatari (organi sociali, alta direzione, funzioni di controllo, altre funzioni).

Sezione B

La relazione contiene:

— l'illustrazione di ciascuno dei servizi e delle attività per i quali si richiede l'autorizzazione: tipologie di operazioni previste (ivi compresi gli strumenti finanziari da commercializzare); mercati e tipologia di clientela di riferimento; sedi individuate per l'esecuzione degli ordini; informazioni sui servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi e alle attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione;

— informazioni sull'eventuale intenzione di ricorrere ad agenti collegati per l'offerta di servizi e attività d'investimento;

— l'indicazione dei canali distributivi che verrebbero utilizzati (con specifica indicazione dell'eventuale ricorso all'offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza, ovvero del ricorso a pratiche di vendita abbinata) e degli eventuali ambiti in cui verrebbe adottata la modalità *execution only*. La descrizione delle relative modalità organizzative finalizzate ad assicurare il rispetto delle regole di condotta, con particolare riferimento all'offerta fuori sede / promozione e collocamento a distanza;

— la politica di remunerazione adottata per la commercializzazione di servizi, attività e prodotti finanziari, anche con riferimento all'eventuale offerta fuori sede;

— la descrizione delle aree operative (anche con riferimento a circostanze connesse con l'articolazione del gruppo di appartenenza) in cui potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse con indicazione dei soggetti rilevanti; le misure adottate al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di operazioni personali e le misure idonee ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse, anche in caso di offerta o consulenza da parte della banca di prodotti di propria emissione;

— la descrizione delle misure adottate al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di incentivi, anche nell'eventualità in cui la banca presti il servizio di consulenza su base indipendente o produca o disponga la produzione di ricerche in materia di investimento;

— le procedure volte ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami;

— l'illustrazione dei presidi (contrattuali, organizzativi, procedurali e di controllo) predisposti al fine di minimizzare il rischio che l'attività concretamente svolta da dipendenti e collaboratori

a contatto con la clientela sfoci nella prestazione del servizio di consulenza (solo nell'ipotesi in cui l'istanza non contempli la prestazione di tale servizio);

— l'illustrazione della natura delle strategie di negoziazione algoritmica e dei parametri o limiti di negoziazione a cui il sistema è soggetto, nonché delle misure e dei controlli dei sistemi e del rischio volti a garantire che i sistemi di negoziazione siano resilienti e rispettino i requisiti gestionali previsti dalle norme applicabili;

— la descrizione delle regole, procedure e dispositivi adottati per assicurare il rispetto dei requisiti relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e/o di un sistema organizzato di negoziazione;

— la descrizione delle misure adottate relative alla creazione, offerta e distribuzione dei prodotti finanziari agli investitori (cd. *product governance*);

— la descrizione delle procedure finalizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza.

Per la prestazione dei servizi di esecuzione di ordini / ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli, la relazione descrive:

1. le procedure che garantiscono l'indirizzamento dell'ordine del cliente verso la sede di esecuzione migliore (ad es. adozione di un algoritmo di *execution policy*);
2. le modalità individuate per il controllo dell'efficacia delle relative strategie di esecuzione / trasmissione degli ordini;
3. le misure adottate al fine di dimostrare ai clienti che ne dovessero far richiesta di aver eseguito gli ordini in conformità delle predette strategie.

TITOLO I

Capitolo 2

GRUPPI BANCARI E VIGILANZA CONSOLIDATA

TITOLO I – Capitolo 2

GRUPPI BANCARI E VIGILANZA CONSOLIDATA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni danno attuazione alle norme della direttiva CRD (1) in materia di società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, nonché alle norme del TUB in materia di gruppo bancario e vigilanza su base consolidata (2) per quanto riguarda: la composizione del gruppo, l'individuazione e il ruolo della capogruppo, l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo, nonché delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che, pur non assumendo il ruolo di capogruppo, sono tenute al rispetto delle regole prudenziali su base sub-consolidata ai sensi del CRR e delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia che si trovano al vertice di gruppi sottoposti alla vigilanza su base consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione europea.

Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da essa controllate. Capogruppo del gruppo bancario può essere una banca italiana oppure una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea. Nel caso di società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato dell'Unione europea, assumono rilievo anche le corrispondenti disposizioni di attuazione della CRD in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui la società ha sede legale.

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che soddisfano le condizioni per l'assunzione del ruolo di capogruppo presentano apposita istanza di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente per la vigilanza su base consolidata congiuntamente all'autorità di vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui la società ha sede legale, se diversa. Sono inoltre disciplinate le condizioni in presenza delle quali le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista possono essere esentate dall'assunzione del ruolo di capogruppo; in tal caso, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designa una banca italiana controllata perché questa assuma il ruolo di capogruppo del gruppo bancario.

(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 giugno 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale.
(2) Cfr. articoli 59 e ss. del TUB.

La capogruppo, nell'ambito delle funzioni di direzione e coordinamento, assicura il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata ed emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dall'autorità competente per la vigilanza su base consolidata. Le società controllate sono tenute a fornire dati e notizie alla capogruppo per l'emanazione da parte di questa delle predette disposizioni e a prestare la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.

L'attribuzione alla capogruppo delle funzioni di direzione e coordinamento, nonché della responsabilità di assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata richiede che i rapporti di gruppo siano riconoscibili e le posizioni all'interno del gruppo siano definite.

Sotto un profilo di vigilanza, la struttura organizzativa del gruppo si caratterizza per il comune disegno imprenditoriale, per la forte coesione al proprio interno e per la sottoposizione a direzione unitaria della capogruppo. Il riconoscimento che nel gruppo viene a realizzarsi un disegno imprenditoriale unitario, posto in essere attraverso le distinte unità operative che ne fanno parte, richiede l'individuazione di specifici strumenti informativi, regolamentari e ispettivi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. In ogni caso, resta ferma nei confronti delle singole componenti del gruppo l'applicazione delle eventuali discipline specifiche.

In armonia con le disposizioni europee e quelle che regolano il MVU, il ruolo di referente dell'autorità competente per la vigilanza su base consolidata viene attribuito alla capogruppo del gruppo bancario.

Nell'ambito della disciplina del gruppo bancario viene lasciata all'imprenditore la scelta dell'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponda ai suoi obiettivi gestionali. Tale assetto non deve tuttavia contrastare con le esigenze connesse alla vigilanza su base consolidata. In particolare, assumono rilievo gli aspetti di conoscibilità, da parte della autorità di vigilanza competente, sia degli obiettivi fissati, sia dei comportamenti tenuti dalle singole componenti. Di conseguenza vanno assicurate strutture organizzative del gruppo che consentano l'attuazione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dall'autorità di vigilanza e la loro verifica.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53-*bis*, co.3, lett. *d)*, il quale prevede che la Banca d'Italia può adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti, fra l'altro, la restrizione delle attività o della struttura territoriale e il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria;
- art. 67-*ter*, co, 2, il quale prevede che la Banca d'Italia può impartire provvedimenti di carattere particolare nei confronti della capogruppo di un gruppo bancario riguardanti, fra l'altro, la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, il divieto di effettuare determinate operazioni nonché, per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni in esse detenute e l'alienazione delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie;

- art. 59, il quale definisce le nozioni di "controllo", "società finanziarie", "società di partecipazione finanziaria mista", "società di partecipazione finanziaria", "società strumentali" e "coordinatore del conglomerato finanziario";
- art. 60, il quale definisce la composizione del gruppo bancario e individua la relativa capogruppo;
- art. 60-*bis*, il quale disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e le condizioni per l'esenzione dal ruolo di capogruppo;
- art. 61, il quale definisce il ruolo della capogruppo di un gruppo bancario e dispone che alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applichino, tra l'altro, le disposizioni in materia di assunzione di partecipazioni e in materia di requisiti dei partecipanti al capitale ed esponenti aziendali previsti per le banche;
- art. 64, co. 3, il quale attribuisce alla Banca d'Italia il potere di procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione all'albo e di determinare la composizione del gruppo medesimo anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo;
- art. 65, il quale individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata;
- art. 69.1, il quale disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo;
- art. 69.2, il quale disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti alla vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea.

Vengono, inoltre, in rilievo:

— il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

— il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'art. 26 TUB;

— il provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021, contenente le "Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti";

— il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

— l'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale disciplina le partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari;

— la CRD;

— il CRR (3).

(3) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 e dal Regolamento (UE) n. 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"attivo di bilancio"*, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio annuale approvato;

— *"autorità di vigilanza su base consolidata"*, l'autorità competente indicata all'art. 4, par. 1, punto 41, del CRR;

— *"banca"*, l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, come definita dall'art. 10 del TUB;

— *"banca designata"*, la banca designata all'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-*bis*, co. 3, lett. c) del TUB;

— *"controllo"*, ai sensi dell'art. 23 TUB: i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante (4);

— *"coordinatore del conglomerato finanziario"*, l'autorità indicata all'art. 5, del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142;

— *"società finanziaria"*, la società indicata all'art. 4, par. 1, punto 26, del CRR (5);

— *"società di partecipazione finanziaria"*, la società indicata all'art. 4, par. 1, punto 20, del CRR;

— *"società di partecipazione finanziaria mista"*, la società indicata all'art. 1, lettera "v", del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142;

— *"impresa di assicurazione"*, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art. 1, co. 1, lettere da t) a cc) del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private");

— *"partecipazione indiretta*", la partecipazione individuata ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. a) e b) TUB;

— "*partecipazione qualificata*", la partecipazione che attribuisce, direttamente o indirettamente, almeno il 10% dei diritti di voto o del capitale dell'intermediario finanziario o che consente di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dello stesso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del CRR, nonché la partecipazione che consente di esercitare il controllo;

— *"società strumentale"*, la società indicata all'art. 4, par. 1, punto 18, del CRR;

— *"stretti legami"*, la nozione definita nel Cap. 1 della Parte Prima.

(4) Cfr., inoltre, articoli 4, paragrafo 1, punti 15, 16, 37 e 138, e 18 del CRR, nonché dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate della Commissione europea.

(5) Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'Unione Europea oppure di uno Stato terzo indicato nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione". Non sono comunque considerate finanziarie le imprese non finanziarie individuate ai sensi del Cap. 1 della Parte Terza.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alla banca italiana capogruppo, alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo, alla banca designata all'assunzione del ruolo di capogruppo, alla banca o alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista temporaneamente designata ai sensi dell'art. 67-*ter*, co. 1, lett. d) TUB, alle società bancarie, finanziarie e strumentali componenti del gruppo bancario.

Limitatamente a quanto previsto dalle Sezioni I e VII del presente Capitolo, le presenti disposizioni si applicano altresì alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi dell'art. 69.1 del TUB, e alle società bancarie, finanziarie e strumentali da esse controllate, e alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi dell'art. 69.2 del TUB.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 1 e 4, TUB* (Sez. III, par. 3; termine: 6 mesi);

— *revoca dell'autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 5, TUB* (Sez. III, par. 4; termine: 6 mesi);

— *esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 3, TUB* (Sez. IV, par. 3; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo ai sensi dell'art. 69.1 TUB* (Sez. VII, par. 1; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 69.2 TUB* (Sez. VII, par. 2; termine: 6 mesi);

— *divieto dell'acquisizione oppure ordine di dismissione di una partecipazione* (Sez. II, par. 2; termine: 120 giorni).

SEZIONE II

GRUPPO BANCARIO

1. Composizione del gruppo e individuazione della capogruppo

Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali – con sede legale in Italia e all'estero – da questa controllate.

Si considera capogruppo di un gruppo bancario, alternativamente:

a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi delle presenti disposizioni;

b) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, individuata ai sensi del paragrafo 1.2 della presente Sezione, che rispetta le seguenti condizioni:

   — non è controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi delle presenti disposizioni;

   — nell'insieme delle società controllate vi sono solo banche italiane oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate è maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure la Banca d'Italia è altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata (1).

c) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, individuata ai sensi del paragrafo 1.2 della presente Sezione, che rispetta le seguenti condizioni:

   — non è controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia;

   — è ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza dell'autorità di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, in quanto controllata da una banca (2) o da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE (3) e controlla almeno una banca italiana.

(1) Cfr. art. 4, par. 1, punto 41, CRR e art. 111 CRD.
(2) Cfr. art. 4, par. 1, punto 29-*quinquies*, CRR.
(3) Cfr., rispettivamente, art. 4, par. 1, punti 31 e 33, CRR.

1.1 Forma giuridica della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo

In relazione alle caratteristiche organizzative e strutturali che le società capogruppo devono avere per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti (4), la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia può assumere il ruolo di capogruppo solo se costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa per azioni.

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia possono assumere il ruolo di capogruppo solo se costituite nelle forme societarie ammesse dalla legge nazionale dello Stato in cui hanno sede legale ai fini dell'autorizzazione prevista dalle disposizioni di attuazione della CRD ivi in vigore, a condizione che tali forme societarie siano altresì ammesse dal CRR per l'assunzione della qualifica di società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista (5).

Sono esclusi dall'assunzione del ruolo di capogruppo le amministrazioni centrali, gli enti territoriali e gli altri enti e organismi del settore pubblico (anche se costituiti in forma societaria), nonché le Fondazioni di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

1.2 Individuazione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

Ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 20, del CRR, una "società di partecipazione finanziaria" è una società finanziaria che controlla in via esclusiva o principale società bancarie e finanziarie (cfr. par. 1, lett. b) e c), primo alinea, della presente Sezione).

Tale condizione risulta soddisfatta al superamento di uno degli indicatori di seguito indicati: il rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio, o del patrimonio netto, o dei ricavi, o del personale delle banche e delle società finanziarie controllate e, rispettivamente, il totale dell'attivo di bilancio, o del patrimonio netto, o dei ricavi o del personale della società e di tutte le società ed enti da essa controllati è superiore al 50 per cento.

La società indica nell'istanza di autorizzazione (o di esenzione) all'assunzione del ruolo di capogruppo (cfr., rispettivamente, Sez. III, par. 2 e Sez. IV, par. 2) il superamento di uno o più degli indicatori richiamati.

La Banca d'Italia, se ritenuto appropriato per le finalità della vigilanza su base consolidata, può richiedere l'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi. In tali casi la Banca d'Italia indica alla società i criteri da utilizzare oppure effettua direttamente la valutazione e ne comunica i risultati alla società.

Al fine di garantire sostanziale stabilità al regime di vigilanza su base consolidata, nel valutare la condizione riguardante il controllo esclusivo o prevalente di società bancarie e

(4) Cfr. art. 61, co. 1 TUB, il quale dispone, tra l'altro, che la capogruppo assicura il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata; essa è dunque responsabile per il rispetto dei requisiti prudenziali in tutto il gruppo.

(5) Cfr. art. 4, par. 1, punto 20, CRR e, per rinvio, art. 4, par. 1, punto 15 CRR, che definisce l'impresa madre richiamando alla definizione prevista dagli artt. 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati.

finanziarie, la Banca d'Italia può tenere conto della circostanza che il superamento della soglia non si verifichi in maniera stabile (6).

L'organo con funzione di gestione della capogruppo, sentito l'organo con funzione di controllo, provvede – con cadenza annuale – a verificare il rispetto di tale condizione. La società dà immediata comunicazione alla Banca d'Italia del venir meno della condizione.

La società di partecipazione finanziaria mista è capogruppo, al ricorrere delle condizioni indicate al par. 1 della presente Sezione, quando sia a capo di un conglomerato finanziario identificato dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 142/2005 e successive modificazioni. Non rileva, a tali fini, che il conglomerato finanziario identificato sia stato eventualmente esonerato dalla vigilanza supplementare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto.

2. Società del gruppo

L'acquisizione di partecipazioni in banche, società finanziarie e società strumentali che comporta una modifica della composizione del gruppo bancario è soggetta ad autorizzazione o comunicazione preventiva, secondo quanto previsto dal Cap. 1 della Parte Terza.

La Banca d'Italia può condizionare o vietare l'acquisizione oppure ordinare, in qualsiasi momento anche successivo all'acquisto, la dismissione delle partecipazioni, se rileva che vi siano ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata (ivi inclusa l'effettiva applicabilità delle misure correttive).

Nei confronti delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, i provvedimenti di cui al presente paragrafo sono adottati d'intesa con l'autorità di vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui la società ha la sede legale e tenuto conto della disciplina ivi applicabile (7).

Nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, i provvedimenti di cui al presente paragrafo sono adottati d'intesa con l'IVASS o, per le società aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, d'intesa con l'autorità competente per la vigilanza sul settore assicurativo nello Stato dell'Unione europea in cui la società ha la sede legale.

2.1 Società finanziarie

Sono incluse nel gruppo bancario tutte le società finanziarie direttamente o indirettamente sottoposte a controllo.

Rientrano in tale ambito gli organismi societari con oggetto sociale limitato al compimento di determinate operazioni di natura finanziaria, la cui attività sia svolta essenzialmente nell'interesse del gruppo. A titolo esemplificativo, ricadono in questa casistica le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie di garanzia delle

(6) A mero titolo esemplificativo, la Banca d'Italia potrebbe considerare che il superamento della soglia non abbia carattere stabile quando non sia verificato per due esercizi consecutivi.

(7) Cfr. art. 21-bis, commi 6 e 8 della CRD e art. 67-ter TUB.

obbligazioni bancarie, di cui agli artt. 3 e 7-*septies* della legge n. 130 del 1999, nonché gli analoghi veicoli di diritto estero utilizzati per operazioni di cartolarizzazione, di investimento o di raccolta.

A tali fini il controllo sussiste nella forma dell'influenza dominante – ai sensi dell'art. 23, co. 2, TUB e indipendentemente dal trattamento di bilancio – anche qualora, indipendentemente dalle partecipazioni detenute e dai poteri di nomina degli organi amministrativi, sussistano rapporti organizzativi e finanziari idonei a:

— conseguire la trasmissione al gruppo bancario degli utili o delle perdite, con ciò determinando, nella sostanza, l'attribuzione in capo al gruppo bancario della maggioranza dei benefici e/o dei rischi delle attività del veicolo (8);

— coordinare la gestione della società con quella di altre società del gruppo, ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

— attribuire poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni detenute, o comunque assoggettare la società a direzione comune.

I veicoli costituiti in Italia o all'estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l'operazione, nei quali la banca o una società del gruppo bancario detenga un'interessenza non qualificabile come partecipazione a fini di vigilanza, non sono inclusi nel gruppo bancario a condizione che essi siano consolidati integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo.

Le imprese di assicurazione non sono società finanziarie e non possono essere incluse nel gruppo bancario. Pertanto, non si considerano compatibili con l'effettivo esercizio della vigilanza su base consolidata configurazioni di gruppo nelle quali un'impresa di assicurazione si interponga nella catena di controllo che unisce la capogruppo alle società del gruppo (9). Nel caso in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, la Banca d'Italia valuta il rispetto di questa disposizione nell'ambito del procedimento di autorizzazione o di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo. Al fine di assicurare il rispetto di questa disposizione, la Banca d'Italia può esercitare i poteri di divieto e di ordine di dismissione individuati all'art. 67-*ter*, co. 1, lett. d) del TUB (cfr. par. 2 della presente Sezione).

Si considerano, altresì, finanziarie le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia e le relative attività connesse e strumentali.

Si considerano infine finanziarie le società fiduciarie iscritte o tenute a iscriversi nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.

(8) Tale fattispecie di controllo ricorre, ad esempio, qualora meccanismi legali, contrattuali, statutari impongano limiti stringenti ai poteri decisionali degli organi e soggetti competenti per la gestione dell'organismo, in modo da predeterminare l'attività nell'interesse del gruppo oppure attribuire a società del gruppo la maggioranza dei benefici o dei rischi residuali dell'attività.

(9) Ad esempio: la società A (società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista) detiene direttamente una partecipazione di controllo nell'impresa di assicurazione B, la quale a sua volta controlla direttamente la banca C; nella catena di controllo (indiretto) di A su C si interpone, quindi, l'impresa di assicurazione B non inclusa nel gruppo bancario e nella vigilanza consolidata.

2.2 Società strumentali

La società strumentale controllata da una banca o da una società capogruppo in via esclusiva o congiuntamente ad altri soggetti non bancari è inclusa nel gruppo bancario di cui fa parte la banca o la capogruppo controllante oppure, in caso di controllo congiunto, nel gruppo della banca o capogruppo che partecipa del controllo (10-11).

Le società che prestano servizi di intestazione fiduciaria o di *trustee* sono incluse nel gruppo bancario come "società strumentali" quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) non si tratti delle fiduciarie considerate come "società finanziarie" ai sensi del precedente par. 2.1. Sono, quindi, considerate società strumentali le società fiduciarie italiane diverse da quelle iscritte nell'albo *ex* art. 106 TUB, nonché le società con sede legale all'estero che svolgano in via principale o esclusiva l'attività di intestazione fiduciaria ovvero *trustee*. A tal fine si prescinde dalla natura, finanziaria o meno, dei beni fiduciariamente intestati;

b) l'attività di intestazione fiduciaria o di *trustee* svolta rivesta carattere di ausiliarietà rispetto all'attività principale della banca o capogruppo controllante o di altre società del gruppo; in particolare, ha carattere di ausiliarietà l'attività di intestazione o di *trustee* che venga svolta in relazione a beni riconducibili alla clientela delle società del gruppo.

Le società veicolo d'appoggio di cui all'art. 7.1 della legge n. 130 del 1999 e le società che effettuano le operazioni di cui all'art. 7, co. 1, lett. b-*bis*) della medesima legge, controllate da una banca o capogruppo in via esclusiva, sono incluse nel gruppo bancario come "società strumentali" quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) le società – alla luce dell'attività esercitata – non possono essere considerate come "società finanziarie" ai sensi del par. 2.1;

b) l'attività è svolta essenzialmente nell'interesse del gruppo o riveste carattere di ausiliarietà rispetto all'attività principale della banca controllante, della capogruppo o di altre società del gruppo.

(10) Le imprese strumentali controllate da più banche o capogruppo congiuntamente e in base ad accordi non sono incluse in un gruppo bancario; a esse si applica il metodo di consolidamento proporzionale secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 115, par. 1.4.

(11) Per "società strumentale" si intende la società individuata all'art. 4(1)(18) CRR (cfr. Sez. I); a mero titolo esemplificativo, possono rientrare tra le società strumentali anche le società indicate all'art. 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

SEZIONE III

AUTORIZZAZIONE DELLE SOCIETÁ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA CAPOGRUPPO

1. Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate alla Sez. II, par. 1, lett. b) e c) presentano istanza di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo.

L'istanza di autorizzazione, a firma del legale rappresentante della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, è presentata:

— da parte delle società di cui alla Sezione II, par. 1, lett. b), alla Banca d'Italia, in qualità di autorità competente per la vigilanza su base consolidata, e all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia (1);

— da parte delle società di cui alla Sezione II, par. 1, lett. c), all'autorità dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia competente per la vigilanza su base consolidata e alla Banca d'Italia, se la società partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ha sede legale in Italia (2).

Nei casi di società di partecipazione finanziaria mista, l'istanza è trasmessa anche al coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui la società ha sede legale.

Nell'istanza sono fornite tutte le informazioni necessarie alla verifica delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione previste dall'art. 60-*bis*, comma 2, TUB.

All'istanza di autorizzazione sono allegati:

a) l'atto costitutivo e lo statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, l'ultimo bilancio approvato, il codice fiscale nonché l'eventuale progetto di modificazione degli statuti secondo quanto previsto alla Sez. VI;

b) la descrizione, anche mediante rappresentazione grafica, del gruppo di appartenenza, dalla quale risulti la posizione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione

(1) Nei casi in cui il gruppo bancario è da considerarsi significativo ai fini del MVU, l'istanza di autorizzazione è presentata alla Banca Centrale Europea in qualità di autorità competente per la vigilanza consolidata e all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha la sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se tale Stato non partecipa al MVU.

(2) Nei casi in cui il gruppo bancario è da considerarsi significativo ai fini del MVU, l'istanza di autorizzazione è presentata all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata, ove lo Stato non partecipi al MVU, e alla Banca Centrale Europea se la società ha la sede legale in uno Stato che partecipa al MVU.

finanziaria mista all'interno dello stesso (3), nonché la dichiarazione attestante il soddisfacimento delle condizioni indicate al par. 1 della Sez. II, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato A del presente Capitolo;

c) il verbale della riunione dell'organo con funzione di supervisione strategica della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, nel corso della quale è stato verificato il possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB (4-5);

d) l'elenco dei soggetti che detengono partecipazioni, dirette o indirette, nel capitale della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, ordinati in base alle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto per il tramite del quale si detiene la partecipazione (6);

e) la documentazione per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 25 TUB in capo ai soggetti che sono titolari di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista (7);

f) la documentazione riguardante la struttura di governo societario e organizzativa interna del gruppo, dalla quale emerga la struttura del processo decisionale e l'esistenza di adeguati flussi informativi, e quella riguardante l'articolazione dei compiti nel gruppo, con specifico riferimento alle modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento, al sistema dei controlli interni e alle funzioni aziendali di controllo;

g) copia degli statuti delle società del gruppo diverse dalle banche, dalle SIM, dalle società di gestione del risparmio e dagli intermediari finanziari iscritti negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB, da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta dalle società medesime (8);

h) codice meccanografico delle società del gruppo iscritte negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB e delle altre società del gruppo disciplinate dal TUF.

---

(3) La descrizione deve fornire evidenza: del gruppo societario di appartenenza, della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, delle società bancarie, finanziarie e strumentali ricomprese nel gruppo bancario, di quelle consolidate ai sensi dell'art. 18 CRR nonché delle società, anche diverse dalle precedenti, comunque controllate o partecipate dalla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista. La descrizione deve inoltre dare particolare evidenza delle distinte articolazioni societarie italiane ed estere, dell'attività esercitata dalle società che compongono il gruppo bancario, del tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, fornire l'indicazione della misura percentuale della partecipazione.

(4) Nel caso in cui la documentazione richiesta sia già stata trasmessa alla Banca d'Italia, nell'istanza la società indica le circostanze nelle quali la documentazione è stata trasmessa e attesta che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto in precedenza comunicato. Resta ferma la possibilità per Banca d'Italia di chiedere la produzione di documentazione aggiornata.

(5) Per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, all'istanza è allegata anche la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni previste all'art. 36, d.l. n. 201/2011 (*interlocking*).

(6) L'elenco deve dare particolare evidenza dei soggetti che detengono una partecipazione qualificata.

(7) Cfr. Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata"; si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1, Sezione IV. Nel caso in cui la documentazione richiesta sia già stata trasmessa alla Banca d'Italia, nell'istanza la società indica le circostanze nelle quali la documentazione è stata trasmessa e attesta che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto in precedenza comunicato. Resta ferma la possibilità per Banca d'Italia di chiedere la produzione di documentazione aggiornata.

(8) Nel caso in cui gli statuti venissero modificati successivamente all'iscrizione all'albo dei gruppi bancari, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è tenuta ad inviarne alla Banca d'Italia una versione aggiornata.

La documentazione indicata alle lett. c) ed e) deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

La società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nei documenti allegati all'istanza di autorizzazione.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al presente paragrafo.

2. Condizioni per l'autorizzazione e relativi criteri di valutazione

Fermo restando quanto indicato ai successivi par. 5 e 6, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista sono autorizzate all'assunzione del ruolo di capogruppo se soddisfano, oltre all'adozione della forma di società di capitali o di forme analoghe previste dal diritto di un altro Stato membro, le seguenti condizioni (9):

a) gli assetti organizzativi e di controllo e l'articolazione dei compiti nell'ambito del gruppo assicurano il coordinamento efficace dei soggetti del gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, flussi informativi adeguati nonché il rispetto delle politiche di gruppo e delle disposizioni emanate dalla capogruppo e delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata (10). A questo fine, la Banca d'Italia valuta che la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista sia in grado di assicurare che il gruppo sia dotato di un assetto di governo societario e di un sistema di controlli interni conforme a quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitoli 1 e 3 (cfr., in particolare, Capitolo 3, Sezione V);

b) la struttura del gruppo non ostacola l'effettivo esercizio della vigilanza su base individuale e consolidata delle banche del gruppo di appartenenza, anche avuto riguardo alla posizione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, alla struttura partecipativa del gruppo e al ruolo della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista all'interno del gruppo. A questo fine, la Banca d'Italia valuta l'idoneità dell'articolazione del gruppo e dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione e il rispetto della disciplina ad essi applicabile; assume particolare rilievo la circostanza che la struttura del gruppo risponda a un evidente obiettivo economico e lecito, al fine di evitare la creazione di strutture complesse e poco chiare. L'autorizzazione non è rilasciata se nella struttura del gruppo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della capogruppo delle funzioni di direzione e coordinamento; in tal caso, la Banca d'Italia indica alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista le modifiche da apportare. Si applica quanto previsto all'ultimo periodo del par. 3;

c) gli assetti di governo societario e la composizione degli organi, anche in termini di numero di componenti, sono adeguati alle esigenze della società di partecipazione finanziaria o di

(9) Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione, la Banca d'Italia tiene anche conto delle previsioni contenute negli statuti della capogruppo e delle società controllate.

(10) Al riguardo, la Banca d'Italia tiene anche conto della forma giuridica, tra quelle espressamente ammesse (cfr. Sez. II, par. 1.1), con la quale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è stata costituita.

partecipazione finanziaria mista e alle responsabilità alla stessa spettanti (11) e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista sono idonei ai sensi dell'art. 26 TUB;

d) i soggetti che detengono nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista partecipazioni qualificate, dirette o indirette, soddisfano le condizioni previste dall'art. 19 TUB; (12);

e) non sussistono, tra la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

La Banca d'Italia collabora con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, come individuata dal precedente par. 1, per assicurare il buon esito del procedimento. Quando autorità di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia cura l'istruttoria e la trasmette all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento dell'istanza, se sussistono le condizioni previste dall'articolo 60-*bis*, comma 2 TUB e dalla presente Sezione, nel caso l'operazione non contrasti con la sana e prudente gestione della banca o del gruppo bancario (13).

Nei casi in cui la Banca d'Italia è autorità di vigilanza su base consolidata, l'autorizzazione è rilasciata congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia; il provvedimento di autorizzazione, debitamente motivato, è notificato alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista dalla Banca d'Italia.

Nei casi in cui la Banca d'Italia non è autorità di vigilanza su base consolidata, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con la Banca d'Italia, in qualità di autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista; in tal caso, il provvedimento di autorizzazione, debitamente motivato, è notificato alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista dall'autorità di vigilanza su base consolidata.

Nei casi di società di partecipazione finanziaria mista, se il coordinatore del conglomerato finanziario è diverso dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità competente dello Stato membro in cui la società ha la sede legale, l'autorizzazione viene rilasciata d'intesa con il coordinatore.

(11) Cfr. le disposizioni in materia di governo societario, di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1.

(12) Cfr. "Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari". Le valutazioni in materia di idoneità e alla qualità dei partecipanti al capitale tengono conto della legge nazionale della società oggetto dell'acquisizione.

(13) Nelle more del procedimento di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo, il rispetto delle disposizioni prudenziali applicabili a livello consolidato o sub-consolidato è assicurato dalla banca soggetta alla vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della CRD.

L'autorizzazione è negata entro 4 mesi dalla data di ricevimento dell'istanza, se è completa e corredata della documentazione richiesta; in caso di documentazione incompleta, la decisione è assunta entro 4 mesi dal ricevimento della documentazione integrativa. La Banca d'Italia può, tra l'altro, assumere nei confronti della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista i provvedimenti previsti dalla lett. d), comma 1, dell'art. 67-*ter* TUB, secondo le modalità indicate dallo stesso articolo e, nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, dall'articolo 67-*bis*, comma 3-*bis* TUB (14).

4. Revoca dell'autorizzazione

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, ai sensi del comma 5 dell'art. 60-*bis* TUB, l'autorizzazione di cui al par. 1 della presente Sezione è revocata se:

a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;

b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

c) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 99 TUB.

Per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate alla Sezione II, par. 1, lett. b), la revoca è disposta dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

Per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate alla Sezione II, par. 1, lett. c), la revoca è disposta dalla Banca d'Italia congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

Nei casi di revoca dell'autorizzazione, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista modifica l'oggetto sociale per escludere l'esercizio di funzioni di direzione e coordinamento sul gruppo oppure dispone la liquidazione; per l'esercizio del ruolo di capogruppo di cui all'articolo 61 TUB, può essere designata in via temporanea, alternativamente, una banca italiana o un'altra società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia appartenenti al gruppo; a queste sono attribuiti i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.

La Banca d'Italia può esercitare nei confronti della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista gli altri poteri di intervento previsti dalla lett. d), comma 1,

(14) In caso di disaccordo tra le autorità, qualora una decisione congiunta non sia raggiunta entro due mesi dalla presentazione dell'istruttoria da parte dell'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, la questione è deferita all'ABE e le autorità si astengono dall'assumere qualsiasi determinazione in merito all'istanza. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento e le autorità competenti adottano un provvedimento congiunto conforme alla pronuncia dell'ABE. Nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, quando il provvedimento debba essere adottato d'intesa con il coordinatore del conglomerato, la questione può essere deferita, oltre che all'ABE, all'AEAP.

dell'art. 67-*ter* TUB, secondo le modalità indicate dallo stesso articolo e, nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, dall'articolo 67-*bis*, comma 3-*bis* TUB (15).

5. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 19 TUB

Nel caso in cui l'assunzione della qualifica di capogruppo derivi dall'acquisizione o dall'incremento di una partecipazione qualificata soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista presenta le istanze di autorizzazione contestualmente (16), facendone espressa menzione nella documentazione presentata.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 19 e 60-*bis*, comma 1 del TUB (17). L'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB non è rilasciata prima della conclusione del procedimento di autorizzazione all'assunzione della qualifica di capogruppo. In questo caso, il procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB può essere sospeso per un periodo non inferiore a 20 giorni lavorativi e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione all'assunzione della qualifica di capogruppo.

6. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB

Nel caso in cui l'assunzione della qualifica di capogruppo da parte della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista derivi dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'art. 14 TUB, di una delle società da questa controllate, le rispettive istanze di autorizzazione sono presentate contestualmente e ne fanno espressamente menzione.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 14 e 60-*bis*, comma 1 del TUB.

(15) In caso di disaccordo tra le autorità, qualora una decisione congiunta non sia raggiunta entro due mesi dalla presentazione dell'istruttoria da parte dell'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, la questione è deferita all'ABE e le autorità si astengono dall'assumere qualsiasi determinazione in merito all'istanza. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento e le autorità competenti adottano un provvedimento congiunto conforme alla pronuncia dell'ABE. Nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, quando il provvedimento debba essere adottato d'intesa con il coordinatore del conglomerato, la questione può essere deferita, oltre che all'ABE, all'AEAP.

(16) L'istanza di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo è presentata secondo le modalità indicate al par. 2 della presente Sezione; l'istanza di autorizzazione all'acquisizione della partecipazione qualificata, ai sensi dell'art. 19 TUB, è invece presentata alla Banca d'Italia.

(17) In sede di valutazione delle condizioni indicate all'art. 60-*bis*, comma 2 TUB, possono assumere rilievo gli stessi elementi istruttori che vengono presi in considerazione, nel corso del procedimento previsto dall'art. 19 TUB, per la valutazione delle condizioni ivi indicate; a tal fine, le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano, ove possibile, la trasmissione degli elementi istruttori rilevanti.

SEZIONE IV

ESENZIONE DELLE SOCIETÁ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA

1. Soggetti ammessi a presentare l'istanza di esenzione

In deroga a quanto previsto dall'art. 60-*bis*, comma 1, TUB, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate alla Sez. II, par. 1, lett. b) e c), TUB possono presentare istanza di esenzione dall'assunzione della qualifica di capogruppo ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 3, TUB.

L'istanza di esenzione, a firma del legale rappresentante della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista o di altro soggetto appositamente delegato, è presentata:

— per le società indicate alla Sezione II, par. 1, lett. b), alla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata e all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha la sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia(1);

— per le società indicate alla Sezione II, par. 1 lett. c), all'autorità dello Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia competente per la vigilanza su base consolidata e alla Banca d'Italia, se la società partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ha sede legale in Italia (2).

Nei casi di società di partecipazione finanziaria mista, l'istanza è trasmessa anche al coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui la società ha sede legale.

Nell'istanza sono fornite tutte le informazioni necessarie alla verifica delle condizioni per la concessione dell'esenzione previste dall'art. 60-*bis*, comma 3, TUB e, in particolare, le informazioni riguardanti:

a) la struttura del gruppo di cui fa parte la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista;

b) l'individuazione della banca designata;

c) l'organizzazione interna e l'articolazione dei compiti all'interno del gruppo bancario.

(1) Nei casi in cui il gruppo bancario è da considerarsi significativo ai fini del MVU, l'istanza di autorizzazione è presentata alla Banca Centrale Europea in qualità di autorità competente per la vigilanza consolidata e all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha la sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se tale Stato non partecipa al MVU.

(2) Nei casi in cui il gruppo bancario è da considerarsi significativo ai fini del MVU, l'istanza di autorizzazione è presentata all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata, ove lo Stato non partecipi al MVU, e alla Banca Centrale Europea se la società ha la sede legale in uno Stato che partecipa al MVU.

All'istanza di esenzione sono allegati:

a) l'atto costitutivo e lo statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, l'ultimo bilancio approvato, il codice fiscale nonché il progetto di modificazione degli statuti secondo quanto indicato alla Sez. VI (3);

b) la descrizione, anche mediante rappresentazione grafica, del gruppo di appartenenza, dalla quale risulti la posizione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista e della banca designata all'interno dello stesso (4) nonché la dichiarazione attestante il soddisfacimento delle condizioni indicate al par. 1 della Sezione II, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato A del presente Capitolo;

c) l'elenco dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista;

d) l'elenco dei soggetti che detengono partecipazioni, dirette o indirette, al capitale della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, ordinati in base alle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto per il tramite del quale si detiene la partecipazione (5);

e) la documentazione riguardante la struttura di governo societario e organizzativa interna del gruppo, dalla quale emerga la struttura del processo decisionale, e quella riguardante l'articolazione dei compiti nel gruppo, con specifico riferimento alle modalità con le quali la banca designata intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento, al sistema dei controlli interni e alle funzioni aziendali di controllo;

f) copia dello statuto della banca designata nonché copia dei progetti di modificazione dello statuto secondo quanto previsto alla Sezione VI, dal quale risulti che la banca esercita le funzioni di direzione e coordinamento sulle società del gruppo e alla stessa sono attribuiti i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;

g) la dichiarazione, a firma del legale rappresentante della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, dalla quale risulti che la società non è stata designata come entità di risoluzione ai sensi del d.lgs. n. 180/2015 o delle corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2014/59/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista;

h) copia degli statuti delle società del gruppo diverse dalle banche, dalle SIM, dalle società del gruppo iscritte negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB e delle

(3) Lo statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella Sezione VI e, in particolare, deve prevedere che alla società è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate.

(4) La descrizione deve fornire evidenza: del gruppo societario di appartenenza, della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, della banca designata, delle società bancarie, finanziarie e strumentali ricomprese nel gruppo bancario, di quelle consolidate ai sensi dell'art. 18 CRR nonché delle società, anche diverse dalle precedenti, comunque controllate o partecipate dalla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista. La descrizione deve inoltre dare particolare evidenza delle distinte articolazioni societarie italiane ed estere, dell'attività esercitata dalle società che compongono il gruppo bancario, del tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, fornire l'indicazione della misura percentuale della partecipazione.

(5) L'elenco deve dare particolare evidenza dei soggetti che detengono una partecipazione qualificata.

altre società del gruppo disciplinate dal TUF , da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta dalle società medesime (6);

i) codice meccanografico delle società del gruppo iscritte negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB e delle altre società del gruppo disciplinate dal TUF.

La società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nei documenti allegati all'istanza di esenzione.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione indicata al presente paragrafo.

2. Condizioni per l'esenzione e relativi criteri di valutazione

Fermo restando quanto indicato ai successivi par. 4 e 5, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista sono esentate dall'assunzione della qualifica di capogruppo se soddisfano le seguenti condizioni (7):

a) la società di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la società di partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione a società bancarie e finanziarie (8);

b) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non è designata come entità di risoluzione ai sensi del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 o dalle corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2014/59/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ha sede legale. La Banca d'Italia si coordina, se del caso, con l'autorità di risoluzione di gruppo, come individuata dall'art. 1, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 180/2015 o dalle corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2014/59/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ha sede legale. La Banca d'Italia può richiedere all'autorità di risoluzione di gruppo la trasmissione del piano di risoluzione di gruppo;

c) è designata una banca avente sede legale in Italia per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento indicate all'art. 61 TUB e a questa sono attribuiti i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata. La Banca d'Italia valuta gli assetti organizzativi e di controllo del gruppo e delle

(6) Nel caso in cui gli statuti venissero modificati successivamente all'iscrizione all'albo dei gruppi bancari, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è tenuta ad inviarne alla Banca d'Italia una versione aggiornata.

(7) A mero titolo esemplificativo, l'esenzione viene concessa alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che: *(i)* è tenuta al rispetto della disciplina prudenziale su base sub-consolidata ma non esercita, all'interno del gruppo di appartenenza, funzioni di direzione e coordinamento; *(ii)* è controllata da un'altra società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che esercita, all'interno del gruppo di appartenenza, funzioni di direzione e coordinamento; *(iii)* controlla esclusivamente una banca italiana ed è soggetta, per espressa previsione statutaria, al divieto di esercitare funzioni di direzione e coordinamento all'interno del gruppo di appartenenza.

(8) Non è precluso alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista l'esercizio di attività ulteriori nell'ambito del gruppo di appartenenza, quali ad esempio l'emissione di obbligazioni o la concessione di finanziamenti alle società controllate, a condizione che queste attività siano accessorie o connesse all'attività esclusiva o prevalente di assunzione di partecipazioni di controllo.

singole società controllate e l'articolazione dei compiti nell'ambito del gruppo, nonché la capacità della banca designata di assumere le decisioni sugli aspetti gestionali, operativi e finanziari nell'ambito del gruppo o delle singole società, di definirne strategie, politiche, procedure e processi e assicurare il loro rispetto da parte delle società del gruppo;

d) lo statuto prevede espressamente che alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate. Lo statuto indica altresì che la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è tenuta a fornire dati e notizie alla capogruppo per l'emanazione da parte di quest'ultima delle disposizioni volte ad assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza. Resta ferma la possibilità per la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista di esercitare i diritti che le vengono direttamente attribuiti, in qualità di socio di una o più società del gruppo, dal codice civile o dalle corrispondenti disposizioni in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ha la sede legale (9). La Banca d'Italia può richiedere la trasmissione dei verbali delle riunioni dell'organo con funzione di supervisione strategica della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista utili all'accertamento su base continuativa del rispetto della presente condizione;

e) non vi sono ostacoli all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza su base consolidata. A questo fine la Banca d'Italia verifica che nella struttura del gruppo non siano presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della banca designata come capogruppo delle funzioni di direzione e coordinamento e, se del caso, indica alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista le modifiche da apportare.

La Banca d'Italia collabora con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, come individuata dal precedente par. 1, per assicurare il buon esito del procedimento; in particolare, nei casi in cui è autorità di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia cura l'istruttoria e la trasmette all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

3. Concessione dell'esenzione

L'esenzione indicata alla presente Sezione è concessa entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento dell'istanza se sussistono le condizioni previste dall'articolo 60-*bis*, comma 3 TUB e dalla presente Sezione (10).

(9) Ai fini delle valutazioni previste dal presente paragrafo, la Banca d'Italia tiene conto della legge nazionale della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista (cfr. Considerando (5) della CRD V).

(10) Nelle more del procedimento di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo, il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata o sub-consolidata è assicurato dalla banca o dalla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della CRD.

Nei casi in cui la Banca d'Italia è l'autorità di vigilanza su base consolidata, l'esenzione è concessa congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia; il provvedimento di esenzione, debitamente motivato, è notificato alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista dalla Banca d'Italia.

Nei casi in cui la Banca d'Italia non è autorità di vigilanza su base consolidata, l'esenzione è concessa dall'autorità di vigilanza su base consolidata congiuntamente con la Banca d'Italia, in qualità di autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista; il provvedimento di esenzione, debitamente motivato, è notificato alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista dall'autorità di vigilanza su base consolidata.

Nei casi di società di partecipazione finanziaria mista, se il coordinatore del conglomerato finanziario è diverso dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità competente dello Stato membro in cui la società ha la sede legale, l'esenzione viene concessa d'intesa con il coordinatore (11).

La società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata è ricompresa, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. j), TUB, tra i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata.

Se non sussistono le condizioni indicate al presente paragrafo o se vengono meno successivamente alla concessione dell'esenzione, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista presenta istanza di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo, secondo le modalità e i termini indicati dalla Sezione III (12).

4. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 19 TUB

Nel caso in cui il verificarsi delle condizioni per l'assunzione della qualifica di capogruppo derivi dall'acquisizione o dall'incremento di una partecipazione qualificata soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che intende ottenere l'esenzione ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 3, del TUB presenta l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB e l'istanza di esenzione contestualmente (13), facendone espressa menzione nella documentazione presentata.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente,

(11) In caso di disaccordo tra le autorità, qualora una decisione congiunta non sia raggiunta entro due mesi dalla presentazione dell'istruttoria da parte dell'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, la questione è deferita all'ABE e le autorità si astengono dall'assumere qualsiasi determinazione in merito all'istanza. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento e le autorità competenti adottano un provvedimento congiunto conforme alla pronuncia dell'ABE. Nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, quando il provvedimento debba essere adottato d'intesa con il coordinatore del conglomerato, la questione può essere deferita, oltre che all'ABE, all'AEAP.

(12) Fino al rilascio dell'autorizzazione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista precedentemente esentata, il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata o sub-consolidata è assicurato dalla banca italiana designata ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 3, lett. c) TUB.

(13) L'istanza di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo è presentata secondo le modalità indicate al par. 2 della presente Sezione; l'istanza di autorizzazione all'acquisizione della partecipazione qualificata, ai sensi dell'art. 19 TUB, è invece presentata alla Banca d'Italia.

dagli artt. 19 e 60-*bis*, comma 3 del TUB (14). L'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB non è rilasciata prima della conclusione del procedimento di esenzione dall'assunzione della qualifica di capogruppo. In questo caso, il procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB può essere sospeso per un periodo non inferiore a 20 giorni lavorativi e fino alla conclusione del procedimento di esenzione dall'assunzione della qualifica di capogruppo.

5. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB

Nel caso in cui il verificarsi delle condizioni per l'assunzione della qualifica di capogruppo da parte della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista derivi dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'art. 14 TUB e relative disposizioni di attuazione, di una delle società da questa controllate, e la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista intende essere esentata ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 3, TUB, le rispettive istanze sono presentate contestualmente e fanno espressamente menzione di questa circostanza.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 14 e 60-*bis*, comma 3, del TUB.

(14) In sede di valutazione delle condizioni indicate all'art. 60-*bis*, comma 2 TUB, possono assumere rilievo gli stessi elementi istruttori che vengono presi in considerazione, nel corso del procedimento previsto dall'art. 19 TUB, per la valutazione delle condizioni ivi indicate; a tal fine, le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano, ove possibile, la trasmissione degli elementi istruttori rilevanti.

SEZIONE V

POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

L'art. 61, co. 1 TUB definisce i compiti della capogruppo, attribuendole la direzione e il coordinamento del gruppo bancario.

Nell'ambito di queste funzioni, la capogruppo assicura il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata. Alla capogruppo è attribuito il ruolo di referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza su base consolidata (1). Essa emana disposizioni alle componenti del gruppo bancario per l'attuazione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti nell'interesse della stabilità del gruppo dalla Banca d'Italia. Dette disposizioni possono essere indirizzate anche ad una sola o ad alcune società appartenenti al gruppo bancario.

La capogruppo richiede alle società appartenenti al gruppo bancario notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'emanazione delle disposizioni sopra richiamate; a tal fine, la capogruppo assicura, all'interno del gruppo bancario, l'esistenza di adeguati flussi informativi.

La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole società del gruppo delle disposizioni emanate per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti della Banca d'Italia; ciò con particolare riguardo alla vigilanza informativa (2) e alla vigilanza regolamentare, riferita - fra l'altro - all'adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili, al contenimento del rischio, al governo societario, all'organizzazione amministrativo-contabile e ai controlli interni, ai sistemi di remunerazione e incentivazione.

Gli amministratori delle società controllate, ivi incluse le società con sede legale all'estero, e, se del caso, della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata dal ruolo di capogruppo (cfr. Sez. IV) sono tenuti a:

— dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo in esecuzione dei provvedimenti impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

— fornire ogni dato e informazione necessari alla capogruppo per l'emanazione delle disposizioni e per la verifica da parte di quest'ultima del rispetto delle stesse;

— prestare alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.

Nel caso di società controllate aventi sede legale all'estero, la capogruppo, nel rispetto dei vincoli locali, adotta tutte le iniziative atte a garantire risultati comparabili a quelli previsti dalle

(1) Il ruolo di referente della Banca d'Italia può essere assunto: *(i)* in caso di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo (cfr. Sez. IV), dalla banca italiana designata per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 61 TUB; *(ii)* in caso di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 60-*bis* TUB (cfr. par. 4, Sez. III), dalla banca o dalla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia designata temporaneamente per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 61 TUB; pertanto, a questi soggetti sono attribuiti i poteri e le risorse indicati alla presente Sezione, necessari per assicurare il rispetto delle norme in materia di vigilanza su base consolidata.

(2) Si rammenta che, per quanto riguarda la vigilanza informativa, sono tenute a trasmettere situazioni, dati e informazioni alla capogruppo anche le società partecipate almeno per il venti per cento dalla capogruppo e dalle altre componenti del gruppo, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'art. 60-*bis*, co. 3 TUB, nonché le società comunque incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 18 del CRR.

presenti disposizioni, anche nei casi in cui la normativa degli Stati in cui sono insediate le controllate non preveda una disciplina del gruppo bancario analoga a quella italiana.

Restano ferme le disposizioni in materia di poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di un gruppo bancario nei confronti delle società di gestione del risparmio appartenenti al gruppo (3).

(3) Cfr. *Bollettino di Vigilanza* n. 10, ottobre 2009.

SEZIONE VI

STATUTI

1. Statuto della capogruppo

Lo statuto della capogruppo individua le responsabilità e i compiti di quest'ultima all'interno del gruppo secondo quanto di seguito indicato.

Nel caso in cui la capogruppo sia una banca, l'idoneità delle previsioni statutarie è valutata nell'ambito del procedimento di accertamento disciplinato dall'art. 56 TUB e dalle relative disposizioni attuative (1).

Nel caso in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, l'idoneità delle previsioni statutarie è valutata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ad assumere il ruolo di capogruppo (cfr. Sez. III). Per assicurare il rispetto delle condizioni per l'autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo su base continuativa, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista comunica alla Banca d'Italia, in qualità di autorità competente per la vigilanza su base consolidata, le modifiche del proprio statuto concernenti, oltre alle materie indicate ai successivi par. 1.1, 1.2 e 1.3: la denominazione; l'operatività; il capitale sociale, le azioni e il limite al possesso di azioni; la composizione, il funzionamento, i poteri e le attribuzioni degli organi sociali; i termini di approvazione del bilancio, nonché le modifiche relative ad operazioni di aumento di capitale. La comunicazione è effettuata 90 giorni prima della sottoposizione all'assemblea per l'approvazione della modificazione.

1.1 *Oggetto sociale*

L'oggetto sociale della capogruppo deve indicare che: "la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario (denominazione) ai sensi dell'art. 61, co. 1 e 4 TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo".

1.2 *Competenza degli organi sociali*

Le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo bancario, nonché la determinazione dei criteri per esercitare il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti impartiti dalla Banca d'Italia debbono essere

(1) Per ciò che concerne la procedura da seguire per le modifiche dello statuto della capogruppo bancaria, cfr. Tit. III, Cap. 1 della Circolare n. 229 (in particolare, la comunicazione in materia di modificazioni statutarie nel *Bollettino di Vigilanza* n. 3, marzo 2007).

riservate alla esclusiva competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo (2).

1.3 *Vigilanza*

Nello statuto deve essere indicato che la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità alle disposizioni del TUB, nonché del CRR e della CRD.

2. Statuto delle società controllate

Lo statuto delle società controllate deve indicare la posizione delle società medesime nell'ambito dei gruppi cui esse appartengono; si riporta una previsione a mero titolo esemplificativo:

"La società fa parte del gruppo bancario (denominazione). In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse".

Nel caso si tratti di sub-*holding*, oltre all'indicazione dell'appartenenza al gruppo, va indicato il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nel coordinamento delle società controllate. Va altresì indicato che la società è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, le disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate (3).

Le clausole statutarie di cui al presente paragrafo, o formulazioni equivalenti, devono essere contenute negli statuti delle società controllate estere, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Capitolo e, in particolare, della precedente Sezione V.

3. Statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata e della banca italiana designata per le funzioni di direzione e coordinamento

In caso di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo, lo statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata deve indicare chiaramente che a quest'ultima è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali,

(2) Le capogruppo che adottano il modello dualistico e che abbiano assegnato al Consiglio di Sorveglianza compiti di supervisione strategica, attribuiscono al Consiglio di Gestione la competenza per le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative del gruppo bancario considerate non strategiche ai sensi delle clausole statutarie di cui all'art. 2409-*terdecies*, primo comma, lettera f-*bis*, del codice civile. Resta fermo il divieto di delega di tali decisioni da parte del Consiglio di Gestione.

(3) Per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate all'art. 69.1 TUB, cfr. inoltre quanto previsto dalla Sezione VII, par. 1.

operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate (4); nello statuto deve altresì essere indicato che la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è tenuta a fornire dati e notizie alla capogruppo per l'emanazione da parte di quest'ultima delle disposizioni volte ad assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza. In tal caso, l'idoneità delle previsioni statutarie è valutata nell'ambito del procedimento di esenzione (cfr. Sez. IV).

In caso di esenzione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, lo statuto della banca designata per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. c) TUB prevede i poteri necessari ad assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata. Lo statuto della banca designata deve risultare conforme alle indicazioni del precedente par. 1; l'accertamento è effettuato nell'ambito del procedimento di esenzione.

(4) Non è precluso alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista l'esercizio dei diritti che le vengono direttamente attribuiti, in qualità di socio di una o più società del gruppo, dalla legge (cfr. Sez. IV).

SEZIONE VII

SOCIETÁ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA NON CAPOGRUPPO

1. Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo

Sono tenute a presentare istanza di autorizzazione, senza assumere il ruolo di capogruppo, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che (1):

a) abbiano sede legale in Italia, siano controllate da una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato dell'Unione Europea autorizzata ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 1, lett. b), TUB e siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza della Banca d'Italia (2);

b) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e siano tenute al rispetto della disciplina prudenziale su base sub-consolidata (3).

L'istanza di autorizzazione, a firma del legale rappresentante della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, è presentata alla Banca d'Italia e, per le società indicate sub b), all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha la sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diversa; si applica quanto previsto dalla Sez. III, in quanto compatibile.

Si applica inoltre quanto previsto dalle Sezioni IV, V e VI, par. 1, terzo capoverso, in quanto compatibile (4). Lo statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata ai sensi del presente paragrafo deve indicare, oltre all'appartenenza al gruppo da parte della società, il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nella direzione e coordinamento delle società controllate. Deve altresì essere indicato che la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata ai sensi del presente paragrafo è tenuta ad osservare, e a far osservare alle proprie società controllate, le disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti la propria attività e quella svolta dalle proprie società controllate.

(1) Cfr. art. 69.1 TUB; per l'individuazione della "società di partecipazione finanziaria" o della "società di partecipazione finanziaria mista", si applica quanto previsto dal par. 1.2 della Sez. II del presente Capitolo.

(2) Tali società sono ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza della Banca d'Italia quando nell'insieme delle società da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata (cfr. art. 111 CRD).

(3) Vi rientrano, ad esempio, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista tenute all'applicazione dei requisiti su base sub-consolidata ai sensi dall'art. 11, par. 6 CRR oppure dell'art. 22 CRR.

(4) In particolare, per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate alla lett. a) della presente Sezione, i poteri nei confronti delle società controllate sono esercitati nel rispetto del ruolo di coordinamento alla stessa attribuito dalla capogruppo. La società in particolare assicura l'osservanza da parte delle sue controllate delle disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ed è tenuta a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie controllate.

2. Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea

Fuori dai casi previsti dall'art. 60 TUB, sono tenute a presentare istanza di autorizzazione le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che hanno sede legale in Italia e controllano società bancarie, finanziarie e strumentali soggette a vigilanza su base consolidata di competenza dell'autorità di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea (5-6).

L'istanza di autorizzazione, a firma del legale rappresentante della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, è presentata all'autorità di vigilanza su base consolidata e alla Banca d'Italia, quale autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha la sede legale la società partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista; si applica, *mutatis mutandis,* quanto previsto dalla Sez. III.

Si applica altresì, *mutatis mutandis*, quanto previsto dalle Sezioni IV, V, VI, par.1.

La Banca d'Italia collabora con l'autorità di vigilanza su base consolidata al fine di assicurare l'applicazione del presente paragrafo.

(5) Cfr. art. 69.2 TUB; per l'individuazione della "società di partecipazione finanziaria" o della "società di partecipazione finanziaria mista", si applica quanto previsto dal par. 1.2 della Sez. II del presente Capitolo.

(6) La società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicata al presente paragrafo non è soggetta ai controlli di vigilanza su base individuale da parte della Banca d'Italia; cfr. art. 69.1, co. 4 TUB.

Allegato A

SCHEMA PER LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DEL CONTROLLO IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE DI SOCIETÀ BANCARIE O FINANZIARIE

Dati al:_____ in migliaia / milioni di euro

SOCIETÀ COMPONENTI IL GRUPPO BANCARIO

SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA CAPOGRUPPO (denominazione, forma giuridica e sede legale)	**INDICATORE RILEVANTE** ultimo bilancio annuale(1)	**INDICATORE RILEVANTE** bilancio annuale precedente (1)
	A	**A**

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ BANCARIA E FINANZIARIA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	**Codice attività** (2)	**INDICATORE RILEVANTE** ultimo bilancio annuale (1)	**INDICATORE RILEVANTE** bilancio annuale precedente (1)
DIRETTAMENTE:			
INDIRETTAMENTE:			
tramite_____			
INDIRETTAMENTE:			
tramite_____			
INDIRETTAMENTE:			
tramite _____			
	TOTALE	**B**	**B**

Dati al:_____ in migliaia / milioni di euro

SOCIETÀ CONTROLLATE ED ENTI ESERCENTI ATTIVITÀ *DIVERSA* DA QUELLA BANCARIA E FINANZIARIA(denominazione, forma giuridica e sede legale)	**Codice attività** (2)	**INDICATORE RILEVANTE** ultimo bilancio annuale (1)	**INDICATORE RILEVANTE** bilancio annuale precedente (1)
DIRETTAMENTE:			
INDIRETTAMENTE:			
tramite _____			
INDIRETTAMENTE:			
tramite _____			
INDIRETTAMENTE:			
tramite _____			
TOTALE		**C**	**C**

$$\frac{B}{A+B+C} = _____ =$$

% ultimo anno

$$\frac{B}{A+B+C} = _____ =$$

% anno precedente

Addì _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO

_____

(1) Nel caso in cui venga utilizzato il criterio dell'attivo di bilancio, andrà riportato l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato. In alternativa, la presente condizione è soddisfatta se il rapporto tra il totale del patrimonio netto, o delle entrate, o del personale delle società bancarie finanziarie controllate e, rispettivamente, il totale del patrimonio netto, o delle entrate o del personale della società e di tutte le società ed enti da essa controllati è superiore al 50 per cento.

(2) **CODICI ATTIVITÀ**

A1	BANCARIA	C3	COMMISSIONARIA DI BORSA	E0	SERVIZI DI SICUREZZA VARI
B2	LEASING			E1	EMISS. GEST. CARTE DI CREDITO
B3	FACTORING	C4	ASS. CONS. FINANZIARIA	E4	GESTIONE TITOLI
B4	CREDITO AL CONSUMO			E9	ASSICURAZIONE RAMO VITA
B5	EAD	C5	HOLDING DI COORDINAMENTO	F0	ASSICURAZIONE RAMO DANNI
B6	REVISIONE CONTABILE			F1	ASSICURAZIONE MISTA
B7	CERTIFICAZIONE DI BILANCIO			F2	VENTURE CAPITAL
B8	STUDI ECONOMICI E STATISTICI	C6	MERCHANT BANKING	F4	INDUSTRIALE E/O COMMERCIALE
B9	FORMAZIONE DEL PERSONALE			F5	AGRICOLA E/O ZOOTECNICA
B0	VARIE E RESIDUE	C7	FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE	F6	ALTRI SERVIZI
C0	IMMOBILIARE	C9	FINANZIARIA: ALTRO	F7	BANK HOLDING COMPANY
C1	FIDUCIARIA	D1	DISTR. PRODOTTI FINANZIARI	G0	INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
C2	GESTIONE DI FONDI COMUNI	D4	GESTIONE ESATTORIA		
		D5	TRADING SERVICE		
		D6	TRADING COMPANY		
		D7	COMMERCIAL PAPER		
		D8	BROKERAGGIO ASSICURATIVO		
		D9	CONGLOMERATO FINANZ. ESTERO		

TITOLO I

Capitolo 3

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

TITOLO I - Capitolo 3

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU, in particolare dalla Parte II, Tit. 3;

— dalle seguenti disposizioni del TUB:
  - art. 13, che prevede, tra l'altro, l'iscrizione delle succursali di banche comunitarie all'albo;
  - art. 15, co. 3, che disciplina l'insediamento in Italia delle succursali di banche comunitarie;
  - art. 16, co. 3 e 5, riguardanti la libera prestazione di servizi delle banche comunitarie in Italia;
  - art. 17, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare l'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie;
  - art. 18, co. 2 e 5, che disciplina il mutuo riconoscimento delle società finanziarie e il potere di adottare provvedimenti straordinari nei confronti delle stesse;
  - art. 51, 54, co. 3, e 55, che disciplinano rispettivamente la vigilanza informativa, la vigilanza ispettiva e i controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie da parte della Banca d'Italia;
  - art. 79, in tema di provvedimenti straordinari;
  - Tit. IV, Capo I, Sez. III-*bis*, sul riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione delle banche operanti in ambito comunitario;

— dalle seguenti disposizioni del TUF:
  - art. 7-*quater*, che disciplina i poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari comunitari;
  - art. 29-*bis*, che disciplina lo stabilimento delle succursali e il regime di libera prestazione di servizi e attività d'investimento da parte di banche comunitarie in Italia;

— dal regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione del 4 giugno 2014 che integra la CRD IV per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi;

— dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione del 27 agosto 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della CRD IV;

— dal regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016, che specifica le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi ai sensi della MiFID2;

— dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della MiFID2.

Vengono inoltre in rilievo:

— la CRD IV, in particolare il Tit. V e le disposizioni transitorie del Tit. XI, Capo 1;

— la MiFID2, in particolare il Titolo II, Capitolo 3;

— il regolamento delegato (UE) 524/2014 della Commissione del 12 marzo 2014, che specifica le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente;

— il regolamento di esecuzione (UE) 620/2014 della Commissione del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante;

— il decreto del Ministro del tesoro n. 436659 del 28 dicembre 1992 relativo ai controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie.

I rinvii alle disposizioni europee inseriti nelle note a piè di pagina del presente Capitolo sono puramente orientativi, per agevolare la composizione del quadro normativo complessivo.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*banche comunitarie*", le banche di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), ovvero che hanno la sede legale e l'amministrazione centrale negli Stati membri dell'UE. A questi ultimi sono equiparati gli altri Stati membri dello Spazio economico europeo;

— *"attività ammesse al mutuo riconoscimento"*, le attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. *f*), TUB;

— *"servizi e attività di investimento"*, i servizi e le attività di cui all'art. 1, co. 5 del TUF;

— *"succursale"*, la struttura di cui all'art. 4, par. 1, punto 17 CRR, tenuto conto del Cap. 5, Sez. I, par. 5 (*Linee di orientamento*)*;*

— "*agente collegato*", il soggetto di cui all'art. 1, co. 5-*septies*.2 del TUF;

— *"prestazione di servizi senza stabilimento"*, lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie, ivi incluso l'esercizio di servizi e attività d'investimento, nel territorio della Repubblica e in mancanza di succursali, o di agenti collegati ai sensi dell'art. 29-*bis*, co. 1

TUF, con o senza un'organizzazione temporanea. Le modalità operative che ricadono in tali fattispecie sono individuate nel Cap. 6, Sez. I, par. 2;

— *"ufficio di rappresentanza"*, una struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei mercati.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche comunitarie e alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 2, TUB.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano qui di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 17 TUB* (Sez. II, par. 3; termine:120 giorni);

— *provvedimenti straordinari ai sensi dell'art. 79 TUB* (Sez. IV; termine: 90 giorni);

— *provvedimenti ingiuntivi ai sensi dell'art. 7-quater TUF* (Sez. IV; termine: 90 giorni).

SEZIONE II

STABILIMENTO IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

1. **Primo insediamento** (1)

Le comunicazioni concernenti il primo insediamento in Italia da parte di banche comunitarie sono trasmesse alla Banca d'Italia (2)(3), salvo il caso di ricorso a agenti collegati ai sensi dell'art. 29-*bis*, co. 1, del TUF.

La banca comunitaria avvia l'operatività in Italia dopo avere espletato gli adempimenti previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per l'apertura di sedi secondarie di società estere e dopo che la succursale è stata iscritta all'albo di cui all'art. 13 TUB (4). L'avvio dell'operatività è comunicato alla Banca d'Italia (5).

L'avvio dell'operatività e le successive variazioni della succursale di primo insediamento sono registrati nell'archivio G.I.A.V.A. (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) a cura della Banca d'Italia (6).

Per l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento, le banche comunitarie possono ricorrere ad agenti collegati stabiliti in Italia, ai sensi dell'articolo 29-*bis*, co. 1 del TUF e delle disposizioni attuative della Consob.

2. **Modifiche alle informazioni comunicate** (7)

Le modifiche alle informazioni previste all'art. 35, par. 2, lettere b), c) o d), CRD IV, inclusa l'apertura di un insediamento successivo, sono comunicate alla Banca d'Italia che, se necessario, indica alla banca comunitaria le condizioni da rispettare.

In caso di ricorso ad agenti collegati stabiliti in Italia per l'esercizio di servizi e attività d'investimento, si applica quanto previsto ai sensi dell'art. 29-*bis*, co. 1, del TUF e delle disposizioni attuative della Consob.

(1) Cfr. art. 35 CRD IV; art. 13, par. 1-3 e art. 14 RQMVU.

(2) Se predisposta in formato elettronico, la comunicazione è inviata alla casella bank.passport@bancaditalia.it; se predisposta in forma cartacea, essa è indirizzata a Via Nazionale, 91 00184 Roma (cfr. art. 3, par. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione).

(3) Cfr. art. 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

(4) Cfr. Capitolo 4, Sez. II, par. 2.

(5) In caso di insediamento contemporaneo di più succursali la banca comunitaria identifica nella comunicazione la succursale principale, deputata ad intrattenere i rapporti con l'autorità competente (c.d. succursale di primo insediamento).

(6) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

(7) Cfr. art. 36, par. 3, CRD IV; art. 13, par. 4 RQMVU; art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; artt. 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

3. Attività esercitabili

Le succursali, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento indicate nella comunicazione iniziale dell'autorità dello Stato d'origine o nelle successive modifiche.

Le succursali possono anche esercitare in Italia attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza e al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le attività in questione sono effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine;
- l'autorità competente dello Stato d'origine è stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la succursale.

La banca comunitaria allega alla domanda di autorizzazione la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate.

Nella valutazione della domanda, si tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche italiane.

4. Disposizioni applicabili

Le disposizioni di vigilanza applicabili alle succursali di banche comunitarie sono riportate nell'Allegato A (8).

5. I controlli

Nei limiti fissati dalle disposizioni europee, è verificata l'osservanza da parte delle succursali di banche comunitarie delle disposizioni richiamate al par. 4, con facoltà di effettuare ispezioni previa consultazione dell'autorità competente dello Stato d'origine (9).

La situazione di liquidità delle succursali è valutata, in collaborazione con le autorità competenti dello Stato d'origine, anche ai fini degli interventi da effettuare direttamente o per il tramite di quelle autorità.

6. Uffici di rappresentanza

Gli uffici di rappresentanza in Italia di banche comunitarie non sono sottoposti alle disposizioni previste ai parr. 1, 3, 4 e 5.

(8) Nell'allegato A sono indicate, a scopo ricognitivo, esclusivamente le disposizioni applicabili contenute nella presente Circolare e nella Circ. 229/1999. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del TUB e del TUF, nonché di ogni altra disposizione applicabile alle banche comunitarie, in conformità con il rispettivo ambito di applicazione.

(9) Dopo l'ispezione, sono comunicati all'autorità dello Stato d'origine le informazioni ottenute e i risultati pertinenti per la sua valutazione dei profili di rischio della banca o per la stabilità del sistema finanziario italiano. Si rammenta inoltre che, se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, l'Autorità di vigilanza procede direttamente ad accertamenti ispettivi presso le succursali di banche comunitarie o concorda altre modalità di verifica (art. 54, co. 3 TUB).

7. Procedure per le segnalazioni

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 1 con riferimento alla succursale di primo insediamento, le banche comunitarie comunicano le informazioni relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza in Italia mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (10).

(10) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

SEZIONE III

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA (1)

Le comunicazioni concernenti l'esercizio del diritto alla libera prestazione di servizi da parte delle banche comunitarie – in relazione alle attività ammesse al mutuo riconoscimento – sono trasmesse alla Banca d'Italia, salvo il caso di ricorso a agenti collegati ai sensi dell'art. 29-*bis*, co. 2, del TUF (2).

Le banche comunitarie operanti in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento sono soggette alle disposizioni contraddistinte nell'Allegato A dai numeri 8, 9, 10 e 12.

Le banche comunitarie possono esercitare in Italia senza stabilimento anche attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione e al verificarsi delle seguenti condizioni:

— le attività in questione siano effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine;

— l'autorità competente dello Stato d'origine sia stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la libera prestazione di servizi.

Alla domanda di autorizzazione la banca comunitaria allega la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate.

Nella valutazione della domanda, si tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche italiane.

(1) Cfr. art. 39 CRD IV; art. 15 e 16 RQMVU.

(2) Se predisposta in formato elettronico, la comunicazione è inviata alla casella bank.passport@bancaditalia; se predisposta in forma cartacea, essa è indirizzata a Via Nazionale, 91 00184 Roma (cfr. art. 3, par. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione).

SEZIONE IV

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI E INGIUNTIVI

L'Autorità di vigilanza adotta le misure di cui all'art. 79 del TUB ed esercita i poteri ingiuntivi di cui all'art. 7-*quater* del TUF.

I provvedimenti adottati sono comunicati alla banca comunitaria e, nel caso di succursale, anche ai responsabili di quest'ultima. Restano fermi gli altri obblighi di comunicazione a carico dell'Autorità di vigilanza previsti dall'art. 79 del TUB e dall'art. 7-*quater* del TUF.

I destinatari possono richiedere, con istanza motivata, un riesame della situazione ed eventualmente la revoca dei provvedimenti. L'Autorità di vigilanza comunica le proprie determinazioni nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.

SEZIONE V

SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

Le società finanziarie con sede legale in uno Stato comunitario che intendono esercitare in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento – attraverso una propria succursale o in regime di libera prestazione di servizi – sono tenute all'osservanza della procedura di comunicazione prevista alle Sezioni II e III.

La comunicazione è accompagnata da un attestato delle autorità competenti dello Stato d'origine che certifica la sussistenza di tutte le condizioni, di seguito elencate, per l'applicazione del mutuo riconoscimento:

— la o le imprese madri della società finanziaria sono autorizzate come banche nello Stato d'origine;

— la o le imprese madri detengono almeno il 90% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della società finanziaria;

— la o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione della società finanziaria e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società stessa, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato d'origine;

— la società finanziaria è inclusa effettivamente, in particolare per le attività che intende svolgere in Italia, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre o ciascuna delle imprese madri, ai sensi della CRD IV e del CRR;

— lo statuto della società finanziaria consente l'esercizio delle attività che essa intende svolgere in Italia;

— le attività in questione sono già effettivamente esercitate dalla società finanziaria nello Stato d'origine.

Le società finanziarie sono soggette alle disposizioni di interesse generale che regolano in Italia i rispettivi settori di attività, secondo le stesse modalità previste alle Sezioni II e III. In particolare, in tali disposizioni sono comprese le norme ad esse applicabili del d.lgs. 231/2007 e quelle concernenti l'invio di dati e informazioni nonché quelle riguardanti la conduzione di accertamenti ispettivi. Non si applicano ovviamente le norme in materia di vigilanza prudenziale.

Per quanto attiene ai provvedimenti straordinari, si applicano le disposizioni previste alla Sez. IV.

Allegato A

DISPOSIZIONI APPLICABILI (1)

Numero identificativo	Riferimento		Materia
Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285)			
1	Parte Terza	Cap. 7, Sez. II, par. 4	Centrale dei rischi
2	Parte Prima, Tit. I	Cap. 4	Albo delle banche e dei gruppi bancari
3	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 3, Sez. VII	Il sistema dei controlli interni
4	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 5	La continuità operativa
5	Parte Terza	Cap. 7	Vigilanza informativa
6	Parte Terza	Cap. 8	Vigilanza ispettiva
7	Parte Terza	Cap. 9	Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex L. 130/1999
Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229)			
8	Tit. I	Cap. 4	Abusivismo
9	Tit. III	Cap. 2	Succursali di banche e società finanziarie, con esclusivo riferimento alle disposizioni in materia di attività bancaria a domicilio del cliente
10	Tit. III	Cap. 5	Cessione di rapporti giuridici a banche (ad eccezione dei parr. 2 e 3 della Sez. II)
11	Tit. V	Cap. 1	Particolari operazioni di credito (Sezioni I, II e III)
12	Tit. V	Cap. 3	Raccolta in titoli delle banche, relativamente alle Sezioni I, II e III
13	Tit. V	Cap. 4	Assegni circolari, titoli speciali dei banchi meridionali

(1) Il presente Allegato indica, a scopo ricognitivo, esclusivamente le disposizioni contenute nella presente Circolare e nella Circolare n. 229/1999.. Rimangono ferme le disposizioni del TUB, del TUF e le altre disposizioni comunque applicabili alle banche comunitarie, conformemente ai rispettivi ambiti di applicazione.

Numero identificativo	Riferimento		Materia
14	Tit. V	Cap. 6	Gestione dei fondi pensione e istituzione di fondi pensione aperti da parte di banche
15	Tit. X	Cap. 2	Proroga dei termini legali e convenzionali

Allo scopo di effettuare i controlli di propria competenza nonché di garantire la completezza delle informazioni che riguardano il mercato italiano, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere alle succursali di banche comunitarie i medesimi dati e documenti previsti per le banche autorizzate in Italia, relativi alle operazioni effettuate in Italia. In particolare, la Banca d'Italia può richiedere i dati e le informazioni utili ai fini della rilevazione, prevista della legge 7 marzo 1996, n. 108 "Disposizioni in materia d'usura", dei tassi effettivi globali medi praticati dalla banca comunitaria sul territorio italiano.

TITOLO I

Capitolo 4

ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

TITOLO I – Capitolo 4

ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli albi previsti dagli artt. 13 e 64 TUB assolvono la funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza di banche e di gruppi bancari; a tal fine, essi sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.

L'albo delle banche contiene l'elenco delle banche italiane e delle succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie operanti nel nostro Paese. L'iscrizione all'albo attesta che il soggetto è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e che, conseguentemente, è sottoposto alla normativa e ai controlli di vigilanza.

L'albo dei gruppi contiene l'elenco e la composizione aggiornata dei gruppi bancari. L'iscrizione all'albo attesta l'appartenenza delle singole società ad un gruppo bancario e, quindi, la loro sottoposizione alla relativa disciplina di vigilanza. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo. Nel caso in cui la società capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione è subordinata all'autorizzazione prevista dalla Sezione III. Sono altresì iscritte nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia e al vertice di gruppi soggetti alla vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea.

Le informazioni contenute nell'albo delle banche e nell'albo dei gruppi bancari sono divulgabili al pubblico, che ha facoltà di richiedere alla Banca d'Italia qualunque dato anagrafico in essi contenuto. I soggetti iscritti agli albi, inoltre, possono richiedere alla Banca d'Italia attestazioni aventi ad oggetto informazioni risultanti dagli albi medesimi. Assumono, quindi, particolare rilievo la qualità e la tempestività delle informazioni che i soggetti iscritti forniscono alla Banca d'Italia ai fini degli adempimenti connessi alla tenuta degli albi.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:
  - art. 13, il quale prevede che la Banca d'Italia iscriva in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;

- art. 64, il quale stabilisce che il gruppo bancario sia iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
- art. 69.2, il quale disciplina l'iscrizione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti alla vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane, alle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di gruppi bancari.

Limitatamente a quanto indicato dalla Sez. VII, par. 2, le presenti disposizioni si applicano alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che hanno sede legale in Italia e controllano società bancarie, finanziarie e strumentali soggette a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *accertamento d'ufficio delle condizioni di aggiornamento dell'albo delle banche ai sensi dell'art. 13, co. 1, TUB* (Sez. II, par. 3; termine: 90 giorni)

— *accertamento d'ufficio delle condizioni di iscrizione o aggiornamento dell'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'art. 64, co. 1, TUB* (Sez. III, par. 2.1 e par. 3; termine: 90 giorni);

— *accertamento d'ufficio dell'esistenza e della composizione del gruppo bancario ai sensi dell'art. 64, co. 3, TUB* (Sez. III, par. 2.4; termine: 120 giorni).

SEZIONE II

ALBO DELLE BANCHE

1. Contenuto dell'albo

L'albo delle banche contiene le seguenti indicazioni:

— per le banche italiane, la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa;

— per le succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie, la denominazione e la sede principale della succursale nonché la sede legale della casa madre.

Sono inoltre indicati la data e il numero di iscrizione all'albo nonché il codice meccanografico della banca.

2. Iscrizione all'albo

L'iscrizione delle banche italiane avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca centrale europea: dopo l'invio alla Banca d'Italia del certificato che attesti l'iscrizione delle banche di nuova costituzione nel registro delle imprese ovvero, per le società già esistenti autorizzate a svolgere l'attività bancaria, del certificato che attesti l'iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo nel registro medesimo (1). Successivamente all'iscrizione all'albo, le banche italiane comunicano alla Banca d'Italia la data di avvio dell'operatività (cfr. Parte I, Tit. I, Cap. 1).

L'iscrizione della prima succursale di banche comunitarie avviene successivamente alla comunicazione alla Banca d'Italia della data di avvio dell'operatività (cfr. Parte I, Tit. I, Cap. 3).

Per la prima succursale delle banche extracomunitarie, l'iscrizione ha luogo in seguito all'invio alla Banca d'Italia del certificato che attesta l'adempimento delle formalità previste dalla normativa. Successivamente all'iscrizione, le succursali in Italia di banche extracomunitarie comunicano alla Banca d'Italia la data di avvio dell'operatività (cfr. Parte Prima, Tit. I, Cap. 7).

3. Variazioni all'albo

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo, le banche e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo.

La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'organo sociale competente, dalla quale risulti l'adozione delle modifiche stesse.

(1) Dai certificati indicati deve risultare, in ogni caso, la data di iscrizione delle banche di nuova costituzione ovvero delle delibere di modifica dell'atto costitutivo nel registro delle imprese.

Nell'All. A del presente Capitolo sono indicate le informazioni che i soggetti iscritti all'albo sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia con riferimento alle principali fattispecie che danno luogo a variazioni all'albo medesimo.

È soggetta a comunicazione l'eventuale quotazione in mercati regolamentati italiani ed esteri intervenuta successivamente all'iscrizione all'albo.

Nel periodo in cui la banca è sottoposta ad amministrazione straordinaria, l'adozione del provvedimento è indicata nell'albo.

Nel caso in cui vi siano dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto della comunicazione effettuata, la Banca d'Italia avvia d'ufficio un procedimento per l'accertamento delle condizioni di aggiornamento.

4. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione delle banche dall'albo nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione all'attività bancaria nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima (cfr. Parte Prima, Tit. I, Cap. 1).

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione delle banche dall'albo nelle ipotesi di scioglimento della società ovvero di modifica dell'oggetto sociale.

In tali casi, in particolare, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese. Nel caso in cui vi siano dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto dell'istanza, la Banca d'Italia avvia d'ufficio un procedimento per l'accertamento delle condizioni di cancellazione.

SEZIONE III

ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Contenuto dell'albo

L'albo dei gruppi bancari contiene le seguenti indicazioni:

— la denominazione, la forma giuridica, la sede legale della capogruppo e delle altre società che compongono il gruppo e, se diversa, la sede amministrativa della capogruppo;

— la data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti il gruppo;

— il codice identificativo del gruppo.

2. Iscrizione all'albo

2.1 Soggetti tenuti all'iscrizione all'albo dei gruppi bancari

Nei casi indicati all'art. 60, co. 2, lett. a) TUB (capogruppo bancaria), la banca italiana che assume il ruolo di capogruppo (1) è tenuta ad effettuare la comunicazione per l'iscrizione del gruppo bancario nella sua composizione (2).

La comunicazione deve essere inviata alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione del ruolo di capogruppo; essa è trasmessa in copia anche alle società componenti il gruppo.

La Banca d'Italia iscrive il gruppo bancario nell'albo entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui vi siano dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto della comunicazione effettuata, la Banca d'Italia avvia d'ufficio un procedimento per l'accertamento delle condizioni di iscrizione.

Nei casi indicati all'art. 60, co. 2, lett. b) e c) TUB (capogruppo finanziaria), la Banca d'Italia iscrive il gruppo bancario al cui vertice si trovi una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista alla conclusione del procedimento di autorizzazione o di esenzione previsti, rispettivamente, dalle Sezioni III e IV del Capitolo 2 e ne dà comunicazione alla capogruppo e alle società componenti il gruppo.

2.2 Contenuto della comunicazione trasmessa dalla capogruppo bancaria

La comunicazione trasmessa dalla capogruppo bancaria contiene i seguenti elementi informativi:

(1) Cfr. le disposizioni in materia di gruppo bancario contenute nel Cap. 2 del presente Titolo.

(2) Sono comunque tenuti a comunicare l'esistenza del gruppo bancario i soggetti in possesso delle caratteristiche richieste per assumere la qualifica di capogruppo, nelle ipotesi in cui ad essi non risulti che il soggetto che li controlla abbia già effettuato la comunicazione.

— la mappa del gruppo bancario ovvero la composizione del gruppo, nelle distinte articolazioni societarie italiane ed estere;

— l'esistenza di soggetti che detengono una partecipazione qualificata nella capogruppo;

— il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione;

— l'indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al 20% del capitale in società non rientranti nel gruppo bancario;

— la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo e le indicazioni circa le modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento.

2.3 Allegati alla comunicazione trasmessa dalla capogruppo bancaria

La comunicazione trasmessa dalla capogruppo bancaria è corredata dalla documentazione di seguito indicata:

a) copia degli statuti delle società del gruppo diverse dalle banche, dalle SIM, dalle società di gestione del risparmio e dagli intermediari finanziari iscritti negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB, da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta dalle società medesime (3);

b) codice meccanografico delle società del gruppo iscritte negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB e delle altre società del gruppo disciplinate dal TUF.

2.4 Verifiche della Banca d'Italia e condizioni per l'iscrizione

La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza e della composizione del gruppo bancario.

La Banca d'Italia, al termine degli accertamenti suddetti, iscrive il gruppo nell'albo e ne dà comunicazione alla capogruppo che informa prontamente le singole società comprese nel gruppo.

Ferma restando l'autonomia decisionale delle società e delle banche poste al vertice dei gruppi in ordine alle scelte relative ai modelli di governo societario e organizzativi adottati, l'assetto strutturale dei gruppi deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza. Con particolare riferimento all'articolazione delle partecipazioni in società aventi sede all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione o le attività svolte in detti Paesi siano tali da ostacolare l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

Può non farsi luogo ad iscrizione se nella struttura del gruppo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento.

In tali ipotesi, la Banca d'Italia indica alla società posta al vertice del gruppo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione all'albo ha luogo al termine del processo di riassetto.

(3) Nel caso di modifiche degli statuti che avvengano successivamente all'iscrizione all'albo, copia dei nuovi testi deve essere inviata alla Banca d'Italia.

Nel caso in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, le verifiche di cui al presente paragrafo sono condotte nell'ambito del procedimento di autorizzazione o di esenzione previsti, rispettivamente, dalle Sezioni III e IV del Capitolo 2.

3. Variazioni all'albo

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi bancari, la capogruppo è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. A tal fine rilevano le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale delle singole società componenti il gruppo.

La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'organo sociale competente, dalla quale risulti l'adozione delle modifiche stesse.

Fermi restando i casi di autorizzazione e comunicazione previsti dalle disposizioni di vigilanza (4), la capogruppo è altresì tenuta a comunicare alla Banca d'Italia le modifiche della struttura del gruppo derivanti dall'acquisizione o dalla dismissione di partecipazioni. La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal perfezionamento delle operazioni.

La Banca d'Italia procede all'aggiornamento dell'albo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui vi siano dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto della comunicazione effettuata, la Banca d'Italia avvia d'ufficio un procedimento per l'accertamento delle condizioni di aggiornamento.

4. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione della capogruppo dall'albo dei gruppi bancari nelle ipotesi in cui ne sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 99 del T.U., o un provvedimento analogo previsto nello Stato dell'Unione europea in cui la capogruppo ha sede legale, nonché nei casi di scioglimento della società ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali ultimi casi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sez. II, par. 4, del presente Capitolo.

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo dall'albo nei casi di revoca dell'autorizzazione all'assunzione della qualifica di capogruppo (cfr. Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sez. III).

La Banca d'Italia aggiorna l'albo entro 30 giorni dal verificarsi della causa di cancellazione o dal momento in cui ne viene a conoscenza, se successivo.

(4) Cfr. le disposizioni in materia di gruppo bancario e di partecipazioni detenibili dalle banche contenute nel Capitolo 1 del presente Titolo e in Parte Terza, Capitolo 1.

5. Iscrizione all'albo delle società indicate all'art. 69.2 TUB

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che hanno sede legale in Italia e controllano società bancarie, finanziarie e strumentali soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea autorizzate dall'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, congiuntamente alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 69.2 TUB sono iscritte nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia (5).

L'albo in cui sono iscritte le società indicate all'art. 69.2 TUB contiene le seguenti indicazioni:

— la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa della società indicata all'art. 69.2 TUB;

— la data di iscrizione della società indicata all'art. 69.2 TUB, il gruppo bancario di appartenenza e l'autorità competente per la vigilanza su base consolidata.

La Banca d'Italia iscrive nell'albo la società indicata all'art. 69.2 TUB alla conclusione del relativo procedimento di autorizzazione (6).

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo in cui è iscritta, la società indicata all'art. 69.2 TUB è tenuta a comunicare la variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo; a tal fine, si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal precedente par. 3.

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione dall'albo della società indicata all'art. 69.2 TUB nei casi di revoca dell'autorizzazione ivi prevista (cfr. Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sez. VII), nonché nelle ipotesi in cui ne sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 99, co. 5-*bis* del T.U., nonché nei casi di scioglimento della società ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali ultimi casi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sez. II, par. 4, del presente Capitolo.

.

(5) Cfr. art. 69.2, co. 1, TUB e Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sezione VII.
(6) Cfr. Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sezione VII.

SEZIONE IV

FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISCRIZIONE

1. Pubblicità dell'iscrizione

Le banche, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo e le società appartenenti a gruppi bancari danno evidenza negli atti e nella corrispondenza dell'iscrizione nei rispettivi albi (1). In particolare, le banche appartenenti a gruppi bancari indicano l'iscrizione sia all'albo delle banche sia a quello dei gruppi.

2. Pubblicazione degli albi e modalità di consultazione

L'albo delle banche e l'albo dei gruppi bancari sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia; le variazioni sono riportate sul sito internet della Banca d'Italia.

(1) Non è necessario indicare anche il numero di iscrizione all'albo.

Allegato A

ALBO DELLE BANCHE

SCHEMA DELLE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE (1)

Fusioni (2)

— la data della comunicazione alle banche interessate, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione alla fusione ovvero la data del provvedimento di autorizzazione delle Regioni a statuto speciale;

— la data di stipula dell'atto di fusione e la data di iscrizione dell'atto stesso nel registro delle imprese;

— la data della eventuale decorrenza differita dell'efficacia giuridica della fusione.

Variazione della forma giuridica

— la data della delibera assembleare di variazione della forma giuridica e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese.

Variazione della denominazione

— la data della delibera assembleare di variazione della denominazione e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese (3).

Cessione di azienda bancaria

— la data della stipula dell'atto di cessione e la data di decorrenza dell'efficacia dell'atto stesso.

Liquidazione volontaria

— la data della delibera assembleare di liquidazione e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese (4).

(1) Le comunicazioni vanno inviate alla struttura della Banca d'Italia (Servizio o Filiale) competente per la supervisione della banca o del gruppo bancario.

(2) Nel caso di banche appartenenti a gruppi bancari le comunicazioni sono effettuate dalla capogruppo.

(3) Nel caso di variazione della denominazione da parte di banche comunitarie e extracomunitarie, si fa riferimento alla delibera assunta dall'organo competente delle rispettive case madri.

(4) Nel caso di variazione della denominazione da parte di banche comunitarie e extracomunitarie, si fa riferimento alla delibera assunta dall'organo competente delle rispettive case madri.

TITOLO I

Capitolo 5

STABILIMENTO ALL'ESTERO DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

TITOLO I - Capitolo 5

STABILIMENTO ALL'ESTERO DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU, in particolare dalla Parte II, Tit. 3;

— dalle seguenti disposizioni del TUB:
  - o art. 15, co. 1 e 2, che disciplinano lo stabilimento delle succursali di banche italiane negli Stati comunitari e terzi;
  - o art. 18, che estende la disciplina delle succursali e della libera prestazione di servizi alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento;
  - o art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
  - o art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53, co. 1;
  - o art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare, che possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;
  - o art. 78, che prevede la possibilità, per la Banca d'Italia, di ordinare la chiusura di succursali di banche italiane per violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, nonché per irregolarità di gestione;

— dall'art. 29 TUF, che disciplina lo stabilimento delle succursali e il regime di libera prestazione di servizi e attività d'investimento da parte di banche italiane negli Stati comunitari e terzi;

— dal regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione del 4 giugno 2014 che integra la CRD IV per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi;

— dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione del 27 agosto 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e

procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della CRD IV;

— dal regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016, che specifica le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi ai sensi della MiFID2;

— dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della MiFID2.

Vengono inoltre in rilievo:

— la CRD IV, in particolare il Tit. V e le disposizioni transitorie del Tit. XI, Capo 1;

— la MiFID2, in particolare il Titolo II, Capitolo 3;

— il regolamento delegato (UE) 524/2014 della Commissione del 12 marzo 2014, che specifica le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente;

— il regolamento di esecuzione (UE) 620/2014 della Commissione del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.

I rinvii alle disposizioni europee inseriti nelle note a piè di pagina del presente Capitolo sono puramente orientativi, per agevolare la composizione del quadro normativo complessivo.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*Stati comunitari*", gli Stati di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), TUB, ovvero gli Stati membri dell'UE. A questi sono equiparati gli altri Stati membri dello Spazio economico europeo;

— "*Stati terzi*", gli Stati di cui all'art. 1, co. 1, lett. h), TUB;

— *"attività ammesse al mutuo riconoscimento"*, le attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. *f*), TUB;

— *"servizi e attività di investimento"*, i servizi e le attività di cui all'art. 1, co. 5 del TUF;

— "*ufficio di rappresentanza*", la struttura descritta nel Cap. 3, Sez. I, par. 2;

— "*agente collegato*", il soggetto definito al Cap. 3, Sez. I, par. 2.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle:

— banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari;

— società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1, TUB.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *divieto allo stabilimento di succursali in Stati comunitari ai sensi dell'art. 15, co. 1, TUB* (Sez. II, par. 4; termine: 60 giorni);

— *divieto allo stabilimento in Stati comunitari mediante agenti collegati ai sensi dell'art. 29, co. 1, TUF* (Sez. II, par. 4; termine: 60 giorni);

— *divieto allo stabilimento in Stati comunitari di succursali di società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi degli artt. 18, co. 1 e 15, co. 1, TUB* (Sez. III; termine: 60 giorni);

— *divieto alla modifica dell'operatività delle succursali e degli agenti collegati precedentemente comunicata ai sensi degli artt. 15, 18 TUB, o dell'art. 29, co. 1, TUF* (Sez. II, par. 4; termine: 30 giorni);

— *autorizzazione allo stabilimento di succursali in Stati terzi ai sensi dell'art. 15, co. 2, TUB* (Sez. IV, par. 1; termine: 120 giorni).

5. Linee di orientamento

Nella definizione di "succursale" posta all'art. 4, par. 1, punto 17 CRR si ritiene rientrino gli sportelli ad operatività particolare (ad esempio, stagionali o saltuari) e, viceversa, non rientrino:

a. le apparecchiature di "home banking" nonché gli sportelli automatici (ATM e POS) presso i quali non è presente personale della banca;

b. gli uffici amministrativi anche quando ad essi ha accesso la clientela;

c. i punti operativi temporanei presso fiere, mercati, mostre e manifestazioni a carattere occasionale.

SEZIONE II

STABILIMENTO DI BANCHE IN STATI COMUNITARI

1. Primo insediamento

Le banche espletano gli adempimenti previsti dalle norme europee (1), nonché gli adempimenti eventualmente previsti dalle leggi e disposizioni amministrative vigenti nello Stato ospitante per l'apertura di sedi secondarie di società estere.

2. Modifiche delle informazioni comunicate

Le banche già insediate in uno Stato comunitario comunicano alla Banca d'Italia la modifica delle informazioni previste ai sensi dell'art. 35, par. 2, CRDIV e dell'art. 35, parr. 7 e 10, della MiFID2 (2), inclusa l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali.

3. Attività esercitabili

Le succursali e gli agenti collegati di banche italiane possono esercitare negli Stati comunitari le attività indicate nella comunicazione all'autorità dello Stato ospitante, o in quelle successive di modifica.

Se la banca intende svolgere attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, l'esercizio di queste è sottoposto, oltre al rispetto delle disposizioni vigenti e agli adempimenti previsti nell'ordinamento dello Stato ospitante, anche all'invio da parte della banca di un'apposita comunicazione preventiva all'autorità competente di quest'ultimo.

4. Interventi dell'Autorità di vigilanza (3)

Lo stabilimento di una succursale e l'impiego di agenti collegati per l'esercizio di servizi e attività d'investimento, o le modifiche alla loro operatività, possono essere vietati per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della banca e del gruppo bancario di appartenenza. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che si possono incontrare nel garantire

(1) Cfr. art. 11, par. 1-2 e art. 17 RQMVU; art. 3 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; art. 4, 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione. Nel caso di utilizzo di agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato ospitante per l'esercizio di servizi e attività di investimento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017.

(2) Cfr. art. 11, par. 5 RQMVU; art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; art. 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione. Nel caso di utilizzo di agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato ospitante per l'esercizio di servizi e attività di investimento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017.

(3) Cfr. art. 11, par. 3-4 RQMVU; art. 4, par. 1-2 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; art. 8, par. 1-2 e art. 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero (4). Nei casi di impiego di agenti collegati, il provvedimento di divieto è adottato sentita la Consob.

Nel provvedimento sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi che la banca o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere.

5. Procedure per le segnalazioni

Le banche comunicano le informazioni relative alle succursali mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (5).

(4) Si rammenta che alle succursali all'estero si applicano le disposizioni in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa del Titolo IV, Capitoli 3, 4 e 5.

(5) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

SEZIONE III

STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI DI SUCCURSALI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Condizioni per lo stabilimento della succursale

Una società finanziaria italiana può svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

— è controllata da una o più banche italiane;

— le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;

— la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società nello Stato nel quale intende operare;

— è inclusa nella vigilanza consolidata alla quale è sottoposta la banca o le banche controllanti;

— il suo statuto consente l'esercizio delle attività che intende svolgere in ambito comunitario e queste attività sono già effettivamente esercitate in Italia.

2. Procedura per lo stabilimento e interventi

Le società finanziarie che intendano svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale seguono la procedura indicata nella Sez. II.

Le società finanziarie comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per lo stabilimento della succursale.

La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di succursali comunitarie o modifiche alla loro operatività come previsto nella Sez. II, par. 4 (1).

(1) Qualora la società non appartenga a un gruppo bancario, le valutazioni attengono al complesso delle banche partecipanti. In tal caso, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, co. 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

SEZIONE IV

SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI TERZI

Le banche possono stabilire succursali in Stati terzi previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

La domanda di autorizzazione contiene informazioni riguardanti:

— lo Stato nel cui territorio la banca intende stabilire una succursale;

— l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione all'estero;

— le attività che la banca intende effettuare nello Stato estero;

— la struttura organizzativa che assumerà la succursale;

— il recapito della succursale;

— i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;

— l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la domanda è inoltrata dalla capogruppo. Nei gruppi bancari e nelle banche non appartenenti a gruppo, comunque con fondi propri inferiori a 1 miliardo di euro, la comunicazione deve contenere indicazioni che dimostrino l'esistenza di positivi rapporti già in essere con clientela che risiede o opera nello Stato terzo prescelto.

L'Autorità di vigilanza può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente dello Stato terzo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

— all'esistenza, nello Stato terzo, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

— all'inesistenza di ostacoli all'accesso alle informazioni presso la succursale da parte della casa madre italiana e dell'Autorità di vigilanza, anche attraverso accordi in materia di scambio di informazioni con l'autorità di vigilanza competente dello Stato ospitante ovvero attraverso l'espletamento di controlli *in loco*.

L'autorizzazione può essere negata per gli stessi motivi per cui può essere vietato lo stabilimento di una succursale comunitaria (cfr. Sezione II, par. 4). Il provvedimento chiarisce gli aspetti tecnici che lo motivano e illustra i problemi che la banca o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere.

I provvedimenti decadono se, nel termine di dodici mesi, le relative iniziative non hanno avuto attuazione oppure la banca vi rinuncia espressamente entro lo stesso termine.

Le banche comunicano le informazioni relative alle succursali mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (1).

(1) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

SEZIONE V

UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Le banche possono aprire uffici di rappresentanza all'estero.

L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente dello Stato ospitante.

Le banche comunicano le informazioni relative agli uffici di rappresentanza mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (1).

(1) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

TITOLO I

Capitolo 6

PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO SENZA STABILIMENTO DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

TITOLO I - Capitolo 6

PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO SENZA STABILIMENTO DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU, in particolare dalla Parte II, Tit. 3;

— dalle seguenti disposizioni del TUB:
  - o art. 16, co. 1 e 2, che consente alle banche italiane di esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento negli Stati comunitari e terzi senza stabilirvi succursali;
  - o art. 18, co. 1, che consente alle società finanziarie italiane che rispondono a determinati requisiti di svolgere in altri Stati comunitari le attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi;
  - o art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
  - o art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53, co. 1;
  - o art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare, che possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;

— dall'art. 29 TUF, che disciplina lo stabilimento delle succursali e il regime di libera prestazione di servizi e attività d'investimento da parte di banche italiane negli Stati comunitari e terzi.

— dal regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione del 4 giugno 2014 che integra la CRD IV per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi;

— dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione del 27 agosto 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e

procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della CRD IV;

— dal regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016, che specifica le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi ai sensi della MiFID2;

— dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della MiFID2.

Vengono inoltre in rilievo:

— la CRD IV, in particolare il Tit. V e le disposizioni transitorie del Tit. XI, Capo 1;

— la MiFID2, in particolare il Titolo II, Capitolo 3;

— il regolamento delegato (UE) 524/2014 della Commissione del 12 marzo 2014, che specifica le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente;

— il regolamento di esecuzione (UE) 620/2014 della Commissione del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.

I rinvii alle disposizioni europee inseriti nelle note a piè di pagina del presente Capitolo sono puramente orientativi, per agevolare la composizione del quadro normativo complessivo.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*Stati comunitari*", gli Stati di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), TUB, ovvero gli Stati membri dell'UE. A questi sono equiparati gli altri Stati membri dello Spazio economico europeo;

— "*Stati terzi*", gli Stati di cui all'art. 1, co. 1, lett. h), TUB;

— *"attività ammesse al mutuo riconoscimento"*, le attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. *f*), TUB;

— *"servizi e attività di investimento"*, i servizi e le attività di cui all'art. 1, co. 5, TUF;

— *"succursale"*, la struttura di cui all'art. 4, par. 1, punto 17 CRR, tenuto conto del Cap. 5, Sez. I, par. 5 (*Linee di orientamento*);

— "*agente collegato*", il soggetto definito al Cap. 3, Sez. I, par. 2*;*

— *"prestazione di servizi senza stabilimento"*, lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie, ivi incluso l'esercizio di servizi e attività d'investimento, nel territorio di uno Stato estero e in mancanza di succursali, o di agenti collegati ai sensi dell'art. 29, co. 1 TUF, con o senza un'organizzazione temporanea (1).

(1) Si è in presenza di prestazione di servizi senza stabilimento anche quando l'offerta dei servizi viene effettuata mediante l'effettiva presenza nel territorio dello Stato ospitante di personale incaricato dal prestatore in modo occasionale.

I servizi prestati per posta o mediante altri mezzi di comunicazione (ad esempio, telefonici o telematici) rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento al ricorrere simultaneamente delle seguenti condizioni:

a) il servizio venga fornito in seguito ad un'iniziativa commerciale, rivolta dal prestatore a soggetti residenti o aventi sede all'estero, che non si limiti alla sola promozione ma contenga un invito a concludere il contratto;

b) l'offerta di servizi preceda lo spostamento fisico del prestatore per la conclusione degli atti o il contratto inerente la prestazione del servizio possa essere concluso a distanza, cioè senza la contemporanea presenza del prestatore del servizio e del destinatario.

Restano esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento, e sono pertanto liberamente effettuabili, servizi diversi prestati senza spostamento del prestatore nello Stato del destinatario per i quali non ricorrono le condizioni di cui sopra.

Sono esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento e rientrano invece nella disciplina del diritto di stabilimento:

a) i servizi resi dalle banche con sportelli automatici (ATM), installati nello Stato ospitante, presso i quali è presente personale della banca (2);

b) i servizi prestati mediante il ricorso a soggetti terzi diversi dal proprio personale, ivi inclusi gli agenti collegati, che sono insediati nello Stato ospitante e per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
   - operino in via esclusiva per un'unica banca;
   - abbiano il potere di negoziare affari con terzi;
   - possano obbligare la banca;
   - agiscano in via continuativa.

   I servizi prestati mediante soggetti terzi indipendenti per i quali non ricorrano congiuntamente tutte le condizioni sopra previste rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle:

— banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari;

— società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1, TUB.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *divieto alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari ai sensi degli artt. 53-bis o 67-ter TUB* (Sez. II, par. 4; termine: 30 giorni);

(2) I servizi resi dalle banche con sportelli automatici (ATM) presso i quali non sia presente personale della banca rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

— *autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati terzi ai sensi dell'art. 16, co. 2, TUB* (Sez. II, par. 4; termine: 120 giorni).

SEZIONE II

PROCEDURE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

1. Banche italiane in Stati comunitari

Per esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi, le banche espletano gli adempimenti previsti dalle norme europee (1).

Se la banca intende svolgere attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, l'esercizio di queste è sottoposto, oltre al rispetto delle disposizioni vigenti e agli adempimenti previsti nell'ordinamento dello Stato ospitante, anche all'invio di un'apposita comunicazione preventiva all'autorità competente di quest'ultimo.

2. Società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento in Stati comunitari

Una società finanziaria con sede legale in Italia può svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento, in regime di libera prestazione di servizi, se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

— è controllata da una o più banche italiane;

— le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;

— la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società nello Stato nel quale intende operare;

— è inclusa nella vigilanza consolidata alla quale è sottoposta la banca o le banche controllanti;

— il suo statuto consente l'esercizio delle attività che intende svolgere in ambito comunitario e queste attività sono già effettivamente esercitate in Italia.

Le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento si attengono alla procedura di notifica indicata al par. 1; esse comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per l'esercizio della libera prestazione di servizi.

3. Banche italiane in Stati terzi

Le banche italiane possono operare senza stabilimento in uno Stato terzo, nel rispetto delle disposizioni ivi vigenti, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la domanda di autorizzazione è inoltrata dalla capogruppo.

(1) Cfr. art. 12 e 17 RQMVU; art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; art. 3, par. 2 e art. 11-12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione. Nel caso di utilizzo di agenti collegati stabiliti in Italia per l'esercizio di servizi e attività di investimento in altri Stati comunitari, si applicano, anche in relazione alle modifiche alle informazioni comunicate, il regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017.

La domanda di autorizzazione contiene informazioni riguardanti:

— lo Stato nel cui territorio la banca intende esercitare le attività;

— le attività che la banca si propone di svolgere nello Stato estero;

— le modalità con le quali prevede di operare.

L'Autorità di vigilanza può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente dello Stato terzo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

— all'esistenza, nello Stato terzo, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

— all'inesistenza di ostacoli all'accesso alle informazioni presso la struttura temporanea da parte della casa madre italiana e dell'Autorità di vigilanza, anche attraverso accordi in materia di scambio di informazioni con l'autorità di vigilanza competente dello Stato ospitante ovvero attraverso l'espletamento di controlli *in loco*.

L'autorizzazione può essere negata per gli stessi motivi per cui può essere vietata la prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari (cfr. par. 4).

4. Interventi dell'Autorità di vigilanza

La prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari, anche mediante agenti collegati, può essere vietata per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della banca, della società finanziaria o del gruppo bancario di appartenenza (2). Nel provvedimento sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi da risolvere per poter procedere alla prestazione di servizi senza stabilimento.

(2) Quando la società finanziaria non appartiene a un gruppo bancario, le valutazioni attengono al complesso delle banche partecipanti. In tal caso, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, co. 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

TITOLO I

Capitolo 7

BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

TITOLO I – Capitolo 7

BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nel presente Capitolo, coerentemente con quanto previsto dal TUB e – in relazione all'esercizio di servizi e attività di investimento – dal TUF, sono compendiate le disposizioni che le banche extracomunitarie devono rispettare in Italia in materia di apertura di succursali e uffici di rappresentanza, di prestazione di servizi senza stabilimento, di operatività e di vigilanza prudenziale.

Le succursali di banche extracomunitarie sono autorizzate in Italia ai sensi degli artt. 14, co. 4 e 15, co. 4 del TUB. Nel contesto dell'MVU, esse sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia (1) e si applicano loro, in generale, le stesse regole di vigilanza e lo stesso regime prudenziale validi per le banche italiane (2), nonché le norme applicabili in ragione dell'attività svolta (3).

Ai fini dell'autorizzazione rilevano, in particolare, l'inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia, l'esistenza nello Stato d'origine della banca extracomunitaria di una regolamentazione e di controlli di vigilanza adeguati (anche in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo), l'esistenza di accordi (ovvero l'inesistenza di ostacoli) per lo scambio di informazioni fra la Banca d'Italia e le autorità di vigilanza dello Stato d'origine, le condizioni di reciprocità nonché le eventuali limitazioni all'operatività della succursale autonomamente decise dalla banca extracomunitaria.

Il trattamento di vigilanza delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" tiene conto delle forme di reciproca collaborazione che, nell'ambito del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, hanno condotto all'armonizzazione dei principali strumenti prudenziali.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

(1) Nel "considerando" n. 28 RMVU si osserva che "è opportuno lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare … esercitare la vigilanza sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell'Unione".

(2) L'art. 47, par. 1, CRD IV stabilisce che "gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un paese terzo … un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale nell'Unione". Cfr. Disposizioni Introduttive, Ambito di Applicazione, Sezione II, nonché la Sezione VIII del presente Capitolo. Cfr. anche considerando 23, CRD IV e considerando 109, MiFID2.

(3) Cfr., in particolare, la Sezione VII, sui servizi e attività d'investimento.

— art. 7, co. 7, che consente alla Banca d'Italia, nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, di scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi, fermo restando che le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite;

— art. 14, co. 4, che disciplina lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria;

— art. 15, co. 4, che disciplina lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale;

— art. 16, co. 4, che disciplina la prestazione di servizi senza stabilimento delle banche extracomunitarie in Italia;

— art. 26, concernente i requisiti degli esponenti aziendali, e relative disposizioni di attuazione;

— art. 53, che detta disposizioni in materia di vigilanza regolamentare;

— art. 53-*bis*, che detta disposizioni in materia di poteri d'intervento;

— art. 54, co. 1 e 4, che prevedono, rispettivamente, il potere della Banca d'Italia di svolgere ispezioni e di concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori, a condizione di reciprocità;

— art. 78, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare provvedimenti straordinari nei confronti delle succursali di banche extracomunitarie;

— art. 96, co. 3, che prevede che le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositanti italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente;

— art. 96-*ter*, co. 1, lett. *e*), che prevede che la Banca d'Italia verifichi l'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia.

La materia è altresì disciplinata:

— dal MiFIR;

— dalle seguenti disposizioni del TUF:

— dall'art. 7-*ter*, che disciplina i poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari extracomunitari;

— dall'art. 19, co. 4, che disciplina l'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento da parte delle succursali di banche extracomunitarie;

— dall'art. 19, co. 4-*ter* e dall'art. 20-*bis*, co. 5, che disciplinano rispettivamente la decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento da parte delle banche extracomunitarie;

— dall'art. 29-*ter*, riguardante la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento da parte delle banche extracomunitarie al ricorrere delle condizioni previste all'art. 28 del TUF;

— dall'art. 60, che disciplina l'adesione delle succursali di banche extracomunitarie a sistemi di indennizzo;

— dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Presidente del CICR, n. 242826 del 9 agosto 1993, che fissa i criteri generali per la valutazione delle domande di apertura di succursali in Italia da parte di banche extracomunitarie;

— dall'art. 9 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2006, relativo al recepimento della nuova disciplina sul capitale delle banche.

Vengono inoltre in rilievo:

— il considerando n. 28 RMVU;

— il considerando n. 43 MiFIR;

— gli artt. 46, 47 CRD IV.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*banche extracomunitarie*", le banche che hanno la sede legale in Stati terzi ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c), TUB, e dell'art. 1, co. 1, lett. g), TUF, ovvero in Stati che non fanno parte dell'UE. Agli Stati membri dell'UE sono equiparati gli altri Stati dello Spazio economico europeo;

— "*Stati terzi*", gli Stati di cui all'art. 1, co. 1, lett. h), TUB;

— "*attività ammesse al mutuo riconoscimento"*, le attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. f), TUB;

— *"servizi e attività di investimento",* i servizi e le attività di cui all'art. 1, co. 5, TUF;

— *"succursale",* la struttura di cui all'art. 4, par. 1, punto 17 CRR, tenuto conto del Cap. 5, Sez. I, par. 5 (*Linee di orientamento*);

— *"prestazione di servizi senza stabilimento"*, lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie, ivi incluso l'esercizio di servizi e attività di investimento, nel territorio della Repubblica e in mancanza di succursali, con o senza un'organizzazione temporanea. Le modalità operative che ricadono in tali fattispecie sono individuate nel Cap. 6, Sez. I, par. 2;

— *"responsabili della succursale"*, i due principali esponenti della prima succursale in Italia di una banca extracomunitaria;

— *"ufficio di rappresentanza"*, la struttura descritta nel Cap. 3, Sez. I, par. 2.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche extracomunitarie.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione all'insediamento della prima succursale di banche extracomunitarie ai sensi dell'art. 14, co. 4, TUB e all'esercizio di servizi e attività d'investimento ai sensi degli artt. 19, co. 4 e 29-ter, co. 1, TUF* (Sez. II, par. 5 e Sez. VII, par. 1; termine: 120 giorni);

— *attestazione dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri ai sensi dell'art. 96-ter, co. 1, lett. c), TUB* (Sez. II, par. 4; termine: 90 giorni);

— *attestazione dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di indennizzo esteri ai sensi dell'art. 60, co. 2, TUF* (Sez. VII, par. 1; termine: 90 giorni);

— *autorizzazione all'apertura di succursali da parte di banche extracomunitarie già insediate in Italia ai sensi dell'art. 15, co. 4, TUB* (Sez. III, par. 1; termine: 90 giorni);

— *autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento ai sensi dell'art. 16, co. 4, TUB e dell'art. 29-ter, co. 6, TUF* (Sez. IV e Sez. VII, par. 2 e 3; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione successiva, alla prestazione di servizi e attività d'investimento, ai sensi degli artt. 19, co. 4 e 29-ter, co. 1, TUF o dell'art. 29-ter, co. 6, TUF* (Sez. VII, par. 3; termine: 120 giorni)

— *revoca dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento ai sensi dell'art. 20-bis, co. 5, TUF* (Sez. VII, par. 4; termine: 120 giorni).

SEZIONE II

PRIMO INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

1. Condizioni per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale

Lo stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, verificata l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della succursale, fra cui la capacità della stessa di rimanere sul mercato in modo efficiente e di osservare le norme applicabili in ragione delle attività svolte. A tal fine sono valutate le seguenti condizioni ed elementi:

— presenza della sede legale e della direzione generale della banca nel territorio dello Stato terzo;

— esistenza di un fondo di dotazione della succursale non inferiore a 10 milioni di euro (1);

— presentazione di un programma concernente l'attività iniziale della succursale, secondo quanto stabilito al par. 2;

— possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità da parte dei responsabili della succursale, secondo quanto stabilito al par. 3;

— consenso preventivo dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca extracomunitaria. Nel caso di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento è necessaria anche l'attestazione che tali attività sono effettivamente svolte nello Stato d'origine;

— attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca extracomunitaria e del gruppo di appartenenza;

— impegno della banca extracomunitaria a far aderire la succursale italiana ad un sistema di garanzia dei depositanti ai sensi dell'art. 96, co. 3, del TUB;

— inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca extracomunitaria e/o a eventuali stretti legami tra la banca extracomunitaria, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;

— esistenza nello Stato d'origine della banca extracomunitaria di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata, e in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

— esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca extracomunitaria che chiede lo stabilimento della succursale;

— eventuali limitazioni all'operatività della succursale autonomamente decise dalla banca extracomunitaria.

L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità.

(1) La previsione si applica anche in caso di autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento.

2. Programma di attività

Il programma di attività della succursale è redatto tenendo presenti le dimensioni e la complessità operativa che la banca extracomunitaria si propone di farle assumere e le disposizioni di cui al Cap. 1, Sez. III, par. 1. Nel documento, particolare attenzione è riservata alle informazioni relative:

a) alle linee di sviluppo dell'operatività. In tale ambito la società illustra i servizi e le attività che la succursale intende svolgere.

   In particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento, il tipo di operazioni e la tipologia di clientela cui la banca extracomunitaria intende rivolgersi sia nell'attività di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.), sia in quella di impiego (finanziamenti alle famiglie, alle imprese, ecc.);

b) alle previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale. La banca extracomunitaria redige una relazione riguardante i primi tre esercizi da cui risultino:

   - l'ammontare degli investimenti che essa intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa della succursale e le relative coperture finanziarie;
   - le dimensioni operative che la succursale si propone di raggiungere;
   - i risultati economici attesi;
   - l'entità e la composizione dei fondi propri e l'entità dei requisiti in materia di fondi propri;
   - gli ulteriori mezzi finanziari, in aggiunta al fondo di dotazione, di cui la succursale può disporre per lo svolgimento dell'attività in Italia;

c) alla struttura tecnico-organizzativa e al sistema di controlli interni compresi quelli preposti alla gestione e al controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che la succursale intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e per raggiungere le dimensioni previste.

3. Requisiti e criteri di idoneità dei responsabili della succursale

I responsabili della prima succursale di una banca extracomunitaria devono possedere i requisiti richiesti agli esponenti delle banche italiane ai sensi dell'art. 26 TUB e delle relative norme di attuazione (2).

Il possesso dei requisiti è verificato dall'organo amministrativo, o altro organo equivalente, della banca extracomunitaria; tale verifica deve risultare da apposito verbale da trasmettere unitamente alla domanda di autorizzazione.

Con riferimento al requisito della professionalità, nel verbale sono indicate le attività esercitate dai soggetti che saranno posti alla direzione della succursale, con i relativi periodi di svolgimento, nonché la documentazione su cui è basata la valutazione (*curriculum vitae*, dichiarazione degli enti o società di appartenenza, ecc.); per l'esame del possesso del requisito di onorabilità si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza.

(2) Cfr. la Circolare n. 229, Tit. II, Cap. 2.

L'organo amministrativo, o altro organo equivalente, della banca extracomunitaria è responsabile della attendibilità della documentazione esaminata; la Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione sulla quale sono basate le valutazioni effettuate.

Il possesso dei requisiti non va comprovato se l'autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca extracomunitaria attesta che la regolamentazione nazionale già prevede per i responsabili delle succursali il possesso di specifici requisiti.

4. **Domanda di autorizzazione** (3)

La domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata. La domanda attesta il rispetto delle condizioni ed elementi di cui al par. 1 e riporta i seguenti elementi informativi:

i. denominazione completa (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata); struttura giuridica; indirizzo della sede legale e, ove diverso, indirizzo della direzione generale; recapiti (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica); sito internet se disponibile; numero di identificazione nazionale, se disponibile; codice identificativo della persona giuridica (*legal entity identifier* — LEI) e codice identificativo d'azienda (*business identifier code* — BIC), se disponibili;

ii. recapiti della persona responsabile della domanda (compresi il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica);

iii. elenco, redatto sulla base delle definizioni normative vigenti, delle attività che la banca extracomunitaria intende fornire;

iv. nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile della vigilanza dell'impresa nello Stato terzo (qualora più di un'autorità sia competente per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi ambiti di competenza);

v. data in cui la succursale intende avviare le proprie attività;

vi. sistema di garanzia dei depositanti al quale la banca extracomunitaria intende far aderire la succursale ai sensi dell'art. 96, co. 3, TUB (4);

vii. elenco dei documenti allegati.

(3) Per quanto attiene l'esercizio di servizi e attività di investimento, la domanda presentata ai sensi del presente paragrafo è integrata secondo quanto previsto alla Sez. VII, par. 1.

(4) Se la banca extracomunitaria intende aderire a un sistema di garanzia estero equivalente, presenta apposita domanda di attestazione dell'equivalenza alla Banca d'Italia, Unità di risoluzione e gestione delle crisi, ai sensi dell'art. 96-*ter*, co. 1, lett. c) del TUB.

Alla domanda sono allegati:

a. il programma di attività (cfr. par. 2);

b. copia dello statuto e dell'atto costitutivo della banca extracomunitaria, certificati come vigenti dalla competente autorità dello Stato d'origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

c. copia dei bilanci, eventualmente anche consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi, accompagnata da una nota sintetica nella quale è descritta l'operatività della banca extracomunitaria o del gruppo di appartenenza;

d. la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza, con l'identificazione delle entità all'interno del gruppo soggette a supervisione bancaria e finanziari, delle autorità di vigilanza competenti, e di eventuali succursali operanti in altri stati comunitari;

e. copia del verbale di verifica dei requisiti e criteri di idoneità relativamente ai potenziali responsabili della succursale, oppure l'attestazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine indicata al par. 3;

f. l'attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine dalla quale risultino: (*i*) il consenso all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca extracomunitaria; (*ii*) la solidità patrimoniale, l'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca extracomunitaria e del gruppo di appartenenza; (*iii*) l'effettivo esercizio nello Stato d'origine, da parte della banca extracomunitaria, delle attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento;

g. un parere legale sull'assenza nello Stato terzo di disposizioni che precludono la capacità della succursale della banca extracomunitaria di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del TUB, del TUF ove applicabile, e delle relative norme di attuazione, o contenuti in atti dell'UE direttamente applicabili;

h. l'attestazione del versamento del fondo di dotazione della succursale rilasciata dalla direzione generale della banca italiana presso la quale il versamento stesso è stato effettuato.

La documentazione indicata alle lettere e) e h) deve avere data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di autorizzazione; la banca extracomunitaria informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute in proposito.

Le banche extracomunitarie aventi sede in Stati diversi da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" devono, inoltre, far conoscere alla Banca d'Italia la disciplina vigente nello Stato d'origine in materia di adeguatezza patrimoniale.

5. Istruttoria della Banca d'Italia e rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia valuta la documentazione presentata e il rispetto delle condizioni ed elementi di cui al par. 1. Il programma di attività è valutato in un'ottica di sana e prudente gestione

e, se necessario, la Banca d'Italia ne può chiedere la modifica o limitare l'ambito operativo della succursale per esigenze di vigilanza prudenziale (5). A tali fini, sono valutati:

— la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate nel programma;

— l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento;

— l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni.

Nelle valutazioni, particolare attenzione è riservata a che l'iniziativa sia tale da configurare una succursale adeguatamente strutturata sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotata di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria.

Nel caso in cui la banca extracomunitaria intenda esercitare attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, la Banca d'Italia, nella valutazione della domanda di autorizzazione, tiene conto della circostanza che dette attività possano essere esercitate dalle banche italiane.

La Banca d'Italia si riserva di svolgere ispezioni presso la banca italiana cui è stato versato il fondo di dotazione della succursale, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dello stesso, e può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 4.

L'autorizzazione è rilasciata o negata, sentito il Ministero degli affari esteri, entro 120 giorni dalla data di ricevimento da parte della Banca d'Italia della domanda, corredata della documentazione richiesta.

6. Iscrizione all'albo ed avvio dell'operatività

Prima di avviare l'operatività in Italia, la banca extracomunitaria:

— invia alla Banca d'Italia copia del certificato attestante l'adesione a un sistema di garanzia dei depositanti italiano, ovvero estero equivalente, ai sensi dell'art. 96, co. 3, TUB;

— comunica alla Banca d'Italia l'adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-*bis* TUB (6)(7);

— espleta gli adempimenti previsti dalle leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per l'apertura di sedi secondarie di società estere e inoltra alla Banca d'Italia i certificati attestanti

(5) Cfr. l'art. 3, co. 2, del decreto del Ministro del tesoro n. 242826 del 9 agosto 1993.

(6) Cfr. Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d'Italia il 18/06/2009 e successive modifiche e integrazioni.

(7) Nei casi di autorizzazione ai sensi della Sez. VII, in relazione all'obbligo di adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 32-*ter* TUF, cfr. Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 (Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179).

la data di iscrizione della succursale nel registro delle imprese (8). A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive la succursale all'albo di cui all'art. 13 TUB (9).

Successivamente all'iscrizione all'albo e all'adempimento degli obblighi informativi citati, la succursale comunica alla Banca d'Italia l'avvio dell'operatività (10).

Prima di avviare l'operatività con assegni o nel comparto delle carte di pagamento, la succursale è tenuta inoltre ad assolvere gli obblighi previsti dalla disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria (11).L'avvio dell'operatività e le successive variazioni della succursale di primo insediamento sono registrate nell'archivio G.I.A.V.A. (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) a cura della Banca d'Italia (12).

7. Primo insediamento di uffici di rappresentanza

Le banche extracomunitarie che intendano aprire un ufficio di rappresentanza in Italia ne danno comunicazione preventiva alla Banca d'Italia (13). La comunicazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata.

La comunicazione contiene informazioni riguardanti:

i. l'attività che si intende svolgere. In proposito, si precisa che presso l'ufficio di rappresentanza non possono essere svolte attività rientranti nella definizione di prestazione di servizi senza stabilimento (cfr. Sez. I, par. 3);

ii. il recapito;

iii. la data prevista di apertura;

iv. i nominativi dei responsabili dell'ufficio.

Alla comunicazione è allegata copia dello statuto della banca extracomunitaria e un'attestazione delle autorità competenti dello Stato d'origine che dimostri che la banca extracomunitaria ha adempiuto alle formalità eventualmente previste dalla disciplina dello Stato d'origine.

A pena di decadenza, l'ufficio di rappresentanza inizia a operare trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia (14), fatto salvo quanto previsto alla Sez. V.

La Banca d'Italia può esercitare sull'ufficio di rappresentanza controlli ispettivi volti a verificare che esso non svolga di fatto attività bancarie.

(8) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della succursale dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

(9) Cfr. Cap. 4, Sez. II, par. 2.

(10) In caso di insediamento contemporaneo di più succursali la banca extracomunitaria identifica nella comunicazione la succursale principale, deputata ad intrattenere rapporti con l'autorità competente (c.d. succursale di primo insediamento).

(11) Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, come successivamente integrato e modificato.

(12) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

(13) Tale comunicazione viene effettuata utilizzando il modello descritto nell'Allegato B del presente Capitolo.

(14) La Banca d'Italia informa la banca extracomunitaria istante del ricevimento della richiesta.

Le banche extracomunitarie segnalano l'inizio dell'attività degli uffici di rappresentanza secondo quanto previsto alla Sez. VI.

SEZIONE III

SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE GIÀ INSEDIATE IN ITALIA

1. Succursali

Le banche extracomunitarie già insediate in Italia procedono all'apertura di ulteriori succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Nella domanda sono indicate le seguenti informazioni inerenti la nuova succursale:

i. l'attività che intende svolgere;

ii. il recapito;

iii. la data prevista di apertura;

iv. i nominativi dei responsabili.

La Banca d'Italia valuta le domande di autorizzazione tenendo conto del permanere delle condizioni richieste ai sensi dell'art. 14, co. 4 del TUB e, ove applicabile, dell'art. 29-*ter*, co. 1 e 2 del TUF (cfr. Sez. II, par. 1 e Sez. VII, par. 1), e dell'adeguatezza della situazione tecnico-organizzativa delle succursali.

Ai fini della presente disciplina non si ritiene già insediata in Italia la banca extracomunitaria che abbia un ufficio di rappresentanza. Le banche che intendano trasformare un ufficio di rappresentanza in una succursale si attengono a quanto previsto dalla disciplina sull'autorizzazione all'insediamento della prima succursale. In tal caso la Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, verifica anche la correttezza dei comportamenti tenuti dall'ufficio di rappresentanza.

In caso di simultanea apertura di più succursali le banche extracomunitarie inviano una relazione illustrativa degli obiettivi sottesi alla strategia di operatività. La domanda di autorizzazione relativa all'apertura di nuove succursali va inviata dalla banca extracomunitaria utilizzando il modello descritto nell'Allegato B. La domanda è trasmessa tramite posta elettronica certificata.

Le segnalazioni successive vanno inviate alla Banca d'Italia secondo quanto previsto dalla Sez. VI.

2. Uffici di rappresentanza

Le banche extracomunitarie che intendano aprire in Italia ulteriori uffici di rappresentanza dopo il primo si attengono, in ogni caso, alla procedura di cui alla Sez. II, par. 7. Non è richiesto l'invio dello statuto della banca.

SEZIONE IV

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

1. Domanda di autorizzazione (1)

Le banche extracomunitarie che intendono prestare servizi senza stabilimento in Italia richiedono preventivamente l'autorizzazione della Banca d'Italia. La domanda, a firma del legale rappresentante, è presentata tramite posta elettronica certificata e indica gli elementi informativi di cui alla Sezione II, par. 4. Alla domanda sono inoltre allegati:

a. un programma di attività dal quale risultino le attività che la banca extracomunitaria si propone di svolgere e le modalità con le quali intende operare (cfr., in quanto compatibile, Sez. II, par. 2);

b. un'attestazione rilasciata dall'autorità di vigilanza dello Stato d'origine concernente: (*i*) l'assenso all'iniziativa in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca extracomunitaria; (*ii*) la solidità patrimoniale, l'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca extracomunitaria e del gruppo di appartenenza; (*iii*) l'effettivo esercizio nello Stato d'origine da parte della banca extracomunitaria delle attività indicate nella domanda;

c. i documenti di cui alle lettere b), c), d) e g) della Sez. II, par. 4.

2. Istruttoria della Banca d'Italia e rilascio dell'autorizzazione

Nell'esame delle domande, la Banca d'Italia valuta il rispetto delle eventuali condizioni di autorizzazione previste dalla legge in ragione dell'attività svolta e tiene conto dei seguenti elementi:

— l'inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca extracomunitaria e/o a eventuali stretti legami tra la banca extracomunitaria, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;

— l'esistenza nello Stato d'origine della banca extracomunitaria di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, che comprenda anche l'attività svolta all'estero, e in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

— l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero l'inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca extracomunitaria;

— l'esercizio delle attività con le stesse modalità previste per le banche italiane e la possibilità per queste di svolgerle, a condizioni di reciprocità, nello Stato d'origine della banca extracomunitaria.

L'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di vincoli all'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico. Nel caso in cui la banca extracomunitaria intenda esercitare attività

(1) Per quanto attiene l'esercizio di servizi e attività di investimento, la domanda presentata ai sensi della presente Sezione è integrata secondo quanto previsto alla Sez. VII, par. 2.

diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, la Banca d'Italia, nella valutazione della domanda di autorizzazione, tiene conto della circostanza che dette attività possano essere esercitate dalle banche italiane.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1, nonché ogni dato o documento ritenga necessario per l'osservazione dell'attività svolta sul territorio italiano.

SEZIONE V

DECADENZA DALLE AUTORIZZAZIONI, REVOCA E CHIUSURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Ai provvedimenti di autorizzazione rilasciati ai sensi delle Sezioni precedenti si applica, *mutatis mutandis*, quanto previsto al Cap.1, Sez. V, par. 5.

In presenza di giustificati motivi, nel caso di apertura di uffici di rappresentanza e su richiesta della banca extracomunitaria interessata, presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto alla Sez. II, par. 7, può essere consentito un limitato periodo di proroga per l'inizio dell'operatività, di norma non superiore a tre mesi.

Le banche extracomunitarie possono procedere autonomamente alla chiusura di succursali e uffici di rappresentanza, secondo quanto previsto dalla Sezione VI (1).

(1) Resta fermo quanto previsto dalla Sez. II, par. 6., per le succursali di primo insediamento.

SEZIONE VI

SEGNALAZIONI

1. **Segnalazioni G.I.A.V.A.** (1)

Per le banche extracomunitarie, l'avvio dell'operatività e le successive variazioni della succursale di primo insediamento in Italia, sono registrate nell'archivio G.I.A.V.A. a cura della Banca d'Italia.

Per l'insediamento di successive succursali e di uffici di rappresentanza in Italia, le banche extracomunitarie effettuano la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia utilizzando il modello descritto nell'Allegato B del presente Capitolo.

Le banche extracomunitarie utilizzano l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." per le segnalazioni successive relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza.

2. **Altri obblighi informativi** (2)

Se le banche extracomunitarie autorizzate ai sensi dell'art. 16, co. 4, del TUB o dell'art. 29-*ter*, co. 6, del TUF intendono effettuare mutamenti rilevanti (3) al programma d'attività comunicato in sede di autorizzazione, ne danno comunicazione alla Banca d'Italia con almeno 90 gg di preavviso.

Nel caso di autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento, le banche extracomunitarie comunicano senza indugio alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio e attività autorizzati.

(1) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

(2) Cfr. anche Cap. 4, Sez. II, par. 3.

(3) Nel caso di mutamenti che comportino la prestazione di ulteriori servizi e attività d'investimento rispetto a quelli già autorizzati, si applica la Sezione VII, par. 3.

SEZIONE VII

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (1)

1. Esercizio di servizi e attività di investimento tramite stabilimento di succursale

L'esercizio tramite succursale di servizi e attività di investimento da parte di una banca extracomunitaria è autorizzato (2) dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, nell'ambito del procedimento previsto all'art. 14, co. 4 del TUB, se ricorrono le condizioni previste all'art. 29-*ter*, co. 1 e 2 del TUF.

La domanda di autorizzazione e i relativi allegati di cui alla Sez. II, par. 4 sono integrati per fare riferimento ai servizi e alle attività d'investimento che la banca extracomunitaria intende svolgere. Alla domanda sono allegate la relazione illustrativa prevista al Cap. 1, Allegato B e l'attestazione di adesione a un sistema di indennizzo degli investitori ai sensi dell'art. 60 TUF (3).

La banca extracomunitaria, autorizzata in Italia mediante succursale, può operare in altri Stati comunitari ai sensi dell'art. 47, parr. 1 e 3, del MiFIR. Ad essa si applicano le procedure per l'esercizio del diritto alla libera prestazione di servizi da parte delle banche italiane previste al Cap. 6, Sez. I, par. 2.

2. Esercizio in Italia di servizi e attività di investimento senza stabilimento

L'esercizio di servizi e attività di investimento senza stabilimento in Italia da parte di banche extracomunitarie può avvenire, esclusivamente nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, ai sensi:

a. dell'art. 46, par. 1 del MiFIR, quando sussiste una decisione della Commissione europea ai sensi dell'art. 47, par. 1 del MiFIR;

b. dell'art. 47, par. 3 del MiFIR, tramite succursali stabilite in altri Stati comunitari, quando sussiste una decisione della Commissione europea ai sensi dell'art. 47, par. 1 del MiFIR;

c. dell'art. 29-*ter*, co. 6 del TUF, nell'ambito del procedimento previsto all'art. 16, co. 4 del TUB, quando non sussiste una decisione della Commissione europea ai sensi dell'art. 47, par. 1 del MiFIR.

Nei casi di cui alla lettera b), la succursale di una banca extracomunitaria, autorizzata in un altro Stato comunitario, può operare in Italia purché la Banca d'Italia sia stata preventivamente informata dall'autorità dello Stato comunitario in cui è stabilita la succursale. Si applicano le

(1) In accordo a quanto disposto dall'art. 42 MiFID2 e dall'art. 47, par. 3 del MiFIR, i servizi e attività d'investimento prestati da banche extracomunitarie non sono considerati erogati in Italia, e l'art. 29-*ter* del TUF conseguentemente non si applica, quando essi sono avviati su esclusiva iniziativa di un cliente stabilito o situato in Italia. L'iniziativa di tale cliente non dà diritto alla banca extracomunitaria di commercializzare nuove categorie di prodotti, servizi e attività di investimento al cliente medesimo, salvo che ai sensi dell'art. 29-*ter* TUF e in accordo alla presente Sezione. Cfr. considerando n. 43 MiFIR, considerando nn. 103 e 111 MiFID2 e art. 4(1)(9) MiFID2.

(2) Cfr. art. 19, co. 4, TUF.

(3) Se la banca extracomunitaria intende aderire a un sistema di indennizzo estero equivalente, presenta apposita domanda di attestazione dell'equivalenza alla Banca d'Italia, Unità di risoluzione e gestione delle crisi, ai sensi dell'art. 60, co. 2, del TUF.

procedure per l'esercizio del diritto alla libera prestazione di servizi da parte delle banche comunitarie previste al Cap. 3, Sez. III.

Nei casi di cui alla lettera c), la domanda di autorizzazione e i relativi allegati di cui alla Sez. IV, par. 1 sono integrati per fare riferimento ai servizi e attività d'investimento che la banca extracomunitaria intende svolgere. Alla domanda è allegata la relazione illustrativa prevista al Cap. 1, Allegato B.

3. Domande di autorizzazione successive (4)

Quando l'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività d'investimento è richiesta successivamente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della Sez. II, ovvero quando le banche extracomunitarie intendono ampliare il numero di servizi e attività d'investimento per i quali sono già state autorizzate, esse presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda ai sensi dell'art. 19, co. 4 e dell'art. 29-*ter*, co. 1 del TUF.

La domanda è presentata, *mutatis mutandis*, secondo quanto previsto al par. 1; non è richiesto l'invio dei documenti di cui alla Sez. II, par. 4, lett. c), e) e h). Si applica, in quanto compatibile, quanto previsto alla Sez. II, par. 5.

Nei casi di cui alla lettera c) del par. 2, quando l'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività d'investimento è richiesta successivamente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della Sezione IV, ovvero quando le banche extracomunitarie intendono ampliare il numero di servizi e attività d'investimento per i quali sono già state autorizzate, esse presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda ai sensi dell'art. 29-*ter*, co. 6, del TUF.

La domanda è presentata, *mutatis mutandis*, secondo quanto previsto per la lett. c) del par. 2; non è richiesto l'invio dei documenti di cui alla Sez. II, par. 4, lett. c). Si applica, in quanto compatibile, quanto previsto alla Sez. IV, par. 2.

La Banca d'Italia valuta le domande di autorizzazione di cui al presente paragrafo tenendo conto del permanere delle condizioni richieste in occasione della prima autorizzazione ad operare tramite succursale o senza stabilimento.

4. Decadenza e revoca dall'autorizzazione

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento sono adottati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 19, comma 4-*ter*, e 20-*bis*, comma 5 del TUF. Si applica, *mutatis mutandis*, quanto previsto al Cap. 1, Sez. VII, par. 5.

(4) Per i casi di apertura di succursali ulteriori alla prima, senza modifica del numero di servizi e attività d'investimento già autorizzati dalla Banca d'Italia, cfr. Sez. III.

SEZIONE VIII

VIGILANZA

1. Disposizioni applicabili alle succursali

Le disposizioni di vigilanza applicabili alle succursali di banche extracomunitarie sono riportate nell'Allegato A (1).

2. Disposizioni applicabili alla prestazione di servizi senza stabilimento

Le banche extracomunitarie che operano in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento sono soggette alle disposizioni riportate ai numeri 17 ter, 18, 22, 24 e 25 dell'Allegato A.

3. Provvedimenti straordinari e ingiuntivi

La Banca d'Italia adotta le misure di cui all'art. 78 del TUB ed esercita i poteri ingiuntivi di cui all'art. 7-*ter* del TUF, sentita la Consob ove previsto (2).

I provvedimenti adottati sono comunicati alla banca extracomunitaria e, nel caso di succursale, anche ai responsabili di quest'ultima.

I destinatari possono richiedere, con istanza motivata, un riesame della situazione ed eventualmente la revoca dei provvedimenti. L'autorità di vigilanza comunica le proprie determinazioni nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.

La Banca d'Italia, contestualmente all'assunzione dei provvedimenti, può indicare le misure che la banca deve necessariamente assumere per poter ottenere la revoca dei provvedimenti medesimi.

---

(1) Nell'allegato A sono riportate, a scopo ricognitivo, esclusivamente le disposizioni applicabili contenute nella presente Circolare e nella Circolare n. 229/1999. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del TUB e del TUF, nonché di ogni altra disposizione applicabile alle banche extracomunitarie, in conformità con il rispettivo ambito di applicazione.

(2) Si applica, in quanto compatibile, quanto previsto al Tit. VIII, Cap. 2 della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999.

Allegato A

DISPOSIZIONI APPLICABILI (1)

Numero identificativo	Riferimento		Materia
Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285)			
1	Parte Terza	Cap. 7, Sez.II par.4	Centrale dei rischi
2	Parte Prima, Tit. I	Cap. 4	Albo delle banche e dei gruppi bancari
3	Parte Prima, Tit. II	Cap. 1	Riserve di capitale (2)
4	Parte Prima, Tit. III	Cap. 1, Sez. II, III, IV	Processo di controllo prudenziale (3)
5	Parte Prima, Tit. III	Cap. 2	Informativa al pubblico Stato per Stato
5	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 2	Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione
7	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 3	Il sistema dei controlli interni (4)
8	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 4	Il sistema informativo (5)

(1) Nell'allegato sono riportate esclusivamente le disposizioni applicabili contenute nella presente Circolare e nella Circolare n. 229/1999. Rimangono ferme le disposizioni del TUB, del TUF e le altre disposizioni comunque applicabili alle banche extracomunitarie ed ivi non richiamate, in conformità con il rispettivo ambito di applicazione.

(2) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione". Queste ultime si attengono esclusivamente a quanto previsto dalla Sezione V "Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico".

(3) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(4) Alle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione è applicabile solo la Sez. VII del Cap. 3".

(5) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione". Queste ultime si attengono esclusivamente a quanto previsto dalla Sezione VII, par. 1 "Sicurezza dei pagamenti via internet".

9	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 5	La continuità operativa
10	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 6	Governo e gestione del rischio di liquidità
11	Parte Seconda		CRR e norme per la sua applicazione in Italia (6)
12	Parte Terza	Cap. 1	Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (7)
13	Parte Terza	Cap. 2	Comunicazioni alla Banca d'Italia
14	Parte Terza	Cap. 7	Vigilanza informativa
15	Parte Terza	Cap. 8	Vigilanza ispettiva
16	Parte Terza	Cap. 9	Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999
17	Parte Terza	Cap. 10	Investimenti in immobili (8)
17 bis	Parte Terza	Cap. 11	Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati (9)
17 ter	Parte Terza	Cap. 12	Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti
Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229)			
18	Tit. I	Cap. 4	Abusivismo
19	Tit. II	Cap. 2	Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo ai sensi dell'art. 26 TUB
20	Tit. III	Cap. 4	Fusioni e scissioni
21	Tit. III	Cap. 5	Cessione di rapporti giuridici a banche

(6) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione". In materia di grandi esposizioni, il limite alle esposizioni verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è pari al capitale ammissibile della succursale (il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa madre, con le sue filiali e con le società da questa controllate).

(7) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(8) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(9) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

22	Tit. IV	Cap. 11, Sez. V	Controlli interni relativi all'emissione e gestione di assegni bancari e postali
23	Tit. V	Cap. 1	Particolari operazioni di credito (Sezioni I, II e III)
24	Tit. V	Cap. 3	Raccolta in titoli delle banche
25	Tit. V	Cap. 4	Assegni circolari, titoli speciali dei banchi meridionali
26	Tit. V	Cap. 6	Gestione dei fondi pensione e istituzione di fondi pensione aperti da parte di banche
27	Tit. VIII	Cap. 2	Provvedimenti straordinari
28	Tit. X	Cap. 2	Proroga dei termini legali e convenzionali

Allegato B

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE

(Comunicazione preventiva)

pagina 1

Alla Banca d'Italia

Protocollo B.I. .....

Sez. 1

La presente comunicazione si riferisce a:

1 ☐ Succursale

2 ☐ Ufficio di rappresentanza

Sez. 2

Motivo della comunicazione:

1 ☐ Comunicazione preventiva n. .....

Sez. 3

BANCA SEGNALANTE _____ (Codice A.B.I.)

SEDE LEGALE _____

Sez. 4 **IDENTIFICAZIONE DELLA SUCCURSALE O DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA**

COMUNE DI INSEDIAMENTO _____ (Sigla Prov.)
(oppure CITTÀ e STATO ESTERO in chiaro)

(Codice comune B.I.)

FRAZIONE _____

LOCALITÀ _____

INDIRIZZO _____

_____ (C.A.P.)

C.A.B. succursale

2

Sez. 5	**EVENTUALI CONSIDERAZIONI DELLA BANCA**
(Luogo e data)	(Firma dei rappresentanti aziendali)
PARTE RISERVATA ALLA BANCA D'ITALIA	

TITOLO II

Capitolo 1

RISERVE DI CAPITALE

TITOLO II - Capitolo 1

RISERVE DI CAPITALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo disciplina, conformemente alle disposizioni comunitarie, la riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer*), la riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*), la riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale (*global systemically important institution buffer – G-SII buffer*), la riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (*other systemically important institution buffer – O-SII buffer*) e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (*systemic risk buffer*). Il presente Capitolo disciplina altresì la riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti a rilevanza sistemica globale (*global systemically important institution leverage ratio buffer – G-SII leverage ratio buffer*).

L'imposizione di riserve di capitale aggiuntive rispetto ai minimi regolamentari ha l'obiettivo di dotare le banche di mezzi patrimoniali di elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione del mercato per prevenire disfunzioni del sistema bancario ed evitare interruzioni nel processo di erogazione del credito, nonché per far fronte ai rischi derivanti dalla rilevanza sistemica a livello globale o nazionale di alcune banche e ad altri rischi di natura macroprudenziale o sistemica (intesi come la possibilità che si verifichi una perturbazione del sistema finanziario di rilevanza tale da avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario stesso e per l'economia reale).

Ciascuna riserva assolve a una funzione specifica; in particolare:

— la riserva di conservazione del capitale è volta a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in momenti di mercato avversi attraverso l'accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni di mercato. Essa è obbligatoria ed è pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio della banca (cfr. Sez. II);

— la riserva di capitale anticiclica ha lo scopo di rafforzare la dotazione patrimoniale del settore bancario nelle fasi di eccessiva crescita del credito; la sua imposizione, infatti, consente di accumulare, durante fasi di surriscaldamento del ciclo del credito, capitale primario di classe 1 che sarà poi destinato ad assorbire le perdite nelle fasi discendenti del ciclo. A differenza della riserva di conservazione del capitale, la riserva di capitale anticiclica è imposta soltanto nei periodi di crescita del credito ed è calcolata secondo i criteri di cui alla Sez. III;

— le riserve di capitale per gli enti a rilevanza sistemica globale (*G-SII buffer*) e per gli altri enti a rilevanza sistemica (*O-SII buffer*), nonché quella del coefficiente di leva finanziaria per gli enti a rilevanza sistemica globale (*G-SII leverage ratio buffer*) sono volte a imporre requisiti patrimoniali più elevati a quegli intermediari che per la loro rilevanza sistemica, a livello globale o nazionale, pongono rischi per il sistema finanziario più elevati di quelli degli altri intermediari (cfr. Sez. IV);

— la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico ha lo scopo di prevenire e attenuare i rischi macroprudenziali o sistemici non altrimenti coperti con gli strumenti macroprudenziali previsti dal CRR, dalla riserva di capitale anticiclica di cui alla sezione III del presente capitolo e dalle riserve di capitale per le G-SII o per le O-SII disciplinate nelle Sezione IV del presente capitolo. Il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica a tutte le esposizioni o a un sottoinsieme di esposizioni e a tutte le banche o a uno o più sottoinsiemi di banche che presentano profili di rischio simili (cfr. Sez. V).

Le banche che non detengono le riserve di capitale nella misura richiesta sono soggette ai limiti alle distribuzioni; inoltre esse si devono dotare di un piano di conservazione del capitale che indichi le misure che la banca intende adottare per ripristinare, entro un congruo termine, il livello di capitale necessario a mantenere le riserve di capitale secondo la misura richiesta (cfr. Sez. VI).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53-*bis*, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53, comma 1;
- art. 53-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare le misure di cui all'articolo 5 del RMVU e di esercitare i poteri di vigilanza, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), e co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza

patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico su queste materie;

- art. 67-*ter*, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario; e comma 1-*bis*, che prevede che per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera b), questi provvedimenti sono assunti dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l'autorità competente per la vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per specificare:
  - le metodologie che le autorità competenti o designate devono utilizzare per qualificare un ente o un gruppo di enti guidati da un ente impresa madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE come G-SII nonché delle metodologie per la definizione delle sottocategorie in cui classificare le G-SII e le relative modalità di classificazione sulla base della loro rilevanza sistemica e tenendo conto degli standard internazionali (art. 131, par. 18 CRD);
  - il metodo di identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai sensi della Sez. III (art. 140, par. 7 CRD);

Vengono inoltre in rilievo:

— la CRD (1), in particolare il Tit. VII, Capo 4;

— il CRR (2);

— d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;

— il d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 e successive modificazioni recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

— il documento Basilea 3;

— le comunicazioni del *Financial Stability Board* in materia di:
  - "*Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions*", del novembre 2011;
  - "*Extending the G-SIFI Framework to domestic systemically important banks*", dell'aprile 2012;

(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019.

(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 e dal Regolamento (UE) n. 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020.

- "*Update of group of global systemically important banks (G-SIBs)*;

— le linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di:
  - "*Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions*", del novembre 2011;
  - "*Extending the G-SIFI Framework to domestic systemically important banks*", dell'aprile 2012;
  - "*Update of group of global systemically important banks (G-SIBs)"*;
  - "*Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer*", del dicembre 2010;
  - "*A framework for dealing with domestic systemically important banks*", dell'ottobre 2012;
  - "*Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement*", del luglio 2013.

— le raccomandazioni del CERS previste ai sensi dell'art. 135, par. 1 e dell'art. 138 CRD in materia rispettivamente di:
  - determinazione dei coefficienti anticiclici da parte delle autorità competenti o designate (CERS/2014/1 del 18 giugno 2014);
  - adeguatezza dei coefficienti anticiclici applicabili alle esposizioni verso Stati extracomunitari (CERS/2015/1 dell'11 dicembre 2015);

— gli orientamenti dell'ABE previsti ai sensi dell'art. 131, par. 3 CRD, previa consultazione del CERS, in materia di criteri di individuazione delle O-SII e modalità di applicazione della riserva di capitale per le O-SII (EBA/GL/2014/10);

— gli orientamenti dell'ABE (EBA/GL/2020/13) emanati ai sensi dall'art. 133, par. 6, CRD, previa consultazione del CERS, in materia di criteri di individuazione degli appropriati sottoinsiemi di esposizioni settoriali a cui applicare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in conformità all'art. 133, par. 5, lett. f), CRD;

— gli orientamenti dell'ABE (EBA/GL/2020/14) in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa, come successivamente emendati dagli orientamenti recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2020/14 (EBA/GL/2023/10).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

— "*altre banche a rilevanza sistemica (other systemically important institutions – O-SII)*" per le banche e i gruppi bancari individuati ai sensi della Sez. IV, par. 2;

— "*autorità competente di uno Stato extracomunitario*" per l'autorità di uno Stato extracomunitario competente a determinare il coefficiente anticiclico applicabile nello Stato extracomunitario;

— "*autorità designata*" per l'autorità di uno Stato membro diverso dall'Italia designata a determinare il coefficiente anticiclico applicabile in quello Stato;

— "*banca autorizzata a livello nazionale*" per una banca autorizzata nello Stato membro per il quale una particolare autorità designata è responsabile per la determinazione del coefficiente anticiclico;

— "*banche a rilevanza sistemica globale (global systemically important institutions – G-SII)*" per le banche e i gruppi bancari individuati ai sensi della Sez. IV, par. 1;

— "*coefficiente anticiclico interno*" per il coefficiente espresso come percentuale dell'esposizione complessiva al rischio che le banche con esposizioni creditizie rilevanti localizzate in Italia applicano ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca (cfr. Sez. III, par. 2);

— "*coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato extracomunitario*" per il coefficiente espresso come percentuale dell'esposizione complessiva al rischio che le banche con esposizioni creditizie rilevanti localizzate in uno Stato extracomunitario applicano ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca (cfr. Sez. III, parr. 3 e 4);

— "*coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato membro*" per il coefficiente espresso come percentuale dell'esposizione complessiva al rischio che le banche con esposizioni creditizie rilevanti localizzate in uno Stato membro applicano ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca (cfr. Sez. III, par. 3);

— "*coefficiente anticiclico specifico della banca*" per il coefficiente che le banche devono moltiplicare per la loro esposizione complessiva al rischio al fine di determinare l'ammontare della riserva di capitale anticiclica specifica della banca (cfr. Sez. III, par. 5);

— "*distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1*" per la distribuzione di capitale primario di classe 1 (CET1) effettuata attraverso:

  a) il pagamento di dividendi;
  b) la distribuzione di bonus, pagati in tutto o in parte, in azioni o in altri strumenti di capitale di cui all'art. 26, par. 1, lett. (a) CRR (3);
  c) il riscatto o l'acquisto da parte della banca di azioni proprie o di altri strumenti di capitale di cui all'art. 26, par. 1, lett. (a) CRR;
  d) il rimborso delle somme versate in relazione a strumenti di capitale di cui all'art. 26, par. 1, lett. (a) CRR;
  e) la distribuzione di elementi di cui all'art. 26, par. 1, lettere da (b) a (e) CRR (4);

— "*esposizione complessiva al rischio*": l'importo calcolato secondo quanto previsto all'art. 92, par. 3 CRR;

— "*esposizioni creditizie rilevanti*": includono tutte le classi di esposizioni – ad eccezione di quelle di cui alle lettere da (a) ad (f) dell'art. 112 CRR (5) – soggette:

  a) ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito ai sensi della Parte Tre, Tit. II CRR;

(3) Ossia, gli strumenti computabili nel capitale primario di classe 1, in quanto soddisfano i requisiti di cui all'art. 28 CRR.

(4) Ossia: le riserve di sovrapprezzo azioni relative agli strumenti computabili nel capitale primario di classe 1; gli utili non distribuiti; le altre componenti di conto economico complessivo accumulate (*accumulated other comprehensive income*); le altre riserve.

(5) Sono oggetto di eccezione le esposizioni verso: i) amministrazioni centrali o banche centrali; ii) amministrazioni regionali o enti territoriali; iii) enti pubblici; iv) banche multilaterali di sviluppo; v) organizzazioni internazionali; vi) banche e imprese di investimento.

b) se l'esposizione è detenuta nel portafoglio di negoziazione, ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio specifico, ai sensi della Parte Tre, Tit. IV, Capo 2 CRR oppure dei rischi incrementali di default e di migrazione, ai sensi della Parte Tre, Tit. IV, Capo 5 CRR;

c) in caso di esposizione verso una cartolarizzazione, ai requisiti patrimoniali di cui alla Parte Tre, Tit. II, Capo 5 CRR;

— *"indicatore di riferimento"* per l'indicatore di riferimento per la determinazione del coefficiente anticiclico interno, fissato dalla Banca d'Italia ai sensi della Sez. III, par. 2;

— *"requisito combinato di riserva di capitale"* per l'importo totale del capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare il requisito relativo alla riserva di conservazione del capitale aumentato delle seguenti riserve, ove applicabili:

a) della riserva di capitale anticiclica specifica della banca;

b) della riserva di capitale per le G-SII;

c) della riserva di capitale per le O-SII;

d) della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

— "*riserva di capitale anticiclica specifica della banca (institution specific countercyclical capital buffer)*" per il capitale primario di classe 1 che la banca è tenuta a detenere ai sensi della Sez. III;

— "*riserva di capitale per le G-SII*" per il capitale primario di classe 1 che le G-SII sono tenute a detenere ai sensi della Sez. IV, par. 1;

— "*riserva di capitale per le O-SII*" per il capitale primario di classe 1 che le O-SII sono tenute a detenere ai sensi della Sez. IV, par. 2;

— "*riserva di conservazione del capitale*" (*capital conservation buffer*) per il capitale primario di classe 1 che la banca è tenuta a detenere ai sensi della Sez. II;

— "*riserva di capitale a fronte del rischio sistemico*" (*systemic risk buffer*) per il capitale primario di classe 1 che la banca è tenuta a detenere ai sensi della Sez. IV.

— "*riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII*" per il capitale di classe 1 che le G-SII sono tenute a detenere ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 *bis*, CRR.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

— su base individuale, alle banche italiane ed alle succursali in Italia di banche extracomunitarie secondo quanto indicato nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, Capitolo Ambito di applicazione;

— su base consolidata:

a) alle capogruppo;

b) alle imprese di riferimento;

c) alle componenti del gruppo sub-consolidanti.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *approvazione o diniego dell'approvazione del piano di conservazione del capitale (Sez. VI; termine: 60 giorni);*
- *individuazione e classificazione delle G-SII ai fini dell'applicazione della riserva di capitale per le G-SII e della riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII (Sez. IV, termine: 75 giorni);*
- *individuazione delle O-SII e applicazione della riserva di capitale per le O-SII (Sez. IV, termine: 150 giorni).*

SEZIONE I-bis

DISPOSIZIONI COMUNI

Per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale le banche non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare:

- i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del CRR;
- i requisiti basati sul rischio stabiliti agli articoli 92 *bis* e 92 *ter* del CRR;
- i requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti ai sensi dell'articolo 104 *bis* CRD per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva e gli orientamenti comunicati in conformità dell'articolo 104 *ter*, paragrafo 3, della CRD per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva;
- i requisiti minimi di fondi propri e passività computabili di cui agli articoli 16 *quinquies* e 16 *sexies* del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180 e agli articoli 12 *quinquies* e 12 *sexies* del Regolamento UE n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014.

Per soddisfare una delle riserve che compongono il requisito combinato di riserva del capitale, le banche non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare un'altra delle riserve detenute per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale.

Per il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII si rinvia a quanto previsto dall'articolo 92, paragrafo 1 *bis*, CRR.

SEZIONE II

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Determinazione della riserva di conservazione del capitale

Le banche hanno l'obbligo di detenere, oltre al capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92, par. 1, lett. a), b) e c), CRR, una riserva di conservazione del capitale pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio della banca

La riserva di conservazione del capitale è costituita da capitale primario di classe 1.

SEZIONE III

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA

1. Riserva di capitale anticiclica specifica della banca

Le banche hanno l'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica, pari alla loro esposizione complessiva al rischio moltiplicata per il coefficiente anticiclico specifico della banca, calcolato secondo i criteri di cui al par. 5.

La riserva di capitale anticiclica è costituita da capitale primario di classe 1.

2. Criteri per la determinazione del coefficiente anticiclico interno

Ai fini della determinazione del coefficiente anticiclico interno, la Banca d'Italia determina trimestralmente un indicatore di riferimento.

L'indicatore di riferimento riflette, in maniera significativa, il ciclo del credito e i rischi derivanti dell'eccessiva crescita del credito in Italia, tenuto anche conto delle specificità dell'economia nazionale.

Esso è basato sulla deviazione dalla tendenza di lungo periodo del rapporto tra credito e prodotto interno lordo, tenendo conto:

a) di un indicatore della crescita dei livelli del credito nel territorio nazionale e, in particolare, di un indicatore che rifletta le variazioni del rapporto tra credito erogato in Italia e prodotto interno lordo;

b) dell'orientamento generale formulato dal CERS ai sensi dell'art. 135, par. 1, lett. b) CRD (CERS/2014/1 del 18 giugno 2014).

La Banca d'Italia – tenuto conto dell'indicatore di riferimento, dell'orientamento generale formulato dal CERS nonché di qualsiasi altro indicatore che segnali l'emergere di rischi sistemici di natura ciclica – valuta, su base trimestrale, l'intensità del rischio sistemico ciclico e l'adeguatezza del coefficiente anticiclico interno e, ove necessario, adegua il coefficiente anticiclico interno da utilizzare per il calcolo della riserva.

Il coefficiente anticiclico interno è espresso come percentuale dell'esposizione complessiva al rischio delle banche che hanno esposizioni creditizie rilevanti nel territorio nazionale. Esso è compreso tra lo 0% e il 2,5% ed è fissato in valori multipli di 0,25 punti percentuali. La Banca d'Italia, sulla base dell'indicatore di riferimento, dell'orientamento generale formulato dal CERS nonché di qualsiasi altro indicatore che segnali l'emergere di rischi sistemici, può fissare un coefficiente anticiclico interno superiore al 2,5%.

Le banche, per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico, applicano il nuovo coefficiente anticiclico interno, in caso di incremento, a partire dal dodicesimo mese successivo

alla data di pubblicazione del coefficiente stesso; la Banca d'Italia, se ricorrono circostanze eccezionali, può ridurre tale termine.

Nel caso in cui il coefficiente anticiclico interno sia ridotto, la Banca d'Italia indica – senza che ciò abbia carattere vincolante – un periodo di tempo durante il quale il coefficiente anticiclico non sarà verosimilmente incrementato.

La Banca d'Italia pubblica, con cadenza trimestrale, sul proprio sito informatico almeno le seguenti informazioni:

a) il coefficiente anticiclico interno;

b) il rapporto tra credito e prodotto interno lordo e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo;

c) l'indicatore di riferimento;

d) le motivazioni che hanno portato a fissare un determinato livello del coefficiente anticiclico interno;

e) nel caso in cui il coefficiente anticiclico interno sia stato incrementato, la data a partire dalla quale le banche utilizzano il nuovo coefficiente anticiclico per il calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca;

f) nel caso in cui la data di cui alla lett. e) sia fissata prima che siano decorsi 12 mesi dalla pubblicazione dell'incremento del coefficiente anticiclico, menzione delle circostanze eccezionali che giustificano la riduzione del termine ordinario di 12 mesi;

g) nel caso di riduzione del coefficiente anticiclico, il periodo indicativo durante il quale il coefficiente anticiclico non sarà verosimilmente incrementato e la giustificazione di tale scelta.

La Banca d'Italia coordina le tempistiche per la pubblicazione delle modifiche del coefficiente anticiclico con le altre autorità designate e comunica al CERS ogni variazione del coefficiente anticiclico interno e le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo.

3. Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5% applicabili negli Stati membri o in Stati extracomunitari

La Banca d'Italia può riconoscere il coefficiente anticiclico superiore al 2,5% applicabile in uno Stato membro o in uno Stato extracomunitario, richiedendone l'applicazione, ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico, alle banche che abbiano esposizioni creditizie rilevanti in tali paesi.

Il riconoscimento del coefficiente anticiclico superiore al 2,5% è reso pubblico con una comunicazione sul sito informatico della Banca d'Italia. La comunicazione include le seguenti informazioni:

a) il coefficiente anticiclico applicabile;

b) lo Stato membro o extracomunitario cui si applica;

c) nel caso in cui il coefficiente anticiclico sia incrementato, la data a partire dalla quale le banche autorizzate in Italia utilizzano il nuovo coefficiente anticiclico per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico;

d) nel caso in cui la data di cui alla lett. (c) sia fissata prima che siano decorsi 12 mesi dalla comunicazione dell'incremento del coefficiente anticiclico, una menzione delle circostanze eccezionali che giustificano la riduzione del termine ordinario.

4. Determinazione del coefficiente anticiclico applicabile in Stati extracomunitari

Nel caso in cui l'autorità competente di uno Stato extracomunitario non abbia pubblicato il coefficiente anticiclico applicabile nella propria giurisdizione, la Banca d'Italia può determinare il coefficiente anticiclico che le banche, aventi esposizioni creditizie rilevanti localizzate in tale paese, applicano per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico (1).

Nei casi in cui l'autorità competente di uno Stato extracomunitario abbia pubblicato il coefficiente anticiclico applicabile nella propria giurisdizione, le banche applicano tale coefficiente. Con riguardo a quest'ultimo, la Banca d'Italia può:

a) determinare un coefficiente anticiclico più elevato, ove ritenga che il coefficiente anticiclico fissato non sia sufficiente a proteggere le banche dall'eccessiva crescita del credito in tale paese;

b) determinare un coefficiente anticiclico meno elevato, sino al 2,5%, nei casi in cui l'autorità competente dello Stato extracomunitario abbia fissato un coefficiente anticiclico superiore al 2,5%.

Le banche, per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico, applicano il coefficiente anticiclico dello Stato extracomunitario, come determinato, incrementato, o ridotto dalla Banca d'Italia, normalmente a partire dal dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del coefficiente stesso; la Banca d'Italia, se ricorrono circostanze eccezionali, può ridurre tale termine.

La Banca d'Italia pubblica le decisioni in merito alla determinazione dei coefficienti anticiclici applicabili in Stati extracomunitari nel proprio sito informatico; in particolare, sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) il coefficiente anticiclico e lo Stato extracomunitario cui si applica;

b) le motivazioni che hanno portato alla determinazione del valore del coefficiente anticiclico, qualora esso sia stato fissato, incrementato, o ridotto dalla Banca d'Italia;

c) quando il coefficiente anticiclico applicabile nello Stato extracomunitario è fissato per la prima volta o è incrementato, la data a partire dalla quale le banche utilizzano il nuovo coefficiente anticiclico per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico;

d) quando la data di cui alla lett. (c) è fissata prima che siano decorsi 12 mesi dalla comunicazione della determinazione del coefficiente anticiclico, menzione delle circostanze eccezionali che giustificano la riduzione del termine ordinario.

(1) La Banca d'Italia determina il coefficiente sulla base di criteri analoghi a quelli previsti nel par. 2 e tenuto conto delle raccomandazioni emanate dal CERS ai sensi dell'art. 138 CRD (CERS/2015/1 dell'11 dicembre 2015).

5. Calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca

Il coefficiente anticiclico specifico della banca è pari alla media ponderata dei coefficienti anticiclici applicabili nei vari paesi verso cui la banca ha esposizioni creditizie rilevanti.

Ciascun coefficiente anticiclico è ponderato per il rapporto tra il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, determinato ai sensi della Parte Tre, Titoli II e IV CRR, relativo alle esposizioni creditizie rilevanti di ciascuno Stato membro o extracomunitario e il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito relativo a tutte le esposizioni creditizie rilevanti della banca (2).

Ai fini del calcolo della media ponderata, le banche utilizzano i seguenti coefficienti anticiclici:

— per le esposizioni creditizie rilevanti localizzate in Italia, il coefficiente anticiclico interno fissato dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 2;

— per le esposizioni creditizie rilevanti localizzate in uno Stato membro:
  - il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata di quello Stato membro, se pari o inferiore al 2,5%;
  - il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata di quello Stato membro, se superiore al 2,5% e riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 3;
  - il 2,5%, se il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata di quello Stato membro è superiore al 2,5% e non è stato riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 3;

— per le esposizioni creditizie rilevanti localizzate in Stati extracomunitari:
  - il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità competente dello Stato extracomunitario, se superiore al 2,5% e riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 3;
  - negli altri casi, il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità competente dello Stato extracomunitario o dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 4.

Le banche identificano le esposizioni rilevanti nei diversi paesi, facendo riferimento al regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 140, par. 7 CRD, recante le norme tecniche di regolamentazione in materia di metodi per l'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti.

Ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico, la banca applica:

a) l'incremento del coefficiente anticiclico interno, a partire dalla data indicata nel par. 2, ottavo capoverso, lett. (e);

b) l'incremento del coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato membro a un livello pari o inferiore al 2,5%, a partire dalla data indicata dall'autorità designata di tale Stato membro;

(2) Si ipotizzi una banca che abbia esposizioni creditizie rilevanti oltre che in Italia, in Francia, Germania, Spagna e USA. Si ipotizzi che il coefficiente anticiclico interno sia pari al 2,5% e che i coefficienti anticiclici applicabili in Francia, Germania, Spagna e USA siano rispettivamente 2%, 3% (previo riconoscimento da parte della Banca d'Italia), 0% e 1%. Si ipotizzi altresì che il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito relativo a tutte le esposizioni rilevanti della banca sia pari a 1000 e che invece i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito per le esposizioni rilevanti in Italia, Francia, Germania, Spagna e USA siano rispettivamente 500, 150, 200, 100 e 50. Il coefficiente anticiclico specifico della banca sarà pari a 2,5%*500/1000+2%*150/1000+3%*200/1000+0%*100/1000+1%*50/1000 = 2,2%. Se la banca ha un'esposizione complessiva al rischio pari, ad esempio, a 18000, la sua riserva anticiclica di capitale dovrà essere pari a 2,2%*18000 = 396.

c) l'incremento del coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato membro o in uno Stato extracomunitario a un livello superiore al 2,5%, ove riconosciuto dalla Banca d'Italia, a partire dalla data indicata nel par. 3, secondo capoverso, lett. (c) della presente sezione;

d) l'incremento del coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato extracomunitario determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 4, primo e secondo capoverso della presente sezione, a partire dalla data indicata nel par. 4, quinto capoverso, lett. (c) della presente sezione;

e) fatto salvo quanto previsto alle lettere (c) e (d), l'incremento del coefficiente anticiclico applicabile per un determinato Stato extracomunitario, a partire dal dodicesimo mese successivo alla data di comunicazione della variazione del coefficiente da parte dell'autorità competente dello Stato extracomunitario in questione; la variazione si considera comunicata il giorno della pubblicazione da parte dell'autorità competente dello Stato extracomunitario ai sensi alla legge nazionale applicabile;

f) con effetto immediato la diminuzione dei coefficienti anticiclici.

SEZIONE IV

RISERVA DI CAPITALE PER LE G-SII E PER LE O-SII

1. Individuazione e classificazione delle G-SII

La Banca d'Italia individua e classifica le G-SII autorizzate in Italia, in base alla metodologia (di base e aggiuntiva) individuata dal regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 131, par. 18, CRD (1) (2).

La Banca d'Italia, ai fini della valutazione della rilevanza sistemica globale, applica gli orientamenti EBA in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa (EBA/GL/2020/14 come emendate da ultimo dalle EBA/GL/2023/10). In tale ambito le banche di cui al par. 6 delle EBA/GL/2020/14 sono soggette agli obblighi di segnalazione e informativa di cui ai paragrafi 10-*bis*, 12, 13 e 14 delle EBA/GL/2020/14 come emendate da ultimo dalle EBA/GL/2023/10 (3).

Possono assumere la qualifica di G-SII esclusivamente le banche non appartenenti a gruppi bancari e i gruppi bancari non controllati da un ente impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, così come definiti rispettivamente all'art. 4, par. 1, punti 29, 31 e 33 CRR. Non possono assumere la qualifica di G-SII le banche che siano filiazioni di enti imprese madri nell'UE, di società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, di società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE.

Per ciascun soggetto valutato, la metodologia di base assegna un punteggio che consente la classificazione delle G-SII in almeno 5 sottocategorie. I punteggi soglia tra le varie sottocategorie sono chiaramente definiti e fissati in modo da rappresentare la rilevanza sistemica delle banche in maniera linearmente crescente, ad eccezione della quinta sottocategoria e di qualsiasi sottocategoria superiore aggiunta. A ciascuna sottocategoria è associato un livello di capitale primario di classe 1 che le G-SII devono detenere a livello consolidato.

Per ciascun soggetto valutato la metodologia aggiuntiva assegna un punteggio complessivo aggiuntivo sulla base del quale la Banca d'Italia può disporre la riclassificazione del soggetto in una categoria inferiore ai sensi della lett. c) dell'ultimo capoverso del presente paragrafo.

Alla sottocategoria più bassa è associata una riserva di capitale per le G-SII pari all'1% dell'esposizione complessiva al rischio e la riserva assegnata a ciascuna sottocategoria aumenta secondo intervalli di almeno lo 0,5% dell'esposizione complessiva al rischio.

Le banche soddisfano il requisito di riserva di capitale per le G-SII associato alla sottocategoria in cui sono classificate con capitale primario di classe 1.

(1) Per la metodologia di base cfr. art. 131, par. 2, CRD; per la metodologia aggiuntiva cfr. art. 131, par. 2-*bis*, CRD. Per la data di applicazione delle disposizioni del regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 131, par. 18, CRD cfr. articolo 3 del medesimo regolamento.

(2) Rileva altresì la lista annualmente pubblicata dal *Financial Stability Board* nel documento "*Update of group of global systemically important banks (G-SIBs).*

(3) Le disposizioni contenute nelle EBA/GL/2023/10 si applicano a partire dal 20 maggio 2024.

La Banca d'Italia può:

a) riclassificare la G-SII in una sottocategoria superiore;

b) classificare una banca che ha un punteggio inferiore al punteggio minimo richiesto per la classificazione nella sottocategoria più bassa in tale sottocategoria o in una sottocategoria più elevata, assegnandole in tal modo lo status di G-SII;

c) riclassificare la G-SII in una sottocategoria inferiore sulla base del punteggio complessivo aggiuntivo ottenuto con la metodologia aggiuntiva (4).

2. Individuazione delle O-SII e requisito applicabile

La Banca d'Italia individua le O-SII autorizzate in Italia.

Possono assumere tale qualifica le banche non appartenenti a gruppi bancari e i gruppi bancari.

Ai fini dell'individuazione delle O-SII, la Banca d'Italia valuta la rilevanza sistemica almeno sulla base dei seguenti criteri:

a) le dimensioni;

b) la rilevanza per l'economia dell'Unione o dell'Italia;

c) la rilevanza delle attività transfrontaliere;

d) l'interconnessione della banca o del gruppo con il sistema finanziario.

La Banca d'Italia può imporre a ciascuna O-SII di detenere una riserva di capitale per le O-SII pari a sino il 3% dell'esposizione complessiva al rischio oppure, previa autorizzazione della Commissione europea, anche superiore al 3%.

Le banche soddisfano il requisito di riserva di capitale per le O-SII con capitale primario di classe 1.

Nell'imporre la riserva di capitale per le O-SII, la Banca d'Italia rispetta le seguenti condizioni:

a) la riserva di capitale per le O-SII non comporta effetti negativi sproporzionati sul sistema finanziario, o su parti dello stesso, di altri Stati membri o dell'Unione, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;

b) riesamina almeno annualmente il livello di riserva imposto.

La Banca d'Italia, un mese prima della pubblicazione della decisione con cui impone la riserva di capitale per le O-SII o ne modifica il livello fino al 3% dell'esposizione complessiva al rischio, ne dà comunicazione al CERS. La suddetta comunicazione è effettuata tre mesi prima della pubblicazione della decisione nel caso in cui si intenda imporre o modificare una riserva di capitale per le O-SII per un livello superiore al 3% dell'esposizione complessiva al rischio. La comunicazione reca in dettaglio:

(4) Cfr. regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 131, par. 18, CRD.

a) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale per le O-SII sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;

b) una valutazione, basata sulle informazioni disponibili, del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale per le O-SII sul mercato interno;

c) il livello della riserva di capitale per le O-SII che si intende applicare.

Fermo restando il potere della Banca d'Italia di imporre la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e a ciascuna O-SII di detenere una riserva di capitale per le O-SII fino al 3% dell'esposizione complessiva al rischio, nei casi in cui una O-SII sia una filiazione di una G-SII o di una O-SII impresa madre nell'UE e sia soggetta a una riserva di capitale per G-SII o O-SII a livello consolidato, il livello di riserva di capitale per le O-SII applicabile su base individuale o sub-consolidata non può eccedere l'importo inferiore tra:

a) la somma del coefficiente più elevato della riserva per le G-SII o le O-SII applicabile al gruppo su base consolidata e l'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;

b) il 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio o il coefficiente superiore al 3% applicato al gruppo su base consolidata previa autorizzazione della Commissione.

3. Disposizioni comuni

Qualora una banca o un gruppo bancario siano soggetti, a livello consolidato, sia alla riserva per le G-SII, sia alla riserva per le O-SII, applicano la riserva di capitale più elevata.

La Banca d'Italia comunica al CERS la lista delle G-SII e delle O-SII nonché le sottocategorie in cui ciascuna G-SII è classificata, fornendo un'esauriente motivazione in caso di esercizio o meno dei poteri di cui all'ultimo capoverso, par. 1 della presente sezione. La Banca d'Italia pubblica la sottocategoria cui ciascuna G-SII è assegnata.

La Banca d'Italia riesamina annualmente l'individuazione delle G-SII e delle O-SII e la classificazione delle G-SII nelle rispettive sottocategorie e ne comunica l'esito alle banche interessate e al CERS. La Banca d'Italia pubblica annualmente la lista aggiornata delle G-SII e delle O-SII e le sottocategorie in cui ciascuna G-SII è classificata.

Qualora una banca sia soggetta a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata conformemente alla sezione V del presente capitolo, tale riserva si cumula con la riserva per le O-SII o per le G-SII applicata conformemente alla presente sezione.

Qualora la somma del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata conformemente alla sezione V e del coefficiente della riserva per le O-SII o per le G-SII cui è soggetta la stessa banca sia superiore al 5%, si applica la procedura di cui al paragrafo 2, relativa all'applicazione di una riserva di capitale per le O-SII per un livello superiore al 3% dell'esposizione complessiva al rischio.

SEZIONE V

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

1. Calcolo del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

Le banche hanno l'obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, al fine di prevenire e attenuare rischi macroprudenziali o sistemici non altrimenti coperti con gli strumenti macroprudenziali previsti dal CRR, dalla riserva di capitale anticiclica di cui alla sezione III del presente capitolo e dalle riserve di capitale per le G-SII o per le O-SII disciplinate nelle Sezione IV del presente capitolo. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica a tutte le banche o a uno o più sottoinsiemi di banche, su tutte le esposizioni o su un sottoinsieme di esposizioni.

La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è costituita da capitale primario di classe 1.

Le banche calcolano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (B_{SR}) come segue:

$$B_{SR} = r_T * E_T + \sum_i r_i * E_i$$

in cui:

B_{SR} = la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

r_T = il coefficiente della riserva applicabile all'importo complessivo dell'esposizione al rischio di una banca;

E_T = l'esposizione complessiva al rischio;

i = l'indice che individua il sottoinsieme di esposizioni elencate nel presente paragrafo a cui è possibile applicare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

r_i = il coefficiente della riserva applicabile all'importo dell'esposizione al rischio del sottoinsieme di esposizioni i);

E_i = l'esposizione complessiva al rischio di una banca per il sottoinsieme di esposizioni.

La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può applicarsi con riferimento:

a) a tutte le esposizioni localizzate in Italia;

b) alle seguenti esposizioni settoriali localizzate in Italia:

   i. tutte le esposizioni al dettaglio nei confronti di persone fisiche che sono garantite da immobili residenziali;

ii. tutte le esposizioni nei confronti di persone fisiche escluse quelle di cui al punto precedente;

iii. tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali;

iv. tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche escluse quelle di cui al punto precedente;

c) a tutte le esposizioni localizzate in altri Stati membri, fatti salvi i casi previsti nel punto iii) del quarto capoverso, par. 2 della presente sezione e ultimo capoverso del par. 2 della presente sezione;

d) alle esposizioni settoriali di cui alla lettera b) localizzate in Stati membri esclusivamente per consentire il riconoscimento di un coefficiente di riserva fissato da un altro Stato membro in conformità al par. 3;

e) alle esposizioni localizzate in Stati extracomunitari;

f) a sottoinsiemi di esposizioni di una delle categorie di cui alla lettera b), in linea con le EBA/GL/2020/13.

Il coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico relativo a un insieme o a un sottoinsieme di esposizioni è dato dalla somma dei coefficienti della riserva applicabili alle esposizioni elencate nel capoverso precedente che appartengono a quell'insieme o a quel sottoinsieme di esposizioni.

Il coefficiente della riserva può assumere valori multipli di 0,5 punti percentuali. Per i diversi sottoinsiemi di banche e di esposizioni possono essere introdotti valori del coefficiente differenti.

Nell'imporre una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, la Banca d'Italia assicura che:

a) la riserva non sia di ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno comportando effetti negativi sproporzionati sul sistema finanziario di singoli Stati membri o su quello dell'Unione europea;

b) la riserva sia riesaminata almeno ogni due anni;

c) la riserva non sia utilizzata per far fronte ai rischi coperti dalla riserva di capitale anticiclico e da quelle di capitale per le G-SII e per le O-SII.

2. Procedura di notifica

La Banca d'Italia, prima della pubblicazione della decisione con cui impone uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, ne dà comunicazione al CERS. Se la banca alla quale vengono imposti uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, la Banca d'Italia ne dà comunicazione anche alle autorità di tale Stato membro.

Se il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica alle esposizioni localizzate in uno Stato terzo, la Banca d'Italia ne dà comunicazione al CERS.

Nella notifica si definisce in modo dettagliato:

a) il rischio macroprudenziale o sistemico rilevato in Italia;

b) le ragioni per cui l'entità dei rischi macroprudenziali o sistemici individuati costituisce una minaccia per la stabilità del sistema finanziario a livello nazionale tale da giustificare l'applicazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

c) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;

d) sulla base delle informazioni a disposizione, una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sul mercato interno;

e) il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che la Banca d'Italia individua, le esposizioni a cui si applicano tali coefficienti nonché le banche soggette a tali coefficienti;

f) laddove il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi a tutte le esposizioni, le ragioni per cui si ritiene che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non costituisca una duplicazione del funzionamento della riserva di capitale per le O-SII di cui alla sezione IV del presente capitolo.

Qualora l'imposizione o l'aumento di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicati ad un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al quinto capoverso del par. 1 dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico:

(i) fino al 3% con riferimento a ciascuno di questi insiemi o sottoinsiemi di esposizioni, la Banca d'Italia, un mese prima della pubblicazione della decisione di adozione di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, ne dà comunicazione al CERS conformemente alla procedura per la notifica di cui al presente paragrafo. In questo caso, il calcolo del coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non include il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità del par. 3;

(ii) superiore al 3% e fino al 5% con riferimento a uno qualsiasi di questi insiemi o sottoinsiemi di esposizioni, la Banca d'Italia, prima della pubblicazione della decisione di adozione di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, ne dà comunicazione al CERS conformemente alla procedura per la notifica di cui al presente paragrafo e chiede contestualmente il parere della Commissione europea. In caso di parere negativo della Commissione, la Banca d'Italia può non conformarsi a tale parere, motivando la scelta compiuta. Se la banca a cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, la Banca d'Italia, nell'ambito della procedura di notifica, richiede una raccomandazione da parte della Commissione europea e del CERS. Se la Banca d'Italia e l'autorità dell'impresa madre sono in disaccordo in merito al coefficiente o ai coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabili a tale banca e in caso di raccomandazione negativa della Commissione europea e del CERS, la Banca d'Italia può deferire la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La decisione di fissare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tali esposizioni è

sospesa fino alla decisione dell'ABE;

(iii) superiore al 5 % con riferimento a uno qualsiasi di questi insiemi o sottoinsiemi di esposizioni, la Banca d'Italia chiede l'autorizzazione della Commissione europea prima di applicare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Le previsioni indicate al capoverso precedente non si applicano quando la decisione di adozione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non modifica o comporta una riduzione del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico già precedentemente adottato.

La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito informatico informazioni relative all'imposizione o la modifica di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. In particolare, sono pubblicate almeno le seguenti informazioni:

a) il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

b) le banche alle quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

c) le esposizioni alle quali si applica il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

d) le ragioni dell'imposizione o della modifica del coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

e) la data a decorrere dalla quale le banche applicano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico imposta o modificata;

f) i nomi dei paesi nei casi in cui le esposizioni localizzate in tali paesi sono incluse nella riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

L'informazione di cui alla lettera d) del precedente capoverso non è inserita nella pubblicazione qualora possa pregiudicare la stabilità del sistema finanziario.

Se l'applicazione dei limiti alle distribuzioni determina un miglioramento non soddisfacente del capitale primario di classe 1 della banca alla luce del relativo rischio sistemico, la Banca d'Italia può adottare misure aggiuntive conformemente alla Parte prima, Titolo II.

Qualora la Banca d'Italia decida di fissare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in base alle esposizioni esistenti in altri Stati membri, la riserva è imposta in identica misura con riferimento a tutte le esposizioni localizzate all'interno dell'Unione, salvo quanto disposto nel par. 3.

3. Riconoscimento reciproco del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

La Banca d'Italia può riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro e applicarlo alle banche autorizzate a livello nazionale per le esposizioni collocate nello Stato membro che ha imposto la suddetta riserva. In questi casi, la Banca d'Italia ne dà comunicazione al CERS.

Nel decidere se riconoscere un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico introdotto da un altro Stato membro, la Banca d'Italia tiene conto delle informazioni fornite dal suddetto Stato membro.

Se la Banca d'Italia riconosce per le banche autorizzate in Italia un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico imposto da un altro Stato membro, tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può cumularsi con la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico imposta dalla Banca d'Italia conformemente alla presente Sezione, a condizione che le riserve facciano fronte a rischi diversi. Se le riserve fanno fronte ai medesimi rischi, si applica soltanto la riserva più elevata.

La Banca d'Italia, quando fissa un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può chiedere al CERS di emanare una raccomandazione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) n. 1092/2010 per lo Stato o gli Stati membri che possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

SEZIONE V-bis

RISERVA DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA PER LE G-SII

1. Rinvio

Le banche autorizzate in Italia individuate come G-SII ai sensi della Sezione IV applicano le previsioni in materia di riserva del coefficiente di leva finanziaria previste dall'articolo 92, paragrafo 1 *bis*, CRR.

SEZIONE VI

MISURE DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Limiti alle distribuzioni in caso di mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale

Le banche che rispettano il requisito combinato di riserva di capitale non effettuano distribuzioni (1) in relazione al capitale primario di classe 1 che possano comportare una diminuzione del capitale primario di classe 1 a un livello tale per cui il requisito combinato di riserva di capitale non è più rispettato (2).

Le banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale calcolano l'Ammontare Massimo Distribuibile ("AMD") secondo quanto previsto nel par. 1.1. L'AMD è quindi comunicato alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

Prima che sia comunicato l'AMD alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, le banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale non possono:

1) effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1;
2) assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali né pagare remunerazioni variabili se l'obbligazione di pagamento è stata assunta quando il requisito combinato di riserva di capitale non era rispettato;
3) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

Dopo aver comunicato l'AMD alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, le banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale non possono effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1 e corrispondere gli importi di cui ai precedenti numeri 2) e 3) in misura superiore all'AMD (3).

Una volta effettuato il calcolo dell'AMD, se una banca che non rispetta il requisito combinato di riserva di capitale intende effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1 o intraprendere una delle azioni specificate nei precedenti numeri 2) e 3), comunica tale intenzione alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, fornendo le seguenti informazioni:

— l'ammontare di fondi propri detenuto dalla banca, suddiviso come segue:

  (i) capitale primario di classe 1;

(1) I limiti alle distribuzioni previsti dal presente paragrafo si applicano ai pagamenti che comportano una riduzione del capitale primario di classe 1 o una riduzione di utili, se il mancato pagamento o la sospensione dei pagamenti non costituiscono un caso di inadempimento (*event of default*) o una condizione per l'avvio di una procedura di insolvenza ai sensi della disciplina delle crisi delle banche.

(2) Ai fini del presente capitolo, il requisito combinato di riserva di capitale non si considera rispettato se la banca non dispone di fondi propri sufficienti, in termini quantitativi e qualitativi, per rispettare al tempo stesso il requisito combinato di riserva di capitale, i requisiti di cui all'articolo 92, par. 1, lett. a), b) e c) CRR e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), CRD .

(3) Restano fermi gli obblighi e i limiti previsti dalla legge o da norme statutarie.

(ii) capitale aggiuntivo di classe 1;

(iii) capitale di classe 2;

— l'ammontare degli utili di periodo e degli utili di esercizio;

— l'ammontare dell'AMD;

— l'ammontare di risorse distribuibili che la banca intende allocare tra:

(i) il pagamento di dividendi;

(ii) il riacquisto, il riscatto, il rimborso di strumenti di capitale di qualità primaria o la distribuzione di bonus in tali strumenti;

(iii) la distribuzione di elementi di cui all'art. 26, par. 1, lettere da (b) ad (e) CRR;

(iv) il pagamento di cedole o dividendi su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;

(v) il pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali, sia attraverso l'assunzione di nuove obbligazioni di pagamento, sia per adempiere a obbligazioni di pagamento assunte quando la banca già non rispettava il requisito combinato di riserva obbligatoria.

Le banche definiscono procedure, approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica, volte a garantire che l'ammontare di risorse distribuibili e l'AMD siano calcolati correttamente.

1.1 *Calcolo dell'AMD*

Le banche calcolano l'AMD (4) moltiplicando la somma determinata conformemente alla lett. (A) per il fattore determinato conformemente alla lett. (B). L'AMD è ridotto da ciascuna delle azioni specificate nei numeri da 1) a 3) del paragrafo precedente.

(A) La somma da moltiplicare è pari alla somma degli utili di periodo e/o di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'art. 26, par. 2 CRR', al netto degli oneri fiscali e delle azioni specificate nei numeri da 1) a 3) del paragrafo precedente ove già non considerate nel calcolo degli utili di periodo e/o di esercizio ("risorse distribuibili").

(B) Il fattore è determinato come segue:

(i) quando il capitale primario di classe 1 (5), detenuto dalla banca e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri previsto dall''art. 92, par. 1, lett. a), b) e c) CRR e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, par. 1, lett. a) CRD, espresso come percentuale dell'esposizione complessiva al rischio (di seguito indicato come "capitale primario di classe 1 disponibile"), rientra nel primo quartile (ossia il più basso) del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è 0;

(ii) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è 0,2;

(4) L'AMD è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, previo parere dell'organo con funzione di controllo.

(5) Tale calcolo è effettuato con riferimento all'ammontare del capitale primario di classe 1 detenuto al momento del calcolo dell'AMD.

(iii) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è 0,4;

(iv) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel quarto quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è 0,6;

Il limite inferiore e quello superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

Limite inferiore del quartile =
[(requisito combinato di riserva di capitale)/4]*(Q_n-1)

Limite superiore del quartile =
[(requisito combinato di riserva di capitale)/4]*Q_n

Dove "Q_n" indica il numero del quartile.

2. Limiti alle distribuzioni in caso di mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria

Le banche che rispettano il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII non effettuano distribuzioni (6) in relazione al capitale di classe 1 che possano comportare una diminuzione del capitale di classe 1 a un livello tale per cui il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria non è più rispettato (7).

Le banche che non rispettano il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII calcolano l'Ammontare Massimo Distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria ("L-AMD") secondo quanto previsto nel par. 2.1. Il L-AMD è quindi comunicato alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

In base a quanto previsto dall'articolo 92, par. 1 *bis*, ultimo periodo CRR, se una banca G-SII contemporaneamente non soddisfa sia il requisito combinato di riserva di capitale sia il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, la stessa è tenuta a rispettare i limiti di distribuzione più elevati tra quelli risultanti dall'applicazione delle previsioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2.

Prima che sia comunicato il L-AMD alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, le banche che non rispettano il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII non possono:

1) effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1;

2) assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali né pagare remunerazioni variabili se l'obbligazione di pagamento è stata

(6) I limiti alle distribuzioni previsti dal presente paragrafo si applicano ai pagamenti che comportano una riduzione del capitale di classe 1 o una riduzione di utili, se il mancato pagamento o la sospensione dei pagamenti non costituiscono un caso di inadempimento (*event of default*) o una condizione per l'avvio di una procedura di insolvenza ai sensi della disciplina delle crisi delle banche.

(7) Ai fini del presente capitolo, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII non si considera rispettato se la banca non dispone di fondi propri sufficienti, in termini quantitativi e qualitativi, per rispettare al tempo stesso il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII, il requisito di cui all'articolo 92, par. 1, lett. d) CRR e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), CRD.

assunta quando il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII non era rispettato;

3) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

Dopo aver comunicato il L-AMD alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, le banche che non rispettano il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII non possono effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1 e corrispondere gli importi di cui ai precedenti numeri 2) e 3) in misura superiore al L-AMD (8).

Una volta effettuato il calcolo del L-AMD, se una banca che non rispetta il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII intende effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1 o intraprendere una delle azioni specificate nei precedenti numeri 2) e 3), comunica tale intenzione alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, fornendo le seguenti informazioni:

— l'ammontare di fondi propri detenuto dalla banca, suddiviso come segue:
  (i) capitale primario di classe 1;
  (ii) capitale aggiuntivo di classe 1;
— l'ammontare degli utili di periodo e degli utili di esercizio;
— l'ammontare del L-AMD;
— l'ammontare di risorse distribuibili che la banca intende allocare tra:
  (i) il pagamento di dividendi;
  (ii) il riacquisto, il riscatto, il rimborso di strumenti di capitale di qualità primaria o la distribuzione di bonus in tali strumenti;
  (iii) la distribuzione di elementi di cui all'art. 26, par. 1, lettere da (b) ad (e) CRR;
  (iv) il pagamento di cedole o dividendi su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
  (v) il pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali, sia attraverso l'assunzione di nuove obbligazioni di pagamento, sia per adempiere a obbligazioni di pagamento assunte quando la banca già non rispettava il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII.

Le banche definiscono procedure, approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica, volte a garantire che l'ammontare di risorse distribuibili e il L-AMD siano calcolati correttamente.

2.1 *Calcolo del L-AMD*

Le banche calcolano il L-AMD (9) moltiplicando la somma determinata conformemente alla lett. (A) per il fattore determinato conformemente alla lett. (B). Il L-AMD è ridotto da ciascuna delle azioni specificate nei numeri da 1) a 3) del paragrafo precedente.

(A) La somma da moltiplicare è pari alla somma degli utili di periodo e/o di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'art. 26, par. 2 CRR, al netto degli oneri

(8) Restano fermi gli obblighi e i limiti previsti dalla legge o da norme statutarie.

(9) Il L-AMD è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, previo parere dell'organo con funzione di controllo.

fiscali e delle azioni specificate nei numeri da 1) a 3) del paragrafo precedente ove già non considerate nel calcolo degli utili di periodo e/o di esercizio ("risorse distribuibili").

(B) Il fattore è determinato come segue:

(i) quando il capitale di classe 1 (10), detenuto dalla banca e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri previsto dall''art. 92, par. 1, lett. d) CRR e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, par. 1, lett. a) CRD, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'art. 429, par. 4 CRR (di seguito indicato come "capitale di classe 1 disponibile"), rientra nel primo quartile (ossia il più basso) del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII, il fattore è 0;

(ii) quando il capitale di classe 1 disponibile rientra nel secondo quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII, il fattore è 0,2;

(iii) quando il capitale di classe 1 disponibile rientra nel terzo quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII, il fattore è 0,4;

(iv) quando il capitale di classe 1 disponibile rientra nel quarto quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII, il fattore è 0,6;

Il limite inferiore e quello superiore di ciascun quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII sono calcolati come segue:

Limite inferiore del quartile =
[(requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII)/4]*(Q_n-1)

Limite superiore del quartile =
[(requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII)/4]*Q_n

Dove "Q_n" indica il numero del quartile.

3. Piano di conservazione del capitale

Nel caso in cui una banca non soddisfi il requisito combinato di riserva di capitale o, se del caso, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII o entrambi, la stessa trasmette alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, entro cinque giorni lavorativi – prorogabili sino a dieci – dalla data in cui ha accertato il mancato rispetto del requisito, un piano di conservazione del capitale, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica.

Il piano di conservazione del capitale include almeno quanto segue:

— uno stato patrimoniale previsionale contenente anche le stime dei costi e dei ricavi;

— le misure che la banca intende adottare per accrescere i livelli di autofinanziamento;

— un piano contenente gli interventi, con i relativi tempi, per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale o, se del caso, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII o entrambi.

(10) Tale calcolo è effettuato con riferimento all'ammontare del capitale di classe 1 detenuto al momento del calcolo del L-AMD.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia, entro 60 giorni dal suo ricevimento, valuta il piano e lo approva se ritiene che esso abbia concrete possibilità di consentire alla banca, entro un periodo di tempo adeguato, di conservare o di raccogliere capitale sufficiente per permettere alla stessa di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale o, se del caso, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII o entrambi.

Nel caso in cui la Banca centrale europea o la Banca d'Italia non approvi il piano di conservazione del capitale, oltre a richiedere la revisione del piano medesimo, adotta almeno una delle seguenti misure:

— richiede alla banca di porre in essere le iniziative per aumentare il capitale di qualità primaria o, nel caso di mancato rispetto de requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII, di capitale di classe 1, a un determinato livello entro un dato termine;

— impone limiti più stringenti di quelli previsti nei par. 1 e 1.1 alle distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1 o, nel caso di mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII, di quelli previsti nei par. 2 e 2.1 alle distribuzioni in relazione al capitale di classe 1 e/o ai pagamenti di cui ai punti 2) o 3) dei par. 1 e 2.

Le banche assicurano nel continuo il rispetto di quanto previsto nel piano di conservazione. Nei casi in cui l'andamento dell'attività aziendale si discosti dalle previsioni del piano, le banche informano tempestivamente la Banca centrale europea o la Banca d'Italia.

TITOLO III

Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

TITOLO III - Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process* – SRP) si articola in due fasi integrate. La prima, rappresentata dai processi interni di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process* – ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* – ILAAP), fa capo alle banche, le quali effettuano un'autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process* – SREP) ed è di competenza dell'autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive.

Il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP si basa sul confronto tra la Vigilanza e le banche; ciò, da un lato, consente alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di acquisire una conoscenza più approfondita dei processi ICAAP e ILAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti e, dall'altro, consente alle banche di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.

Le banche definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per:

— determinare il capitale che esse ritengono adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali;

— valutare l'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità, secondo quanto previsto dalla Parte Prima, Tit. IV Cap. 6.

I processi ICAAP e ILAAP sono imperniati su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppongono adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.

La responsabilità di tali processi è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP e dell'ILAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera.

In caso di gruppi bancari la responsabilità dell'ICAAP e dell'ILAAP fa capo alla capogruppo identificata ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 2, Sezione II (1), la quale determina il capitale e i presidi a fronte del rischio di liquidità adeguati per l'intero gruppo su base consolidata.

Nel caso di banche o gruppi bancari ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di una impresa madre nell'UE avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia, si richiede la predisposizione dei processi ICAAP e ILAAP da parte delle banche o capogruppo del gruppo italiano identificata ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 2, Sezione II sulla base, rispettivamente, della loro situazione individuale oppure consolidata. I processi ICAAP e ILAAP devono essere documentati, conosciuti e condivisi dalle strutture aziendali e sottoposti a revisione interna.

Le banche illustrano alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, le caratteristiche fondamentali dei processi, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale e il sistema di governo e gestione del rischio di liquidità ritenuti adeguati attraverso un resoconto strutturato. Quest'ultimo contiene anche un'auto-valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di porre in essere.

Lo SREP è il processo con cui la Banca centrale europea e la Banca d'Italia riesaminano e valutano l'ICAAP e l'ILAAP; analizzano i profili di rischio della banca singolarmente e in un'ottica aggregata, anche in condizioni di stress; valutano il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verificano l'osservanza del complesso delle regole prudenziali; tengono in considerazione le variabili correlate all'impatto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che assumono carattere trasversale sulla sana e prudente gestione della banca; pervengono a una valutazione complessiva della banca e attivano, se del caso, misure correttive.

Lo svolgimento di tale attività avviene attraverso l'utilizzo di sistemi che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi e la valutazione delle banche (Sistema di analisi aziendale). Tali sistemi consentono alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di individuare e analizzare i rischi rilevanti assunti dalle banche e di valutarne i sistemi di gestione e controllo, anche ai fini del riesame della determinazione del capitale interno e dei presidi a fronte del rischio di liquidità. Nel caso in cui dall'analisi complessiva emergano profili di anomalia, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia richiedono l'adozione di idonee misure correttive di natura organizzativa, patrimoniale, di contenimento del rischio di liquidità ovvero altre misure di intervento precoce. Gli interventi dipendono dalla gravità delle carenze, dall'esigenza di tempestività, dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli organi aziendali, dalla disponibilità presso l'intermediario di risorse umane, tecniche e patrimoniali. In caso di carenze di natura organizzativa, l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene disposta se la banca non appare in grado di assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato. Le altre misure di intervento precoce vengono adottate al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 69-*octiesdecies* TUB.

Indipendentemente dalla presenza di profili di anomalia, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono imporre dei requisiti di capitale (*Pillar II requirement* – P2R) e di liquidità aggiuntivi rispetto a quelli minimi regolamentari, a fronte della rischiosità complessiva dell'intermediario. I coefficienti patrimoniali e di liquidità così determinati sono vincolanti.

(1) Per quanto riguarda le banche di credito cooperativo facenti parte di gruppi cooperativi, si fa rimando alla Parte Terza, Capitolo 6 della presente circolare.

Inoltre, per garantire che i fondi propri possano assorbire eventuali perdite derivanti da scenari di stress, tenendo conto dei risultati delle prove di stress prudenziali e/o effettuate dall'intermediario in ambito ICAAP, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia comunicano agli enti i loro orientamenti sui fondi propri aggiuntivi (*Pillar 2 Guidance* - P2G) a integrazione dei requisiti di capitale vincolanti.

Infine, in presenza di un rischio di leva finanziaria eccessiva, in condizioni ordinarie o in condizioni di stress, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono chiedere un capitale addizionale rispetto alle metriche di *Leverage Ratio* di Primo Pilastro. Analogamente all'approccio sul capitale, il capitale addizionale potrà prevedere rispettivamente un requisito vincolante (*Pillar 2 Requirement Leverage Ratio – P2R-LR*) e/o un orientamento sul coefficiente di Leva (*Pillar 2 Guidance Leverage Ratio – P2G-LR*). I coefficienti patrimoniali così quantificati devono intendersi come una metrica separata rispetto a quelle basate sulle attività ponderate per il rischio in quanto volta a coprire rischi non adeguatamente coperti dal coefficiente di leva finanziaria di Primo Pilastro. I fondi propri disponibili possono quindi essere utilizzati simultaneamente per soddisfare le metriche di *Leverage Ratio* e quelle basate sulle attività ponderate per il rischio.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia richiedono l'adozione di misure correttive pure nel caso in cui abbiano fondata evidenza che l'intermediario non sia in grado di rispettare i requisiti prudenziali anche in ottica prospettica (di norma dodici mesi) ovvero nel caso in cui rilevino potenziali manifestazioni di rischio di riciclaggio sulla sana e prudente gestione dell'intermediario.

Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalità, in base al quale:

— i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno, di determinazione del capitale e dei presidi a fronte del rischio di liquidità ritenuti adeguati alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla banca;

— la frequenza e l'intensità delle attività da svolgere nell'ambito dello SREP tengono conto della rilevanza sistemica, della complessità, delle caratteristiche e del grado di problematicità delle banche.

Il processo di controllo prudenziale si svolge a livello consolidato oppure individuale in caso di banche non appartenenti a gruppi (2).

* * *

Con le disposizioni delle Sezioni da II a IV la Banca d'Italia, in attuazione degli obblighi di trasparenza dell'attività di vigilanza previsti dalla normativa e in linea con gli Orientamenti dell'ABE sull'acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP (3), fornisce indicazioni utili a orientare gli operatori nella concreta applicazione del principio di proporzionalità e nell'identificazione dei requisiti minimi dell'ICAAP e dell'ILAAP che verranno valutati nell'ambito dello SREP.

(2) Per gli intermediari facenti parte di gruppi, considerati dalla Banca d'Italia entità rilevanti, le attività di analisi previste nell'ambito del processo di controllo prudenziale sono svolte anche a livello individuale.

(3) "*Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes*" ABE/GL/2016/10.

A tal fine:

— si forniscono indicazioni in ordine agli ambiti dei processi ICAAP e ILAAP per l'applicazione del suddetto principio di proporzionalità da parte degli operatori mediante una ripartizione indicativa delle banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente;

— si esplicitano requisiti differenziati per le tre classi sopra citate (4);

— si illustrano alcune metodologie utilizzabili per il calcolo di taluni rischi quantificabili diversi dal rischio di credito, di controparte, di mercato e operativo;

— si descrivono i criteri di valutazione che vengono utilizzati nello SREP ed in particolare le metodologie e le modalità di analisi dei rischi e dell'operatività bancaria.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), d-*bis)* che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'informativa da rendere al pubblico sulle suddette materie;
- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53, co. 1, tra cui l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi, e di disporre, qualora la permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione, la rimozione di uno o più esponenti aziendali;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), ed e), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, impartisca alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario

(4) Limitatamente al processo ILAAP viene in rilievo quanto richiesto per le tre classi definite nel Titolo IV, Capitolo 6.

complessivamente considerato o suoi componenti aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'informativa al pubblico sulle suddette materie;

- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*bis,* che individua le disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e di disporre, qualora la permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo;
- art. 69, secondo cui, tra l'altro, la Banca d'Italia, al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più stati dell'Unione europea, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e di coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. Nell'ambito degli accordi previsti, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, anche per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. L'articolo inoltre individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata e definisce gli obblighi informativi verso altre autorità;
- art. 69-*octiesdecies*, che definisce i presupposti per l'adozione da parte della Banca d'Italia delle misure di intervento precoce, ivi inclusa la rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza;
- art. 69-*noviesdecies*, che, fermi restando i poteri di cui agli art. 53-*bis* e 67-*ter*, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere l'attuazione del piano di risanamento e l'adozione di altre misure di intervento precoce;
- art. 69-*vicies*, che attribuisce alla Banca d'Italia specifici poteri di vigilanza informativa e ispettiva nell'ambito delle misure di intervento precoce;
- art. 69-*vicies-semel*, che disciplina il potere della Banca d'Italia di rimuovere i componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza delle banche, della capogruppo italiana di un gruppo bancario o delle società indicate all'art. 69.2;

— dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per:

- definire il concetto di "esposizioni a rischi specifici rilevanti in termini assoluti" e per precisare il concetto di "gran numero" di controparti rilevanti e di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti (art. 77, par. 4 CRD);
- specificare una metodologia standardizzata che gli enti possono utilizzare per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse delle attività di un ente

diverse dalla negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti, compresa una metodologia standardizzata semplificata per gli enti piccoli e non complessi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, che sia prudente almeno quanto la metodologia standardizzata (art. 84, par. 5 CRD);

- specificare gli scenari prudenziali di *shock*, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni e che cosa si intende per forte diminuzione per il calcolo del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti (art. 98, par. 5-*bis*);
- assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta in applicazione di determinati articoli della CRD (art. 113 CRD);
- specificare le condizioni generali di funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (art. 116, par. 4 CRD);
- determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza (art. 116, par. 5 CRD);

Vengono inoltre in rilievo:

— la CRD, in particolare il Tit. VII, art. 64 e il Capo 2, Sezioni I-IV;

— il CRR;

— la BRRD, in particolare il Tit. III;

— i documenti di Basilea 2 e Basilea 3;

— gli orientamenti dell'ABE per:

- precisare – in modo adeguato a dimensioni, struttura e organizzazione interna e a natura, ampiezza e complessità della loro attività – le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e per la valutazione dell'organizzazione e del trattamento dei rischi, in particolare in relazione al rischio di concentrazione (art. 107, co. 3 CRD);
- specificare i criteri:
  - per la valutazione, da parte del sistema di misurazione interno dell'ente, per l'identificazione, la gestione e l'attenuazione dei rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse delle attività di un ente diverse dalla negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti;
  - per la valutazione e il monitoraggio, da parte degli enti, dei rischi derivanti da variazioni potenziali dei differenziali creditizi delle attività dell'ente diverse dalla negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti;
  - per stabilire quali dei sistemi interni applicati dagli enti per identificare, valutare, gestire e attenuare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse delle attività di un ente diverse dalla negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti, non siano soddisfacenti (Art. 84, co. 6 CRD);

- stabilire requisiti organizzativi, metodologie e processi che gli enti devono seguire per l'esecuzione delle prove di stress (artt. 73 e 97, co. 1 CRD) e assicurare che le autorità competenti utilizzino metodologie comuni per le prove di stress prudenziali annuali (art. 100, co. 2 CRD);
- determinare i parametri di riferimento nell'analisi dei modelli interni delle diverse banche (art. 101, par. 5, co. 2 CRD);
- specificare le modalità di valutazione dei rischi simili e il modo in cui può essere assicurata coerenza nell'Unione Europea alle misure per banche con profili di rischio simili (art. 97, co. 4-bis CRD);
- specificare le informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP che le autorità competenti acquisiscono dalle banche per effettuare le proprie valutazioni ai fini dello SREP (art.73, 86 e 108 CRD);
- specificare le condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce (art. 27, paragrafo 4, BRRD).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

— "*Autorità competente*" indica la Banca centrale europea o la Banca d'Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dal RMVU e dal RQMVU;

— "*Autorità di risoluzione*" indica la Banca d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo Regolamento;

— "*requisiti di Primo Pilastro*" per i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92 CRR;

— "*società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro*" per le società di cui all'art. 4, par 1, punto 30 CRR;

— "*società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro*" per le società di cui all'art. 4, par 1, punto 32 CRR.

4. Destinatari della disciplina

Le disposizioni delle Sez. da II a V si applicano:

— su base individuale:

- alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario (5), e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell' Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(5) Le disposizioni si applicano comunque alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

— su base consolidata:

- alle capogruppo di gruppi bancari (6).

— su base sub-consolidata:

- alle banche italiane, alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi bancari, se soggette a requisiti su base sub-consolidata ai sensi della Parte Uno, Titolo II, CRR.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *Provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 53-bis, co.1, lett. d) o 67-ter co. 1, lett. d) TUB* (Sez. V, par. 5; termine: 90 giorni);

— *Rimozione di uno o più esponenti aziendali* (art. 53-bis e 67-ter TUB; Sez. V, par. 5; termine: 90 giorni);

— *Decisione sul capitale* (art. 53-bis e 67-ter TUB; Sez. V, par. 5; termine: 90 giorni);

— *Misure di intervento precoce* (Artt. 69-octiesdecies, 69-noviesdecies, 69 vicies-semel TUB; Sez. V*;* termine: 60 giorni).

(6) Incluse le capogruppo di gruppi bancari ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di una impresa madre nell'UE avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCESSI DI VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP) E DELL'ADEGUTEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITA' (ILAAP)

1. Premessa

Le banche definiscono in piena autonomia processi per determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti (ICAAP) e per valutare l'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità (ILAAP). Questi processi sono proporzionati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Sono introdotte disposizioni di carattere generale comuni ai processi ICAAP e ILAAP (Sezione I), le quali:

— forniscono indicazioni per la concreta applicazione del principio di proporzionalità ai processi ICAAP e ILAAP;

— definiscono i principi generali cui il sistema di governo dei processi ICAAP e ILAAP deve conformarsi;

— disciplinano il contenuto minimo, la struttura e la periodicità dell'informativa che le banche forniscono all'autorità di vigilanza.

Le disposizioni di carattere generale sono integrate e completate da previsioni specifiche relative alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Sezione III) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (Sezione IV).

2. La proporzionalità nell'ICAAP e nell'ILAAP

Il principio di proporzionalità nell'ICAAP si applica ai seguenti aspetti:

— metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del relativo capitale interno,

— tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati;

— trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno complessivo;

— articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi;

— livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione sull'ICAAP resa alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia.

Il principio di proporzionalità nell'ILAAP si applica, secondo quanto stabilito nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6, ai seguenti aspetti:

— prove di stress;

— ruolo degli organi aziendali;

— strumenti di attenuazione del rischio di liquidità e, in particolare, al sistema di limiti operativi;

— sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;

— natura e profondità dell'informativa pubblica.

Per facilitare la concreta attuazione del principio di proporzionalità, le banche e i gruppi bancari sono ripartiti in tre classi, che identificano, in linea di massima, banche e gruppi bancari di diverse dimensioni e complessità operativa.

Classe 1

Banche e gruppi bancari che assumono la qualifica di ente a rilevanza sistemica a livello globale (*Global Sistemically Important Institution* – G-SII) e altro ente a rilevanza sistemica (*Other Sistemically Important Institution* – O-SII).

Classe 2

Banche e gruppi bancari, diversi da G-SII e O-SII, autorizzati all'utilizzo di sistemi IRB per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito e controparte o del metodo AMA per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio operativo o di modelli interni per la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato oppure con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato superiore a 4 miliardi di euro (1).

Classe 3

Banche e gruppi bancari e banche che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato pari o inferiore a 4 miliardi di euro.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per le banche appartenenti alle classi 2 e 3, di sviluppare metodologie o processi interni più avanzati rispetto a quelli suggeriti dalle presenti disposizioni per la classe di appartenenza, motivando la scelta compiuta.

Ai fini ICAAP, le banche operano scelte coerenti tra le metodologie di misurazione del rischio adottate ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro e quelle di determinazione del capitale interno complessivo.

Ai fini ILAAP, le banche adottano metodologie per l'identificazione e la misurazione del rischio di liquidità coerenti con quanto previsto dal Tit. IV, Cap. 6.

Nell'ambito del processo di revisione prudenziale, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano il grado di rispondenza tra le scelte e le valutazioni degli operatori e il profilo di rischio degli stessi.

(1) Per attivo individuale e consolidato si fa riferimento al modello FINREP per gli IFRS foglio F 01.01, riga 380, colonna 10 secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

3. Governo societario dell'ICAAP e dell'ILAAP

La responsabilità dei processi ICAAP e ILAAP è rimessa agli organi societari, secondo quanto previsto alla Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3 e Cap. 6.

La determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, nonché l'adozione di adeguati sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità sono frutto di processi organizzativi complessi, che costituiscono parte integrante della gestione aziendale e contribuiscono a determinare le strategie e l'operatività corrente delle banche. Tali processi – da raccordare con il RAF (*Risk Appetite Framework*) (2) e con il piano di risanamento – richiedono il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità (funzioni di pianificazione, *risk management*, *internal audit*, contabilità, ecc.) e il contributo delle società facenti parte del gruppo (3). L'individuazione delle funzioni o delle strutture aziendali cui compete l'elaborazione o predisposizione dei vari elementi o fasi dei processi ICAAP e ILAAP spetta alle banche, che tengono conto delle proprie caratteristiche organizzative.

4. L'informativa sull'ICAAP e sull'ILAAP

4.1 Contenuti e struttura dell'informativa sull'ICAAP e sull'ILAAP

Le banche forniscono alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP sufficienti a valutare: i) la solidità, l'efficacia e la completezza dell'ICAAP e dell'ILAAP; ii) la granularità, l'attendibilità, la comprensibilità e la comparabilità delle misurazioni ICAAP e ILAAP.

Il resoconto sui processi ICAAP e ILAAP è volto a consentire alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa delle caratteristiche qualitative fondamentali:

— per l'ICAAP, del processo di pianificazione patrimoniale, dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo;

— per l'ILAAP, del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità come disciplinato dal Tit. IV, Cap. 6, dell'esposizione al rischio di liquidità, sia in termini di capacità di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di disponibilità di riserve di liquidità adeguate (*market liquidity risk*), della pianificazione del livello di riserve di liquidità e delle fonti e dei canali di finanziamento di cui avvalersi.

Il resoconto viene inviato alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia unitamente alle delibere e alle relazioni con le quali gli organi aziendali si sono espressi sui processi ICAAP e ILAAP, secondo le rispettive competenze e attribuzioni. In particolare, il resoconto riporta una dichiarazione dell'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, attestante che gli organi

(2) Cfr. Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3.

(3) Qualora le banche esternalizzino alcune "componenti" dei processi ICAAP e ILAAP, gli organi aziendali devono mantenere piena ed esclusiva responsabilità dello stesso e assicurarne la coerenza con le specificità e le caratteristiche operative aziendali. In particolare, le banche adottano ogni cautela per assicurarsi che le prestazioni dei soggetti esterni rispondano ai criteri da esse stabiliti in termini di qualità, coerenza e replicabilità delle analisi svolte.

aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze, hanno una piena comprensione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, dei fattori di rischio e delle vulnerabilità considerati, dei dati e dei parametri utilizzati, delle risultanze dei processi ICAAP e ILAAP e della coerenza tra questi e i piani strategici.

Il resoconto su ICAAP e ILAAP ha un duplice contenuto: descrittivo e valutativo. Esso deve infatti consentire alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di apprezzare i seguenti profili:

— articolazione, sotto un profilo organizzativo e metodologico, dei processi di determinazione del capitale interno e di valutazione dell'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità (4), con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni o strutture aziendali preposte ai processi ICAAP e ILAAP; coerenza dell'ICAAP e dell'ILAAP con il modello di business adottato e con gli obiettivi di rischio approvati nell'ambito del RAF; sistemi di valutazione/misurazione dei rischi; principali strumenti di controllo e di attenuazione dei rischi più rilevanti e del rischio di liquidità; scenari strategici e competitivi nei quali la banca ha collocato la propria pianificazione patrimoniale e di liquidità;

— auto-valutazione della banca in ordine al proprio processo interno di pianificazione patrimoniale e di adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità: devono essere identificate le aree di miglioramento, sia sotto un profilo metodologico sia sul piano organizzativo, individuando specificamente le eventuali carenze del processo, le azioni correttive da porre in essere, la pianificazione temporale delle medesime.

Le informazioni acquisite sono valutate dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia nell'ambito dello SREP; congiuntamente ad altri elementi informativi, esse concorrono all'analisi del modello di business della banca, alla valutazione del sistema di governo societario e dei controlli interni, dei fattori di rischio cui è esposta la posizione di liquidità della banca, anche in termini di capacità di finanziarsi, e dell'adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo del rischio di liquidità.

Il resoconto è articolato nelle seguenti aree informative:

— dichiarazione degli organi competenti sull'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità e sintesi dei risultati dell'ICAAP e dell'ILAAP;

— modello di business, linee strategiche e orizzonte previsivo considerato;

— governo societario, assetti organizzativi, sistemi di controllo interno e processi per la gestione dei dati connessi con l'ICAAP e ILAAP;

— ICAAP:

- metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test;
- stima e componenti del capitale interno complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e, in un'ottica prospettica, dell'esercizio in corso;

(4) Inclusa la determinazione del livello delle riserve di liquidità, delle fonti e dei canali di finanziamento.

- raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari e tra capitale complessivo e fondi propri;

— ILAAP:

- metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'attenuazione del rischio di liquidità, inclusi la quantificazione delle riserve di liquidità e la gestione delle garanzie reali (*collateral*), le prove di stress e la diversificazione delle fonti di finanziamento e delle scadenze di rinnovo;
- sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- gestione del rischio di liquidità derivante dall'operatività infragiornaliera;
- informazioni sul piano di emergenza (*contingency funding*)

— autovalutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP.

Si forniscono nell'Allegato D maggiori dettagli sul contenuto informativo atteso per le singole aree informative.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia si riservano la facoltà di chiedere ulteriori informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP necessarie ad effettuare le proprie valutazioni nello SREP.

Le scelte relative a profondità ed estensione del resoconto, così come alla documentazione alla quale fare rinvio, sono rimesse all'autonomo giudizio delle banche.

Qualora la banca disponga già di documenti che forniscono le informazioni relative a una o più parti delle aree informative, è sufficiente fare rinvio alla documentazione esistente senza predisporre documenti appositi ai fini di rendicontazione sull'ICAAP e sull'ILAAP. Per alcune sezioni informative non è obbligatorio l'aggiornamento annuale se non sono intervenute variazioni di rilievo; in particolare, per le sezioni di natura strutturale e descrittiva (inclusi gli strumenti e i sistemi di controllo e attenuazione dei rischi), è possibile confermare le informazioni rassegnate l'anno precedente.

Fermo restando che la ripartizione in aree informative va utilizzata da tutte e tre le classi di intermediari, per le banche della classe 3 il rendiconto può avere un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D.

Le banche e i gruppi bancari ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di una impresa madre nell'UE avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia, che effettuano un ICAAP/ILAAP su base individuale o consolidata, forniscono un raccordo sintetico con l'ICAAP/ILAAP condotto a livello consolidato dall'impresa madre nell'UE avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia.

4.2 Periodicità dell'informativa sull'ICAAP e sull'ILAAP

Le banche e i gruppi bancari trasmettono annualmente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile (5), la rendicontazione ICAAP/ILAAP riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ai fini ICAAP, a partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente, il documento pianifica le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso.

Ai fini ILAAP, le banche descrivono la posizione di liquidità riferita del 31 dicembre e la sua evoluzione nel trimestre successivo, nonché le strategie pianificate, almeno sino alla fine dell'esercizio, per la provvista e per il mantenimento di riserve di liquidità adeguate ai rischi assunti.

Le banche informano la Banca centrale europea e la Banca d'Italia di eventuali modifiche rilevanti, anche in relazione ad eventi innovativi o straordinari, che riguardino informazioni contenute nella rendicontazione ICAAP/ILAAP verificatesi nel periodo tra la data di riferimento della rendicontazione e la data della sua trasmissione.

(5) Per le banche la cui data di chiusura dell'esercizio sia diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio.

SEZIONE III

LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale

Le banche definiscono in piena autonomia un processo per determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. Il processo deve essere formalizzato, documentato, sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari. Esso è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Il calcolo del capitale complessivo richiede una compiuta valutazione di tutti i rischi a cui le banche sono o potrebbero essere esposte, sia di quelli considerati ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro, sia di quelli in esso non contemplati.

Le banche definiscono per quali tipi di rischi diversi da quelli di credito, di controparte, di mercato ed operativi è opportuno adottare metodologie quantitative, che possono determinare un fabbisogno di capitale interno (1), e per quali invece si ritengono più appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione.

Esse devono comunque essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l'effettiva considerazione di tutti i rischi rilevanti nonché le differenze, per i rischi fronteggiati dai requisiti di Primo Pilastro, tra il sistema adottato internamente e quello regolamentare.

2. Le fasi dell'ICAAP

Il processo ICAAP può essere scomposto nelle seguenti fasi: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione; 2) misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno; 3) misurazione del capitale interno complessivo; 4) determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri.

Nei paragrafi seguenti si forniscono indicazioni in merito a ciascuna fase dell'ICAAP, al fine di facilitare le banche nella concreta applicazione del principio di proporzionalità.

2.1 L'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione

Le banche effettuano in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposte, avuto riguardo alla propria operatività e ai mercati di riferimento.

(1) Ai fini delle disposizioni del presente Capitolo, per "capitale interno" si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso (tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette - specifiche e di portafoglio - di pari entità; ove queste ultime fossero inferiori, il capitale interno dovrà far fronte anche a questa differenza). Con "capitale interno complessivo" si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico. Con "capitale" e "capitale complessivo" si indicano gli elementi patrimoniali che la banca ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del "capitale interno" e del "capitale interno complessivo".

Al fine di individuare i rischi rilevanti, l'analisi deve considerare almeno i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A. Detto elenco non ha carattere esaustivo: è rimessa alla prudente valutazione di ogni banca l'individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operatività.

Le banche e i gruppi bancari identificano chiaramente le fonti di generazione dei vari tipi di rischio, siano esse collocate a livello di unità operativa oppure di entità giuridica. Ciò può consentire di riscontrare se in capo alle più rilevanti entità giuridiche l'eventuale requisito patrimoniale regolamentare calcolato a livello individuale fronteggia adeguatamente i rischi effettivamente presenti presso tali componenti.

2.2 La misurazione dei singoli rischi e la determinazione del capitale interno relativo a ciascuno di essi

Ai fini della determinazione del capitale interno, le banche misurano oppure – in caso di rischi difficilmente quantificabili – valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposte, utilizzando le metodologie che ritengono più appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative.

Per i rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi un primo riferimento metodologico è costituito dai relativi sistemi regolamentari per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Per determinare l'esposizione e l'eventuale capitale interno relativi al rischio di concentrazione (per singoli prenditori o gruppi di clienti connessi) le banche utilizzano come riferimento la metodologia semplificata illustrata nell'Allegato B.

Per determinare l'esposizione al rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (2) (IRRBB), le banche valutano le potenziali variazioni dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio sia sui proventi da interessi netti (3).

Le banche, inoltre, valutano le loro esposizioni interessate dal rischio di differenziali creditizi riguardanti attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (CSRBB) (4) che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio sia sui proventi da interessi netti (5).

Per la misurazione dell'IRRBB le banche possono utilizzare la metodologia standardizzata come definita dal Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84, par. 5, CRD o i sistemi di misurazione interni. Gli enti piccoli e non complessi di cui all'art. 4, par. 1,

(2) Per le definizioni applicabili fare riferimento al paragrafo 7 degli: "*Orientamenti emanati sulla base dell'articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE che specificano i criteri per l'identificazione, la valutazione, la gestione e l'attenuazione del rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse nonché per la valutazione e il monitoraggio del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi, su attività diverse dalla negoziazione (non-trading book activities) degli enti*" (ABE/GL/2022/14), 20 ottobre 2022.

(3) A tal fine le banche applicano le sottosezioni 4.1 , 4.2.1 e 4.3 delle ABE/GL/2022/14.

(4) Per le definizioni applicabili far riferimento al paragrafo 7 delle ABE/GL/2022/14.

(5) A tal fine le banche applicano le sottosezioni 4.1, 4.5.1, 4.6 delle ABE/GL/2022/14.

punto 145, del CRR possono utilizzare la metodologia standardizzata semplificata come definita dal Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84, par. 5, CRD (6).

Per determinare l'esposizione all'IRRBB in termini di variazioni del valore economico del capitale proprio, le banche meno significative, indipendentemente dalla classe di appartenenza, utilizzano come riferimento la metodologia illustrata nell'Allegato C. Nell'allegato C-*bis* si fornisce un esempio di metodologia di misurazione utilizzabile da tali banche per misurare l'esposizione al rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di variazione del margine d'interesse. Resta ferma la possibilità per le banche di sviluppare metodologie alternative (7).

La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia possono chiedere alla banca di utilizzare la metodologia standardizzata per la valutazione del rischio di tasso d'interesse riguardanti attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione nel caso in cui i sistemi interni di misurazione applicati dall'ente non siano soddisfacenti (8). La Banca d'Italia può chiedere a un ente piccolo e non complesso di cui all'art. 4, par. 1, punto 145, del CRR di utilizzare la metodologia standardizzata nel caso in cui ritenga che la metodologia standardizzata semplificata utilizzata non sia adeguata a rilevare il IRRBB.

Ai fini della determinazione del capitale interno per l'IRRBB le banche applicano la sottosezione 4.2.2 delle ABE/GL/2022/14.

Relativamente al rischio di leva finanziaria eccessiva, le banche dovranno fare riferimento a indicatori quali il *leverage ratio* (9) e altri in grado di rilevare eventuali squilibri tra le attività e le passività; le banche dovranno inoltre tener conto del possibile incremento del rischio connesso con la rilevazione di perdite attese o realizzate che riducono la dotazione patrimoniale.

2.2.1 *I test di vigilanza sui valori anomali sul rischio di tasso di interesse*

Le banche (indipendentemente dalla classe di appartenenza) valutano l'impatto: i) sul valore economico del capitale proprio di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente ai sei scenari prudenziali di *shock* applicati ai tassi di interesse; ii) sui proventi da interessi netti di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente ai due scenari di prudenziali di *shock* applicati ai tassi di interesse (10). Nel caso in cui, in uno degli scenari prudenziali di *shock* applicati ai tassi di interesse, si determini una riduzione del valore economico del capitale proprio della banca superiore al 15% del capitale di classe 1 (Tier

(6) Cfr. regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84, par.5, CRD che specifica la metodologia standardizzata e che gli enti possono utilizzare per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione, compresa una metodologia standardizzata semplificata per gli enti piccoli e non complessi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(7) Ulteriori riferimenti ai possibili metodi di misurazione dell'IRRBB sono contenuti, in via esemplificativa, anche nell'Allegato I in ABE/GL/2022/14.

(8) Cfr. ABE/GL/2022/14, sottosezione 4.4 relativa che disciplina i criteri per determinare quali sistemi interni di misurazione dell'IRRBB implementati dalle banche non sono soddisfacenti.

(9) Cfr. art. 429 CRR, artt. 104-bis e 104-ter CRD.

(10) Cfr. Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 98, par.5-bis della CRD.

1) o una forte diminuzione dei proventi da interessi netti, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia esercitano i poteri di vigilanza (11).

La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia, tuttavia, non sono tenute a esercitare poteri di vigilanza qualora ritengano, sulla base della revisione e della valutazione dell'esposizione all'IRRBB, che la gestione di tale rischio da parte della banca sia adeguata e la banca non sia eccessivamente esposta a tale rischio.

* * *

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata alla Sez. II, par. 2, le banche fanno riferimento, nel definire operativamente i sistemi di misurazione/valutazione dei rischi rilevanti e per la determinazione dell'eventuale capitale interno, ai criteri di seguito illustrati.

Classi 1 e 2

Le banche autorizzate a utilizzare metodologie interne per il calcolo dei requisiti patrimoniali definiscono in piena autonomia le metodologie di misurazione più adeguate ai fini della determinazione del capitale interno relativo a ciascun rischio. In aggiunta, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia si attendono che queste banche sviluppino modelli statistici di calcolo del VaR o di altre misure della perdita massima potenziale. Relativamente ai rischi difficilmente misurabili le medesime banche predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati e valutano l'opportunità di elaborare metodologie, anche di tipo sperimentale e da affinare nel tempo, per la valutazione dell'esposizione ai medesimi rischi.

Le banche delle classi 1 e 2 che utilizzano metodologie standardizzate di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel Primo Pilastro, analogamente a quanto previsto per la classe 3, possono utilizzare le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel Primo Pilastro; in relazione alla propria complessità operativa e vocazione strategica, le stesse valutano l'opportunità di adottare ai fini interni metodologie di misurazione dei rischi del Primo Pilastro più evolute di quelle utilizzate ai fini regolamentari, anche in vista di un futuro eventuale riconoscimento delle stesse ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.

Le banche delle classi 1 e 2 che utilizzano le metodologie riportate negli Allegati B e C, valutano l'opportunità di affinare le modalità di misurazione proposte (12). Relativamente al rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di variazioni del valore economico, le banche possono far riferimento alle indicazioni contenute nell'Allegato II degli orientamenti dell'ABE; tuttavia, prescindendo dalle dimensioni, le banche applicano misure di rischio corrispondenti alla complessità del proprio modello di business (13).

(11) Per poteri di vigilanza si intendono i poteri di cui all'art. 104, par.1, della CRD e il potere di specificare ipotesi di modellizzazione e parametriche diverse da quelle definite dal Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 98, par. 5-bis, lett. b), della CRD.

(12) Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, con riferimento alle modalità di ripartizione dei c/c passivi e dei depositi liberi, le banche di classe 1 e 2 valutano l'opportunità di affinare le ipotesi semplificate di cui all'Allegato C relative alla stima della "componente *core*" e alla sua ripartizione nelle fasce temporali. Inoltre, le banche valutano l'opportunità di cogliere elementi di non linearità (ad esempio la facoltà di rimborso anticipato o "*prepayment risk*", attraverso metodologie alternative a quelle contenute nell'Allegato C).

(13) Sottosezione 4.3 " e Allegato II in ABE/GL/2022/14.

Per misurare il rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di variazione del margine di interesse, le banche delle classi 1 e 2 possono utilizzare, anche affinandola, la metodologia descritta nell'allegato C-bis oppure possono sviluppare metodologie alternative, in linea con la matrice di sofisticazione contenuta nell'Allegato II degli orientamenti dell'ABE e con la complessità del proprio modello di business. Indipendentemente dalla metodologia prescelta, le banche forniscono misurazioni relative almeno ad un orizzonte temporale di 1 e di 3 anni.

Le banche di classe 1 e 2 possono considerare nel rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di variazioni del valore economico i margini commerciali e le altre componenti relative ai differenziali, valutandone l'opportunità di inclusione nella misurazione anche sulla base della valutazione della materialità di eventuali effetti distorsivi.

Per gli eventuali altri rischi a cui sono esposte, indipendentemente dalla metodologia utilizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali, le banche delle classi 1 e 2 predispongono sistemi di misurazione, controllo e attenuazione adeguati.

Classe 3

Le banche utilizzano le metodologie di calcolo dei requisiti di Primo Pilastro: il metodo standardizzato per i rischi di credito e per quelli di mercato, il metodo di base o standardizzato per i rischi operativi. Relativamente ai rischi non inclusi nel Primo Pilastro, le banche possono misurare il rischio di concentrazione e il rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di potenziali variazioni del valore economico utilizzando gli algoritmi proposti negli Allegati B e C. Per misurare l'esposizione al rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione le banche possono far riferimento alle indicazioni contenute nella matrice di sofisticazione di cui all'Allegato II degli orientamenti dell'ABE; tuttavia, prescindendo dalle dimensioni, le banche applicano misure di rischio corrispondenti alla complessità del proprio modello di business (14). Per misurare il rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di variazione del margine d'interesse, le banche possono utilizzare la metodologia descritta nell'allegato C-*bis* oppure possono sviluppare metodologie alternative , in linea con la matrice di sofisticazione contenuta nell'Allegato II degli orientamenti dell'ABE e con la complessità del proprio modello di business. Indipendentemente dalla metodologia prescelta, le banche forniscono misurazioni relative almeno ad un orizzonte temporale di 1 anno.

Per gli eventuali altri rischi ai quali sono esposte, le banche predispongono sistemi di misurazione, controllo e attenuazione adeguati.

* * *

Lo sviluppo di modelli che tengono conto della diversificazione all'interno di ciascun rischio deve fondarsi su analisi robuste, visti gli effetti che ne possono derivare sulla determinazione del relativo capitale interno. Nel caso del rischio di credito, ipotesi sulle correlazioni meno conservative di quelle previste per i sistemi IRB sono esaminate sulla base di criteri restrittivi.

(14) Sottosezione 4.3 " e Allegato II in ABE/GL/2022/14.

2.2.2 Lo stress testing

Le banche effettuano prove di stress per una migliore valutazione della loro esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e dell'adeguatezza del capitale interno.

Per prove di stress si intendono le tecniche quantitative e qualitative con le quali le banche valutano la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili; esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi della banca di eventi specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario). Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche delle prove di stress, si rimanda agli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04).

Le prove di stress coprono un orizzonte temporale di almeno due anni.

* * *

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata alla Sezione II, par. 2, in applicazione del principio di proporzionalità, nel definire le modalità con le quali effettuare le prove di stress, le banche fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

Classi 1 e 2

Le banche appartenenti a queste due classi applicano integralmente gli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04).

Classe 3

Le banche di questa classe effettuano analisi di sensibilità rispetto a tutti i rischi materiali, tra i quali per le banche a operatività tradizionale rientrano almeno il rischio di credito, il rischio di concentrazione del portafoglio crediti e il rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione, e comunque rispetto a tutti i rischi che generano assorbimento di capitale interno in condizioni ordinarie. Ci si attende, tuttavia, che le banche valutino, in base alla complessità del proprio modello di business, di svolgere prove di stress che includano analisi di scenario, utilizzando scenari plausibili e coerenti con la loro operatività.

Inoltre, le banche con una significativa operatività diversa da quella tradizionale devono valutare l'impatto degli scenari di stress sui rischi rilevanti per la loro tipologia di business (e.g. banche specializzate nel *private banking* dovrebbero considerare i rischi di *compliance*) e in ogni caso includere il rischio operativo e il rischio strategico e di business.

Per effettuare le prove di stress sul rischio di concentrazione del portafoglio crediti e sul rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione, queste banche possono fare riferimento alle metodologie illustrate negli Allegati B, C e C-*bis*.

Nelle prove di stress sull'esposizione al rischio di tasso delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione, tutte le banche (indipendentemente dalla classe di appartenenza) considerano gli scenari di stress, secondo le indicazioni contenute negli Orientamenti dell'ABE (15).

* * *

(15) Sottosezione 4.3.4 "Scenari di stress dei tassi di interesse" in ABE/GL/2022/14.

Particolare cura deve essere posta da tutte le banche caratterizzate da una significativa operatività nelle attività rientranti nel portafoglio di negoziazione (16) nel predisporre procedure di *stress testing* idonee a tenere conto dei profili di rischio non lineari tipici di alcuni strumenti finanziari derivati.

Al fine di valutare la capacità di resistenza e l'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva, le banche pongono in essere un'ampia gamma di eventi di stress, coerentemente con la loro dimensione e complessità operativa.

2.3 La determinazione del capitale interno complessivo

Nella determinazione del capitale interno complessivo assume particolare rilevanza la valutazione dell'esistenza di benefici da diversificazione tra i diversi tipi di rischio.

Tenuto conto della complessità di tale valutazione, in coerenza con la ripartizione in classi delineata alla Sezione II, par. 2, le banche fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

Classi 1 e 2

Le banche autorizzate a utilizzare metodologie interne per il calcolo dei requisiti patrimoniali applicano, anche in relazione all'aggregazione dei rischi, soluzioni avanzate; documentano e spiegano con accuratezza:

— i fondamenti metodologici sottostanti a ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi, fornendo evidenza empirica della robustezza delle stesse, anche attraverso prove di stress;

— ogni altra metodologia di calcolo del capitale interno complessivo basata sulla simulazione di variazioni simultanee di più fattori di rischio.

In ogni caso le banche che hanno sviluppato metodologie di calcolo del capitale interno diverse da quelle regolamentari dovranno motivare le scelte effettuate, anche in termini di coerenza generale, in merito a distribuzioni, intervalli di confidenza e orizzonti temporali utilizzati con riferimento ai singoli rischi.

Con riferimento specifico al trattamento della diversificazione tra rischi nella determinazione del capitale interno complessivo, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia – in linea con quanto si rileva a livello comunitario – valutano sulla base di criteri molto restrittivi il riconoscimento, ai fini prudenziali, di ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi. Più in dettaglio, le banche dovranno dimostrare la robustezza delle stime delle correlazioni, con particolare riferimento all'affidabilità dei dati considerati e alla profondità delle serie storiche utilizzate per le stime stesse.

Le banche che fanno uso di metodologie standardizzate determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio "*building block*" semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi di Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

Classe 3

(16) Cfr. art. 4.1(86) CRR.

Le banche di questa classe determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio "*building block*" semplificato.

Resta fermo che – qualunque sia la classe di appartenenza – nella determinazione del capitale interno complessivo le banche possono tenere conto, oltre che della necessità di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell'esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) oppure di mantenere un adeguato standing sui mercati.

2.4 Il capitale complessivo e la sua riconciliazione con i fondi propri

Le banche devono essere in grado di illustrare come il capitale complessivo si riconcilia con la definizione di fondi propri (17): in particolare, deve essere spiegato l'utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nei fondi propri.

2.5 Coerenza tra ICAAP e recovery plan

Le banche assicurano la coerenza tra i processi ICAAP e i *recovery plan*. Entrambi i processi mirano ad assicurare l'adeguatezza patrimoniale degli intermediari, nell'ICAAP in un'ottica di piena continuità operativa mentre nei *recovery plan* mediante il ripristino dei coefficienti patrimoniali in caso di significativo deterioramento.

In particolare, ci si attende coerenza tra: i) i target di capitale fissati in ambito ICAAP e la definizione degli indicatori di risanamento (relativi alla posizione patrimoniale), ii) tra le procedure di *escalation* interna previste nei casi in cui non siano rispettati i target di capitale ICAAP e qualora gli indicatori indicati nei *recovery plan* raggiungano le soglie prestabilite per l'avvio delle opzioni di risanamento, iii) nelle misure di gestione di eventuali impatti dei rischi al capitale. In relazione a quest'ultimo aspetto, ci si attende che - in un'ottica di continuità operativa - eventuali misure siano in primo luogo adottate in ambito ICAAP, evitando di conseguenza sovrapposizioni o sovrastima di quelle previste nei *recovery plan*.

3. Riferimenti temporali dell'ICAAP

Ai fini del confronto con la Banca centrale europea e la Banca d'Italia, le banche determinano con cadenza annuale:

— il livello attuale del capitale interno complessivo e del capitale complessivo calcolato con riferimento alla fine dell'ultimo esercizio chiuso;

— il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività;

Nella pianificazione annuale le banche devono anche identificare le azioni correttive da intraprendere in caso di errori o di scostamenti dalle stime.

(17) Cfr. art. 4, par.1, punto 118 CRR.

La determinazione prospettica del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è coerente con il piano strategico pluriennale; stime che eventualmente facciano riferimento anche a esercizi successivi a quello corrente devono pertanto essere in linea con lo sviluppo operativo e patrimoniale tracciato dalla banca nel proprio piano strategico.

Ferma restando la periodicità annuale della determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, la valutazione/misurazione dell'esposizione ai singoli rischi viene effettuata con una cadenza più ravvicinata in relazione sia alla tipologia di rischi, sia alle metodologie utilizzate. In assenza di eventi innovativi o straordinari l'aggiornamento degli scenari di stress test può avvenire con minore frequenza di quella annuale, tenuto conto dell'opportunità di dare stabilità ai medesimi per agevolare la valutazione intertemporale delle prove di stress.

SEZIONE IV

LA VALUTAZIONE AZIENDALE SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITA' (ILAAP)

Le banche definiscono in piena autonomia i processi di gestione e controllo del rischio di liquidità, secondo quanto disciplinato nel Tit. IV, Cap. 6. I processi devono essere formalizzati, documentati, approvati dagli organi societari e sottoposti a revisione interna. I processi sono proporzionati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità operativa delle attività svolte.

Le banche devono essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca centrale europea e Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l'effettiva considerazione di tutti i fattori che possono incidere sul rischio di liquidità e sulla capacità della banca di mantenere un adeguato finanziamento nel medio/lungo termine delle attività. Le informazioni da fornire alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia devono essere rassegnate in un'apposita sezione del resoconto ILAAP/ICAAP, il cui dettaglio è fornito nell'allegato D.

SEZIONE V

PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia conducono il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) – per le banche di rispettiva competenza – allo scopo di accertare che le banche e i gruppi bancari si dotino di presìdi di natura patrimoniale, organizzativa e di gestione della liquidità appropriati rispetto ai rischi assunti, anche in scenari di stress, assicurando il complessivo equilibrio gestionale.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia pianificano annualmente lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito dello SREP sia in sede di analisi a distanza che in sede ispettiva, individuando, tra l'altro, le banche e i gruppi bancari da sottoporre ad una più intensa attività di supervisione.

Il processo di revisione e valutazione prudenziale si struttura nelle seguenti fasi principali:

— analisi dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e dei presìdi organizzativi predisposti per il governo, la gestione e il controllo degli stessi. In questa fase, nel caso di banche autorizzate ad utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali, vengono svolte anche attività finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo dei relativi requisiti organizzativi e quantitativi;

— valutazione della robustezza degli stress test svolti dalle banche e dai gruppi bancari, anche attraverso lo svolgimento di analoghi esercizi da parte della vigilanza sulla base di metodologie regolamentari;

— analisi dell'impatto sulla situazione tecnica degli intermediari degli stress test di supervisione;

— verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre regole prudenziali (ivi incluso il rispetto del requisito di leva finanziaria);

— valutazione del procedimento aziendale di determinazione del capitale interno complessivo, dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto al profilo di rischio della banca attribuzione di giudizi specifici relativi a ciascuna tipologia di rischio e di un giudizio complessivo sulla situazione aziendale;

— valutazione del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità;

— individuazione degli eventuali interventi di vigilanza o misure di intervento precoce da porre in essere (cfr. par. 5).

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia utilizzano sistemi di analisi delle banche che consentono di effettuare, sia a livello individuale che consolidato, le analisi e le valutazioni degli aspetti sopra richiamati. I sistemi analizzano – attraverso la razionalizzazione e la standardizzazione di tutte le informazioni disponibili – i rischi rilevanti assunti dalle banche, secondo criteri, metodologie e cadenze prestabilite. Le modalità di analisi sono comunque

adattabili per consentire l'utilizzo delle metodologie più appropriate in relazione alla tipologia di rischio o di banca.

Lo SREP si fonda in primo luogo sul confronto con le banche, che si articola in varie fasi e può prevedere gradi diversi di formalizzazione. Ove la situazione aziendale renda necessaria l'adozione di misure correttive, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia richiedono alla banca i conseguenti interventi.

2. La proporzionalità nello SREP

Anche lo SREP ed il confronto con le banche rispondono a criteri di proporzionalità: l'ampiezza e l'approfondimento delle attività di analisi e controllo, nonché l'intensità e la frequenza del confronto con le banche sono calibrate in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni operative, alla complessità e al grado di problematicità delle stesse.

3. I sistemi di analisi aziendale

I sistemi di analisi aziendale costituiscono il principale strumento a supporto delle attività dello SREP. Essi consentono di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei relativi fattori di controllo nonché dei presìdi organizzativi, patrimoniali ed economici, per giungere alla formulazione del giudizio complessivo sulla situazione aziendale, su cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati.

I sistemi di analisi aziendale disegnano un percorso di indagine strutturato, all'interno del quale vengono utilizzati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite.

I controlli a distanza utilizzano un insieme articolato di informazioni: le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, l'informativa al pubblico, le informazioni fornite dalle banche in relazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (cfr. Sez. III) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Sez. IV) , la documentazione rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi interni), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi.

Sulla base di specifici schemi di analisi, formano oggetto di valutazione i rischi che impattano sul capitale quali: credito, mercato, controparte, tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione, operativo e reputazionale; i profili trasversali: modello di business e redditività, sistemi di governo e controllo, adeguatezza patrimoniale (ivi inclusa l'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva); il rischio di liquidità. Nell'ambito della valutazione delle singole aree di rischio, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia tengono anche conto dell'evoluzione dei rischi rispetto a scenari di stress definiti dalle banche e dai gruppi bancari e/o dall'autorità stessa nonché del potenziale impatto sugli stessi di violazioni della normativa antiriciclaggio.

La valutazione complessiva sulla situazione aziendale è basata sui punteggi parziali assegnati alle aree di rischio e ai profili trasversali sopra indicati e tiene conto di tutte le altre informazioni disponibili sull'azienda, acquisite anche nell'ambito del confronto con quest'ultima relativo all'ICAAP e all'ILAAP.

I sistemi di valutazione descritti si caratterizzano per i seguenti principi metodologici di carattere generale:

— la flessibilità: sebbene gli schemi di analisi calcolino un punteggio automatico per i profili sopra indicati (ad eccezione del profilo relativo ai sistemi di governo e controllo), l'attribuzione sia del giudizio definitivo sui singoli profili sia di quello complessivo tiene conto di tutte le informazioni disponibili, anche di quelle non trattate in modo automatico. Le procedure elettroniche a supporto degli schemi di analisi consentono di effettuare prove di *stress* utilizzando sistemi di "*what-if analysis*". Tali caratteristiche consentono di calibrare secondo criteri di proporzionalità l'ampiezza e l'approfondimento dell'analisi da condurre sulle singole banche;

— il confronto interaziendale: un importante criterio di analisi e di valutazione è rappresentato dal ricorso alla logica comparativa, basata sulla scelta mirata e flessibile di gruppi di confronto;

— la tracciabilità: sono disponibili procedure e archivi elettronici per la raccolta e la conservazione dei risultati delle analisi svolte.

I controlli ispettivi – espletati sulla base di una pianificazione che tiene conto delle esigenze di approfondimento emerse nello svolgimento dell'attività di vigilanza – prevedono l'accesso di addetti alla Vigilanza della Banca centrale europea e della Banca d'Italia direttamente presso le banche. Per le banche significative, l'attività di pianificazione viene effettuata nell'ambito del MVU.

L'ambito dei controlli è differenziato: le ispezioni possono avere uno spettro di indagine esteso, quando sono finalizzate all'analisi della complessiva situazione aziendale, oppure natura "mirata/tematica", se riferite a circoscritti comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali, aspetti tecnici o filoni tematici, secondo le specifiche esigenze conoscitive emerse nel corso dell'attività condotta a distanza (1). In tale contesto, gli accertamenti possono assumere carattere di *follow up*, con il fine di asseverare l'esito di azioni correttive promosse d'iniziativa dalla banca oppure sollecitate dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia (cfr. par. 5).

In ogni caso, l'importanza delle visite ispettive nell'ambito del complessivo processo di valutazione di una banca è specificamente connessa con la possibilità di apprezzare in maniera diretta – attraverso il confronto continuo con le strutture operative e con gli esponenti aziendali nonché tramite l'acquisizione di dati e informazioni in loco – gli aspetti di natura organizzativa, la funzionalità degli assetti di governo, del sistema dei controlli interni, delle procedure aziendali e l'attendibilità di dati e informazioni resi alla Vigilanza.

4. Il confronto con le banche

Il confronto con le banche costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Vigilanza.

Esso facilita l'analisi dell'esposizione ai rischi e la comprensione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità condotto

(1) Nel caso dei gruppi bancari, l'accertamento può riguardare singole componenti del gruppo.

dalle banche e delle eventuali divergenze rispetto alle indicazioni che scaturiscono dal sistema di analisi aziendale.

L'analisi dell'informativa sull'ICAAP/ILAAP (cfr. Sez. II, III e IV), che viene condotta unitamente alle altre attività in cui si articola il processo SREP, consente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia di individuare eventuali necessità di approfondimento, di chiarimento o di integrazione del quadro informativo disponibile. Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione, incontri con gli esponenti aziendali, sopralluoghi ispettivi.

Al termine del processo valutativo, ove siano riscontrate inadeguatezze o carenze dei processi ICAAP e ILAAP e, più in generale, della complessiva situazione aziendale, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia individuano gli interventi correttivi da porre in essere per eliminare le carenze riscontrate, compresi eventuali provvedimenti specifici sulla misura dei requisiti patrimoniali e sul Requisito di Copertura della Liquidità (2).

5. Gli interventi correttivi

Nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia dispongono di tutti i necessari poteri di intervento sull'attività delle banche. Gli interventi della Banca centrale europea o della Banca d'Italia sono di norma individuati tra i seguenti:

— richiesta di informazioni aggiuntive nonché obbligo di segnalazioni supplementari o più frequenti, anche sul capitale, sulla leva finanziaria e sulle posizioni di liquidità;

— obbligo di pubblicare le informazioni di cui alla Parte Otto CRR (informativa al pubblico) più di una volta l'anno, fissando altresì mezzi per la pubblicazione delle informazioni diversi rispetto al bilancio. Alle banche capogruppo può essere imposto di pubblicare annualmente, anche in forma sintetica, la descrizione della struttura giuridica, di governo e organizzativa del gruppo, al fine di valutare l'eventuale sussistenza nell'assetto proprietario, nei meccanismi di *governance*, nei dispositivi, processi e meccanismi interni, di condizioni ostative all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

— rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità;

— adozione e modifiche di piani per il riallineamento ai requisiti prudenziali (inclusi i requisiti aggiuntivi imposti), specificando i termini di attuazione;

— fissazione di limiti alla parte variabile delle remunerazioni;

— limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio ai fini del rafforzamento dei fondi propri, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, divieto di pagare interessi;

(2) Cfr. Parte Seconda, Capitolo 11.

— contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria;

— riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività o alla struttura territoriale, compresa la dismissione quando non siano compatibili con il principio di sana e prudente gestione;

— detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare minimo, a copertura di rischi non sufficientemente coperti, o diversi da quelli coperti dai requisiti di Primo Pilastro;

— imposizione di specifici requisiti di liquidità, anche attraverso la richiesta di detenere maggiori riserve di liquidità, l'applicazione di vincoli al disallineamento tra le scadenze dell'attivo e del passivo, la modifica della composizione delle fonti di finanziamento;

— rimozione di uno o più esponenti aziendali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza;

— applicazione di una politica di accantonamenti specifica o obbligo di riservare alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri.

Qualora si accerti che la banca non ottempera oppure si abbia fondata evidenza che la stessa non sarà in grado di rispettare, anche in via prospettica (di norma 12 mesi), i requisiti prudenziali previsti dal CRR e ai sensi delle presenti disposizioni, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia richiedono gli interventi correttivi più opportuni, correlandone l'incisività alla rilevanza delle carenze riscontrate.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono ricorrere a interventi aventi effetti patrimoniali almeno quando:

— si rileva l'insufficienza dei requisiti di Primo Pilastro rispetto ai rischi complessivi assunti dalla banca;

— vengono accertate rilevanti carenze nel sistema di governo e controllo o nei sistemi di gestione dei rischi e delle esposizioni rilevanti e l'applicazione di misure volte a rimuovere le anomalie non sia in grado di esplicare i propri effetti correttivi in un arco temporale accettabile;

— si riscontrano carenze nel funzionamento dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali;

— le rettifiche effettuate per posizioni o porzioni del portafoglio di negoziazione sono considerate insufficienti per consentire all'ente di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;

— l'ente omette a più riprese di costituire o mantenere il livello di P2G da ultimo comunicato dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia;

— siano presenti altre situazioni specifiche che destano preoccupazioni concrete in materia di vigilanza.

Al fine di determinare il livello appropriato dei fondi propri che le banche devono detenere e le misure patrimoniali addizionali, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano:

— i dispositivi di governo societario, le procedure e i sistemi di controllo dei rischi, compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);

— l'esito del monitoraggio dei sistemi interni di misurazione dei rischi utilizzati per la determinazione dei requisiti patrimoniali;

— i risultati dello SREP.

Nella misura in cui rischi o elementi di rischio sono soggetti ad accordi transitori o clausole di *grandfathering*, questi non rappresentano rischi o elementi da considerare ai fini della definizione dei requisiti di capitale aggiuntivi.

Le autorità competenti possono, inoltre, stabilire orientamenti in termini di fondi propri richiesti per fronteggiare eventuali esigenze di copertura dei rischi che possono manifestarsi in condizioni di stress, incluse quelle calcolate mediante le prove di stress prudenziali svolte periodicamente dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia. Tali fondi sono determinati sia in relazione alle metriche basate sulle attività ponderate per il rischio (*Pillar 2 Guidance* - P2G) sia rispetto a quelle di *Leverage Ratio* (*Pillar 2 Guidance Leverage Ratio* - P2G-LR).

In merito alla qualità necessaria a soddisfare le varie componenti della domanda di capitale (3), sia secondo la metrica basata sulle attività ponderate per il rischio che quella relativa alla leva finanziaria:

- i fondi propri utilizzati per rispettare la P2R devono essere costituiti per il 56% da capitale primario di classe 1 e per il 75% da capitale di classe 1. Tali fondi non possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti in materia di fondi propri per i rischi diversi dal rischio di leva finanziaria, il requisito combinato di riserva di capitale e la P2G;
- i fondi propri utilizzati per rispettare la P2R-LR devono essere costituiti da capitale di classe 1. Tali fondi non possono essere utilizzati per soddisfare: i requisiti regolamentari previsti in materia di fondi propri per il rischio di leva finanziaria di Primo Pilastro, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e la P2G-LR;
- la P2G e la P2G-LR devono essere soddisfatte rispettivamente con capitale primario di classe 1 e con almeno strumenti di capitale di classe 1 e non sono rilevanti ai fini della determinazione dell'Ammontare Massimo Distribuibile ("AMD"). I fondi propri utilizzati per rispettare la P2G non possono essere utilizzati per soddisfare: i requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti in materia di fondi propri per i rischi diversi dal rischio di leva finanziaria, il requisito combinato di riserva di capitale e la P2R. Ugualmente, i fondi propri utilizzati per rispettare la P2G-LR non possono essere utilizzati per soddisfare: i requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti in materia di fondi propri per il rischio di leva finanziaria, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e la P2R-LR.

(3) Per facilitare la lettura dei paragrafi: 1) i requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti in materia di fondi propri rappresentano i requisiti previsti dall'art.92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e dagli art. 92 bis e 92 ter, CRR; 2) la P2G indica gli orientamenti comunicati in conformità dell'articolo 104 ter, CRD; 3) i requisiti regolamentari previsti in materia di fondi propri per il rischio di leva finanziaria di Primo Pilastro rappresentano i requisiti previsti dall'art.92, paragrafo 1, lettera d), CRR; 4) la P2G-LR indica gli orientamenti comunicati in conformità dell'articolo 104 ter, CRD.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono in ogni caso chiedere all'ente di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi con una quota maggiore di capitale di classe 1 o di capitale primario di classe 1, laddove necessario e tenuto conto delle circostanze specifiche dell'ente.

Al fine di determinare il livello appropriato e la composizione delle riserve liquide che le banche devono detenere, sulla base dei risultati emersi dallo SREP, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia valutano:

— il modello di business della banca;

— i sistemi, i processi e le procedure di cui la banca si è dotata per il governo e la gestione dei rischi, con particolare riguardo ai meccanismi per identificare, misurare, prevenire o attenuare il rischio di liquidità (ILAAP);

— il contributo della banca all'incremento del rischio di liquidità del mercato finanziario interno (rischio di liquidità sistemico).

Nei provvedimenti con i quali si dispone l'applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi (decisione sul capitale) o si adottano interventi relativi al livello e alla composizione delle riserve liquide (decisione sulla liquidità), la Banca centrale europea o la Banca d'Italia includono un resoconto chiaro della valutazione effettuata e indicano anche la durata delle misure adottate e le condizioni per la loro rimozione.

Gli interventi correttivi possono essere applicati in maniera analoga o identica alle banche con profili di rischio simili (ad es. con modelli di business simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni) e che potrebbero essere esposte a rischi simili o rappresentare rischi simili per il sistema finanziario.

6. Le misure di intervento precoce

Quando risultano violazioni dei requisiti previsti dal CRR, delle disposizioni di attuazione della CRD e del titolo II della direttiva 2014/65/UE (MIFID II) o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MIFIR), oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo (4) (art. 69-*octiesdecies,* lett. a), TUB), la Banca centrale europea o la Banca d'Italia dispongono le misure di intervento precoce indicate dall'articolo 69-*noviesdecies,* TUB (attuazione del piano di risanamento e altre misure). Quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo sia particolarmente significativo (art. 69-*octiesdecies,* lett. b), TUB) e sempre che le altre misure di intervento precoce o gli interventi correttivi non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono anche disporre la rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza ai sensi dell'art. 69 *vicies-semel,* TUB.

(4) L'individuazione delle condizioni per l'adozione delle misure di intervento precoce e, in particolare delle soglie relative agli indicatori finanziari e di rischiosità che devono essere monitorati periodicamente nell'ambito dello SREP, nonché le procedure da seguire in caso di superamento di tali soglie è effettuata conformemente agli orientamenti dell'ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/CE (https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/guidelines-on-early-intervention-triggers/-/regulatory-activity/consultation-paper;jsessionid=D8739BBCF42493360DD613638AB8F932)

Dell'adozione di tali misure la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'Autorità di risoluzione.

In presenza dei presupposti indicati dall'articolo 69-*octiesdecies,* TUB per l'adozione di una misura di intervento precoce, la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia possono esercitare i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti dagli articoli 51, 54, 66, e 67, TUB per le finalità indicate dall'articolo 69-*vicies,* TUB. Le informazioni così acquisite sono trasmesse all'Autorità di Risoluzione. Resta comunque ferma la possibilità di applicare gli interventi correttivi previsti dagli articoli 53-*bis* e 67-*ter,* TUB anche in presenza di presupposti di cui all'art. 69-*octiesdecies,* TUB. In tal caso la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'Autorità di risoluzione.

7. Cooperazione di vigilanza

In armonia con le disposizioni che regolano l'MVU, la Banca d'Italia, al fine di svolgere in modo agevole ed efficace il processo di revisione e valutazione prudenziale sulle banche e sui gruppi bancari operanti sia in Italia sia in altri Stati dell'Unione Europea, collabora con le autorità competenti di tali Stati scambiando informazioni e stipulando accordi per il coordinamento delle rispettive attività e funzioni istituzionali (5).

In tale contesto la Banca d'Italia, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti vigilati, istituisce e promuove il funzionamento di Collegi dei Supervisori per i gruppi bancari operanti in altri Stati dell'Unione Europea attraverso filiazioni quando la capogruppo è un'impresa madre europea ai sensi dell'art. 4(29)(31)(33), CRR, nonché per le banche italiane con succursali significative in Stati dell'Unione Europea (6).

Per i gruppi bancari e per le banche italiane che siano ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di un'impresa madre europea non soggetta alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia nonché per le succursali italiane significative di banche comunitarie, la Banca d'Italia partecipa ai Collegi dei Supervisori istituiti dalle autorità competenti degli altri Stati comunitari.

* * *

Per una illustrazione più analitica del sistema di analisi aziendale, e più in generale del processo di revisione e valutazione prudenziale, si rimanda all'estratto della Circolare n. 269.

---

(5) Le modalità con cui la Banca d'Italia coopera con le altre autorità sono descritte nella Circolare n. 269 (Parte Prima, Sezione I, Capitoli IV e V).

(6) L'art. 158 CRD prevede che una succursale possa essere considerata significativa tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:

– la sua quota del mercato dei depositi dello Stato comunitario ospitante supera il 2%;

– la sospensione o cessazione delle attività della banca cui la succursale appartiene può incidere sulla liquidità del mercato e sulla funzionalità dei sistemi di pagamento, regolamento e compensazione dello Stato ospitante;

– le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario e finanziario dello Stato ospitante.

Allegato A

RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Rischi del Primo Pilastro

— rischio di credito (comprende il rischio di controparte, ossia il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione);

— rischio di mercato;

— rischio operativo.

Altri rischi (Secondo Pilastro)

— rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie (per il rischio di concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti connesse si veda l'Allegato B);

— rischio paese: rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche;

— rischio di trasferimento: rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione;

— rischio base: nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in *future*/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in *future* su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe;

— rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse (Allegati C e C-*bis*);

— rischio di differenziali creditizi sul portafoglio bancario (CSRBB): rischio di differenziali creditizi derivante da attività diverse da quelle del portafoglio di negoziazione[1];

— rischio residuo: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla banca risultino meno efficaci del previsto;

— rischi derivanti da cartolarizzazioni: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio;

— rischio di una leva finanziaria eccessiva: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività;

— rischio strategico e di business: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;

— rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza;

— rischio di condotta: nell'ambito del rischio operativo, rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite conseguenti un'offerta inappropriata di servizi finanziari ed i derivanti costi processuali, incluse casi di condotta intenzionalmente inadeguata o negligente;

— rischio informatico (IT): il rischio di perdite corrente o potenziale dovuto all'inadeguatezza o al guasto di hardware e software di infrastrutture tecniche suscettibile di compromettere la disponibilità, l'integrità, l'accessibilità e la sicurezza di tali infrastrutture e dei dati;

— rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (AML): nell'ambito del rischio operativo, rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite derivanti dalle ripercussioni, anche reputazionali, di attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

(1) CSRBB, come definito nel paragrafo 7 in ABE/GL/2022/14.

Allegato B

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito si fonda sull'ipotesi che il portafoglio creditizio sia costituito da un numero molto elevato di esposizioni, ciascuna delle quali di importo scarsamente significativo. Sotto tale ipotesi è possibile calcolare il valore a rischio del portafoglio come somma dei requisiti patrimoniali delle singole posizioni, indipendentemente dalla composizione del portafoglio stesso.

Se però il numero delle posizioni è ridotto, oppure se esistono singole posizioni che rappresentano una percentuale consistente dell'esposizione totale, le ipotesi sulle quali si basa il calcolo del requisito patrimoniale sono violate e il capitale regolamentare allocato a fronte del rischio di credito può non rappresentare una garanzia sufficiente. Le modalità di calcolo del requisito patrimoniale determinano infatti, a parità di altre condizioni, lo stesso risultato per un portafoglio costituito da dieci esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta il 10% dell'esposizione totale e per un portafoglio costituito da cento esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta l'1% dell'esposizione totale.

Il calcolo del requisito patrimoniale con riferimento al portafoglio creditizio avviene, sia nel metodo standardizzato sia in quelli IRB, in maniera analoga:

$$\text{Requisito patrimoniale} = 8\,\% \times \text{RWA}$$

dove RWA è l'attivo ponderato per il rischio.

Nel quadro del metodo IRB si ha:

$$RWA = 12.5 \times \sum_{i=1}^{n} K_i \times EAD_i \qquad [1]$$

e nel quadro del metodo standardizzato:

$$RWA = \sum_{i=1}^{n} Ponderazione_i \times Esposizione_i$$

Il metodo di aggregazione per il computo dell'attivo ponderato per il rischio è invariante rispetto alla composizione del portafoglio (cfr. equazione [1]).

Questo approccio comporta una notevole semplicità di calcolo, in quanto il rischio creditizio complessivo è dato dalla somma dei rischi delle singole esposizioni e il rischio di ogni esposizione può essere calcolato indipendentemente da tutte le altre.

La formula trascura il rischio di concentrazione, come dimostra la costruzione dei due portafogli (A) e (B) di seguito indicati, le cui esposizioni sono caratterizzate dalla medesima

qualità creditizia e alla quale corrisponde lo stesso attivo ponderato per il rischio, indipendentemente dal numero delle esposizioni di ciascun portafoglio:

portafoglio (A): $K_i = 8\%$, $EAD_i = 10$, per i = 1,…,100 → $RWA = 1000$;
portafoglio (B): $K_i = 8\%$, $EAD_i = 1$, per i = 1,..,1000 → $RWA = 1000$.

Il requisito patrimoniale regolamentare a fronte del rischio di credito è identico per (A) e (B), benché il portafoglio (B) sia evidentemente meno rischioso del portafoglio (A), in quanto la perdita causata dall'insolvenza di un solo cliente (o di un gruppo di clienti connessi) nel portafoglio (A) corrisponde alla perdita causata dall'insolvenza di 10 clienti (o gruppi di clienti connessi) nel portafoglio (B).

Per tenere conto della maggiore sensibilità di un portafoglio più concentrato all'insolvenza di un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) è possibile utilizzare algoritmi che determinano una misura di capitale interno relativo al rischio di concentrazione.

Se si ipotizza un modello di portafoglio di tipo *CreditMetrics* ad un unico fattore (coerentemente con la funzione regolamentare del metodo IRB) e si suppone che tutte le esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio" (1) siano caratterizzate dai medesimi parametri regolamentari (PD, LGD), si ottiene il seguente algoritmo per il computo del capitale interno (cosiddetto *Granularity Adjustment*, GA):

$$GA = C \times H \times \sum_{i=1}^{n} EAD_i \qquad [2]$$

Nell'equazione [2] H rappresenta l'indice di Herfindahl calcolato rispetto alle esposizioni, ovvero:

$$H = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} EAD_i^2\right)}{\left(\sum_{i=1}^{n} EAD_i\right)^2} \qquad [3]$$

Il valore della costante di proporzionalità C dipende dai valori dei parametri regolamentari (ρ, PD, LGD). Si presenta di seguito una calibrazione di C coerente con le scelte metodologiche effettuate nel quadro del metodo IRB *Foundation*: in particolare $\rho = 18\%$ e $LGD = 45\%$, per i quali, a seconda del valore di PD corrisponde la seguente costante:

(1) In particolare, nel caso della metodologia standardizzata occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese e altri soggetti" nonché alle "esposizioni a breve termine verso imprese" e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "scadute" e garantite da immobili e alle "altre esposizioni". Nel caso del metodo IRB occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese" e a quella delle "esposizioni in strumenti di capitale".

PD	0,5%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
C	0,704	0,764	0,826	0,861	0,883	0,899	0,911	0,919	0,925	0,929	0,931

In un'ottica prudenziale, si considera appropriato utilizzare come valore di PD il massimo tra 0,5% e la media degli ultimi 3 anni del tasso di ingresso in sofferenza rettificata caratteristico del portafoglio della banca.

A fini esemplificativi, considerando i due portafogli (A) e (B) di cui sopra e calibrando la costante C sulla base di una PD pari all'1%, (ossia C = 0,764), si ottiene, per il portafoglio A (cioè per il più concentrato, con H pari a 0,01) GA = 7,64 (ossia 7,64 euro di ipotetico capitale interno rispetto al requisito di 80 euro a fronte del rischio creditizio generato da 1000 euro di RWA), mentre per il portafoglio B (meno concentrato, con H pari a 0,001) GA = 0,764. In generale, mantenendo costante l'esposizione totale, GA tende a decrescere all'aumentare del numero delle esposizioni e ad assumere valori prossimi allo zero in portafogli altamente granulari, cioè caratterizzati da un elevato numero di esposizioni di importo modesto.

L'equazione [2], a seguito della semplificazione introdotta ipotizzando l'omogeneità degli operatori in termini di PD e LGD, è caratterizzata da un'elevata semplicità di calcolo e per questo fornisce uno strumento facilmente replicabile ma comunque accurato per la sorveglianza del rischio di concentrazione e per la determinazione del capitale interno a fronte di tale rischio per gli operatori a complessità ridotta.

Al fine di assicurare che l'applicazione della presente metodologia sia omogenea e coerente con il calcolo del requisito a fronte del rischio di credito, si precisa quanto segue:

— la calibrazione del parametro C fa riferimento alle esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio";

— nel calcolo dell'EAD il trattamento delle garanzie personali segue una logica coerente con il principio di sostituzione ai fini del rischio di credito: in presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese.

Allegato C

RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE DELLE ATTIVITÀ NON APPARTENENTI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL VALORE ECONOMICO

Si forniscono linee guida metodologiche per la realizzazione di un sistema per la misurazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio sensibili alle variazioni dei tassi di interesse – delle unità operanti in Italia e all'estero – non appartenenti al portafoglio di negoziazione (1), in termini di variazione del valore economico, in condizioni ordinarie e in ipotesi di stress (2).

L'applicazione di tale metodologia e l'introduzione di eventuali affinamenti dovranno essere valutati dalla banca sulla base del proprio modello di business, della materialità (3) dei fenomeni in esame e delle informazioni quantitative disponibili, assicurando la robustezza delle scelte metodologiche applicate. I criteri e i parametri utilizzati, come eventuali cambiamenti effettuati, dovranno essere adeguatamente motivati nell'ICAAP.

La metodologia si presta ad essere applicata sia a livello individuale che a livello consolidato.

1) Determinazione delle "valute rilevanti"

Si considerano "valute rilevanti" le valute il cui peso misurato come quota sul totale attivo (escluse le attività materiali, c.d. *tangible assets*) oppure sul passivo delle poste non appartenenti al portafoglio di negoziazione sia superiore al 5 per cento; qualora la somma delle attività o delle passività incluse nel calcolo sia inferiore al 90 per cento del totale delle attività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione (escluse le attività materiali) o delle passività, dovranno essere incluse nella valutazione anche le posizioni inferiori alla soglia del 5 per cento.

Ai fini della metodologia di calcolo dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse (cfr. i seguenti punti 2, 3 e 4) le posizioni denominate in "valute rilevanti" sono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in "valute non rilevanti" ", se considerate nel perimetro di valutazione, vengono aggregate (4).

2) Classificazione delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio in fasce temporali

Le attività, le passività e le voci fuori bilancio a tasso fisso sono classificate in 19 fasce temporali (cfr. Tavola 1) in base alla loro vita residua. Le attività, le passività a tasso variabile e

(1) Sono escluse le attività dedotte dal capitale primario di classe 1, ad es. beni immobili o immateriali o esposizioni in strumenti di capitale non appartenenti al portafoglio di negoziazione. Sono incluse nel perimetro di valutazione le obbligazioni pensionistiche (paragrafo 105 delle ABE/GL/2022/14) e le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione (paragrafo 21 in ABE/GL/2022/14), a meno che il rischio di tasso d'interesse associato a queste posizioni non sia stato già compreso in un'altra misura di rischio. Le banche considerano anche le esposizioni deteriorate (al netto degli accantonamenti) come strumenti sensibili al tasso d'interesse, in particolare in presenza di un NPL ratio superiore al 2%.

(2) Le ipotesi adottate nella quantificazione del capitale interno devono essere coerenti con quanto previsto nella Sezione III del presente capitolo e, in particolare, con il paragrafo 2.2.2 *Lo stress testing*.

(3) Per il concetto di materialità si fa riferimento anche al paragrafo 103 in ABE/GL/2022/14.

(4) Di conseguenza per le sole "valute non rilevanti" si ammette la compensazione tra importi espressi in valute diverse.

le voci fuori bilancio sono ricondotte nelle 19 fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse.
Laddove disponibile, si dovrà privilegiare l'utilizzo di flussi di cassa contrattuali delle attività e passività sensibili al tasso di interesse (5).

In luogo di tale informazione la banca potrà fare riferimento ai criteri alternativi (es. *net present value* (6), valore nozionale) per la rappresentazione dal punto di vista contrattuale delle poste nelle fasce temporali, dandone opportuna informativa nell'ICAAP. Le attività, passività e voci fuori bilancio, opportunamente mappate nelle fasce temporali, andranno quindi inserite nello scadenzario secondo i criteri sopra indicati, salvo quanto di seguito riportato*:*

- i c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" (7);
- la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni:
  a) è definita una quota (c.d. "componente *core*") contenuta nei seguenti intervalli differenziati per controparti e tipologie di depositi (8):
     - 70%-90% per *retail transactional*
     - 55%-65% per *retail non transactional*
     - 40%-50% per *wholesale non financial*.

     La percentuale da utilizzare per identificare la componente *core*, per ogni controparte considerata, deve essere differenziata in base allo scenario di shock sui tassi di interesse ipotizzato, collocandosi nei valori inferiori dei rispettivi intervalli nel caso di shock al rialzo, e nei valori superiori nel caso di shock al ribasso (9).

  b) la componente *core* determinata in base al precedente punto a) è ripartita nelle fasce temporali successive a quella "a vista" in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti, ipotizzando una durata massima di 5 anni per le controparti *retail transactional*, di 4,5 anni per le controparti *retail non transactional* e di 4 anni per le controparti *wholesale non financial*.

  c) il rimanente importo (c.d. "componente *non core*") è allocato nella fascia a vista, applicando la medesima differenziazione per controparti applicata per il punto a).

- I depositi passivi non vincolati (ossia senza specifiche date di riprezzamento) da istituti finanziari non sono soggetti a modelli comportamentali.

(5) Sul punto si precisa che nel caso di utilizzo di *cash flow* che includano componenti commerciali e di *spread*, si deve utilizzare, per coerenza, una curva *risk free* che includa i margini commerciali e le altre componenti di *spread* (Cfr. ABE/GL/2022/14 para 81, e *Standards – Interest rate risk in the banking book*, Basel Committee on Banking Supervision, April 2016, para 70, lettera (i), (c)).

(6) In tal caso le banche devono fornire adeguata informativa nell'ICAAP sulle curve di riferimento utilizzate nell'attualizzazione dei flussi nel calcolo del *net present value*.

(7) Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti, ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

(8)Si applicano le definizioni contenute in ABE/GL/2022/14, paragrafo 7.

(9) Per la classificazione degli scenari prudenziali di shock si vedano le definizioni contenute nel Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84 par.5 della CRD .

- Le posizioni relative ai prestiti a tasso fisso verso controparti *retail* esposte al rischio di rimborso anticipato (*prepayment*), qualora materiali, possono essere rappresentate considerando un tasso di *prepayment* annuale compreso tra 4% e 6%, con distribuzione lineare degli importi prepagati, in funzione, per ogni fascia temporale, dell'importo e dell'ampiezza della fascia temporale (cfr. Tavola 4 per un'esemplificazione) . Il tasso di *prepayment* deve essere differenziato in base allo scenario di shock sui tassi di interesse ipotizzato, collocandosi nei valori inferiori nel caso di shock al rialzo e nei valori superiori nel caso di shock al ribasso.
- Le posizioni relative ai depositi a termine a tasso fisso verso controparti *retail* esposte al rischio riscatto anticipato (*early redemption*), qualora materiali, possono essere rappresentate considerando un tasso di *early redemption* differenziato tra shock al rialzo e shock al ribasso, con allocazione della fascia "a vista" del corrispondente importo soggetto a riscatto anticipato. Nel caso di shock al rialzo, può essere utilizzato un tasso cumulato massimo di 8% crescente per fascia (1% dell'importo segnalato nelle fasce sino a 3 mesi, 3% sino a 6 mesi, 5% sino a 12 mesi, 8% oltre i 12 mesi); nel caso di shock al ribasso, può essere utilizzato un tasso pari a 1% (costante).

Per la valutazione del rischio legato all'impegno all'erogazione di prestiti a tasso fisso verso controparti *retail*, qualora materiale, sono applicate le ipotesi di misurazione adottate internamente dalle banche.

Gli strumenti derivati sono, in generale, considerati nell'ambito delle posizioni attive e delle posizioni passive, con la possibilità di includere nelle prime le posizioni lunghe e nelle seconde le posizioni corte.

Il rischio associato alle opzionalità automatiche può essere colto dal valore del *delta equivalent*; in alternativa, possono essere introdotti affinamenti nella misura di tale rischio (es. rappresentazione basata sul payoff delle opzioni o su una *full valuation* delle posizioni). Le quantificazioni del rischio di opzione possono essere ricondotte all'approccio di *duration gap* utilizzato nel presente Allegato o valorizzate in termine di add-on, da aggiungere, per ogni valuta, all'esposizione ottenuta al successivo punto 4).

Ulteriori componenti (10) possono essere incluse nella misurazione dell'esposizione al rischio nella prospettiva del valore economico, anche sulla base della materialità, utilizzando le metodologie applicate internamente dalla banca e fornendo opportuni dettagli nell'ICAAP.

3) <u>Determinazione delle esposizioni nette ponderate per fascia</u>

All'interno di ogni fascia, le posizioni attive e quelle passive sono moltiplicate per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi (11) e una

(10) Ad esempio, per la misurazione del rischio di base .

(11) Nella determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie si può fare riferimento agli scenari di shock scelti dalla banca, sulla base delle indicazioni contenute nella sottosezione 4.3.3. "Scenari di shock dei tassi di interesse per la gestione corrente" in ABE/GL/2022/14. Nella stima del capitale interno in ipotesi di stress, le variazioni ipotizzate dei tassi sono determinate sulla base di scenari prescelti dalla banca, seguendo le indicazioni contenute nella sottosezione 4.3.4. "Scenari di stress dei tassi di interesse" in ABE/GL/2022/14, anche più severi della variazione parallela di +/- 200 punti base e degli scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse.

In contesti di bassi tassi di interesse, le banche possono considerare scenari di tassi di interesse negativi. Le banche tengono conto, inoltre, dell'esistenza di tassi di interesse minimi (*Instrument-specific interest rate floors*) legali o contrattuali specifici per strumento.

approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce (12). Nella Tavola 1 è riportato lo schema da utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazione in caso di applicazione dello scenario di shock dei tassi di interesse selezionato dalla banca, secondo ipotesi crescenti di tassi di rendimento da scegliere opportunamente (13). Per il calcolo della *duration* modificata approssimata si può far riferimento alla Tavola 2, nella quale è fornita la *duration* per tassi di rendimento crescenti (14). Ai fini del calcolo dell'esposizione netta ponderata per fascia occorre, per ciascuna fascia, procedere alla compensazione dell'esposizione ponderata delle posizioni attive con quella delle posizioni passive.

4) Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce

Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro (15). L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

5) Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute

Le esposizioni relative alle singole "valute rilevanti" e all'aggregato delle "valute non rilevanti" sono sommate tra loro (16). In fase di aggregazione, le esposizioni negative sono ponderate con un fattore del 50% (17). In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico (18) aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

(12) La *duration* modificata approssima la sensibilità del valore economico di una posizione ricadente in una fascia rispetto alle variazioni del tasso di interesse di fascia.

(13) Al fine di consentire una più granulare rappresentazione delle condizioni economiche delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione, i fattori di ponderazione possono essere calcolati per tassi almeno pari allo 0.5% e non superiori al 5%. Le banche, nella quantificazione dell'esposizione, utilizzano il tasso di rendimento di riferimento delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione potendo – ove d'interesse – differenziare il livello di redditività dell'attivo e del passivo. Il rendimento dell'attivo o del passivo utilizzato dalla banca deve essere coerente con la natura del rischio misurata, ossia risk free o inclusivo dei margini commerciali.

(14) A titolo esemplificativo, nella Tavola 3 è riportato il calcolo dei fattori di ponderazione per le posizioni in euro nello lo scenario parallelo + 200 punti base nell'ipotesi di un tasso di rendimento dell'1%.

(15) Di conseguenza è ammessa la piena compensazione tra le esposizioni positive (diminuzioni di valore) e negative (aumenti di valore) nelle diverse fasce.

(16) È ammessa quindi una parziale compensazione tra le esposizioni positive (corrispondenti a riduzioni del valore economico) e negative (corrispondenti ad aumenti del valore economico) nelle diverse valute.

(17) Nel caso di valute dell'*Exchange Rate Mechanism* - ERM II con una banda di fluttuazione formalmente concordata più stretta della banda standard del +/- 15%, è applicato un fattore dell'80%. Gli aumenti di valore economico ponderati saranno considerati fino al maggiore tra (i) il valore assoluto delle variazioni negative dell'euro o delle valute ERMII e (ii) il risultato dell'applicazione di un fattore del 50% alle variazioni positive delle valute ERMII o dell'euro, rispettivamente.

(18) Il valore economico è definito come valore attuale dei flussi di cassa.

Tavola 1 - Fattori di ponderazione				
Fascia temporale	**Scadenza mediana per fascia**	***Duration* modificata approssimata (A)**	**Shock di tasso ipotizzato (B)**	**Fattore di ponderazione (C)=(A)x(B)**
A vista e revoca	0	cfr. Tabella 2		
fino a 1 mese	0,5 mesi	cfr. Tabella 2		
da oltre 1 mese a 3 mesi	2 mesi	cfr. Tabella 2		
da oltre 3 mesi a 6 mesi	4,5 mesi	cfr. Tabella 2		
da oltre 6 mesi a 9 mesi	7,5 mesi	cfr. Tabella 2		
da oltre 9 mesi a 1 anno	10,5 mesi	cfr. Tabella 2		
da oltre 1 anno a 1,5 anni	1,25 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 1,5 anni a 2 anni	1,75 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 2 anni a 3 anni	2,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 3 anni a 4 anni	3,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 4 anni a 5 anni	4,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 5 anni a 6 anni	5,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 6 anni a 7 anni	6,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 7 anni a 8 anni	7,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 8 anni a 9 anni	8,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 9 anni a 10 anni	9,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 10 anni a 15 anni	12,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 15 anni a 20 anni	17,5 anni	cfr. Tabella 2		
oltre 20 anni	22,5 anni	cfr. Tabella 2		

Tavola 2 - *Duration* modificata approssimata (in anni)						
	Tasso di rendimento					
Fascia temporale	**0,50%**	**1,00%**	**2,00%**	**3,00%**	**4,00%**	**5,00%**
A vista e revoca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fino a 1 mese	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
da oltre 1 mese a 3 mesi	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
da oltre 3 mesi a 6 mesi	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36
da oltre 6 mesi a 9 mesi	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60
da oltre 9 mesi a 1 anno	0,87	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83
da oltre 1 anno a 1,5 anni	1,24	1,23	1,21	1,19	1,16	1,15
da oltre 1,5 anni a 2 anni	1,74	1,72	1,70	1,67	1,65	1,62
da oltre 2 anni a 3 anni	2,47	2,45	2,39	2,34	2,29	2,25
da oltre 3 anni a 4 anni	3,45	3,41	3,32	3,23	3,15	3,07
da oltre 4 anni a 5 anni	4,43	4,36	4,22	4,09	3,97	3,85
da oltre 5 anni a 6 anni	5,40	5,30	5,11	4,93	4,76	4,60
da oltre 6 anni a 7 anni	6,36	6,23	5,98	5,74	5,52	5,31
da oltre 7 anni a 8 anni	7,33	7,16	6,84	6,53	6,25	5,99
da oltre 8 anni a 9 anni	8,28	8,07	7,67	7,30	6,95	6,63
da oltre 9 anni a 10 anni	9,23	8,98	8,49	8,04	7,63	7,25
da oltre 10 anni a 15 anni	12,06	11,64	10,86	10,15	9,50	8,92
da oltre 15 anni a 20 anni	16,68	15,90	14,50	13,27	12,18	11,21
oltre 20 anni	21,18	19,96	17,80	15,96	14,38	13,01

Tavola 3 - Fattori di ponderazione per le posizioni in euro nello scenario parallelo di +200 punti base nell'ipotesi di un tasso di rendimento dell'1%				
Fascia temporale	**Scadenza mediana per fascia**	***Duration* modificata approssimata (A)**	**Shock di tasso ipotizzato (B)**	**Fattore di ponderazione (C)=(A)x(B)**
A vista e revoca	0	0	200 punti base	0,00%
fino a 1 mese	0,5 mesi	0,04 anni	200 punti base	0,08%
da oltre 1 mese a 3 mesi	2 mesi	0,17 anni	200 punti base	0,33%
da oltre 3 mesi a 6 mesi	4,5 mesi	0,37 anni	200 punti base	0,74%
da oltre 6 mesi a 9 mesi	7,5 mesi	0,62 anni	200 punti base	1,24%
da oltre 9 mesi a 1 anno	10,5 mesi	0,87 anni	200 punti base	1,73%
da oltre 1 anno a 1,5 anni	1,25 anni	1,23 anni	200 punti base	2,46%
da oltre 1,5 anni a 2 anni	1,75 anni	1,72 anni	200 punti base	3,45%
da oltre 2 anni a 3 anni	2,5 anni	2,45 anni	200 punti base	4,89%
da oltre 3 anni a 4 anni	3,5 anni	3,41 anni	200 punti base	6,81%
da oltre 4 anni a 5 anni	4,5 anni	4,36 anni	200 punti base	8,72%
da oltre 5 anni a 6 anni	5,5 anni	5,30 anni	200 punti base	10,60%
da oltre 6 anni a 7 anni	6,5 anni	6,23 anni	200 punti base	12,47%
da oltre 7 anni a 8 anni	7,5 anni	7,16 anni	200 punti base	14,31%
da oltre 8 anni a 9 anni	8,5 anni	8,07 anni	200 punti base	16,14%
da oltre 9 anni a 10 anni	9,5 anni	8,98 anni	200 punti base	17,95%
da oltre 10 anni a 15 anni	12,5 anni	11,64 anni	200 punti base	23,28%
da oltre 15 anni a 20 anni	17,5 anni	15,90 anni	200 punti base	31,81%
oltre 20 anni	22,5 anni	19,96 anni	200 punti base	39,92%

Tavola 4 –Esempio di possibile applicazione del tasso di *prepayment* su un portafoglio di prestiti (ipotesi: tasso di prepayment stimato p=5%)

	Ampiezza numero di anni contenuti in ogni fascia)	**Flusso contrattuale (esempio)**	**Flussi residui**	**Tasso di prepayment ponderato per fascia**	**Complemento a 1 del tasso di prepayment ponderato**	**Produttoria del complemento a 1 del tasso di prepayment**	**Flusso comportamentale**
Fascia temporale (j)	**(A)**	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**(G)**
A vista e revoca	0	100	1,800	0.00%	100.00%	100.00%	100.0
fino a 1 mese	0.083	100	1,700	0.42%	99.58%	99.58%	107.1
da oltre 1 mese a 3 mesi	0.167	100	1,600	0.83%	99.17%	98.75%	112.9
da oltre 3 mesi a 6 mesi	0.25	100	1,500	1.25%	98.75%	97.52%	117.3
da oltre 6 mesi a 9 mesi	0.25	100	1,400	1.25%	98.75%	96.30%	114.6
da oltre 9 mesi a 1 anno	0.25	100	1,300	1.25%	98.75%	95.10%	111.9
da oltre 1 anno a 1,5 anni	0.5	100	1,200	2.50%	97.50%	92.72%	123.6
da oltre 1,5 anni a 2 anni	0.5	100	1,100	2.50%	97.50%	90.40%	118.2
da oltre 2 anni a 3 anni	1	100	1,000	5.00%	95.00%	85.88%	135.6
da oltre 3 anni a 4 anni	1	100	900	5.00%	95.00%	81.59%	124.5
da oltre 4 anni a 5 anni	1	100	800	5.00%	95.00%	77.51%	114.2
da oltre 5 anni a 6 anni	1	100	700	5.00%	95.00%	73.63%	104.6
da oltre 6 anni a 7 anni	1	100	600	5.00%	95.00%	69.95%	95.7
da oltre 7 anni a 8 anni	1	100	500	5.00%	95.00%	66.45%	87.4
da oltre 8 anni a 9 anni	1	100	400	5.00%	95.00%	63.13%	79.7
da oltre 9 anni a 10 anni	1	100	300	5.00%	95.00%	59.97%	72.6
da oltre 10 anni a 15 anni	5	100	200	25.00%	75.00%	44.98%	90.0
da oltre 15 anni a 20 anni	5	100	100	25.00%	75.00%	33.74%	56.2
oltre 20 anni	10	100	0	50.00%	50.00%	16.87%	33.7
		(B*)= 1900					**(G*)= (B*)= 1900**

Legenda:
$(C_j)= (B^*) - \Sigma(B_j)$;
$(D_j)=(A_j) * p$;
$(E_j)=1 – (D_j)$;
$(F_j)=\Pi(E_j)$;
$(G_j) = (B_j)*(F_j) + (C_{j-1})*(F_{j-1})*(D_j)$

Allegato C – bis

RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE DELLE ATTIVITÀ NON APPARTENENTI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL MARGINE DI INTERESSE

Si forniscono linee guida metodologiche per la realizzazione di un sistema per la misurazione degli effetti che variazioni dei tassi di mercato producono sul margine di interesse, ossia sulla differenza tra interessi attivi e interessi passivi.

L'applicazione di tale metodologia e l'introduzione di eventuali affinamenti dovranno essere valutati dalla banca sulla base del proprio modello di business, della materialità (19) dei fenomeni in esame e delle informazioni quantitative disponibili, assicurando la robustezza delle scelte metodologiche applicate. I criteri e i parametri utilizzati, come eventuali cambiamenti effettuati, dovranno essere adeguatamente motivati nell'ICAAP.

L'esposizione al rischio di tasso d'interesse è misurata con riferimento alle attività, alle passività e alle voci fuori bilancio sensibili alle variazioni dei tassi di interesse – delle unità operanti in Italia e all'estero – non appartenenti al portafoglio di negoziazione (20).

La metodologia si presta ad essere applicata sia a livello individuale che a livello consolidato.

1) Scelta dell'orizzonte temporale di riferimento T

La metodologia può essere applicata per un orizzonte temporale di riferimento T non inferiore a 12 mesi e non superiore a 3 anni (cfr. Tavola 1 per un orizzonte temporale di 1 anno).

2) Determinazione delle "valute rilevanti"

Si considerano "valute rilevanti" le valute il cui peso misurato come quota sul totale attivo (escluse le attività materiali, c.d. *tangible assets*) oppure sul passivo delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione sia superiore al 5 per cento; qualora la somma delle attività o delle passività incluse nel calcolo sia inferiore al 90 per cento del totale delle attività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione (escluse le attività materiali) o delle passività, dovranno essere incluse nella valutazione anche le posizioni inferiori alla soglia del 5 per cento.

Ai fini della metodologia di calcolo dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse (cfr. i seguenti punti 3, 4 e 5) le posizioni denominate in "valute rilevanti" sono considerate valuta per

(19) Per il concetto di materialità si fa riferimento anche al paragrafo 103 in ABE/GL/2022/14.

(20) Sono escluse le attività dedotte dal capitale primario di classe 1, ad es. beni immobili o immateriali o esposizioni in strumenti di capitale esterne al portafoglio di negoziazione. Sono incluse nel perimetro di valutazione le obbligazioni pensionistiche (paragrafo 105 delle ABE/GL/2022/14) e le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione (paragrafo 21 in ABE/GL/2022/14), a meno che il rischio di tasso d'interesse associato a queste posizioni non sia stato già compreso in un'altra misura di rischio. Le banche considerano anche le esposizioni deteriorate (al netto degli accantonamenti) come strumenti sensibili al tasso d'interesse, in particolare in presenza di un NPL ratio superiore al 2%.

valuta, mentre le posizioni in "valute non rilevanti", se considerate nel perimetro di valutazione, vengono aggregate (21).

3) Classificazione delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio in fasce temporali e determinazione dell'esposizione netta per fascia

Le attività, le passività e le voci fuori bilancio a tasso fisso sono classificate in 19 fasce temporali complessive (cfr. Tavola 1) in base alla loro vita residua. Le attività, le passività e le voci fuori bilancio a tasso variabile sono ricondotte nelle 19 fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse. Le attività, le passività e le voci fuori bilancio vanno quindi inserite nello scadenzario, previa opportuna mappatura delle fasce temporali, salvo quanto di seguito riportato:

- i c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" (22)
- la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni:
  a) è definita una quota (c.d. "componente *core*") contenuta nel seguenti intervalli differenziati per controparti e tipologie di depositi (23):
     - 70%-90% per *retail transactional*
     - 55%-65% per *retail non transactional*
     - 40%-50% per *wholesale non financial*.

     La percentuale da utilizzare per identificare la componente *core*, per ogni categoria sopra considerata, deve essere differenziata in base allo scenario di shock sui tassi di interesse ipotizzato, collocandosi nei valori inferiori dei rispettivi intervalli nel caso di shock al rialzo, e nei valori superiori nel caso di shock al ribasso (*24*).

  b) La componente *core* determinata in base al precedente punto a) è ripartita nelle fasce temporali successive a quella "a vista" in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti, ipotizzando una durata massima di 5 anni per le controparti *retail transactional*, di 4,5 anni per le controparti *retail non transactional* e di 4 anni per le controparti *wholesale non financial*.

  c) Il rimanente importo (c.d. "componente non core") è allocato nella fascia a vista, applicando la medesima differenziazione per controparti applicata per il punto a).
- I depositi passivi non vincolati (ossia senza specifiche date di riprezzamento) da istituti finanziari non sono soggetti a modelli comportamentali.
- Le posizioni relative ai prestiti a tasso fisso verso controparti *retail* esposte al rischio di rimborso anticipato (*prepayment*), qualora materiali, possono essere rappresentate considerando un tasso di *prepayment* annuale compreso tra 4% e 6%, con distribuzione

(21) Di conseguenza per le sole "valute non rilevanti" si ammette la compensazione tra importi espressi in valute diverse.

(22) Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti, ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

(23) Si applicano le definizioni contenute in ABE/GL/2022/14, paragrafo 7.

(24) Per la classificazione degli scenari prudenziali di shock si vedano le definizioni contenute nel Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84 par.5 della CRD .

lineare degli importi prepagati, in funzione, per ogni fascia temporale, dell'importo e dell'ampiezza della fascia temporale (cfr. Tavola 4 Allegato C per un'esemplificazione). Il tasso di *prepayment* deve essere differenziato in base allo scenario di shock sui tassi di interesse ipotizzato, collocandosi nei valori inferiori nel caso di shock al rialzo e nei valori superiori nel caso di shock al ribasso.

- Le posizioni relative ai depositi a termine a tasso fisso verso controparti *retail* esposte al rischio riscatto anticipato (*early redemption*), qualora materiali, possono essere rappresentate considerando un tasso di *early redemption* differenziato tra shock al rialzo e shock al ribasso, con allocazione della fascia "a vista" del corrispondente importo soggetto a riscatto anticipato. Nel caso di shock al rialzo, può essere utilizzato un tasso cumulato massimo di 8% crescente per fascia (1% dell'importo segnalato nelle fasce sino a 3 mesi, 3% sino a 6 mesi, 5% sino a 12 mesi, 8% oltre i 12 mesi); nel caso di shock al ribasso, può essere utilizzato un tasso pari a 1% (costante).

Per la valutazione del rischio legato all'impegno all'erogazione di prestiti a tasso fisso verso controparti *retail*, qualora materiale, sono applicate le ipotesi di misurazione adottate internamente dalle banche.

Gli strumenti derivati sono, in generale, considerati nell'ambito delle posizioni attive e delle posizioni passive, con la possibilità di includere nelle prime le posizioni lunghe e nelle seconde le posizioni corte.

Il rischio associato alle opzionalità automatiche può essere colto dal valore del *delta equivalent.* In alternativa, possono essere introdotti affinamenti utilizzando una rappresentazione basata sul payoff delle opzioni o su una *full valuation* delle posizioni. Le quantificazioni del rischio di opzione possono essere ricondotte all'approccio di *repricing gap* utilizzato nel presente Allegato o valorizzate in termine di add-on, da aggiungere, per ogni valuta, all'esposizione ottenuta al successivo punto 5).

Ulteriori componenti possono essere incluse nella misurazione dell'esposizione al rischio nella prospettiva del margine di interesse, anche sulla base della materialità, utilizzando le metodologie applicate internamente dalla banca, fornendo opportuni dettagli nell'ICAAP.

Per ogni fascia di vita residua, le posizioni attive sono compensate con quelle passive per ottenere la posizione netta per fascia.

4) Determinazione delle esposizioni nette ponderate per fascia

Per ogni fascia di vita residua inclusa nell'orizzonte temporale T, l'esposizione ponderata per fascia è ottenuta dalla moltiplicazione tra la posizione netta per fascia e il relativo fattore di ponderazione. Quest'ultimo è ottenibile, per ciascuna fascia temporale, come il prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e il peso dato dalla differenza tra l'orizzonte temporale T di riferimento e la scadenza media per fascia. Tale differenza rappresenta il periodo intercorrente da oggi fino alla scadenza o data di revisione del tasso della posizione j-esima. A titolo esemplificativo, nella Tavola 1 è riportato il calcolo dei fattori di ponderazione in caso di applicazione degli scenari paralleli +/- 200 punti base per un orizzonte temporale di 1 anno. Ferma restando l'ipotesi che in contesti con bassi tassi di interesse sono ammissibili scenari di tassi di interesse negativi, le banche tengono conto dell'esistenza di specifici tassi di interesse minimi legali o contrattuali per strumento.

L'approccio sopra descritto si basa sull'ipotesi di indicizzazione piena ai tassi di mercato con un fattore moltiplicativo pari a 1 di tutte le poste per il periodo intercorrente tra l'orizzonte temporale e la fascia di vita residua. La banca può valutare l'introduzione di alcune assunzioni specifiche, in particolare per il trattamento di alcune posizioni:

- Depositi somma dei c/c passivi e dei depositi liberi: le banche possono utilizzare per la componente *core* un fattore moltiplicativo anche inferiore ad 1 (25);
- NPE (*Non Performing Exposures*): le esposizioni in sofferenza sono escluse dall'applicazione degli shock. Le banche includono le restanti posizioni non performing nell'applicazione degli shock, ne valutandone la sostituzione, almeno parziale, con posizioni *in bonis*, ammettendo la loro indicizzazione, almeno parziale, ai tassi di mercato.

5) Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce

L'esposizione complessiva è determinata dalla somma delle esposizioni per fascia (26). Il valore così ottenuto rappresenta la variazione del margine di interesse in una certa valuta a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

Nel caso in cui il rischio di base sia materiale, le banche, per ogni valuta considerata, possono quantificarlo in termini di add-on applicando la metodologia contenuta nell'Articolo 21 del Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84, par. 5, CRD (6).

6) Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute

Le esposizioni relative alle singole "valute rilevanti" e all'aggregato delle "valute non rilevanti" sono sommate tra loro (27). In fase di aggregazione, gli aumenti del margine di interesse sono ponderati con un fattore del 50% (28). In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione del margine di interesse nell'orizzonte temporale prescelto, a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

7) Calcolo delle variazioni del valore di mercato (29).

Per la misurazione delle variazioni del valore di mercato le banche possono utilizzare la metodologia utilizzata per la misurazione del rischio in termini di valore economico, da applicare limitatamente alle sole poste al *fair value* allocate oltre l'orizzonte di previsione del margine di interesse (es. 1 anno) e potendo ipotizzare una compensazione di aumenti e diminuzioni delle variazioni del valore di mercato.

(25) Nel caso di scelta di un fattore moltiplicativo pari a 0, si assume che la raccolta sia non indicizzata; nel caso di fattore pari a 1 l'ipotesi è di piena indicizzazione. Valori intermedi corrispondono all'assunzione di parziale indicizzazione ai tassi di mercato.

(26) Di conseguenza è ammessa la piena compensazione tra le diminuzioni e gli aumenti del margine di interesse nelle diverse fasce.

(27) È ammessa quindi una parziale compensazione tra gli aumenti e le riduzione di margine di interesse nelle diverse valute.

(28) Nel caso di valute dell'*Exchange Rate Mechanism* - ERM II con una banda di fluttuazione formalmente concordata più stretta della banda standard del +/- 15%, è applicato un fattore dell'80%. Gli aumenti di valore economico ponderati saranno considerati fino al maggiore tra (i) il valore assoluto delle variazioni negative dell'euro o delle valute ERMII e (ii) il risultato dell'applicazione di un fattore del 50% alle variazioni positive delle valute ERMII o dell'euro, rispettivamente.

(29) Di cui al paragrafo 11 delle EBA/GL/2022/14

Tavola 1 - Fattori di ponderazione e calcolo della variazione del margine di interesse totale per lo scenario parallelo +/- 200 punti base e orizzonte temporale di riferimento pari a 1 anno

Fascia di Vita Residua	**Scadenza media per fascia (A = s(j))**	**Peso temporale per fascia (B = [T - s(j)])**	**Shock di Tasso ipotizzato (C)**	**Fattore di Ponderazione (D = B x C)**	**Posizione Netta per fascia (E)**	**Variazione margine di interesse fascia (F= D x E)**
A vista e revoca	-	1	+/- 200 punti base	+/- 2 %		
fino a 1 mese	0,04	0,96	+/- 200 punti base	+/- 1,92 %		
da oltre 1 mese a 3 mesi	0,17	0,83	+/- 200 punti base	+/- 1,66 %		
da oltre 3 mesi a 6 mesi	0,38	0,62	+/- 200 punti base	+/- 1,24 %		
da oltre 6 mesi a 9 mesi	0,63	0,37	+/- 200 punti base	+/- 0,75 %		
da oltre 9 mesi a 1 anno	0,88	0,12	+/- 200 punti base	+/- 0,24 %		

Variazione margine di interesse Totale	∑ F(j)

Allegato D

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP/ILAAP

1) Dichiarazione sull'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità

Dichiarazione sottoscritta dai membri dei competenti organi aziendali corredata da una sintesi dei risultati dei processi ICAAP e ILAAP, attestante l'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.

2) Modello di business, linee strategiche e orizzonte previsivo considerato

a. Modello di business attuale e sua evoluzione prospettica; descrizione dei mercati e delle aree geografiche in cui la banca opera, delle filiazioni di cui si avvale, dei prodotti che colloca; principali voci di ricavo e costo, allocati per linee di business, mercati, filiazioni.

b. Piano strategico e budget annuali; cadenza di revisione del piano strategico e delle sue componenti; eventi straordinari che motivano la sua revisione.

c. Riconciliazione tra orizzonte temporale del piano strategico, del piano patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.

d. Fonti ordinarie e straordinarie di reperimento di capitale e della liquidità.

3) Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo connessi con ICAAP/ILAAP

a. Descrizione del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP e dell'ILAAP.

b. Descrizione del processo di revisione dell'ICAAP e dell'ILAAP.

c. Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP e ILAAP agli organi aziendali.

d. Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP e ILAAP alle varie funzioni aziendali (ad esempio: *internal auditing*; *compliance*; pianificazione; *risk management*; eventuali altre strutture, tra le quali: strutture commerciali di Direzione generale e di rete, contabilità e controllo contabile).

e. Descrizione dell'interazione tra i processi ICAAP e ILAAP e dell'integrazione degli stessi nei sistemi di gestione e controllo dei rischi aziendali, per i profili patrimoniali e di liquidità e per gli altri rischi aziendali.

f. Descrizione del *Risk Appetite Framework* (RAF) e della sua integrazione con l'ICAAP e l'ILAAP, comprese la pianificazione del capitale e della liquidità.

g. Descrizione generale del quadro e del programma per la conduzione delle prove di stress; procedure; tipologia di stress applicati, metodologia e assunzioni; interazione tra gli stress test sulla copertura patrimoniale e sul rischio di liquidità; integrazione tra i risultati delle prove di stress e la gestione e il controllo dei rischi aziendali.

h. Descrizione del processo e dei sistemi informatici utilizzati per la raccolta, la conservazione, aggregazione e controllo dei dati utilizzati ai fini ICAAP e ILAAP; Descrizione dei presìdi organizzativi e contrattuali relativi ad eventuali componenti dei processi ICAAP e ILAAP oggetto di outsourcing.

i. Indicazione della normativa interna rilevante per i processi ICAAP e ILAAP.

4) Autovalutazione dell'ICAAP/ILAAP

a. Identificazione delle aree dei processi ICAAP e ILAAP suscettibili di miglioramento.

b. Pianificazione degli interventi previsti sul piano patrimoniale, del governo e della gestione del rischio di liquidità e organizzativi.

SEZIONE ICAAP

1) Esposizione ai rischi, metodologie di misurazione e di aggregazione, *stress testing*

a. Mappa dei rischi: metodologia per la mappatura dei rischi; illustrazione della posizione relativa della banca rispetto ai rischi di Primo e di Secondo Pilastro e al RAF.

b. Mappatura dei rischi per unità operative della banca e/o per entità giuridiche del gruppo.

c. Tecniche di misurazione dei rischi e di quantificazione del capitale interno

d. Tecniche di conduzione dello *stress testing*: definizione degli scenari avversi con le ipotesi sottostanti relative alle principali variabili macroeconomiche, inclusa la definizione del modo in cui le prove di *reverse stress testing* sono state utilizzate per calibrare il grado di severità degli stress test; definizione delle principali ipotesi utilizzate negli scenari, compresi gli atti di gestione, le ipotesi imprenditoriali relative al bilancio, le date di riferimento, gli orizzonti temporali.

e. Descrizione, per ogni categoria di rischio misurabile, delle principali caratteristiche degli strumenti di controllo e attenuazione più rilevanti.

f. Descrizione generale dei sistemi di controllo e attenuazione dei rischi non misurabili.

g. Per i gruppi bancari, identificazione dei soggetti inclusi nel perimetro dell'ICAAP e motivazione alla base di eventuali deviazioni rispetto al perimetro di consolidamento prudenziale.

2) Componenti, stima e allocazione del capitale interno

a. Quantificazione del capitale interno a fronte di ciascun rischio e di quello complessivo.

b. Eventuali metodi di allocazione del capitale interno (per unità operative e/o per entità giuridiche).

3) Raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e fondi propri

a. Raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari.

b. Elencazione e definizione delle componenti patrimoniali a copertura del capitale interno.

c. Computabilità a fini di vigilanza delle componenti a copertura del capitale interno; motivazione dell'inclusione delle componenti non computabili.

d. Stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti.

SEZIONE ILAAP

1) Riserve di liquidità e gestione delle garanzie reali (*collateral*)

a. Metodologia per la quantificazione delle riserve di liquidità (stime dei flussi, orizzonti temporali considerati, criteri per la valutazione della liquidità degli attivi) (1).

b. Politiche di gestione delle garanzie reali (*collateral*).

c. Politiche di misurazione e controllo del grado di impegno degli attivi (*asset encumbrance*).

d. Criteri per la verifica della liquidabilità degli attivi inclusi nella riserva di liquidità, anche in situazioni di stress; modalità e tempi necessari/stimati per generare liquidità dagli attivi inclusi nelle riserve di liquidità.

e. Metodologia per la misurazione del grado di concentrazione delle riserve di liquidità.

f. Quantificazione, attuale e prospettica, delle riserve di liquidità a fini gestionali: distribuzione per tipologia di attivi, valuta, controparte; [se rilevante, allocazione tra le componenti del gruppo]; raccordo/confronto con il Requisito di Copertura della Liquidità (*Liquidity Coverage Requirement* – LCR).

g. Quantificazione, attuale e prospettiva, del grado di impegno degli attivi.

2) Sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi

a. Descrizione del sistema di prezzi di trasferimento dei fondi; ruolo e funzioni assegnati alle varie funzioni aziendali.

b. Descrizione dell'integrazione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi nei sistemi di governo della banca e, in particolare, interazioni con la funzione di controllo dei rischi (*risk management*).

c. Metodologie per l'allocazione dei costi e benefici tra le varie unità di business e l'impatto sulla loro redditività; impatti complessivi dell'attuale calibrazione.

(1) In particolare, distinzione tra le riserve di prima e di seconda linea, cfr. Tit. IV, Cap. 6.

3) Rischio di liquidità derivante dall'operatività infragiornaliera

a. Strategie e processi per la gestione del rischio di liquidità su base infragiornaliera, in situazioni di normale corso degli affari e di stress; ruolo e funzioni attribuiti alle funzioni aziendali coinvolte.

b. Descrizione delle procedure per la gestione delle situazioni di stress infragionaliere (c.d. *escalation procedure*). Le banche possono rinviare a una specifica sezione sull'argomento nel piano di emergenza (*Contingency funding*).

4) Prove di stress

a. Descrizione degli scenari applicati e delle ipotesi di stress, inclusi frequenza di svolgimento delle prove, fattori di rischio considerati, orizzonti temporali coperti, informativa agli organi aziendali.

b. Esito delle prove di stress e analisi dei principali fattori di debolezza eventualmente riscontrati, con particolare riferimento ai limiti operativi interni, alla quantificazione delle riserve di liquidità e alla provvista.

c. Utilizzo degli esiti degli stress test nell'ambito del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.

5) Fonti di finanziamento a medio e lungo termine

a. Descrizione del processo di formazione dei piani di finanziamento (*Funding plan*)

b. Politiche per testare l'accessibilità ai mercati finanziari.

c. Metodologie per la misurazione del grado di concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento a medio e lungo termine.

d. Valutazione sul rispetto dei piani di finanziamento adottati e illustrazione delle iniziative poste in essere in caso di disallineamenti tra il profilo finanziario desiderato e quello effettivamente conseguito.

6) Informazioni sul piano di emergenza (*Contingency funding*)

Il resoconto ILAAP dovrà contenere informazioni dettagliate sulle disposizioni e misure di cui l'ente può disporre al fine di un adeguato accesso a fonti di finanziamento d'emergenza. Ci si attende che tali misure siano coerenti con i profili di rischio identificati nell'ILAAP. Gli intermediari possono tuttavia rinviare al piano di emergenza se già prodotto e aggiornato in caso di modifiche rilevanti.

TITOLO III

Capitolo 2

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING)*

TITOLO III - Capitolo 2

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING*)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Al fine di accrescere la fiducia dei cittadini dell'Unione Europea nel settore finanziario, la CRD IV introduce obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti le attività delle banche, e in particolare gli utili realizzati, le imposte pagate ed eventuali contributi pubblici ricevuti, suddivisi per singolo paese ove le banche sono insediate. Tali obblighi sono da considerare un elemento importante della responsabilità sociale delle banche nei confronti del pubblico.

Le banche assicurano la completezza, la correttezza e la veridicità delle informazioni pubblicate, segnalando tempestivamente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia tutte le situazioni di impedimento o di ostacolo alla pubblicazione delle informazioni previste dalla presente normativa.

A tal fine esse pongono in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire l'affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

— artt. 53 e 67, concernenti i provvedimenti di carattere generale e particolare adottabili dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e dei gruppi bancari;

— dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

— la CRD IV, in particolare l'art. 89.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

— su base individuale, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario (1) e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie;

— su base consolidata:

a. alle capogruppo di gruppi bancari;

b. alle imprese di riferimento.

(1) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

SEZIONE II

REQUISITI DELL'INFORMATIVA

1. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni

Le banche pubblicano, annualmente, e con riferimento a ciascuno Stato ove sono insediati, le informazioni elencate nell'art. 89 CRD IV su base consolidata. Esse hanno carattere quantitativo e qualitativo e devono essere rappresentate secondo il formato e i criteri previsti nell'Allegato A del presente Capitolo.

Le informazioni sono pubblicate, di norma, in allegato al bilancio d'impresa o, per le banche appartenenti ad un gruppo, al bilancio consolidato. Le informazioni possono essere pubblicate anche sul sito web dell'intermediario. In tale caso, nel bilancio andrà indicato il link di accesso al sito medesimo.

Le banche commisurano il grado di dettaglio delle singole informazioni pubblicate alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività da esse svolta nei diversi paesi in cui sono insediate.

Le informazioni pubblicate devono essere predisposte sulla stessa base e con gli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio e devono essere oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. Organizzazione e controlli

Le banche adottano presidi organizzativi idonei a garantire la conformità degli adempimenti informativi con la presente disciplina; la valutazione e la verifica della qualità delle informazioni sono rimesse all'autonomia degli organi aziendali. Le soluzioni adottate vanno inquadrate nel sistema dei controlli interni della banca.

Le scelte operate dalle banche sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica. Spetta all'organo con funzione di gestione adottare le misure necessarie al rispetto dei requisiti; all'organo con funzione di controllo compete la verifica dell'adeguatezza delle procedure adottate.

Allegato A

INFORMATIVA DA PUBBLICARE:

a) Denominazione delle società insediate e natura dell'attività

b) Fatturato

c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno

d) Utile o perdita prima delle imposte

e) Imposte sull'utile o sulla perdita

f) Contributi pubblici ricevuti

La natura dell'attività svolta (lett. "a") può essere descritta nella maniera ritenuta più appropriata. A tal fine può essere presa a riferimento la Tabella 2 dell'art. 317, par. 4 CRR, opportunamente integrata se non esaustiva rispetto all'operatività esercitata.

Per "Fatturato" è da intendersi il margine di intermediazione di cui alla voce 120 del conto economico e del conto economico consolidato (cfr. la Circolare n. 262);

Per "Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno" è inteso il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno.

Per "Utile o perdita prima delle imposte" è da intendersi la somma della voci 250 e 280 (quest'ultima al lordo delle imposte) del conto economico di cui alla Circolare n. 262 (1).

Per "Imposte sull'utile o sulla perdita" sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 260 del conto economico di cui alla Circolare n. 262 e delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività in via di dismissione (2).

Nella voce "Contributi pubblici ricevuti" devono essere indicati i contributi ricevuti direttamente dalle amministrazioni pubbliche. Tale voce non include le operazioni poste in essere dalle banche centrali per finalità di stabilità finanziaria oppure le operazioni aventi l'obiettivo di facilitare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Analogamente, non devono essere prese in considerazione eventuali operazioni che rientrino negli schemi in materia di aiuti di Stato approvati dalla Commissione europea.

(1) Per quanto attiene al bilancio consolidato le voci sono rispettivamente la 280 e la 310 (quest'ultima al lordo delle imposte) del conto economico di cui alla Circolare n. 262.

(2) Per quanto attiene al bilancio consolidato si fa riferimento alla voce 290 del conto economico di cui alla Circolare n. 262.

TITOLO IV

Capitolo 1

GOVERNO SOCIETARIO

TITOLO IV – Capitolo 1

GOVERNO SOCIETARIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali; per le banche essi assumono particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento. Gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.

Le disposizioni di questo capitolo, coerenti con l'evoluzione delle regole, dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale ed europeo, disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale; esse formano parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardante altri aspetti rilevanti dell'organizzazione e del governo societario, quali, ad esempio, i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, i requisiti degli esponenti aziendali, le operazioni con parti correlate e più in generale i conflitti di interesse, la disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché gli obblighi di *disclosure* verso gli investitori e il mercato e la disciplina speciale prevista per le società quotate e per le attività e i servizi di investimento (1).

Le disposizioni di questo capitolo si articolano in principi generali e linee applicative.

I primi, attraverso norme di carattere generale, fissano gli obiettivi della disciplina rimettendo all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzarli, secondo criteri di proporzionalità che tengono conto della dimensione o della complessità della banca (cfr. par. 4.1 della presente Sezione).

Le linee applicative agevolano, su alcuni aspetti specifici della materia, l'attuazione delle norme generali, senza esaurirne il contenuto precettivo; esse sono calibrate sulle caratteristiche organizzative e operative delle diverse tipologie di banche.

(1) Su tale ultimo profilo cfr. il Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob, del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni, in materia di organizzazione e procedure degli intermediari, adottato ai sensi dell'art. 6, co. 2-*bis*, TUF.

Nella prospettiva di rafforzare gli standard minimi di organizzazione e governo societario di tutti gli intermediari, i principi indicati riguardano: la chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, l'appropriato bilanciamento dei poteri, l'equilibrata composizione degli organi, l'efficacia dei controlli, il presidio di tutti i rischi aziendali, l'adeguatezza dei flussi informativi.

I vertici dell'impresa bancaria assumono un ruolo centrale nella definizione, sulla base di un'attenta valutazione delle specifiche caratteristiche aziendali, di assetti di governo societario idonei ad assicurare il perseguimento di detti obiettivi.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano l'adeguatezza delle soluzioni organizzative e di governo societario adottate avendo riguardo all'attuazione piena e sostanziale delle presenti disposizioni e alle finalità che esse intendono conseguire. Le presenti disposizioni rappresentano inoltre criteri di accertamento da parte della Banca d'Italia della conformità degli statuti alla sana e prudente gestione, ai sensi dell'art. 56 TUB.

Le disposizioni di questo capitolo, in via generale, non fanno riferimento a organi aziendali nominativamente individuati, potenzialmente variabili in relazione alla struttura organizzativa prescelta, ma richiamano le funzioni di "supervisione strategica", "gestione" e "controllo", che dovranno essere in concreto assegnate agli organi aziendali o a loro componenti in coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza.

Questa impostazione risponde all'esigenza di enucleare dalle competenze degli organi sociali nei diversi modelli quelle che, presenti in ogni organizzazione aziendale, assumono rilievo sotto un profilo di vigilanza. La funzione di supervisione strategica si riferisce alla determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici e alla verifica della loro attuazione; la funzione di gestione consiste nella conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare dette strategie; la funzione di controllo si sostanzia nella verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca.

In relazione ai diversi modelli di amministrazione e controllo e alle scelte statutarie dei singoli intermediari, più funzioni possono essere svolte dallo stesso organo o più organi possono condividere la stessa funzione. Ad esempio, la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, attenendo unitariamente all'amministrazione dell'impresa, possono essere incardinate nello stesso organo aziendale; tipicamente ciò avviene nell'ambito del consiglio di amministrazione. Nel modello dualistico il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione possono concorrere nello svolgimento della funzione di supervisione strategica quando lo statuto attribuisca al consiglio di sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società (art. 2409-*terdecies*, co. 1, lett. f-*bis*, del codice civile); in tale caso, peraltro, la funzione di supervisione strategica viene considerata, a fini di vigilanza, incentrata sul consiglio di sorveglianza.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:

— art. 53, co. 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

— art. 67, che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o i suoi componenti, aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

— art. 56, che dispone come la Banca d'Italia accerti che le disposizioni degli statuti delle banche non contrastino con i principi di sana e prudente gestione.

Vengono inoltre in rilievo:

— la CRD;

— l'RMVU;

— l'RQMVU;

— gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea, "Orientamenti ABE sulla governance interna", adottati ai sensi dell'articolo 74(1) della CRD;

— gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave", adottati ai sensi dell'articolo 91(12) CRD e dell'articolo 9(1) della direttiva MiFID;

— le linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di: "*Corporate governance principles for banks*", luglio 2015; "*Core Principles for Effective Banking Supervision*", settembre 2012;

— il decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti".

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

— *banca*, le banche e le società capogruppo di un gruppo bancario;

— *banca quotata*, le banche con azioni quotate in mercati regolamentati;

— *banche di maggiori dimensioni o complessità operativa*: *i)* le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (2); *ii)* le banche quotate; *iii)* le banche che si sono collocate in tale categoria in esito al processo di valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione;

(2) Ai fini delle presenti disposizioni, non rientrano tra le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa le banche di credito cooperativo che appartengono a un gruppo bancario cooperativo, salvo che sia altrimenti determinato a seguito del processo di autovalutazione da condurre ai sensi del paragrafo 4.1.

— *banche di minori dimensioni o complessità operativa*: le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente, fatto salvo l'esito della valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione;

— *banche intermedie*: le banche con un attivo, compreso tra i 5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente, fatto salvo l'esito della valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione;

— *componenti esecutivi*: *i)* i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa; *ii)* i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella banca, cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta; *iii)* i consiglieri che rivestono le cariche sub *i)* o gli incarichi sub *ii)* in qualsiasi società del gruppo bancario;

— *organo con funzione di controllo* o *organo di controllo*: a seconda del modello di amministrazione e controllo, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

— *organo con funzione di gestione*: l'organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica; il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;

— *organo con funzione di supervisione strategica*: l'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società);

— *funzioni aziendali di controllo*: quelle definite nella presente Circolare, Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3, Sez. I, par. 3 (Definizioni).

4. Destinatari della disciplina

Le disposizioni di questo Capitolo si applicano alle banche italiane e alle società capogruppo di gruppi bancari.

La società capogruppo assicura, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva dell'assetto di governo del gruppo, avuto riguardo soprattutto all'esigenza di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del gruppo, in special modo quelle aventi compiti di controllo.

Le disposizioni relative al gruppo bancario e, più specificamente, ai rapporti tra la capogruppo e le sue controllate devono intendersi riferite, laddove non in contrasto con le normative locali, anche alle società del gruppo aventi sede in altro Stato.

4.1 Principio di proporzionalità

In applicazione del principio di proporzionalità le banche applicano le disposizioni di questo Capitolo con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità operativa, in modo da assicurare il pieno rispetto delle disposizioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi che esse intendono conseguire.

Alcune delle presenti disposizioni si applicano alle sole banche di maggiori dimensioni o complessità operativa; altre si riferiscono invece alle banche di minori dimensioni o complessità operativa; altre ancora alle banche intermedie. Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni si presumono:

a) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa: *i)* le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; *ii)* le banche quotate;

b) banche intermedie: le banche con un attivo compreso tra i 5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente;

c) banche di minori dimensioni o complessità operativa: le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente.

Se la banca ritiene che i criteri indicati alle lettere a), b) e c) non siano sufficientemente significativi per l'attribuzione a una delle tre categorie, vengono in rilievo i seguenti criteri:

— tipologia di attività svolta (ad esempio, le banche con strategie orientate verso determinati settori di attività, come quello della gestione del risparmio o della negoziazione per conto proprio o in conto terzi, configurano, in molti casi, ipotesi di complessità operativa/organizzativa);

— struttura proprietaria dell'intermediario (il controllo totalitario da parte di un intermediario estero potrebbe, in talune circostanze, configurare condizioni di limitata complessità operativa/organizzativa; strutture proprietarie caratterizzate dalla presenza di rilevanti interessi di minoranza potrebbero, invece, richiedere l'adozione di assetti di *governance* complessi dal punto di vista operativo/organizzativo);

— appartenenza ad un gruppo bancario (banche facenti parte di gruppi, operative in comparti finanziari tradizionali e che ricorrono ai servizi offerti dalla capogruppo o da altre componenti il gruppo, sono, di regola, caratterizzate da un limitato grado di complessità operativa/organizzativa);

— appartenenza ad un network operativo (l'utilizzo di servizi e infrastrutture offerti da organismi di categoria potrebbe configurare condizioni di limitata complessità operativa/organizzativa).

In ogni caso le banche significative ai sensi dell'art. 6, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e le banche quotate sono sempre considerate di maggiori dimensioni o complessità

operativa (3). Le valutazioni condotte dalle banche sono puntualmente motivate, formalizzate e rese pubbliche nell'ambito dell'informativa prevista dalla Sezione VII (4).

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia, nell'ambito del processo di revisione prudenziale (SREP), esaminano le valutazioni condotte e le scelte operate dalle banche in applicazione del principio di proporzionalità; esse possono adottare provvedimenti specifici.

(3) Resta fermo quanto indicato nella nota 2.

(4) Le banche di credito cooperativo con un attivo inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente, possono motivare la loro qualificazione come banche di minore dimensione o complessità operativa in base al solo criterio relativo all'attivo di bilancio, senza necessità di fornire ulteriori ragioni.

SEZIONE II

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

1. Principi generali

In linea teorica non sussiste un'univoca corrispondenza tra le caratteristiche di ciascun modello di amministrazione e controllo e quelle strutturali e operative di ciascuna impresa.

Le banche esercitano la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo sulla base di un'approfondita autovalutazione, che consenta di individuare il modello in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, avendo presenti anche i costi connessi con l'adozione e il funzionamento del sistema prescelto. Le banche tengono conto, in particolare, dei seguenti elementi: la struttura proprietaria e il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio; le dimensioni e la complessità operativa; gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo; la struttura organizzativa del gruppo in cui è eventualmente inserita.

I modelli monistico e dualistico possono anche rispondere alle esigenze di banche che operano in misura rilevante sui mercati internazionali in cui tali modelli sono maggiormente conosciuti ovvero facenti parte di gruppi in cui sono prevalenti tali forme organizzative.

Sulla scelta possono incidere anche fattori o eventi straordinari che costituiscono momenti di discontinuità nella vita della società (es. aggregazioni, mutamenti nell'assetto di controllo), ferma restando la necessità che il modello adottato sia coerente con le strategie aziendali di lungo periodo.

Le banche di minore dimensione possono trarre vantaggio dal ricorso a schemi statutari e prassi organizzative elaborati con l'ausilio delle associazioni di categoria e vagliati dall'autorità di vigilanza.

Le motivazioni alla base della scelta del modello di amministrazione e controllo – di competenza dell'assemblea dei soci – devono essere rappresentate nell'ambito di un più generale progetto di governo societario, illustrativo degli assetti statutari e di organizzazione interna; il progetto è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, con il parere favorevole dell'organo di controllo.

Nel caso del gruppo bancario, il progetto di governo societario redatto dalla capogruppo deve illustrare le scelte compiute per assicurare anche a livello consolidato sistemi di gestione e controllo efficaci ed efficienti, dando conto degli assetti organizzativi a tal fine adottati dalle controllate.

2. Linee applicative

Il progetto di governo societario deve:

a. illustrare le ragioni che rendono il modello prescelto il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli;

b. descrivere le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa (compiti, poteri e composizione degli organi aziendali; sistema delle deleghe; regime del controllo contabile; sistemi di incentivazione e remunerazione; flussi informativi), ai diritti degli azionisti (in materia di diritto di recesso, *quorum* deliberativi dell'assemblea e per l'impugnativa delle delibere assembleari e consiliari, rappresentanza, ecc.), alla struttura finanziaria, alle modalità di gestione dei conflitti di interesse (ad esempio, operazioni con parti correlate, obbligazioni degli esponenti aziendali, ecc.);

c. fornire, nel caso della capogruppo, un'adeguata rappresentazione e motivazione delle modalità di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali delle diverse componenti, con specifica attenzione ai profili relativi al sistema di governo dei controlli (poteri degli organi, flussi informativi, gestione dei rischi, ecc.) (1); le banche appartenenti al gruppo possono non redigere il progetto di governo societario, laddove scelte e motivazioni relative ai propri assetti organizzativi siano compiutamente rappresentate nel progetto della capogruppo; a tal fine, nel redigere il progetto di governo societario a livello consolidato la capogruppo deve dare conto degli assetti organizzativi adottati da tutte le società controllate, ivi incluse quelle estere, graduando la profondità dell'analisi secondo criteri di proporzionalità (ad esempio: significatività della controllata per rischiosità o profili dimensionali). Quando nel gruppo siano presenti entità estere significative con differenti sistemi organizzativi e di governo, la capogruppo deve evidenziare nel proprio progetto le misure adottate per garantire una *governance* di gruppo unitaria ed efficace;

d. essere redatto e inviato alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia in fase di costituzione della banca, contestualmente alla relativa istanza di autorizzazione, nonché in occasione della modificazione del sistema di amministrazione e controllo adottato, unitamente alla richiesta di accertamento relativa alla modifica statutaria;

e. essere redatto da tutte le banche, salvo quanto previsto alla lettera c) per le banche appartenenti a un gruppo bancario, aggiornato ogni qual volta vi siano modifiche organizzative di rilievo che incidono sulle materie e le valutazioni indicate alle lettere a), b) e c) ed essere sottoposto, ove richiesto, alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia (2).

Le banche di credito cooperativo non sono tenute alla predisposizione del progetto di governo societario qualora adottino lo statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria o dalla capogruppo, nel caso di gruppi bancari cooperativi, vagliato dalla Banca d'Italia (3).

(1) Si richiama, ad esempio, la possibilità da parte degli organi di controllo di richiedere notizie e scambiare informazioni relative a società controllate, anche rivolgendosi direttamente agli organi di queste ultime (cfr. artt. 2403-*bis* e 2409-*quaterdecies*, c.c. e 151 e seguenti del TUF).

(2) Le banche valutano l'opportunità di rendere pubblico in tutto o in parte il contenuto del progetto di governo societario.

(3) Per le banche di credito cooperativo aderenti a un gruppo bancario cooperativo trovano applicazione anche le disposizioni previste dalla Parte Terza, Capitolo 6.

SEZIONE III

COMPITI E POTERI DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Disposizioni comuni

Compiti e poteri di amministrazione e di controllo devono essere ripartiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi organi e all'interno di ciascuno di essi, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna.

L'articolazione degli organi societari deve essere conforme, sul piano formale e sostanziale, a quanto previsto dalla normativa per i diversi modelli di amministrazione e controllo, evitando la creazione di strutture organizzative (es. comitati inter-organici) con poteri che possano limitare le prerogative degli organi stessi.

2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione

2.1 Principi generali

Un sistema di governo societario efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri, richiede che, nel caso in cui le funzioni di supervisione strategica e di gestione vengano attribuite a organi diversi, siano chiaramente individuati e distinti i compiti e le responsabilità dei due organi, il primo chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e a verificarne nel continuo l'attuazione, il secondo responsabile dell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale.

Analoga esigenza di una puntuale distinzione di ruoli si pone con riferimento ai componenti dell'organo in cui siano incardinate entrambe le funzioni (1). Tale distinzione di funzioni non incide sulla caratteristica collegiale dell'organo e sul coinvolgimento di tutti i suoi membri nello svolgimento dell'attività, ma consente una più puntuale articolazione dei momenti (di supervisione strategica e gestionali) attraverso i quali l'organo medesimo esercita le proprie competenze.

Nelle banche di minori dimensioni e limitata complessità operativa questa distinzione può non sussistere, considerato anche il contributo fornito in tali realtà dal direttore generale nell'esercizio dei compiti di gestione.

(1) La disciplina civilistica individua chiaramente compiti e responsabilità dei componenti dell'organo amministrativo, distinguendo tra amministratori destinatari di deleghe e amministratori non esecutivi. Nel disegno del codice, si distingue tra compiti, svolti dagli organi delegati, di "cura" dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, da un lato, e compiti di "valutazione" di tale assetto e, in generale, dell'andamento della gestione, svolta dal consiglio di amministrazione. Tale assetto contribuisce a valorizzare la funzione di supervisione che deve essere svolta dal consiglio di amministrazione nel suo complesso sull'attività di gestione corrente della banca affidata a chi ha funzioni esecutive (art. 2381 c.c.).

2.2 Linee applicative

a. Gli organi aziendali devono assicurare il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi secondo quanto previsto alla Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3.

b. L'organo con funzione di supervisione strategica definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze. In aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), l'organo è chiamato in particolare a: *i)* approvare l'assetto organizzativo e di governo societario della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; *ii)* approvare i sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*); *iii)* supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca; *iv)* assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

c. Con riferimento al ruolo rispettivamente svolto dalla funzione di supervisione strategica e dalla funzione di gestione nelle materie concernenti strategie d'impresa, sistema organizzativo, sistema dei controlli interni (compresi i compiti in materia di costituzione delle funzioni aziendali di controllo e di definizione e coordinamento delle loro responsabilità ecc.) e di gestione dei rischi, ingresso in nuovi mercati e apertura a nuovi prodotti, sistemi interni di misurazione dei rischi, esternalizzazione di funzioni aziendali, ICAAP, si rinvia a quanto previsto al Tit. IV, Cap. 3. Per quanto attiene al ruolo svolto da questi organi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, si rinvia a quanto previsto dalla disciplina attuativa del d.lgs. 231/2007 (2).

d. Il contenuto delle deleghe nell'ambito dell'organo con funzione di gestione deve essere determinato in modo analitico ed essere caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio; ciò, anche al fine di consentire all'organo collegiale l'esatta verifica del loro corretto adempimento nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e di avocazione.

e. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, spettano all'organo con funzione di supervisione strategica e non possono formare oggetto di delega: *i)* tutti i compiti che questo organo svolge ai sensi della precedente linea applicativa b) e del Tit. IV, Cap. 3, Sez. II, par. 2; *ii)* la nomina e la revoca del direttore generale (3); *iii)* l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche; *iv)* l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; *v)* l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali; *vi)* la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi (4); *vii)* l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza (5); *viii)* l'adozione, su

(2) Cfr., in particolare, il Provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, co. 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Cap. 1, Sezioni I e II).

(3) Fatti salvi i casi di nomina da parte dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2396 c.c.

(4) Ai sensi del Titolo IV, Cap. 3, la nomina e la revoca delle funzioni aziendali di controllo spetta all'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo.

(5) Cfr. art. 69-*quater*, comma 5, art. 69-*sexies*, comma 3, e art. 69-*noviesdecies*, comma 2, lett. a), del TUB.

richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce (6); *ix)* la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze; *x)* l'approvazione di una *policy* per la promozione della diversità e della inclusività. Nell'ambito delle società capogruppo possono essere delegate le operazioni comportanti variazioni non significative del perimetro del gruppo. Al contempo, il sistema delle deleghe deve essere idoneo ad assicurare che l'organo con funzione di supervisione strategica non sia investito di questioni che – per il loro contenuto o rilevanza non strategica – possono più efficacemente essere affrontate dall'organo con funzione di gestione o dalle strutture aziendali (7).

f. Nella definizione delle strategie aziendali l'organo con funzione di supervisione strategica tiene in considerazione i seguenti profili: *i)* il monitoraggio e la gestione dei crediti deteriorati nonché l'approvazione delle politiche per la gestione degli stessi; *ii)* l'eventuale adozione di modelli imprenditoriali, applicazioni, processi o prodotti nuovi, anche con modalità di *partnership* o esternalizzazione, connessi all'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica (Fintech); *iii)* i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in considerazione, tra l'altro, dell'attività svolta, della clientela e delle aree geografiche di riferimento; *iv)* gli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG) nei processi relativi alle decisioni aziendali; *v)* i rischi, in particolare legali e reputazionali, derivanti dalle attività connesse o strumentali eventualmente esercitate; *vi)* la definizione e corretta attuazione delle politiche di *funding*, anche con riferimento alla tipologia di risparmiatori/investitori interessati, inclusa la pianificazione e le scelte riguardanti il rispetto della normativa in materia di *Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities* (MREL).

g. L'organo con funzione di supervisione strategica stabilisce regole di condotta professionale per il personale della banca, anche attraverso un codice etico o strumenti analoghi, e ne garantisce l'attuazione, monitorandone il rispetto da parte del personale. Esso precisa altresì le modalità operative e i presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale, anche mediante l'indicazione di comportamenti non ammessi, tra cui rientrano l'utilizzo di informazioni false o inesatte e la commissione di illeciti nel settore finanziario o di reati fiscali (8).

h. Nei casi in cui, al fine di conferire unitarietà alla conduzione aziendale, rilevanti poteri di gestione siano delegati a un singolo esponente aziendale o al comitato esecutivo, occorre comunque preservare una corretta e costruttiva dialettica interna; a tal fine, anche quando il potere di proposta delle delibere consiliari sia assegnato in via ordinaria a uno o più esponenti oppure al comitato esecutivo, deve garantirsi la facoltà in capo anche ad altri consiglieri di

(6) Cfr. art. 69-*sexies*, comma 3, lett. c), e art. 69-*noviesdecies*, comma 1, lett. b), del TUB. Restano ferme le competenze assembleari in materia.

(7) Nelle banche che adottano il modello di amministrazione dualistico, quando al consiglio di sorveglianza sono attribuite funzioni di supervisione strategica (art. 2409-*terdecies*, co. 1, lett. *f-bis*, del codice civile), possono essere attribuiti al consiglio di gestione i seguenti compiti: la nomina e la revoca del direttore generale; l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni. Resta fermo che il consiglio di gestione non può delegare ad altri tali compiti.

(8) Si richiama il *Report on competent authorities approaches to tackling market integrity risks associated with dividend arbitrage trading schemes* (EBA/REP/2020/15).

formulare proposte, così come deve curarsi con particolare attenzione e impegno la completa e tempestiva informativa all'organo collegiale.

i. La contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato, o quella di più amministratori delegati, si giustifica nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa e richiede una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità. Nelle banche di minore complessità va evitata la nomina di un amministratore delegato e di un direttore generale; va parimenti evitata l'istituzione di figure assimilabili a quella del direttore generale o la previsione di un numero rilevante di posizioni vicarie, che possano rendere pletorico l'assetto dell'esecutivo. La presenza di più direttori generali è possibile in casi eccezionali, per particolari esigenze di articolazione della struttura esecutiva (in relazione alle dimensioni, all'attività transfrontaliera, alla complessità operativa), purché le rispettive competenze siano definite e sia, in ogni caso, garantita l'unitarietà della conduzione operativa.

j. L'attribuzione di compiti di supervisione strategica al consiglio di sorveglianza non deve condurre a ingerenze di quest'ultimo nella gestione, per non snaturarne di fatto la funzione di controllo e non limitare l'autonomia dell'organo cui è attribuita la gestione. Lo statuto della banca, nell'ambito di quanto consentito dal codice civile, deve: *i)* individuare in modo chiaro e puntuale l'ambito delle materie attribuite alla competenza del consiglio di sorveglianza; *ii)* limitare tali competenze alle sole operazioni effettivamente "strategiche", escludendo in ogni caso ampliamenti delle fattispecie rimesse allo stesso consiglio di sorveglianza; *iii)* qualificare natura e contenuti del potere decisionale riconosciuto al consiglio medesimo rispetto alle competenze del consiglio di gestione, fermo restando il potere di proposta di quest'ultimo; *iv)* individuare le operazioni strategiche fondamentali (es. fusioni, acquisizioni di particolare rilievo) per le quali il consiglio di sorveglianza può rappresentare il proprio indirizzo al consiglio di gestione ai fini della predisposizione della relativa proposta; *v)* attribuire al consiglio di gestione della capogruppo il compito di designare i consiglieri esecutivi delle società del gruppo al fine di assicurare l'unitarietà della conduzione operativa del gruppo stesso.

k. Tenuto conto della disciplina civilistica in tema di interessi degli amministratori per i sistemi tradizionale e monistico (artt. 2391 e 2409-*noviesdecies*, co. 1, c.c.), le banche adottano, nell'ipotesi di attribuzione al consiglio di sorveglianza della funzione di supervisione strategica, idonee disposizioni statutarie che assicurino adeguata trasparenza e sostanziale correttezza nell'assunzione delle deliberazioni riguardanti operazioni per le quali i consiglieri di sorveglianza abbiano interessi, per conto proprio o di terzi (9). In tali circostanze i consiglieri devono dare notizia di tale interesse, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione deve inoltre adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

(9) Resta ferma l'applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari e delle attività di rischio verso soggetti collegati di cui, rispettivamente, agli artt. 136 e 53 TUB.

3. Organo con funzione di controllo

3.1 Principi generali

L'organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca.

L'ordinamento affida compiti di controllo: al collegio sindacale, nel sistema tradizionale; al consiglio di sorveglianza, in quello dualistico; al comitato per il controllo sulla gestione, in quello monistico.

Per l'importanza che detti compiti rivestono a fini di vigilanza, il TUB (art. 52) ha predisposto un meccanismo di collegamento funzionale con l'autorità di vigilanza: l'organo con funzione di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal modello di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo con funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

L'organo con funzione di controllo è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno e svolge le funzioni definite dal Tit. IV, Cap. 3.

L'organo di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Considerata la pluralità di funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo (10), tale organo è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

L'organo con funzione di controllo può avvalersi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari. A tal fine riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali. In ragione di tale stretto collegamento l'organo con funzione di controllo è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna), anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

L'organo con funzione di controllo verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili.

(10) Si richiamano, in particolare, le funzioni aziendali di controllo di secondo (controllo dei rischi, funzione di conformità alle norme), terzo livello (*internal audit*) e la funzione antiriciclaggio; con riferimento all'istituzione dell'organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001, si rinvia a quanto già previsto dal Titolo IV, Cap. 3 (cfr. Sezione II, par. 4).

Particolare attenzione va rivolta al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse (11).

Nella concreta determinazione dell'intensità e delle modalità delle verifiche da condurre nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate l'organo con funzione di controllo tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per l'intermediario sia le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico.

I controlli devono riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale, includendo verifiche in ordine ai sistemi e alle procedure (es. quelli informativi e amministrativo-contabili), ai diversi rami di attività (credito, finanza, ecc.), all'operatività (introduzione di nuovi prodotti, ingresso in nuove aree di business o geografiche, continuità operativa, *outsourcing*).

Gli organi incaricati della funzione di controllo nella società capogruppo verificano anche il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla capogruppo sulle società del gruppo.

Nel caso di adozione di modelli di amministrazione e controllo alternativi a quello tradizionale, assume specifico rilievo l'esigenza di assicurare l'efficacia e l'effettività delle funzioni svolte dall'organo con funzione di controllo. Ai sensi del richiamato art. 52 TUB, lo statuto della banca deve assegnare a tale organo compiti e poteri idonei a consentire il corretto adempimento dell'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa.

Nei modelli dualistico e monistico le banche devono adottare idonee cautele – statutarie, regolamentari e organizzative – volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli per l'efficacia e l'efficienza dei controlli derivanti dalla compresenza nello stesso organo di funzioni di amministrazione e controllo. Nel modello dualistico, ove la funzione di supervisione strategica sia assegnata al consiglio di sorveglianza o quest'ultimo abbia un numero elevato di componenti, detti obiettivi vanno assicurati attraverso la costituzione di un apposito comitato (comitato per il controllo interno), punto di riferimento per le funzioni e le strutture aziendali di controllo interno.

Nel caso di adozione del modello dualistico e di quello monistico, le cariche dei componenti dell'organo con funzione di controllo devono avere caratteristiche di stabilità idonee a preservare la continuità nell'azione di controllo.

Con riferimento al controllo contabile svolto dal revisore esterno, l'organo con funzione di controllo conserva compiti connessi con la valutazione dell'adeguatezza e della funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. Anche al revisore esterno si applica l'obbligo di informazione alla Banca d'Italia (art. 52, co. 2, TUB).

3.2 Linee applicative

1) Per tutti i modelli di amministrazione e controllo:

(11) Si richiamano, al riguardo, sia le disposizioni del codice civile di cui agli artt. 2391 e 2391-*bis*, sia le specifiche previsioni per le banche riguardanti le attività di rischio verso soggetti collegati e le obbligazioni degli esponenti bancari, di cui, rispettivamente, agli artt. 53 e 136 TUB. Assumono rilievo inoltre le disposizioni sui conflitti di interesse nella prestazione di attività e servizi di investimento contenute nel Regolamento attuativo dell'art. 6, co. 2-*bis*, TUF.

a. l'organo con funzione di controllo, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche all'organo con funzione di controllo;

b. l'organo con funzione di controllo della capogruppo deve operare in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate;

c. l'organo con funzione di controllo, fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, segnala agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia;

d. l'organo con funzione di controllo periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dall'intermediario (cfr. Sez. VI);

e. i componenti dell'organo con funzione di controllo non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo (12) presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (13);

f. la scelta del revisore contabile deve essere effettuata valutandone accuratamente la professionalità e l'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa della banca;

g. devono essere previste adeguate forme di coordinamento nel continuo tra l'organo con funzione di controllo e il soggetto incaricato del controllo contabile.

2) Lo statuto delle banche che adottano il modello dualistico deve prevedere che:

a. il consiglio di sorveglianza, in conformità con quanto stabilito dall'art. 52 TUB, possa procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione o controllo. I poteri di ispezione sono esercitati in modo da assicurare l'efficiente svolgimento dell'operatività della banca; in particolare, ove la funzione di supervisione strategica sia assegnata al consiglio di sorveglianza o in ogni caso in cui il numero dei componenti del consiglio di sorveglianza sia superiore a sei, lo statuto prevede che detti poteri ispettivi siano esercitati da un comitato costituito all'interno dell'organo (sul comitato per il controllo interno cfr. anche la Sez. IV) (14);

b. i consiglieri di sorveglianza possano richiedere ai consiglieri di gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, definendo modalità di esercizio di tale prerogativa idonee a non intralciare l'operatività aziendale;

c. almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipi alle riunioni del consiglio di gestione. Tale partecipazione, strettamente connessa allo svolgimento delle funzioni di

(12) Il divieto comprende l'assunzione di cariche nell'ambito di comitati per il controllo sulla gestione.

(13) A tal fine, per "strategica" si intende la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario (o di quello individuale nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario).

(14) Tale soluzione costituisce una modalità organizzativa attraverso la quale si tende ad accrescere l'efficacia della funzione di controllo, la cui responsabilità resta comunque attribuita al consiglio di sorveglianza come organo collegiale. Essa non esclude che il consiglio di sorveglianza possa decidere lo svolgimento di ispezioni da parte del comitato.

controllo, va riservata ai soli componenti del comitato per il controllo interno o, in mancanza, ai soggetti più idonei a svolgere tale funzione in relazione ai requisiti di professionalità ed indipendenza posseduti;

d. la revoca dei componenti del consiglio di sorveglianza, ovvero dei soli componenti del comitato per il controllo interno ove costituito (15), sia debitamente motivata.

3) Lo statuto delle banche che adottano il modello monistico deve:

a. in attuazione di quanto previsto dall'art. 52 TUB, attribuire espressamente al comitato per il controllo sulla gestione il compito di vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;

b. prevedere che i componenti del comitato per il controllo sulla gestione possano in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o controllo;

c. attribuire all'assemblea il compito di nominare e revocare i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, ai sensi di quanto consentito dall'art. 2409-*octiesdecies* c.c.; la revoca deve in ogni caso essere debitamente motivata.

(15) Va motivata anche la sostituzione dei componenti del comitato per il controllo interno da parte del consiglio di sorveglianza.

SEZIONE IV

COMPOSIZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Principi generali

La composizione degli organi sociali assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto; la suddivisione di compiti e responsabilità all'interno degli organi aziendali deve essere coerente con il ruolo ad essi attribuito nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.

Il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli. La composizione degli organi non deve risultare pletorica: una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l'incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell'organo stesso.

Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo siano presenti soggetti:

— pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione, di gestione o di controllo; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);

— dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni all'organo, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;

— con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca (1);

— che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;

— che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

L'attenzione va posta su tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi: questi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L'autorevolezza e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate

(1) Un adeguato grado di diversificazione, anche in termini di età, genere e provenienza geografica, favorisce tra l'altro la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni, evitando il rischio di comportamenti di mero allineamento a posizioni prevalenti, interne o esterne alla banca. La diversificazione può indurre ad un grado di coinvolgimento più intenso di ciascun componente su materie o decisioni più affini e alle proprie caratteristiche. Ciò non deve tuttavia pregiudicare il principio della partecipazione attiva di tutti gli esponenti ai lavori e alle decisioni consiliari; ogni componente deve quindi essere in grado di analizzare e formulare valutazioni sul complesso delle materie trattate e delle decisioni assunte in consiglio.

all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della banca: è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi possegga ed esprima adeguata conoscenza del *business* bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. Si tratta di conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

La presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del *management* della banca, favorisce la dialettica interna all'organo di appartenenza, specie quando a un unico organo aziendale sia attribuito l'esercizio di più funzioni (di supervisione strategica e di gestione).

Nell'organo che svolge la funzione di supervisione strategica, devono essere nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione (2). Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, la costituzione all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica di comitati specializzati (con compiti istruttori, consultivi, propositivi), composti anche da indipendenti, agevola l'assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività più complessi o in cui più elevato è il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

In generale, al fine di assicurare la coerenza dell'assetto di governo societario, le competenze e la composizione dei comitati devono riflettere quelle dell'organo al cui interno sono costituiti; la loro articolazione complessiva non deve comportare sovrapposizioni di responsabilità né intralcio ai processi decisionali; le relative attività devono essere adeguatamente formalizzate.

Le modalità di nomina e di revoca degli organi aziendali devono essere trasparenti e disciplinate a livello statutario. Tali modalità devono assicurare un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale (investitori istituzionali, minoranze qualificate); specie quando questa sia particolarmente frazionata (come, ad esempio, nelle banche popolari) vanno previsti meccanismi che agevolino una significativa partecipazione dei soci all'assemblea.

Il processo di nomina, che vede coinvolti più organi e funzioni (comitato nomine, ove presente; consiglio; assemblea), è volto ad assicurare che negli organi di amministrazione e controllo siano presenti soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito. Ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite *ex ante*, ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

(2) Nella delibera consiliare con la quale viene valutata l'indipendenza deve, tra l'altro, risultare l'esame di tutti i rapporti creditizi intrattenuti con la banca e riconducibili al consigliere ritenuto indipendente.

2. Linee applicative

2.1 Composizione degli organi collegiali

a. Le banche pongono particolare attenzione al numero dei consiglieri; analoga attenzione va posta sul numero complessivo delle cariche interne ai gruppi. Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, consigli che prevedono un numero di componenti superiore a 15, oppure a 19 in caso di adozione del modello monistico, rappresentano casi eccezionali, che vanno analiticamente valutati e motivati; in caso di adozione del modello dualistico, tale obbligo ricorre se il numero complessivo dei componenti il consiglio di sorveglianza e di gestione è superiore a 22. Le altre banche devono attestarsi su numeri inferiori.

b. La composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale. Le banche adottano un regolamento interno che identifica le misure per perseguire questo obiettivo. Con particolare riguardo alla diversità di genere, fatte salve le previsioni di legge, negli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo (3), il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% dei componenti dell'organo (4). Gli statuti delle banche disciplinano gli aspetti rilevanti (quali, ad esempio, le modalità di sostituzione dei componenti degli organi, le modalità di formazione delle liste, la presenza tra i sindaci supplenti di componenti del genere meno rappresentato in modo da garantire il rispetto della quota di genere in caso di sostituzione, ecc.) per assicurare il rispetto nel continuo della quota di genere prevista dalla presente linea applicativa.

c. È buona prassi che: i) nei comitati endo-consiliari, ivi inclusi i comitati diversi da quelli obbligatori ai sensi delle linee applicative previste dal paragrafo 2.3.1, almeno un componente sia del genere meno rappresentato; ii) le cariche di presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica (5), presidente dell'organo con funzione di controllo, di amministratore delegato e di direttore generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere; iii) nelle banche che adottano il modello monistico, la quota di genere sia rispettata anche con riguardo alla composizione del comitato per il controllo sulla gestione.Ai fini delle nomine o della sostituzione dei propri componenti, ciascun organo, tenuto conto della normativa ad esso applicabile:

   1. identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi individuati al par. 1, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
   2. verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina (6).

---

(3) Per il modello dualistico si fa riferimento anche al consiglio di gestione. Nel modello monistico la quota si applica al consiglio di amministrazione nel suo complesso (*i.e.*, includendo tra i componenti dell'organo anche i componenti del comitato per il controllo sulla gestione).

(4) Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

(5) Per il modello dualistico si fa riferimento anche al presidente del consiglio di gestione.

(6) La verifica è svolta nell'ambito del processo di valutazione dell'idoneità degli esponenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 26 TUB; di essa la banca dà conto nel relativo verbale di accertamento.

d. Le attività svolte dal consiglio ai sensi delle linee applicative c.1 e c.2 devono essere il frutto di un esame approfondito e formalizzato: nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa esse sono svolte con il contributo fattivo del comitato nomine; nelle altre, si richiama il ruolo degli amministratori indipendenti presenti in consiglio. Il comitato nomine (o gli amministratori indipendenti), oltre a svolgere un ruolo consultivo nelle fasi di cui alle linee applicative c.1 e c.2, è chiamato ad esprimere il proprio parere sull'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il consiglio abbia identificato per ricoprire le cariche (7). Se la nomina deve essere effettuata dall'assemblea, i risultati delle analisi di cui alla linea applicativa c.1, devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste (8); agli stessi fini, è opportuno che la proposta di candidati avanzata dai soci o dal consiglio venga corredata di un curriculum volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno di essi risulta adeguato e dell'eventuale parere del comitato nomine. I risultati della verifica indicata alla linea applicativa c.2 sono resi noti ai soci, per consentire a questi ultimi di adottare le opportune misure, in tempo utile rispetto alla prima assemblea di approvazione del bilancio successiva al rinnovo integrale dell'organo o della maggioranza dei suoi componenti. Infine, in caso di cooptazione degli amministratori, i risultati dell'analisi di cui alla linea applicativa c.1, la verifica di cui alla linea applicativa c.2 e i pareri del comitato nomine sono forniti alla prima assemblea successiva alla cooptazione (9). Resta ovviamente salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal consiglio. I risultati delle analisi svolte, e gli eventuali pareri del comitato nomine, sono trasmessi alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

e. Le banche adottano piani di formazione adeguati ad assicurare che il bagaglio di competenze tecniche dei membri degli organi di amministrazione e controllo nonché dei responsabili delle principali funzioni aziendali, necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo, sia preservato nel tempo; in caso di nuove nomine, programmi di formazione specifici sono predisposti per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti negli organi aziendali.

f. Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa devono essere formalizzati piani volti ad assicurare l'ordinata successione nelle posizioni di vertice (es. presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, amministratore delegato, direttore generale) in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare ricadute economiche e reputazionali. Per le altre banche, è buona prassi che sia individuato in anticipo almeno il profilo ideale da ricercare per i candidati a ricoprire le posizioni di vertice.

---

(7) Ciò sia in caso di presentazione di liste da parte del consiglio all'assemblea, sia in caso di cooptazione dei consiglieri, sia per le nomine dei componenti il consiglio di gestione effettuate dal consiglio di sorveglianza.

(8) Analoga comunicazione va effettuata dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza.

(9) Nelle banche che adottano il modello dualistico di amministrazione:

– le valutazioni sub c.1 e c.2, sono condotte dal consiglio di sorveglianza e dal consiglio di gestione, ciascuno con riferimento alla propria composizione; il comitato nomine, presente nel consiglio di sorveglianza, partecipa anche ai lavori del consiglio di gestione e assicura il necessario raccordo con il consiglio di sorveglianza;

– l'identificazione dei candidati a ricoprire le cariche nel consiglio di gestione è effettuata dal consiglio di sorveglianza, in base all'analisi preventiva svolta dal consiglio di gestione e trasmessa al consiglio di sorveglianza con adeguato anticipo, e con il parere del comitato nomine.

g. Fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 o da disposizioni di legge o statutarie (10), va assicurato che i componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo garantiscano un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto:

   - della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche;
   - di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte.

h. La composizione degli organi e la nomina e la revoca dei relativi componenti sono disciplinate nello statuto in modo chiaro e trasparente, evitando riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla società. Non deve essere reso eccessivamente difficoltoso il rinnovo degli organi aziendali.

2.2 Componenti esecutivi, non esecutivi e indipendenti

a. I componenti non esecutivi devono:

   1. acquisire, avvalendosi dei comitati interni, ove presenti, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni aziendali di controllo;
   2. essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
   3. partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

b. E' coerente con l'attribuzione al consiglio di sorveglianza della funzione di supervisione strategica un consiglio di gestione caratterizzato da un numero contenuto di componenti e dalla prevalenza di esecutivi (11); consigli di gestione che prevedono un numero di componenti superiore a 7 rappresentano casi eccezionali, che vanno analiticamente valutati e motivati. Se il consiglio di sorveglianza ha esclusivamente compiti di controllo, nel consiglio di gestione deve essere presente un numero adeguato di componenti non esecutivi.

c. Nell'organo con funzione di supervisione strategica, almeno un quarto dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza (12). Essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

---

(10) Cfr.: artt. 2390, 2399, co. 3, 2409-*duodecies*, co. 11, del codice civile; articolo 148-*bis* TUF e relativa disciplina attuativa adottata dalla Consob; art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

(11) Resta fermo quanto previsto dall'art. 147-*quater* TUF.

(12) Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

2.3 Comitati endo-consiliari

2.3.1 Disposizioni comuni

a. Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica è necessario che siano costituiti 3 comitati specializzati in tema di "nomine", "rischi", "remunerazioni", con i compiti indicati nei paragrafi 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 (13) e aventi le seguenti caratteristiche:

   1. la composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e i regolamenti interni dei comitati sono chiaramente definiti; l'istituzione dei comitati non deve comportare una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità degli organi aziendali al cui interno essi sono costituiti;
   2. ciascun comitato è composto, di regola, da 3-5 membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti; ove sia presente un consigliere eletto dalle minoranze (14), esso fa parte di almeno un comitato. I comitati devono distinguersi tra loro per almeno un componente. I lavori di ciascun comitato sono coordinati da un presidente scelto tra i componenti indipendenti.

b. Nelle banche intermedie è costituito il "comitato rischi", con le caratteristiche indicate nelle linee applicative a.1 e a.2 del presente paragrafo, e i compiti previsti nel paragrafo 2.3.3.

c. Nelle banche di minori dimensioni o complessità operativa, o – con riferimento a tutte le banche – per i comitati diversi da quelli obbligatori ai sensi delle medesime linee applicative, l'eventuale istituzione di comitati risponde a concrete esigenze e comunque rispetta quanto previsto dalla linea applicativa a.1. Essi sono, di regola, composti da 3-5 membri tutti non esecutivi e ciascun comitato include almeno un componente indipendente.

d. Nel modello dualistico, il "comitato per il controllo interno", richiesto qualora il consiglio di sorveglianza svolga funzione di supervisione strategica o sia di ampia composizione, deve essere composto da soggetti dotati di adeguati requisiti di professionalità e tutti indipendenti. Il presidente del consiglio di sorveglianza, quando tale organo svolga la funzione di supervisione strategica, non può far parte di tale comitato, per mantenere una posizione di equidistanza tra le diverse funzioni (15).

e. Nel modello monistico, al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, il numero dei componenti il "comitato per il controllo sulla gestione" non può essere inferiore a 3.

---

(13) Le banche non quotate controllate da una società capogruppo italiana o avente sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea possono non istituire i comitati, qualora essi siano presenti nella società capogruppo, italiana o estera; la capogruppo estera tiene debitamente conto delle specificità della banca controllata sotto il profilo operativo e assicura il rispetto delle presenti disposizioni. Ove presenti, le funzioni dei comitati sono svolte in conformità dei criteri stabiliti dai corrispondenti comitati della società capogruppo e in raccordo con questi ultimi.

(14) Compatibilmente con le competenze necessarie a ricoprire l'incarico e ad assicurare l'efficace svolgimento dei relativi compiti, è buona prassi la presenza di un consigliere eletto dalle minoranze almeno nel comitato rischi.

(15) Il comitato per il controllo interno previsto dalla presente lettera non coincide con i comitati previsti dal par. 2.3.1, lett. a. Inoltre, in relazione al d.lgs. 39/2010:

quando il consiglio di sorveglianza svolge funzione di supervisione strategica, il comitato per il controllo interno può assolvere anche alle funzioni del comitato "per il controllo interno e la revisione contabile" previsto da tale decreto legislativo, se i componenti soddisfano i requisiti di esperienza e professionalità richiesti per entrambi i comitati;

quando il consiglio di sorveglianza non svolge funzione di supervisione strategica, il comitato "per il controllo interno e la revisione contabile" si identifica con l'intero consiglio di sorveglianza.

2.3.2 Comitato nomine

Il comitato nomine svolge funzioni di supporto agli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nei seguenti processi:

— nomina o cooptazione dei consiglieri secondo quanto specificato al paragrafo 2.1. Con riferimento all'esigenza di assicurare un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva dell'organo, il comitato - fermi restando gli obblighi posti dalla disciplina delle banche quotate e dal paragrafo 2.1, lettera b) (16) – fissa un obiettivo (*target*) in termini di quota di genere meno rappresentato, eventualmente superiore a quello previsto dalle presenti disposizioni o da previsioni di legge, e predispone un piano per accrescere questa quota sino al target fissato (17);

— autovalutazione degli organi, secondo quanto previsto dalla Sez. VI;

— valutazione dell'idoneità ai sensi dell'art. 26 TUB;

— definizione di piani di successione nelle posizioni di vertice previsti dalla Sez. IV.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato tiene conto dell'obiettivo di evitare che i processi decisionali dell'organo con funzione di supervisione strategica siano dominati da un unico soggetto o da gruppi di soggetti che possono recare pregiudizio per la banca (si richiamano in particolare i principi contenuti in queste disposizioni volti a evitare eccessive concentrazioni di potere).

Il comitato deve poter disporre di adeguate risorse per lo svolgimento delle sue funzioni e potersi avvalere di esperti esterni.

2.3.3 Comitato rischi

Il comitato rischi svolge funzioni di supporto all'organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni.

In tale ambito, particolare attenzione deve essere riposta dal comitato per tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché l'organo con funzione di supervisione strategica possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF ("*risk appetite framework*") e delle politiche di governo dei rischi.

Il comitato:

— individua e propone, avvalendosi del contributo del comitato nomine, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare;

— esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di audit) e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo indirizzate all'organo;

— esprime valutazioni e formula pareri all'organo sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che

(16) Cfr. art. 147-*ter*, co. 1-*ter* TUF.

(17) L'obiettivo di genere individuato (*target*), il piano e la sua attuazione sono resi pubblici nell'ambito dell'informativa che le banche devono rendere ai sensi del "terzo pilastro" (cfr. CRR, art. 435).

devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione dell'organo gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere; a tal fine valuta le proposte dell'organo con funzione di gestione;

— contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;

— verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee dell'organo e coadiuva quest'ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto dal Tit. IV, Cap. 3;

— valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, e a tal fine si coordina con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e con l'organo di controllo (18).

Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il comitato svolge funzioni di supporto all'organo con funzione di supervisione strategica:

— nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi. Nell'ambito del RAF, il comitato svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché l'organo con funzione di supervisione strategica, come richiesto dal Tit. IV, Cap. 3, possa definire e approvare gli obiettivi di rischio ("*Risk appetite*") e la soglia di tolleranza ("*Risk tolerance*");

— nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF;

— nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie in materia di rischi.

Ferme restando le competenze del comitato remunerazioni, il comitato accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della banca siano coerenti con il RAF.

Il comitato e l'organo con funzione di controllo scambiano tutte le informazioni di reciproco interesse e, ove opportuno, si coordinano per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Almeno un componente dell'organo con funzione di controllo partecipa ai lavori del comitato.

Il comitato identifica altresì tutti gli ulteriori flussi informativi che a esso devono essere indirizzati in materia di rischi (oggetto, formato, frequenza ecc.) e deve poter accedere alle informazioni aziendali rilevanti.

Il presidente del comitato non può coincidere con il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica o con il presidente di altri comitati.

I membri del comitato devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della banca. Il comitato deve potersi avvalere di esperti esterni e - ove necessario - interloquire direttamente con le funzioni di revisione interna, controllo dei rischi e conformità alle norme.

(18) Nel modello monistico questo compito può essere attribuito al Comitato per il Controllo sulla Gestione.

2.3.4 Comitato remunerazioni

Per i compiti del comitato remunerazioni si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione delle banche.

SEZIONE V

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, FLUSSI INFORMATIVI E RUOLO DEL PRESIDENTE

1. Funzionamento degli organi e flussi informativi

1.1 Principi generali

Il funzionamento corretto ed efficiente degli organi richiede non solo una composizione adeguata secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi, ma anche la predisposizione di flussi informativi, procedure, metodi di lavoro, tempistiche delle riunioni, altrettanto adeguati. Assumono quindi particolare rilievo l'individuazione e la formalizzazione di prassi operative (procedure di convocazione, periodicità e durata delle riunioni, partecipazione) che assicurino effettività e tempestività all'azione degli organi e dei loro comitati.

La circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli. Le banche devono porre specifica cura nello strutturare forme di comunicazione e di scambio di informazioni complete, tempestive e accurate tra gli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, in relazione alle competenze di ciascuno di essi, nonché all'interno di ciascun organo. I verbali delle adunanze devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse. Presidi organizzativi sono approntati per evitare il rischio di divulgazione impropria di notizie riservate.

La predisposizione di flussi informativi adeguati e in tempi coerenti con la rilevanza e la complessità delle decisioni da assumere è necessaria anche per la piena valorizzazione dei diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

Tali esigenze sono coerenti con le previsioni civilistiche in tema di: competenza esclusiva degli amministratori per la gestione aziendale; dovere di "agire in modo informato"; informativa periodica al consiglio da parte degli organi delegati; diritto degli amministratori di avere dagli organi delegati informazioni sulla gestione della società.

Con riguardo ai flussi informativi nei confronti degli azionisti, le banche prestano inoltre specifica attenzione affinché le informazioni riguardanti l'esercizio dei diritti sociali e, in particolare, le modalità e ogni altro elemento necessario per esercitare il diritto di voto in assemblea, siano, con congruo anticipo, rese disponibili agli azionisti in forma chiara e in modo facilmente accessibile. Le banche assicurano altresì che siano rese disponibili agli azionisti, con i medesimi criteri, le informazioni riguardanti gli esiti dell'assemblea (1).

Le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, ad eccezione di quelle controllate in misura totalitaria, si dotano di una politica, da formalizzare in un regolamento interno, per la gestione del dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti (inclusi gli investitori istituzionali e i gestori di attivi) che definisca almeno: *i)* le cariche/figure (anche aziendali)

(1) Per le banche quotate, resta ovviamente fermo quanto previsto, in particolare, dall'articolo 125-*quater* del TUF.

deputate a gestire il dialogo; *ii)* i tempi e le modalità di circolazione all'interno degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo delle informazioni riguardanti gli incontri con gli azionisti e i relativi esiti; *iii)* i presidi per assicurare il rispetto della confidenzialità delle informazioni e delle regole in materia di informazioni privilegiate; *iv)* le differenze, ove opportune, tra le procedure relative al dialogo avviato su iniziativa della banca e quello avviato su iniziativa degli azionisti; *v)* le questioni rilevanti su cui instaurare il confronto con gli azionisti, ivi incluse quelle concernenti la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario (2). La predisposizione di questa politica rappresenta una buona prassi anche per le altre banche con strutture proprietarie caratterizzate dalla presenza di rilevanti interessi di minoranza.

1.2 Linee applicative

Con appositi regolamenti devono essere disciplinati almeno i seguenti aspetti:

a. tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno; i regolamenti definiscono anche i compiti e i doveri attribuiti ai presidenti degli organi stessi, in punto di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai componenti degli organi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno; documentazione e verbalizzazione del processo decisionale; disponibilità *ex post* di detta documentazione; trasmissione delle delibere all'autorità di vigilanza, quando previsto dalla normativa;

b. individuazione dei soggetti tenuti a inviare, su base regolare, flussi informativi agli organi aziendali, prevedendo in particolare che, nell'ambito della struttura organizzativa della banca, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo devono riferire direttamente agli organi aziendali;

c. determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi, includendo, tra l'altro, il livello e l'andamento dell'esposizione della banca a tutte le tipologie di rischio rilevanti (creditizi, di mercato, operativi, reputazionali, ecc.), gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica, le tipologie di operazioni innovative e i rispettivi rischi;

d. gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e gli accorgimenti previsti per assicurarne il rispetto; la confidenzialità rappresenta un elemento necessario a garantire che le informazioni possano essere date ai componenti con congruo anticipo e coprire tutti gli aspetti importanti per l'assunzione delle decisioni (3);

e. le modalità volte a favorire il confronto tra gli amministratori indipendenti, proporzionate anche in relazione al numero degli amministratori indipendenti, in modo che essi possano confrontarsi sulle tematiche rilevanti in assenza degli altri amministratori.

(2) Cfr. art. 124-*quinquies* TUF.

(3) Restano ovviamente fermi gli obblighi di *disclosure* previsti dalla Parte IV del TUF.

1.3 Disposizioni in materia di banche popolari

Le banche popolari prevedono nello statuto:

1. un numero di deleghe attribuibili a ciascun socio adeguato a facilitare il coinvolgimento dei soci nelle decisioni assembleari, nel rispetto dei limiti normativi;
2. che il voto possa essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza, ai sensi dell'art. 2538, co. 6, del c.c.;
3. i criteri per la presentazione delle liste per la nomina dei consiglieri (4).

2. Ruolo del presidente

2.1 Principi generali

Il presidente del consiglio di amministrazione svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile (5).

Un ruolo analogo, volto a favorire la dialettica con la funzione di gestione, deve essere rivestito nel modello dualistico dal presidente dell'organo al quale sia attribuita la funzione di supervisione strategica. Qualora quest'ultima sia assegnata al consiglio di sorveglianza, è in particolare necessario che il presidente dell'organo mantenga una posizione di equidistanza tra le diverse funzioni svolte, in modo da assicurare un raccordo obiettivo e imparziale tra le stesse.

Il presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.

Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali (6). Tali disposizioni si applicano anche al presidente del consiglio di gestione quando il consiglio di sorveglianza non riveste il ruolo di organo con funzione di supervisione strategica.

I principi previsti dal presente paragrafo si applicano, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.2, al presidente dell'organo con funzione di controllo.

---

(4) Nell'eventualità in cui una banca popolare fosse quotata, fermo quanto previsto dall'articolo 29, co. 2-*bis*, TUB, la presentazione delle liste è consentita anche ai soci che rappresentano percentuali di capitale sociale stabilite nello statuto e definite in modo coerente con la dimensione e l'articolazione degli assetti proprietari. Soluzione analoga va prevista con riferimento alle percentuali necessarie per l'esercizio del diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea.

(5) Cfr. art. 2381, co. 1, c.c. richiamato dall'articolo 2409–*noviesdecies* per il modello monistico.

(6) Non contrasta con questa previsione il potere del presidente di assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell'organo presieduto, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva.

2.2 Linee applicative

a. Il presidente del consiglio di amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, il presidente provvede affinché: *i)* ai consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse; *ii)* la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

b. Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

c. E' buona prassi, soprattutto per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, prevedere occasioni – ad esempio 1 o 2 volte l'anno – di incontro tra tutti i consiglieri, anche al di fuori della sede consiliare, per approfondire e confrontarsi sulle questioni strategiche. Il presidente promuove queste pratiche e richiede la partecipazione di tutti i consiglieri a queste occasioni.

d. Il presidente assicura che: *i)* il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; *ii)* la banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi e, laddove tenuta, piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo.

e. Il presidente favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del consiglio. Non può essere membro del comitato esecutivo; se utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato esecutivo.

Al presidente del collegio sindacale si applicano le linee applicative a, b, d.

Nelle banche che adottano il modello dualistico:

— al presidente del consiglio di sorveglianza si applicano le linee applicative a, b, c, d (7);

— se al consiglio di sorveglianza non è assegnata la funzione di supervisione strategica, al presidente del consiglio di gestione si applicano tutte le linee applicative del paragrafo;

— se al consiglio di sorveglianza è assegnata la funzione di supervisione strategica, al presidente del consiglio di gestione si applicano:

  i. le linee applicative a, b, c, d, qualora il consiglio di gestione sia caratterizzato da componenti in prevalenza esecutivi;

(7) Il presidente del consiglio di sorveglianza, quando tale organo svolge funzione di supervisione strategica, non può partecipare alle riunioni del consiglio di gestione (cfr. Sezione III, par. 3.2., numero 2, lettera c. nonché Sezione IV, par. 2.3.1, lettera d.).

ii. tutte le linee applicative del paragrafo, se il consiglio di gestione non è caratterizzato da componenti in prevalenza esecutivi.

SEZIONE VI

AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI

1. Principi generali

Gli organi con funzione di supervisione strategica e - se collegiali - di gestione si sottopongono a un periodico processo di autovalutazione, con le seguenti finalità:

— assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione;

— garantire il rispetto sostanziale delle presenti disposizioni e delle finalità che esse intendono realizzare;

— favorire l'aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento dell'organo, in modo da assicurare la loro idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo;

— individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno dell'organo e definire le azioni correttive da adottare;

— rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione;

— incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

Anche l'organo con funzione di controllo svolge un'autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento, ispirata alle finalità sopra elencate e sulla base di criteri e modalità coerenti con le proprie caratteristiche.

2. Linee applicative

a. Le banche conducono il processo di autovalutazione degli organi con funzione di supervisione strategica e gestione tenendo conto dei criteri indicati nella Sez. IV. Il processo è formalizzato in un regolamento interno.

b. Il processo di autovalutazione degli organi con funzione di supervisione strategica e gestione: *i)* riguarda l'organo nel suo complesso e il contributo che i singoli consiglieri apportano ai suoi lavori; la valutazione va estesa ai comitati interni al consiglio, ove presenti; *ii)* è svolto almeno annualmente; le banche possono strutturare il processo in modo da graduare gli aspetti da

sottoporre ad autovalutazione in funzione della cadenza dei rinnovi (1). A fronte di rilievi riscontrati o interventi richiesti dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia su profili che riguardano il funzionamento e la composizione dell'organo, deve essere assicurata una autovalutazione in tempi brevi che copra in modo dettagliato tali profili; *iii)* è condotto dal personale individuato dal presidente, su proposta del comitato nomine, quando costituito. È buona prassi, nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, che almeno una volta ogni 3 anni l'autovalutazione sia svolta con l'ausilio di un professionista esterno in grado di assicurare autonomia di giudizio.

c. Le analisi condotte sono formalizzate in un apposito documento che illustra: *i)* la metodologia e le singole fasi di cui il processo si è composto; *ii)* i soggetti coinvolti, ivi compreso l'eventuale professionista esterno; *iii)* i risultati ottenuti, evidenziando i punti di forza e di debolezza emersi (2); *iv)* le azioni correttive eventualmente necessarie; della loro attuazione o stato di avanzamento deve essere dato conto nell'autovalutazione successiva. Il documento così predisposto è approvato dal consiglio (di amministrazione, di sorveglianza o di gestione) e sottoposto, ove richiesto, alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

d. Nelle banche che adottano il modello dualistico, le presenti linee applicative si applicano al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza, quando ad esso è assegnata la funzione di supervisione strategica.

e. Per tutti gli organi (di supervisione strategica, di gestione e di controllo) l'autovalutazione tiene conto delle verifiche previste ai sensi dell'art. 26 TUB e di quelle sugli ulteriori requisiti previsti dallo statuto per l'assunzione delle cariche nonché del rispetto del divieto di *interlocking directorships* previsto dall'art. 36, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214. Ove possibile, l'autovalutazione è svolta in concomitanza con tali verifiche.

3. Criteri per il processo di autovalutazione

3.1 Il processo di autovalutazione

Il processo di autovalutazione – da definire in un regolamento interno – riguarda gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli organi.

Con riferimento al primo aspetto, vengono in rilievo: la composizione quali-quantitativa, la dimensione, il grado di diversità e di preparazione professionale, il bilanciamento garantito dai componenti non esecutivi e indipendenti, l'adeguatezza dei processi di nomina e dei criteri di selezione, l'aggiornamento professionale.

(1) Ad esempio: in caso di rinnovo integrale del consiglio, nei primi anni le banche possono strutturare il processo dando maggiore rilevanza ad aspetti quali i flussi informativi, la qualità delle riunioni, il grado di coinvolgimento dei singoli membri, precondizioni del buon funzionamento del *board* negli anni a venire; negli anni successivi può essere data maggiore rilevanza alla valutazione dei risultati strategici conseguiti, che richiedono un più lungo lasso di tempo per essere opportunamente valutati. Con riferimento alla composizione del consiglio, le autovalutazioni iniziali possono, ad esempio, essere soprattutto indirizzate a identificare eventuali programmi di formazione utili ad accrescere gli *skills* dei componenti; quelle effettuate negli anni successivi possono invece essere prioritariamente finalizzate a individuare la migliore composizione del consiglio in vista dei rinnovi e delle informazioni da rendere ai sensi della Sezione IV.

(2) Qualora nello stesso organo siano concentrate le funzioni di supervisione strategica e di gestione, il giudizio finale deve esprimere una valutazione distinta su entrambe le funzioni. Qualora le due funzioni siano svolte da organi distinti, sono formulati due separati giudizi ad esito di due distinti processi di autovalutazione.

Relativamente al secondo aspetto, assumono rilevanza: lo svolgimento delle riunioni, la frequenza, la durata, il grado e le modalità di partecipazione, la disponibilità di tempo dedicato all'incarico, il rapporto di fiducia, collaborazione e interazione tra i membri, la consapevolezza del ruolo ricoperto, la qualità della discussione consiliare.

In ogni specifica realtà aziendale l'adeguatezza degli organi, declinata negli aspetti di composizione e funzionamento, viene misurata in concreto su specifiche aree tematiche alcune delle quali assumono particolare rilevanza ai fini della sana e prudente gestione. A titolo esemplificativo, si segnalano le seguenti:

— individuazione delle linee strategiche;

— gestione aziendale, livelli di performance pianificati e conseguiti;

— RAF, ICAAP, valutazione delle attività, sistemi di misurazione dei rischi, inclusi i rischi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui la banca è esposta;

— assetto organizzativo, deleghe di gestione, gestione dei conflitti di interesse;

— sistema dei controlli interni, inclusa la continuità operativa;

— politiche di esternalizzazione;

— informativa finanziaria e sistemi di rilevazione contabile;

— flussi informativi interorganici e con le funzioni aziendali;

— sistemi di remunerazione e incentivazione.

3.2 Modalità, strumenti, soggetti coinvolti

Il processo di autovalutazione va articolato in: *i)* una fase istruttoria, di raccolta delle informazioni e dei dati (anche sulla base di questionari e interviste) sulla base dei quali effettuare la valutazione; *ii)* una fase di elaborazione; *iii)* una fase di predisposizione degli esiti del processo, con l'individuazione dei punti di forza e di debolezza riscontrati; *iv)* una fase di discussione collegiale degli esiti e di predisposizione di eventuali misure correttive opportune. Per le autovalutazioni successive, si aggiunge anche una fase di verifica dello stato di attuazione delle iniziative in precedenza assunte.

Il regolamento interno identifica le modalità e gli strumenti con i quali svolgere le diverse fasi del processo, in modo coerente con la complessità della banca e dei lavori dell'organo e tale da garantire – anche attraverso l'apporto fattivo dei singoli consiglieri – un'autovalutazione approfondita. I consiglieri forniscono le informazioni necessarie loro richieste.

I questionari e le interviste cui sottoporre i soggetti coinvolti possono essere strutturati in vario modo: ad esempio, presentare un contenuto standard o differenziato per specifici destinatari; essere in forma anonima o nominativi; essere predisposti oppure no in modo da fornire anche una valutazione reciproca dell'operato dei singoli consiglieri. È possibile che i questionari siano sottoposti ai partecipanti in più occasioni nel corso dell'esercizio oppure una sola volta. La scelta tra le varie opzioni va indicata e motivata nel regolamento.

Per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, si raccomanda l'utilizzo di questionari scritti combinati con altre tecniche di intervista cui sottoporre i soggetti coinvolti. Con

riferimento a questi ultimi, si osserva che essi non necessariamente coincidono con i componenti dell'organo: i partecipanti possono essere potenzialmente individuati fra tutti quei soggetti interni alla banca che, in relazione all'attività da loro svolta, siano in possesso di una base informativa tale da poter esprimere valutazioni sull'operato dell'organo medesimo. Tra questi rientrano senz'altro quei soggetti che, eventualmente, riportano direttamente all'organo (es. i responsabili di aree operative, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo) o che partecipano alle sue riunioni (es. componenti il collegio sindacale).

Quanto al personale interno o al professionista esterno impiegato nel processo, il regolamento interno indica i criteri con cui essi sono individuati, tenendo conto delle esigenze di neutralità, obiettività e indipendenza di giudizio che deve caratterizzare l'autovalutazione.

SEZIONE VII

OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Obblighi di informativa

Le banche, in aggiunta agli obblighi informativi derivanti dalle disposizioni regolamentari dell'Unione Europea e dalle disposizioni prudenziali della Banca d'Italia, rendono pubbliche in modo chiaro e circostanziato e curano il costante aggiornamento delle seguenti informazioni (1):

— un'informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni di questo Capitolo;

— indicazione motivata della categoria in cui è collocata la banca all'esito del processo di valutazione di cui alla Sez. I, par. 4.1;

— numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni, analiticamente rappresentate, di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati nelle linee applicative della Sez. IV, par. 4.1, lett. a;

— ripartizione dei componenti degli organi collegiali almeno per età, genere e durata di permanenza in carica;

— numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza;

— numero dei consiglieri espressione delle minoranze, ove presenti;

— numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti;

— numero e denominazione dei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti, loro funzioni e competenze;

— politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie delle cariche interessate;

— per le banche popolari, numero di deleghe attribuibili a ciascun socio (2).

Le banche pubblicano le informazioni sopraelencate sul proprio sito *web*.

Le informazioni da pubblicare sul sito *web* della banca, inclusa l'informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario, possono essere rese anche per rinvio ad altri documenti disponibili sul sito *web* medesimo, compreso lo statuto, purché l'informazione rilevante sia agevolmente consultabile e raggiungibile mediante un *link* puntuale ed evidente.

(1) Restano fermi gli altri obblighi di informazione al pubblico previsti ai sensi della parte IV del TUF per le banche soggette alle disposizioni ivi contenute.

(2) Nell'eventualità in cui una banca popolare fosse quotata, fermo quanto previsto dall'articolo 29, co. 2-*bis*, TUB, va pubblicata anche la percentuale di capitale sociale necessaria per presentare liste per la nomina dei consiglieri e per chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Disciplina transitoria

Salvo quanto di seguito previsto, le banche si adeguano alle modifiche apportate alle disposizioni di questo Capitolo entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

Ove l'adeguamento alle disposizioni di questo Capitolo richieda modifiche statutarie, queste sono apportate al più tardi in occasione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2021; qualora sia necessaria l'approvazione di atti conseguenti a tali modifiche statutarie, il termine per l'adeguamento è prorogato di un ulteriore mese a decorrere dalla data di approvazione assembleare.

L'adeguamento alle modifiche apportate alla Sezione IV, paragrafo 2.1, linea applicativa b) è assicurato non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024, fatto salvo quanto segue.

Per le banche di minori dimensioni o complessità operativa, l'adeguamento alla quota di genere è assicurato nella misura di almeno il 20% dei componenti dell'organo non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, anche a queste banche si applica la quota del 33%.

TITOLO IV

Capitolo 2

POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

TITOLO IV – Capitolo 2

POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni sono adottate sulla base degli articoli 53 e 67 del Testo Unico Bancario (TUB). Esse danno attuazione alla direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (di seguito, CRD (1), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (c.d. CRD V) (2) relativamente alle previsioni in essa contenute in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari e tengono conto degli indirizzi e dei criteri concordati in sede internazionale, tra cui quelli dell'EBA e dell'FSB.

La disciplina dell'Unione europea ricomprende espressamente le politiche e le prassi di remunerazione e incentivazione nell'ambito degli assetti organizzativi e di governo societario delle banche e dell'attività di controllo da parte delle autorità di vigilanza (3). La normativa europea reca principi e criteri specifici a cui le banche devono attenersi al fine di: garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione; gestire efficacemente i possibili conflitti di interesse; assicurare che il sistema di remunerazione tenga opportunamente conto dei rischi, attuali e prospettici, del grado di patrimonializzazione e dei livelli di liquidità di ciascun intermediario; accrescere il grado di trasparenza verso il mercato; rafforzare l'azione di controllo da parte delle autorità di vigilanza.

L'obiettivo è pervenire – nell'interesse di tutti gli *stakeholder* – a sistemi di remunerazione, in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema finanziario nel suo complesso.

Nel loro insieme, le *best practices* e gli orientamenti espressi in ambito internazionale costituiscono indirizzi e criteri interpretativi utili per il corretto recepimento delle disposizioni da parte delle banche nonché per orientare e calibrare l'azione di controllo dell'autorità di

(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

(2) Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 giugno 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale.

(3) Si vedano gli articoli 74 e 102 della direttiva CRD.

vigilanza. Considerato il particolare rilievo che le linee guida emanate dall'EBA assumono nel contesto normativo europeo, i contenuti essenziali di queste linee guida sono ripresi nelle presenti disposizioni e quindi recepiti nel quadro normativo nazionale come norme cogenti per le banche.

Le presenti disposizioni si integrano con i regolamenti delegati emanati dalla Commissione europea sulla base dei *regulatory* o *implementing technical standards* proposti dall'EBA, ai sensi della CRD. Questi hanno carattere vincolante e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; a essi si fa rinvio per le materie dagli stessi trattate. Rilevano, infine, le Decisioni della Banca Centrale Europea (BCE) emanate ai sensi del RMVU.

Anche in linea con l'impostazione europea, le presenti disposizioni formano parte integrante delle regole sull'organizzazione e sul governo societario e si inseriscono in un più ampio sistema normativo che comprende anche la disciplina specifica per le società quotate, per altri intermediari vigilati e per la distribuzione dei prodotti bancari (4), nonché dei servizi e delle attività di investimento. Con riferimento a quest'ultimo profilo, le disposizioni si integrano con quelle adottate dalla Consob in tema di politiche e prassi di remunerazione, volte a garantire il rispetto delle norme di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e per l'effettiva gestione dei relativi conflitti di interesse.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:

— art. 53, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione;

— art. 53, comma 1, lett. d-*bis*), che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di disciplinare l'informativa che le banche devono rendere al pubblico sulle materie espressamente previste nello stesso comma, ivi compresi il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione;

— art. 53, comma 4, ai sensi del quale i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi;

— art. 53, comma 4-*quinquies*, che attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo *quorum* costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge;

— art. 53, comma 4-*sexies*, ai sensi del quale: è nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi dello stesso articolo 53, comma 1, lett. d), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili; la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto; le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria;

(4) Si richiamano, in particolare, le regole sulle politiche di remunerazione del personale e dei terzi addetti alla rete di vendita contenute nelle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

— art. 67, comma 1, lett. d) ed e), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o singole componenti, aventi ad oggetto: il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, i sistemi di remunerazione e incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico su queste materie;

— art. 67, comma 3-*ter*, ai sensi del quale, nella vigilanza su base consolidata, si applica l'articolo 53, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*;

— art. 127, comma 01, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni con riguardo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al titolo VI del TUB;

e inoltre da:

— CRR;

— Regolamento delegato (UE) n. 923, adottato il 25 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 94(2) della CRD su proposta dell'EBA, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione, e i criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all'articolo 92(3) della CRD;

— Regolamento delegato (UE) n. 527, adottato il 12 marzo 2014 ai sensi dell'articolo 94(2) della CRD su proposta dell'EBA, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile;

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 637, adottato il 15 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 434 *bis* del CRR su proposta dell'EBA, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del CRR (in particolare, articolo 17 e allegati XXXIII e XXXIV del Regolamento di esecuzione).

Vengono inoltre in rilievo:

— CRD;

— RMVU;

— RQMVU;

— Orientamenti dell'EBA su politiche di remunerazione sane e neutrali rispetto al genere ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 2, della CRD (EBA/GL/2021/04);

— Orientamenti sull'esercizio di raccolta di informazioni riguardanti i c.d. *high earners* e sull'esercizio di *benchmarking* in materia di remunerazioni ai sensi dell'articolo 75 della CRD;

— Orientamenti concernenti le politiche e le prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di prodotti e servizi bancari al dettaglio (ABE/GL/2016/06), emanati dall'EBA il 13 dicembre 2016;

— Decisione della Banca Centrale Europea sulla procedura per l'esclusione del personale dalla presunzione di avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca vigilata;

— *Principles for sound compensation practices* e *Implementation standards* emanati dal *Financial Stability Board* (FSB) rispettivamente il 2 aprile 2009 e il 25 settembre 2009, nonché la *Supplementary Guidance to the FSB Principles and Standards on sound compensation practices* in materia di *"misconduct"* del 9 marzo 2018;

— *Range of methodologies for risk and performance alignment of remuneration* emanati dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria a maggio 2011;

— *Compensation principles and standards assessment methodology* emanati dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria a gennaio 2010;

— Raccomandazione della Commissione europea del 30 aprile 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli consiglieri delle società quotate.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

— *Banca*: le banche o le società capogruppo di un gruppo bancario;

— *Banca quotata*: le banche con azioni quotate in mercati regolamentati;

— *Banche di minori dimensioni o complessità operativa*: le banche il cui attivo di bilancio è, su base individuale, pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente, che non appartengono a un gruppo con attivo di bilancio consolidato pari o superiore a 30 miliardi di euro.

  In deroga a quanto precede, le banche di credito cooperativo si considerano "di minori dimensioni o complessità operativa" (e quindi, ai fini delle presenti disposizioni, non si considerano banche "significative" ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU) se il loro attivo di bilancio è, su base individuale, pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente, anche quando aderenti a gruppi con attivo di bilancio consolidato pari o superiore a 30 miliardi di euro;

— *Beneficio pensionistico discrezionale:* il beneficio accordato, al personale o a gruppi limitati di personale, su base individuale e discrezionale, esclusi i diritti maturati ai sensi del sistema pensionistico adottato dalla banca per la generalità del personale;

— *Organo con funzione di controllo* o *organo di controllo*: l'organo con funzione di controllo o l'organo di controllo come definito nel Capitolo 1 del presente Titolo;

— *Organo con funzione di gestione*: l'organo con funzione di gestione come definito nel Capitolo 1 del presente Titolo;

— *Organo con funzione di supervisione strategica*: l'organo con funzione di supervisione strategica come definito nel Capitolo 1 del presente Titolo;

— *Funzioni aziendali di controllo*: le funzioni aziendali di controllo come definite nella disciplina della Banca d'Italia in materia di sistema dei controlli interni;

— *Personale:* i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, i dipendenti e i collaboratori della banca;

— *Personale più rilevante*: le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca o del gruppo bancario (cfr. par. 6);

— *Remunerazione:* ogni forma di pagamento o beneficio, incluse eventuali componenti accessorie (c.d. *allowances*), corrisposto, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in natura (*fringe benefits*), in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dal personale alla banca o ad altre società del gruppo bancario. Possono non rilevare i pagamenti o i benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della banca e che non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione o al controllo dei rischi;

— *Remunerazione fissa:* la remunerazione che ha natura stabile e irrevocabile, determinata e corrisposta sulla base di criteri prestabiliti e non discrezionali – quali, in particolare, i livelli di esperienza professionale e di responsabilità – che non creano incentivi all'assunzione di rischi e non dipendono dalle *performance* della banca;

— *Remunerazione variabile*:

i. la remunerazione il cui riconoscimento o la cui erogazione possono modificarsi in relazione alla *performance*, comunque misurata (obiettivi di reddito, volumi, etc.), o ad altri parametri (es. periodo di permanenza), esclusi il trattamento di fine rapporto stabilito dalla normativa generale in tema di rapporti di lavoro e l'indennità di mancato preavviso, quando il loro ammontare è determinato secondo quanto stabilito dalla legge e nei limiti da essa previsti;

ii. i benefici pensionistici discrezionali e gli importi pattuiti tra la banca e il personale in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica, indipendentemente dal titolo, dalla qualificazione giuridica e dalla motivazione economica per i quali sono riconosciuti. Tra questi importi sono inclusi quelli riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza o nell'ambito di un accordo per la composizione di una controversia attuale o potenziale, qualunque sia la sede in cui esso viene raggiunto;

iii. i *carried interest*, come qualificati dalle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per il settore del risparmio gestito, di attuazione delle direttive 2009/65/CE (c.d. UCITS) e 2011/61/UE (c.d. AIFMD);

iv. ogni altra forma di remunerazione che non sia univocamente qualificabile come remunerazione fissa.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane e alle società capogruppo di un gruppo bancario e, in quanto compatibili (5), alle succursali italiane di banche extra-comunitarie, secondo quanto previsto nel par. 7.

La società capogruppo, nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, definisce una politica di remunerazione del gruppo coerente con le caratteristiche di quest'ultimo e di tutte le sue componenti; essa assicura, inoltre, che le remunerazioni nelle società del gruppo siano conformi ai princìpi e alle regole contenuti nel presente Capitolo e, nel caso di società estere, non contrastino con il diritto nazionale del paese in cui esse sono insediate.

5. Principi e criteri generali

Adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione dei consiglieri e del *management* della banca possono favorire la competitività e il buon governo delle imprese bancarie. La remunerazione, in particolare di coloro che rivestono ruoli rilevanti all'interno dell'organizzazione aziendale, tende ad attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa.

Al contempo, i sistemi retributivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi e i valori aziendali, ivi inclusi gli obiettivi di finanza sostenibile che tengono conto, tra l'altro, dei fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG), e con le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca, ivi comprese le strategie di monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati, coerentemente con quanto definito nell'ambito delle disposizioni sul processo di controllo prudenziale. In particolare, le forme di retribuzione incentivante, basate su strumenti finanziari (es. *stock option*) o collegate alla *performance* aziendale, devono essere coerenti con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (ad es., *Risk Appetite Framework* – "RAF") e con le politiche di governo e di gestione dei rischi (6); esse devono tenere inoltre conto del costo e del livello del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese ed essere strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo.

I sistemi di remunerazione e incentivazione del personale sono inoltre disegnati in modo tale da favorire il rispetto del complesso delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie nonché di eventuali codici etici o di condotta applicabili alle banche e ai gruppi bancari. Essi, soprattutto quando riferiti agli addetti alle reti interne ed esterne di cui le banche si avvalgono (7) (8), non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, neutralità rispetto al genere secondo quanto previsto nel paragrafo 5.1, tutela e fidelizzazione

(5) Al personale delle succursali si applicano in particolare le regole sulla struttura dei compensi e sull'informativa al pubblico e non quelle che riguardano il ruolo degli organi aziendali.

(6) Per il personale coinvolto nella concessione del credito le forme di retribuzione incentivante devono tenere conto anche di indicatori sulla qualità creditizia adeguati e allineati con la propensione della banca al rischio di credito.

(7) Per le reti distributive esterne, cfr. Sezione IV, par. 1.

(8) Nel caso in cui, per la distribuzione di propri prodotti finanziari, la banca si avvalga delle reti (es. consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dipendenti, collaboratori) di un'altra banca, quest'ultima resta responsabile della corretta definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione di tali reti.

della clientela, rispetto delle disposizioni di auto-disciplina eventualmente applicabili. Per gli addetti alle reti interne ed esterne, nonché per i soggetti a cui sono affidati compiti di controllo, si richiamano in particolare le disposizioni di vigilanza in materia di trasparenza bancaria e correttezza delle relazioni tra intermediari e clientela, nonché quelle in materia di antiriciclaggio.

Nella prospettiva di evitare possibili aggiramenti delle presenti disposizioni, le banche assicurano che il proprio personale non sia remunerato o non riceva pagamenti o altri benefici tramite veicoli, strumenti o modalità comunque elusive delle presenti disposizioni, con riguardo, in caso di gruppo, anche alle succursali e filiazioni estere (ovunque insediate) (9). Le banche richiedono al proprio personale, attraverso specifiche pattuizioni, di non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retributivi. Per assicurare il rispetto di quanto precede le funzioni aziendali di controllo o la funzione risorse umane conducono verifiche a campione sui conti interni di custodia e amministrazione almeno del personale più rilevante. Le banche richiedono, in ogni caso, al personale più rilevante, attraverso specifiche pattuizioni, di comunicare l'esistenza o l'accensione di conti di custodia e amministrazione presso altri intermediari.

Le banche individuano altresì le tipologie di operazioni e investimenti finanziari direttamente o indirettamente effettuati dal personale più rilevante che potrebbero incidere sui meccanismi di allineamento ai rischi e, più in generale, sul perseguimento delle finalità della presente disciplina.

Se tali operazioni e investimenti finanziari sono effettuati sulla base di una iniziativa rivolta al personale dalla banca o da altra società del gruppo, le politiche di remunerazione della banca forniscono adeguate informazioni in merito e ne motivano la coerenza con le finalità della presente disciplina.

In ogni caso, le banche richiedono al personale più rilevante di comunicare le operazioni e gli investimenti finanziari effettuati che rientrano tra le tipologie preventivamente individuate; esse tengono conto delle informazioni ricevute nel calibrare i sistemi di remunerazione e incentivazione del personale, con particolare riguardo ai meccanismi di allineamento ai rischi e alla situazione patrimoniale e reddituale della banca (es. durata del periodo di differimento, sistemi di *malus* e *claw-back*, ecc.).

5.1. Neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere

Le politiche di remunerazione sono neutrali rispetto al genere del personale e contribuiscono a perseguire la completa parità tra il personale. Esse assicurano, a parità di attività svolta, che il personale abbia un pari livello di remunerazione, anche in termini di condizioni per il suo riconoscimento e pagamento, in attuazione di quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche di remunerazione (in particolare paragrafi 23-27).

(9) A titolo esemplificativo vengono in rilievo: *outsourcing* di attività a soggetti esterni al gruppo; utilizzo di personale non dipendente; operazioni con parti correlate alla banca o al gruppo; corresponsione di *bonus* sotto forma di attribuzione di significativi benefici in natura; remunerazione per servizi professionali accordata sotto forma di dividendi o altri proventi solo formalmente a titolo di partecipazione al capitale; compensi percepiti dal personale per incarichi assunti per conto della banca presso società o enti esterni alla banca o al gruppo cui essa eventualmente appartiene; etc. Vengono inoltre in rilievo le situazioni di cui alla Sezione 10.2 ("Elusione") degli Orientamenti su sane politiche di remunerazione dell'EBA.

I principi e le misure che le banche adottano per assicurare la neutralità delle politiche di remunerazione sono opportunamente motivati e formalizzati nell'ambito della politica di remunerazione sottoposta all'assemblea dei soci ai sensi della Sezione II, par. 1.

Le previsioni del presente paragrafo non limitano la possibilità per le banche di adottare misure volte a promuovere l'esercizio delle attività professionali da parte del genere meno rappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali del genere meno rappresentato.

Nell'ambito del riesame periodico di cui alla Sezione II, par. 2, l'organo con funzione di supervisione strategica, con il supporto del comitato remunerazioni, ove istituito, analizza la neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere e sottopone a verifica il divario retributivo di genere (*gender pay gap*) e la sua evoluzione nel tempo. In questo ambito, le banche identificano il rapporto fra la remunerazione media del personale del genere più rappresentato e quella del personale del genere meno rappresentato, distinguendo tra personale più rilevante e restante personale ed escludendo dal calcolo la remunerazione dei componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione, per i quali il rapporto è calcolato separatamente dai precedenti (10). Ove emergano differenze rilevanti, le banche documentano i motivi del divario retributivo di genere e adottano le opportune azioni correttive, salvo che possano dimostrare che il divario non è dovuto a politiche di remunerazione non neutrali rispetto al genere.

6. Identificazione del "personale più rilevante"

Il processo di identificazione del personale più rilevante è svolto annualmente da tutte le banche, indipendentemente dal regime applicabile al proprio personale più rilevante ai sensi del par. 4, in applicazione dei criteri individuati nel presente paragrafo e nel Regolamento delegato (UE) del 25 marzo 2021, n. 923; questo processo consente, infatti, di graduare l'applicazione dell'intera disciplina in funzione dell'effettiva capacità delle singole figure aziendali di incidere sul profilo di rischio della banca. Il processo di identificazione del personale più rilevante è condotto anche dalle succursali italiane di banche di Paesi terzi, che informano la società capogruppo degli esiti del processo svolto.

Nel caso di gruppi, la società capogruppo identifica il personale più rilevante per il gruppo avendo riguardo a tutte le società del gruppo, siano esse assoggettate o no alla presente disciplina su base individuale. Essa assicura altresì la complessiva coerenza del processo di identificazione per l'intero gruppo nonché il coordinamento tra le presenti disposizioni e le altre regole eventualmente applicabili a ciascuna società, anche in ragione del settore di appartenenza, tenendo conto degli esiti della valutazione condotta dalle singole componenti del gruppo che sono tenute a effettuarla su base individuale.

Le società del gruppo partecipano attivamente al processo di identificazione del personale più rilevante per il gruppo condotto dalla società capogruppo, forniscono a quest'ultima le informazioni necessarie e si attengono alle indicazioni ricevute.

Le banche si dotano di una politica relativa al processo di identificazione del personale più rilevante, che forma parte integrante della politica di remunerazione e incentivazione. La politica sul processo di identificazione del personale più rilevante definisce almeno: i criteri e le procedure

(10) Questi rapporti sono calcolati separatamente per ciascuno Stato in cui la banca o il gruppo opera. Le banche possono individuare modalità ulteriori per rilevare e monitorare il divario retributivo di genere.

utilizzati per l'identificazione del personale più rilevante, ivi compresi quelli per la determinazione dell'esercizio finanziario di riferimento per il calcolo della remunerazione variabile (11) e quelli per l'eventuale esclusione ai sensi del par. 6.1; le modalità di valutazione del personale; il ruolo svolto dagli organi societari e dalle funzioni aziendali competenti per l'elaborazione, il monitoraggio e il riesame del processo di identificazione.

Il personale più rilevante comprende:

a) i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione e l'alta dirigenza;

b) i membri del personale con responsabilità manageriali sulle funzioni aziendali di controllo o in unità operative/aziendali rilevanti;

c) i membri del personale per i quali le seguenti condizioni sono congiuntamente rispettate:

   i. la remunerazione totale nell'esercizio precedente è stata, congiuntamente, pari o superiore: a 500.000 euro; alla remunerazione totale media riconosciuta al personale di cui alla lettera a);

   ii. l'attività professionale è svolta all'interno di un'unità operativa/aziendale rilevante e ha un impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale.

Ai fini dell'identificazione del personale più rilevante *sub* b) e c), rilevano le definizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) del 25 marzo 2021, n. 923.

Il personale più rilevante include altresì i soggetti identificati in attuazione del Regolamento delegato (UE) del 25 marzo 2021, n. 923.

Le banche individuano e applicano criteri aggiuntivi a quelli stabiliti nel presente paragrafo e nel citato Regolamento delegato, se necessario per identificare ulteriori soggetti che assumono rischi rilevanti per la banca.

Gli esiti del processo di identificazione del personale più rilevante sono opportunamente motivati e formalizzati e contengono almeno le seguenti informazioni: il numero del personale identificato come personale più rilevante, ivi compreso il numero dei soggetti identificati per la prima volta; i nomi o gli identificativi individuali, i ruoli e le responsabilità di tale personale; un confronto con gli esiti del processo di identificazione dell'anno precedente. Le medesime informazioni riguardano il personale eventualmente escluso e quello per il quale è stata presentata o si intende presentare una istanza di esclusione, ai sensi del par. 6.1.

6.1. Procedimento per l'esclusione del personale più rilevante (12)

Qualora le banche ritengano che il personale identificato in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) n. 923/2021 ("criteri quantitativi") (13) possa non essere considerato come personale più rilevante, in conformità con quanto previsto dal medesimo articolo, esse si attengono a quanto segue.

(11) Cfr. articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) del 25 marzo 2021, n. 923.

(12) Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU si richiamano i provvedimenti adottati in materia dalla Banca Centrale Europea.

(13) Si ricorda che, ai sensi del citato Regolamento delegato (UE) n. 923/2021, non è invece possibile escludere dal novero del personale più rilevante i soggetti identificati in attuazione del paragrafo 6, lett. a) e b), della presente Sezione e dell'articolo 5 del Regolamento delegato (criteri qualitativi).

Tempestivamente, e in ogni caso entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, le banche presentano alla Banca Centrale Europea o alla Banca d'Italia l'istanza di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) n. 923/2021 (*i.e.*, autorizzazione per le esclusioni che riguardano il personale con importo di remunerazione complessiva pari o superiore a 750.000 euro oppure, per le banche con personale superiore alle 1.000 unità, il personale che rientra nello 0.3% del personale cui è stata attribuita la remunerazione complessiva più elevata nel precedente esercizio finanziario o per il precedente esercizio finanziario).

L'istanza di preventiva autorizzazione è corredata dalle informazioni individuate nell'Allegato A. La Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia si pronunciano entro 3 mesi dalla ricezione della documentazione completa.

L'autorizzazione ha durata annuale e riguarda l'anno successivo a quello in cui l'istanza è presentata, ad eccezione delle esclusioni autorizzate per la prima volta, che si estendono anche all'anno in cui l'istanza è presentata.

L'istanza di autorizzazione può riguardare cumulativamente più membri del personale o categorie di personale la cui esclusione si fonda su medesimi presupposti, a condizione che siano chiaramente identificabili i soggetti per i quali è richiesta l'esclusione e sia garantito lo stesso livello di informazioni richiesto ai sensi del presente paragrafo.

Le istanze di autorizzazione per le esclusioni riguardanti il personale al quale è riconosciuto un importo di remunerazione complessiva pari o superiore a 1 milione di euro (cfr. articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) n. 923/2021) sono in ogni caso presentate individualmente per ogni singolo membro del personale (14).

7. Criterio di proporzionalità

In applicazione del criterio di proporzionalità, le banche definiscono politiche di remunerazione e incentivazione, nel rispetto delle presenti disposizioni, tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni nonché della rischiosità e della complessità dell'attività svolta (15), anche con riguardo all'eventuale gruppo di appartenenza.

Le banche applicano le presenti disposizioni a tutto il personale, a eccezione delle regole previste nella Sezione III, par. 1.2, par. 2.1, punti 3 e 4, par. 2.2.1 e par. 2.2.2 , che si applicano solo

(14) In questi casi, il Regolamento delegato (UE) n. 923/2021 stabilisce che l'esclusione può essere autorizzata solo in circostanze eccezionali, per tali intendendosi situazioni inusuali e infrequenti che conducono a non considerare il membro del personale come *risk-taker*. L'esistenza di circostanze eccezionali deve essere dimostrata dalla banca nell'istanza di autorizzazione.

(15) A titolo esemplificativo, rilevano quali indici di proporzionalità: la dimensione degli attivi; la gestione del risparmio, l'*investment banking*, la negoziazione per conto proprio o in conto terzi, che potrebbero configurare un esempio di attività svolta da cui discende complessità operativa/organizzativa; la struttura proprietaria, che potrebbe, in talune circostanze, configurare condizioni di limitata complessità operativa/organizzativa (es. controllo totalitario da parte di un intermediario estero); la quotazione su mercati regolamentati; l'appartenenza a un gruppo bancario, da cui potrebbe discendere – avuto sempre riguardo alla tipologia di attività svolta – un limitato grado di complessità operativa/organizzativa; l'appartenenza a un *network* operativo, che potrebbe consentire una struttura organizzativa più snella e di minori dimensioni/complessità (es. utilizzo di servizi e infrastrutture offerte da organismi di categoria).

al personale più rilevante (16). Le regole di maggior dettaglio previste nella Sezione III, par. 2.1, punti 3 e 4, e par. 2.2.1, non si applicano in ogni caso al personale più rilevante delle banche di minori dimensioni o complessità operativa (17) (18), né al personale più rilevante la cui remunerazione variabile annua non superi 50.000 euro e non rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua (19).

Le scelte che le banche operano avvalendosi del principio di proporzionalità sono opportunamente motivate e formalizzate nell'ambito della politica di remunerazione sottoposta all'assemblea dei soci ai sensi della Sezione II, par. 1.

8. Applicazione ai gruppi bancari

La società capogruppo elabora il documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione dell'intero gruppo bancario, ne assicura la complessiva coerenza, fornisce gli indirizzi necessari alla sua attuazione e ne verifica la corretta applicazione; le singole banche del gruppo, se non quotate, possono non redigere un proprio separato documento (20).

Le politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo tengono opportunamente conto delle caratteristiche di ciascuna società, tra cui: la dimensione; la rischiosità apportata al gruppo; il tipo di attività; la presenza di regole specifiche in ragione del settore di appartenenza o della giurisdizione dove la società è stabilita o prevalentemente opera; la quotazione in borsa; la rilevanza rispetto al gruppo nonché al paese di insediamento o di operatività prevalente. Le singole società del gruppo restano in ogni caso responsabili del rispetto della normativa a esse direttamente applicabile e della corretta attuazione degli indirizzi forniti dalla società capogruppo.

Fermo quanto previsto dal paragrafo 8.1, la società capogruppo di un gruppo bancario assicura che le regole applicabili alla capogruppo si applichino al personale delle società del gruppo, che sia identificato dalla capogruppo come più rilevante per il gruppo (21).

---

(16) Per i consiglieri non esecutivi, i componenti dell'organo con funzione di controllo e i componenti delle funzioni aziendali di controllo si richiama il rispetto delle regole specifiche previste nella Sezione III, par. 3.

(17) Qualora le banche di minori dimensioni o complessità operativa intendano pagare parte della remunerazione variabile in strumenti finanziari, questi strumenti sono soggetti a un divieto di vendita per un periodo adeguato (periodo di *retention*), individuato nella politica di remunerazione e incentivazione della banca.

(18) Le banche di minori dimensioni o complessità operativa garantiscono il rispetto di tutte le regole previste dalla disciplina, in modo tanto più rigoroso quanto più il personale assume rischi per la banca. Esse, seppur con percentuali e periodi inferiori a quelli indicati nella Sezione III, par. 2.1, punto 4, assicurano comunque che parte della remunerazione variabile del personale più rilevante sia differita per un congruo periodo di tempo, salvo che questa sia pari o inferiore a 50.000 euro e non rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua.

(19) A questi fini, il calcolo della remunerazione variabile annua e della remunerazione totale annua è effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel paragrafo 95 degli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche di remunerazione.

(20) Le semplificazioni procedimentali e le previsioni del presente paragrafo si applicano anche alla politica sul processo di identificazione del personale più rilevante, che, come precisato nel par. 6, forma parte integrante della politica di remunerazione e incentivazione.

(21) Ne discende che, nei gruppi il cui attivo di bilancio consolidato è pari o superiore a 5 miliardi di euro, la capogruppo assicura che le regole di maggior dettaglio di cui alla Sezione III, par. 2.1, punti 3 e 4, e par. 2.2.1 si applichino anche al personale delle banche di minori dimensioni o complessità operativa appartenenti al gruppo, che sia identificato dalla capogruppo come più rilevante per il gruppo.

La società capogruppo, ove rilevi che le politiche e le prassi di remunerazione delle società del gruppo non siano coerenti con gli indirizzi da essa dettati o non siano conformi con la disciplina applicabile a ciascuna società del gruppo, sollecita, con interventi formalizzati, gli opportuni adattamenti.

Le banche che sono filiazione di una società capogruppo di un gruppo bancario avente sede in un altro Stato dell'Unione Europea, qualora incluse nell'ambito delle politiche di remunerazione e incentivazione definite dalla capogruppo estera, possono non elaborare un proprio documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione se quello predisposto dalla capogruppo estera tiene debitamente conto delle specificità della banca o del gruppo italiani sotto il profilo operativo (22) e assicura il rispetto delle presenti disposizioni. Questa esenzione non si applica alle banche quotate.

Con riferimento agli obblighi di approvazione e informazione assembleare, nonché di istituzione del comitato remunerazioni, si rinvia a quanto specificato nella Sezione II, par. 1 e par. 2.

8.1. Personale operante nelle imprese di investimento e nelle società di gestione del risparmio di gruppo bancario

In deroga a quanto previsto nel paragrafo 8, la società capogruppo può non applicare le presenti disposizioni al personale di una impresa di investimento o di una società di gestione del risparmio appartenente al gruppo, identificato dalla capogruppo come più rilevante per il gruppo, se questo personale svolge attività esclusivamente per l'impresa di investimento o per la società di gestione del risparmio (23). La società capogruppo assicura in ogni caso che le politiche di remunerazione predisposte dall'impresa di investimento o dalla società di gestione del risparmio in conformità con la normativa di settore ad essa applicabile siano coerenti con la politica di remunerazione redatta dalla capogruppo e gli indirizzi da questa forniti ai sensi del paragrafo 8, con particolare riguardo alla neutralità rispetto al genere del personale, al collegamento con i rischi del gruppo, alla compatibilità con i livelli di capitale e liquidità del gruppo e all'orientamento al medio-lungo termine del gruppo.

La scelta di avvalersi della deroga di cui al precedente capoverso è illustrata nella politica di remunerazione della capogruppo.

9. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al seguente Capitolo:

— *autorizzazione preventiva per l'esclusione del personale più rilevante* (art. 6, par. 3, del Regolamento delegato (UE) del 25 marzo 2021, n. 923, e Sezione I, par. 6.1, del presente Capitolo: termine 3 mesi).

(22) Nell'individuare le specificità della banca o del gruppo si può tener conto delle scelte eventualmente concordate nell'ambito dei collegi dei supervisori.

(23) Ai fini dell'applicazione della deroga prevista dal presente paragrafo, in caso di società del gruppo insediata in un Paese terzo, la società capogruppo verifica e dà conto nella politica di remunerazione che la società del gruppo sia soggetta a regole specifiche in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione.

SEZIONE II

RUOLO E RESPONSABILITA' DELL'ASSEMBLEA E DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Ruolo dell'assemblea

Salvo quanto previsto per il sistema dualistico, lo statuto prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approvi (1):

i. le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale;

ii. i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. *stock option*);

iii. i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, nel rispetto, per il personale più rilevante, di quanto previsto nella Sezione III, par. 1.2 e par. 2.2.2.

Solo se previsto dallo statuto, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, l'assemblea delibera (2) sull'eventuale proposta dell'organo con funzione di supervisione strategica di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, secondo quanto stabilito nella Sezione III, par. 1 (3).

Nel caso di gruppi, l'assemblea competente a deliberare sulla proposta di fissare un limite superiore a 1:1 è quella della banca in cui opera il personale a cui la decisione si riferisce. La società capogruppo può esprimere voto favorevole sulla proposta di aumento del limite sottoposta all'approvazione dell'assemblea di una banca del gruppo soltanto se la politica di remunerazione del gruppo (approvata dall'assemblea della capogruppo) consente alle banche del gruppo di elevare detto limite o se l'assemblea della capogruppo si è comunque espressa favorevolmente in questo senso.

La remunerazione per particolari cariche dei componenti del consiglio di sorveglianza è determinata dall'assemblea (4).

---

(1) In relazione alle previsioni del codice civile e del TUF, nelle banche che adottano il sistema dualistico vanno assegnate alla competenza del consiglio di sorveglianza: (i) l'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) per le sole banche non quotate (né emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 TUF), l'approvazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari per dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

(2) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del TUB, il personale che sia azionista della banca si astiene in ogni caso dalla deliberazione assembleare di approvazione di un aumento del limite che riguarda la propria remunerazione.

(3) L'assemblea è informata sul fatto che nel limite al rapporto variabile/fisso ricadono anche gli importi eventualmente da riconoscere sotto forma di benefici pensionistici discrezionali o in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica (cfr. Sezione III, par. 2.2.1 e 2.2.2).

(4) Cfr. art. 2364-*bis*, comma 1, n. 2), e art. 2402 c.c., applicabili al consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-*quaterdecies*, comma 1, c.c.

L'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione da parte dell'assemblea è volta ad accrescere il grado di consapevolezza e il monitoraggio degli azionisti in merito ai costi complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di remunerazione e incentivazione prescelto. All'assemblea è perciò sottoposta un'informativa chiara e completa sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione da adottare; essa mira a far comprendere: le ragioni, le finalità e le modalità di attuazione delle politiche di remunerazione; la loro neutralità rispetto al genere; il controllo svolto sulle medesime; le caratteristiche relative alla struttura dei compensi; la loro coerenza rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti; la conformità alla normativa applicabile; le principali informazioni sul processo di identificazione del personale più rilevante e sui relativi esiti, ivi comprese quelle relative alle eventuali esclusioni (cfr. Sezione I, par. 6 e par. 6.1); le eventuali modificazioni rispetto ai sistemi e ai processi già approvati; l'evoluzione delle dinamiche retributive, anche rispetto al *trend* del settore; eventuali parti delle presenti disposizioni che risultino in contrasto con il diritto nazionale di paesi terzi in cui sono insediate società del gruppo. A questi fini, all'assemblea sono fornite almeno le informazioni indicate nella Sezione VI, par. 3.

Per assicurare la dovuta trasparenza verso la compagine sociale, gli obblighi di informativa all'assemblea riguardano anche le banche che hanno adottato il modello dualistico.

Le banche non quotate facenti parte di gruppi, anche se filiazioni di una società capogruppo di un gruppo bancario avente sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea, considerato che non sono tenute alla redazione di un proprio documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione ai sensi della Sezione I, par. 8, sottopongono all'approvazione dell'assemblea il documento predisposto dalla capogruppo relativamente ai punti *i)* e *ii)*; su questi stessi punti anche l'informativa *ex post* può essere resa fornendo all'assemblea quella predisposta dalla società capogruppo. Con riferimento al punto *iii)*, la banca predispone un autonomo documento con cui fornisce separata informativa sia *ex ante* sia *ex post*.

2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e del comitato per le remunerazioni

L'organo con funzione di supervisione strategica elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale (5), la politica di remunerazione e incentivazione ed è responsabile della sua corretta attuazione; esso approva gli esiti dell'eventuale procedimento di esclusione del personale più rilevante di cui alla Sezione I, par. 6.1, e ne rivede periodicamente i relativi criteri.

Esso assicura, inoltre, che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale e che siano note al personale le conseguenze di eventuali violazioni normative o di codici etici o di condotta.

Per garantire una corretta applicazione di quanto previsto dal presente Capitolo, le funzioni aziendali competenti (in particolare: gestione dei rischi, *compliance*, risorse umane, pianificazione strategica) sono adeguatamente coinvolte nel processo di definizione delle

(5) Ferma la responsabilità dell'organo con funzione di supervisione strategica, le banche diverse da quelle considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) del RMVU possono esternalizzare, in tutto o in parte, il riesame periodico della politica di remunerazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione IV.

politiche di remunerazione e incentivazione con modalità tali da assicurarne un contributo efficace e preservare l'autonomia di giudizio delle funzioni tenute a svolgere controlli anche *ex post*; conseguentemente, il coinvolgimento della *compliance* in questa fase consiste nell'esprimere una valutazione in merito alla rispondenza delle politiche di remunerazione e incentivazione al quadro normativo.

L'organo con funzione di supervisione strategica definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione almeno per i seguenti soggetti: i consiglieri esecutivi; i direttori generali; i condirettori generali, i vice direttori generali e figure analoghe; i responsabili delle principali linee di *business*, funzioni aziendali o aree geografiche; coloro che riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i responsabili e il personale di livello più elevato delle funzioni aziendali di controllo. Esso, in particolare, assicura che detti sistemi siano coerenti con le scelte complessive della banca in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni.

L'organo con funzione di supervisione strategica assicura, tra l'altro, che i sistemi di remunerazione e incentivazione siano idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie nonché di eventuali codici etici o di condotta, promuovendo l'adozione di comportamenti ad essi conformi.

Le banche istituiscono il comitato remunerazioni nei casi e secondo le modalità indicate nel Capitolo 1, Sezione IV, par. 2.3.1. In aggiunta, affinché gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione siano coerenti con la gestione da parte della banca dei suoi profili di rischio, capitale e liquidità, il comitato remunerazioni eventualmente istituito può avvalersi della collaborazione di esperti, anche esterni, in tali materie (6).

Si richiama quanto stabilito ai sensi del Capitolo 1, Sezione IV, par. 2.3.1, nota n. 10.

Il comitato remunerazioni:

— ha compiti di proposta sui compensi del personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione sono decisi dall'organo con funzione di supervisione strategica secondo quanto stabilito dal presente paragrafo;

— ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi di tutto il personale più rilevante;

— si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sugli esiti del processo di identificazione del personale più rilevante, ivi comprese le eventuali esclusioni, ai sensi della Sezione II, par. 6.1;

— vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;

— cura la preparazione della documentazione da sottoporre all'organo con funzione di supervisione strategica per le relative decisioni;

(6) È opportuno che il *risk manager* partecipi alle riunioni del comitato remunerazioni soprattutto per assicurare che i sistemi di incentivazione siano adeguatamente corretti per tener conto di tutti i rischi assunti dalla banca, secondo metodologie coerenti con quelle che la banca adotta per la gestione dei rischi.

— collabora con gli altri comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica, in particolare con il comitato rischi, ove presente (7);

— assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;

— si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di *performance* cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;

— fornisce adeguato riscontro sull'attività svolta agli organi aziendali, compresa l'assemblea dei soci.

Per svolgere in modo efficace e responsabile i propri compiti, il comitato remunerazioni ha accesso alle informazioni aziendali a tal fine rilevanti e dispone delle risorse finanziarie sufficienti a garantirne l'indipendenza operativa.

Quando non è presente, le funzioni del comitato remunerazioni sono svolte dall'organo con funzione di supervisione strategica, in particolare con il contributo dei componenti indipendenti.

3. Funzioni aziendali di controllo

Le funzioni aziendali di controllo delle banche collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze, e – in materia di servizi e attività d'investimento – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia/Consob dell'8 marzo 2011, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza alla presente normativa delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate e il loro corretto funzionamento.

Nel caso di gruppi bancari, le funzioni aziendali di controllo della società capogruppo e quelle delle società controllate collaborano e si scambiano tutte le informazioni rilevanti.

La funzione di controllo dei rischi (*risk management*) contribuisce, tra l'altro, ad assicurare la coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca ("RAF"), anche attraverso la definizione degli indicatori di rischio da utilizzare per i meccanismi di correzione (*ex ante* ed *ex post*), e si esprime sulla corretta attivazione di questi ultimi.

La funzione di conformità (*compliance*) verifica, tra l'altro, che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri *standard* di condotta applicabili alla banca (8), in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela.

(7) Cfr. Capitolo 1 per i compiti attribuiti al comitato rischi; questo, qualora istituito, nell'ambito delle politiche di remunerazione e incentivazione, esamina se gli incentivi forniti dal sistema di remunerazione tengono conto dei rischi, del capitale, della liquidità; ciò non pregiudica i compiti assegnati al comitato remunerazioni, con il quale deve essere assicurato un adeguato coordinamento.

(8) In questo ambito, la funzione risorse umane fornisce il proprio supporto alla funzione di conformità, assicurando, tra l'altro, la coerenza tra le politiche e le procedure di gestione delle risorse umane e i sistemi di remunerazione e incentivazione della banca.

La funzione di revisione interna (*internal audit*) verifica, tra l'altro, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla presente normativa.

Le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie sono portate a conoscenza degli organi e delle funzioni competenti per l'adozione di eventuali misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini di una pronta informativa alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia. Gli esiti della verifica condotta sono portati annualmente a conoscenza dell'assemblea. Per lo svolgimento di tale verifica la banca può avvalersi anche di soggetti esterni, secondo quanto stabilito nella disciplina della Banca d'Italia sul sistema dei controlli interni purché ne sia assicurata l'indipendenza rispetto alla funzione di gestione.

SEZIONE III

LA STRUTTURA DEI SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

1. Rapporto tra componente variabile e componente fissa

1.1. Bilanciamento tra componente variabile e componente fissa

L'intera remunerazione è divisa tra la componente fissa e quella variabile; tra queste due componenti vi è una rigorosa distinzione.

Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della banca e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il personale più rilevante. La componente fissa è sufficiente a consentire alla parte variabile di contrarsi sensibilmente – e, in casi estremi, anche azzerarsi – in relazione ai risultati, corretti per i rischi effettivamente conseguiti (1).

Le banche fissano *ex ante* limiti all'incidenza della componente variabile su quella fissa, in modo sufficientemente granulare.

1.2. Limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa

Il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante non supera il 100% (rapporto di 1:1); il limite può essere tuttavia elevato, solo se previsto dallo statuto, in base a una decisione dell'assemblea: in questo caso, lo statuto attribuisce all'assemblea il potere di fissare – secondo la procedura di seguito indicata – un rapporto più elevato, ma comunque non superiore al 200% (rapporto di 2:1). È possibile individuare rapporti differenti (entro il limite del 200%) per singoli individui o categorie di personale; in ogni caso, l'individuazione di limiti differenti per soggetti appartenenti a una medesima categoria di personale è eccezionale ed è adeguatamente motivata.

La delibera assembleare è assunta su proposta dell'organo con funzione di supervisione strategica, che indichi almeno: le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione con indicazione, per ciascuna funzione, del loro numero; le ragioni sottostanti alla proposta di aumento; le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacità della banca di continuare a rispettare tutte le regole prudenziali.

(1) La remunerazione fissa di base dovrebbe riflettere innanzitutto l'esperienza professionale e le responsabilità organizzative pertinenti quali indicate nella descrizione delle funzioni figurante nelle condizioni di impiego. Alcuni criteri da considerare per determinare il rapporto tra la componente variabile e quella fissa sono: il tipo di attività svolta dalla società di appartenenza; le finalità societarie (es. mutualistiche); la qualità dei sistemi di misurazione della *performance* e di correzione per i rischi; le mansioni e livello gerarchico del personale; i livelli complessivi di patrimonializzazione. Per il personale la cui attività non incide sul profilo di rischio della banca o del gruppo la remunerazione può essere tutta o quasi tutta fissa.

Lo statuto prevede che la proposta dell'organo con funzione di supervisione strategica sia approvata dall'assemblea ordinaria quando:

— l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea;

— la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

Per le banche costituite in forma di società cooperativa, le percentuali di capitale sopra indicate sono rapportate al numero dei soci.

L'organo con funzione di supervisione strategica trasmette alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia:

— almeno 60 giorni prima della data in cui è fissata la decisione assembleare, la proposta che intende sottoporre all'assemblea dei soci, munita delle relative indicazioni e di evidenze atte a dimostrare che il limite più elevato o i limiti più elevati, per il personale più rilevante o per alcune categorie di esso, non pregiudicano il rispetto della normativa prudenziale e, in particolare, di quella riguardante i requisiti in materia di fondi propri;

— senza ritardo, e comunque entro 30 giorni dalla data in cui l'assemblea dei soci ha assunto la delibera di aumento del limite, la decisione dell'assemblea, con indicazione del limite o dei limiti approvati per ciascuna categoria di personale interessata, attraverso la compilazione della tabella di cui all'Allegato B.

Se l'assemblea approva l'aumento del limite, non è necessario negli anni successivi sottoporre all'assemblea una nuova delibera, a condizione che non siano cambiati i presupposti sulla base dei quali l'aumento è stato deliberato, il personale a cui esso si riferisce e la misura stessa del limite. In ogni caso, nella politica di remunerazione è data adeguata informativa sull'aumento del limite precedentemente approvato e sulle motivazioni per cui esso non è sottoposto a nuova delibera assembleare.

L'assemblea può comunque deliberare, in qualsiasi momento, sulla riduzione del limite superiore a 1:1, con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria; entro cinque giorni dalla decisione assembleare, la banca informa la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia della deliberazione assunta.

Quanto più alta è l'incidenza della parte variabile sul fisso, tanto più rigorosi sono i criteri adottati nel rispetto delle condizioni di cui al par. 2.1.

2. Remunerazione variabile

2.1. Struttura della componente variabile e indicazioni su particolari politiche di remunerazione

Le regole di questo paragrafo sono volte ad assicurare che i sistemi di remunerazione e incentivazione rispondano agli obiettivi fondamentali della regolamentazione: collegamento con i rischi, compatibilità con i livelli di capitale e liquidità, orientamento al medio-lungo termine, rispetto delle regole. Le disposizioni non impongono un unico schema di incentivazione, ma

lasciano spazio a diverse soluzioni; la scelta di quello più appropriato è rimessa alle responsabili valutazioni dei competenti organi aziendali.

La componente variabile rispetta i seguenti criteri:

1. la componente variabile è parametrata a indicatori di *performance* misurata al netto dei rischi e coerenti con le misure utilizzate a fini gestionali dalla funzione di *risk management* (cd. *ex ante risk adjustment*); il periodo di valutazione della *performance* (*accrual period*) è almeno annuale e, preferibilmente, pluriennale; esso tiene conto dei livelli delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese (2). Indipendentemente dalle modalità (*top-down* o *bottom-up*) di determinazione, l'ammontare complessivo di remunerazione variabile (*bonus pool*) si basa su risultati effettivi e duraturi e tiene conto di obiettivi quantitativi e qualitativi, finanziari e non finanziari. I parametri a cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni sono ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione. Qualora siano utilizzate valutazioni discrezionali, sono chiari e predeterminati i criteri su cui queste si basano e l'intero processo decisionale è opportunamente esplicitato e documentato. Il *bonus pool*, sia quello riconosciuto sia quello effettivamente erogato, è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della banca e non limita la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti (3). Esigenze di rafforzamento patrimoniale conducono a una contrazione del *bonus pool* e/o all'applicazione di meccanismi di correzione *ex post* (cfr. *infra*).
2. La componente variabile tiene conto, anche ai fini della sua allocazione e attribuzione, dei rischi e dei risultati della banca e del gruppo nel suo complesso, di quelli delle singole *business unit* e, ove possibile, di quelli individuali; le variabili usate per misurare i rischi e la *performance* inoltre sono il più possibile coerenti con il livello decisionale del singolo.
3. La componente variabile è bilanciata, per una quota pari ad almeno il 50%, tra:

   i. azioni, strumenti ad esse collegati o, per le banche non quotate, strumenti il cui valore riflette il valore economico della società; e

   ii. ove possibile, gli altri strumenti individuati nel Regolamento delegato (UE) n. 527 del 12 marzo 2014 (4) (5).

   L'obbligo di riconoscere almeno il 50% della componente variabile complessiva in strumenti finanziari si applica sia alla parte della componente variabile differita ai sensi del punto 4), sia a quella pagata a pronti (*up-front*). Se la quota in strumenti finanziari è superiore al

(2) A titolo esemplificativo possono essere parametri idonei il RAROC, il RORAC, il RARORAC, l'EVA, mentre profitti, ricavi, prezzo di mercato delle azioni o il loro rendimento totale non sono sufficienti a incorporare adeguatamente i rischi in un orizzonte temporale non breve. Qualora si faccia riferimento a misure di *performance* puramente contabili, queste dovranno essere rettificate per tener conto delle perdite attese attraverso la determinazione delle rettifiche di bilancio e del costo del capitale complessivo, come stimato ai fini dell'ICAAP.

(3) In caso di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria, la remunerazione variabile complessiva, riconosciuta o effettivamente erogata, è azzerata salvo che i commissari straordinari, inclusi quelli in temporaneo affiancamento ai sensi dell'articolo 75-*bis* TUB, non ritengano opportuno – per agevolare gli obiettivi di risanamento – confermarla in misura comunque significativamente contenuta.

(4) Gli strumenti previsti nel regolamento sono: a) strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; b) strumenti di capitale di classe 2; c) altri strumenti convertibili, puntualmente definiti dal regolamento stesso. La scelta nell'uso e nella combinazione di queste tre tipologie di strumenti è rimessa agli intermediari.

(5) Nell'ambito dei poteri di intervento ad essa attribuiti l'autorità di vigilanza può imporre restrizioni al tipo e alla configurazione degli strumenti di cui ai punti *i)* e *ii)* o vietarne alcuni.

50% della remunerazione variabile complessiva, la parte in strumenti finanziari da differire è maggiore della parte in strumenti finanziari pagabile *up-front*.

Al fine di allineare gli incentivi con gli interessi di lungo termine della banca, gli strumenti previsti dal presente punto sono soggetti a un divieto di vendita per un periodo adeguato (periodo di mantenimento o *retention*), individuato nella politica di remunerazione e incentivazione definita dalla banca. Le banche fissano i periodi di *retention* sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione e incentivazione (6). Il periodo di *retention* non è inferiore a 1 anno. Solo per gli strumenti finanziari differiti il periodo di *retention* può essere ridotto a non meno di 6 mesi quando la componente variabile è differita per almeno 5 anni ed è riconosciuta a soggetti diversi da quelli indicati nel successivo punto 4 (ai quali si applica in ogni caso il periodo di *retention* di almeno 1 anno). Per gli strumenti finanziari differiti il periodo di mantenimento inizia dal momento in cui la remunerazione differita (o una sua quota) è corrisposta.

4. La componente variabile è soggetta, per una quota almeno pari al 40%, a sistemi di pagamento differito per un periodo di tempo non inferiore a 4-5 anni, in modo da tenere conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti dalla banca (c.d. meccanismi di *malus*) (7). Qualora la componente variabile rappresenti un importo particolarmente elevato, la percentuale da differire non è inferiore al 60%.

   Per importo di remunerazione variabile particolarmente elevato si intende il minore tra: *i)* il 25 per cento della remunerazione complessiva media degli *high earners* italiani, come risultante dal più recente rapporto pubblicato dall'EBA; *ii)* 10 volte la remunerazione complessiva media dei dipendenti della banca. Le banche indicano nelle proprie politiche di remunerazione il livello di remunerazione variabile che per esse rappresenta un importo particolarmente elevato e ne assicurano l'aggiornamento con cadenza almeno triennale.

   Nelle banche considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU, almeno per i consiglieri esecutivi, il direttore generale, i condirettori generali, i vice direttori generali e altre figure analoghe, i responsabili delle principali aree di business (e di quelle con maggior profilo di rischio, es. *investment banking*), funzioni aziendali o aree geografiche, nonché per coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo: *i)* la durata del periodo di differimento non è inferiore a 5 anni; *ii)* più del 50% della parte differita è composta da strumenti finanziari (8). Nelle altre banche, le previsioni di cui al presente capoverso si applicano in presenza di un importo di remunerazione variabile particolarmente elevato.

   Le banche stabiliscono i periodi di differimento sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione (9). La quota

(6) La durata del periodo di *retention* può variare, ad esempio, in relazione a: la durata media degli attivi; le posizioni gerarchiche e i sistemi di limiti all'assunzione dei rischi nelle diverse unità di *business*; l'ammontare della remunerazione variabile; la qualità e l'accuratezza dei meccanismi di *ex ante risk-adjustment* (es. orizzonte temporale preso a riferimento per la misurazione della *performance*, capacità di incorporare anche i rischi meno probabili o estremi).

(7) Si richiama a questo proposito il successivo punto 5 del presente paragrafo, secondo cui l'ammontare da corrispondere, in via differita, al personale dipende dall'applicazione dei meccanismi di correzione per i rischi.

(8) Ne discende, per quanto previsto dal punto 3 del presente paragrafo, che la remunerazione variabile complessiva di questi soggetti è corrisposta per più del 50% in strumenti finanziari.

(9) Valgono, a titolo esemplificativo, i criteri già indicati per la determinazione del periodo di *retention* (cfr. nota 6).

differita può essere corrisposta secondo un criterio *pro rata*, a condizione che la frequenza dei pagamenti sia almeno annuale. Tra la fine del periodo di valutazione (*accrual period*) e il pagamento della prima quota deve intercorrere almeno un anno. I dividendi e gli interessi che maturano nel corso del periodo di differimento sugli strumenti finanziari di cui al punto 3) non possono essere corrisposti al personale né durante detto periodo né al termine di esso; sulla parte per cassa possono essere calcolati interessi in linea con i tassi di mercato.

5. La componente variabile è sottoposta, attraverso specifiche pattuizioni, a meccanismi di correzione ex post (*malus* e *claw back*) idonei, tra l'altro, a riflettere i livelli di performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti (10) e patrimoniali nonché a tener conto dei comportamenti individuali (11); i meccanismi conducono quindi a una riduzione, anche significativa, o all'azzeramento della remunerazione variabile stessa, soprattutto in caso di risultati significativamente inferiori agli obiettivi prestabiliti o negativi o quando la banca non è in grado di mantenere o ripristinare una solida base di capitale. La banca individua criteri e presupposti per l'applicazione di questi meccanismi:

   a) sono soggetti a *claw back* almeno gli incentivi riconosciuti e/o pagati ai soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare:

      – comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili alla banca, da cui sia derivata una perdita significativa per la banca o per la clientela;
      – ulteriori comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili alla banca, nei casi da questa eventualmente previsti;
      – violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss., del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;
      – comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca.

      Le banche fissano nelle proprie politiche di remunerazione la durata minima del periodo nel quale trovano applicazione le clausole di *claw back*; tale periodo ha inizio dal pagamento della singola quota (*up-front* o differita) di remunerazione variabile e, almeno con riferimento alla remunerazione del personale più rilevante, è di durata non inferiore a 5 anni;

   b) i meccanismi di *malus* sono applicati, oltre che nei casi sub a), anche per tener conto della performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità.

I meccanismi di correzione *ex post* non possono condurre a un incremento della remunerazione variabile inizialmente riconosciuta né della remunerazione variabile precedentemente ridotta o azzerata a seguito dell'applicazione di *malus* o *claw back*.

(10) Non sono sufficienti meccanismi di correzione che potrebbero incorporare il rischio e la *performance* in modo soltanto automatico e implicito nello strumento di remunerazione utilizzato (es. nel caso delle azioni, andamento dei prezzi di mercato).

(11) Le politiche di remunerazione definiscono, tra l'altro, gli effetti di eventuali procedimenti disciplinari a carico del personale sull'applicazione dei meccanismi di correzione *ex post*.

La remunerazione variabile garantita non è ammessa perché non risponde agli obiettivi delle presenti disposizioni (collegamento con la *performance* e i rischi) (12); solo in casi eccezionali essa è consentita, nelle banche che rispettano i requisiti prudenziali, per l'assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno d'impiego. Non può essere riconosciuta più di una volta alla stessa persona, né dalla banca né da altra società del gruppo bancario. Essa non è soggetta alle norme sulla struttura della remunerazione variabile; concorre alla determinazione del limite al rapporto variabile/fisso della remunerazione del primo anno ai sensi del par. 1.2 o par. 3, salvo che sia corrisposta in un'unica soluzione al momento dell'assunzione.

Una remunerazione volta a compensare il nuovo personale da eventuali contrazioni o azzeramenti di compensi (per effetto di meccanismi di *malus* o *claw back*) derivanti da precedenti impieghi attenua l'incentivo delle risorse a operare correttamente e rende meno stretto il collegamento dei compensi con la *performance* e i rischi. Per limitare questo effetto, la remunerazione concordata con la banca – quale nuovo datore di lavoro – non può tenere indenne il nuovo personale da tali contrazioni o azzeramenti, e – fermo restando il caso della remunerazione variabile garantita – è ovviamente soggetta a tutte le regole applicabili in base alle politiche di remunerazione e incentivazione della banca (es. limiti ai compensi; obblighi di differimento e *retention*; pagamento in strumenti finanziari; *malus*; *claw back*, etc.).

Sono ammesse, in presenza di motivate e documentate ragioni (13), remunerazioni legate alla permanenza del personale (c.d. *retention bonus*) per un periodo di tempo predeterminato o fino a un dato evento (es. processo di ristrutturazione aziendale, operazione straordinaria). Queste remunerazioni sono riconosciute non prima del termine del periodo o del verificarsi dell'evento, costituiscono forme di remunerazione variabile e come tali sono soggette a tutte le regole a queste applicabili, ivi comprese quelle sul limite al rapporto variabile/fisso e sui meccanismi di correzione *ex ante* ed *ex post* (es. in caso di comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili alla banca). Ai fini del calcolo del limite al rapporto variabile/fisso, l'importo riconosciuto a titolo di *retention bonus* è computato per quote uguali in ciascun anno del periodo di permanenza (*pro rata* lineare), oppure come importo unico nell'anno in cui la condizione di permanenza è soddisfatta. I *retention bonus* non possono essere utilizzati per tenere indenne il personale dalla riduzione o dall'azzeramento della remunerazione variabile derivanti dai meccanismi di correzione *ex ante* ed *ex post*, né possono condurre a una situazione in cui la remunerazione variabile totale non sia più collegata alla *performance* dell'individuo, della singola *business unit*, nonché della banca e dell'eventuale gruppo di appartenenza. A uno stesso membro del personale non sono riconosciuti più *retention bonus*, salvo che in casi eccezionali e opportunamente giustificati (*i.e.*, il pagamento dei *retention bonus* avviene in momenti diversi e sussistono ragioni specifiche per il riconoscimento di ciascuno di essi).

Sono altresì ammessi piani di incentivazione a lungo termine (c.d. *long-term incentive plan*) che si basano su un arco di tempo futuro pluriennale di valutazione della *performance* (*accrual period*) e che: *i)* sono coerenti con gli obiettivi e la durata del piano strategico della banca; *ii)* prevedono condizioni di *performance* chiare e predeterminate, che devono essere verificate nel corso e alla fine del piano affinché la remunerazione variabile possa essere pagata non prima della

(12) Nel divieto ricadono varie forme di remunerazione variabile garantita nella prassi identificate come "*welcome bonus*", "*sign- on bonus*", "*minimum bonus*", "*entry bonus*" etc.

(13) Ai fini della decisione sul riconoscimento di un *retention bonus*, le banche considerano almeno i fattori richiamati nel paragrafo 146 degli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche di remunerazione.

fine del piano stesso. I piani di incentivazione a lungo termine prevedono che la remunerazione sia riconosciuta in un solo anno, alternativamente:

— al momento dell'avvio del piano, quando esso è ancorato anche alla valutazione di *performance* passate, relative almeno all'anno precedente a quello del riconoscimento. In questo caso, il piano prevede che il periodo di differimento abbia termine non prima di un anno da quando il rispetto dell'ultima condizione di *performance* è verificato;

— al termine del periodo di valutazione della *performance*, quando il piano è basato solo sulla valutazione di condizioni future di *performance*.

I piani di incentivazione a lungo termine sono soggetti a tutte le regole applicabili alla componente variabile della remunerazione (ivi comprese quelle sul limite al rapporto variabile/fisso, sul differimento, sull'uso di strumenti finanziari). Ai fini del calcolo del limite al rapporto variabile/fisso, l'importo del piano di incentivazione a lungo termine è computato per intero nell'anno in cui esso è riconosciuto; è tuttavia ammessa la possibilità di computare detto importo, secondo un criterio *pro rata* lineare, nel limite relativo a ogni anno di durata del piano di incentivazione a lungo termine, quando questo, considerato anche il periodo di differimento, ha una durata superiore a 6 anni (14).

2.2. Conclusione del rapporto di lavoro o cessazione dalla carica e trattamenti pensionistici

La politica pensionistica e di fine del rapporto di lavoro o di cessazione dalla carica di tutto il personale è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della banca (15).

2.2.1. Benefici pensionistici discrezionali per il personale più rilevante

Nell'applicare le disposizioni sulla componente variabile della remunerazione ai benefici pensionistici discrezionali si osservano i seguenti criteri:

— se il personale interrompe il rapporto di lavoro prima di aver maturato il diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono investiti negli strumenti definiti al par. 2.1, punto 3, tenuti in custodia dalla banca per un periodo di cinque anni e soggetti a meccanismi di aggiustamento *ex post* in conformità con il par. 2.1, punto 5;

— se il rapporto di lavoro cessa con diritto alla pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti al dipendente sotto forma di strumenti definiti al par. 2.1, punto 3, e assoggettati a un periodo di mantenimento (*retention*) di cinque anni.

(14) Questa stessa possibilità è altresì riconosciuta per i piani di incentivazione che, considerato anche il periodo di differimento, hanno una durata superiore a 5 anni: *i)* nelle banche considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU, per il personale diverso dai consiglieri esecutivi, dal direttore generale, dai condirettori generali, dai vice direttori generali e altre figure analoghe, dai responsabili delle principali aree di business, funzioni aziendali o aree geografiche e da coloro che riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; *ii)* nelle altre banche, per tutto il personale.

(15) Al riguardo viene anche in rilievo quanto previsto dai paragrafi 175 e 176 degli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche di remunerazione.

I benefici pensionistici discrezionali concorrono, insieme alle altre componenti della remunerazione variabile, al calcolo del limite al rapporto variabile/fisso di cui al par. 1.2.

2.2.2. Importi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica del personale più rilevante (cc.dd. golden parachute*)*

Le pattuizioni, stipulate in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica, che prevedono in tali circostanze l'eventuale riconoscimento di pagamenti o altri benefici al personale più rilevante (c.d. *golden parachute*) assicurano che tale riconoscimento sia opportunamente giustificato e collegato, attraverso idonei meccanismi: *i)* alla *performance*, al netto dei rischi, e ai comportamenti individuali; *ii)* alla *performance*, al netto dei rischi, e ai livelli patrimoniali e di liquidità della banca (16). Al momento del riconoscimento, la banca valuta e documenta la corretta applicazione dei suddetti meccanismi, con riferimento, tra l'altro, alla congruità degli importi da riconoscere in relazione ai profili *sub i)* e *ii)*.

Detti importi sono pattuiti nel rispetto dei criteri e limiti fissati dall'assemblea dei soci, ai sensi della Sezione II, par. 1, punto *iii)*, tenendo conto – tra l'altro – della durata del rapporto di lavoro intercorso. Essi sono assoggettati alle disposizioni previste nel par. 2.1 della presente Sezione (17) – coerentemente con la categoria di appartenenza della banca – quale che sia il titolo, la qualificazione giuridica e la motivazione economica per i quali vengono assegnati (18).

Le previsioni dei capoversi che precedono non si applicano agli importi riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza, per la quota che non eccede l'ultima annualità di remunerazione fissa.

In assenza di criteri e limiti (in termini di annualità fissa) approvati dall'assemblea dei soci (cfr. Sezione II, par. 1, lett. *iii*), i *golden parachute* non possono essere riconosciuti.

I *golden parachute* sono inclusi nel calcolo del limite al rapporto variabile/fisso di cui al par. 1.2 o par. 3 della presente Sezione relativo all'ultimo anno di rapporto di lavoro o permanenza in carica, con l'eccezione degli importi pattuiti e riconosciuti:

i) in base a un patto di non concorrenza, per la quota che, per ciascun anno di durata del patto, non eccede l'ultima annualità di remunerazione fissa;

---

(16) A questi fini rilevano in ogni caso: per il profilo *sub i)* i comportamenti e le violazioni elencate al par. 2.1, punto 5; per il profilo *sub ii)* l'eventualità che la banca sia beneficiaria di un intervento pubblico eccezionale, sia soggetta a misure di intervento precoce, ad amministrazione straordinaria, a risoluzione o a liquidazione coatta amministrativa, o non disponga, a causa di perdite significative, di una solida base di capitale. Nelle situazioni *sub ii)*, ai fini dell'eventuale riconoscimento di un *golden parachute* e della determinazione del suo ammontare, va tenuto conto, in ogni caso, dell'esigenza di contenere i costi a carico della banca (in questo ambito si può considerare il risparmio derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di lavoro o dalla cessazione anticipata dalla carica).

(17) A titolo esemplificativo, i *golden parachute* devono essere: collegati a indicatori quali-quantitativi che riflettano risultati effettivi e duraturi; corrisposti in parte in strumenti finanziari assoggettati a un'adeguata politica di *retention*; suddivisi in una quota *up-front* e in una quota differita per un congruo periodo di tempo; soggetti a tutti i meccanismi di correzione *ex post* (es. *malus* e *claw back*).

(18) In linea con quanto previsto nella definizione di "remunerazione variabile" di cui alla Sez. I, par. 3, rientrano tra i *golden parachute* anche: *i)* gli importi riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza,; *ii)* gli importi riconosciuti nell'ambito di un accordo per la composizione di una controversia attuale o potenziale, qualunque sia la sede in cui esso viene raggiunto; *iii)* l'indennità di mancato preavviso, per l'ammontare che eccede quello determinato secondo quanto stabilito dalla legge.

ii) nell'ambito di un accordo tra la banca e il personale, in qualunque sede raggiunto, per la composizione di una controversia attuale o potenziale, se calcolati sulla base di una formula predefinita contenuta nella politica di remunerazione della banca.

2.2.3 Deroghe

Le regole previste dai par. 1, 2.1, 2.2.1 e 2.2.2 della presente Sezione non si applicano agli importi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione dalla carica sia del personale più rilevante sia del restante personale nell'ambito di operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, purché rispettino congiuntamente le seguenti condizioni: *i)* rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale, *ii)* sono di ammontare non superiore a 100.000 euro; *iii)* prevedono meccanismi di *claw back*, che coprono almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca.

Le regole previste dai parr. 1 e 2.1 della presente Sezione, non si applicano agli incentivi agli esodi, connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, e riconosciuti al personale non rilevante, purché rispettino congiuntamente le seguenti condizioni: *i)* rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; *ii)* favoriscono l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti; *iii)* non producono effetti distorsivi *ex ante* sui comportamenti del personale; *iv)* prevedono meccanismi di *claw back*, che coprono almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca.

Le regole di cui ai parr. 1 e 2.1 non si applicano agli importi riconosciuti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica del personale diverso da quello più rilevante, a titolo di patto di non concorrenza, per la quota che non eccede l'ultima annualità di remunerazione fissa.

3. Compensi dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo

Per i consiglieri non esecutivi sono di norma evitati meccanismi di incentivazione. Ove presenti, essi rappresentano comunque una parte non significativa della remunerazione, sono coerenti con i compiti svolti e sono definiti nel rigoroso rispetto dei criteri indicati al paragrafo 2.1; fermo quanto previsto dal par. 2.1, punto 3, gli strumenti finanziari utilizzati per il pagamento della componente variabile sono soggetti a *retention* sino al termine o alla scadenza del mandato (19). Lo stesso vale per la remunerazione del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, considerato che tale figura non svolge un ruolo esecutivo.

L'ammontare della remunerazione del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica è coerente con il ruolo centrale a esso attribuito ed è determinato *ex ante* in misura comunque non superiore alla remunerazione fissa percepita dal vertice dell'organo con funzione di gestione (amministratore delegato, direttore generale, etc.), salva diversa decisione adottata

(19) Ai fini del rispetto dell'obbligo di *retention*, i rinnovi non costituiscono un'ipotesi di scadenza del mandato.

dall'assemblea se previsto dallo statuto, su proposta dell'organo con funzione di supervisione strategica e con i *quorum* costitutivi e deliberativi indicati al paragrafo 1.2.

Ai componenti dell'organo con funzione di controllo è preclusa ogni forma di remunerazione variabile.

La componente variabile, se presente, è contenuta per tutto il personale delle funzioni aziendali di controllo e della funzione risorse umane e, ove presente, per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-*bis* del TUF, ed è assoggettata con particolare rigore alle norme indicate nel par. 2.1. I meccanismi di incentivazione, se presenti, sono coerenti con i compiti assegnati e indipendenti dai risultati conseguiti dalle aree soggette a controllo; sono pertanto da evitare *bonus* collegati ai risultati economici. È invece ammissibile subordinare (cd. "*gate*") l'attribuzione della parte variabile a obiettivi di sostenibilità aziendale (es. contenimento dei costi; rafforzamento del capitale) a condizione che ciò non sia fonte di possibili conflitti di interesse.

Per il personale più rilevante delle funzioni aziendali di controllo, i compensi fissi sono di livello adeguato alle significative responsabilità e all'impegno connesso con il ruolo svolto; il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione di questi soggetti non supera il limite di un terzo.

SEZIONE IV

LA POLITICA DI REMUNERAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE

1. Agenti in attività finanziaria, agenti di assicurazione e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Il presente paragrafo si applica – in aggiunta ai principi generali enunciati nella Sezione I, par. 5, riferibili alle reti distributive esterne nella loro interezza – agli agenti in attività finanziaria, agli agenti di assicurazione e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, diversi dai dipendenti della banca.

I criteri di seguito indicati muovono dall'esigenza di adattare le regole sulla struttura della remunerazione del personale (cfr. Sezione III), fondate sulla compresenza di una parte fissa e di una variabile, alle specificità della remunerazione di questi soggetti, che è per solito interamente variabile in ragione della natura autonoma del rapporto di lavoro.

Ai fini del presente paragrafo, si intende per:

— componente "non ricorrente", la parte della remunerazione che ha una valenza incentivante (legata, ad esempio, all'incremento dei volumi della raccolta netta, al superamento di determinati *benchmark* sui prodotti, al lancio di nuovi prodotti, etc.). La provvigione non ha di per sé valenza incentivante;

— componente "ricorrente", la parte della remunerazione diversa da quella "non ricorrente", che rappresenta l'elemento più stabile e ordinario della remunerazione.

La componente "non ricorrente" è equiparata alla remunerazione variabile del personale; la componente "ricorrente" è, invece, equiparata alla remunerazione fissa.

Salvo quanto previsto per il personale più rilevante, la remunerazione totale del singolo agente o consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può essere interamente "ricorrente". Quando essa si compone anche della componente "non ricorrente", si applicano le regole che seguono.

1. Le banche determinano *ex ante* e correggono *ex post* la remunerazione "non ricorrente" di agenti e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, tenendo conto di indicatori di rischiosità operativa tali da promuovere la correttezza dei comportamenti e il collegamento con i rischi legali e reputazionali che possono ricadere sulla banca, nonché idonei a favorire la conformità alle norme e la tutela e fidelizzazione della clientela;

2. la determinazione del *bonus pool* (inteso come l'ammontare complessivo della componente "non ricorrente" riconosciuta a una particolare categoria di personale che presenta medesime caratteristiche retributive, es. tutti gli agenti in attività finanziarie o tutti i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) tiene conto delle condizioni patrimoniali e di liquidità della banca e del gruppo a cui questa eventualmente appartiene. A tal fine, sono previste condizioni di accesso alla remunerazione "non ricorrente" (cd. "*gate*") che ne impediscono il pagamento in tutto o in parte;

3. la correzione *ex post* della remunerazione "non ricorrente" di ciascun soggetto si basa su indicatori granulari – determinati in ragione delle caratteristiche della banca (criterio di proporzionalità) –, idonei a riflettere in modo efficace e anticipato anomalie o criticità nelle

relazioni con la clientela e nei rischi assunti per conto della banca. Tutti i parametri utilizzati, sia qualitativi sia quantitativi, sono ben individuati, oggettivi e di pronta valutazione; anche le valutazioni discrezionali si fondano su criteri chiari e predeterminati.

La distinzione tra la componente "ricorrente" e quella "non ricorrente" della remunerazione, gli indicatori di rischiosità operativa a cui ancorare la componente "non ricorrente" (anche in vista della correzione per i rischi *ex post*), le condizioni di accesso alla remunerazione "non ricorrente" e le altre caratteristiche essenziali dei sistemi di remunerazione sono determinati *ex ante*, secondo criteri oggettivi, e adeguatamente formalizzati e documentati nelle politiche di remunerazione e incentivazione della banca e nella documentazione contrattuale che disciplina il rapporto.

Le regole di questo paragrafo non si applicano nei confronti degli agenti e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, non qualificati come personale più rilevante, che siano iscritti all'albo da meno di 3 anni e non abbiano precedentemente intrattenuto rapporti di lavoro con banche o intermediari finanziari non bancari.

Le banche includono nel processo di identificazione del personale più rilevante, di cui alla Sezione I, par. 6, anche gli agenti in attività finanziaria e di assicurazione e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede addetti alle reti distributive esterne (tipicamente, potrebbero risultare come personale più rilevante le figure dell'"*area manager*", "*divisional manager*", etc.).

Per i soggetti identificati come personale più rilevante la remunerazione si compone sempre di una parte "ricorrente" e di una "non ricorrente"; alla parte "non ricorrente" si applicano – secondo quanto indicato nella Sezione I, parr. 6 e 7 – le norme più stringenti previste per il personale più rilevante (1), in aggiunta alle regole che precedono valide per tutti gli agenti e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede addetti alle reti distributive esterne (allineamento ai rischi, *gates*, indicatori di *compliance*, etc.).

(1) Il principio generale di adeguato bilanciamento tra la parte fissa e quella variabile (cfr. Sezione III, par.1) va coerentemente riferito al rapporto tra la parte "ricorrente" e quella "non ricorrente". Costituirebbe pertanto un'elusione delle disposizioni del presente capitolo una situazione nella quale la parte incentivante ("non ricorrente") sia identificata dalla banca in un ammontare molto basso o irrilevante, vanificando quindi gli obiettivi perseguiti dalla disciplina stessa.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

1. Banche che beneficiano di aiuti di Stato

Le banche e i gruppi bancari che beneficiano di interventi pubblici eccezionali rivedono tempestivamente le proprie politiche di remunerazione e assicurano che:

a. la remunerazione variabile sia rigorosamente limitata in percentuale del risultato netto della gestione, quando essa non sia compatibile con il mantenimento di un adeguato livello di patrimonializzazione e con un'uscita tempestiva dal sostegno pubblico;

b. nessuna remunerazione variabile sia pagata agli esponenti aziendali, salvo che ciò non sia giustificato (1);

c. gli indicatori di *performance* e gli altri parametri utilizzati siano coerenti con gli obiettivi e i contenuti del piano di ristrutturazione e con il contributo del personale più rilevante alla sua realizzazione;

d. la componente variabile della remunerazione del personale più rilevante sia differita per una percentuale superiore rispetto a quanto previsto dalla Sezione III, par. 2.1, punto 4, se del caso fino al 100%;

e. la durata del periodo di valutazione della *performance* e la durata del periodo di differimento siano coerenti con i tempi attesi per il completamento del piano di ristrutturazione o per il rimborso dell'aiuto di Stato, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dalla Sezione III, par. 2.1.

Resta fermo quanto previsto in materia di remunerazioni dalla disciplina sugli aiuti di Stato, emanata dalle competenti Autorità nazionali ed europee.

2. Banche che non rispettano i requisiti di cui agli articoli 141 o 141-*ter* della CRD o che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 16-*bis* della BRRD

In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui agli articoli 141 o 141-*ter* della CRD o nelle situazioni di cui all'articolo 16-*bis* della direttiva 2014/59/UE (BRRD), le remunerazioni variabili possono essere riconosciute e/o corrisposte nei limiti e alle condizioni indicati nelle disposizioni di attuazione dei suddetti articoli.

(1) Potrebbe essere il caso, ad esempio, della sostituzione del *management*.

SEZIONE VI

OBBLIGHI DI INFORMATIVA E DI TRASMISSIONE DEI DATI

1. Obblighi di informativa al pubblico

Fermo restando quanto previsto dall'art. 450 del CRR, le banche pubblicano sul proprio sito *web* secondo i modelli e le istruzioni individuati nel Regolamento di esecuzione (UE) del 15 marzo 2021, n. 637:

— le informazioni di cui al medesimo art. 450 del CRR;

— le informazioni sulla remunerazione complessiva del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell'organo con funzione di gestione, del direttore generale, dei condirettori generali e dei vice direttori generali ai sensi della lett. j) del richiamato articolo 450 del CRR;

— le informazioni circa le modalità di attuazione del presente Capitolo, unitamente a quelle da pubblicare ai sensi del Capitolo 1, Sezione VII, par. 1, del presente Titolo (1).

2. Obblighi di trasmissione di dati alla Banca d'Italia

Si richiamano gli obblighi di trasmissione annuale di dati in materia di remunerazione, stabiliti dalla Banca d'Italia con apposito provvedimento adottato ai sensi delle linee guida dell'EBA emanate in conformità con l'art. 75 della CRD.

3. Obblighi di informativa all'assemblea

Le banche forniscono almeno annualmente all'assemblea le stesse informazioni riguardanti i sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione fornite al pubblico ai sensi del paragrafo 1.

(1) Restano fermi gli obblighi previsti per le banche quotate ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Disposizioni transitorie

Le politiche di remunerazione e incentivazione conformi alle disposizioni del presente Capitolo sono sottoposte, al più tardi, all'approvazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2021.

Le banche, nei limiti consentiti dai contratti collettivi:

- applicano le disposizioni del presente Capitolo ai contratti individuali che sono stipulati a partire dal 1° luglio 2022;
- adeguano i contratti individuali in corso alle disposizioni del presente Capitolo tempestivamente e, comunque, entro il 1° luglio 2022 per i componenti degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo ed entro il 30 settembre 2022 per il restante personale.

I contratti collettivi sono allineati al presente Capitolo alla prima occasione utile.

Fino al completo adeguamento al presente Capitolo, le banche rispettano quanto stabilito ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 23 ottobre 2018, recante Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari (25° aggiornamento della presente Circolare).

Allegato A

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE PER L'ESCLUSIONE DEL PERSONALE DAL NOVERO DEI *RISK-TAKER* (CFR. SEZIONE I, PAR. 6.1)

L'istanza di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 6, par. 3, del Regolamento delegato (UE) n. 923/2021 (di seguito "Regolamento") contiene le informazioni di seguito elencate, oltre alla relazione annuale di valutazione da parte dell'*audit*, interno o esterno, sul processo di individuazione del personale più rilevante e sui suoi risultati, anche in relazione alle esclusioni richieste.

Le informazioni riguardanti la banca si riferiscono all'esercizio finanziario precedente e a quello in corso rispetto al momento in cui l'istanza di preventiva autorizzazione è presentata.

La Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia possono richiedere alla banca di fornire ulteriori informazioni.

1. Informazioni riguardanti la banca.

a. La data di riferimento;

b. il codice identificativo del soggetto giuridico (*legal entity identifier*, LEI);

c. il numero dei membri del personale, espressi in *full time equivalent* (FTE);

d. il numero dei membri del personale più rilevante, con evidenza:

   i. del numero di quelli identificati in base ai criteri qualitativi di cui alla Sezione I, par. 6, lett. a) e b), del presente Capitolo e all'articolo 5 del Regolamento, suddiviso in relazione a ciascuna delle categorie in ragione delle quali i membri del personale più rilevante sono stati individuati;

   ii. del numero di quelli identificati in base ai criteri quantitativi stabiliti nella Sezione I, par. 6, lett. c), del presente Capitolo e nell'articolo 6 del Regolamento, con indicazione della categoria alla quale appartiene ciascun membro del personale più rilevante;

   iii. del numero di quelli identificati in base a criteri ulteriori eventualmente stabiliti dalla banca, con indicazione di tali criteri.

2. Informazioni riguardanti il membro del personale per cui si richiede l'esclusione.

a. Nome, società del gruppo di appartenenza, unità operativa/aziendale, dipartimento, funzione e linea gerarchica, nonché numero di dipendenti (espressi in FTE) sottoposti alla direzione del membro del personale;

b. appartenenza o meno a una funzione di gestione/controllo dei rischi o a funzioni che assumono rischi per la banca e, in caso affermativo, la soglia (espressa in milioni di euro) di posizioni di rischio che tali funzioni possono assumere;

c. appartenenza o meno a comitati e, in caso affermativo, il nome del comitato, il suo livello nella linea gerarchica e il suo potere di assumere decisioni di rischio, espresso in termini di percentuale del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1*, CET1);

d. l'ammontare totale della remunerazione (espressa in euro) e il rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione riconosciuta al membro del personale nel precedente esercizio finanziario o per il precedente esercizio finanziario;

e. i principali indicatori di performance relativi alla componente variabile della remunerazione del membro del personale;

f. i criteri quantitativi in base ai quali il membro del personale è stato valutato come personale più rilevante (art. 6, par. 1, lett. a) oppure b), del Regolamento);

g. i criteri in base ai quali l'esclusione del membro del personale è richiesta (art. 6, par. 2, lett. a) oppure b), del Regolamento).

3. Ulteriori informazioni da trasmettere in caso di richieste di esclusione in forza dell'art. 6, par. 2, lett. a), del Regolamento

Al fine di dimostrare che un membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, esercitano esclusivamente attività professionali in unità operative/aziendali che non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 6, par. 2, lettera a), del Regolamento, le banche trasmettono altresì la seguente documentazione:

a. una descrizione dettagliata ed esauriente dei compiti e delle responsabilità del membro del personale interessato o della categoria di personale cui questo appartiene;

b. un organigramma dell'unità operativa/aziendale rilevante che illustri la struttura gerarchica e le linee di riporto gerarchico, incluso il membro del personale interessato o la categoria di personale cui appartiene. Qualora la definizione delle unità operative/aziendali all'interno della banca sia cambiata nell'esercizio finanziario corrente o nei due esercizi precedenti, la banca fornisce le ragioni di tale modifica;

c. una descrizione dettagliata dell'allocazione del capitale interno all'unità operativa/aziendale interessata ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE per l'esercizio finanziario corrente e per i due esercizi finanziari precedenti;

d. un quadro generale dell'allocazione del capitale interno a tutte le unità operative/aziendali, in conformità all'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE, per l'esercizio finanziario corrente e per i due esercizi finanziari precedenti;

d-*bis*. una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui l'unità operativa/aziendale non è altrimenti valutata come avente un impatto sostanziale sul capitale interno della banca;

e. una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui la banca abbia riconosciuto al membro del personale, o alla categoria di personale cui questo appartiene, una remunerazione che soddisfa i criteri stabiliti nell'articolo 6, par. 1, del Regolamento, sebbene il membro del personale eserciti attività professionali in un'unità operativa/aziendale non rilevante;

f. una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi di cui alla Sezione I, par. 6, lett. a) e b), del presente Capitolo e all'articolo 5 del Regolamento;

g. una dichiarazione dettagliata ed esauriente esplicativa delle ragioni per cui l'unità operativa/aziendale non è una linea di operatività principale ("*core business line*") quale definita all'articolo 1, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo n. 180 del 2015 o in un atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

Le banche diverse da quelle considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU possono omettere la documentazione di cui alle lettere c) e d).

4. Ulteriori informazioni da trasmettere in caso di richieste di esclusione in forza dell'art. 6, par. 2, lett. b), del Regolamento

Al fine di dimostrare che le attività professionali di un membro del personale, o di una categoria di personale, non hanno alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante ai sensi dell'articolo 6, par. 2, lettera b), del Regolamento, le banche trasmettono altresì la seguente documentazione:

a. una descrizione dettagliata ed esauriente dei compiti e delle responsabilità del membro del personale interessato o della categoria di personale cui questo appartiene;

b. un organigramma dell'unità operativa/aziendale rilevante che illustri la struttura gerarchica e le linee gerarchiche, incluso il membro del personale interessato o la categoria di personale cui appartiene;

c. una descrizione dettagliata dei criteri oggettivi stabiliti nell'articolo 3 del Regolamento che sono stati utilizzati per valutare che le attività professionali del membro del personale interessato, o della categoria di personale cui questo appartiene, non hanno alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante, specificando come tali criteri siano stati applicati e in che modo siano stati presi in considerazione tutti i pertinenti indicatori di rischio e di performance utilizzati ai fini della misurazione interna del rischio;

d. una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui la banca abbia riconosciuto al membro del personale, o alla categoria di personale cui questo appartiene, una remunerazione che risponde ai criteri stabiliti nell'articolo 6, par. 1, del Regolamento, sebbene il membro del personale non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante;

e. una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il membro del personale interessato, o la categoria del personale cui questo appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi di cui alla Sezione I, par. 6, lett. a) e b), del presente Capitolo e all'articolo 5 del Regolamento.

Le banche diverse da quelle considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU possono omettere la documentazione di cui alla lettera c).

5. Ulteriori informazioni da trasmettere in caso di richieste di esclusione in forza dell'art. 6, parr. 3 e 4, del Regolamento per membri del personale cui sia stata riconosciuta una remunerazione complessiva pari o superiore a € 1.000.000

In aggiunta a quanto precede, nel presentare un'istanza di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 6, parr. 3 e 4, del Regolamento per un membro del personale cui sia stata riconosciuta una remunerazione complessiva pari o superiore a 1.000.000 di euro nel precedente esercizio

finanziario o per il precedente esercizio finanziario, le banche trasmettono la seguente documentazione, al fine di dimostrare, tra l'altro, l'esistenza di circostanze eccezionali che potrebbero giustificare l'esclusione:

a. una descrizione dettagliata delle circostanze eccezionali legate all'attività professionale del membro del personale interessato e il loro impatto sul profilo di rischio della banca. Una situazione altamente competitiva non può essere considerata come una circostanza eccezionale;

b. una descrizione dettagliata di qualsiasi circostanza eccezionale legata alla remunerazione del membro del personale interessato che spieghi la ragione per cui la banca abbia riconosciuto al membro del personale una remunerazione pari o superiore a 1.000.000 di euro, sebbene, secondo quanto affermato, il membro del personale non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio della banca.

Allegato B

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE SULLA DECISIONE DI AUMENTO DEL LIMITE AL RAPPORTO VARIABILE/FISSO SUPERIORE A 1:1

(CFR. SEZIONE III, PAR. 1.2)

Le informazioni ricevute sono trasmesse all'EBA.

Autorità di vigilanza competente	
Stato membro*	
Nome della banca *	
Sede legale *	
LEI *	
Personale (numero) *	
Personale più rilevante (numero) *	
Attivo di bilancio *	
Decisione assunta *	
Limite superiore a 1:1 deciso *	
Se limiti superiori a 1:1 sono stati approvati per individui o categorie di personale, indicare l'area di *business* di questi soggetti, la percentuale approvata e il limite più elevato approvato (testo libero) *	

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori

TITOLO IV

Capitolo 3

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

TITOLO IV – Capitolo 3

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI

1. Premessa

Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche; esso assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

Le presenti disposizioni definiscono i principi e le linee guida cui il sistema dei controlli interni delle banche si deve uniformare; in quest'ambito, sono definiti i principi generali di organizzazione, indicati il ruolo e i compiti degli organi aziendali, delineate le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo.

La presente disciplina:

— rappresenta la cornice generale del sistema dei controlli aziendali. In materia di istituti di vigilanza prudenziale, essa è integrata e completata dalle specifiche disposizioni previste in materia (tecniche di attenuazione del rischio di credito ed operazioni di cartolarizzazione, processo ICAAP, informativa al pubblico, concentrazione dei rischi, gestione e controllo del rischio di liquidità, obbligazioni bancarie garantite, partecipazioni detenibili, attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, ecc.). Inoltre, alle banche che utilizzano, a fini prudenziali, sistemi interni di misurazione dei rischi diversi da quelli di base o standardizzati (1), si applicano anche le norme in materia di organizzazione e controlli interni previste dai rispettivi capitoli;

— forma parte integrante del complesso di norme concernenti gli assetti di governo e controllo delle banche, quali le disposizioni di natura organizzativa in materia di: governo societario; *information and communication technology*; assetti proprietari; requisiti degli esponenti aziendali; trasparenza e correttezza delle relazioni tra banche e clienti; attività e servizi di investimento (2); prevenzione dell'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; usura.

I presidi relativi al sistema dei controlli interni devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita e formalizzata.

(1) Con riferimento al rischio operativo, il metodo standardizzato include anche il metodo di base.

(2) Per le banche che prestano servizi di investimento, si applicano inoltre le disposizioni in materia di controlli interni emanate in attuazione del Testo Unico della Finanza (TUF).

Le banche applicano le disposizioni secondo il principio di proporzionalità, cioè tenuto conto del profilo di rischio della banca, della dimensione e complessità operative, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati (3).

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia, nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, verificano la completezza, la adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), la affidabilità del sistema dei controlli interni delle banche.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:

— art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti;

— art. 52-*bis*, comma 5, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni;

— art. 53, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche;

— art. 67, comma 1, lett. d), il quale prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

— art. 120-*undecies*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di valutazione del merito creditizio del consumatore che deve essere svolta dalle banche prima della conclusione dei contratti di credito (4);

— art. 120-*duodecies*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca (5);

(3) Nella declinazione del principio di proporzionalità le banche tengono conto dei seguenti criteri: a. le dimensioni, in termini di totale bilancio della banca e delle sue filiazioni, nell'ambito del perimetro di consolidamento prudenziale; b. la presenza geografica della banca e il volume delle sue attività in ogni paese; c. la forma giuridica della banca, incluso se essa fa parte di un gruppo e, in tal caso, la valutazione della proporzionalità relativa al gruppo; d. se la banca è quotata o meno in borsa; e. se la banca è autorizzata a usare modelli interni per la misurazione dei requisiti; f. la tipologia di attività e di servizi autorizzati prestati dalla banca; g. il modello di business e la strategia di base; la natura e la complessità delle attività nonché la struttura organizzativa della banca; h. la strategia in materia di rischio, la propensione al rischio e l'effettivo profilo di rischio della banca, tenendo in considerazione anche il risultato delle valutazioni del capitale e della liquidità nello SREP; i. gli assetti proprietari e la struttura di finanziamento della banca; j. la tipologia di clienti (ad esempio, clientela al dettaglio, società, istituzioni, piccole imprese, enti pubblici) e la complessità dei prodotti o dei contratti; k. le attività esternalizzate e i canali di distribuzione; l. i sistemi informatici disponibili, inclusi i sistemi di continuità e le attività di esternalizzazione in quest'area.

(4) Le disposizioni attuative dell'art.120-*undecies,* TUB sono contenute nel paragrafo 2, allegato A, delle presenti disposizioni.

(5) Le disposizioni attuative dell'art.120-*duodecies,* TUB sono contenute nel paragrafo 2, allegato A, delle presenti disposizioni.

— art. 124-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di valutazione del merito creditizio del consumatore che deve essere svolta dalle banche prima della conclusione dei contratti di credito (6);

e inoltre:

— dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR del 3 febbraio 2011 in materia, tra l'altro, di verifica del merito creditizio del consumatore nell'ambito del credito ai consumatori;

— dalla decisione della BCE del 16 settembre 2010, n. 14, relativa al controllo dell'autenticità e dell'idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo.

Vengono inoltre in rilievo:

— la CRD;

— il CRR;

— la direttiva 2014/17/UE;

— i seguenti documenti pubblicati da istituzioni comunitarie e organismi internazionali: Committee of European Banking Supervisors (CEBS), *"Guidelines on the management of operational risks in market-related activities",* 12 ottobre 2010; Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), *"Fair value measurement and modelling: An assessment of challenges and lessons learned from market stress",* 12 giugno 2008; BCBS, *"The internal audit function in banks"*, 28 giugno 2012; BCBS, *"Core Principles for Effective Banking Supervision"*, 14 settembre 2012; BCBS, *"Corporate governance principles for banks"*, 8 luglio 2015; Financial Stability Board (FSB), *"Enhancing Market and Institutional Resilience"*, 7 aprile 2008; FSB, *"Thematic Review on Risk Governance"*, 12 febbraio 2013; European Systemic Risk Board (ESRB), *"Raccomandazione in materia di prestiti in valuta estera (ESRB/2011/1)"*, 21 settembre 2011; ESRB, *"Raccomandazione relativa al finanziamento degli enti creditizi (ESRB/2012/2)"*, 20 dicembre 2012; EBA, *"Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi" (EBA/GL/2017/06)*, 20 settembre 2017; EBA, *"Orientamenti sulla governance interna"* adottati ai sensi dell'articolo 74, par. 1, della direttiva CRD; EBA, "*Orientamenti emanati sulla base dell'articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE che specificano i criteri per l'identificazione, la valutazione, la gestione e l'attenuazione del rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse nonché per la valutazione e il monitoraggio del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi, su attività diverse dalla negoziazione (non-trading book activities) degli enti*" (EBA/GL/2022/14), 20 ottobre 2022; EBA, "*Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti"*(*EBA/GL/2018/04*), 19 luglio 2018; EBA, *"Orientamenti in materia di esternalizzazione" (EBA/GL/2019/02)*, 25 febbraio 2019; EBA, *"Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti" (EBA/GL/2020/06)*, 29 maggio 2020.

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

(6) Le disposizioni attuative dell'art.124-*bis,* TUB sono contenute nel paragrafo 2, allegato A, delle presenti disposizioni.

— "*organo con funzione di supervisione strategica*": l'organo con funzione di supervisione strategica come definito nel Capitolo 1;

— "*organo con funzione di gestione*": l'organo con funzione di gestione come definito nel Capitolo 1;

— "*organo con funzione di controllo o organo di controllo*": l'organo con funzione di controllo o l'organo di controllo come definito nel Capitolo 1;

— "*organi aziendali*": il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l'organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;

— "*funzione aziendale*": l'insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale. Sulla base della rilevanza della fase svolta, la funzione è incardinata presso una specifica unità organizzativa;

— "*funzione antiriciclaggio*": la funzione definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019;

— "*funzioni aziendali di controllo*": la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*risk management function*) e la funzione di revisione interna (*internal audit*) (7);

— "*funzioni di controllo*": l'insieme delle funzioni che per disposizione legislativa, regolamentare, statutaria o di autoregolamentazione hanno compiti di controllo;

— "*funzione essenziale o importante*": una funzione per la quale risulta verificata almeno una delle seguenti condizioni:

  i. un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possono compromettere gravemente:

     a. i risultati finanziari, la solidità o la continuità dell'attività della banca; ovvero

     b. la capacità della banca di conformarsi nel continuo alle condizioni e agli obblighi derivanti dalla sua autorizzazione o agli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza;

  ii. riguarda funzioni relative ad attività sottoposte a riserva di legge, nella misura in cui la prestazione di tali attività richiede l'autorizzazione da parte di un'autorità di vigilanza;

  iii. riguarda compiti operativi delle funzioni aziendali di controllo, a meno che la valutazione dell'essenzialità e dell'importanza della funzione svolta dalla banca non stabilisca che la mancata o inadeguata esecuzione di questi compiti operativi non avrebbe impatti negativi sull'efficacia delle funzioni aziendali di controllo.

(7) Tra le funzioni aziendali di controllo rientrano anche la funzione antiriciclaggio, la funzione di convalida come disciplinata dalle relative disposizioni e la funzione di controllo dei rischi ICT e di sicurezza come disciplinata dal Capitolo 4, Sez. II, par. 4.

— "*cultura del rischio / dei rischi*": l'insieme delle regole, degli atteggiamenti e dei comportamenti della banca che incidono sul grado di consapevolezza, sull'assunzione e gestione dei rischi, nonché sulle attività di controllo, che determinano le decisioni in materia di rischi. La cultura del rischio influenza le decisioni degli organi aziendali e del personale nello svolgimento quotidiano delle proprie attività e influisce sui rischi assunti dalla banca;

— "*personale*": il personale come definito nella disciplina della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (Parte I, Tit. IV, Cap. 2, Sez. I, par. 3);

— "*processo di gestione dei rischi*": l'insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili (8) nei diversi segmenti, a livello di portafoglio di impresa e di gruppo, relativi ad attività in bilancio e fuori bilancio, cogliendone, in una logica integrata e sulla base di valutazioni di tipo *top-down* e *bottom-up*, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno;

— "*risk appetite framerwork*" – "RAF" (sistema degli obiettivi di rischio): il quadro di riferimento che definisce – in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico – la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli (cfr. Allegato C). Si forniscono, di seguito, le definizioni dei concetti rilevanti ai fini del RAF:

  - *risk capacity (massimo rischio assumibile)*: il livello massimo di rischio che una banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o gli altri vincoli imposti dagli azionisti o dall'autorità di vigilanza;
  - *risk appetite (obiettivo di rischio o propensione al rischio)*: il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che la banca intende assumere, nel limite del massimo rischio assumibile, per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici;
  - *risk tolerance (soglia di tolleranza)*: la devianza massima dal *risk appetite* consentita; la soglia di tolleranza è fissata in modo da assicurare in ogni caso alla banca margini sufficienti per operare, anche in condizioni di stress, entro il massimo rischio assumibile. Nel caso in cui sia consentita l'assunzione di rischio oltre l'obiettivo di rischio fissato, fermo restando il rispetto della soglia di tolleranza, sono individuate le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito;
  - *risk profile (rischio effettivo)*: il rischio effettivamente assunto, misurato in un determinato istante temporale;
  - *risk limits (limiti di rischio)*: l'articolazione degli obiettivi di rischio in limiti operativi, definiti, in linea con il principio di proporzionalità, per tipologie di rischio, unità e o linee di *business*, linee di prodotto, tipologie di clienti;

(8) Devono essere considerati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio strategico, il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio di concentrazione, il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse, il rischio operativo, il rischio di liquidità, il rischio connesso alla quota di attività vincolate *(asset encumbrance)*, il rischio di reputazione, il rischio di modello, i rischi derivanti da prestiti in valuta estera, il rischio paese, il rischio di trasferimento nonché i rischi derivanti dall'ambiente macroeconomico in cui la banca opera anche con riferimento all'andamento del ciclo economico e i rischi di sostenibilità (ambientali, sociali o di *governance*, ESG). Si riportano, nell'Allegato A, le linee guida riferite a specifiche categorie di rischio, fermo restando quanto previsto nelle specifiche discipline relative alle singole tipologie di rischio.

— *"esternalizzazione":* l'accordo in qualsiasi forma tra una banca e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività che sarebbe altrimenti svolto dalla stessa banca;

— "*subesternalizzazione*": la situazione in cui il fornitore di servizi nell'ambito di un accordo di esternalizzazione trasferisce ulteriormente una funzione esternalizzata a un altro fornitore di servizi;

— "*fornitore di servizi*": un soggetto terzo che realizza, in tutto o in parte, un processo, un servizio o un'attività esternalizzata nell'ambito di un accordo di esternalizzazione;

— *"servizi cloud"*: servizi in *cloud computing*, ossia un modello che consente l'accesso in rete diffuso, conveniente e su richiesta a un gruppo condiviso di risorse informatiche configurabili (ad esempio reti, server, memorie, applicazioni e servizi), che possono essere forniti e messi a disposizione rapidamente con un minimo di attività gestionale o di interazione con il fornitore del servizio. Si forniscono, di seguito, le definizioni delle diverse tipologie rilevanti di *cloud computing*:

  - *Cloud pubblico (public cloud)*: infrastruttura *cloud* in cui i servizi sono erogati a un vasto numero di clienti con funzionalità offerte in maniera aperta e condivisa;
  - *Cloud privato (private cloud)*: infrastruttura *cloud* disponibile per l'utilizzo esclusivo da parte della banca;
  - *Cloud di comunità (community cloud)*: infrastruttura *cloud* disponibile per l'utilizzo esclusivo da parte di una specifica comunità di banche, compresa una pluralità di banche e altre società appartenenti a un unico gruppo;
  - *Cloud ibrido (hybrid cloud)*: infrastruttura *cloud* costituita da due o più infrastrutture *cloud* distinte.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

— alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive (9);

— alle capogruppo di gruppi bancari;

— alle imprese di riferimento, secondo quanto previsto dalla Sezione VI;

— alle succursali di banche comunitarie e alle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, secondo quanto previsto dalla Sezione VII.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

(9) Per le banche che prestano servizi di investimento, si applicano inoltre le disposizioni in materia di controlli interni emanate in attuazione del Testo Unico della Finanza (TUF).

— *autorizzazione alla deroga, in tutto o in parte, all'applicazione su base individuale degli obblighi relativi al sistema dei controlli interni per le banche che sono state autorizzate alla deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui all'art. 7 del CRR* (ai sensi dell'art. 53-*bis*, co. 1, lettera d, TUB) (termine: 120 giorni).

6. Principi generali

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

— verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;

— contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (*Risk Appetite Framework* - "RAF") (cfr. Allegato C);

— salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;

— efficacia ed efficienza dei processi aziendali;

— affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche (10);

— prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);

— conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale: rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni; orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo; presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale; favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

Per queste caratteristiche, il sistema dei controlli interni ha rilievo strategico; la cultura del controllo deve avere una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali: non riguarda solo le funzioni aziendali di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale), nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare, gestire i rischi.

Per poter realizzare questo obiettivo, il sistema dei controlli interni deve in generale:

— assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilità del processo di gestione dei rischi e la sua coerenza con il RAF;

— prevedere attività di controllo diffuse a ogni segmento operativo e livello gerarchico (11);

(10) Cfr. Capitolo 4 (Il sistema informativo).
(11) Nell'Allegato B sono previsti specifici controlli per le succursali estere di banche italiane.

— garantire che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'impresa (agli organi aziendali, se significative) in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi;

— incorporare specifiche procedure per far fronte all'eventuale violazione di limiti operativi;

— assicurare che il personale sia portato a conoscenza delle componenti del sistema dei controlli interni e delle principali politiche (in particolare, la politica di *compliance*), nonché delle modifiche sostanziali a esse apportate.

A prescindere dalle strutture dove sono collocate, si possono individuare le seguenti tipologie di controllo:

— *controlli di linea* (c.d. "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche. Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi;

— *controlli sui rischi e sulla conformità* (c.d. "controlli di secondo livello"), che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:

  a. la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;

  b. il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;

  c. la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

  Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;

— *revisione interna* (c.d. "controlli di terzo livello"), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (ICT *audit*), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

Presupposto di un sistema dei controlli interni completo e funzionale è l'esistenza di una organizzazione aziendale adeguata per assicurare la sana e prudente gestione delle banche e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili.

A tal fine, rileva, in primo luogo, il corretto funzionamento del governo societario, le cui caratteristiche devono essere in linea con quanto previsto nelle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche (12).

Inoltre, le banche rispettano i seguenti principi generali di organizzazione:

(12) Cfr. Capitolo 1.

— i processi decisionali e l'affidamento di funzioni al personale sono formalizzati e consentono l'univoca individuazione di compiti e responsabilità e sono idonei a prevenire i conflitti di interessi. In tale ambito, deve essere assicurata la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo;

— le politiche e le procedure di gestione delle risorse umane assicurano che il personale sia provvisto delle competenze e della professionalità necessarie per l'esercizio delle responsabilità a esso attribuite;

— il processo di gestione dei rischi è efficacemente integrato. Sono considerati parametri di integrazione, riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo: la diffusione di un linguaggio comune nella gestione dei rischi a tutti i livelli della banca; l'adozione di metodi e strumenti di rilevazione e valutazione tra di loro coerenti (ad es., un'unica tassonomia dei processi e un'unica mappa dei rischi); la definizione di modelli di reportistica dei rischi, al fine di favorirne la comprensione e la corretta valutazione, anche in una logica integrata; l'individuazione di momenti formalizzati di coordinamento ai fini della pianificazione delle rispettive attività; la previsione di flussi informativi su base continuativa tra le diverse funzioni in relazione ai risultati delle attività di controllo di propria pertinenza; la condivisione nella individuazione delle azioni di rimedio;

— i processi e le metodologie di valutazione, anche a fini contabili, delle attività aziendali sono affidabili e integrati con il processo di gestione del rischio. A tal fine: la definizione e la convalida delle metodologie di valutazione sono affidate a unità differenti; le metodologie di valutazione sono robuste, testate sotto scenari di stress e non fanno affidamento eccessivo su un'unica fonte informativa; la valutazione di uno strumento finanziario è affidata a un'unità indipendente rispetto a quella che negozia detto strumento; le risultanze di valutazioni basate su metodi quantitativi sono integrate da valutazioni qualitative per mitigare il rischio di modello;

— le procedure operative e di controllo devono: minimizzare i rischi legati a frodi o infedeltà dei dipendenti; prevenire o, laddove non sia possibile, attenuare i potenziali conflitti d'interesse; prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio, usura o di finanziamento al terrorismo;

— il sistema informativo rispetta la disciplina del Capitolo 4 (Il sistema informativo);

— i livelli di continuità operativa garantiti sono adeguati e conformi a quanto stabilito dal Capitolo 5 (La continuità operativa);

— la normativa e la documentazione siano costantemente aggiornate.

Le banche verificano regolarmente, con frequenza almeno annuale, il grado di aderenza ai requisiti del sistema dei controlli interni e dell'organizzazione e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

SEZIONE II

IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa

Le banche assicurano la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni. In tale ambito, formalizzano il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*Risk Appetite Framework* - "RAF"), le politiche di governo dei rischi, il processo di gestione dei rischi, ne assicurano l'applicazione e procedono al loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze.

Nei successivi paragrafi si forniscono indicazioni minime circa il ruolo di ciascun organo aziendale nell'ambito del sistema dei controlli interni, anche al fine di chiarire i relativi compiti e responsabilità.

Tali indicazioni non esauriscono, pertanto, le cautele che possono essere adottate dai competenti organi aziendali nell'ambito della loro autonomia gestionale.

2. Organo con funzione di supervisione strategica

L'organo con funzione di supervisione strategica:

— definisce e approva:

  a. il modello di *business* avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati;

  b. gli indirizzi strategici e provvede al loro riesame periodico, in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;

  c. gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi;

  d. le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;

  e. i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi (cfr. Sezione III, par. 3.3);

— approva:

  a. la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali (cfr. anche par. 5);

  b. il processo di gestione del rischio e ne valuta la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;

c. le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza; stabilisce altresì i limiti massimi all'esposizione della banca verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione;

d. il processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi non utilizzati a fini regolamentari (1) (2) e ne valuta periodicamente il corretto funzionamento;

e. il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati (cfr. *infra*, par. 3);

f. la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (cfr. Sezione IV) (3);

g. al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della banca e favorire la diffusione di una corretta cultura dei rischi e dei controlli interni (4), un codice etico cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti. Il codice definisce i principi di condotta (ad es., regole deontologiche e regole da osservare nei rapporti con i clienti) a cui deve essere improntata l'attività aziendale (5);

h. i sistemi interni di segnalazione delle violazioni, secondo quanto previsto dalla Sezione VIII;

i. il programma delle prove di stress, così come delineato dagli "Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti" (EBA/GL/2018/04);

— assicura che:

a. la struttura della banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di *business* adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative (6);

b. il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale siano costantemente uniformati ai principi indicati nella Sezione I e che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti e rispettino le previsioni della Sezione III. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività l'adozione di idonee misure correttive e ne valuta l'efficacia, anche nel tempo mediante apposite procedure di *follow up*;

(1) Ai fini dell'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali si applicano le specifiche disposizioni organizzative previste nella Parte tre, Titoli II, III, IV e VI del CRR, che disciplinano le varie tipologie di rischio rilevanti a fini prudenziali.

(2) Per processo di convalida si intende l'insieme formalizzato di attività, strumenti e procedure volti a valutare l'accuratezza delle stime di tutte le componenti rilevanti di rischio e a esprimere un giudizio in merito al regolare funzionamento, alla capacità predittiva e alla performance di un sistema interno di misurazione dei rischi non utilizzato a fini regolamentari.

(3) La politica di esternalizzazione è definita in conformità con quanto previsto alla Sezione 7 degli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione.

(4) Una corretta cultura dei rischi promuove un ambiente in cui sono possibili una comunicazione e una partecipazione aperte e costruttive, che stimoli il dibattito e un'adeguata dialettica tra i dipendenti.

(5) Al riguardo, le banche fanno riferimento a quanto previsto alla Sezione 10 degli Orientamenti dell'EBA sulla *governance* interna.

(6) A questo fine, gli intermediari si attengono a quanto previsto nella Sezione 6.3 degli Orientamenti dell'EBA sulla *governance* interna.

c. l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove identificata) approvati; valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;

d. il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, il programma delle prove di stress, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti ed integrati, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;

e. la quantità e l'allocazione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi;

— nel caso in cui la banca operi in giurisdizioni poco trasparenti o attraverso strutture particolarmente complesse, valuta i relativi rischi operativi, in particolare di natura legale, reputazionali e finanziari, individua i presidi per attenuarli e ne assicura il controllo effettivo;

— con cadenza almeno annuale, approva il programma di attività, compreso il piano di *audit* predisposto dalla funzione di revisione interna (cfr. Sezione III, par. 2), ed esamina le relazioni annuali predisposte dalle funzioni aziendali di controllo. Approva altresì il piano di *audit* pluriennale.

Si indicano, infine, i compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica con riguardo a taluni profili specifici:

— con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura la coerenza con il RAF e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento; promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa;

— riguardo ai rischi di credito e di controparte, approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione del rischio utilizzati.

Nel caso di banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo con funzione di supervisione strategica svolge anche i seguenti compiti:

— approva l'adozione dei suddetti sistemi. In particolare, approva la scelta del sistema ritenuto idoneo e il relativo progetto in cui sono pianificate le attività connesse con la sua predisposizione e messa in opera, individuate le responsabilità, definiti i tempi di realizzazione, determinati gli investimenti previsti in termini di risorse umane, finanziarie e tecnologiche;

— verifica periodicamente che le scelte effettuate mantengano nel tempo la loro validità, approvando i cambiamenti sostanziali al sistema e provvedendo alla complessiva supervisione sul corretto funzionamento dello stesso;

— vigila, con il supporto delle competenti funzioni, sull'effettivo utilizzo dei sistemi interni a fini gestionali (*use test*) e sulla loro rispondenza agli altri requisiti previsti dalla normativa;

— con cadenza almeno annuale, esamina i riferimenti forniti dalla funzione di convalida e assume, col parere dell'organo con funzione di controllo, formale delibera con la quale attesta il rispetto dei requisiti previsti per l'utilizzo dei sistemi.

3. Organo con funzione di gestione

L'organo con funzione di gestione ha la comprensione di tutti i rischi aziendali, inclusi i possibili rischi di malfunzionamento dei sistemi interni di misurazione (c.d. "rischio di modello"), e, nell'ambito di una gestione integrata, delle loro interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno. In tale ambito, è in grado di individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la banca.

Tale organo cura l'attuazione degli indirizzi strategici, del RAF e delle politiche di governo dei rischi definiti dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni ai principi e requisiti di cui alle Sezioni I e III, monitorandone nel continuo il rispetto.

In particolare, l'organo con funzione di gestione:

— definisce e cura l'attuazione del processo di gestione dei rischi. In tale ambito:

  a. stabilisce limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio, coerenti con la propensione al rischio, tenendo esplicitamente conto dei risultati delle prove di stress e dell'evoluzione del quadro economico. Inoltre, nell'ambito della gestione dei rischi, limita l'affidamento sui *rating* esterni, assicurando che, per ciascuna tipologia di rischio, siano condotte adeguate e autonome analisi interne;

  b. agevola lo sviluppo e la diffusione a tutti i livelli di una cultura del rischio integrata in relazione alle diverse tipologie di rischi ed estesa a tutta la banca (7). In particolare, sono sviluppati e attuati programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito alle responsabilità in materia di rischi in modo da non confinare il processo di gestione del rischio agli specialisti o alle funzioni di controllo;

  c. stabilisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti d'interessi; assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;

  d. esamina le operazioni di maggior rilievo oggetto di parere negativo da parte della funzione di controllo dei rischi e, se del caso, le autorizza (cfr. Sezione III, par. 3.3.); di tali operazioni informa l'organo con funzione di supervisione strategica e l'organo con funzione di controllo;

  e. è responsabile dell'attuazione e della performance del programma delle prove di stress e assicura che siano assegnate e distribuite responsabilità chiare e risorse sufficienti e che tutti gli elementi del programma siano appropriatamente documentati e regolarmente aggiornati nelle procedure interne (8).

(7) A questo fine, le banche fanno riferimento a quanto previsto alla Sezione 9, paragrafo 98, degli Orientamenti dell'EBA sulla *governance* interna (EBA/GL/2017/11).

(8) Per i contenuti minimi del programma delle prove di stress e della relativa documentazione si rimanda agli Orientamenti dell'EBA relativi alle prove di stress degli enti (EBA/GL/2018/04).

— definisce e cura l'attuazione del processo (responsabili, procedure, condizioni) per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l'avvio di nuove attività o l'ingresso in nuovi mercati. Il processo:

  a. identifica in modo chiaro le condizioni per la sua applicazione (anche attraverso la definizione di nuovi prodotti / servizi / cambiamenti significativi) (9), in modo da assicurare il corretto coinvolgimento delle funzioni interessate;

  b. assicura il rispetto della normativa applicabile e che prima dell'approvazione siano pienamente valutati – anche con il coinvolgimento della funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità – i rischi derivanti dalla nuova operatività, che detti rischi siano coerenti con la propensione al rischio e che la banca sia in grado di gestirli;

  c. definisce le fasce di clientela a cui si intendono distribuire nuovi prodotti o servizi in relazione alla complessità degli stessi e a eventuali vincoli normativi esistenti;

  d. consente di stimare gli impatti della nuova operatività in termini di costi, ricavi, risorse (umane, organizzative e tecnologiche) nonché di valutare gli impatti sulle procedure amministrative e contabili della banca;

  e. individua le strutture e/o il personale responsabili e le eventuali modifiche da apportare all'organizzazione e al sistema dei controlli interni;

— definisce e cura l'attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (cfr. Sezione IV);

— definisce e cura l'attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari; ne cura il loro costante aggiornamento;

— definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;

— nell'ambito del RAF, se è stata definita la soglia di tolleranza, autorizza il superamento della propensione al rischio entro il limite rappresentato dalla soglia di tolleranza e provvede a darne pronta informativa all'organo con funzione di supervisione strategica, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito;

— pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;

— predispone e attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;

— assicura:

  a. la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;

(9) Sono oggetto di valutazione preventiva anche le modifiche derivanti da operazioni di fusione, acquisizione e altre operazioni societarie, nonché gli impatti sui processi e sui sistemi della banca che possono derivare dal trattare nuovi prodotti o avviare nuovi servizi.

b. una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di *reporting*.

Si indicano, infine, i compiti dell'organo con funzione di gestione con riguardo a taluni profili specifici:

— con riferimento al processo ICAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e al RAF e che soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; sia affidato a risorse competenti, sufficienti sotto il profilo quantitativo, collocate in posizione gerarchica adeguata a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell'attività gestionale;

— con specifico riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

Nel caso di banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo con funzione di gestione svolge anche i seguenti compiti:

— è responsabile dell'impianto e del funzionamento del sistema prescelto; per svolgere tale compito i componenti dell'organo possiedono un'adeguata conoscenza degli aspetti rilevanti;

— impartisce le disposizioni necessarie affinché il sistema prescelto sia realizzato secondo le linee strategiche individuate, assegnando compiti e responsabilità alle diverse funzioni aziendali e assicurando la formalizzazione e la documentazione delle fasi del processo di gestione del rischio;

— cura che i sistemi di misurazione dei rischi siano integrati nei processi decisionali e nella gestione dell'operatività aziendale (*use test*);

— tiene conto, nello svolgimento dei compiti assegnati, delle osservazioni emerse a seguito del processo di convalida e delle verifiche condotte dalla revisione interna.

4. Organo con funzione di controllo

L'organo con funzione di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF.

Nell'espletamento di tale compito, l'organo con funzione di controllo vigila sul rispetto delle previsioni di cui i) alla presente Sezione, ii) alle Sezioni I e III e iii) al processo ICAAP. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, tale organo dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo.

L'organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini del

medesimo decreto legislativo (10). Le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione.

Considerata la pluralità di funzioni aventi, all'interno dell'azienda, compiti e responsabilità di controllo, l'organo con funzione di controllo è tenuto ad accertare l'adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate (11).

Nelle banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo con funzione di controllo, avvalendosi dell'apporto delle funzioni aziendali di controllo, vigila – nell'ambito della più generale attività di verifica del processo di gestione dei rischi – sulla completezza, adeguatezza, funzionalità, affidabilità, dei sistemi stessi e sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa.

5. Il coordinamento delle funzioni di controllo

Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni si basa sulla proficua interazione nell'esercizio dei compiti (d'indirizzo, di attuazione, di verifica, di valutazione) fra gli organi aziendali, gli eventuali comitati costituiti all'interno di questi ultimi (12), i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, le funzioni di controllo.

L'ordinamento e le fonti di autoregolamentazione attribuiscono, poi, compiti di controllo a specifiche funzioni - diverse dalle funzioni aziendali di controllo - o a comitati interni all'organo amministrativo, la cui attività va inquadrata in modo coerente nel sistema dei controlli interni.

In particolare, rilevano:

— l'organismo di vigilanza eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;

— per le banche con azioni quotate, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-*bis* del TUF), il quale, tra l'altro, ha il compito di stabilire adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Inoltre, il Codice di autodisciplina della Borsa Italiana, a cui le banche quotate possono aderire su base volontaria, introduce principi e criteri applicativi riguardo al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, che prevedono, tra l'altro, la designazione di uno o più amministratori incaricati del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e l'istituzione, in seno all'organo amministrativo, di un comitato controllo e rischi.

Per assicurare una corretta interazione tra tutte le funzioni e organi con compiti di controllo, evitando sovrapposizioni o lacune, l'organo con funzione di supervisione strategica approva un documento, diffuso a tutte le strutture interessate, nel quale sono definiti i compiti e le

(10) In particolare, i citati modelli organizzativi e di gestione sono volti a: i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza; v) definire un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel citato modello.

(11) Cfr. Capitolo 1, cui si rimanda per la descrizione dettagliata dei compiti e poteri dell'organo con funzione di controllo.

(12) Cfr. Capitolo 1, cui si rimanda per la descrizione dettagliata dei compiti e poteri dell'organo con funzione di controllo.

responsabilità dei vari organi e funzioni di controllo, i flussi informativi tra le diverse funzioni/organi e tra queste/i e gli organi aziendali e, nel caso in cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, le modalità di coordinamento e di collaborazione. A titolo esemplificativo, nell'attività dell'organismo di vigilanza, che attiene in generale all'adempimento di leggi e regolamenti, può essere proficuo uno stretto raccordo, in termini sia di suddivisione di attività che di condivisione di informazioni, con le funzioni di conformità alle norme e di revisione interna.

Nel definire le modalità di raccordo, ferme restando le attribuzioni previste dalla legge per le funzioni di controllo, le banche prestano attenzione a non alterare, anche nella sostanza, le responsabilità primarie degli organi aziendali sul sistema dei controlli interni.

SEZIONE III

FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

1. Istituzione delle funzioni aziendali di controllo

Ferma restando l'autonoma responsabilità aziendale per le scelte effettuate in materia di assetto dei controlli interni, le banche istituiscono, secondo quanto di seguito indicato, funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti: i) di conformità alle norme (*compliance*); ii) di controllo dei rischi (*risk management*); iii) di revisione interna (*internal audit*).

Le prime due funzioni attengono ai controlli di secondo livello, la revisione interna ai controlli di terzo livello.

Per assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo:

a) tali funzioni dispongono dell'autorità, delle risorse (umane, economiche, tecnologiche e informatiche, ecc.) e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Le funzioni sono dotate di sistemi informativi e di supporto adeguati e hanno accesso ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per svolgere in modo appropriato i propri compiti. Le risorse economiche, eventualmente attivabili in autonomia, permettono, tra l'altro, alle funzioni aziendali di controllo di ricorrere a consulenze esterne. Il personale è adeguato per numero, competenze tecnico-professionali, aggiornamento, anche attraverso l'inserimento di programmi di formazione, anche esterni, nel continuo. Al fine di garantire la formazione di competenze trasversali e di acquisire una visione complessiva e integrata dell'attività di controllo svolta dalla funzione, la banca formalizza e incentiva programmi di rotazione delle risorse, tra le funzioni aziendali di controllo;

b) i responsabili:
   - possiedono requisiti di professionalità adeguati;
   - sono collocati in posizione gerarchica e funzionale adeguata; in particolare, i responsabili delle funzioni di controllo dei rischi e di conformità alle norme sono collocati alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; il responsabile della funzione di revisione interna è collocato sempre alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di supervisione strategica;
   - non hanno responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo né sono gerarchicamente subordinati ai responsabili di tali aree;
   - sono nominati e revocati (motivandone le ragioni) dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo (1). Il responsabile di funzioni aziendali di controllo può essere un componente dell'organo amministrativo, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia;
   - riferiscono direttamente agli organi aziendali e rispondono a tali organi per lo svolgimento dei propri compiti e responsabilità. In particolare, i responsabili della

(1) I responsabili delle funzioni aziendali di controllo sono nominati secondo procedure di selezione formalizzate.

funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità alle norme hanno, in ogni caso, accesso diretto all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di controllo e comunicano con essi senza restrizioni o intermediazioni; il responsabile della funzione di revisione interna ha accesso diretto all'organo con funzione di controllo e comunica con esso senza restrizioni o intermediazioni;

c) il personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non è coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a controllare. Nel rispetto di tale principio, nelle banche di dimensioni contenute o caratterizzate da una limitata complessità operativa, il personale incaricato di compiti attinenti al controllo di conformità alle norme o al controllo dei rischi, qualora non sia inserito nelle relative funzioni aziendali di controllo, può essere integrato in aree operative diverse; in questi casi, tale personale riferisce direttamente ai responsabili delle funzioni aziendali di controllo per le questioni attinenti ai compiti di tali funzioni;

d) le funzioni aziendali di controllo sono tra loro separate, sotto un profilo organizzativo. I rispettivi ruoli e responsabilità sono formalizzati;

e) i criteri di remunerazione del personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non ne compromettono l'obiettività e concorrono a creare un sistema di incentivi coerente con le finalità della funzione svolta (2).

Se coerente con il principio di proporzionalità, le banche possono, a condizione che i controlli sulle diverse tipologie di rischio continuino ad essere efficaci:

— affidare a un'unica struttura lo svolgimento della funzione di conformità alle norme e della funzione di controllo dei rischi;

— affidare lo svolgimento delle funzioni aziendali di controllo all'esterno o all'interno del gruppo, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di esternalizzazione contenute nella Sezione IV;

— affidare il ruolo di responsabile della funzione di controllo dei rischi e/o della funzione di conformità a un soggetto che svolge anche altri compiti, a condizione che ciò non sia fonte di possibili conflitti di interesse e siano rispettati tutti i requisiti previsti per i responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

Tenuto conto che le funzioni di conformità alle norme e di controllo dei rischi devono essere sottoposte a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna (controllo di terzo livello), per assicurare l'imparzialità delle verifiche, le funzioni di conformità alle norme e di gestione dei rischi non possono essere affidate alla funzione di revisione interna.

2. Programmazione e rendicontazione dell'attività di controllo

Per ciascuna funzione aziendale di controllo, la regolamentazione interna indica responsabilità, compiti, modalità operative, flussi informativi, programmazione dell'attività di controllo.

(2) Cfr. Capitolo 2.

In particolare:

— le funzioni di conformità alle norme e di controllo dei rischi presentano annualmente agli organi aziendali, ciascuna in base alle rispettive competenze, un programma di attività, in cui sono identificati e valutati i principali rischi a cui la banca è esposta e sono programmati i relativi interventi di gestione. La programmazione degli interventi tiene conto sia delle eventuali carenze emerse nei controlli, sia di eventuali nuovi rischi identificati;

— la funzione di revisione interna presenta annualmente agli organi aziendali un piano di *audit*, che indica le attività di controllo pianificate, tenuto conto dei rischi delle varie attività e strutture aziendali; il piano contiene una specifica sezione relativa all'attività di revisione del sistema informativo (ICT *auditing*).

Al termine del ciclo gestionale, con cadenza quindi annuale, le funzioni aziendali di controllo:

— presentano agli organi aziendali una relazione dell'attività svolta, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e propongono gli interventi da adottare per la loro rimozione;

— riferiscono, ciascuna per gli aspetti di rispettiva competenza, in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In ogni caso, le funzioni aziendali di controllo informano tempestivamente gli organi aziendali su ogni violazione o carenza rilevante riscontrate (ad es., violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione, malfunzionamenti di procedure informatiche critiche).

3. Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo

3.1 Premessa

Nei paragrafi seguenti si stabiliscono, in via generale, le responsabilità e i principali compiti di ciascuna delle funzioni aziendali di controllo.

Indicazioni più specifiche concernenti le responsabilità e i compiti di tali funzioni relativamente a ciascuna singola categoria di rischio, ambiti operativi o attività particolari sono riportate nelle relative discipline (cfr. Sezione I, par. 1).

3.2 Funzione di conformità alle norme (compliance)

Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).

Poiché il rischio di non conformità alle norme è diffuso a tutti livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative, l'attività di prevenzione deve svolgersi in

primo luogo dove il rischio viene generato: è pertanto necessaria un'adeguata responsabilizzazione di tutto il personale.

La funzione di conformità alle norme presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. A tal fine, è necessario che la funzione di conformità alle norme abbia accesso a tutte le attività della banca, centrali e periferiche, e a qualsiasi informazione a tal fine rilevante, anche attraverso il colloquio diretto con il personale.

I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:

— l'ausilio alle strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme;

— l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio rilevato, con possibilità di richiederne l'adozione; la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;

— l'identificazione nel continuo delle norme applicabili alla banca e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;

— la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;

— la predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte (ad es.: gestione del rischio operativo e revisione interna);

— la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure anche operative e commerciali) suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme.

Per le norme più rilevanti ai fini del rischio di non conformità, quali quelle che riguardano l'esercizio dell'attività bancaria e di intermediazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti della clientela e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore, e per quelle norme per le quali non siano già previste forme di presidio specializzato all'interno della banca, la funzione è direttamente responsabile della gestione del rischio di non conformità.

Con riferimento ad altre normative per le quali siano già previste forme specifiche di presidio specializzato (ad es.: normativa sulla sicurezza sul lavoro, in materia di trattamento dei dati personali), la banca, in base a una valutazione dell'adeguatezza dei controlli specialistici a gestire i profili di rischio di non conformità, può graduare i compiti della *compliance*, che comunque è responsabile, in collaborazione con le funzioni specialistiche incaricate, almeno della definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità e della individuazione delle relative procedure, e procede alla verifica dell'adeguatezza delle procedure medesime a prevenire il rischio di non conformità.

La banca può adottare tale approccio anche con riferimento al presidio del rischio di non conformità alle normative di natura fiscale (3), che richiede almeno: (i) la definizione di procedure (4) volte a prevenire violazioni o elusioni di tale normativa e ad attenuare i rischi connessi a

(3) Le banche devono altresì tener conto dei rischi derivanti dal coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.

(4) Tali procedure possono prevedere il ricorso a figure interne alla banca esperte in materia fiscale oppure, nei casi più complessi, l'acquisizione del parere delle autorità tributarie competenti.

situazioni che potrebbero integrare fattispecie di abuso del diritto, in modo da minimizzare le conseguenze sia sanzionatorie, sia reputazionali derivanti dalla non corretta applicazione della normativa fiscale; (ii) la verifica dell'adeguatezza di tali procedure e della loro idoneità a realizzare effettivamente l'obiettivo di prevenire il rischio di non conformità.

Ferme restando le responsabilità della funzione di *compliance* per l'espletamento dei compiti previsti da normative specifiche (quali, ad es., le discipline in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati), altre aree di intervento sono:

— il coinvolgimento nella valutazione *ex ante* della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi nell'ambito del relativo processo di approvazione, secondo quanto previsto nella Sezione II, paragrafo 3) che la banca intenda intraprendere nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali;

— la consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali della banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità nonché la collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme.

Sotto il profilo organizzativo, tenuto conto dei molteplici profili professionali richiesti per l'espletamento di tali adempimenti, le varie fasi in cui si articola l'attività della funzione di conformità alle norme possono essere affidate a risorse appartenenti ad altre strutture organizzative (ad es., legale, organizzazione, gestione del rischio operativo), purché il processo di gestione del rischio e l'operatività della funzione siano ricondotti ad unità mediante la nomina di un responsabile che coordini e sovrintenda alle diverse attività.

3.3 Funzione di controllo dei rischi (risk management function)

La funzione di controllo dei rischi ha la finalità di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi (5).

La funzione di controllo dei rischi deve essere organizzata in modo da perseguire in maniera efficiente ed efficace tale obiettivo. Essa può essere variamente articolata, ad esempio in relazione ai singoli profili di rischio (di credito, di mercato, operativo, modello, ecc.), purché la banca mantenga una visione d'insieme dei diversi rischi e della loro reciproca interazione. Le banche che adottano sistemi interni per la misurazione dei rischi, se coerente con la natura, la dimensione e la complessità dell'attività svolta, individuano all'interno della funzione di controllo dei rischi unità preposte alla convalida di detti sistemi indipendenti dalle unità responsabili dello sviluppo degli stessi.

(5) La funzione di controllo dei rischi va tenuta distinta e indipendente dalle funzioni aziendali incaricate della "gestione operativa" dei rischi, che incidono sull'assunzione dei rischi da parte delle unità di *business* e modificano il profilo di rischio della banca.

Specie nelle banche più complesse, può essere prevista la costituzione di specifici comitati di gestione dei diversi profili di rischio (ad es., comitati per i rischi di credito e operativi, comitato di liquidità, comitato finanza, comitato per l'*asset and liability management*), definendo in modo chiaro le diverse responsabilità e le modalità di intervento e di partecipazione della funzione, in modo da garantirne la completa indipendenza dal processo di assunzione dei rischi; va inoltre evitato che l'istituzione di tali comitati possa depotenziare le prerogative della funzione di controllo dei rischi.

Al tempo stesso, vanno individuate soluzioni organizzative che non determinino una eccessiva distanza dal contesto operativo. Per la piena consapevolezza dei rischi è necessario che vi sia una continua interazione critica con le unità di *business*.

La funzione di controllo dei rischi:

— è coinvolta nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio. In tale ambito, ha, tra l'altro, il compito di proporre i parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che utilizzano come input i risultati degli scenari di stress e delle analisi di *sensitivity*, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della banca, l'adeguamento di tali parametri;

— verifica l'adeguatezza del RAF;

— verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;

— fermo restando quanto previsto nell'ambito della disciplina dei sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, è responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi assicurando che siano sottoposti a *backtesting* periodici, che vengano analizzati un appropriato numero di scenari e che siano utilizzate ipotesi conservative sulle dipendenze e sulle correlazioni; nella misurazione dei rischi tiene conto in generale del rischio di modello e dell'eventuale incertezza nella valutazione di alcune tipologie di strumenti finanziari e informa di queste incertezze l'organo con funzione di gestione;

— valuta, almeno annualmente, robustezza ed efficacia del programma delle prove di stress e la necessità di aggiornamento dello stesso. La valutazione deve includere sia aspetti qualitativi che quantitativi, secondo quanto riportato negli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti (EBA/GL/2018/04), e devono essere considerate le possibili interconnessioni tra prove di stress sulla solvibilità e quelle sulla liquidità;

— definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il RAF, coordinandosi con la funzione di conformità alle norme, con la funzione ICT e con la funzione di continuità operativa;

— definisce modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali, coordinandosi con la funzione di conformità alle norme e le funzioni aziendali maggiormente esposte;

— coadiuva gli organi aziendali nella valutazione del rischio strategico monitorando le variabili significative;

— assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;

— sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e di inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;

— analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato ipotizzando diversi scenari di rischio e valutando la capacità della banca di assicurare una efficace gestione del rischio. Può chiedere che modifiche da apportare a specifici prodotti o servizi siano preventivamente sottoposte al vaglio degli organi aziendali nel rispetto del processo di approvazione dei nuovi prodotti di cui alla Sezione II, paragrafi 2 e 3;

— dà pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi; in caso di parere negativo su operazioni diverse da quelle deliberate direttamente dall'organo con funzione di supervisione strategica o di gestione (*veto power*), sono adottate procedure specifiche e formalizzate per l'approvazione di tali operazioni da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica o di gestione (cd. procedure di *escalation*) (6);

— monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla banca e la sua coerenza con gli obiettivi di rischio nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio, verificando che le decisioni sull'assunzioni dei rischi assunte ai diversi livelli aziendali siano coerenti con i pareri da essa forniti;

— in caso di violazione del RAF, inclusi i limiti operativi, ne valuta le cause e gli effetti sulla situazione aziendale, anche in termini di costi, ne informa le unità operative interessate e gli organi aziendali e propone misure correttive. Assicura che l'organo con funzione di supervisione strategica sia informato in caso di violazioni gravi; la funzione di controllo dei rischi ha un ruolo attivo nell'assicurare che le misure raccomandate siano adottate dalle funzioni interessate e portate a conoscenza degli organi aziendali;

— verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie (cfr. Allegato A, par. 2);

— verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione del rischio.

3.4 Funzione di revisione interna (internal audit)

La funzione di revisione interna è volta, da un lato, a controllare, in un'ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, e, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli formula raccomandazioni agli organi aziendali.

In tale ambito, coerentemente con il piano di *audit*, la funzione di revisione interna:

(6) Il parere del responsabile della funzione di controllo dei rischi ha invece una funzione consultiva per le operazioni deliberate direttamente dall'organo con funzione di supervisione strategica o di gestione.

— valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità delle altre componenti del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l'altro, a verifica le funzioni aziendali di controllo dei rischi e di conformità alle norme;

— valuta l'efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF e, in caso di strutture finanziarie particolarmente complesse, la conformità di queste alle strategie approvate dagli organi aziendali;

— verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva:

  a. la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale della banca, sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta e la propensione al rischio; tuttavia sono condotti anche accertamenti ispettivi casuali e non preannunciati;

  b. il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;

  c. il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega, e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;

  d. l'efficacia dei poteri della funzione di controllo dei rischi di fornire pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggior rilievo;

  e. l'adeguatezza e il corretto funzionamento dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari;

  f. l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (ICT *audit*);

  g. la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di "*follow-up*");

  h. nelle banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi, l'integrità dei processi che garantiscono l'affidabilità dei metodi e delle tecniche, delle ipotesi e delle fonti di informazioni utilizzati dalla banca nei modelli interni (ad es., la modellazione dei rischi e le misurazioni contabili); dovrebbero essere anche valutati la qualità e l'uso di strumenti qualitativi di identificazione e valutazione dei rischi e le misure di attenuazione del rischio adottate;

— effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;

— espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità;

— controlla regolarmente il piano aziendale di continuità operativa. In tale ambito, prende visione dei programmi di verifica, assiste alle prove e ne controlla i risultati, propone modifiche al piano sulla base delle mancanze riscontrate. La funzione di revisione interna controlla altresì i piani di continuità operativa dei fornitori di servizi e dei fornitori critici; essa può decidere di fare affidamento sulle strutture di questi ultimi se ritenute professionali e indipendenti quanto ai risultati dei controlli ed esamina i contratti per accertare che il livello di tutela sia adeguato agli obiettivi e agli standard aziendali;

— qualora nell'ambito della collaborazione e dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, viene a conoscenza di criticità emerse durante l'attività di revisione legale dei conti, si attiva affinché le competenti funzioni aziendali adottino i presidi necessari per superare tali criticità.

Con specifico riferimento al processo di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna valuta anche:

— l'organizzazione, i poteri e le responsabilità della funzione di controllo dei rischi, anche con riferimento alla qualità e alla adeguatezza delle risorse a questa assegnate;

— l'appropriatezza delle ipotesi utilizzate nelle analisi di sensitività e di scenario e negli stress test;

— l'allineamento con le *best practice* diffuse nel settore.

Nello svolgimento dei propri compiti la funzione di revisione interna tiene conto di quanto previsto dagli standard professionali diffusamente accettati.

L'organizzazione della funzione di revisione interna è coerente con l'articolazione ed il grado di complessità della banca. Fermo restando che la funzione va posta alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di supervisione strategica, vanno, tuttavia, preservati i raccordi con l'organo con funzione di gestione.

Indipendentemente dalle scelte organizzative, e fermo restando che i destinatari delle comunicazioni delle attività di verifica sono gli organi aziendali e le unità sottoposte a controllo, nella regolamentazione interna è espressamene previsto il potere per la funzione di revisione interna di comunicare in via diretta i risultati degli accertamenti e delle valutazioni agli organi aziendali. Gli esiti degli accertamenti conclusisi con giudizi negativi o che evidenzino carenze di rilievo sono trasmessi integralmente, tempestivamente e direttamente agli organi aziendali.

Per svolgere adeguatamente i propri compiti, la funzione di revisione interna ha accesso a tutte le attività, comprese quelle esternalizzate, della banca svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni (ad es., dell'attività di elaborazione dei dati), la funzione di revisione interna deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

3.5 Rapporti tra le funzioni aziendali di controllo e altre funzioni aziendali

Fermo restando la reciproca indipendenza e i rispettivi ruoli, le funzioni aziendali di controllo collaborano tra loro e con le altre funzioni (ad es., funzione legale, organizzazione, sicurezza) allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di controllo in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale.

Tenuto conto delle forti interrelazioni tra le diverse funzioni aziendali di controllo, specie tra le attività di controllo di conformità alle norme, di controllo dei rischi operativi e di revisione interna, è necessario che i compiti e le responsabilità delle diverse funzioni siano comunicati all'interno dell'organizzazione aziendale, in particolare per quanto attiene alla suddivisione delle competenze relative alla misurazione dei rischi, alla consulenza in materia di adeguatezza delle procedure di controllo nonché alle attività di verifica delle procedure medesime.

Specifica attenzione è posta nell'articolazione dei flussi informativi tra le funzioni aziendali di controllo; in particolare, i responsabili della funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità alle norme informano il responsabile della funzione di revisione interna delle criticità rilevate nelle proprie attività di controllo che possano essere di interesse per l'attività di *audit*. Il responsabile della revisione interna informa i responsabili delle altre funzioni aziendali di controllo per le eventuali inefficienze, punti di debolezza o irregolarità emerse nel corso delle attività di verifica di propria competenza e riguardanti specifiche aree o materie di competenza di queste ultime.

SEZIONE IV

ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI (OUTSOURCING)

1. Principi generali e requisiti particolari

Le banche che ricorrono all'esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno o all'esterno del gruppo applicano i Titoli I, II, III e IV degli *Orientamenti in materia di outsourcing* dell'EBA (1).

Ai fini dell'applicazione di questi Orientamenti, si precisa che:

(i) per "funzioni di controllo interno" si intendono le "funzioni aziendali di controllo", per "funzione di *audit* interno" si intende la "funzione di revisione interna";

(ii) si considerano di norma funzioni essenziali o importanti le funzioni necessarie per lo svolgimento delle "linee di operatività principale" e delle "funzioni essenziali" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere *hh)* e *bb)*, del d.lgs. 180/2015.

La banca, attraverso il ricorso all'esternalizzazione, non può:

— delegare le proprie responsabilità, né la responsabilità degli organi aziendali;

— alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti;

— mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;

— pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni;

— ostacolare la vigilanza.

L'esternalizzazione di compiti operativi delle funzioni aziendali di controllo, all'interno o all'esterno del gruppo, è ammessa nel rispetto del principio di proporzionalità. Resta ferma la responsabilità degli organi aziendali e del responsabile della funzione esternalizzata per il corretto svolgimento dei compiti esternalizzati.

2. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia

Dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e prima di dare corso all'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti, le banche comunicano alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia le informazioni di cui al paragrafo 54 degli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione. È facoltà per le banche avviare un confronto preliminare con l'autorità di vigilanza sui progetti di esternalizzazione più rilevanti e/o innovativi, prima di conferire l'incarico. Restano in ogni caso fermi tutti i poteri, anche di intervento e sanzionatori, spettanti all'autorità di vigilanza.

(1) https://eba.europa.eu/documents/10180/2761380/EBA+revised+Guidelines+on+outsourcing_IT.pdf/1c9aaefc-e10d-45a6-8a51-1fb450814a29.

Le banche informano la Banca centrale europea o la Banca d'Italia se una funzione esternalizzata è stata successivamente qualificata come funzione operativa essenziale o importante. L'informativa attesta il rispetto delle condizioni previste per l'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti.

Le banche informano tempestivamente la Banca centrale europea o la Banca d'Italia di modifiche rilevanti e/o eventi gravi riguardanti i propri accordi di esternalizzazione che potrebbero avere un impatto significativo sulla continuità delle proprie attività operative.

Entro il 30 aprile di ogni anno le banche trasmettono alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia una relazione, redatta dalla funzione di revisione interna – o, se esternalizzata, dal referente aziendale – con le considerazioni dell'organo con funzione di controllo e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, relativa ai controlli svolti sulle funzioni essenziali o importanti esternalizzate a fornitori di servizi al di fuori del gruppo, alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti azioni correttive adottate.

3. Esternalizzazione del trattamento del contante

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti della presente Sezione e al fine di minimizzare i rischi operativi, in particolare di natura legale e reputazionale connessi con l'eventuale erogazione alla clientela di banconote false o di qualità tale da non renderle idonee alla circolazione, le banche che esternalizzano l'attività di trattamento del contante adottano specifiche cautele nella gestione dei rapporti con i soggetti cui l'attività è esternalizzata sia all'atto della scelta del contraente, che deve fondarsi sull'accertamento della sua piena affidabilità, della correttezza della gestione e dell'adeguatezza delle strutture e dei processi organizzativi, sia nell'esercizio di efficaci controlli successivi, da svolgere nel continuo per verificare l'ordinato e corretto svolgimento dell'attività, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

In particolare, le funzioni aziendali di controllo effettuano, ciascuna per i profili di competenza, una specifica valutazione delle procedure seguite per l'allacciamento e la gestione dei rapporti con i soggetti cui è esternalizzata l'attività di trattamento del contante nonché del complessivo assetto dei controlli sulle attività esternalizzate. Inoltre, tali funzioni assicurano il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010, n. 14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo.

La banca che intende esternalizzare l'attività di trattamento del contante stipula con il fornitore di servizi un contratto concluso in forma scritta che, oltre a rispettare i requisiti previsti nel paragrafo precedente, prevede:

— l'obbligo di attenersi alle disposizioni comunitarie sopra richiamate, con particolare riguardo: (i) all'utilizzo esclusivo di apparecchiature conformi a detta disciplina; (ii) alle procedure di verifica delle apparecchiature; (iii) alle attività di monitoraggio che possono essere condotte dalla Banca d'Italia;

— la possibilità per le banche di verificare la performance del servizio reso e di richiedere eventuali misure correttive;

— il diritto per la banca di recedere, senza penalità, nel caso in cui la controparte violi gli obblighi contrattuali e non vi ponga rimedio entro il periodo di tempo indicato nel contratto stesso.

SEZIONE V

IL RAF E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NEI GRUPPI BANCARI

1. Il RAF nei gruppi bancari

La capogruppo definisce e approva il RAF di gruppo secondo le indicazioni contenute nell'Allegato C, in quanto compatibili, assicurando la coerenza tra l'operatività, la complessità e le dimensioni del gruppo e il RAF stesso.

Il RAF di gruppo tiene conto delle specifiche operatività e dei connessi profili di rischio di ciascuna delle società componenti il gruppo in modo da risultare integrato e coerente. Per il conseguimento di tale obiettivo è necessario che gli organi aziendali della capogruppo svolgano i compiti loro affidati con riferimento non soltanto alla propria realtà aziendale ma anche valutando l'operatività complessiva del gruppo e i rischi cui esso è esposto.

Gli organi aziendali delle società componenti il gruppo, secondo le rispettive competenze, agiscono in coerenza con il RAF di gruppo e sono responsabili della sua attuazione per quanto concerne gli aspetti relativi alla propria realtà aziendale. A tal fine, è necessario che la capogruppo renda partecipi, nei modi ritenuti più opportuni, gli organi aziendali delle controllate delle scelte effettuate in materia di RAF.

2. Controlli interni di gruppo

La capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo, esercita:

a. un *controllo strategico* sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sulle attività esercitate. Si tratta di un controllo sia sull'andamento delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo (crescita o riduzione per via endogena), sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del gruppo (crescita o riduzione per via esogena) (1);

b. un *controllo gestionale* volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario, patrimoniale e di liquidità sia delle singole società, sia del gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vanno soddisfatte preferibilmente attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infra-annuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con riferimento all'intero gruppo;

c. un *controllo tecnico-operativo* finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate e dei rischi complessivi del gruppo.

La capogruppo che esercita l'attività di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale è responsabile ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile.

(1) Con riferimento alla struttura del gruppo, il controllo strategico mira ad assicurare che il numero, il grado di interconnessione e la complessità del gruppo non interferiscano con il corretto funzionamento degli assetti di governo e controllo del gruppo nel suo complesso e delle sue componenti.

La capogruppo dota il gruppo di un sistema unitario di controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

Per definire il sistema dei controlli interni del gruppo bancario, la capogruppo applica, per quanto compatibili, le disposizioni previste nelle precedenti Sezioni. A livello di gruppo - tenendo conto delle disposizioni in materia di organizzazione e controllo dei soggetti diversi dalle banche - vanno anche stabiliti e definiti:

— procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al gruppo e la capogruppo per tutte le aree di attività;

— compiti e responsabilità degli organi e delle funzioni di controllo all'interno del gruppo, le procedure di coordinamento, i riporti organizzativi, i flussi informativi e i relativi raccordi; a tali fini, l'organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo approva un apposito documento di coordinamento dei controlli nell'ambito del gruppo. La relazione che le funzioni aziendali di controllo della capogruppo devono presentare agli organi aziendali (cfr. Sezione III, par. 2) illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento, oltre che alla capogruppo medesima, anche al gruppo bancario nel suo complesso e propone gli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate;

— meccanismi di integrazione dei sistemi informativi e dei processi di gestione dei dati (specie per le società appartenenti al gruppo aventi sede in paesi che adottano diversi schemi/criteri contabili o di rilevazione), anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;

— flussi informativi periodici che consentano l'effettivo esercizio delle varie forme di controllo su tutte le componenti del gruppo (2);

— procedure che garantiscano, a livello accentrato, un efficace processo unitario di gestione dei rischi del gruppo a livello consolidato. In particolare, vi deve essere un'anagrafe unica, o più anagrafi che siano facilmente raccordabili, presso le diverse società del gruppo in modo da consentire l'univoca identificazione, da parte delle diverse entità, dei singoli clienti e controparti, dei gruppi di clienti connessi e dei soggetti collegati e rilevare correttamente, a livello consolidato, la loro esposizione complessiva ai diversi rischi;

— sistemi per monitorare i flussi finanziari, le relazioni di credito (in particolare le prestazioni di garanzie) e le altre relazioni fra i soggetti componenti il gruppo;

— controlli sul raggiungimento degli obiettivi di sicurezza informatica e di continuità operativa definiti per l'intero gruppo e le singole componenti.

L'organo con funzione di controllo della società capogruppo vigila anche sul corretto esercizio delle attività di controllo svolte dalla capogruppo sulle società del gruppo.

La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo i criteri che presiedono le diverse fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi. Essa, inoltre, convalida i processi di gestione dei rischi all'interno del gruppo. Per quanto riguarda in particolare il rischio di credito, la capogruppo fissa i criteri di valutazione delle posizioni e crea una base informativa

(2) I flussi informativi includono in particolare informazioni periodiche sull'andamento dei principali fattori di rischio, report periodici sul rispetto da parte delle componenti del gruppo degli indirizzi strategici e della conformità al quadro vigente.

comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati. La capogruppo decide, infine, in merito all'adozione dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali e ne determina le caratteristiche essenziali, assumendosi la responsabilità della realizzazione del progetto nonché della supervisione sul corretto funzionamento di tali sistemi e sul loro costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

Ciascuna società del gruppo si dota di un sistema dei controlli interni che sia coerente con la strategia e la politica del gruppo in materia di controlli, fermo restando il rispetto della disciplina eventualmente applicabile su base individuale.

Nel caso di controllate estere, è necessario che la capogruppo, nel rispetto dei vincoli locali, adotti tutte le iniziative atte a garantire standard di controllo e presidi comparabili a quelli previsti dalle disposizioni di vigilanza italiane, anche nei casi in cui la normativa dei paesi in cui sono insediate le filiazioni non preveda analoghi livelli di attenzione.

Per verificare la rispondenza dei comportamenti delle società appartenenti al gruppo agli indirizzi della capogruppo nonché l'efficacia del sistema dei controlli interni, la capogruppo si attiva affinché, nei limiti dell'ordinamento, la funzione di revisione interna a livello consolidato effettui periodicamente verifiche in loco sulle componenti del gruppo, tenuto conto della rilevanza delle diverse tipologie di rischio assunte dalle diverse entità.

3. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia

La capogruppo, sulla base delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo (cfr. Sezione III, par. 2 e par. 2), invia annualmente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia una relazione riguardante gli accertamenti effettuati sulle società controllate e i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento sia al gruppo bancario nel suo complesso sia alle singole entità e la descrizione degli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate.

SEZIONE VI

IMPRESE DI RIFERIMENTO

Le imprese di riferimento sono responsabili del calcolo dei requisiti patrimoniali e del rispetto delle disposizioni prudenziali applicabili su base consolidata (1); a tali fini, il sistema di controlli interni nel suo complesso assicura la correttezza, l'adeguatezza e la tempestività dei flussi informativi con le altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE necessari per rispettare gli obblighi imposti dalle disposizioni prudenziali.

(1) Cfr. Disposizioni introduttive, Ambito di applicazione, Sezione III, par. 1 della presente Circolare.

SEZIONE VII

SUCCURSALI DI BANCHE COMUNITARIE E DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE AVENTI SEDE NEGLI STATI INDICATI NELL'ALLEGATO A DELLE DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Nel caso delle succursali di banche comunitarie e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, il legale rappresentante attesta annualmente che è stata condotta una verifica di conformità della condotta aziendale rispetto alle norme italiane applicabili alla succursale e riferisce sinteticamente alla Banca d'Italia in merito all'esito di tale verifica (1).

A tal fine, la banca verifica che le procedure interne adottate dalla succursale stessa siano adeguate rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione delle norme italiane applicabili alla succursale.

Nel caso delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, il legale rappresentante attesta altresì che la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità del sistema dei controlli interni è stata verificata attraverso un processo di revisione interna.

(1) L'attestato contiene almeno la descrizione sintetica: i) dell'attività svolta dalla succursale; ii) delle soluzioni organizzative adottate.

SEZIONE VIII

SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

In linea con il principio di proporzionalità, le banche definiscono i sistemi interni volti a permettere la segnalazione da parte del personale (1) di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (2).

I sistemi interni di segnalazione garantiscono in ogni caso la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato (3). Per effettuare la segnalazione non è necessario che il segnalante disponga di prove della violazione; tuttavia, deve disporre di informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere ragionevole l'invio.

I suddetti sistemi sono strutturati in modo da garantire che le segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti che differiscono dalle ordinarie linee di *reporting*. A tal fine, i sistemi interni di segnalazione prevedono canali alternativi a disposizione del segnalante in modo da assicurare che il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione della segnalazione (v. *infra* lett. c) non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

I soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni non partecipano all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

Le banche nominano un responsabile dei sistemi interni di segnalazione il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti (4). Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione tiene un apposito registro delle segnalazioni.

I soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione e ogni altro soggetto coinvolto nella procedura hanno l'obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante che, in ogni caso, deve essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione. Il presunto responsabile della violazione è tutelato da ripercussioni negative derivanti dalla segnalazione nel caso in cui dal procedimento di segnalazione non emergano elementi che giustificano l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti (5).

---

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-*novies*), TUB, per "personale" si intende: "i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato".

(2) Ai fini delle presenti disposizioni per "attività bancaria" si intende quella disciplinata dall'art. 10, commi 1, 2 e 3, TUB.

(3) Gli obblighi di riservatezza non possono essere opposti quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

(4) Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione, in linea con il principio di proporzionalità, può direttamente gestire le fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione.

(5) In caso di adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile della violazione, costui dovrà essere tutelato da eventuali effetti negativi diversi da quelli previsti dai provvedimenti adottati.

Le procedure relative ai sistemi interni di segnalazione devono essere formalizzate e accessibili a tutto il personale; esse prevedono:

a. i soggetti che, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. h-*novies*, TUB (6), li possono attivare (7);

b. fermo restando quanto previsto dall'art. 52-*bis*, comma 1, TUB (8), gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;

c. le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;

d. il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione con l'indicazione, ad esempio, dei tempi e delle fasi di svolgimento del procedimento, dei soggetti coinvolti nello stesso, delle ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali; quando richiesto dal segnalante, le informazioni oggetto di segnalazione sono portate a conoscenza degli organi aziendali assicurando l'anonimato del segnalante;

e. le modalità attraverso cui è fornita conferma, ove possibile, al segnalante del ricevimento della segnalazione;

f. le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi del procedimento;

g. l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;

h. nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità, le banche illustrano al proprio personale in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, con l'espresso avvertimento che le disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali che regolano l'accesso ai dati personali non trovano applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi aziendali e messa a disposizione al personale della banca.

Le banche, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Sezione e alla Sezione IV, possono esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni.

(6) V. *supra*, nota 1.

(7) Le procedure possono prevedere che le informazioni sull'identità del segnalante siano trattate in forma anonima.

(8) Ai sensi dell'art. 52-*bis*, comma 1, TUB "le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria".

SEZIONE IX

INFORMATIVA ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA O ALLA BANCA D'ITALIA

Le banche comunicano tempestivamente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia la nomina e l'eventuale revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo. Nel caso di gruppi bancari tale comunicazione è eseguita dalla capogruppo.

Le banche non appartenenti a gruppi bancari trasmettono inoltre alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia:

— tempestivamente, le relazioni sull'attività svolta redatte annualmente dalle funzioni di controllo dei rischi, di conformità alle norme e di revisione interna (cfr. Sezione III, par. 2). Se una o più di queste funzioni sono esternalizzate, la relazione è redatta dal referente aziendale;

— entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione, redatta dalla funzione di revisione interna - o, se esternalizzata, dal referente aziendale - con le considerazioni dell'organo con funzione di controllo e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, relativa ai controlli svolti sulle funzioni essenziali o importanti esternalizzate a fornitori di servizi al di fuori del gruppo, alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti azioni correttive adottate (cfr. Sezione IV, par. 2);

— qualora ve ne siano le condizioni, la relazione di cui al punto 2.1 dell'Allegato A.

Dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e prima di dare corso all'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti, le banche non appartenenti a gruppi comunicano alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia le informazioni di cui al paragrafo 54 degli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione (cfr. Sezione IV, par. 2).

Nel caso di gruppi bancari, le capogruppo coordinano e trasmettono alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, per tutte le banche del gruppo, la stessa documentazione richiesta nel caso delle banche non appartenenti a gruppi bancari, ad eccezione delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo delle società controllate (Sezione III, par. 2). In luogo di queste ultime, inviano annualmente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia la relazione di cui alla Sezione V, par. 3, riguardante gli accertamenti effettuati sulle società controllate e i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento sia al gruppo bancario nel suo complesso sia alle singole entità e la descrizione degli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate.

Dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e prima di dare corso all'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza, le capogruppo comunicano alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia le informazioni di cui al paragrafo 54 degli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione (cfr. Sezione IV, par. 2).

Nel caso delle succursali di banche comunitarie e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, il legale rappresentante attesta annualmente che è stata condotta una verifica di conformità della condotta aziendale rispetto alle norme italiane applicabili alla succursale e riferisce sinteticamente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia in merito all'esito di tale verifica (cfr. Sezione VII).

Nel caso delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, il legale rappresentante attesta altresì che la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità del sistema dei controlli interni è stata verificata attraverso un processo di revisione interna (cfr. Sezione VII).

Le succursali di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, individuano un referente per ciascuna funzione aziendale di controllo della succursale. I nominativi dei referenti e le eventuali variazioni sono comunicati alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

Allegato A

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RISCHIO

1. Premessa

Vengono in questa sede individuate disposizioni speciali in materia di controlli interni, che assumono valenza per la generalità delle banche e dei gruppi bancari, relativamente a specifiche categorie di rischio. Nel caso in cui la banca utilizzi sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali (credito, controparte, mercato, operativi), queste indicazioni devono essere integrate con i principi di carattere organizzativo previsti dalle rispettive discipline, i quali costituiscono una delle condizioni per il riconoscimento, a fini prudenziali, di tali sistemi.

Inoltre, nell'ambito del rischio di credito e di controparte, le presenti disposizioni definiscono i presidi che le banche sono tenute ad adottare per assicurare una corretta valutazione nel continuo dei beni immobili posti a garanzia delle esposizioni (1). In particolare, sono previsti i requisiti di carattere organizzativo, le regole relative alla corretta valutazione degli immobili e i requisiti di professionalità e indipendenza dei soggetti che effettuano la valutazione degli immobili (c.d. periti).

2. Rischio di credito e di controparte

L'intero processo di gestione del rischio di credito e di controparte (misurazione del rischio, istruttoria, erogazione, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate) deve risultare dal regolamento interno ed essere periodicamente sottoposto a verifica.

Nel definire i criteri per l'erogazione dei crediti, il regolamento interno assicura che la diversificazione dei vari portafogli esposti al rischio di credito sia coerente con gli obiettivi di mercato e la strategia complessiva della banca.

La corretta misurazione del rischio di credito presuppone che le banche abbiano in ogni momento conoscenza della propria esposizione verso ciascun cliente e verso ciascun gruppo di clienti connessi (con rilevanza sia delle connessioni di carattere giuridico sia di quelle di tipo economico-finanziario). A tale fine, è indispensabile la disponibilità di basi dati complete ed aggiornate, di un sistema informativo che ne consenta lo sfruttamento ai fini richiesti, di un'anagrafe clienti attraverso cui generare ed aggiornare, a livello individuale e, nel caso di un gruppo bancario, consolidato, i dati identificativi della clientela, le connessioni giuridiche ed economico-finanziarie tra clienti diversi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle tecniche di attenuazione dei rischi.

La corretta rilevazione e gestione di tutte le informazioni necessarie riveste particolare importanza nelle procedure per l'assunzione di grandi esposizioni. A tal fine, le banche sono tenute al rispetto della disciplina dettata nella Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione V.

(1) Per la definizione di "esposizione" si rimanda a quanto previsto dall'art. 5, n. 1), CRR.

Nella fase istruttoria, le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare un'adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prenditore, anche alla luce del complesso delle relazioni intrattenute. Le procedure di sfruttamento delle informazioni devono fornire indicazioni circostanziate sul livello di affidabilità del cliente (ad es., attraverso sistemi di *credit scoring* e/o di *rating*).

Nel caso di affidamenti ad imprese, sono acquisiti i bilanci (individuali e, se disponibili, consolidati), le altre informazioni desumibili dalla Centrale dei Bilanci e ogni altra informazione, significativa e rilevante, per valutare la situazione aziendale attuale e prospettica dell'impresa, anche di carattere qualitativo (validità del progetto imprenditoriale, assetti proprietari, esame della situazione del settore economico di appartenenza, situazione dei mercati di sbocco e di fornitura, ecc.). Nel caso in cui l'affidato faccia parte di un gruppo, la valutazione tiene conto anche della situazione e delle prospettive del gruppo nel suo complesso.

Al fine di conoscere la valutazione degli affidati da parte del sistema bancario le banche utilizzano, anche nella successiva fase di controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, le informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi. Le deleghe in materia di erogazione del credito devono risultare da apposita delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica e devono essere commisurate alle caratteristiche dimensionali della banca. Nel caso di fissazione di limiti "a cascata" (quando, cioè, il delegato delega a sua volta entro i limiti a lui attribuiti), la griglia dei limiti risultanti deve essere documentata. Il soggetto delegante deve inoltre essere periodicamente informato sull'esercizio delle deleghe, al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Il controllo andamentale e il monitoraggio delle singole esposizioni devono essere svolti con sistematicità, avvalendosi di procedure efficaci in grado di segnalare tempestivamente l'insorgere di anomalie e di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei passaggi a perdita.

I criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate (2), nonché le relative unità responsabili devono essere stabiliti dall'organo con funzione di supervisione strategica con apposita delibera che indichi anche le modalità di raccordo tra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza. La deroga all'applicazione dei criteri prefissati è consentita esclusivamente in casi predeterminati e seguendo procedure rafforzate, che prevedano il coinvolgimento dell'organo con funzione di gestione. Devono essere altresì stabilite procedure atte a individuare, in dettaglio, gli interventi da attuare in presenza di deterioramento delle posizioni di rischio.

In particolare, la determinazione del valore di recupero dei crediti deteriorati tiene conto dei seguenti fattori: i) tipologia di procedura esecutiva attivata ed esito delle fasi già esperite; ii) valore di pronto realizzo delle garanzie (calcolando per i beni immobili *haircut* in funzione dell'aggiornamento della perizia e del contesto di mercato; per le attività finanziarie scarti coerenti con la natura del prodotto e la situazione di mercato); iii) criteri per la stima del periodo di recupero e dei tassi di attualizzazione dei flussi attesi. Le suddette indicazioni sono periodicamente aggiornate sulla base dell'evoluzione del quadro di riferimento.

(2) Nei gruppi bancari i criteri di classificazione, valutazione e gestione devono essere applicati in maniera omogenea.

La verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare di quelle deteriorate, e la valutazione della coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero è svolta, a livello centrale e periferico, dalla funzione di controllo dei rischi o, per le banche di maggiore dimensione e complessità operativa, da una specifica unità, che riporta al responsabile della funzione di controllo dei rischi.

Tali unità verificano, tra l'altro, l'operato delle unità operative e di recupero crediti, assicurando la corretta classificazione delle esposizioni deteriorate e l'adeguatezza del relativo grado di irrecuperabilità (3). Nel caso di valutazioni discordanti, si applicano le valutazioni formulate dalla funzione di controllo dei rischi.

L'*internal audit* assicura periodiche verifiche sull'affidabilità ed efficacia del complessivo processo.

Gli organi aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono costantemente aggiornati dei risultati conseguiti nell'applicazione dei criteri e delle procedure individuate e valutano l'esigenza di definire interventi di miglioramento di tali criteri e procedure.

Il sistema dei controlli interni deve, infine, garantire che l'intero processo di gestione del rischio ricomprenda l'esposizione al rischio di credito derivante dall'operatività diversa dalla tipica attività di finanziamento, costituita dai derivati finanziari e di credito, dalle operazioni SFT ("*securities financing transactions*") e da quelle con regolamento a lungo termine, così come definite nella disciplina relativa al trattamento prudenziale dei rischi di controparte.

A tal fine, le banche sono tenute anche al rispetto dei requisiti organizzativi per l'operatività in derivati di credito (4).

Nel caso di partecipazione ad accordi di compensazione, su base bilaterale o multilaterale, che misurano il rischio di controparte sulla base dell'esposizione netta anziché lorda, le banche verificano che gli accordi abbiano fondamento giuridico. Nel caso in cui i predetti accordi intendano riconoscere anche a fini prudenziali l'effetto di riduzione del rischio devono attenersi al rispetto dei criteri previsti dalla normativa (cfr. Parte tre, Titolo II, Capo 4, e Parte tre, Titolo II, Capo 6, Sezione 7 del CRR).

L'esigenza di assicurare idonei presidi non viene meno nei casi in cui i finanziamenti sono concessi nella forma del rilascio di garanzie, posto che il credito di firma concesso espone la banca al rischio di dover successivamente intervenire con una erogazione per cassa, attivando conseguentemente le azioni di recupero. Ciò in particolare quando il rilascio di garanzie costituisce l'attività esclusiva o prevalente della banca.

I presidi organizzativi devono pertanto assicurare anche:

— l'approfondita conoscenza - sin dall'inizio della relazione e per tutta la durata della stessa - della capacità dei garantiti di adempiere le proprie obbligazioni (incluse quelle di fare);

(3) I controlli dovranno riguardare tra l'altro: la presenza di aggiornati valori peritali delle garanzie; la registrazione nelle procedure automatiche di tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei crediti; la tracciabilità del processo di recupero; le stime dei tempi di recupero e i tassi di attualizzazione utilizzati.

(4) Cfr. Bollettino di vigilanza n. 4 - Aprile 2006

— il costante monitoraggio degli impegni assunti con riferimento sia al volume sia al grado di rischiosità degli stessi, specie in situazioni di elevata rotazione delle garanzie rilasciate.

Una particolare attenzione va inoltre posta nella definizione della contrattualistica, al fine di prevenire o limitare l'insorgere di contenziosi con riferimento sia all'attivazione delle garanzie rilasciate, sia alle successive eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei garantiti.

Le banche si astengono dal sottoscrivere i contratti relativi alle garanzie rilasciate prima della definizione di tutti gli elementi essenziali del rapporto (in particolare: indicazione del beneficiario, prestazione dovuta dal garantito, ammontare e durata della garanzia, modalità di liberazione dall'obbligo di garanzia o di rinnovo della stessa).

Al fine di assicurare il monitoraggio dell'esposizione, anche per il rispetto dei requisiti prudenziali in presenza elevata rotazione delle garanzie, il sistema delle rilevazioni contabili aziendali deve consentire di ricostruire la successione temporale delle operazioni effettuate.

2.1 Valutazione del merito di credito

Le valutazioni del merito di credito rilasciate dalle ECAI sono utilizzate ai fini dell'applicazione di coefficienti di ponderazione diversificati per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito nel metodo standardizzato conformemente a quanto previsto dal CRR (Cfr. Parte tre, Titolo II, Capo 2).

Tenuto conto dell'obbligo di non fare eccessivo affidamento sui rating del credito (5), l'utilizzo dei rating esterni non esaurisce il processo di valutazione del merito di credito che le banche devono svolgere nei confronti della clientela; esso rappresenta soltanto uno degli elementi che possono contribuire alla definizione del quadro informativo sulla qualità creditizia del cliente. Le banche si dotano, pertanto, di metodologie interne che consentano una valutazione del rischio di credito derivante da esposizioni nei confronti dei prenditori, titoli, posizioni verso le cartolarizzazioni nonché del rischio di credito a livello di portafoglio (6).

La valutazione del merito di credito svolta dalla banca in base alle risultanze dell'attività istruttoria e delle sue metodologie interne può, pertanto, discostarsi da quelle effettuate dalle ECAI.

Le banche, oltre ad analizzare la qualità dei singoli prenditori nell'ambito del processo di gestione del rischio, sono tenute a effettuare, con periodicità almeno annuale, una specifica valutazione della complessiva coerenza dei *rating* delle ECAI con le valutazioni elaborate in autonomia. I risultati dell'esame sono formalizzati in un documento approvato dall'organo con funzione di gestione e portato a conoscenza dell'organo con funzione di supervisione strategica e dell'organo con funzione di controllo. Ove dall'esame emergano frequenti e significativi disallineamenti fra valutazioni interne ed esterne, copia della citata relazione è trasmessa alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

(5) Cfr. Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito, come modificato dal Regolamento (UE) n. 462/2013 del 21 maggio 2013 (in particolare, art. 5-*bis*).

(6) Le banche, in linea con il principio di proporzionalità, possono non sviluppare apposite metodologie per la valutazione interna del rischio di credito derivante dalle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali.

2.2. Valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni.

L'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, approva le politiche e i processi di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni verificandone l'adeguatezza, la funzionalità e la coerenza con il RAF e con il processo di gestione dei rischi con frequenza almeno annuale.

Tali politiche e processi definiscono almeno:

— gli standard affidabili per la valutazione degli immobili. A tal fine le banche adottano standard per la valutazione degli immobili elaborati e riconosciuti a livello internazionale (7) o standard elaborati a livello nazionale purché i principi, i criteri e le metodologie di valutazione in essi contenuti siano coerenti con i suddetti standard internazionali;

— fermo restando quanto previsto dai paragrafi 2.2.1. e 2.2.2., i requisiti di professionalità e di indipendenza dal processo di commercializzazione del credito o da aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito (8) della banca o del gruppo bancario dei periti; l'eventuale possibilità di ricorrere a periti esterni per la valutazione degli immobili e i criteri per la loro selezione;

— gli indicatori per monitorare nel continuo le variazioni delle condizioni del mercato immobiliare che possono incidere in maniera significativa sul valore degli immobili. A tal fine le banche tengono anche conto della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

2.2.1. Requisiti di professionalità e indipendenza dei periti

I periti che effettuano la valutazione degli immobili possono essere dipendenti della banca o periti esterni, persone fisiche o soggetti costituiti in forma societaria o associativa.

I periti persone fisiche (9) devono avere una comprovata esperienza nella valutazione degli immobili di almeno 3 anni precedenti all'attribuzione dell'incarico, attestata mediante apposita documentazione trasmessa alla banca. Inoltre, i periti persone fisiche e gli esponenti dei soggetti costituiti in forma societaria o associativa non devono essere coinvolti – neanche indirettamente – in alcuna attività relativa al processo di commercializzazione del credito o ad aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito della banca o del gruppo bancario.

Tenendo conto della documentazione prodotta, la banca verifica che il perito persona fisica sia in possesso delle competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di valutazione. Nell'ambito di tale verifica la banca valuta le competenze anche in relazione alla complessità dell'incarico in concreto affidato (che può dipendere dalla numerosità e dalle caratteristiche dei beni oggetto di valutazione quali, ad esempio, gli aspetti strutturali e tipologici, la collocazione geografica, il contesto urbanistico e la redditività dell'immobile).

(7) Ad esempio, si fa riferimento agli standard redatti dall'*International Valuation Standards Committee, dall'European Group of Valuers' Association o dal Royal Institution of Chartered Surveyors*.

(8) Cfr. sezione IV, paragrafo 1, del presente capitolo.

(9) Per periti persone fisiche si intendendo: i dipendenti della banca, i periti esterni persone fisiche e i soggetti deputati in concreto alla valutazione degli immobili nel caso in cui la banca affidi l'incarico a soggetti costituiti in forma societaria o associativa.

Al fine di verificare le competenze professionali dei soggetti incaricati di effettuare la valutazione degli immobili, la banca tiene conto di uno o più dei seguenti elementi:

— nell'ipotesi in cui i periti siano persone fisiche, dell'iscrizione in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni immobili; dello svolgimento di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nel campo dell'ingegneria, dell'architettura o in materie strettamente attinenti alla valutazione degli immobili; del possesso di certificazioni comprovanti le competenze necessarie per svolgere la valutazione degli immobili mediante l'applicazione degli standard internazionali o nazionali;

— nell'ipotesi in cui i periti siano soggetti costituiti in forma societaria o associativa, anche dell'adeguatezza della struttura organizzativa di tali soggetti; dell'iscrizione in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni immobili.

Le banche, inoltre, verificano che i periti persone fisiche e gli esponenti dei soggetti costituiti in forma societaria o associativa incaricati di valutare gli immobili non versino in concreto in una situazione di conflitto di interessi rispetto al processo di commercializzazione del credito o ad aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito della banca o del gruppo bancario. A tal fine, tengono anche conto dei rapporti di matrimonio o di unione civile, di parentela, di affinità e di convivenza di fatto e delle relazioni di natura professionale e patrimoniale intercorrenti tra tali soggetti e:

- i soggetti coinvolti nel processo di erogazione del credito a garanzia del quale viene posto l'immobile oggetto di valutazione;
- i soggetti destinatari del finanziamento garantito dall'immobile oggetto di valutazione.

2.2.2. Affidamento dell'attività di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni a periti esterni

Le banche che incaricano soggetti terzi per la valutazione degli immobili mantengono la capacità di controllo e la responsabilità dell'attività di valutazione degli immobili.

Le banche definiscono il processo di selezione e controllo dei periti esterni e adottano soluzioni organizzative per governare i relativi rischi. A tal fine, le banche:

— definiscono il processo decisionale per il conferimento degli incarichi (livelli decisionali; funzioni coinvolte; valutazione dei rischi, inclusi quelli connessi con potenziali conflitti di interesse; impatto sulle funzioni aziendali; criteri per la scelta del perito esterno);

— definiscono il contenuto minimo del contratto e gli obblighi del perito;

— controllano, nel continuo, il corretto svolgimento dell'attività di valutazione degli immobili e assicurano l'utilizzo da parte dei periti esterni degli standard di valutazione adottati dalla banca;

— identificano le misure attivabili in caso di non corretto svolgimento delle attività affidate al perito esterno incaricato della valutazione degli immobili.

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui sopra gli accordi di affidamento dell'incarico di valutazione degli immobili a periti esterni, da stipularsi per iscritto, definiscono chiaramente:

a) i diritti e gli obblighi delle parti, i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; le modalità e la frequenza della reportistica dovuta alla banca. L'accordo prevede espressamente l'obbligo dei periti di dare riscontro tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione relativa alla valutazione degli immobili da parte della banca, che resta in ogni caso responsabile del corretto espletamento dell'attività;
b) le opportune cautele per prevenire gli eventuali conflitti di interesse; le condizioni al verificarsi delle quali possono essere apportate modifiche all'accordo; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
c) le clausole risolutive espresse che consentano alla banca di porre termine all'accordo in presenza di eventi che possano incidere negativamente sul profilo di rischio della stessa e comprometterne la sana e prudente gestione;
d) gli obblighi di informativa su qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla capacità del perito esterno di svolgere le funzioni a esso affidate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente.

Il contratto inoltre attesta che il perito esterno che svolge la valutazione degli immobili:

a) possieda i requisiti di professionalità e di indipendenza dal processo di commercializzazione del credito o da aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito della banca o del gruppo bancario indicati nel paragrafo 2.2.1;
b) garantisca la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'intermediario, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in particolare assicuri il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Il perito esterno, che per lo svolgimento dell'attività di valutazione degli immobili si avvale di propri collaboratori o di proprio personale (10), rimane responsabile verso la banca per l'esatto adempimento del proprio incarico.

Il perito esterno non può a sua volta incaricare soggetti terzi dello svolgimento dell'incarico ricevuto.

2.2.3. Attività di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni

L'immobile deve essere stimato a un valore non superiore al valore di mercato (11).

La valutazione dell'immobile è documentata attraverso un'apposita relazione corredata da tutti i documenti utilizzati per effettuarla.

Nel caso in cui la valutazione dell'immobile sia svolta da un perito esterno la banca acquisisce la relazione di valutazione.

La relazione di valutazione è conservata in maniera ordinata dalla banca su supporto cartaceo o altro supporto durevole per tutta la durata del rapporto con il cliente e per i dieci anni successivi all'estinzione del rapporto.

(10) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-*novies*), TUB, per "personale" si intende: "i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato".

(11) Per la definizione di "valore di mercato" si rimanda a quanto previsto dall'art. 4, n. 76), CRR.

3. Rischi derivanti dall'utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Requisiti organizzativi specifici per la gestione dei rischi derivanti dall'utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito sono contenuti nella Parte tre, Titolo II, Capo 4 del CRR.

4. Concentrazione dei rischi

Regole organizzative specifiche in materia di grandi esposizioni sono contenute nella Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione V.

Inoltre, il sistema dei controlli interni assicura la gestione e il controllo, anche attraverso specifiche politiche e procedure aziendali, dei rischi di concentrazione derivanti dalle esposizioni nei confronti di clienti, incluse le controparti centrali, gruppi di clienti connessi, clienti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi in particolare i rischi derivanti da esposizioni indirette come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie (cfr. Parte Pima, Titolo III, Sezione III, Allegato B).

5. Rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione

Regole organizzative specifiche in materia di operazioni di cartolarizzazione sono contenute nella Parte cinque, Titolo II del CRR e nella Parte Seconda, Capitolo 6.

In particolare, il sistema dei controlli interni assicura che i rischi derivanti da tali operazioni inclusi i rischi reputazionali derivanti, ad esempio, dall'utilizzo di strutture o prodotti complessi, siano gestiti e valutati attraverso adeguate politiche e procedure volte a garantire che la sostanza economica di dette operazioni sia pienamente in linea con la loro valutazione di rischiosità e con le decisioni degli organi aziendali.

6. Rischi di mercato

I principali requisiti relativi al processo di gestione dei rischi di mercato sono riportati nella Parte tre, Titolo IV del CRR.

Il sistema di controlli interni, in particolare, assicura l'attuazione di politiche e procedure volte a identificare, misurare e gestire tutte le fonti e gli effetti derivanti dall'esposizione a rischi di mercato.

Nei casi in cui una posizione corta abbia scadenza inferiore rispetto alla relativa posizione lunga, la banca adotta adeguati presidi volti a prevenire il rischio di liquidità.

In ogni caso, le banche che non sono in grado di misurare e gestire correttamente i rischi associati a strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio devono astenersi dalla negoziazione di tali strumenti.

7. Rischio tasso di interesse derivante da attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

Le banche predispongono sistemi volti a identificare, valutare, gestire e attenuare i rischi derivanti da potenziali variazioni dei tassi di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti (cfr. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, Allegato C e Allegato C-*bis*).

In proposito le banche applicano le sottosezioni 4.1 e 4.2 degli orientamenti EBA in materia di identificazione e gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (EBA/GL/2022/14) (12).

7-*bis*. Rischio di variazioni potenziali dei differenziali creditizi derivante da attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

Le banche predispongono sistemi volti a valutare e monitorare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei differenziali creditizi delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti. In proposito le banche applicano le sottosezioni 4.1, 4.5 e 4.6 delle EBA/GL/2022/14.

8. Rischi operativi

Diversamente dagli altri rischi di "primo pilastro", per i quali la banca, in base alla sua propensione al rischio, assume consapevolmente posizioni creditizie o finanziarie per raggiungere il desiderato profilo di rischio/rendimento, l'assunzione di rischi operativi risulta implicita nella decisione di intraprendere un determinato tipo di attività e, più in generale, nello svolgimento dell'attività d'impresa.

In tale contesto, il sistema dei controlli interni deve costituire il presidio principale per la prevenzione ed il contenimento di tali rischi. In particolare, devono essere approvate e attuate politiche e procedure aziendali volte a definire, identificare, valutare e gestire l'esposizione ai rischi operativi, inclusi quelli derivanti da eventi caratterizzati da bassa frequenza e particolare gravità.

Le disposizioni in materia di governo e gestione dei rischi operativi sono riportate nella Parte tre, Titolo III del CRR. Esse si differenziano in relazione al tipo di trattamento prudenziale adottato dalla banca.

Le banche, inoltre, applicano le linee guida del CEBS/EBA in materia di gestione dei rischi operativi derivanti dall'attività di *trading* (cfr. CEBS/EBA GL35, "*Guidelines on management of operational risks in market-related activities*").

(12) Ai fini dell'applicazione di questi Orientamenti, per "organo di gestione" si intende l'"organo con funzione di supervisione strategica" e per "alta dirigenza" si intende l'"organo con funzione di gestione" (come definiti nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione 1).

9. Rischio di liquidità

Considerata l'importanza crescente che il rischio di liquidità ha assunto nel corso del tempo, i principi e le linee guida del sistema dei controlli interni sono trattati nel più ampio contesto dei presidi organizzavi da predisporre a fronte di questa categoria di rischio (cfr. Capitolo 6).

10. Rischio di leva finanziaria eccessiva

Le banche si dotano di politiche e procedure aziendali volte a identificare, gestire e monitorare il rischio di eccessiva leva finanziaria. Indicatori di tale tipologia di rischio sono l'indice di leva finanziaria e i disallineamenti tra attività e passività.

Le banche gestiscono conservativamente il rischio di eccessiva leva finanziaria considerando i potenziali incrementi di tale rischio dovuti alle riduzioni dei fondi propri della banca causate da perdite attese o realizzate derivanti dalle regole contabili applicabili. A tal fine, le banche devono essere in grado di far fronte a diverse situazioni di stress con riferimento al rischio di leva finanziaria eccessiva.

11. Rischi connessi con l'emissione di obbligazioni bancarie garantite

Regole di dettaglio in materia di responsabilità degli organi aziendali e controlli sulle banche che emettono obbligazioni bancarie garantite sono riportate nella Parte terza, Capitolo 3, Sezione IV, Paragrafo 1.

12. Rischi connessi con l'assunzione di partecipazioni

Al fine di gestire i rischi specifici connessi con l'assunzione di partecipazioni da parte di banche e gruppi bancari, specifiche regole organizzative e di governo societario sono contenute nella Parte Terza, Capitolo 1, Sezione VII.

13. Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

Con specifico riferimento alle operazioni con parti correlate si applicano le disposizioni in materia di controlli interni e responsabilità degli organi aziendali contenute nella Parte III, Capitolo 11.

14. Rischi connessi con l'attività di banca depositaria di OICR e fondi pensione

Le banche che assumono l'incarico di depositaria rispettano le regole specifiche in materia di controlli interni contenute nel Titolo VIII, Capitolo 1, Sezioni II e IV del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015.

15. Rischio paese e rischio di trasferimento (*Country and transfer risks*)

Le banche sono tenute a presidiare efficacemente, in linea con il principio di proporzionalità, il rischio paese (13) e il rischio di trasferimento (14).

In particolare, le banche, tengono conto di tali rischi nell'ambito del RAF, del processo per determinare il capitale complessivo adeguato in termini attuali e prospettici (ICAAP) (15) e del processo di gestione dei rischi.

Le banche formalizzano criteri per la determinazione di accantonamenti adeguati a fronte delle singole esposizioni soggette ai rischi menzionati.

16. Gestione del rischio connesso alla quota di attività vincolate *(encumbered assets)* (16)

Nell'ambito del RAF e del processo di gestione dei rischi, le banche tengono anche conto del rischio connesso alla quota di attività vincolate. In particolare, nel delineare le politiche di governo del rischio di *asset encumbrance*, le banche valutano i seguenti fattori: i) il modello di *business* della banca; ii) gli Stati in cui la stessa opera; iii) le specificità dei mercati della provvista; iv) la situazione macroeconomica.

Le banche includono nei propri piani di emergenza (di cui al Capitolo 6, Sezione III) strategie volte a gestire il potenziale aumento della quota di attività vincolate derivante da situazioni di tensione rilevanti, ossia da shock plausibili benché improbabili, avendo riguardo anche al declassamento del *rating* del credito della banca, alla svalutazione delle attività costituite in pegno e all'aumento dei requisiti di margine.

Le banche assicurano che gli organi aziendali ricevano informazioni tempestive almeno in merito a: i) livello, evoluzione e natura delle attività vincolate e fonti costitutive del vincolo, quali operazioni di finanziamento garantite o altre transazioni; ii) ammontare evoluzione e qualità creditizia delle attività non vincolate ma vincolabili, con un'indicazione del volume di attività potenzialmente vincolabili; iii) ammontare, evoluzione e natura delle attività vincolate risultante dal materializzarsi di scenari di stress (quota potenziale di attività vincolate).

17. Gestione del rischio di credito e rilevazione contabile delle perdite attese su crediti (*expected credit losses*)

Nella gestione del rischio di credito e nella rilevazione contabile delle perdite attese su crediti le banche applicano le sezioni 2, 3 e le sottosezioni 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,

(13) Il rischio paese è il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

(14) Il rischio di trasferimento è il rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione.

(15) Cfr. Parte Prima, Titolo III, Sezione II - La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

(16) Per la definizione di *"encumberd asset"* si rimanda alla "Raccomandazione relativa al finanziamento degli enti creditizi (ESRB/2012/2)", 20 dicembre 2012, Sezione 2.

4.2.7 e 4.3 degli *Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi* dell'EBA (17).

Ai fini dell'applicazione di questi Orientamenti, per "organo di gestione" si intende l'"organo con funzione di supervisione strategica" e per "alta dirigenza" si intende l'"organo con funzione di gestione" (come definiti nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione 1).

(17) https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1965596/Guidelines+on+Accounting+for+ECL+%28EBA-GL-2017-06%29_IT.pdf/6083495c-2d89-40af-ab37-7d8dd891c202.

Allegato B

CONTROLLI SULLE SUCCURSALI ESTERE

Le succursali estere di banche italiane presentano peculiari esigenze di controllo. Vengono di seguito formulate alcune indicazioni di carattere minimale cui le banche devono attenersi nell'orientare le proprie scelte in materia di controlli interni.

In particolare, le banche devono:

— verificare la coerenza dell'attività di ciascuna succursale o gruppo di succursali estere con gli obiettivi e le strategie aziendali;

— adottare procedure informative e contabili uniformi o comunque pienamente raccordabili con il sistema centrale, in modo da assicurare flussi informativi adeguati e tempestivi nei confronti degli organi aziendali;

— conferire poteri decisionali secondo criteri rapportati alle potenzialità delle succursali e attribuire le competenze tra le diverse unità operative di ciascuna succursale in modo da assicurare la necessaria dialettica nell'esercizio dell'attività;

— prevedere l'esercizio dei poteri di firma in forma congiunta; qualora le caratteristiche e la rischiosità delle operazioni lo richiedano, deve essere previsto l'intervento di dirigenti della succursale capo-area, ove esistente, o dell'organo con funzione di gestione. Eventuali deroghe per operazioni di importo e rischiosità limitati devono essere disciplinate con apposito regolamento;

— assoggettare le succursali estere ai controlli dell'*internal audit*, che devono essere effettuati da personale in possesso della necessaria specializzazione;

— istituire presso le succursali con una operatività significativa, tenuto conto sia della rischiosità della succursale rispetto alla complessiva propensione al rischio della banca, sia della complessità operativa/organizzativa della succursale stessa, un'unità incaricata dei controlli di secondo livello e un'unità avente funzioni di revisione interna. Gli addetti a tali unità, di norma gerarchicamente dipendenti dalle funzioni aziendali di controllo centrali, riferiscono, oltre che ai responsabili di tali funzioni, attraverso specifiche relazioni direttamente al dirigente preposto alla succursale capo-area, ove esistente, e all'organo con funzione di gestione;

— effettuare il controllo documentale su tutti gli aspetti dell'operatività ed estenderlo anche al merito della gestione in modo da condurre a una valutazione complessiva dell'andamento delle succursali estere, sotto il profilo del reddito prodotto e dei rischi assunti; l'esito delle verifiche va sottoposto all'organo con funzione di gestione, che curerà, almeno una volta all'anno, uno specifico riferimento all'organo con funzione di supervisione strategica.

L'organo con funzione di gestione deve avere cura di intensificare, a fini di controllo sulla propria struttura periferica, i rapporti con le parallele strutture centrali delle principali banche corrispondenti, concordando tra l'altro idonee procedure per la verifica delle posizioni reciproche.

Nella selezione dei dirigenti da preporre alla guida delle filiali estere, gli organi aziendali devono tenere conto della capacità degli interessati di adeguarsi alla logica dell'organizzazione aziendale e alle regole di comportamento applicabili in generale alle banche italiane.

Vanno previste verifiche, la cui frequenza deve essere coerente con la tipologia di rischi assunti dalla succursale estera, da parte dell'organo con funzione di controllo, della funzione di revisione interna e delle società di revisione esterne. Le verifiche in loco condotte dalla funzione di revisione interna devono essere estese e riguardare almeno i rischi assunti, l'affidabilità delle strutture operative, i sistemi informativi, il funzionamento dei controlli interni, l'inserimento sul mercato. La periodicità minima delle verifiche è graduata in relazione all'operatività svolta e ai mercati di insediamento. I risultati delle verifiche sono portati tempestivamente a conoscenza degli organi aziendali.

Allegato C

IL *RISK APPETITE FRAMEWORK*

1. Premessa

Le banche definiscono un quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*Risk Appetite Framework* - "RAF"), che fissi *ex ante* gli obiettivi di rischio/rendimento che l'intermediario intende raggiungere e i conseguenti limiti operativi.

La formalizzazione, attraverso la definizione del RAF, di obiettivi di rischio coerenti con il massimo rischio assumibile, il *business model* e gli indirizzi strategici è un elemento essenziale per la determinazione di una politica di governo dei rischi e di un processo di gestione dei rischi improntati ai principi della sana e prudente gestione aziendale.

Le banche, inoltre, coordinano il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio con il processo ICAAP (cfr. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1) e ne assicurano la corretta attuazione attraverso una organizzazione e un sistema dei controlli interni adeguati (1).

2. Indicazioni sul contenuto del RAF

Nel presente paragrafo sono fornite indicazioni minimali per la definizione del *Risk Appetite Framerwork*, fermo restando che l'effettiva articolazione del RAF va calibrata in base alle caratteristiche dimensionali e di complessità operativa di ciascuna banca.

Le banche assicurano una stretta coerenza e un puntuale raccordo tra: il modello di *business*, il piano strategico le prove di stress, il RAF (e i parametri utilizzati per definirlo), il processo ICAAP, i budget, l'organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni.

Il RAF, tenuto conto del piano strategico e dei rischi rilevanti ivi individuati, e definito il massimo rischio assumibile, indica le tipologie di rischio che la banca intende assumere; per ciascuna tipologia di rischio, fissa gli obiettivi di rischio, le eventuali soglie di tolleranza e i limiti operativi in condizioni sia di normale operatività, sia di stress. Sono, altresì, indicate le circostanze, inclusi gli esiti degli scenari di stress, al ricorrere delle quali l'assunzione di determinate categorie di rischio va evitata o contenuta rispetto agli obiettivi e ai limiti fissati.

Gli obiettivi di rischio, le soglie di tolleranza e i limiti di rischio sono, di norma, declinati in termini di:

a. misure espressive del capitale a rischio o capitale economico (VaR, *expected shortfall*, ecc);

b. adeguatezza patrimoniale;

c. liquidità.

(1) Nell'ambito della definizione del RAF, il perimetro delle attività e dei rischi presi in considerazione coincide almeno con quello utilizzato ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali su base consolidata.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti del RAF avviene attraverso l'utilizzo di opportuni parametri quantitativi e qualitativi, calibrati in funzione del principio di proporzionalità; a tal fine, le banche possono fare riferimento alle metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai fini della valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) (cfr. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II).

Con riferimento ai rischi difficilmente quantificabili (quali, ad es. il rischio strategico, il rischio reputazionale o il rischio di *compliance*), il RAF fornisce specifiche indicazioni di carattere qualitativo che siano in grado di orientare la definizione e l'aggiornamento dei processi e dei presidi del sistema dei controlli interni.

Nel RAF sono definite le procedure e gli interventi gestionali da attivare nel caso in cui sia necessario ricondurre il livello di rischio entro l'obiettivo o i limiti prestabiliti. In particolare, sono definiti gli interventi gestionali da adottare al raggiungimento della soglia di tolleranza (ove definita). Sono precisate anche le tempistiche e le modalità da seguire per l'aggiornamento del RAF.

Il RAF, infine, precisa i compiti degli organi e di tutte le funzioni aziendali coinvolte nella definizione del processo.

TITOLO IV

Capitolo 4

IL SISTEMA INFORMATIVO

TITOLO IV - Capitolo 4

IL SISTEMA INFORMATIVO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il sistema informativo – inclusivo delle risorse tecnologiche (hardware, software, dati, documenti elettronici, reti telematiche), dei processi e delle procedure, nonché delle risorse umane dedicate alla loro gestione – rappresenta uno strumento di primaria importanza per il conseguimento degli obiettivi strategici e operativi degli intermediari, in considerazione della criticità dei processi aziendali che dipendono da esso. Infatti:

— dal punto di vista strategico, un sistema informativo sicuro ed efficiente, basato su un'architettura flessibile, resiliente e integrata a livello di gruppo consente di sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia per ampliare e migliorare i prodotti e i servizi per la clientela, innovare i modelli di business, accrescere la qualità dei processi di lavoro, favorire la dematerializzazione dei valori, ridurre i costi anche attraverso la virtualizzazione dei servizi bancari;

— nell'ottica della sana e prudente gestione, il sistema informativo consente al management di disporre di informazioni dettagliate, pertinenti e aggiornate per l'assunzione di decisioni consapevoli e tempestive e per la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi (cfr. Capitolo 3);

— con riguardo al contenimento del rischio operativo, il regolare svolgimento dei processi interni e dei servizi forniti alla clientela, l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni trattate, fanno affidamento sulla funzionalità dei processi e dei controlli automatizzati;

— in tema di *compliance*, al sistema informativo è affidato il compito di registrare, conservare e rappresentare correttamente i fatti di gestione e gli eventi rilevanti per le finalità previste da norme di legge e da regolamenti interni ed esterni.

Le previsioni contenute nel presente Capitolo rappresentano requisiti di carattere generale per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo da parte degli intermediari; le concrete misure da adottare tengono conto degli specifici obiettivi strategici e, secondo il principio di proporzionalità, della dimensione, dell'assetto organizzativo, delle complessità operative della banca e del livello di automazione dei suoi processi e servizi, nonché della natura dell'attività svolta con riferimento, in particolare, alla tipologia, all'ambito, alla complessità e alla rischiosità dei prodotti e dei servizi prestati o che si intende prestare.

A tal proposito, le banche valutano l'opportunità di avvalersi degli standard e *best practice* definiti a livello internazionale in materia di governo, gestione, sicurezza e controllo del sistema informativo.

I requisiti di carattere generale sono integrati da requisiti organizzativi specifici da adottare in funzione dell'attività esercitata o di specifiche tipologie di rischio cui la banca è esposta. Particolare rilievo assumono i rischi assunti in relazione alla prestazione di servizi di pagamento (cfr. Sezione VII).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti;
- art. 53, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche;
- art. 67, comma 1, lett. d), il quale prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 146, comma 2 lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni aventi ad oggetto gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti;

e inoltre:

— dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, e successive modifiche e integrazioni (d.lgs. n. 11/2010);

— del decreto legislativo 5 dicembre 2017, n. 218, Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2), che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

— dal regolamento della Commissione europea recante le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (Regolamento delegato (UE) 2018/389 del 27 novembre 2017).

Vengono altresì in rilievo:

— la direttiva CRD;

— la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n.1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (PSD2);

— gli Orientamenti aggiornati in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi della PSD2 (EBA/GL/2021/03), emanati dall'EBA il 10 giugno 2021 (1);

— gli Orientamenti sulle condizioni per beneficiare dell'esenzione dal meccanismo di emergenza a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/389 (norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli *standard* aperti di comunicazione comuni e sicuri, RTS on SCA and SCS) (EBA/GL/2018/07), emanati dall'EBA il 4 dicembre 2018;

— gli Orientamenti in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02) emanati dall'EBA il 25 febbraio 2019;

— gli Orientamenti sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione (*Information and Communication Technology*, ICT) e di sicurezza (EBA/GL/2019/04) emanati dall'EBA il 28 novembre 2019.

Si è anche tenuto conto di:

— i *Principles for effective risk data aggregation and risk reporting*, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (*Basel Committee for Banking Supervision*, BCBS) nel gennaio 2013 (2);

— i *Principles for operational resilience*, pubblicati dal BCBS il 31 marzo 2021 (3);

— l'*Opinion on the implementation of the RTS on SCA and CSC* (EBA-Op-2018-04), emanata dall'EBA in data 13 giugno 2018;

— l'*Opinion on the use of eIDAS certificates under the RTS on SCA and CSC* (EBA-Op-2018-7), emanata dall'EBA in data 10 dicembre 2018;

— l'*Opinion on the elements of strong customer authentication under PSD2* (EBA-Op-2019-06), emanata dall'EBA il 21 giugno 2019;

— l'*Opinion on obstacles to the provision of third-party provider services under the Payment Services Directive* (EBA/OP/2020/10), emanata dall'EBA il 4 giugno 2020.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce:

(1) Le EBA/GL/2021/03 sono attuate con la Comunicazione della Banca d'Italia del 29 ottobre 2021. https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20211029/index.html.
(2) http://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf.
(3) https://www.bis.org/bcbs/publ/d516.pdf.

— "*accountability*": l'assegnazione della responsabilità di un'attività o processo aziendale, con il conseguente compito di rispondere delle operazioni svolte e dei risultati conseguiti, a una determinata figura aziendale; in ambito tecnico, si intende la garanzia di poter attribuire ciascuna operazione a soggetti (utenti o applicazioni) univocamente identificabili;

— "*autenticazione*": la procedura di verifica dell'identità di un utente da parte di un sistema o servizio;

— "*autorizzazione*": la procedura che verifica se un cliente o un altro soggetto interno o esterno ha il diritto di compiere una certa azione, ad es. trasferire fondi o accedere a dati sensibili;

— "*componente critica del sistema informativo*": il sistema ICT per il quale un incidente operativo o di sicurezza può pregiudicare il regolare e sicuro svolgimento di funzioni essenziali o importanti (cfr. Capitolo 3, Sezione I, par. 3) per l'intermediario, tra cui l'efficace espletamento dei compiti degli organi aziendali e delle funzioni di controllo; l'analisi dei rischi definisce le funzioni aziendali e le componenti del sistema informativo che presentano rischi rilevanti per la banca;

— "*credenziali*": le informazioni – generalmente riservate – utilizzate da un utente a fini di autenticazione a un sistema o servizio. Sono inclusi nella definizione gli strumenti fisici che forniscono o memorizzano le informazioni (ad es., generatori di *password* non riutilizzabili, *smart card*) o qualcosa che l'utente ricorda (ad es., *password*) o rappresenta (ad es., caratteristiche biometriche);

— *"dati sensibili relativi ai pagamenti"*: dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. q-*quater*, del d.lgs. 11/2010;

— "*esternalizzazione*": l'esternalizzazione come definita nel Capitolo 3, Sezione I, par. 2;

— "*incidente operativo o di sicurezza*": ogni evento, o serie di eventi collegati, non pianificati dalla banca che ha, o probabilmente avrà, un impatto negativo sull'integrità, la disponibilità, la riservatezza, e/o l'autenticità dei servizi;

— "*grave incidente operativo o di sicurezza*": un incidente operativo o di sicurezza da cui derivi o è probabile che derivi almeno una delle seguenti conseguenze:

  a. perdite economiche elevate o prolungati disservizi per l'intermediario, anche a seguito di ripetuti incidenti di minore entità;

  b. disservizi rilevanti sulla clientela e altri soggetti (ad es., intermediari o infrastrutture di pagamento); la valutazione della gravità considera il numero dei clienti o controparti potenzialmente coinvolti e l'ammontare a rischio;

  c. il rischio di inficiare la capacità della banca di conformarsi alle condizioni e agli obblighi di legge o previsti dalla disciplina di vigilanza;

  d. danni reputazionali, nel caso venga reso di pubblico dominio (ad esempio attraverso i media e gli organi di stampa).

— "*minimo privilegio* (*least privilege*)": il principio che stabilisce che a ciascun utente o amministratore di sistema siano assegnate le abilitazioni strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati;

— "*no single point of failure*": il principio architetturale secondo il quale l'eventuale guasto di un singolo componente di un sistema non compromette il regolare funzionamento dell'intero sistema;

— "*operazioni critiche*": le operazioni relative a funzioni essenziali o importanti effettuate in ambiente di produzione che, se errate o non effettuate, possono pregiudicare il regolare funzionamento di componenti critiche del sistema informativo (con riferimento a dati, a programmi o alla configurazione del sistema) nonché quelle che possono alterare, direttamente o indirettamente, i valori aziendali;

— "*procedura di contingency*": una procedura che, in caso di indisponibilità o grave malfunzionamento del sistema, prevede il ricorso in condizioni di emergenza a strumenti a bassa integrazione nei processi aziendali (ad es., ricorrendo ad attività manuali) al fine di completare un insieme limitato di operazioni di particolare criticità;

— "*procedura di fall-back*": una procedura attivata in occasione di gravi problemi in caso di aggiornamento tecnologico o migrazione a nuove piattaforme, volta a fornire modalità alternative per lo svolgimento delle funzioni applicative non funzionanti;

— "*progetti ICT*": qualsiasi progetto, o parte di esso, in cui i sistemi e i servizi ICT sono modificati, sostituiti, dismessi o implementati. I progetti ICT possono far parte di più ampi programmi ICT o di trasformazione aziendale;

— "*rischio ICT e di sicurezza*": il rischio di incorrere in perdite dovuto alla violazione della riservatezza, carente integrità dei sistemi e dei dati, inadeguatezza o indisponibilità dei sistemi e dei dati o incapacità di sostituire la tecnologia dell'informazione (IT) entro ragionevoli limiti di tempo e costi in caso di modifica dei requisiti del contesto esterno o dell'attività (*agility*), nonché i rischi di sicurezza derivanti da processi interni inadeguati o errati o da eventi esterni, inclusi gli attacchi informatici o un livello di sicurezza fisica inadeguata. Nella rappresentazione integrata dei rischi aziendali a fini prudenziali (ICAAP), tale tipologia di rischio è considerata, secondo gli specifici aspetti, tra i rischi operativi, reputazionali e strategici;

— "*rischio ICT e di sicurezza residuo*": il rischio ICT e di sicurezza a cui l'intermediario è esposto una volta applicate le misure di attenuazione individuate nel processo di analisi dei rischi;

— "*risk appetite* (*obiettivo di rischio o propensione al rischio*)": il *risk appetite* come definito, nell'ambito del *risk appetite framework* (RAF), nel Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 2;

— "*risorsa informatica* (*o ICT*)": qualsiasi *software* o *hardware* presente nel contesto aziendale;

— "*risorsa informativa*": una raccolta di informazioni, tangibile o intangibile, che merita protezione;

— "*segregazione dei compiti* (*segregation of duties*)": il principio che stabilisce che l'esecuzione di operazioni di particolare criticità sia svolta attraverso la cooperazione di più utenti o amministratori di sistema con responsabilità formalmente ripartite;

— "*servizi ICT*": i servizi forniti dai sistemi ICT a uno o più utenti interni o esterni. Tali servizi comprendono, ad esempio: servizi di inserimento, archiviazione, elaborazione e

comunicazione di dati, servizi di monitoraggio, di supporto alle attività e alle decisioni aziendali;

— "*sistemi ICT*": ICT adottato come parte di un meccanismo o di una rete di interconnessione a supporto delle operazioni della banca;

— "*soggetto terzo*": un soggetto o organizzazione che ha stretto rapporti commerciali o stipulato contratti con una banca per la fornitura di un prodotto o un servizio;

— "*utente responsabile*": la figura aziendale identificata per ciascun sistema ICT e che ne assume formalmente la responsabilità, in rappresentanza degli utenti e nei rapporti con le funzioni preposte allo sviluppo e alla gestione tecnica;

— "*verificabilità*": la garanzia di poter ricostruire, all'occorrenza e anche a distanza di tempo, eventi connessi all'utilizzo del sistema informativo e al trattamento di dati.

Con riferimento alla prestazione dei servizi di pagamento, restano ferme le definizioni previste dal d.lgs. n. 11/2010 e dalle disposizioni attuative di PSD2 direttamente applicabili.

Nei casi in cui le presenti disposizioni rinviano direttamente agli Orientamenti dell'EBA in materia di gestione dei rischi ICT e di sicurezza, ai fini della loro applicazione si precisa che:

- per "alta dirigenza" si intende l'"organo con funzione di gestione" come definito nel Capitolo 1;
- per "funzione di *audit*" si intende la "funzione di revisione interna" (4).

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

— alle banche italiane e alle succursali di banche extracomunitarie, ad eccezione di quelle aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive (5); queste ultime applicano le presenti disposizioni esclusivamente con riferimento alla prestazione di servizi di pagamento;

— alle capogruppo di gruppi bancari;

— alle imprese di riferimento, secondo quanto previsto dalla Sezione VI del Capitolo 3.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

(4) Cfr. Capitolo 3, Sezione III, in particolare par. 3.4.

(5) Per le banche che prestano servizi di investimento, cfr. inoltre le disposizioni del regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*), del Testo Unico della Finanza (TUF), in particolare articolo 5, comma 2.

— *esenzione dall'obbligo di predisporre l'interfaccia di fall-back prevista dall'art. 33, par. 4 del Regolamento delegato 2018/389 della Commissione Europea del 27 novembre 2017, ai sensi dell'art. 33, par. 6 del Regolamento delegato 2018/389* (termine: 45 giorni)*;*

— *revoca dell'esenzione dall'obbligo di predisporre l'interfaccia di fall-back prevista dall'art. 33, par. 4 del Regolamento delegato 2018/389 della Commissione Europea del 27 novembre 2017, ai sensi dell'art. 33, par. 7 del Regolamento delegato 2018/389* (termine: 45 giorni).

SEZIONE II

GOVERNO, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI DEL SISTEMA INFORMATIVO

1. Premessa

Nell'ambito della generale disciplina dell'organizzazione e dei controlli interni, sono attribuiti agli organi e funzioni aziendali ruoli e responsabilità, relativi allo sviluppo e alla gestione del sistema informativo e dei rischi ICT e di sicurezza, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di controllo da quelle di supervisione e gestione.

2. Compiti degli organi aziendali per i profili ICT

2.1 Compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica

L'organo con funzione di supervisione strategica assume la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo, nell'ottica di un ottimale impiego delle risorse tecnologiche a sostegno delle strategie aziendali (*ICT governance*).

In tale ambito esso:

— definisce e approva la strategia ICT, in considerazione dell'evoluzione del settore di riferimento e in coerenza con gli indirizzi strategici della banca e con l'articolazione attuale e prospettica dei settori di operatività, dei processi e dell'organizzazione aziendale; in tale contesto approva il modello di riferimento per l'architettura del sistema informativo. La strategia ICT definisce: a) il modo in cui il sistema ICT aziendale dovrebbe evolvere per supportare e contribuire efficacemente alla strategia aziendale, inclusa l'evoluzione della struttura organizzativa, le modifiche dei sistemi ICT e le dipendenze chiave da soggetti terzi; b) l'evoluzione pianificata dell'architettura ICT, incluse le dipendenze da soggetti terzi; c) chiari obiettivi in materia di sicurezza dell'informazione, soprattutto con riferimento ai sistemi e ai servizi ICT, al personale e ai processi;

— approva l'assetto organizzativo e di governo della banca con riferimento al sistema informativo, alla gestione dei rischio ICT e di sicurezza e alla continuità operativa, garantendo la chiara distinzione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali (1);

— approva:

  a. i piani d'azione predisposti dall'organo con funzione di gestione per l'attuazione della strategia ICT;

  b. la *policy* di sicurezza dell'informazione (2);

(1) Inclusi, se previsti, i comitati endo-consiliari.

(2) Nel caso di *full outsourcing* del sistema informativo l'organo di supervisione strategica, qualora non abbia le necessarie competenze al proprio interno, potrà avvalersi di risorse esterne indipendenti dal fornitore di servizi. Inoltre, nella definizione dei documenti richiesti (cfr. Allegato A), si può fare riferimento ad analoga documentazione prodotta dal fornitore.

c. le linee di indirizzo in materia di selezione del personale con funzioni tecniche e di acquisizione di sistemi, software e servizi ICT, incluso il ricorso a soggetti terzi e all'esternalizzazione (cfr. Sezione VI);

— promuove lo sviluppo, la condivisione e l'aggiornamento di conoscenze in materia di ICT all'interno dell'azienda;

— è informato:

a. con cadenza almeno annuale circa l'adeguatezza dei servizi erogati e il supporto di tali servizi all'evoluzione dell'operatività aziendale, in rapporto ai costi sostenuti;

b. periodicamente circa l'applicazione e l'adeguatezza dei piani d'azione per l'attuazione della strategia ICT;

c. tempestivamente in caso di gravi problemi per l'attività aziendale derivanti da incidenti e malfunzionamenti del sistema informativo; ed è aggiornato su impatto, misure correttive e controlli aggiuntivi a seguito di tali eventi;

d. circa l'avvio e l'avanzamento dei progetti ICT, considerati singolarmente o in forma aggregata e in funzione delle loro dimensioni e importanza e dei rischi ad essi associati, su base periodica e, se del caso, all'occorrenza;

— assicura che il sistema di governo e controllo dei rischi ICT e di sicurezza sia costantemente adeguato, anche in termini di dimensionamento qualitativo e quantitativo del personale e di risorse finanziarie disponibili, alle esigenze operative della funzione ICT e dei processi di gestione dei rischi ICT e di sicurezza e per l'attuazione della strategia ICT.

Con riguardo all'esercizio della responsabilità di supervisione della gestione del rischio ICT e di sicurezza (cfr. Sezione III), lo stesso organo:

— approva il quadro di riferimento organizzativo e metodologico per la gestione del rischio ICT e di sicurezza, promuovendo l'opportuna valorizzazione dell'informazione sul rischio tecnologico all'interno della funzione ICT e l'integrazione con i sistemi di misurazione e gestione dei rischi (in particolare quelli operativi, reputazionali e strategici). Il quadro di riferimento è rivisto almeno annualmente, anche alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua attuazione e il suo monitoraggio, in un'ottica di continuo miglioramento;

— approva la propensione al rischio ICT e di sicurezza, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela, in conformità con gli obiettivi di rischio e il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio definiti a livello aziendale (cfr. Capitolo 3, Allegato C);

— è informato in maniera chiara e tempestiva, e in ogni caso con cadenza almeno annuale, sulla situazione di rischio ICT e di sicurezza rispetto alla propensione al rischio, inclusi i risultati della valutazione dei rischi.

Nell'Allegato A, sono riportati i documenti che l'organo con funzione di supervisione strategica approva nell'ambito del suo ruolo e responsabilità nella materia.

2.2. Compiti dell'organo con funzione di gestione

L'organo con funzione di gestione ha il compito di assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del sistema informativo. In particolare, tale organo:

— definisce i piani di azione contenenti le misure da adottare per conseguire gli obiettivi della strategia ICT, ne monitora e misura l'efficacia, ne cura il riesame periodico per assicurarne l'adeguatezza e la coerenza con la strategia aziendale nel tempo, informando a tale riguardo l'organo con funzione di supervisione strategica. Inoltre, si assicura che il contenuto dei piani d'azione approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica sia comunicato a tutto il personale interessato, inclusi i soggetti terzi ove opportuno;

— definisce la struttura organizzativa della funzione ICT (ove presente) (3) assicurandone nel tempo la rispondenza alle strategie e ai modelli architetturali definiti dall'organo con funzione di supervisione strategica;

— definisce i ruoli e le responsabilità per la funzione ICT e per la gestione del rischio ICT e di sicurezza, nonché per le relative attività di continuità operativa (4);

— definisce l'assetto organizzativo, metodologico e procedurale per il processo di gestione del rischio ICT e di sicurezza, perseguendo un opportuno livello di raccordo con la funzione di *risk management* per i processi di stima del rischio operativo;

— assicura che tutto il personale, incluso il personale che riveste ruoli chiave, riceva una formazione adeguata in materia di rischi ICT e di sicurezza, nonché di sicurezza dell'informazione, almeno una volta all'anno o con maggiore frequenza se necessario; al riguardo, definisce e approva un piano di formazione e di sensibilizzazione sulla sicurezza dell'informazione;

— approva le procedure e i processi di gestione delle operazioni ICT che riguardano le risorse e i servizi non esternalizzati, garantendo l'efficacia ed efficienza dell'impianto nonché la complessiva completezza e coerenza, con particolare riguardo a una funzionale assegnazione di compiti e responsabilità, alla robustezza dei controlli, alla validità del supporto metodologico e procedurale;

— approva gli standard di *data governance*, le procedure di gestione dei cambiamenti e degli incidenti (ove del caso, in raccordo con le procedure del fornitore di servizi) e, di norma con cadenza annuale, il piano operativo delle iniziative informatiche, verificandone la coerenza con le esigenze informative e di automazione delle linee di *business* nonché con le strategie aziendali;

— valuta almeno annualmente le prestazioni della funzione ICT rispetto alle strategie e agli obiettivi fissati, in termini di rapporto costi/benefici o utilizzando sistemi integrati di

(3) Nel caso di gruppo bancario che abbia accentrato la funzione ICT in una società controllata del gruppo, il compito di definizione della funzione ICT può essere demandato all'organo con funzione di gestione di tale società, previa individuazione di opportuni canali informativi verso gli organi aziendali della capogruppo.

(4) Per quanto riguarda gli aspetti relativi al ruolo e ai compiti degli organi aziendali con riferimento alla continuità operativa per il sistema informativo, si veda il Capitolo 5, Allegato A, Sezione II, par. 3 (in particolare, 3.1).

misurazione delle prestazioni (5), assumendo gli opportuni interventi e iniziative di miglioramento;

— approva almeno annualmente la valutazione del rischio delle componenti critiche nonché la relazione sull'adeguatezza e costi dei servizi ICT, informando a tale riguardo l'organo con funzione di supervisione strategica; in tale ambito, riscontra la complessiva situazione del rischio ICT e di sicurezza in rapporto alla propensione al rischio definita, disponendo allo scopo di idonei flussi informativi concernenti, come minimo, il livello di rischio residuo per le diverse risorse informatiche, lo stato di implementazione dei presidi di attenuazione del rischio (cfr. Sezione III), l'evoluzione delle minacce connesse con l'utilizzo di ICT nonché gli incidenti registratisi nel periodo di riferimento;

— monitora il regolare svolgimento dei processi di gestione e di controllo dei servizi ICT e, a fronte di anomalie rilevate, pone in atto opportune azioni correttive;

— assume decisioni tempestive in merito a gravi incidenti operativi o di sicurezza (cfr. Sezione IV), di cui è prontamente informato, e fornisce informazioni all'organo con funzione di supervisione strategica in caso di gravi problemi per l'attività aziendale derivanti da incidenti e malfunzionamenti, con particolare riferimento all'impatto, alla risposta e ai controlli supplementari da definire.

In relazione alla responsabilità e ai compiti assegnati, l'organo con funzione di gestione è dotato di competenze tecnico – manageriali, tenuto conto della dimensione, complessità e articolazione organizzativa dell'intermediario nonché delle strategie di *sourcing*.

Nell'Allegato A sono riportati le procedure, gli standard e i piani soggetti all'approvazione dell'organo con funzione di gestione.

3. Organizzazione della funzione ICT

La funzione ICT è responsabile dello svolgimento dei processi operativi del sistema informativo. L'articolazione organizzativa della funzione ICT dipende da fattori quali la complessità della struttura societaria, la dimensione, i settori di attività, le strategie di *business* e gestionali. Essa si ispira a criteri di funzionalità, efficienza e sicurezza, definendo chiaramente compiti e responsabilità e contemplando in particolare:

— linee di riporto dirette a livello dell'organo con funzione di gestione (6) a garanzia dell'unitarietà della visione gestionale e del rischio ICT e di sicurezza nonché dell'uniformità di applicazione delle norme riguardanti il sistema informativo; eventuali unità di sviluppo

(5) I sistemi integrati di misurazione e *reporting* delle prestazioni sono procedure automatizzate, di norma basate su metodologie (ad es., *balanced scorecards*) volte a tracciare un profilo integrato del complessivo andamento dell'azienda o di una specifica funzione aziendale, attraverso il ricorso ad indicatori di prestazione (*KPI – key performance indicators*) e valori di riferimento (*benchmark*) opportunamente individuati. In caso di *outsourcing* è opportuno definire nel contratto un insieme di *report* minimi, utili anche a verificare il rispetto delle SLA (*Service level agreement*).

(6) Nel caso di gruppo bancario che abbia accentrato la funzione ICT in una società controllata, è possibile individuare all'interno di questa l'organo responsabile di tale funzione per l'intero gruppo, purché siano stabiliti canali informativi diretti tra esso e l'organo con funzione di gestione della capogruppo; in tale opzione, l'organo con funzione di gestione della capogruppo assume la responsabilità di seguire la pianificazione delle iniziative ICT, garantendone la rispondenza alle esigenze e alle strategie del gruppo.

decentrato sotto il controllo delle linee di *business* sono comunque inquadrate nel più generale disegno architetturale e agiscono nell'ambito di regole definite a livello aziendale;

— le responsabilità e gli assetti connessi con la pianificazione e il controllo del portafoglio dei progetti ICT, con il governo dell'evoluzione dell'architettura e dell'innovazione tecnologica nonché con le attività di gestione del sistema informativo (7);

— la realizzazione degli opportuni meccanismi di raccordo con le linee di *business*, con particolare riguardo alle attività di individuazione e pianificazione delle iniziative ICT (regolare rilevazione delle esigenze di servizi ICT e promozione delle opportunità tecnologiche offerte dall'evoluzione del sistema informativo).

4. La funzione di controllo dei rischi ICT e di sicurezza

Fermo restando quanto previsto dal Capitolo 3, Sezione III, par. 1, nell'ambito del sistema dei controlli interni le banche si dotano di una funzione di controllo di secondo livello responsabile della gestione e della supervisione dei rischi ICT e di sicurezza.

La funzione di controllo è responsabile del monitoraggio e del controllo dei rischi ICT e di sicurezza (8), nonché della verifica dell'aderenza delle operazioni ICT al sistema di gestione dei rischi ICT e di sicurezza (cfr. Sezione III). A tal fine, la funzione di controllo:

— concorre alla definizione della policy di sicurezza dell'informazione ed è informata su qualsiasi attività o evento che influenzi in modo rilevante il profilo di rischio della banca (9), incidenti operativi o di sicurezza significativi, nonché qualsiasi modifica sostanziale ai sistemi e ai processi ICT;

— è coinvolta attivamente nei progetti di modifica sostanziale del sistema informativo e, in particolare, nei processi di controllo dei rischi relativi a tali progetti.

Le banche possono attribuire i compiti della funzione di controllo dei rischi ICT e di sicurezza a una funzione di secondo livello appositamente istituita; alla funzione si applicano le disposizioni previste dal Capitolo 3, Sezione III, par. 1. Tra la funzione di controllo ICT e le altre funzioni aziendali di controllo sono assicurati opportuni livelli di raccordo e adeguate forme di coordinamento, conformemente a quanto previsto nel Capitolo 3, Sezione III, par. 3.5.

In alternativa, le banche possono assegnare tali compiti alle funzioni aziendali di controllo dei rischi e di *compliance*, in relazione ai ruoli, alle responsabilità e alle competenze proprie di ciascuna delle due funzioni, a condizione che siano assicurati il corretto svolgimento dei compiti, l'efficacia dei controlli e le necessarie competenze tecniche.

(7) Nel caso di *full outsourcing* della funzione ICT, al referente per l'attività esternalizzata è assegnata la responsabilità di seguire la pianificazione dei progetti informatici; la stessa figura garantisce, in collaborazione con il fornitore di servizi, la realizzazione degli opportuni meccanismi di raccordo con le linee di *business*.

(8) In particolare, la funzione di controllo assicura che i rischi ICT e di sicurezza siano individuati, misurati, valutati, gestiti, monitorati nonché riportati e mantenuti entro i limiti della propensione al rischio della banca.

(9) Con riferimento alla politica di sicurezza dell'informazione, cfr. Sezione IV.

5. Internal audit

L'*internal audit*, nell'ambito dei compiti e responsabilità previsti dal Capitolo 3, Sezione III, par. 3.4, dispone – al suo interno o mediante il ricorso a risorse esterne (10) – delle competenze specialistiche necessarie per assolvere ai propri compiti di *assurance* attinenti al sistema informativo aziendale (ICT *audit*), nonché alle attività e all'assetto organizzativo della banca afferente ai profili ICT, in coerenza con il principio di proporzionalità.

Il piano di *audit*, redatto secondo un approccio *risk-based*, è sottoposto all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica (11) e include le verifiche di *audit* riferite al sistema ICT e a ogni sua modifica significativa. La pianificazione degli interventi ispettivi assicura nel tempo un'adeguata copertura delle varie applicazioni, infrastrutture e processi di gestione, incluse le eventuali componenti esternalizzate (12).

A prescindere dalla forma adottata per gli accertamenti (ad es., *audit* mirati ovvero verifiche sulle applicazioni e componenti del sistema informativo nell'ambito di ispezioni su strutture organizzative o processi produttivi), la frequenza e il contenuto dei controlli tengono conto del complessivo profilo di rischio del processo o sistema oggetto di verifica, con particolare riguardo ai rischi di sicurezza.

L'*internal audit* è in grado di fornire valutazioni sui principali rischi tecnologici identificabili e sulla complessiva gestione del rischio ICT e di sicurezza dell'intermediario.

(10) Anche in caso di ricorso all'esterno, le risorse impegnate nell'*audit* mantengono l'indipendenza rispetto alle unità assoggettate al controllo.

(11) Cfr. Capitolo 3, Sezione II, par. 2 e Sezione III, par. 2 e 4.3.

(12) Tenuto conto del principio di proporzionalità, per le verifiche su componenti o servizi ICT esternalizzati, la funzione di *audit* dell'intermediario potrà scegliere, sotto la sua responsabilità, di fare affidamento sull'*internal audit* del fornitore di servizi, previa valutazione della sua professionalità e indipendenza.

SEZIONE III

LA GESTIONE DEL RISCHIO ICT E DI SICUREZZA

Il processo di gestione dei rischi ICT e di sicurezza è pienamente integrato e allineato con il processo di gestione dei rischi della banca (cfr. Capitolo 3, Sezione I, par. 6). Le banche assicurano che tutti i rischi ICT e di sicurezza assunti o assumibili siano individuati, analizzati, misurati, monitorati, gestiti, comunicati e mantenuti entro i limiti della propensione al rischio ICT e di sicurezza della banca. Esse assicurano inoltre la conformità dei sistemi e dei progetti ICT, nonché di tutte le attività svolte nell'ambito del sistema informativo, alle disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e ai regolamenti e codici interni applicabili alla banca.

Nella gestione dei rischi ICT e di sicurezza le banche applicano le Sezioni 1.3.1 (paragrafi 13 e 14), 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4 degli Orientamenti dell'EBA sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza (1).

Ai fini dell'applicazione di questi Orientamenti si forniscono le seguenti specificazioni:

— il processo di analisi dei rischi ICT e di sicurezza è svolto con il concorso dell'utente responsabile (2), del personale della funzione ICT, della funzione di controllo responsabile della gestione e della supervisione dei rischi ICT e di sicurezza (cfr. Sez. II, par. 4) e, ove opportuno, della funzione di revisione interna, secondo metodologie e responsabilità formalmente definite dall'organo con funzione di gestione;

— l'analisi determina il rischio ICT e di sicurezza residuo da sottoporre ad accettazione formale dell'utente responsabile (3). Qualora il rischio residuo ecceda la propensione al rischio ICT e di sicurezza, approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica (cfr. Sezione II, par. 2.1), l'analisi propone l'adozione di misure alternative o ulteriori di trattamento del rischio (4), definite con il coinvolgimento della funzione di controllo dei rischi ICT e sottoposte all'approvazione dell'organo con funzione di gestione;

— per le procedure in esercizio (5) per le quali siano stati individuati successivamente eventuali presidi in aggiunta a quelli già in essere, è adottato un piano di implementazione specifico. I tempi di attuazione del piano e i presidi compensativi di tipo organizzativo o procedurale nelle more dell'attuazione, sono documentati e sottoposti all'accettazione formale dell'utente responsabile. In ogni caso, l'aggiornamento delle misure di sicurezza che riguardano componenti critiche è effettuato senza indebiti ritardi.

(1) Si fa riferimento alla numerazione delle Sezioni nella versione italiana degli Orientamenti.

(2) Per le componenti e applicazioni critiche l'utente responsabile è individuato a un adeguato livello gerarchico. In caso di esternalizzazione del sistema, il referente per l'attività esternalizzata partecipa, in qualità di utente responsabile, all'analisi del rischio svolta dal fornitore di servizi, anche tramite "comitati utente"; nel caso di *full outsourcing* presso una società strumentale del gruppo di appartenenza, l'utente responsabile è collocato all'esterno della funzione ICT (ad es., presso la capogruppo, secondo un modello accentrato, o presso i singoli intermediari, nell'approccio decentrato).

(3) Nel documento approvato dall'utente responsabile, il rischio residuo è chiaramente espresso, perlomeno in termini qualitativi e con una descrizione non tecnica degli eventi dannosi che potrebbero comunque verificarsi in determinate circostanze.

(4) Ad esempio, si potrebbe ritenere di non abilitare funzioni o operazioni troppo rischiose (*risk avoidance*), ovvero di acquisire una polizza assicurativa (*risk transfer*).

(5) In sede di valutazione dei rischi su componenti del sistema informativo e applicazioni già in essere, la banca tiene conto dei dati disponibili in merito agli incidenti di sicurezza informatica verificatisi in passato.

SEZIONE IV

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE E DELLE OPERAZIONI ICT

Con riferimento alla gestione della sicurezza dell'informazione (*information security*) e alla gestione delle operazioni ICT (*ICT operations*), le banche applicano le Sezioni 1.4 e 1.5 degli Orientamenti dell'EBA sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza.

Fermo restando quanto previsto dalla Sezione 3.5.1 degli Orientamenti dell'EBA sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza (1), i gravi incidenti operativi o di sicurezza sono notificati tempestivamente alla Banca d'Italia, con l'invio di un rapporto sintetico recante una descrizione dell'incidente e dei disservizi provocati agli utenti interni e alla clientela, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia (2).

.

(1) Si fa riferimento alla numerazione delle Sezioni nella versione italiana degli Orientamenti (pag. 17).

(2) Le istruzioni, che specificano anche le modalità e tempi della segnalazione, sono disponibili sul sito della Banca d'Italia all'indirizzo: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/incidenti-operativi/index.html.

SEZIONE IV BIS

LA GESTIONE DEI PROGETTI E DEI CAMBIAMENTI ICT

Le banche si dotano di processi per la gestione dei progetti ICT nel corso del loro intero ciclo di vita, l'acquisizione e lo sviluppo e la manutenzione di servizi e sistemi ICT, nonché per la gestione dei cambiamenti di tali servizi e sistemi, secondo quanto previsto dalla Sezione 1.6 degli Orientamenti dell'EBA sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza.

Il processo per la gestione dei cambiamenti ICT si svolge sotto la responsabilità di una figura o struttura aziendale con elevato grado di indipendenza rispetto alla funzione di sviluppo e prevede, in modo proporzionato alla complessità e al profilo di rischio tecnologico dell'intermediario, l'autorizzazione formale di ogni cambiamento in ambiente di produzione (1); tale procedura comprende l'accettazione, nei casi critici individuati nell'analisi dei rischi, del nuovo rischio residuo.

Le iniziative di ampio impatto sul sistema ICT (ad esempio, modifiche rilevanti sulle componenti critiche, adeguamenti in conseguenza di fusioni o scissioni, migrazione ad altre piattaforme informatiche), che si inseriscono di norma in piani strategici all'attenzione dell'organo con funzione di supervisione strategica, sono preventivamente comunicate alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

(1) Il livello autorizzativo è adeguato all'entità dei rischi emersi nell'analisi.

SEZIONE V

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI

Il sistema di registrazione e *reporting* dei dati è deputato a tracciare tempestivamente tutte le operazioni aziendali e i fatti di gestione al fine di fornire informazioni complete e aggiornate sulla attività aziendali e sull'evoluzione dei rischi. Esso assicura nel continuo l'integrità, completezza e correttezza dei dati conservati e delle informazioni rappresentate; inoltre, garantisce l'*accountability* e l'agevole verificabilità (ad es., da parte delle funzioni di controllo) delle operazioni registrate.

In particolare, il sistema di gestione dei dati soddisfa i seguenti requisiti:

— la registrazione dei fatti aziendali è completa, corretta e tempestiva, al fine di consentire la ricostruzione dell'attività svolta (1);

— è definito uno standard aziendale di *data governance*, che individua ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nell'utilizzo e nel trattamento, a fini operativi e gestionali, delle informazioni aziendali (2); in considerazione della loro rilevanza nel sistema informativo, sono definite le misure atte a garantire e a misurare la qualità (3), ad es. attraverso *key quality indicato*r riportati periodicamente agli utenti di *business*, alle funzioni di controllo e all'organo con funzione di gestione;

— la identificazione, la misurazione o la valutazione, il monitoraggio, la prevenzione o l'attenuazione dei rischi connessi con la qualità dei dati fa parte del processo di gestione dei rischi (cfr. Capitolo 3); in caso di acquisizione o incorporazione di soggetti esterni, la *due diligence* comprende la valutazione dell'impatto dell'operazione sulle procedure di gestione e aggregazione dei dati; l'utilizzo di procedure settoriali (contabilità, segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.) non compromette la qualità e la coerenza complessiva dei dati aziendali; a livello consolidato, il sistema di gruppo assicura l'integrazione tra le informazioni provenienti da tutte le componenti del gruppo;

— nel caso di ricorso a un *data warehouse* aziendale a fini di analisi e *reporting*, le procedure di estrazione dei dati, di trasformazione, controllo e caricamento negli archivi accentrati – così come le funzioni di sfruttamento dei dati – sono dettagliatamente documentate, al fine di consentire la verifica sulla qualità dei dati;

— le procedure di gestione e aggregazione dei dati sono documentate, con specifica previsione delle circostanze in cui è ammessa l'immissione o la rettifica manuale di dati aziendali,

(1) I controlli sulle registrazioni contabili verificano, tra l'altro, le procedure per l'individuazione e sistemazione delle divergenze tra saldi dei sottosistemi sezionali e quelli della contabilità generale, i processi di quadratura tra i documenti di *front-office* e le registrazioni giornaliere; la conferma periodica dei rapporti con controparti e clienti. Le verifiche riguardano anche l'allineamento tra i dati utilizzati per la gestione dei rischi e per la rendicontazione finanziaria.

(2) Le banche classificate, a fini SREP, nelle macro-categorie 1 e 2 (cfr. Circolare 269 del 7 maggio 2008, "Guida per l'attività di vigilanza", Parte prima, Sezione I, Capitolo I.5) individuano per i dati rilevanti (informazione al mercato, segnalazioni all'Organo di Vigilanza, valutazione dei rischi, ecc.) una o più figure aziendali responsabili di assicurare lo svolgimento dei controlli previsti e della validazione della qualità dei dati (c.d. "*data owner*"). Le procedure di aggregazione dei dati a fini di valutazione dei rischi aziendali sono sottoposte a validazione indipendente (ad es., da parte dell'*internal audit)*.

(3) La qualità dei dati è valutata, in termini di completezza (registrazione di tutti gli eventi, operazioni e informazioni con i pertinenti attributi necessari per le elaborazioni), di accuratezza (assenza di distorsione nei processi di registrazione, raccolta e di successivo trattamento dei dati) e di tempestività.

registrando data, ora, autore e motivo dell'intervento, ambiente operativo interessato e i dati precedenti la modifica;

— i processi di acquisizione di dati da *information provider* esterni sono documentati e presidiati;

— i dati sono conservati con una granularità adeguata a consentire le diverse analisi e aggregazioni richieste dalle procedure di sfruttamento;

— i rapporti prodotti espongono le principali assunzioni e gli eventuali criteri di stima adottati (ad es., nell'ambito del monitoraggio dei rischi aziendali);

— il sistema di *reporting* consente di produrre informazioni tempestive e di qualità elevata per l'autorità di vigilanza e per il mercato.

SEZIONE VI

L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E IL RICORSO A SOGGETTI TERZI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ICT

1. Premessa

L'esternalizzazione delle risorse e servizi ICT può assumere diverse forme a seconda del modello architetturale e delle strategie di outsourcing adottate dall'intermediario: *outsourcing* verticale (relativo a determinati processi operativi), *outsourcing* orizzontale di servizi trasversali come la gestione degli apparati hardware (*facility management*), lo sviluppo e la gestione del parco applicativo (*application management*), i collegamenti di rete, l'*help desk* tecnico e gli interventi di riparazione e manutenzione delle risorse ICT, fino al *full outsourcing* del complessivo sistema informativo aziendale. Viene inoltre in rilievo il *cloud computing* (servizi *cloud*), un modello che consente l'accesso in rete diffuso, conveniente, flessibile e su richiesta, a un gruppo condiviso di risorse informatiche (ad esempio reti, server, memorie, applicazioni e servizi), che vengono rese disponibili rapidamente, con un minimo di attività gestionale o di interazione con il fornitore del servizio.

Le banche che ricorrono all'esternalizzazione del sistema informativo, sia in caso di *full outsourcing* sia di esternalizzazione di componenti critiche del sistema informativo, si attengono a quanto previsto in materia di *outsourcing* di funzioni aziendali nel Capitolo 3, Sezione IV. Le norme di cui al par. 2 declinano con specifico riferimento alle risorse e ai servizi ICT gli obblighi informativi previsti in via generale dagli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione.

Nell'utilizzo di un modello di *cloud computing* (1) le banche definiscono i requisiti di sicurezza dei dati e dei sistemi nell'ambito dell'accordo di esternalizzazione e ne monitorano costantemente il rispetto; le banche inoltre adottano un approccio basato sul rischio con riferimento al luogo (paese e regione/località) dove sono conservati e trattati i dati e alla sicurezza delle informazioni.

2. Accordi con i fornitori e altri requisiti

Fermo restando quanto previsto al Capitolo 3, Sezione IV, con riferimento all'esternalizzazione del sistema informativo si precisa inoltre che:

a. nell'accordo scritto tra la banca e i fornitori di sistemi e servizi ICT sono chiaramente definiti e formalizzati i seguenti aspetti:

   i. le misure di attenuazione dei rischi del fornitore dei servizi, che devono essere conformi con il quadro di riferimento per la gestione del rischio della banca, con particolare riguardo a quello ICT e di sicurezza;
   ii. misure idonee a garantire l'*accountability* e la ricostruibilità delle operazioni effettuate, almeno con riferimento alle operazioni critiche e agli accessi a dati personali o sensibili;

(1) Cfr. definizione di *cloud computing* al Capitolo 3, Sezione I, par. 3.

iii. l'obbligo per il fornitore di servizi, una volta concluso il rapporto contrattuale e trascorso un periodo di tempo concordato, di eliminare – facendo uso di opportuni strumenti e soluzioni tecniche, debitamente documentati – qualsiasi copia o stralcio di dati personali o sensibili presente su propri sistemi o supporti in ragione dei servizi in precedenza esternalizzati dalla banca, in modo da escludere qualunque accesso successivo da parte del proprio personale o di terzi;

iv. la ripartizione dei compiti e delle responsabilità attinenti all'attuazione della politica di *Information Security* della banca;

v. il raccordo con i ruoli e le procedure dell'intermediario attinenti alla gestione del rischio ICT e di sicurezza (cfr. Sezione III) e per il sistema di gestione dei dati (cfr. Sezione V);

vi. le misure e gli obiettivi in materia di sicurezza dell'informazione, compresi i requisiti minimi di sicurezza informatica, che devono essere adeguati e proporzionati; le specifiche relative al ciclo di vita dei dati della banca ed eventuali requisiti relativi alla cifratura dei dati, alla sicurezza di rete e ai processi di monitoraggio della sicurezza, e l'ubicazione dei centri dati;

vii. le procedure di gestione degli incidenti operativi e di sicurezza, tra cui la notifica e l'attivazione dei livelli successivi di intervento;

b. l'informativa alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia (cfr. Capitolo 3, Sezione IV, par. 2), sottoscritta dal legale rappresentante della banca, attesta la conformità dell'operazione alle disposizioni di vigilanza applicabili e include le informazioni di seguito indicate:

i. i risultati della valutazione dei rischi dell'accordo di esternalizzazione condotta dalla banca secondo quanto previsto dalla Sezione 12.2 degli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione;

ii. una descrizione delle strategie d'uscita (*exit strategies*), delle strategie di esternalizzazione della banca, del modello di riferimento per il sistema informativo come modificato dall'esternalizzazione e dei processi di funzionamento dei servizi esternalizzati, con particolare riguardo alle modalità con cui sono garantiti i requisiti di cui al presente Capitolo.

Nella relazione relativa ai controlli svolti sulle funzioni esternalizzate a fornitori di servizi al di fuori del gruppo (cfr. Capitolo 3, Sezione IV, par. 2) la banca dà conto, tra l'altro, delle iniziative di esternalizzazione del sistema informativo che sono state oggetto di informativa preventiva, nonché dei principali servizi ICT per i quali si fa ricorso a soggetti terzi e che non assumono la qualifica di esternalizzazione.

3. Il ricorso a soggetti terzi

Le banche che ricorrono a soggetti terzi per la prestazione di servizi ICT al di fuori di un rapporto di esternalizzazione applicano la Sezione 1.2.3 degli Orientamenti dell'EBA sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO

1. Sicurezza dei servizi di pagamento

Le banche che prestano servizi di pagamento applicano le disposizioni del presente Capitolo e del Capitolo 5 anche con riferimento ai rischi operativi e di sicurezza dei servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2).

In materia di sicurezza dei servizi di pagamento, le banche:

— trasmettono alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente una valutazione aggiornata e approfondita dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento che esse prestano e dell'adeguatezza delle misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi in atto per affrontarli (1);

— notificano senza indugio alla Banca d'Italia i gravi incidenti operativi o di sicurezza relativi ai servizi di pagamento prestati conformemente agli Orientamenti aggiornati dell'EBA in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi della PSD2 (2). Se l'incidente incide o potrebbe incidere sugli interessi finanziari dei propri utenti di servizi di pagamento, le banche informano altresì questi ultimi, senza indugio, dell'incidente e di tutte le misure a disposizione che possono adottare per attenuarne gli effetti negativi e trasmettono alla Banca d'Italia copia delle eventuali comunicazioni inviate (o che saranno inviate) alla clientela, non appena disponibili (3).

2. Gestione del rapporto con gli utenti dei servizi di pagamento

Nella gestione del rapporto con gli utenti dei servizi di pagamento, le banche applicano la Sezione 1.8 degli Orientamenti dell'EBA sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza.

---

(1) Le banche redigono la relazione in linea con quanto previsto nelle istruzioni dalla Banca d'Italia relative all'applicazione della direttiva PSD2 (cfr. https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/direttiva-psd2/Istruzioni_Procedure_BI_PSD2.pdf).
La relazione contiene anche la descrizione delle soluzioni eventualmente adottate sulla base dell'art. 17 del Regolamento delegato (UE) 2018/389 del 27 novembre 2017 in materia di processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese. Le relative informazioni, dovute soltanto alla prima occorrenza, sono trasmesse alla Banca d'Italia con apposito modulo disponibile al seguente indirizzo: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/direttiva-psd2/Esenzione_dall_autenticazione_forte_del_cliente_per_i_pagamenti_corporate.pdf.

(2) Cfr. Comunicazione della Banca d'Italia del 29 ottobre 2021 relativa all'attuazione per i prestatori di servizi di pagamento degli Orientamenti aggiornati dell'EBA in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi della PSD2 (EBA/GL/2021/03).
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20211029/index.html.
Le segnalazioni dei gravi incidenti sono effettuate secondo le modalità indicate nelle istruzioni, emanate dalla Banca d'Italia, disponibili all'indirizzo: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/incidenti-operativi/index.html .

(3) Cfr. Articolo 96, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2).

3. Esenzione dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza di cui all'articolo 33(4) del Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione europea

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, le banche che prestano servizi di pagamento di radicamento di conti di pagamento che intendono richiedere l'esenzione dalla predisposizione del meccanismo di emergenza ("interfaccia di *fall-back"*) previsto dall'art. 33, par. 4, del Regolamento delegato si attengono a quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA sulle condizioni per beneficiare dell'esenzione dal meccanismo di emergenza a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/389 (EBA/GL/2018/07) (4).

(4) Cfr. https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/guidelines-on-the-conditions-to-be-met-to-benefit-from-an-exemption-from-contingency-measures-under-article-33-6-of-regulation-eu-2018/389-rts-on-sca-csc- .

Allegato A

DOCUMENTI AZIENDALI
PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEL SISTEMA INFORMATIVO

Documento	**Approvazione**	**Aggiornamento**	**Note**
DOCUMENTI DI *POLICY* E STANDARD AZIENDALI			
Documento di indirizzo strategico	Organo con funzione di supervisione strategica	In dipendenza della periodicità dei piani strategici aziendali (3 – 5 anni)	Contiene (cfr. Sezione II, par. 1): – modello di riferimento architetturale – strategie di *sourcing* – propensione al rischio ICT e di sicurezza – linee di indirizzo in materia di selezione del personale con funzioni tecniche e di acquisizione di sistemi, *software* e servizi ICT
Metodologia di gestione del rischio ICT e di sicurezza	Organo con funzione di supervisione strategica	In base alla necessità (almeno annuale)	
Policy di sicurezza dell'informazione	Organo con funzione di supervisione strategica	In base alla necessità	
Organigramma della funzione ICT	Organo con funzione di supervisione strategica	In base alla necessità	
Standard di *data governance*	Organo con funzione di gestione	Periodicità definita	
ALTRI DOCUMENTI ESSENZIALI PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI ICT			
Piani d'azione per l'attuazione della strategia ICT	Organo con funzione di supervisione strategica	In base alla necessità	
Procedure e processi di gestione delle operazioni ICT	Organo con funzione di gestione	In base alla necessità	Include (cfr. Sezione II, par. 2.2):

Documento	**Approvazione**	**Aggiornamento**	**Note**
			– procedura di gestione dei cambiamenti ICT – procedura di gestione degli incidenti
Piano operativo	Organo con funzione di gestione	Annuale	
Piano di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza dell'informazione	Organo con funzione di gestione	Almeno annuale	
VALUTAZIONI AZIENDALI			
Rapporto sintetico su adeguatezza e costi dell'ICT	Organo con funzione di gestione	Almeno annuale	
Rapporto sintetico sulla situazione del rischio ICT e di sicurezza	Organo con funzione di gestione	Almeno annuale	
Relazione sulle risultanze dell'analisi dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento	Organo con funzione di supervisione strategica	Annuale	
Rapporti dell'*internal audit* e delle altre funzioni responsabili della valutazione della sicurezza	Organo con funzione di supervisione strategica	Almeno annuale	

TITOLO IV

Capitolo 5

LA CONTINUITÀ OPERATIVA

TITOLO IV – Capitolo 5

LA CONTINUITÀ OPERATIVA

1. Destinatari

L'Allegato A, Sezione II (Requisiti per tutti gli operatori) si applica alle banche e ai gruppi bancari.

L'Allegato A, Sezione III (Requisiti particolari per i processi a rilevanza sistemica) si applica, in aggiunta ai requisiti previsti nella Sezione II dell'Allegato A, ai soggetti, individuati nominativamente, con apposita comunicazione, fra i gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi con una quota di mercato, calcolata sul totale attivo, superiore al 5 per cento del totale del sistema bancario.

Nell'ambito dei gruppi bancari, i requisiti particolari si applicano alla capogruppo, alle singole controllate bancarie italiane con totale attivo superiore a 5 miliardi di euro e alle altre controllate bancarie, finanziarie e strumentali che, indipendentemente dalla dimensione e localizzazione, svolgono in misura rilevante i processi a rilevanza sistemica o danno un supporto essenziale a questi ultimi.

Possono essere altresì assoggettati ai requisiti particolari gli operatori, incluse le succursali italiane di banche estere, che, su base individuale, detengono una quota di mercato superiore al 5 per cento in almeno uno dei seguenti segmenti del sistema finanziario italiano: regolamento lordo in moneta di banca centrale, liquidazione di strumenti finanziari, servizi di controparte centrale, sistemi multilaterali di scambio di depositi interbancari in euro, aste BCE, operazioni di finanziamento del Tesoro effettuate tramite asta, mercato dei pronti contro termine all'ingrosso su titoli di Stato, pagamento delle pensioni sociali, bollettini postali.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:

— art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti;

— art. 53, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche;

— art. 67, comma 1, lett. d), il quale prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

e inoltre:

— dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,

2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, e successive modifiche e integrazioni (d.lgs. n. 11/2010);

— del decreto legislativo 5 dicembre 2017, n. 218, Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2), che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Vengono inoltre in rilievo:

— la direttiva CRD;

— la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n.1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (PSD2);

— gli Orientamenti sulla governance interna (EBA/GL/2017/11), emanati dall'EBA il 21 marzo 2018;

— gli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02), emanati dall'EBA il 25 febbraio 2019;

— gli Orientamenti sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione (*Information and Communication Technology*, ICT) e di sicurezza (EBA/GL/2019/04) emanati dall'EBA il 28 novembre 2019.

3. Banche soggette ai requisiti applicabili a tutti gli operatori (Allegato A, Sezione II)

Fermo restando quanto previsto nell'Allegato A, Sezione II, si precisa quanto segue:

— i gruppi bancari – coerentemente con quanto previsto nel Capitolo 3, Sezione V (il RAF e il sistema dei controlli interni nei gruppi bancari) – possono definire e gestire i piani di continuità operativa in modo accentrato per l'intero gruppo o decentrato per singola società. In ogni caso la capogruppo assicura che tutte le controllate siano dotate di piani di continuità operativa e verifica la coerenza degli stessi con gli obiettivi strategici del gruppo in tema di contenimento dei rischi. A livello di gruppo sono stabiliti controlli sul raggiungimento degli obiettivi di continuità operativa definiti per l'intero gruppo e le singole componenti;

— i compiti e le responsabilità degli organi aziendali indicati ai punti a), b), c), d), ed e) dell'Allegato A, Sezione II, par. 3.1, rientrano nelle competenze dell'organo con funzione di supervisione strategica; i compiti e le responsabilità indicati nei punti f) e g) del menzionato paragrafo, spettano all'organo con funzione di gestione;

— le banche segnalano alla Banca d'Italia, tra le "cariche rilevanti a fini di Vigilanza" previste nella procedura "organi sociali" (Or.So.), il nome del responsabile del piano di continuità operativa (cfr. Allegato A, Sezione II, par.0);

— la procedura per la dichiarazione dello stato di crisi (cfr. Allegato A, Sezione II, par. 3.1) è definita in raccordo con il processo di gestione degli incidenti operativi o di sicurezza (cfr. Capitolo 4, Sezione IV) e delle altre tipologie di incidenti;

— le verifiche annuali dei sistemi informativi (cfr. Allegato A, Sezione II, par. 3.5) prevedono anche l'operatività on-line di almeno una succursale;

— le previsioni in materia di esternalizzazione e ricorso a soggetti terzi, infrastrutture e controparti rilevanti (cfr. Allegato A, Sezione II, par. 3.7), si applicano coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni in materia di esternalizzazione previste nel Capitolo 3 e dalle disposizioni in materia di esternalizzazione e ricorso a soggetti terzi per la prestazione di servizi ICT previste nel Capitolo 4;

— in caso di situazione di crisi che non assumano rilevanza sistemica per il sistema finanziario, le banche e i gruppi bancari contattano, al fine di agevolare il coordinamento degli interventi, la Banca d'Italia e la Banca centrale europea.

4. Banche soggette ai requisiti particolari per i processi a rilevanza sistemica (Allegato A, Sezione III)

Fermo restando quanto previsto nell'Allegato A, Sezione III, si precisa quanto segue:

— per i gruppi bancari, la capogruppo promuove e coordina l'attuazione degli interventi di adeguamento dei piani di continuità operativa relativi ai processi a rilevanza sistemica e garantisce nel continuo il rispetto da parte di tutte le controllate interessate dei requisiti previsti per i processi a rilevanza sistemica. Nomina un responsabile unico di tali attività, con competenze estese all'intero gruppo (cfr. Allegato A, Sezione III, par. 2.2);

— per le succursali italiane di intermediari esteri, il coordinamento del piano di continuità operativa relativo ai processi a rilevanza sistemica è assicurato dalle succursali stesse, in stretto raccordo con le strutture che gestiscono la continuità operativa a livello centrale o di area geografica.

ALLEGATO A

REQUISITI PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La crescente complessità dell'attività finanziaria, l'intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione e i nuovi scenari di rischio richiedono che gli operatori rafforzino l'impegno a garantire adeguati livelli di continuità operativa.

A tal fine, essi adottano un approccio esteso che, partendo dalla identificazione dei processi aziendali critici, definisca per ciascuno di essi presidi organizzativi e misure di continuità operativa commisurati ai livelli di rischio.

Le concrete misure da adottare tengono conto degli standard e *best practice* definiti a livello internazionale e/o definiti nell'ambito degli organismi di categoria.

2. Definizioni

— "*CODISE (continuità di servizio)*": struttura per il coordinamento delle crisi operative della piazza finanziaria italiana presieduta dalla Banca d'Italia;

— "*crisi*": situazione formalmente dichiarata di interruzione o deterioramento di uno o più processi critici o a rilevanza sistemica in seguito a incidenti o catastrofi;

— "*escalation*": conduzione della gestione di un incidente caratterizzata da un aumento progressivo dei livelli aziendali coinvolti, fino a giungere, ove necessario, all'organo di amministrazione;

— "*emergenza*": situazione originata da incidenti o catastrofi che colpiscono l'operatore, caratterizzata dalla necessità di adottare misure tecniche e gestionali eccezionali, finalizzate al tempestivo ripristino della normale operatività;

— "*gestione della continuità operativa*": insieme delle iniziative volte a ridurre a un livello ritenuto accettabile i danni conseguenti a incidenti o catastrofi che colpiscono direttamente o indirettamente un operatore;

— "*piano di continuità operativa*": documento che formalizza i principi, fissa gli obiettivi, descrive le procedure e individua le risorse, per la gestione della continuità operativa dei processi aziendali critici e a rilevanza sistemica. Esso è generalmente articolato in piani settoriali;

— "*piano di disaster recovery*": documento che stabilisce le misure tecniche e organizzative per fronteggiare eventi che provochino la indisponibilità dei centri di elaborazione dati. Il piano di

disaster recovery, finalizzato a consentire il funzionamento delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione, costituisce parte integrante del piano di continuità operativa;

— "*punto di ripristino*": istante di salvataggio dei dati fino al quale è garantita l'integrità degli stessi nei siti primari e alternativi;

— "*obiettivo di punto di ripristino*": il periodo massimo durante il quale è accettabile che i dati vadano persi in caso di incidente;

— "*sito alternativo*": infrastruttura che consente all'operatore di continuare a svolgere i propri processi critici e a rilevanza sistemica, anche in caso di incidenti o disastri che rendano indisponibile il sito primario;

— "*sito primario*": infrastruttura presso la quale sono normalmente svolte le attività dell'operatore;

— "*tempo di ripristino di un processo*": periodo che intercorre fra il momento in cui l'operatore dichiara lo stato crisi e l'istante in cui il processo è ripristinato a un livello di servizio predefinito. Esso è costituito dai tempi di:

  - analisi degli eventi e decisione delle azioni da intraprendere, prima di effettuare gli interventi;
  - ripartenza del processo, attraverso l'attuazione degli interventi tecnici e organizzativi e la successiva verifica sulla possibilità di rendere nuovamente disponibili i servizi senza danni e in condizioni di sicurezza.

SEZIONE II

REQUISITI PER TUTTI GLI OPERATORI

1. Ambito del piano di continuità operativa (1)

Gli operatori definiscono un piano di continuità operativa per la gestione di situazioni di crisi conseguenti a incidenti di portata settoriale, aziendale ovvero a catastrofi estese che colpiscono l'operatore o le sue controparti rilevanti (altre società del gruppo; principali fornitori; clientela primaria; specifici mercati finanziari; sistemi di regolamento, compensazione e garanzia).

I piani di continuità operativa prevedono soluzioni, non solo basate su misure tecnico-organizzative finalizzate alla salvaguardia degli archivi elettronici e al funzionamento dei sistemi informativi, ma che considerino anche ipotesi di crisi estesa e blocchi prolungati delle infrastrutture essenziali in modo da assicurare la continuità operativa dell'operatore in caso di eventi disastrosi.

Laddove alcuni processi critici siano svolti da soggetti specializzati appartenenti al gruppo (ad es., allocazione della funzione informatica o del *back-office* presso una società strumentale), i relativi presidi di continuità operativa costituiscono parte integrante dei piani di continuità operativa degli operatori.

Il piano di continuità operativa si inquadra nella complessiva politica di governo dei rischi dell'operatore; esso tiene conto delle vulnerabilità esistenti e delle misure preventive poste in essere per garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il piano è documentato, messo a disposizione delle unità operative (*business unit*) e di supporto e immediatamente accessibile in caso di emergenza. Inoltre, esso è aggiornato con cadenza almeno annuale sulla base dei risultati delle verifiche, delle informazioni sulle minacce esistenti e dell'esperienza maturata in occasione di eventi precedenti (2).

Il piano di continuità operativa prende in considerazione diversi scenari di crisi, che devono includere almeno uno scenario di attacco informatico e considerare almeno i seguenti fattori di rischio, conseguenti a eventi naturali o attività umana, inclusi danneggiamenti gravi da parte di dipendenti:

— distruzione o inaccessibilità di strutture nelle quali sono allocate unità operative o apparecchiature critiche;

— indisponibilità di sistemi informativi critici, anche con riferimento ai sistemi funzionali alla prestazione dei servizi di pagamento;

— indisponibilità di personale essenziale per il funzionamento dei processi aziendali;

(1) Con riferimento alla prestazione dei servizi di pagamento, le banche si attengono inoltre a quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA sulla sicurezza dei pagamenti via Internet e sulle misure di sicurezza per i rischi operativi e di sicurezza dei servizi di pagamento, come recepiti nel Capitolo 4, Sezione VII.

(2) Nell'aggiornamento dei piani di continuità operativa, le banche considerano anche le modifiche delle funzioni aziendali, dei processi e delle risorse informatiche di supporto nonché dei tempi di ripristino e degli obiettivi di punto di ripristino.

— interruzione del funzionamento delle infrastrutture (tra cui energia elettrica, reti di telecomunicazione, reti interbancarie, mercati finanziari);

— alterazione o perdita di dati e documenti critici.

Il piano di continuità operativa indica le procedure per il rientro dall'emergenza, con particolare attenzione alla rilevazione dei danni, alla gestione di tutte le operazioni di rientro, alla verifica dell'operatività per i servizi ripristinati.

2. Analisi di impatto

L'analisi di impatto (*Business Impact Analysis*, BIA), preliminare alla stesura del piano di continuità operativa e periodicamente aggiornata (3), individua il livello di rischio relativo ai singoli processi aziendali sulla base di un approccio quantitativo e qualitativo e pone in evidenza le conseguenze dell'interruzione del servizio (4). I rischi residui, non gestiti dal piano di continuità operativa, sono documentati ed esplicitamente accettati dagli organi aziendali competenti. L'allocazione delle risorse e le priorità di intervento sono correlate al livello di rischio.

L'analisi di impatto tiene conto dei parametri caratteristici della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale, tra cui:

— le specificità – in termini di probabilità di catastrofe – connesse con la localizzazione dei siti rilevanti (ad es., sismicità dell'area, dissesto idrogeologico del territorio, vicinanza ad insediamenti industriali pericolosi, prossimità ad aeroporti o a istituzioni con alto valore simbolico);

— i profili di concentrazione geografica (ad es., presenza di una pluralità di operatori nei centri storici di grandi città);

— la complessità dell'attività tipica o prevalente e il grado di automazione raggiunto;

— le dimensioni aziendali e l'articolazione territoriale dell'attività;

— il livello di esternalizzazione di funzioni rilevanti (ad es., *outsourcing* del sistema informativo o del *back-office*) e il livello di ricorso a soggetti terzi per la prestazione di servizi ICT;

— l'assetto organizzativo in termini di accentramento o decentramento di processi critici;

— i vincoli derivanti da interdipendenze, anche tra e con fornitori, clienti, altri operatori.

L'analisi di impatto prende in considerazione, oltre ai rischi operativi, anche gli altri rischi (ad es., di mercato e di liquidità).

(3) L'analisi di impatto ed i conseguenti piani per la continuità operativa sono rivisti annualmente e aggiornati sulla base di quanto appreso dalle verifiche effettuate, dall'individuazione di nuovi rischi e minacce, nonché dai cambiamenti degli obiettivi e dalle priorità di ripristino.

(4) Le banche considerano il grado di criticità delle funzioni aziendali, dei processi di supporto, dei soggetti terzi e delle risorse informatiche individuate e classificate, nonché le loro interdipendenze, conformemente a quanto previsto dal Capitolo 4, Sezione III (cfr., in particolare, il rinvio alla Sezione 1.3.3, degli Orientamenti dell'EBA sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza).

3. Definizione del piano di continuità operativa e gestione delle crisi

3.1 Ruolo degli organi aziendali

Il tema della continuità operativa è adeguatamente valutato a tutti i livelli di responsabilità. In tale ambito, l'organo di amministrazione:

a) stabilisce gli obiettivi e le strategie di continuità operativa del servizio;

b) assicura risorse umane, tecnologiche e finanziarie adeguate per il conseguimento degli obiettivi fissati;

c) approva il piano di continuità operativa e le successive modifiche a seguito di adeguamenti tecnologici ed organizzativi, accettando i rischi residui non gestiti dal piano di continuità operativa;

d) è informato, con frequenza almeno annuale, sugli esiti dei controlli sull'adeguatezza del piano nonché delle verifiche delle misure di continuità operativa;

e) nomina il responsabile del piano di continuità operativa;

f) promuove lo sviluppo, il controllo periodico del piano di continuità operativa e l'aggiornamento dello stesso a fronte di rilevanti innovazioni organizzative, tecnologiche e infrastrutturali nonché nel caso di lacune o carenze riscontrate ovvero di nuovi rischi sopravvenuti;

g) approva il piano annuale delle verifiche delle misure di continuità operativa ed esamina i risultati delle prove documentati in forma scritta.

L'organo con funzione di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del piano di continuità operativa.

L'attività svolta e le decisioni assunte sono adeguatamente documentate.

3.2 I processi critici

Gli operatori identificano in modo circostanziato i processi relativi a funzioni aziendali di particolare rilevanza che, per l'impatto dei danni conseguenti alla loro indisponibilità, necessitano di elevati livelli di continuità operativa da conseguire mediante misure di prevenzione e con soluzioni di continuità operativa da attivare in caso di incidente.

A tal fine, sono considerati con particolare attenzione i processi che attengono alla gestione dei rapporti con la clientela, ivi incluse imprese e pubbliche amministrazioni, e alla registrazione dei fatti contabili.

Per ciascun processo critico sono individuati il responsabile, le procedure informatiche di supporto, il personale addetto, le strutture logistiche interessate, le infrastrutture tecnologiche e di comunicazione utilizzate.

Il responsabile del processo individua, in accordo con gli indirizzi strategici e con le regole stabilite nel piano di continuità operativa, il tempo di ripristino del processo e l'obiettivo di punto di ripristino e collabora attivamente alla realizzazione delle misure di continuità operativa.

3.3 La responsabilità del piano di continuità operativa

Il responsabile del piano di continuità operativa aziendale ha una posizione gerarchico – funzionale adeguata. Il responsabile cura lo sviluppo del piano di continuità operativa, ne assicura l'aggiornamento nel continuo, a fronte di cambiamenti organizzativi o tecnologici rilevanti, e ne verifica l'adeguatezza, con cadenza almeno annuale. Tale figura tiene inoltre i contatti con la Banca d'Italia e con la Banca centrale europea in caso di crisi.

Laddove il piano di continuità operativa sia articolato in piani settoriali, gli operatori individuano i referenti per ciascuno di essi. I referenti dei piani settoriali (5) coordinano, per gli aspetti di competenza, i lavori per la definizione e la manutenzione dei piani, per l'attuazione delle misure previste nello stesso e per la conduzione delle verifiche. Prima dell'attivazione di nuovi sistemi o processi operativi, essi definiscono le opportune modifiche dei piani.

3.4 Il contenuto del piano di continuità operativa

Il piano di continuità operativa documenta i presupposti e le modalità per la dichiarazione dello stato di crisi, l'organizzazione e le procedure da seguire in situazione di crisi, l'iter per la ripresa della normale operatività.

Il piano di continuità operativa attribuisce l'autorità di dichiarare lo stato di crisi e stabilisce la catena di comando incaricata di gestire l'azienda in circostanze eccezionali. Sono previste misure di *escalation* rapide che consentano, una volta assunta consapevolezza della portata dell'incidente, di dichiarare lo stato di crisi in tempi brevi.

I processi per la gestione degli incidenti e per la dichiarazione e gestione dello stato di crisi sono formalizzati e strettamente integrati fra loro. Anche a tal fine, sono esplicitamente individuati i membri della struttura preposta alla gestione della crisi (ad es., comitato di crisi), il responsabile della stessa struttura, la catena di comando, le modalità interne di comunicazione e le responsabilità attribuite alle funzioni aziendali interessate.

Il piano di continuità operativa stabilisce i tempi di ripristino e gli obiettivi di punto di ripristino dei processi critici (6).

Il piano di continuità operativa individua i siti alternativi, prevede spazi e infrastrutture logistiche e di comunicazione adeguate per il personale coinvolto nella crisi, stabilisce le regole di conservazione delle copie dei documenti importanti (ad es., i contratti) in luoghi remoti rispetto ai documenti originali.

Il piano di continuità operativa considera anche opzioni alternative nel caso in cui il ripristino non sia attuabile nel breve periodo a causa di costi, rischi, fattori logistici o circostanze impreviste.

---

(5) Ove il piano di continuità operativa non sia articolato in piani settoriali, tali attività sono svolte dal responsabile del piano di continuità operativa.

(6) Per i profili ICT, il piano di continuità operativa stabilisce, in particolare, il ripristino dell'operatività delle funzioni aziendali critiche, dei processi di supporto e delle risorse informatiche e tiene conto delle loro interdipendenze. Nei casi di gravi interruzioni dell'operatività che attivano specifici piani di continuità operativa, i piani definiscono la priorità delle azioni di continuità operativa secondo un approccio basato sul rischio, che può a sua volta tenere conto delle valutazioni dei rischi effettuate ai sensi del Capitolo 4. Con riguardo alla prestazione di servizi di pagamento ciò può comprendere, ad esempio, facilitare il successivo trattamento delle transazioni critiche mentre proseguono le azioni correttive.

Con riferimento ai sistemi informativi centrali e periferici, il piano di continuità operativa integra il piano di *disaster recovery* (7). In quest'ultimo sono fornite indicazioni su modalità e frequenza di generazione delle copie degli archivi di produzione, nonché sulle procedure per il ripristino presso i siti alternativi.

La frequenza dei *back-up* è correlata alle dimensioni e alle funzioni (8) dell'operatore; gli archivi di produzione dei processi critici sono duplicati almeno giornalmente. Sono assunte cautele per il tempestivo trasporto e la conservazione delle copie elettroniche in siti a elevata sicurezza fisica posti in luoghi remoti rispetto ai sistemi di produzione (9).

Il piano di continuità operativa definisce le modalità di comunicazione con la clientela, le controparti rilevanti, le autorità e i media.

I siti alternativi possono dover essere utilizzati, in caso di necessità, anche per periodi prolungati.

3.5 Le verifiche

Gli intermediari sottopongono periodicamente a verifica i propri piani per la continuità operativa delle funzioni, dei servizi, dei sistemi, delle transazioni e delle interdipendenze riferite ai processi critici.

Le modalità di verifica delle misure di continuità operativa dipendono dalla criticità dei processi e dai rischi ravvisati; di conseguenza sono ipotizzabili differenti frequenze e livelli di dettaglio delle prove. In alcuni casi può essere sufficiente la simulazione parziale dell'incidente o della catastrofe che può causare la crisi.

Con frequenza almeno annuale sono svolte verifiche complessive del ripristino della operatività delle funzioni, dei servizi, dei sistemi, delle transazioni e delle interdipendenze riferite ai processi critici, basate su scenari il più possibile realistici, con l'obiettivo di riscontrare la capacità della banca di sostenere la *viability* delle proprie attività fino a quando le operazioni critiche non sono ristabilite e dell'organizzazione di attuare nei tempi previsti le misure definite nel piano di continuità operativa. Queste verifiche prevedono il coinvolgimento degli utenti finali, dei fornitori di servizi e, qualora possibile, delle controparti rilevanti.

In particolare, le verifiche annuali dei sistemi informativi prevedono l'attivazione dei collegamenti di rete presso il sito alternativo e l'esecuzione delle procedure *batch* con controllo della funzionalità e delle prestazioni dei siti alternativi. Le prove sono preferibilmente realizzate con dati di produzione.

I risultati delle verifiche sono documentati per iscritto, portati all'attenzione degli organi aziendali competenti e inviati, per le parti di competenza, alle unità operative coinvolte e alla funzione di *audit*. A fronte di carenze riscontrate nelle prove sono tempestivamente avviate le opportune azioni correttive.

---

(7) In caso di outsourcing di componenti critiche del sistema informativo si applica quanto indicato al par. 3.7.

(8) Ad esempio, nel caso in cui svolga il ruolo di tramite per partecipanti indiretti.

(9) Per i processi non critici sono comunque realizzati meccanismi per acquisire e gestire regolarmente copie di riserva dei dati e del software, al fine di assicurare l'integrità e la disponibilità delle informazioni. Per i siti alternativi *off-line*, in cui non siano presenti archivi di dati ovvero questi non siano allineati in tempo reale ai dati di produzione, sono definite modalità e tempi per l'allineamento con i sistemi di produzione dopo il loro ripristino.

3.6 Le risorse umane

Il piano di continuità operativa individua il personale essenziale per assicurare la continuità operativa dei processi critici e fornisce allo stesso indicazioni dettagliate sulle attività da porre in essere in caso di crisi.

Le procedure di continuità operativa sono chiare e dettagliate, in modo da poter essere eseguite anche da risorse non impegnate nell'ordinaria attività nei processi cui si riferiscono.

Il personale coinvolto nel piano di continuità operativa è addestrato sulle misure di continuità operativa, accede alla lista di contatto e alla documentazione necessaria per operare in situazione di crisi, ha dimestichezza con i siti alternativi e con le apparecchiature in essi contenute, partecipa alle sessioni di verifica delle misure di continuità operativa.

Va valutata l'opportunità di frazionare l'attività connessa con i processi critici in più siti ovvero di organizzare il lavoro del personale su turni.

3.7 Ricorso a soggetti esterni per la prestazione di servizi ICT, esternalizzazione, infrastrutture e controparti rilevanti

In caso di ricorso a soggetti esterni per la prestazione di servizi ICT e di esternalizzazione di funzioni aziendali connesse allo svolgimento di processi critici, il piano di continuità operativa prevede le misure da attuare in caso di crisi con impatto rilevante sull'operatore, sul soggetto terzo o sul fornitore di servizi esternalizzati.

Nel contratto sono formalizzati i livelli di servizio assicurati in caso di crisi e le soluzioni di continuità operativa poste in atto dal soggetto terzo o dal fornitore di servizi esternalizzati, adeguati al conseguimento degli obiettivi aziendali e coerenti con le prescrizioni della Banca d'Italia. Sono altresì stabilite le modalità di partecipazione, diretta o per il tramite di comitati utente, alle verifiche dei piani di continuità operativa dei fornitori.

L'operatore acquisisce i piani di continuità operativa del soggetto terzo o del fornitore di servizi esternalizzati o dispone di informazioni adeguate, al fine di valutare la qualità delle misure previste e di integrarle con le soluzioni di continuità operativa realizzate all'interno. Il soggetto terzo o il fornitore di servizi esternalizzati comunica tempestivamente all'operatore il verificarsi di incidenti al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di continuità operativa.

Il piano di continuità operativa dell'operatore considera l'eventualità che le principali infrastrutture tecnologiche e finanziarie e le controparti rilevanti siano colpite da un evento catastrofico e stabilisce le misure per gestire i problemi conseguenti; la capacità di comunicare con i siti alternativi di tali soggetti è verificata periodicamente.

Per i servizi essenziali dell'operatore, va valutata la possibilità di prevedere il ricorso, in casi di emergenza, a fornitori alternativi.

Nel caso in cui il soggetto terzo o il fornitore di servizi esternalizzati abbia impegnato le stesse risorse per fornire analoghi servizi ad altre aziende, in particolare se situate nella stessa zona, sono stabilite cautele contrattuali per evitare il rischio che, in caso di esigenze concomitanti di altre organizzazioni, le prestazioni degenerino o il servizio si renda di fatto indisponibile.

3.8 Controlli

Il piano di continuità operativa e il relativo processo di aggiornamento sono oggetto di regolare verifica da parte della funzione di revisione interna. L'*internal audit* prende visione dei programmi di verifica, assiste alle prove e ne controlla i risultati, proponendo modifiche al piano di continuità operativa sulla base delle mancanze riscontrate.

In tale ambito, particolare attenzione è posta all'analisi dei criteri di *escalation*. In caso di incidenti, la funzione di *audit* verifica la congruità dei tempi rilevati per la dichiarazione dello stato di crisi. La funzione di revisione interna è anche coinvolta nel controllo dei piani di continuità operativa dei fornitori di servizi esternalizzati e dei soggetti terzi critici; essa può decidere di fare affidamento sulle strutture di questi ultimi se ritenute professionali, indipendenti e trasparenti quanto ai risultati dei controlli. L'*internal audit* esamina i contratti per accertare che il livello di tutela sia adeguato agli obiettivi e agli standard aziendali.

Gli operatori considerano l'opportunità di sottoporre il piano di continuità operativa alla revisione da parte di competenti terze parti indipendenti.

3.9 Comunicazioni alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea

In caso di crisi, successivamente al ripristino dei processi critici, l'operatore fornisce alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea valutazioni circa l'impatto dell'evento sulla operatività delle strutture centrali e periferiche e sui rapporti con la clientela e le controparti.

SEZIONE III

REQUISITI PARTICOLARI PER I PROCESSI A RILEVANZA SISTEMICA

1. Premessa

L'operatività del sistema finanziario nel suo complesso si basa sul corretto funzionamento dei maggiori operatori e sulla loro capacità di erogare i servizi essenziali nei comparti dei sistemi di pagamento e dell'accesso ai mercati finanziari.

A tali soggetti la Banca d'Italia può chiedere il rispetto di requisiti di continuità operativa più stringenti rispetto a quelli previsti per la generalità degli operatori, in particolare con riferimento ai tempi di ripristino per i processi a rilevanza sistemica (cfr. par. 2.1), alla localizzazione dei siti alternativi, alle risorse previste per gestire le situazioni di crisi.

La Banca d'Italia individua nominativamente gli operatori ai quali si applicano i requisiti particolari, richiede adeguamenti dei piani di continuità operativa, verifica le soluzioni adottate. Tali operatori partecipano alle iniziative per il coordinamento della continuità operativa del sistema finanziario del CODISE.

2. Definizione del piano di continuità operativa e gestione delle crisi

2.1 Processi a rilevanza sistemica

I processi ad alta criticità nel sistema finanziario italiano che, per un effetto di contagio, possono provocare il blocco dell'operatività dell'intera piazza finanziaria nazionale si concentrano nei sistemi di pagamento e nelle procedure per l'accesso ai mercati finanziari.

Tali processi sono denominati, ai fini delle presenti disposizioni, "processi a rilevanza sistemica" per la continuità operativa del sistema finanziario italiano. La Banca d'Italia comunica a ciascun operatore i processi a rilevanza sistemica di pertinenza. Si tratta di un complesso strutturato di attività finalizzate all'erogazione dei seguenti servizi:

— servizi connessi con i sistemi di regolamento lordo in moneta di banca centrale e con i sistemi di gestione accentrata, compensazione, garanzia e liquidazione degli strumenti finanziari. Sono inclusi: regolamento lordo in moneta di banca centrale (Target 2), liquidazione di strumenti finanziari (Express II), gestione accentrata di strumenti finanziari, sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, servizi di controparte centrale;

— servizi connessi con l'accesso ai mercati rilevanti per regolare la liquidità del sistema finanziario. Sono inclusi: sistemi multilaterali di scambio di depositi interbancari in euro (e-Mid), aste BCE, operazioni di finanziamento del Tesoro effettuate tramite asta, Mercato dei pronti contro termine all'ingrosso su titoli di Stato (MTS comparto PCT);

— servizi di pagamento al dettaglio a larga diffusione tra il pubblico. Sono inclusi: bollettini postali, pagamento delle pensioni sociali, erogazione del contante;

— servizi strettamente funzionali al soddisfacimento di fondamentali esigenze di liquidità degli operatori economici, il cui blocco ha rilevanti effetti negativi sull'operatività degli

stessi. Sono inclusi: gestione delle infrastrutture telematiche per l'erogazione del contante tramite terminale ATM, supporto ad applicazioni e servizi rientranti nell'ambito della "Convenzione per la partecipazione al Sistema per la trasmissione telematica di dati" (SITRAD).

2.2 Responsabilità

L'operatore:

— attua gli interventi di adeguamento dei piani di continuità operativa relativi ai processi a rilevanza sistemica;

— garantisce nel continuo il rispetto dei requisiti particolari;

— nomina un responsabile unico di tali attività.

2.3 Scenari di rischio

Gli scenari di rischio rilevanti per la continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica sono documentati e costantemente aggiornati. Essi includono, in aggiunta a quanto previsto per tutti gli operatori: eventi catastrofici con distruzioni fisiche su larga scala, a dimensione metropolitana o superiore, che investano infrastrutture essenziali dell'operatore e di soggetti terzi; situazioni di crisi gravi anche non connesse ad eventi con distruzioni materiali (ad es., pandemie, attacchi biologici, attacchi informatici su larga scala).

2.4 Siti alternativi

I siti alternativi per i processi a rilevanza sistemica sono situati a congrua distanza dai siti primari in modo da assicurare un elevato grado di indipendenza tra i due insediamenti.

In generale, i siti alternativi sono ubicati all'esterno dell'area metropolitana nella quale sono presenti i siti primari; inoltre, essi utilizzano servizi (telecomunicazioni, energia, acqua, ecc.) distinti da quelli impiegati in produzione. Laddove ciò non avvenga è necessaria una valutazione rigorosa, supportata da pareri di parti terze qualificate (ad es., Protezione Civile, accademici, professionisti) e compiutamente documentata, che il rischio di indisponibilità contemporanea dei siti primari e alternativi è trascurabile.

I siti alternativi dei sistemi informativi sono configurati con capacità adeguata, all'occorrenza, a gestire volumi di attività attestati sui picchi massimi riscontrati nel corso dell'operatività ordinaria.

2.5 Tempi di ripristino e percentuali di disponibilità

Il tempo di ripristino per i processi a rilevanza sistemica non supera le quattro ore. Il tempo di ripartenza per i processi a rilevanza sistemica non supera le due ore.

Se un evento catastrofico che colpisce un operatore determina un blocco dei processi a rilevanza sistemica di altri operatori, questi ultimi ripristinano i propri processi sistemici entro due ore dalla ripartenza dell'operatore colpito in prima istanza.

Nel caso in cui gli scenari (cfr. par. 2.3) determinino impatti particolarmente gravi, gli obiettivi di ripristino indicati possono subire un adattamento che sarà segnalato agli operatori interessati dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle indicazioni condivise nel CODISE.

Con riferimento ai sistemi informativi, sono considerate adeguate le soluzioni basate su architetture tecnologiche che effettuino la duplicazione in linea dei dati operativi in modo da eliminare o ridurre al minimo la perdita di informazioni. A tal fine l'intervallo di tempo che intercorre fra il punto di ripristino e il momento dell'incidente è pari o prossimo a zero.

È previsto, anche in caso di situazioni estreme, un ripristino quanto più possibile immediato dei processi a rilevanza sistemica, anche facendo ricorso a procedure a bassa integrazione nei processi aziendali, purché presidiate dal punto di vista della sicurezza (ad es., mediante l'utilizzo di PC *off-line*, fax, contatti telefonici con controparti selezionate), in particolare per gestire le esigenze essenziali di liquidità.

2.6 Risorse

Il piano di continuità operativa individua le risorse – umane, tecnologiche e logistiche – necessarie per l'operatività dei processi a rilevanza sistemica. Occorre garantire – con misure organizzative, mediante accordi con terzi, con la duplicazione del personale o con altri provvedimenti documentati – la presenza nei siti alternativi, all'occorrenza, del personale necessario per l'operatività dei processi a rilevanza sistemica. Va evitata la concentrazione, nello stesso luogo e allo stesso tempo, del personale chiave.

2.7 Verifiche

Sono effettuate, con frequenza almeno annuale, verifiche accurate sui presidi delle misure di continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica. Viene assicurata la partecipazione attiva ai test e alle simulazioni di sistema organizzati o promossi dalle autorità, dai mercati e dalle principali infrastrutture finanziarie.

3. Comunicazioni alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea

In caso di incidenti che possano avere impatti rilevanti sui processi a rilevanza sistemica, la dichiarazione dello stato di crisi prevede l'immediata richiesta di attivazione del CODISE con una prima valutazione degli operatori potenzialmente danneggiati.

In caso di crisi, successivamente al ripristino dei processi a rilevanza sistemica, l'operatore fornisce con tempestività alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea valutazioni circa l'impatto dell'evento sulla operatività delle strutture centrali e periferiche e sui rapporti con la clientela e le controparti.

Gli operatori sistemici inviano alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea un'informativa annuale sulle principali caratteristiche del piano di continuità operativa, sugli adeguamenti e integrazioni intervenuti in corso d'anno, sulle verifiche da parte dell'*internal audit*, sui principali incidenti e sulle criticità ricorrenti.

TITOLO IV

Capitolo 6

GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

TITOLO IV - Capitolo 6

GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le banche sono naturalmente esposte al rischio di liquidità - ossia al rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*) - a causa del fenomeno della trasformazione delle scadenze.

La predisposizione di un adeguato sistema di governo e gestione di questo rischio assume un ruolo fondamentale per il mantenimento della stabilità non solo della singola banca, ma anche del mercato, considerato che gli squilibri di una singola istituzione finanziaria possono avere ripercussioni sistemiche. Tale sistema deve essere integrato in quello complessivo per la gestione dei rischi ed includere controlli incisivi e coerenti con l'evoluzione del contesto di riferimento. Per gli intermediari di notevoli dimensioni, in particolare se articolati su base internazionale, assumono rilievo eventuali limitazioni di carattere operativo o legale al trasferimento di fondi o di strumenti utilizzabili come garanzie reali.

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di Sistema dei controlli interni, Sistema informativo e Continuità operativa di cui al presente Titolo, in linea con gli orientamenti maturati in sede internazionale, vengono previste regole in materia di organizzazione e controlli interni con specifico riferimento al governo e alla gestione del rischio di liquidità. Queste disposizioni esplicitano il ruolo degli organi e delle funzioni aziendali con riferimento a questo specifico rischio (Sez. II e V). La Sezione III disciplina il processo di gestione del rischio di liquidità, delineandone l'articolazione fondamentale. Vengono inoltre previsti l'adozione di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi (Sez. IV) e obblighi di informativa al pubblico (Sez. VI). Nella Sezione VII sono specificate le disposizioni applicabili alle succursali di banche extra-comunitarie in Italia.

Nell'esercizio della propria attività le banche si conformano ai principi di governo e gestione del rischio di liquidità dettati nel presente Capitolo.

Le banche applicano le disposizioni secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto della dimensione operativa e complessità organizzativa, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

— artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

— art. 53, comma 1, lett. b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche;

— art. 53-*bis*, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate all'art. 53, comma 1;

— art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

— art. 67, comma 1, lett. b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di impartire alla capogruppo di un gruppo bancario disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

— art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

e inoltre:

— dalla delibera del CICR del 2 agosto 1996, come modificata dalla delibera del 23 marzo 2004, in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche e dei gruppi bancari;

— dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR del 5 agosto 2004 in materia, tra l'altro, di compiti e poteri degli organi sociali delle banche e dei gruppi bancari.

Vengono inoltre in rilievo:

— la CRD IV;

— il CRR e il Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015/UE del 10 Ottobre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi;

— i seguenti documenti: Comitato di Basilea "*Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*", pubblicato nel settembre 2008; CEBS "*Second Part of CEBS's Technical Advice to the European Commission on Liquidity Management*", del 18 settembre 2008; CEBS "*Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods*", del 9 dicembre 2009; CEBS "*Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation*", del 27 ottobre 2010, EBA "*Guidelines on institutions' stress testing*" (*EBA/GL/2018/04*), del 19 luglio 2018.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

— su base individuale:

  - alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive;

— su base consolidata:

  - ai gruppi bancari;
  - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
  - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

Le presenti disposizioni si applicano, inoltre, alle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, secondo quanto previsto dalla Sezione VII.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al seguente Capitolo:

— *autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale dell'art. 86 CRD IV per le banche del sottogruppo di liquidità qualora siano state autorizzate alla deroga di cui all'art. 8, parr. 1 o 2CRR* (art. 8, par. 5 CRR; termine: 6 mesi).

SEZIONE II

IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa

Nell'ambito della gestione dei rischi aziendali, le banche formalizzano le politiche di governo del rischio di liquidità e si dotano di un efficace processo di gestione dello stesso, in coerenza con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte, nonché della rilevanza della banca nel mercato di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea in cui è attiva.

La responsabilità primaria è rimessa, secondo le rispettive competenze, agli organi aziendali i quali devono essere pienamente consapevoli del livello di esposizione della banca al rischio di liquidità.

Le decisioni strategiche in materia di gestione del rischio di liquidità di gruppo sono rimesse agli organi aziendali della capogruppo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, tengono conto delle specifiche operatività e dei connessi profili di rischio di ciascuna delle società componenti il gruppo.

Le disposizioni contenute nella presente Sezione forniscono indicazioni specifiche in merito ai compiti degli organi aziendali in materia di governo e gestione del rischio di liquidità. Tali disposizioni integrano la generale disciplina in materia di gestione dei rischi e di organizzazione e controlli interni (1).

2. Compiti degli organi aziendali

2.1 *Organo con funzione di supervisione strategica*

L'organo con funzione di supervisione strategica è responsabile:

— del mantenimento di un livello di liquidità coerente con la soglia di tolleranza all'esposizione al rischio;

— della definizione degli indirizzi strategici, delle politiche di governo e dei processi di gestione afferenti lo specifico profilo di rischio.

A tal fine, l'organo con funzione di supervisione strategica:

— definisce la soglia di tolleranza al rischio di liquidità, intesa quale massima esposizione al rischio consentita, secondo i criteri dettati dal successivo paragrafo 3;

— approva:

  a. le metodologie utilizzate dalla banca per valutare l'esposizione al rischio di liquidità;

(1) Cfr. Capitolo 3.

b. le principali ipotesi sottostanti agli scenari di stress;

c. gli indicatori di attenzione utilizzati per l'attivazione dei piani di emergenza;

d. il piano di emergenza da attivare in caso di crisi dei mercati ovvero di situazioni specifiche della banca (*Contingency Funding Plan* – CFP);

e. i principi relativi alla definizione del sistema di prezzi per il trasferimento interno dei fondi, nel rispetto dei criteri di cui alla successiva Sezione IV;

— si assicura che la funzione incaricata dell'elaborazione del sistema di cui al punto e) sia indipendente dalle funzioni operative.

2.2 *Organo con funzione di gestione*

L'organo con funzione di gestione, in attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo definite dall'organo con funzione di supervisione strategica:

— definisce le linee guida del processo di gestione del rischio di liquidità e ne cura l'attuazione, nel rispetto della soglia di tolleranza al rischio approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica;

— stabilisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione del rischio di liquidità, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'esposizione della banca a tale rischio. In particolare, nella definizione della struttura e delle responsabilità dell'unità incaricata della gestione della tesoreria quale fornitore o prenditore di fondi per le diverse unità di business, tiene conto della circostanza che essa opera prevalentemente come funzione di servizio;

— definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori che incidono sul rischio di liquidità; in particolare, è destinatario della reportistica periodica proveniente dalle funzioni operative e informa a sua volta l'organo con funzione di supervisione strategica con cadenza almeno trimestrale; rende inoltre all'organo con funzione di supervisione strategica informazioni tempestive in caso di peggioramento della situazione di liquidità della banca o del gruppo;

— approva il complessivo sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi e lo rivede con cadenza almeno annuale.

2.3 *Organo con funzione di controllo*

Nell'ambito della generale attività di verifica del processo di gestione dei rischi aziendali, l'organo con funzione di controllo vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di gestione del rischio di liquidità ai requisiti stabiliti dalla normativa.

3. Soglia di tolleranza al rischio di liquidità

La soglia di tolleranza al rischio di liquidità è intesa quale massima esposizione al rischio ritenuta sostenibile in un contesto di "normale corso degli affari" (*going concern*) integrato da "situazioni di stress" (*stress scenario*). Le banche la definiscono tenendo conto delle regole prudenziali in essere, nonché delle linee strategiche, del modello di business, della complessità operativa e delle capacità di approvvigionamento dei fondi.

La soglia di tolleranza al rischio di liquidità deve essere coerente con le misure adottate per la determinazione del rischio di liquidità sia a breve termine, di norma fino a 1 anno (es. giorni di sopravvivenza (2), ammontare cumulato degli "sbilanci di fascia", gap riferiti a particolari scadenze della "*maturity ladder*") sia per scadenze maggiori (disavanzi massimi accettabili con riferimento a determinate scadenze benchmark, ad esempio fino a 5 o 10 anni).

La soglia di tolleranza al rischio di liquidità è portata a conoscenza delle strutture operative.

(2) Ferma restando la responsabilità degli organi aziendali nella determinazione della soglia di tolleranza al rischio di liquidità, l'orizzonte di sopravvivenza adottato non può essere inferiore a 30 giorni. Cfr. al riguardo le *Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods* cit.

SEZIONE III

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

1. Premessa

Il processo di gestione del rischio di liquidità comprende: le procedure per l'identificazione dei fattori di rischio, la misurazione dell'esposizione al rischio, l'effettuazione di prove di stress, la individuazione di appropriate iniziative di attenuazione del rischio, la predisposizione di piani d'emergenza, il controllo attraverso la verifica del rispetto dei limiti, il reporting agli organi aziendali.

Tale processo è volto ad assicurare nel tempo il mantenimento di un ammontare sufficiente di strumenti liquidi in presenza di scenari di stress connessi con eventi che interessano sia la banca sia il mercato.

L'articolazione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito del processo deve essere chiaramente definita. Il processo deve essere altresì soggetto a revisione periodica al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo.

2. Identificazione e misurazione del rischio

Le banche identificano e misurano il rischio di liquidità cui sono esposte in un'ottica attuale e prospettica.

La valutazione prospettica tiene conto del probabile andamento dei flussi finanziari connessi con l'attività di intermediazione sopra e sotto la linea (es. esposizioni fuori bilancio e depositi a vista, clausole di ammortamento anticipato, linee di liquidità concesse a veicoli costituiti per operazioni di cartolarizzazione) (1).

Punto di partenza per il processo è la ricognizione dei flussi (*inflows*) e deflussi (*outflows*) di cassa attesi – e dei conseguenti sbilanci o eccedenze – nelle diverse fasce di scadenza residua che compongono la *maturity ladder*.

La granularità delle scadenze prese in considerazione è elemento essenziale per la stima dei possibili impatti sulla esposizione al rischio di liquidità. Con riferimento alla liquidità a breve, la banca adotta tutte le misure che consentono di stimare i fabbisogni di liquidità in un orizzonte di riferimento minimo di un mese. Relativamente alle scadenze più protratte, la banca identifica e misura il rischio con riferimento ad un numero di scadenze almeno pari a quelle utilizzate per la misurazione del rischio di tasso di interesse.

Nella individuazione del probabile andamento dei flussi finanziari resta ferma la possibilità di utilizzare le ipotesi alla base delle regole prudenziali (2).

---

(1) Le banche devono tenere conto anche degli eventuali impegni – non soltanto di natura contrattuale – assunti verso veicoli costituiti per operazioni di cartolarizzazione, per i riflessi che ne possono derivare sul profilo di rischio considerato.

(2) A tale riguardo, le banche possono fare riferimento a quanto previsto dal Regolamento Delegato della Commissione n. 61/2015/UE.

Nel caso di utilizzo di metodologie interne per la stima dei flussi e deflussi di cassa attesi, le banche adottano ipotesi che siano ragionevoli e prudenti. Tali metodologie devono essere fondate e ben documentate e sottoposte ad un processo di valutazione interna da parte di una funzione appositamente incaricata, che può avvalersi, per il compimento delle varie attività, del contributo di altre unità operative.

Il processo di valutazione, da condurre nella fase di primo impianto e successivamente in presenza di significativi cambiamenti nelle ipotesi di costruzione, comprende almeno:

— la revisione dei principi, del processo di sviluppo delle metodologie utilizzate e degli algoritmi per la misurazione del rischio di liquidità, da condursi e condividere con le unità operative interessate;

— l'analisi dei risultati anche attraverso l'utilizzo di tecniche di validazione retrospettiva (c.d. *backtesting)* ed il ricorso ad analisi di sensitività e stress test che dimostrino la tenuta delle ipotesi sottostanti in un periodo lungo che incorpori almeno una situazione di crisi;

— la verifica della coerenza delle metodologie utilizzate per la stima dell'esposizione al rischio di liquidità con il modello di business della banca.

Il processo di valutazione è sottoposto a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna.

Accanto alla ricognizione dei flussi e deflussi di cassa attesi, è necessario che le banche calcolino indicatori in grado di evidenziare tempestivamente l'insorgenza di vulnerabilità nella propria posizione di liquidità (indicatori di *early warning*). Una lista di indicatori cui fare riferimento è stata definita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (3). La valutazione dell'esposizione al rischio di liquidità attuale e prospettica va infine integrata con le indicazioni contenute nei piani di emergenza (CFP).

3. Prove di stress

Le banche effettuano regolarmente prove di stress per valutare l'impatto di eventi negativi sulla esposizione al rischio e sull'adeguatezza delle riserve di liquidità sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

Deve essere stimato l'impatto in termini di modifica dei surplus/sbilanci in ciascuna fascia di scadenza attraverso varie analisi di scenario.

L'identificazione di appropriati fattori di rischio è aspetto critico da considerare nell'assicurare l'adeguatezza dell'intero processo relativo alle prove di stress. La selezione dei fattori rilevanti è connessa con l'identificazione dei punti di vulnerabilità che possono minare la liquidità della banca e può essere effettuata con riferimento a ciascun prodotto, divisa o controparte. In tale contesto le banche possono fare riferimento alle ipotesi definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (4).

Le banche di maggiori dimensioni, ovvero le banche classificate nelle categorie ICAAP 1 e 2, applicano gli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04). Le banche

(3) Cfr. *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* cit.
(4) Cfr. *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* cit., par. 103.

di minore dimensione - riconducibili alla classe 3 a fini ICAAP - possono limitarsi ad effettuare semplici analisi di sensitività.

Le banche adottano un processo che consente la pronta conoscibilità da parte degli organi aziendali dei risultati delle prove di stress in modo da evidenziare particolari vulnerabilità ovvero l'inadeguatezza delle riserve di liquidità detenute, al fine di consentire la tempestiva adozione delle necessarie azioni correttive.

In particolare, deve essere assicurato che:

— il processo relativo alle prove di stress sia adeguatamente definito e formalizzato e siano chiaramente individuati: la frequenza di conduzione, le tecniche impiegate, i fattori di rischio considerati, gli scenari rilevanti e l'orizzonte temporale;

— le ipotesi sottostanti agli scenari siano realistiche ma, al tempo stesso, adeguatamente conservative con riferimento a severità e durata dello shock simulato, ed aggiornate con adeguata frequenza, soprattutto in condizioni di mercato mutevoli;

— gli scenari riflettano le eventuali interconnessioni e le dipendenze esistenti tra rischio di liquidità e altre tipologie di rischio cui la banca è esposta oltre a eventuali effetti di contagio;

— le tecniche di simulazione siano sottoposte a periodica revisione al fine di consentire l'individuazione delle potenziali debolezze e vulnerabilità;

— sia verificata la robustezza delle ipotesi alla base della costruzione degli scenari con particolare riferimento alla plausibilità dell'esistenza di fonti alternative di liquidità per compensare eventuali deflussi di cassa potenziali;

— i risultati delle prove di stress siano utilizzati per accrescere l'efficacia della gestione in caso di crisi, per pianificare le operazioni di *funding* al fine di bilanciare potenziali fabbisogni finanziari netti, nonché per rivedere i limiti operativi al rischio di liquidità.

Nel caso di gruppi bancari le prove di stress vanno effettuate su base sia consolidata che individuale. Nell'ambito di gruppi caratterizzati da una gestione accentrata del rischio di liquidità, è consentito lo svolgimento di prove di stress solo a livello accentrato a condizione che ciò sia coerente con il modello organizzativo e gestionale adottato, siano colte in maniera adeguata le specificità del profilo di rischio di ciascun componente del gruppo (inclusa l'eventuale operatività all'estero), sia consentito anche agli organi aziendali di tali componenti di conoscerne prontamente i risultati, si tenga conto, nell'esercizio di stress, di eventuali ostacoli al trasferimento della liquidità all'interno del gruppo.

4. Strumenti di attenuazione del rischio di liquidità

4.1 *Riserve di liquidità*

Le banche detengono costantemente un ammontare di riserve di liquidità adeguato in relazione alla soglia di tolleranza al rischio prescelta.

A tal fine, le riserve di liquidità possono comprendere:

— cassa e depositi liberi detenuti presso banche centrali (5);

— attività prontamente liquidabili (cd. "riserve di prima linea") idonee a fronteggiare situazioni di stress nell'orizzonte temporale di breve periodo (di regola, fino a sette giorni) quali, ad esempio, strumenti finanziari utilizzabili per il rifinanziamento presso le banche centrali che soddisfino tale caratteristica (6);

— altre attività finanziarie (cd. "riserve di seconda linea") caratterizzate da elevata liquidabilità in situazioni di stress per l'orizzonte temporale fino a un mese, senza incorrere in significative perdite rispetto al valore contabile (*fire sales*).

Dalle riserve di liquidità sono escluse le seguenti attività:

— quote di OICR, diverse da quelle previste dall'art. 15 del Regolamento Delegato della Commissione n. 61/2015/UE;

— attività inserite nel portafoglio "attività detenute fino alla scadenza", se non stanziabili per operazioni di rifinanziamento presso le banche centrali;

— partecipazioni;

— titoli strutturati.

Le banche evitano di detenere tra le riserve di liquidità attività finanziarie il cui prezzo e la cui liquidabilità siano correlati con l'andamento dei titoli del settore bancario in situazioni di stress (*wrong way risk*).

La disponibilità di attività utilizzabili come garanzie reali finanziarie, sia nei confronti di banche centrali sia di altre banche, costituisce uno dei più importanti presidi a fronte del rischio di liquidità. Le banche verificano frequentemente l'adeguatezza delle attività prontamente liquidabili, specialmente al manifestarsi di cambiamenti significativi nelle condizioni di mercato, e si dotano di adeguate procedure per la gestione di tali garanzie. Queste procedure consentono di apprezzare in ciascun momento e in particolari situazioni di stress l'ammontare e la qualità delle riserve di liquidità per ciascuna componente del gruppo, giurisdizione e valuta nelle quali operano (7).

Limitazioni o incertezze di qualunque genere relativamente all'uso di uno strumento finanziario nell'ambito delle riserve di liquidità, alla sua negoziabilità e alla determinazione del suo valore devono condurre anche alla quantificazione di adeguate decurtazioni del fair value utilizzato nel calcolo di tale aggregato. La valutazione delle attività che, pur essendo stanziabili, non sono ritenute agevolmente negoziabili sui mercati o la cui negoziabilità venga meno in determinate situazioni deve essere effettuata con estrema prudenza.

Per i gruppi con articolazione internazionale, assume inoltre rilevanza cruciale la disponibilità di risorse e competenze adeguate a gestire le limitazioni – di tipo legale, regolamentare ed operativo – all'uso delle riserve di liquidità.

(5) Tale aggregato non comprende i depositi a vista detenuti presso altre banche.

(6) In tale aggregato possono essere incluse le obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds*) che non siano state emesse dalla banca stessa o da altro componente del gruppo di appartenenza e che assicurino elevata liquidabilità anche in condizioni di stress.

(7) Particolare attenzione dovrà essere prestata agli strumenti finanziari in portafoglio espressi in valute poco liquide.

I sistemi informativi devono consentire infine un accesso tempestivo agli strumenti disponibili come garanzia finanziaria ovunque siano detenuti (es. presso la banca depositaria, presso Monte Titoli, ecc.).

Le banche possono continuare a includere tra le riserve liquide gli strumenti finanziari stanziabili detenuti al 31 dicembre 2010 anche se non pienamente conformi ai requisiti stabiliti nel presente paragrafo, sulla base di percentuali decrescenti nel tempo tali da garantirne la completa esclusione alla data di entrata in vigore del Requisito di Copertura della Liquidità previsto dal Regolamento Delegato della Commissione n. 61/2015.

4.2 *Sistema di limiti operativi*

I limiti operativi sono uno degli strumenti principali di attenuazione del rischio di liquidità sia a breve termine (di norma fino ad un anno) sia strutturale (di regola oltre un anno). Essi sono fissati in coerenza con la soglia di tolleranza definita dall'organo con funzione di supervisione strategica, nonché commisurati alla natura, agli obiettivi e alla complessità operativa della banca.

Il processo di determinazione e revisione dei limiti deve essere raccordato ai risultati delle prove di stress. I limiti operativi sono costantemente aggiornati anche per tenere conto dei mutamenti della strategia e dell'operatività della banca.

Le banche che operano in più giurisdizioni definiscono limiti operativi anche su ciascuna delle principali esposizioni valutarie diverse dall'euro.

Con riferimento alla liquidità strutturale, le banche adottano appositi limiti operativi, anche espressi in termini di rapporto impieghi/depositi, impieghi/provvista onerosa o di leva finanziaria. Esse si dotano altresì di limiti volti a contenere il rischio associato alla trasformazione delle scadenze.

Le banche definiscono procedure atte a consentire il pronto riferimento agli organi aziendali del superamento dei limiti fissati. Tali procedure devono essere coerenti col piano d'emergenza (CFP).

Il sistema dei limiti a breve e strutturali adottato dalle banche appartenenti al gruppo bancario deve essere coerente con quello del gruppo nel suo complesso; in particolare deve tenere conto delle specifiche caratteristiche del modello di business delle controllate e dei vincoli legali e regolamentari al libero trasferimento delle risorse infragruppo.

4.3 *Diversificazione delle fonti di finanziamento e delle scadenze di rinnovo*

Le banche devono essere consapevoli del grado di concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento.

In generale, la provvista di una banca è concentrata se il ritiro dei fondi da parte di un numero contenuto di controparti o il venir meno di un canale di raccolta può comportare una revisione sostanziale dei presidi necessari per fronteggiare il rischio di liquidità.

Le banche adottano strategie, politiche e procedure per limitare l'eccessiva concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento, diversi dalla raccolta al dettaglio, e delle controparti con cui operano, ed assicurare un'adeguata diversificazione per scadenza residua delle passività.

L'identificazione della concentrazione delle fonti di finanziamento richiede che le banche abbiano adeguata conoscenza della loro struttura finanziaria e siano consapevoli dei fattori di rischio che possono influenzarla nel corso del tempo.

Nel valutare il grado di concentrazione della raccolta le banche considerano, quanto meno, i seguenti elementi:

— grado di dipendenza da un unico mercato o da un numero eccessivamente ristretto di mercati/controparti (ad es. interbancario, emissioni obbligazionarie, depositi di investitori istituzionali o grandi aziende);

— concentrazione su particolari forme tecniche (ad es. cartolarizzazioni);

— rilevanza dell'operatività in valute diverse dall'euro;

— ammontare delle passività in scadenza nel mese rapportato allo stock totale delle passività in essere.

Il ricorso a fonti maggiormente instabili il cui andamento può variare in funzione della situazione dei mercati e di quella, reale o percepita, della banca può comportare sensibili incrementi del rischio di liquidità. Le banche che adottano modelli di business che comportano un ricorso non trascurabile a tali tipologie di provvista individuano pertanto iniziative appropriate a limitare il grado di concentrazione nei confronti delle fonti suddette.

Le procedure per la gestione del rischio di concentrazione sono documentate e riviste periodicamente, al fine di assicurarne la coerenza con l'evoluzione dell'operatività della banca.

5. Rischio di liquidità derivante dall'operatività infra-giornaliera

Le banche che partecipano ai sistemi di pagamento, regolamento e compensazione si dotano di adeguate strategie e procedure per il presidio della liquidità infra-giornaliera, al fine di essere in grado di adempiere continuativamente alle proprie obbligazioni, sia in condizioni di normale corso degli affari, sia in situazione di stress. Tale condizione deve essere garantita indipendentemente dal tipo di regolamento (lordo o netto) utilizzato nei sistemi di pagamento e regolamento dove opera in prevalenza la banca. Particolari presidi devono essere predisposti con riferimento al momento (*cut-off*) in cui è previsto l'adempimento delle proprie obbligazioni nei sistemi di pagamento (multivalutari e non), nei sistemi di regolamento titoli nonché nei confronti delle controparti centrali.

La gestione infragiornaliera della liquidità comporta quanto meno:

— il monitoraggio continuativo e il relativo controllo dei flussi di cassa, disponendo di affidabili e tempestive previsioni della successione degli stessi all'interno del singolo giorno lavorativo;

— la predisposizione di riserve di liquidità specifiche per l'operatività infragiornaliera, utilizzabili a fronte del manifestarsi di situazioni di stress;

— la definizione, nell'ambito dei piani di emergenza (CFP), di specifiche azioni da intraprendere in ipotesi di illiquidità improvvisa dei mercati, con una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle unità organizzative coinvolte;

— la definizione di scenari di stress che prevedano almeno il default di un importante operatore partecipante ai sistemi di pagamento e di regolamento dei titoli sui quali la banca è esposta.

6. *Contingency Funding and Recovery Plan*

Le banche predispongono un piano di emergenza (*Contingency Funding and Recovery Plan - CFRP*) per fronteggiare situazioni avverse nel reperimento di fondi e per il pronto ripianamento di eventuali carenze di liquidità.

Il CFRP definisce le strategie di intervento in ipotesi di tensione di liquidità, prevedendo le procedure per il reperimento di fonti di finanziamento in caso di emergenza. In particolare il piano contiene almeno le seguenti informazioni:

— catalogazione delle diverse tipologie di tensione di liquidità per identificarne la natura (sistemica o idiosincratica);

— individuazione delle competenze e delle responsabilità di organi e funzioni aziendali in situazioni di emergenza; tali previsioni sono soggette periodicamente a revisione e portate a conoscenza di tutte le strutture potenzialmente coinvolte;

— stime di "*back-up liquidity*" che, in presenza di scenari avversi, siano in grado di determinare con sufficiente attendibilità l'ammontare massimo drenabile dalle diverse fonti di finanziamento; in particolare le banche tengono conto del potenziale aumento della quota di attività vincolate secondo quanto previsto dal Capitolo 3, Allegato A, par. 16;

identificazione delle azioni da intraprendere e predisposizione anticipata delle misure operative necessarie per assicurare il pronto ripianamento di eventuali carenze di liquidità (*recovery plan*), anche in presenza di scenari avversi. Particolare attenzione è prestata all'eventuale presenza di filiali all'estero, nonché alla sussistenza di esposizioni in valute diverse dall'euro (8). Nel caso dei gruppi bancari, il CFRP indica i meccanismi di interazione tra le diverse entità e gli interventi attivabili; esso individua, in particolare, le azioni da intraprendere in presenza di limitazioni alla circolazione dei fondi.

Il CFRP contempla procedure che – in presenza di risultati di prove di stress che indichino un'esposizione al rischio di liquidità prossima o superiore a quella corrispondente alla soglia di tolleranza – impongono l'immediato riferimento agli organi deputati a deliberare e/o adottare le conseguenti azioni correttive.

Le banche assicurano che le procedure indicate nel CFP siano verificate regolarmente e aggiornate sulla base delle risultanze delle prove di stress. La funzione incaricata dell'aggiornamento informa gli organi competenti delle risultanze dell'attività svolta, per consentire il tempestivo adeguamento delle strategie e delle procedure in essere.

(8) Il piano può prevedere la necessità di mantenere attività liquide denominate nella valuta in cui sono denominate le esposizioni ovvero di mantenere presso la filiale stessa attività ammissibili come garanzia per le operazioni di rifinanziamento con la banca centrale.

7. Ulteriori aspetti connessi con la gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari

Nel caso dei gruppi bancari, la capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento, è responsabile per l'adozione di un sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato conforme ai principi richiamati nei paragrafi precedenti. Le controllate forniscono la necessaria collaborazione per il conseguimento di tale obiettivo.

In tale ambito, agli organi aziendali della capogruppo è rimessa la responsabilità, a livello consolidato, per le materie indicate alla Sezione II, par. 2. In particolare, competono ad essi:

— le decisioni strategiche su governo e gestione del rischio di liquidità;

— la fissazione della soglia di tolleranza al rischio di liquidità e la periodica verifica della coerenza del sistema di articolazione delle soglie di tolleranza eventualmente stabilite per le controllate con quella complessiva;

— la verifica dell'affidabilità complessiva del sistema di gestione del rischio di liquidità.

Nell'ambito dei gruppi bancari, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di controlli interni di gruppo, di cui al Capitolo 3, Sezione IV, la funzione di controllo dei rischi (*risk management*) può essere allocata presso la società che accentra la tesoreria di gruppo ovvero essere diffusa fra più entità del gruppo stesso con un coordinamento a livello di capogruppo. In questo ultimo caso vanno regolati i rapporti reciproci in termini di tempestiva comunicazione di dati e informazioni.

Indipendentemente dall'adozione di un modello di gestione accentrata o di gestione decentrata del rischio di liquidità, il gruppo deve assicurare il mantenimento nel tempo di riserve adeguate (comprese le attività utilizzabili come garanzia) presso tutte le unità, in modo da tenere conto di eventuali vincoli di natura normativa. A tale scopo la capogruppo e le singole controllate, in particolare quelle estere, si dotano di procedure finalizzate a minimizzare eventuali difficoltà di carattere legale od operativo che possano limitare la pronta trasferibilità infragruppo di fondi o di "*collateral*". Particolare attenzione, nel caso dei gruppi con articolazione internazionale, va dedicata al dimensionamento delle riserve di liquidità delle componenti del gruppo aventi importanza sistemica per le economie nazionali ospitanti, soprattutto nel caso in cui queste presentino elementi di fragilità.

Ai fini del mantenimento di un livello di liquidità adeguato, i gruppi adottano strumenti e metriche coerenti per monitorare l'esposizione al rischio di liquidità a livello consolidato che consentano di controllare l'evoluzione degli aggregati patrimoniali su orizzonti di breve, medio e lungo periodo.

SEZIONE IV

SISTEMA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO INTERNO DEI FONDI

La determinazione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi è un aspetto critico nella gestione complessiva della banca poiché, incidendo sulle modalità di attribuzione della redditività tra le diverse unità, è in grado di determinare incentivi all'assunzione di rischi non coerenti con le politiche aziendali.

Le banche si dotano di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi integrato nei sistemi di governo dell'azienda; esso tiene conto della soglia di tolleranza al rischio di liquidità fissata dall'organo con funzione di supervisione strategica, nonché degli altri strumenti di gestione e attenuazione del rischio di liquidità adottati, ed è rivisto con cadenza almeno annuale.

Le banche individuano una funzione incaricata della determinazione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi, separata dalle unità operative. L'attività svolta da tale funzione si configura come mero servizio e non come fonte di profitto (1).

Il sistema fornisce alle unità operative indicazioni chiare e comprensibili per gli addetti a tali unità. A tal fine, deve essere assicurato un costante ed efficace scambio di informazioni tra le unità di business e l'unità incaricata della gestione della tesoreria. I prezzi sono resi noti alle unità operative e devono presentare un livello di granularità adeguato alla natura e alla complessità della banca.

Nella formulazione dei prezzi interni di trasferimento le banche devono tenere conto della componente connessa con il rischio di liquidità generato dalle singole unità di business, al fine di rendere coerenti gli incentivi all'assunzione dei rischi all'interno di tali unità con l'esposizione al rischio di liquidità che si genera per la banca nel suo complesso.

Il sistema determina i prezzi sulla base dei benefici e dei costi direttamente e indirettamente (2) riferibili a tutte le poste attive e passive rilevanti, anche fuori bilancio (3).

Fra gli altri devono essere assicurati:

— un sufficiente livello di granularità dei tassi di trasferimento (4);

---

(1) I costi e benefici direttamente riferibili alla funzione incaricata della gestione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi devono essere misurati e portati a conoscenza dei competenti organi aziendali.

(2) Tra i costi indiretti, rientrano ad esempio i costi legati al *mismatch* delle scadenze e alla detenzione di attività prontamente liquidabili per far fronte a fabbisogni inattesi di liquidità oppure al rischio di mancato *roll-over*. Un esempio di calcolo dei costi indiretti connessi alla detenzione di un buffer di liquidità è fornito nelle *Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation* cit., p. 14.

(3) In particolare, per i depositi a vista va considerata la tendenziale stabilità di tale forma di *funding*, allocando i relativi benefici in capo alle unità operative che li acquisiscono; è, tuttavia, essenziale che il costo incorpori il rischio di un ritiro parziale da parte dei depositanti. Per le attività di trading, il prezzo applicato alle unità di business che le detengono tiene conto del periodo stimato di permanenza dello strumento nel portafoglio della banca e della sua negoziabilità, mediante l'adozione di appropriati coefficienti di scarto. Per le aperture di credito irrevocabili, il costo allocato in capo all'unità che le accorda tiene conto della necessità di trattenere liquidità per far fronte ad una eventuale richiesta di utilizzo da parte del cliente. Agli utilizzi si applica un prezzo analogo a quello di *funding* avente la medesima scadenza. Un trattamento coerente è applicato all'apertura di linee di credito revocabili, nonché alla prestazione di forme di supporto di natura non contrattuale.

(4) Benché la liquidità sia spesso gestita su base aggregata, dovrebbe essere associato un prezzo ad ogni operazione di *funding*; ove possibile i prezzi interni dovrebbero essere allineati con i prezzi praticati sul mercato *wholesale*.

— meccanismi per dirimere possibili conflitti di interesse tra la funzione incaricata della determinazione del sistema interno dei prezzi di trasferimento e le altre unità di business in caso di divergenze sul livello dei tassi applicati ai trasferimenti di risorse liquide.

Nella determinazione dei prezzi le banche considerano anche le situazioni di stress idiosincratico e di mercato, allocando i costi per il mantenimento di corrispondenti adeguate riserve di liquidità in capo all'unità operativa che genera il rischio.

La valutazione dei costi-benefici e del rischio di liquidità apportato deve essere effettuata anche nell'ambito del processo di introduzione di nuovi prodotti.

In attuazione del principio di proporzionalità, le banche si dotano di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi coerente con le proprie dimensioni e complessità operativa. Il sistema è fondato su metodologie robuste in grado di tenere conto dei vari fattori che incidono sull'esposizione al rischio di liquidità dell'intermediario ed è sottoposto a revisione periodica al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo (5).

Le banche di classe 3 ICAAP possono limitarsi ad adottare sistemi che consentano di identificare quanto meno le componenti dirette di costo della liquidità, in modo che queste ultime possano essere adeguatamente tenute in considerazione nei propri meccanismi di *pricing*.

Nell'adozione di un sistema di prezzi a livello consolidato, i gruppi con articolazione internazionale tengono conto, nella formazione dei prezzi, dei costi legati all'esistenza di vincoli – di tipo legale, regolamentare ed operativo – al trasferimento dei fondi.

Il sistema di prezzi di trasferimento a livello consolidato deve inoltre essere coerente con il sistema di prezzi delle controllate; a tal fine, in caso di svolgimento delle funzioni di tesoreria su base decentrata, la tesoreria della capogruppo ha accesso alle informazioni necessarie detenute presso le tesorerie delle controllate.

(5) Particolare attenzione deve essere prestata alle assunzioni alla base delle stime sui flussi e deflussi di cassa di attività, anche fuori bilancio, e passività, nonché alla curva dei rendimenti interni adottata.

SEZIONE V

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Premessa

Nel rispetto dei principi generali dettati dalle vigenti disposizioni in materia di sistema dei controlli interni, le banche si attengono anche alle indicazioni di seguito fornite con specifico riferimento al rischio di liquidità.

2. Sistemi di rilevazione e di verifica delle informazioni

Ai fini della gestione del rischio nell'orizzonte del breve termine (di norma fino a 1 anno) è necessario raccogliere informazioni sull'andamento dei flussi finanziari provenienti da tutte le unità aziendali/di gruppo e sull'andamento e composizione delle attività utilizzabili per far fronte alle esigenze di fondi.

Ai fini della gestione della liquidità strutturale (di norma oltre l'anno) è necessario conoscere le operazioni di raccolta e finanziamento a medio/lungo termine e monitorare periodicamente le grandezze di bilancio nell'ambito della gestione dell'*Asset & Liability Management* (ALM) della banca.

Fermo restando quanto previsto in materia di Sistema informativo nel Capitolo 4, le banche si dotano di procedure formalizzate di raccolta ed elaborazione dei dati che prevedano una adeguata frequenza delle rilevazioni e assicurino la produzione di informazioni attendibili e tempestive.

Nell'ambito dei gruppi bancari, la capogruppo è responsabile del processo di generazione dei dati e degli applicativi utilizzati dalle controllate. A tal fine, deve:

— elaborare le linee guida per la raccolta delle informazioni necessarie;

— verificare i dati ricevuti dalle controllate;

— effettuare periodicamente verifiche sulla coerenza del processo di raccolta dati delle controllate con le linee guida emanate.

Le banche si dotano di processi, adeguatamente formalizzati, che consentano una verifica, con cadenza almeno mensile, del grado di liquidabilità e del valore di realizzo delle attività che rientrano nelle riserve di liquidità, nonché dell'adeguatezza dello scarto di garanzia (*haircut*) sulle attività stanziabili.

3. I controlli di secondo livello: la funzione di controllo dei rischi (*risk management*) sulla liquidità

Nell'allocazione delle funzioni di risk management della liquidità nell'ambito della struttura aziendale, le banche tengono conto del principio di separatezza tra le funzioni operative e quelle

di controllo fissato dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni (1).

Nelle banche più complesse la funzione di *risk management* della liquidità può essere attribuita ad uno specifico comitato. In tal caso, sono chiaramente definite le diverse responsabilità e le modalità di intervento, in modo da garantire la completa indipendenza di tale funzione dal processo di assunzione del rischio.

Nell'ambito dei gruppi bancari, la funzione di *risk management*, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di controlli interni di gruppo, di cui al Capitolo 3, Sezione IV, può essere articolata secondo uno schema di accentramento (presso la capogruppo) o di decentramento in coerenza con l'articolazione delle unità di business che assumono il rischio di liquidità e con i vincoli legali e/o regolamentari esistenti nei paesi di insediamento delle singole componenti. In ogni caso, la capogruppo, nell'esercizio dei propri poteri di direzione e coordinamento, predispone i raccordi gerarchici e funzionali per assicurare la coerenza e l'efficacia dell'azione della funzione di *risk management* per l'intero gruppo.

La funzione di *risk management* concorre alla definizione delle politiche e dei processi di gestione del rischio di liquidità, verifica il rispetto dei limiti imposti alle varie funzioni aziendali e propone agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione iniziative di attenuazione del rischio.

A titolo esemplificativo, la funzione di *risk management*:

— concorre allo sviluppo e procede alla valutazione dei sistemi di misurazione del rischio di liquidità cui la banca è esposta. In tale ambito, è chiamata a fornire valutazioni sui punti di forza e di debolezza ed il grado di prudenza dei parametri di eventuali modelli utilizzati per stimare i *cash flow* attesi (es. depositi a vista, estinzione anticipata di mutui a clientela, ecc.) (2);

— concorre a definire ed effettuare gli stress test;

— propone e controlla il rispetto dei limiti operativi all'assunzione dei rischi di liquidità;

— concorre allo sviluppo e valuta il sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;

— predispone e aggiorna la reportistica per gli organi aziendali in cui viene illustrata l'esposizione al rischio di liquidità, determinata anche sulla base delle prove di stress;

— verifica periodicamente la qualità dei dati utilizzati nella metodologia di misurazione del rischio;

— valuta la congruità delle riserve di liquidità e verifica in modo indipendente il prezzo delle attività che le compongono e, ove diversi da quelli regolamentari, l'adeguatezza degli scarti di garanzia (*haircut*) applicati.

---

(1) Cfr. Capitolo 3. In particolare, la funzione di *risk management* (che include, tra l'altro, la misurazione e il controllo dell'esposizione della banca al rischio di liquidità) deve essere indipendente dalle funzioni di "gestione operativa" del rischio di liquidità, che incidono sull'assunzione dei rischi da parte delle unità di business e modificano il profilo di rischio della banca.

(2 L'attività di valutazione interna del sistema di misurazione deve essere svolta da soggetti qualificati e indipendenti dall'attività di sviluppo del sistema stesso, anche se è ammissibile che queste due funzioni siano collocate all'interno della stessa unità.

La funzione di *risk management* assicura che le prove di stress siano complete. A tal fine, verifica che siano:

— estese a tutto il gruppo e ai singoli centri di approvvigionamento e utilizzo della liquidità;

— effettuate con periodicità adeguata (almeno trimestrale);

— plausibili, in modo da tenere conto della struttura dei flussi di cassa della banca e delle fonti di rischio ad essa relative.

Il monitoraggio del rischio di liquidità, fondato sulla valutazione di indicatori e sul rispetto di limiti operativi, prevede un costante confronto tra la funzione di risk management e quella di tesoreria. A tal fine, è opportuno che rappresentanti della funzione di risk management partecipino ai comitati la cui attività è in grado di incidere sull'esposizione al rischio di liquidità della banca (ad esempio, comitati per l'introduzione di nuovi prodotti o l'avvio di nuove attività).

L'efficacia del monitoraggio sul rispetto dei limiti è funzionale alla tempestiva attivazione dei piani di emergenza. La funzione di *risk management* verifica giornalmente il rispetto dei limiti e attiva le procedure di reporting nei confronti dei competenti organi aziendali in caso di superamento degli stessi.

Nell'ambito dei gruppi bancari, il monitoraggio sul rispetto dei limiti a livello consolidato è affidato alla funzione di risk management della capogruppo; al fine di consentire un controllo efficace, le banche adottano procedure che consentano il controllo delle condizioni macroeconomiche e dei mercati dei paesi in cui è insediato il gruppo, tenuto conto della possibilità che si verifichino, a livello locale, crisi di liquidità tali da generare riflessi rilevanti sul gruppo nel suo complesso.

4. Revisione interna

La funzione di revisione interna:

— effettua verifiche periodiche su:

  a. l'adeguatezza del sistema di rilevazione e verifica delle informazioni;

  b. il sistema di misurazione del rischio di liquidità e il connesso processo di valutazione interna nonché il processo relativo alle prove di stress;

  c. il processo di revisione e aggiornamento del CFP;

  d. il sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi.

— valuta la funzionalità e affidabilità del complessivo sistema dei controlli che presiede alla gestione del rischio di liquidità;

— verifica il pieno utilizzo da parte degli organi e delle funzioni aziendali delle informazioni disponibili.

La funzione di revisione interna sottopone agli organi aziendali, con cadenza almeno annuale, l'esito dei controlli svolti.

SEZIONE VI

INFORMATIVA PUBBLICA

Le banche forniscono, su base annuale, un'informativa pubblica sulla posizione di liquidità e sui presidi di governo e gestione del rischio al fine di consentire ai partecipanti al mercato di avere un giudizio informato sulla solidità di tali presidi e sulla relativa esposizione. La natura e la profondità delle informazioni rese pubbliche devono essere proporzionate alla complessità della banca.

Le banche possono fare riferimento alla lista delle informazioni definita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (1).

Di regola l'obbligo di informativa è assolto attraverso l'inserimento delle informazioni nella nota integrativa del bilancio (2).

(1) Cfr. *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* cit., par. 130-131.

(2) Cfr. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione, Appendice A, Nota integrativa parte E e Appendice B, Nota integrativa consolidata parte E.

SEZIONE VII

SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

Le succursali italiane di banche extracomunitarie devono disporre di una posizione di liquidità atta ad assicurarne il costante equilibrio. A tal fine, esse sono provviste di assetti organizzativi che assicurino il controllo nel continuo del rischio di liquidità. Ad esse si applicano, nel rispetto del principio di proporzionalità, le disposizioni contenute nelle Sezioni II, par. 3, III, IV, V e VIII.

Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia può tenere conto delle politiche di governo e dei processi di gestione del rischio di liquidità adottati dalla casa madre.

SEZIONE VIII

INTERVENTI DI VIGILANZA

Le banche autorizzate in Italia e i gruppi bancari forniscono alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale europea le informazioni richieste al fine di monitorare il rischio di liquidità.

Per garantire la sana e prudente gestione in relazione anche a particolari andamenti dei mercati finanziari, la Banca d'Italia e la Banca Centrale europea possono, tra l'altro, chiedere alle banche autorizzate in Italia e ai gruppi bancari di rivedere la soglia di tolleranza e la composizione delle riserve di liquidità. Resta fermo quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo III, Cap. 1, Sez. II, par. 5.

PARTE SECONDA

APPLICAZIONE IN ITALIA DEL CRR

PARTE SECONDA

Capitolo 1

FONDI PROPRI

Capitolo 1

FONDI PROPRI

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dal CRR, in particolare dalla Parte Due, Titoli I e II;

— dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:

- specificare il significato di "prevedibile" nell'individuazione degli oneri e dei dividendi prevedibili da dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio (art. 26, par. 4 CRR);
- specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuta ai sensi della legislazione nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuta una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai fini della Parte Due CRR (art. 27, par. 2 CRR);
- specificare: a) le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri; b) se e quando le distribuzioni multiple graverebbero in modo sproporzionato sui fondi propri; c) il significato di "distribuzioni preferenziali" (art. 28, par. 5 CRR);
- specificare – in materia di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi – la natura delle limitazioni al rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta alla banca di rimborsare gli strumenti patrimoniali (art. 29, par. 6 CRR);
- specificare il concetto di "*gain on sale*" (art. 32, par. 2 CRR);
- precisare cosa costituisce stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni e il valore delle attività della banca (art. 33, par. 4 CRR);
- specificare l'applicazione delle deduzioni previste dall'art. 36, par. 1, lettere (a), (c), (e), (f), (h), (i) e (l), dall'art. 56, par. 1, lettere (a), (c), (d) e (f) e dall'art. 66, par. 1, lettere (a), (c) e (d) CRR (art. 36, par. 2 CRR);
- specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di Stati extracomunitari e delle imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'art. 4 di tale direttiva che devono essere dedotti dai seguenti elementi dei fondi propri: a) elementi del capitale primario di classe 1; b) elementi aggiuntivi di classe 1; c) elementi di classe 2 (art. 36, par. 3);

- specificare i criteri in base ai quali l'autorità di vigilanza competente autorizza una banca a ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite dedotte dal capitale primario di classe 1 (art. 41, par. 2 CRR);
- specificare le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla deduzione di cui all'art. 49, par. 1 CRR (art. 49, par. 6 CRR);
- specificare, in materia di strumenti aggiuntivi di classe 1: (a) la forma e la natura degli incentivi al rimborso; (b) la natura di un'eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione (*write down*) del valore nominale a titolo temporaneo; (c) le procedure e le scadenze per le seguenti azioni: i) accertamento di un evento attivatore (*trigger event*); ii) rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo; (d) le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione della banca; (e) l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri (art. 52, par. 2 CRR);
- specificare – in materia di distribuzioni su strumenti di fondi propri – le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali ai sensi dell'art. 73, par. 4 (art. 73, par. 7 CRR);
- specificare, in materia di detenzione da parte delle banche di indici di strumenti di capitale: (a) quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui all'art. 76, par. 2 CRR sia sufficientemente prudente; (b) il significato di "oneroso sotto il profilo operativo" ai fini del co. 3 del medesimo articolo (art. 76, par. 4 CRR);
- specificare, in materia di autorizzazione a ridurre i fondi propri: (a) il significato di "sostenibile per la capacità di reddito della banca" contenuta nell'art. 78, par. 1, lett. (a CRR); (b) la base appropriata in forza della quale limitare il rimborso di cui al par. 3 del medesimo articolo; (c) il procedimento e i dati da fornire affinché una banca possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui all'art. 77 CRR, incluso il procedimento da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite ai membri di società cooperative, nonché i termini dei citati procedimenti (art. 78, par. 5 CRR);
- specificare, in materia di deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri, il concetto di "su base temporanea" e le condizioni in base alle quali un'autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un soggetto rilevante (art. 79, par. 2 CRR);
- specificare, in materia di emissione di strumenti di capitale attraverso società veicolo, i tipi di attività che possono riguardare l'operatività delle società veicolo e i concetti di investimento "minimo" e "non significativo" di cui all'art. 83, par. 1, primo co. CRR (art. 83, par. 2 CRR);
- specificare, in materia di trattamento prudenziale degli interessi di minoranza, il calcolo di sub-consolidamento necessario ai sensi degli artt. 84, par. 2, 85 e 87 CRR (art. 84, par. 4 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale, emessi dopo il 28 giugno 2013, come strumenti di capitale primario di classe 1* (art. 26, par. 3 CRR; termine: 90 giorni) (1);

— *autorizzazione ad applicare l'art. 27 alle banche interamente possedute dai soggetti indicati nel par. 1, lett. a), punti da i) a iv) del citato articolo* (art. 27, par. 1, lett. a), punto v) CRR; termine: 90 giorni);

— *autorizzazione ad includere, in situazioni di emergenza, tra gli strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni previste dall'art. 31* (art. 31, par. 1 CRR; termine: 90 giorni);

— *imposizione della deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1 degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca* (art. 36, par. 1, lett. g) CRR; termine: 90 giorni);

— *autorizzazione preventiva all'utilizzo delle attività dei fondi pensione a prestazione definite* (art. 41, par. 1, lett b) CRR; termine: 90 giorni);

— *autorizzazione a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre o la banca abbiano investimenti significativi, quando sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1* (art. 49, par. 1 CRR; termine: 120 giorni);

— *imposizione delle deduzioni degli strumenti di fondi propri emessi da soggetti del settore finanziario inclusi nella vigilanza su base consolidata* (art. 49, par. 2 CRR; termine 90 giorni);

— *imposizione della deduzione dagli elementi aggiuntivi di classe 1 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca* (art. 56, par. 1, lett. b) CRR; termine 90 giorni);

— *imposizione della deduzione dagli elementi di classe 2 degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca* (art. 66, par. 1, lett. b) CRR; termine: 90 giorni);

(1) Nei casi in cui gli strumenti di capitale siano azioni che non godono di alcun privilegio (cc.dd. azioni ordinarie), il procedimento amministrativo che ne autorizza la classificazione come strumenti di capitale primario di classe 1 è assorbito nel procedimento di autorizzazione delle modificazioni dello statuto delle banche e delle capogruppo, previsto dagli artt. 56 e 61 TUB.

— *autorizzazione a qualificare come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, gli strumenti di capitale per i quali è lasciata all'esclusiva discrezionalità della banca la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri* (art. 73, par. 1 CRR; termine: 90 giorni);

— *divieto di considerare che le variazioni di un indice generale di cui all'art. 73, par. 5 CRR, non siano correlate in modo significativo al merito di credito della banca, dell'ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre o della società di partecipazione mista madre* (art. 73, par. 5, lett. b) CRR; termine: 90 giorni);

— *divieto di compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, quando i processi di controllo interno della banca non sono giudicati adeguati* (art. 76, par. 1 lett. d) CRR; termine: 90 giorni);

— *autorizzazione ad adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante della banca verso gli strumenti di capitale inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 propri o di soggetti del settore finanziario, inclusi negli indici* (art. 76, par. 2 CRR; termine: 90 giorni);

— *autorizzazione alla riduzione, rimborso o riacquisto di strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dalla banca* (artt. 77, par. 1, lett. a), e 78 CRR; termine: 90 giorni);

— *autorizzazione ad esercitare la call, effettuare il rimborso, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale* (artt. 77, par. 1, lett. b), e 78 CRR; termine: 90 giorni);

— *autorizzazione a rimborsare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 prima di cinque anni dalla data di emissione* (art. 78, par. 4 CRR; termine: 90 giorni);

— *autorizzazione a derogare le disposizioni in materia di deduzione degli strumenti di capitale o dei prestiti subordinati – che si qualificano come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 – detenuti temporaneamente in un soggetto del settore finanziario ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto* (art. 79, par. 1 CRR; termine: 90 giorni);

— *autorizzazione a derogare alla condizione prevista dall'art. 83, par. 1, lett. d) CRR, nei casi in cui l'autorità competente ritenga che le attività di una società veicolo, diverse dall'investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa nell'ambito d'applicazione del consolidamento ai sensi della Parte Uno, Tit. II, Capo 2 CRR, siano minime e non significative per tale soggetto* (art. 83, par. 1 CRR; termine: 90 giorni).

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Le banche possono applicare il trattamento prudenziale previsto dall'art. 49, par. 4 CRR agli strumenti di fondi propri detenuti emessi da un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa nel quale le banche o le capogruppo hanno un investimento significativo, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1 CRR.

SEZIONE IV

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1

Ai sensi dell'art. 26, par. 2 CRR le banche possono computare nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o gli utili di fine esercizio per i quali non è stata ancora adottata la delibera formale di conferma del risultato finale di esercizio a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla citata disposizione comunitaria e dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art. 26, par. 4 CRR.

2. Individuazione delle banche che si qualificano come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR

Sono qualificate come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR le seguenti:

a) banche popolari, disciplinate dal TUB;

b) banche di credito cooperativo, disciplinate dal TUB;

c) banche di garanzia collettiva dei fidi, disciplinate dall'art. 13 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003.

SEZIONE V

COMUNICAZIONI ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA E ALLA BANCA D'ITALIA

1. Indici di mercato generali

La banca comunica alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia l'intenzione di utilizzare, secondo quanto previsto dall'art. 73, par. 5 CRR, un indice di mercato, di cui essa stessa rappresenti una componente, come base di riferimento per determinare le distribuzioni dei propri strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o di classe 2 in quanto ritiene che non sussista una correlazione significativa tra le variazioni dell'indice e il proprio merito di credito.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia, entro 90 giorni, possono avviare un procedimento d'ufficio, che si conclude entro 90 giorni, volto a vietare l'applicazione dell'art. 73, par. 5 CRR.

2. Detenzione di indici di strumenti di capitale

La banca che intende compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, invia una comunicazione preventiva alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia, entro 90 giorni, possono avviare un procedimento d'ufficio, che si conclude entro 90 giorni, volto a vietare la compensazione se i processi di controlli interno della banca non sono adeguati.

3. Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale

La banca che intende effettuare un'operazione di cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale (1) nell'ambito della quale la banca cedente riprenda in locazione (2) l'immobile ceduto invia una comunicazione preventiva alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia.

Le banche e le società capogruppo trasmettono la comunicazione unitamente ad una relazione predisposta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, nella quale: si fornisce una sintetica descrizione dell'operazione e delle relative finalità; si produce una stima dei relativi impatti economici, patrimoniali e sugli istituti prudenziali; si valutano gli altri rischi di natura operativa con indicazione delle modalità con cui si intende presidiarli.

---

(1) Assumono rilievo le operazioni anche frazionate in un arco temporale di 12 mesi, che comportano la dismissione di una quota pari o superiore al 5% del proprio patrimonio immobiliare ad uso funzionale.

(2) E' assimilato alla locazione ogni altro schema negoziale o diritto reale che produca comunque l'effetto di ricondurre l'immobile ceduto nella disponibilità della banca.

PARTE SECONDA

Capitolo 2

REQUISITI PATRIMONIALI

Capitolo 2

REQUISITI PATRIMONIALI

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dal CRR, Parte Tre, Tit. I, Capo 1, Sez. 1.

La materia è altresì disciplinata:

— dalla CRD IV;

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67, co.3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.

SEZIONE II

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

La facoltà di non applicare il *floor* alle banche autorizzate all'utilizzo dei modelli interni di tipo IRB o AMA (art. 500, par. 5 CRR) non viene esercitata.

SEZIONE III

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Perimetro e metodi di consolidamento

Gli elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi di consolidamento previsti dalla normativa sul bilancio (1).

Si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

— il metodo di consolidamento integrale, alle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario;

— il metodo di consolidamento proporzionale, alle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca in misura pari o superiore al 20 per cento, quando siano controllate dal gruppo bancario o dalla singola banca congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi;

— il metodo del patrimonio netto:

a) alle altre società bancarie e finanziarie partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca (2) in misura pari o superiore al 20 per cento o comunque sottoposte a influenza notevole;

b) alle imprese, diverse dalle società bancarie, finanziarie e strumentali, controllate dal gruppo bancario (o dalla singola banca) in modo esclusivo o congiunto oppure sottoposte ad influenza notevole.

Per quanto concerne il regime di esclusione e di esonero dal consolidamento si rinvia alle istruzioni di carattere generale contenute nella Circolare n. 115.

2. Norme organizzative

Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia.

Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, le banche e i gruppi bancari devono essere dotati di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e di idonee procedure di controllo che prevedano anche un’adeguata informativa agli organi aziendali, secondo le rispettive competenze.

Le banche e le capogruppo inviano le segnalazioni secondo le modalità e gli schemi di segnalazione stabiliti dalla Banca d'Italia.

---

(1) Cfr. la Circolare n. 262.

(2) Sempre che la singola banca detenga anche partecipazioni pari a superiori al 20 per cento sottoposte a controllo congiunto.

PARTE SECONDA

Capitolo 3

RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

Capitolo 3

RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 1 e Capo 2;

— dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare:

  - il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche (art. 110, par. 4 CRR);
  - i criteri rigorosi per la determinazione del credito ipotecario dell'immobile (art. 124, par. 4, lett. a) CRR);
  - le condizioni di cui le autorità competenti tengono conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati, in particolare l'esistenza di "considerazioni relative alla stabilità finanziaria" (art. 124, par. 4, lett. b) CRR);
  - le classi di merito di credito alle quali corrispondono le pertinenti valutazioni del merito di credito delle ECAI (attribuzione della classe del merito di credito – *mapping*) (art. 136, par. 1 CRR);
  - i fattori quantitativi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 136, par. 2 e il parametro di riferimento di cui alla lett. c) dell'art. 136, par. 2 CRR (art. 136, par. 3 CRR);
  - le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al par. 2, lett. d) dell'art. 178 (art. 178, par. 6 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

— dalla CRD IV;

— dai seguenti articoli del TUB:

  - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.

— dagli Orientamenti emanati dall'ABE sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07).

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *riconoscimento e revoca del riconoscimento di un sistema istituzionale ai fini della deroga all'applicazione dei requisiti di cui all'art. 113, par. 1 CRR alle esposizioni tra le banche aderenti* (art. 113, par. 7 CRR; termine: 180 giorni).

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni infra-gruppo

Ai sensi dell'art. 113, par. 6 CRR alle esposizioni di una banca verso società del medesimo gruppo bancario di appartenenza aventi sede in Italia (1) si applica il fattore di ponderazione pari allo 0%.

2. Obbligazioni garantite

Ai sensi dell'art. 129 CRR, le obbligazioni emesse da banche italiane in conformità del Titolo I-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, e delle relative disposizioni di attuazione (2), sono ammesse al trattamento preferenziale di cui ai parr. 4 e 5 del richiamato art. 129.

3. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento del fattore di ponderazione o applicazione di criteri di ammissibilità più restrittivi

In base a quanto previsto dall'art. 124, par. 2 CRR, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'art. 125, par. 2 CRR e dell'art. 126, par. 2 CRR, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.

A tal fine, sono adottati provvedimenti di carattere generale.

4. *Default* di un debitore. Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

Ai sensi dell'art. 178, par. 2, lett. d) CRR, come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017, per la rilevazione delle esposizioni creditizie in arretrato, le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia applicano le soglie di rilevanza di seguito indicate (3):

a) la componente assoluta della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato è pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e a 500 euro per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio;

b) la componente relativa della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato è pari all'1% (4).

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano dal 1° gennaio 2021.

---

(1) L'accertamento del ricorrere dei suddetti requisiti si intende effettuato nell'ambito del procedimento di iscrizione nell'albo dei gruppi bancari.

(2) Cfr. Parte Terza, Cap. 3.

(3) Le banche significative si attengono a quanto previsto dal Regolamento della Banca Centrale Europea (EU) n. 1845/2018 del 21 novembre 2018.

(4) Le banche che ai fini della definizione di *default* per le esposizioni al dettaglio adottano l'approccio per transazione applicano le soglie di cui ai punti a) e b) del paragrafo 4 a livello di singola transazione.

SEZIONE IV

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Sistemi di tutela istituzionale

La Banca d'Italia può adottare specifiche disposizioni applicative dirette ad assicurare la compatibilità dell'attività dei sistemi di tutela istituzionale con l'esercizio delle funzioni di vigilanza e con la disciplina delle crisi bancarie. Ai predetti fini e per il riconoscimento del sistema di tutela istituzionale agli effetti di cui all'art. 113, par. 7 CRR, la Banca d'Italia approva gli atti di autoregolamentazione del sistema (es. statuto e regolamento) e le relative modifiche.

2. Definizione di *default*

Ai fini dell'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, le banche applicano gli orientamenti ABE del 18 gennaio 2017 (EBA/GL/2016/07).

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano dal 1° gennaio 2021.

PARTE SECONDA

Capitolo 4

RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

Capitolo 4

RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capi 1 e 3;

— dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare:

- il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche (art. 110, par. 4 CRR);
- le condizioni per valutare la rilevanza dell'uso del sistema di *rating* esistente per le altre esposizioni aggiuntive che non sono già coperte da tale sistema di *rating* e delle modifiche ai sistemi di *rating* o ai metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni nel quadro del metodo IRB (art. 143, par. 5 CRR);
- la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB (art. 144, par. 2 CRR);
- le condizioni in base alle quali le autorità competenti stabiliscono la natura e i tempi adeguati per l'estensione progressiva del metodo IRB a tutte le classi di esposizione di cui al par. 3 dell'art. 148 (art. 148, par. 6 CRR);
- le condizioni di applicazione del par. 1, lettere a), b) e c) dell'art. 150 in materia di utilizzo parziale permanente (art. 150, par. 3 CRR);
- le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare il metodo standardizzato di cui all'art. 150, par. 1, ai sensi del par. 2, lett. b), dell'art. 152 (art. 152, par. 5 CRR);
- il modo in cui gli enti tengono conto dei fattori di cui al par. 5 dell'art. 153, secondo comma, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati (art. 153, par. 9 CRR);
- le condizioni di cui le autorità competenti devono tener conto nel determinare valori minimi della LGD più elevati (art. 164, par. 6 CRR);
- le metodologie delle autorità competenti intese a valutare l'integrità del processo di assegnazione e la valutazione regolare e indipendente dei rischi (art. 173, par. 3 CRR);
- le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al par. 2, lett. d) dell'art. 178 (art. 178, par. 6 CRR);

- le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere le autorizzazioni di cui al par. 1, lett. h), e al par. 2, lett. e), dell'art. 180 nonché le metodologie in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'art. 143 (art. 180, par. 3 CRR);
- natura, gravità e durata della recessione economica di cui al par. 1 dell'art. 181 nonché le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente a norma del par. 3 dell'art. 181 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB (art. 181, par. 3 CRR);
- natura, gravità e durata della recessione economica di cui al par. 1 dell'art. 182 nonché le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB (art. 182, par. 4 CRR);
- le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare il riconoscimento delle garanzie personali condizionali (art. 183, par. 6 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

— dalla CRD IV;

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d) il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;

— dagli Orientamenti emanati dall'ABE sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07).

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione e revoca dell'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB* (art. 143 CRR; termine 6 mesi) (1) (2);

— *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o a riutilizzare i valori regolamentari di LGD e fattori di conversione, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito* (art. 149, parr. 1 e 2 CRR; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione all'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato* (art. 150 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione all'utilizzo del metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di capitale di cui all'art. 150, par. 1, lett. g) e h), per le quali tale trattamento è stato autorizzato in altri Stati membri* (art. 150, par. 1, secondo comma CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione a utilizzare i metodi di cui all'art. 155, parr 3 e 4, per il calcolo degli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'art. 147, par. 2, lett. e)* (art. 151, par. 4 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione a utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'art. 143 e alla Sez. 6 della Parte Tre, Tit. II, Capo 3 per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'art. 147, par. 2, lett. da a) a c)* (art. 151, par. 9 CRR; termine: 6 mesi);

— *esenzione dal calcolo e dal riconoscimento degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione di un tipo di esposizioni causato da crediti verso imprese o al dettaglio acquistati* (art. 157, par. 5 CRR; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione a riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'art. 183, parr.1, 2 e 3, in relazione o ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni* (art. 164, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione per le banche che utilizzano un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) ad utilizzare la scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M* (art. 162, par. 2, lett. h) CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione a riconoscere una protezione del credito di tipo personale rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'art. 183, parr. 1, 2 e 3, in relazione o ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni* (art. 164, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);

(1) Per gli aspetti procedurali concernenti l'autorizzazione cfr. il Capitolo "Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi".

(2) Nell'ambito dell'autorizzazione e revoca dell'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano eventuali profili di connessione con altri procedimenti amministrativi (previsti dalla presente Sezione o in altri Capitoli della presente Circolare) ai fini dell'emanazione del provvedimento finale. Si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento del 25 giugno 2008, in particolare all'art. 1, co. 3.

— *autorizzazione alle banche che soddisfano i requisiti per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione all'utilizzo di tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 166, par. 8* (art. 166, par. 8, lett. e) CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione alle banche che non hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare le stime interne delle LGD o dei fattori di conversione a norma dell'art. 143 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD* (art. 180, par. 1, lett. h) CRR; termine 6 mesi);

— *autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD* (art. 180, par. 2. lett. e) CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della LGD* (art. 181, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima dei fattori di conversione* (art. 182, par. 3 CRR; termine: 6 mesi).

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento della LGD

In base a quanto previsto dall'art. 164, par. 5 CRR, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono fissare, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria, valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione più elevati per le esposizioni garantite da immobili situati in Italia.

A tal fine, sono adottati provvedimenti di carattere generale.

2. Esposizioni in strumenti di capitale

Viene esercitata la discrezionalità nazionale prevista all'art. 495, par. 1 CRR: l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2017 alle esposizioni in strumenti di capitale detenute al 31 dicembre 2007.

3. *Default* di un debitore. Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

Ai sensi dell'art. 178, par. 2, lett. d) CRR come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017, per la rilevazione delle esposizioni creditizie in arretrato, le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia applicano le soglie di rilevanza di seguito indicate (1):

a) la componente assoluta della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato è pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e a 500 euro per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio;

b) la componente relativa della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato è pari all'1% (2).

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano dal 1° gennaio 2021.

(1) Le banche significative si attengono a quanto previsto dal Regolamento della Banca Centrale Europea (EU) n. 1845/2018 del 21 novembre 2018.

(2) Le banche che ai fini della definizione di default per le esposizioni al dettaglio adottano l'approccio per transazione applicano le soglie di cui ai punti a) e b) del paragrafo 3 a livello di singola transazione.

SEZIONE IV

LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Organizzazione e sistema dei controlli

Le banche definiscono le caratteristiche organizzative del sistema di *rating* che intendono adottare prevedendo appropriate forme di verifica e riscontro a tutti i livelli in cui si articolano le attività di controllo.

Un primo livello di controllo si colloca presso le stesse strutture operative coinvolte nel processo di attribuzione del *rating*; tali controlli possono essere di tipo automatico ovvero disciplinati da appositi protocolli operativi (ad esempio, controlli di tipo gerarchico).

Essi sono finalizzati alla verifica del corretto svolgimento delle attività propedeutiche all'assegnazione del *rating*, quali ad esempio la scelta del modello appropriato per la valutazione del cliente o dell'operazione e l'individuazione delle connessioni di natura economica o giuridica tra i clienti. Analogamente assume rilievo il rispetto delle procedure interne volte all'acquisizione delle informazioni necessarie per l'attribuzione e l'aggiornamento del *rating*.

Nell'ambito di tali controlli rientrano altresì le verifiche sui singoli *rating* finali prodotti dai modelli. Nei sistemi incentrati sulla componente automatica, tali verifiche riguardano la completezza degli elementi valutativi presi in considerazione e si estendono alle modalità di trattamento delle informazioni qualitative oggettivizzate. Nell'ambito dei sistemi di *rating* che prevedono l'integrazione dei giudizi automatici con una componente discrezionale, sono necessarie verifiche sulla coerenza delle motivazioni alla base delle proposte di *override* con i criteri definiti dalla normativa interna.

2. Il processo del *rating* nell'ambito del gruppo bancario

Nei gruppi bancari spetta alla capogruppo la decisione strategica di adottare un sistema IRB. Essa ha inoltre la responsabilità ultima della realizzazione del progetto, nonché della supervisione sul corretto funzionamento del sistema e sul suo costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

A tale scopo la capogruppo deve esercitare le proprie prerogative di direzione e coordinamento fra le varie società e strutture del gruppo per assicurare unitarietà alla complessiva gestione del sistema IRB e per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. La capogruppo predispone una normativa interna volta a definire con chiarezza la ripartizione di compiti e responsabilità nell'ambito delle differenti fasi del processo del *rating* (quali, ad esempio, lo sviluppo dei modelli, l'assegnazione del *rating* e le funzioni di controllo) all'interno del gruppo, tenendo conto della peculiare struttura organizzativa di quest'ultimo.

Particolare attenzione deve essere prestata ai criteri di rilevazione dei clienti nel gruppo e in particolare dei clienti comuni tra più aziende. Il gruppo bancario deve disporre di un'anagrafe unica ovvero di più anagrafi, presso le diverse realtà aziendali del gruppo, purché tra loro agevolmente raccordabili, affinché sia consentita una univoca identificazione del cliente da parte di tutte le società del gruppo che hanno relazioni d'affari con il medesimo nonché

l'individuazione dell'esposizione complessiva del cliente stesso nei confronti del gruppo bancario.

Inoltre, la capogruppo ha la responsabilità di definire l'assetto dei controlli interni sul sistema IRB in presenza di una pluralità di strutture allocate nelle diverse società del gruppo e di individuare le responsabilità e le attività da svolgere ai differenti livelli di controllo.

In ogni caso la capogruppo deve assicurare che l'articolazione delle funzioni di convalida e revisione all'interno del gruppo risponda alle esigenze di unitarietà nella gestione e nel controllo del sistema IRB.

In presenza di gruppi bancari con ampia rilevanza dell'attività transfrontaliera, sono possibili soluzioni organizzative diverse purché rispondenti a specifiche e ben motivate esigenze aziendali connesse con aspetti peculiari e vincoli dei contesti locali.

3. Condizioni per valutare i requisiti dell'esperienza precedente nell'uso dell'IRB

Il requisito di esperienza precedente nell'uso dell'IRB (art. 145 CRR) si ritiene sussistente se ricorrono quanto meno le seguenti circostanze:

— la normativa e le procedure interne impongono alle unità operative centrali e periferiche di utilizzare i *rating* nell'ambito del processo di erogazione e rinnovo dei crediti; sono, tra l'altro, predisposte specifiche linee guida che definiscano i criteri di correlazione tra *rating* assegnati e delibere da assumere;

— le unità operative coinvolte nel processo di erogazione e rinnovo del credito utilizzano il sistema IRB; in particolare, i *rating* interni costituiscono elementi essenziali e imprescindibili delle valutazioni formulate in sede di istruttoria e revisione dei fidi; l'articolazione delle deleghe è definita tenendo anche conto del profilo di rischio del cliente o della transazione così come rappresentato dal *rating* o dal pool;

— le strutture preposte alle attività di *risk management* effettuano analisi periodiche della distribuzione del portafoglio per classi di *rating* e della relativa evoluzione dei profili di rischiosità;

— i *rating* e i pool sono utilizzati nell'ambito sia del sistema di *reporting* direzionale, sia dei flussi informativi interni resi disponibili alle strutture della banca coinvolte nel processo del credito.

Per le banche che adottano il metodo IRB avanzato o il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio, l'utilizzo delle stime interne di LGD e CCF deve sussistere quantomeno nel *reporting* direzionale e nelle analisi periodiche svolte dalla funzione di *risk management*.

All'atto della richiesta di autorizzazione, le banche dimostrano di utilizzare effettivamente un metodo IRB in linea con i requisiti minimi negli ambiti applicativi stabiliti dalla presente normativa (*use test*).

È peraltro possibile che, in casi particolari e con riferimento a specifici comparti, le stime dei parametri di rischio per il calcolo dei requisiti patrimoniali non coincidano con quelle utilizzate a fini gestionali. Le banche documentano la ragionevolezza e la necessità delle differenze anzidette, assoggettandole ad un processo di revisione interna. In ogni caso, i valori utilizzati a fini interni e quelli utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali devono essere facilmente raccordabili.

Le banche devono individuare adeguate procedure interne per mantenere elevata la qualità delle stime dei parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

4. Sistemi informativi

Nel rispetto della disciplina generale in materia di sistemi informativi, di continuità operativa, di sicurezza informatica e delle relative strutture di gestione e di controllo, la banca dispone di basi dati e di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di misurazione, gestione e controllo dei rischi di credito.

Con riferimento alla infrastruttura tecnologica, sono disciplinati in dettaglio nell'Allegato A i seguenti profili:

— presidio delle attività tecniche connesse con la raccolta dei dati, la definizione dei sistemi IRB, la calibrazione dei parametri, l'attribuzione e la revisione dei *rating* e il calcolo del requisito patrimoniale;

— integrazione tra i sistemi e le procedure di supporto alla concessione e alla gestione del credito e i sistemi e le procedure per la misurazione dei rischi;

— disponibilità dei dati necessari per il calcolo dal *rating*, per garantire la replicabilità dei risultati, le verifiche sulla capacità previsiva del modello e le prove di stress;

— gestione della qualità dei dati – in termini di accuratezza, completezza e pertinenza – e sicurezza dei dati e dei sistemi.

5. Estensione progressiva dei metodi IRB

Al momento dell'inoltro della domanda di autorizzazione di cui all'art. 143 CRR, la banca può chiedere l'esclusione in via provvisoria dal calcolo del metodo IRB di talune classi di esposizioni (estensione progressiva, "*roll-out*").

La banca deve dimostrare che, alla data di inoltro della domanda, i metodi dei *rating* interni coprono (1) per le singole classi (o sotto-classi) di esposizioni almeno il 75% delle esposizioni; a tali fini le esposizioni al dettaglio, possono essere possono essere distinte tra le esposizioni verso una o più persone fisiche e quelle verso PMI. Per i gruppi aventi una significativa proiezione internazionale, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia, nel valutare il rispetto del suddetto criterio, tengono conto di volta in volta anche delle regole o dei vincoli di altra natura esistenti in altri paesi dove tali gruppi operano.

In ogni caso, l'insieme delle attività sottoposte a convalida deve rappresentare anche una quota significativa del portafoglio complessivo.

La banca redige un piano di estensione, approvato dall'organo di supervisione strategica con le osservazioni dell'organo di controllo, contenente l'indicazione dei tempi e della sequenza dell'estensione progressiva.

(1) Per "copertura" si intende la percentuale – in termini di importi ponderati calcolati secondo il metodo standardizzato – delle posizioni alle quali è assegnato un rating conforme ai requisiti indicati nella presente disciplina o classificato come default. Ai fini del calcolo della predetta percentuale, non devono essere considerate (né al numeratore né al denominatore) le esposizioni ammesse all'utilizzo permanente del metodo standardizzato.

Il piano di estensione è presentato alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia unitamente all'istanza di autorizzazione (cfr. Allegati C e D).

Nel valutare il piano di estensione la Banca centrale europea o la Banca d'Italia tengono conto, tra l'altro, degli specifici presidi predisposti per la puntuale realizzazione dello stesso (strutture e risorse per la verifica dello stato di avanzamento del progetto, identificazione delle procedure da attivare in caso di scostamenti rispetto ai tempi previsti, ecc.).

Per le banche che intendono applicare il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio e quello IRB di base per le altre esposizioni il completamento dell'estensione progressiva deve avvenire entro 5 anni dal momento in cui esse ottengono l'autorizzazione all'utilizzo del metodo IRB. Per le banche che intendono applicare il metodo IRB avanzato il termine è fissato in 7 anni; eventuali deroghe a tali limiti potranno essere concesse nel caso di strutture di gruppo particolarmente complesse.

L'estensione progressiva del metodo IRB non deve essere utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per le classi di esposizioni non ancora incluse nel metodo dei *rating* interni.

5.1 Attuazione del piano di estensione

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia verificano l'effettivo rispetto delle previsioni del piano di estensione e richiede l'adozione di idonei interventi in caso di disallineamenti significativi rispetto al piano presentato.

Le banche comunicano alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia l'estensione di sistemi IRB già convalidati ad altre classi o sottoclassi di esposizioni così come definite ai fini del calcolo della soglia del 75%.

Le banche forniscono alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia puntuali indicazioni in ordine alla portata delle modifiche al piano di estensione dovute a eventi aziendali di rilievo (ad esempio, fusioni, ristrutturazioni, acquisizioni di rami di azienda, modifiche dei sistemi informativi) o a fattori esterni (ad esempio, cambiamenti dei contesti normativi).

Qualora una banca non rispetti il piano di estensione, essa dimostra che gli effetti del mancato rispetto non sono rilevanti ovvero presenta tempestivamente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia un nuovo piano.

6. Quantificazione dei parametri di rischio

Ai fini della stima della PD, le banche dispongono di evidenze, con una profondità temporale analoga a quella delle serie storiche dei parametri di rischio, sui tassi di rientro "*in bonis*" (c.d. "*cure rate*") per le diverse categorie di default, al fine di valutare la rilevanza del fenomeno e di procedere a eventuali aggiustamenti alle stime.

I "*past-due* tecnici" (crediti scaduti e/o sconfinanti che presentano tutte le caratteristiche per poter essere inclusi tra le "esposizioni in default" ma che non sono rappresentativi di un effettivo stato di difficoltà del debitore tale da generare perdite) devono essere esclusi dal complesso delle "esposizioni in default" ai soli fini della stima dei parametri di rischio. L'obbligo di tale esclusione si applica sia per il metodo IRB avanzato sia per il metodo IRB di base. Resta ferma l'autonoma responsabilità di ciascuna banca nell'esatta individuazione dei crediti in questione. A tali fini, le banche fanno quanto meno riferimento ai seguenti criteri: a)

mancato accertamento di perdite, salvo importi minimi connessi, ad esempio, con la mancata riscossione di interessi sull'arretrato o a spese di sollecito addebitabili al cliente; b) mancata attivazione di azioni gestionali analoghe a quelle assunte per gli altri crediti per i quali viene rilevata l'inesigibilità. La Banca centrale europea e la Banca d'Italia si riservano di verificare la corretta applicazione dei criteri di esclusione dei "*past-due* tecnici".

7. Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati

L'Allegato B illustra alcuni criteri funzionali alla classificazione dei finanziamenti specializzati.

8. Istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'IRB

Gli Allegati C e D individuano la documentazione e la scheda modello che le banche utilizzano per proporre l'istanza di autorizzazione all'utilizzo del metodo IRB.

SEZIONE V

ALTRE DISPOSIZIONI

Ai fini dell'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, le banche applicano gli orientamenti ABE del 18 gennaio 2017 (EBA/GL/2016/07).

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano dal 1° gennaio 2021.

Allegato A

SISTEMI INFORMATIVI

1. Presidio delle attività tecniche

La banca raccoglie ed archivia in formato elettronico informazioni sulle caratteristiche dei debitori e delle operazioni di credito con un livello di dettaglio adeguato alle esigenze connesse con la misurazione del rischio di credito, con il calcolo del requisito patrimoniale e con la produzione delle segnalazioni di vigilanza.

Le priorità e gli interventi rilevanti intesi a realizzare e mantenere affidabili nel tempo sistemi e procedure informatiche per la gestione dei dati a supporto dei modelli IRB sono approvati dall'organo con funzioni di supervisione strategica.

Il personale tecnico e la funzione informatica sono coinvolti, ai livelli appropriati, nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione dei sistemi di *rating*. Sono previste adeguate modalità di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi, di documentazione e di formalizzazione dei processi (1) e di rendiconto periodico sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto delle pianificazioni.

La banca documenta l'architettura tecnica dei sistemi IRB, le fonti informative utilizzate, le procedure di stralcio, le modalità di archiviazione e di controllo dei dati, gli archivi utilizzati per lo sviluppo del modello e il calcolo del *rating*.

L'attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti non esonera la banca dalle responsabilità stabilite dalla presente disciplina. I contratti di *outsourcing* prevedono opportuni livelli minimi di servizio e la facoltà di accesso ai sistemi dell'*outsourcer* da parte dell'autorità di vigilanza. Nel caso di utilizzo di modelli sviluppati all'esterno (ad esempio, pacchetti applicativi), la banca assicura che il personale interno disponga di un'adeguata conoscenza delle varie fasi elaborative e del collegamento con i dati interni della banca.

2. Integrazione con il sistema informativo aziendale

I sistemi e le procedure di supporto alla gestione del credito (2) provvedono alla raccolta e all'aggiornamento delle informazioni necessarie per l'attribuzione del *rating* alla clientela.

Le procedure per la concessione e il rinnovo, con cadenza almeno annuale, dei crediti (3) sono integrate con il modulo di calcolo del *rating* in modo da consentire un'adeguata gestione

(1) Nel caso in cui lo sviluppo dei sistemi di rating e la loro integrazione con i sistemi aziendali avvengono utilizzando un approccio prototipale, con il progressivo rilascio di moduli rivisti e perfezionati nel corso del tempo, si può riscontrare un livello di formalizzazione inferiore rispetto alle modalità di sviluppo tradizionali. E' comunque necessario tenere traccia delle esigenze espresse dagli utenti nel corso dello sviluppo, delle funzionalità introdotte nei vari prototipi, della approvazione finale e del rilascio in produzione dei moduli ritenuti soddisfacenti.

(2) Si fa riferimento, tra l'altro, alle procedure: anagrafe della clientela, mappa dei gruppi economici, procedura elettronica di fido, prezzi e condizioni, fidi e garanzie, gestione e controllo rischi, allocazione del capitale economico, *back-office*.

(3) In particolare, le procedure aziendali devono utilizzare tempestivamente le nuove informazioni potenzialmente in grado di modificare il *rating* corrente, proponendo la eventuale revisione del merito di credito.

del processo di attribuzione, approvazione e revisione del punteggio dei singoli debitori o dei pool.

I sistemi e le procedure informatiche del modello IRB sono pienamente integrate con i sistemi informativi direzionali e gestionali.

Le componenti informatiche delle banche, nei tempi indicati dal piano di estensione del sistema IRB al gruppo bancario, sono integrate tra loro e con i sistemi di riepilogo della capogruppo in modo da consentire una visione unitaria del profilo di rischio del gruppo. La piena coerenza o un adeguato raccordo tra i sistemi garantiscono l'omogeneità dei dati a livello di gruppo sia con riferimento agli elementi anagrafici (4), sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi; viene assicurata la coerenza dei concetti statistici, del trattamento delle informazioni e dei controlli di qualità dei dati.

3. Sistema per il calcolo del *rating*

La banca è in grado di rilevare e conservare serie storiche sufficientemente estese, relative ai dati di input, ai risultati intermedi e finali del modello (PD, LGD, EAD, *rating* con relativa data di assegnazione, metodologia impiegata e soggetto responsabile dell'assegnazione, passaggio a default, attribuzione delle esposizioni *retail* ai *pool*, etc).

L'ambiente di definizione dei sistemi interni è presidiato con adeguati strumenti di gestione del ciclo di vita del software (5), presidi sulla sicurezza dei dati e verifiche sul livello di qualità e sulla rappresentatività delle informazioni gestite, in particolare in occasione di rilevanti modifiche nei sistemi informativi aziendali per la gestione del credito o di utilizzo di nuove fonti informative; il passaggio di un modello dall'ambiente di sviluppo a quello di produzione è formalizzato.

Gli archivi e le procedure utilizzati per la stima dei modelli e per il calcolo del *rating* consentono la replicabilità dei risultati ottenuti in passato, la classificazione a posteriori degli affidati e delle operazioni, le verifiche tra dati stimati ed effettivi. Non è necessario che tutti i dati, anche per periodi remoti, siano sempre disponibili on-line; tuttavia le informazioni necessarie sono correttamente archiviate e facilmente recuperabili.

Viene assicurata la disponibilità degli archivi e delle procedure e facilitato l'accesso ai dati per l'analisi, per la convalida dei modelli e per il *reporting* agli organi aziendali e all'esterno della banca.

I dati per condurre le prove di stress sono accurati, completi, appropriati e rappresentativi; vengono gestiti in ambienti separati rispetto a quelli di stima dei modelli e di produzione; le prove sono condotte avvalendosi di risorse tecnologiche proporzionate alla complessità delle metodologie prescelte e alla dimensione degli archivi.

(4) Si fa riferimento, tra l'altro, alla identificazione dei clienti condivisi e alla definizione di criteri omogenei per l'individuazione di connessioni giuridiche o economiche tra clienti delle varie banche del gruppo.

(5) In particolare, va garantita un'appropriata gestione del *versioning*, del *change management* e del collaudo delle applicazioni.

4. Qualità dei dati e sicurezza informatica

Le procedure di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati garantiscono il rispetto di elevati standard di qualità; sono individuate tutte le informazioni rilevanti (completezza) e utili al calcolo dei *rating* (pertinenza), senza distorsioni sistematiche nei risultati indotte dai dati di input o dai processi di raccolta e integrazione (accuratezza).

È definito uno standard aziendale di data policy comprensivo dei controlli previsti e delle misure per trattare i dati mancanti o non soddisfacenti. Periodicamente, viene condotta una valutazione sul soddisfacimento di tale standard; nel tempo vengono fissati obiettivi sempre più stringenti in tema di qualità dei dati.

La banca individua le funzioni coinvolte nella raccolta dei dati e nella produzione delle informazioni; sono attribuiti ruoli e responsabilità per garantire una ordinata gestione dei dati, dei concetti statistici e del dizionario dati (c.d. "modello dati").

I dati acquisiti o rivisti con immissione manuale (ad esempio, registrazione dei questionari qualitativi, rettifiche di importi, correzione di una posizione per consentire l'associazione al relativo modello di valutazione, inserimento degli *override*) sono documentati; vengono registrati i dati precedenti la modifica, l'utente che ha rettificato, cancellato o aggiunto informazioni, e, nei casi rilevanti, le motivazioni degli interventi codificate per gruppi omogenei. Gli interventi manuali sono costantemente verificati, anche con appositi controlli nelle procedure di acquisizione, e, ove possibile, progressivamente sostituiti da procedure automatiche.

Viene tenuta traccia dei controlli effettuati e degli esiti, dei dati scartati o introdotti nelle varie fasi, delle informazioni mancanti, non plausibili, *outlier* o con forti discontinuità tra due periodi, delle posizioni escluse o non correttamente associate a modelli di *rating*, dei risultati delle riconciliazioni con le procedure contabili e delle verifiche con archivi esterni.

È attuata una politica di sicurezza atta a prevenire l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati e a garantire la loro integrità e disponibilità. Il piano di continuità operativa assicura, in caso di incidente, il recupero dei sistemi e degli archivi utilizzati per la misurazione del rischio di credito in tempi compatibili con le esigenze operative.

Allegato B

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

Tabella 1

Project finance: classi di *rating*

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Grado di solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi sostanziali e durevoli in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda sostenuta e in crescita	Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi superiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia, ma tale situazione è instabile. Domanda sostenuta e stabile	Progetto senza vantaggi in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda adeguata e stabile	Progetto con vantaggi inferiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda debole e in calo
Indicatori finanziari (ad esempio, debt service coverage ratio - DSCR, loan life coverage ratio - LLCR, project life coverage ratio - PLCR e debt-to-equity ratio)	Solidi, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica molto robuste	Da solidi ad accettabili, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica del progetto robuste	Nella media, considerato il livello di rischio del progetto	Fragili, considerato il livello di rischio del progetto
Analisi di stress	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di stress severo e sostenuto	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di normale stress. Il progetto può fallire solo in caso di gravi condizioni economiche	Il progetto è vulnerabile agli stress tipici di un ciclo economico, e può fallire in caso di normale fase recessiva	Il progetto è destinato a fallire, a meno di un tempestivo miglioramento delle condizioni

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Struttura finanziaria				
Raffronto tra durata del credito e durata del progetto	La vita utile del progetto supera significativamente il termine del prestito	La durata utile del progetto supera il termine del prestito	La durata utile del progetto supera il termine del prestito	La durata utile del progetto potrebbe non superare il termine del prestito
Piano di ammortamento	Rimborso ammortizzato	Rimborso ammortizzato	Rimborso parzialmente ammortizzato con quota limitata di rimborso a scadenza	Rimborso a scadenza o parzialmente ammortizzato con elevata quota di rimborso a scadenza
Contesto politico-giuridico				
Rischio politico, compreso rischio di trasferimento valutario, considerato il tipo di progetto e gli strumenti di attenuazione del rischio	Esposizione molto bassa; ampia disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari	Esposizione bassa; soddisfacente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari	Esposizione moderata; sufficiente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio	Esposizione alta; strumenti di attenuazione del rischio insufficienti o non disponibili
Rischio di forza maggiore (guerra, tensioni civili, ecc.)	Esposizione bassa	Esposizione accettabile	Protezione standard	Rischi significativi, non pienamente attenuati
Sostegno governativo e rilevanza del progetto per il paese nel lungo periodo	Progetto di importanza strategica per il paese (preferibilmente orientato all'export). Forte sostegno governativo	Progetto ritenuto importante per il paese. Buon livello di sostegno governativo	Progetto forse non strategico ma di indiscutibile beneficio per il paese. Il sostegno governativo potrebbe non essere esplicito.	Progetto non cruciale per il paese. Sostegno governativo assente o debole.
Stabilità del contesto giuridico e regolamentare (rischio di modifiche normative)	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel lungo periodo	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel medio periodo	Modifiche normative prevedibili con ragionevole certezza	Problemi normativi attuali o futuri potrebbero influire sul progetto

Acquisizione delle necessarie autorizzazioni a fronte di deroghe previste, ad esempio, da leggi a rilevanza locale	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole
Opponibilità a terzi di contratti, garanzie reali e personali	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie considerati opponibili a terzi, anche se potrebbero sussistere problemi non rilevanti	Questioni cruciali irrisolte circa l'opponibilità effettiva di contratti e garanzie

	Forte	**Buono**	**Soddisfacente**	**Debole**
Caratteristiche della transazione				
Rischio tecnologico e di progettazione	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione comprovate; problemi di "start-up" attenuati da una rigorosa definizione del progetto	Tecnologia e progettazione non comprovate. Permangono problemi tecnologici e/o complessità nella progettazione
Rischio di costruzione				
Permessi e ubicazione	Tutti i permessi sono stati ottenuti	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti ma il loro rilascio è considerato molto probabile	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti, ma il processo di autorizzazione è ben avviato e ritenuto di routine	I permessi chiave devono ancora essere ottenuti e non sono considerati di routine. Possibile applicazione di condizioni rilevanti
Tipologia del contratto di costruzione	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico "chiavi in mano" a prezzo fisso e data certa	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico "chiavi in mano" a prezzo fisso e data certa	Contratto di appalto/tecnico "chiavi in mano" a prezzo fisso e data certa da aggiudicare (bassa concorrenza)	Assenza di contratto "chiavi in mano" a prezzo fisso o contratto parziale; problemi di aggiudicazione, alta concorrenza
Garanzie di completamento	Alta e solida copertura contro danni e/o ampie garanzie di completamento da sponsor altamente affidabili sotto il profilo finanziario	Alta copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor affidabili sotto il profilo	Adeguata copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor finanziariamente solidi	Inadeguata o inconsistente copertura contro danni, ovvero basse garanzie di completamento
Esperienza pregressa e solidità finanziaria dell'appaltatore nella costruzione di progetti simili	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole

Rischio operativo				
Entità e natura dei contratti di messa in operatività e manutenzione (O&M)	Contratti a lungo termine sicuri, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva	Contratti a lungo termine, e/o appositi conti di riserva	Contratti o appositi conti di riserva limitati	Assenza di contratti; rischio di ingenti sconfinamenti nei costi operativi indipendentemente dalle garanzie

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Professionalità, esperienza pregressa e solidità finanziaria dell'operatore	Ottimi, ovvero impegno degli sponsor a fornire assistenza tecnica	Forte	Accettabile	Limitati/deboli ovvero dipendenza dell'operatore locale dalle autorità locali
Rischio dell'acquirente di sbocco ("off-take risk")				
a) in presenza di contratto "take-or-pay" o a prezzo fisso:	Eccellente affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre ampiamente quella del debito	Buona affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre quella del debito	Accettabile merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione nella norma; la durata del contratto coincide in genere con quella del debito	Basso merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione al disotto della norma; la durata del contratto non copre quella del debito
b) in assenza di contratto "take-or-pay" o a prezzo fisso:	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato mondiali; la produzione può essere prontamente assorbita ai prezzi stabiliti, anche a tassi di crescita del mercato inferiori alla media	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato regionale che, a tassi di crescita nella norma, è in grado di assorbire la produzione ai prezzi stabiliti	La merce è venduta su un mercato circoscritto, in grado di assorbire la produzione solo a prezzi inferiori a quelli stabiliti	La produzione è richiesta da un solo compratore o da un numero ristretto di acquirenti ovvero non è di solito venduta su mercati organizzati
Rischio di fornitura				
Rischio di prezzo, di volume e di trasporto degli stock di alimentazione; precedenti e solidità finanziaria del fornitore	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con eccellente standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario; potrebbe permanere un certo rischio di prezzo	Contratto di fornitura a breve o a lungo termine con fornitore di basso standing finanziario; permane un certo rischio di prezzo

Rischi di riserva (per es., sviluppo delle risorse naturali)	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono ampiamente i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, che possono adeguatamente coprire il progetto fino alla scadenza del debito	Il progetto si basa in parte su riserve potenziali o non sviluppate

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Solidità dello sponsor				
Esperienza pregressa , solidità finanziaria ed esperienza dello sponsor nel paese/settore	Sponsor solido con ottima esperienza pregressa ed elevato standing finanziario	Sponsor di buon livello con soddisfacente esperienza pregressa e buono standing finanziario	Sponsor adeguato con adeguata esperienza pregressa e buono standing finanziario	Sponsor di basso livello senza esperienza pregressa o con esperienza discutibile e/o finanziariamente debole
Sostegno dello sponsor, come da partecipazioni, clausole di proprietà e incentivi a iniettare liquidità addizionale se necessario	Forte. Il progetto è altamente strategico per lo sponsor (attività principale; strategia di lungo termine)	Buono. Il progetto è strategico per lo sponsor (attività principale; strategia di lungo termine)	Accettabile. Il progetto è ritenuto importante per lo sponsor (attività principale)	Limitato. Il progetto non è cruciale per l'attività principale e la strategia di lungo termine dello sponsor
Pacchetto di garanzie				
Assegnazione di contratti e fondi	Pienamente esauriente	Esauriente	Accettabile	Debole
Costituzione delle garanzie, tenuto conto della qualità, del valore e del grado di liquidità degli attivi	Garanzia totale e incondizionata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia totale per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia adeguata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Scarse garanzie a favore del prestatore; inadeguata clausola negativa di garanzia
Controllo del prestatore sul cash flow (per es., "cash sweep", conti indipendenti di deposito presso terzi)	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole

Solidità delle clausole contrattuali (rimborsi anticipati obbligatori, regolamento differito, pagamenti "a cascata", limitazioni sui dividendi, ecc.)	Alta, vista la tipologia del progetto Non è consentita l'accensione di ulteriori debiti	Soddisfacente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura estremamente limitata l'accensione di ulteriori debiti	Sufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura limitata l'accensione di ulteriori debiti	Insufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura illimitata l'accensione di ulteriori debiti
Fondi di riserva (servizio del debito, O&M, rinnovo e sostituzione, eventi imprevisti, ecc.)	Periodo di copertura superiore alla media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati per cassa o con lettere di credito di banche ad alto *rating*	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura inferiore alla media; i fondi di riserva sono finanziati con il cash flow operativo

Tabella 2

Finanziamenti di immobili da investimento (IPRE): classi di *rating*

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	La domanda e l'offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è uguale o inferiore alla domanda prevista	La domanda e l'offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è pressoché uguale alla domanda prevista	Pressoché in equilibrio. Sul mercato sono in arrivo o si prevede che arrivino proprietà concorrenti. Il progetto potrebbe non essere aggiornato rispetto ad altri di nuova concezione in termini di progettazione e potenzialità	Deboli. Sono incerti sia quando le condizioni miglioreranno sia il ritorno all'equilibrio. Ritiro dei locatari alla scadenza del contratto. Le nuove condizioni di locazione sono meno favorevoli di quelle dei contratti in scadenza
Indicatori finanziari e tasso di anticipazione	DSCR ritenuto ampio (non rilevante in fase di costruzione) e LTV basso per la tipologia di proprietà. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	DSCR (non rilevante per lo sviluppo della proprietà immobiliare) e LTV soddisfacenti. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	DSCR della proprietà si è deteriorato e il suo valore è sceso, innalzando LTV	DSCR della proprietà deteriorato in misura significativa e LTV ben al disopra degli standard per la sottoscrizione di nuovi prestiti.

Analisi di stress	La struttura della proprietà immobiliare in termini di risorse, impegni e passività le permette di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi di grave stress finanziario (per es., tassi di interesse, crescita economica)	La proprietà immobiliare può far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi prolungati di stress finanziario (per es., tassi di interesse, crescita economica), ma non necessariamente in caso di gravi condizioni economiche	Durante un rallentamento economico la proprietà immobiliare subirebbe un calo delle entrate, che limiterebbe la sua capacità di finanziare le spese in conto capitale e aumenterebbe in misura significativa il rischio di inadempimento	Le condizioni finanziarie della proprietà immobiliare sono assai tese ed è probabile un ”default”, a meno di un miglioramento nel breve termine

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Prevedibilità dei flussi di cassa				
a) Proprietà ultimate e stabilizzate	Contratti di locazione a lungo termine, locatari affidabili, durate scadenzate nel tempo. I locatari rinnovano tipicamente il contratto alla scadenza. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese (manutenzioni, assicurazioni, sicurezza e imposte) prevedibili	Contratti di locazione per lo più a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Livello normale di turnover dei locatari alla scadenza dei contratti. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese prevedibili	Contratti di locazione più a medio che a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Turnover moderato dei locatari alla scadenza dei contratti. Moderato indice della disponibilità abitativa. Spese relativamente prevedibili, ma varianti in funzione delle entrate	Durata variabile dei contratti di locazione, locatari mediamente affidabili. Turnover dei locatari molto elevato alla scadenza dei contratti. Alto indice della disponibilità abitativa. Spese ingenti per rinnovo locali a fronte dell'alto turnover dei locatari
b) Proprietà ultimate e non stabilizzate	Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo	Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo	Attività di locazione per lo più conforme alle proiezioni. La stabilizzazione del progetto richiederà del tempo	Attività di locazione inferiore alle aspettative. Nonostante il raggiungimento del tasso obiettivo di occupazione, la copertura dei flussi di cassa è inadeguata a causa di introiti deludenti
c) In fase di costruzione	L'intera proprietà è stata anticipatamente locata per tutta la durata del prestito o venduta a soggetti ad alta affidabilità, o la banca dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento in unica soluzione da un prestatore di alta qualità	La proprietà è stata anticipatamente locata o venduta a soggetti affidabili, o la banca dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento rateale permanente da un prestatore affidabile	L'attività di locazione è in linea con le proiezioni, ma potrebbero non esservi locazioni anticipate o finanziamenti. La banca potrebbe fungere da prestatore permanente	La proprietà è in deterioramento a causa di sconfinamenti nei costi, peggiori condizioni di mercato, revoche dei contratti di locazione o altri fattori. Possibili controversie con il prestatore permanente

Caratteristiche dell'attività				
Ubicazione	La proprietà è ubicata in un luogo altamente richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	La proprietà è ubicata in un luogo abbastanza richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	L'ubicazione della proprietà non presenta vantaggi competitivi	Ubicazione, configurazione, progettazione e manutenzione della proprietà hanno contribuito alle difficoltà riscontrate
	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Progettazione e condizioni	La proprietà è favorita da progettazione, configurazione e manutenzione, ed è altamente competitiva rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di progettazione, configurazione e manutenzione. Progettazione e prestazioni competitive rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di configurazione, progettazione e manutenzione	La proprietà è carente in termini di configurazione, progettazione e manutenzione
Proprietà in fase di costruzione	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati.	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati.	Budget adeguato e appaltatori mediamente qualificati	Budget incapiente o irrealistico considerati i rischi di ordine tecnico. Discutibile qualificazione degli appaltatori

Solidità dello sponsor o del promotore				
Capacità finanziaria e disponibilità a promuovere la proprietà	Lo sponsor/promotore ha fornito sostanziali contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Possiede risorse consistenti e contenute passività dirette ed eventuali. Le sue proprietà sono diversificate per area geografica e tipologia	Lo sponsor/promotore ha fornito rilevanti contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Le sue condizioni finanziarie gli permettono di promuoverla anche in caso di basso cash flow. Le sue proprietà sono situate in varie aree geografiche	Il contributo dello sponsor/promotore potrebbe essere irrilevante o non in forma di contante. Le sue risorse finanziarie sono pari o inferiori alla media	Lo sponsor/promotore manca della capacità o della volontà di promuovere la proprietà
Reputazione ed esperienza pregressa con proprietà simili	Management altamente capace e sponsor di elevata qualità. Solida reputazione e positiva esperienza pregressa con proprietà simili	Qualità appropriata dello sponsor e del management. Uno dei due soggetti ha una positiva esperienza pregressa con proprietà simili	Modesta qualità dello sponsor e del management. L'esperienza pregressa del management o dello sponsor non destano serie preoccupazioni	Management inefficace e sponsor di qualità inferiore alla norma. Entrambi sono responsabili di passate difficoltà nella gestione di proprietà immobiliari
Rapporti con rilevanti professionisti del settore	Solide relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing	Comprovate relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing	Adeguate relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari	Deboli relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Pacchetto di garanzie				
Natura del privilegio	Garanzia di primo grado perfezionata	Garanzia di primo grado perfezionata	Garanzia di primo grado perfezionata	Limitata capacità di pignoramento del prestatore
Assegnazione dei contratti di locazione (per progetti ceduti in leasing a lungo termine)	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore non ha ottenuto l'assegnazione del contratto o non ha tenuto un archivio con le informazioni necessarie per effettuare tempestivamente le notifiche ai locatari dell'immobile
Qualità della copertura assicurativa	Appropriata	Appropriata	Appropriata	Inferiore alla norma

Tabella 3

Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica ("Object Finance"): classi di *rating*

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	Domanda sostenuta e in crescita, forti barriere all'entrata, bassa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda sostenuta e stabile, alcune barriere all'entrata, una certa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda adeguata e stabile, limitate barriere all'entrata, significativa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda debole e in calo, vulnerabilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche, contesto altamente incerto
indicatori finanziari (DSCR e LVR)	Solidi, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche molto robuste	Solidi/accettabili, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche robuste	Nella media, considerato il tipo di attività	Fragili, considerato il tipo di attività
Analisi di stress	Stabili introiti a lungo termine, in grado di far fronte a gravi condizioni di stress durante tutto il ciclo economico	Introiti a breve termine soddisfacenti. Entro un certo livello il prestito può far fronte ad avversità finanziarie. L'inadempienza è probabile solo in caso di gravi condizioni economiche	Introiti a breve termine incerti. I flussi di cassa sono vulnerabili ai comuni stress di un ciclo economico e potrebbero non far fronte a una normale fase recessiva	Introiti soggetti a forti incertezze; possibilità di insolvenza anche in condizioni economiche normali, a meno di un miglioramento delle condizioni
Liquidità di mercato	Mercato di livello mondiale, attività altamente liquide	Mercato di livello mondiale o regionale, attività relativamente liquide	Mercato di livello regionale, con limitate prospettive nel breve periodo e, quindi, minore liquidità	Mercato di livello locale e/o scarsa visibilità. Liquidità bassa o inesistente, in particolare sui mercati di nicchia

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Contesto politico-giuridico				
Rischio politico, incluso rischio di trasferimento	Molto basso; solidi strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso	Basso; soddisfacenti strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso	Moderato; sufficienti strumenti di attenuazione del rischio	Alto; strumenti di attenuazione del rischio deboli o inesistenti
Rischio legale e regolamentare	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento generalmente favorevole all'esecuzione dei contratti e alla reintegrazione nel possesso, anche se quest'ultima potrebbe essere lunga e/o laboriosa	Contesto legale e regolamentare debole o instabile. L'ordinamento potrebbe rendere lunghe o impossibili la reintegrazione nel possesso e l'esecuzione dei contratti
Caratteristiche della transazione				
Condizioni di finanziamento rispetto alla vita economica dell'attività	Recupero assicurato, bassa entità dei rimborsi in unica soluzione. Non esistono periodi di tolleranza	Rimborsi in unica soluzione di entità più elevata, ma ancora a livelli accettabili	Ingente entità dei rimborsi in unica soluzione, possibili periodi di tolleranza	Rimborsi in blocco o, se in unica soluzione, di entità elevatissima
Rischio operativo				
Permessi / concessioni	Tutti i permessi sono stati ottenuti; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	Tutti i permessi sono stati ottenuti o sono in via di ottenimento; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	La maggioranza dei permessi è stata ottenuta o è in via di ottenimento, il rilascio dei permessi mancanti è considerato di routine, l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza	Problemi nell'ottenimento di tutti i permessi richiesti, la configurazione e/o le operazioni pianificate potrebbero necessitare di una parziale revisione

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Entità e natura dei contratti O&M	Solido contratto a lungo termine, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva (ove del caso)	Contratto a lungo termine, e/o appositi conti di riserva (ove del caso)	Contratto a tempo o appositi conti di riserva (ove del caso)	Assenza di contratto; rischio di ingenti aumento dei costi operativi oltre l'entità delle garanzie
Solidità finanziaria dell'operatore, esperienza pregressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" eccellenti	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" soddisfacenti	Esperienza pregressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di "re-marketing"	Esperienza pregressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di "re-marketing"
Caratteristiche dell'attività				
Configurazione, dimensioni, progettazione e manutenzione (per es., età e dimensioni di un aeromobile) rispetto ad altri beni sullo stesso mercato	Forte vantaggio in termini di progettazione e manutenzione. Configurazione standard, esistenza di un mercato liquido	Progettazione e manutenzione superiori alla media. Configurazione standard, al massimo con limitate eccezioni, esistenza di un mercato liquido	Progettazione e manutenzione nella norma. Configurazione in certa misura specifica, che potrebbe perciò restringere il mercato	Progettazione e manutenzione inferiori alla media. La vita economica dell'attività è prossima alla fine. Configurazione assai specifica, mercato molto ristretto.
Valore di rivendita	Valore corrente ben al disopra del valore del debito	Moderatamente superiore al valore del debito	Leggermente superiore al valore del debito	Inferiore al valore del debito
Sensibilità del valore e della liquidità dell'attività al ciclo economico	Relativamente insensibili	Sensibili	Piuttosto sensibili	Altamente sensibili

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Solidità dello sponsor				
Solidità finanziaria dell'operatore, esperienza pregressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" eccellenti	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" soddisfacenti	Esperienza pregressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di "re-marketing"	Esperienza pregressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di "re-marketing"
Precedenti e solidità finanziaria dello sponsor	Precedenti e standing finanziario eccellenti	Precedenti e standing finanziario di buon livello	Precedenti adeguati e standing finanziario di buon livello	Precedenti inesistenti o discutibili e/o standing finanziario carente
Pacchetto di garanzie				
Controllo dell'attività	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	Il contratto fornisce una scarsa garanzia al prestatore, con conseguenti possibili rischi di perdere il controllo sull'attività
Diritti e mezzi a disposizione del prestatore per monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività in ogni momento e in ogni luogo (rapporti regolari, possibilità di condurre ispezioni)	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività solo entro certi limiti

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

Tabella 4

Finanziamenti su merci ("Commodities Finance"): classi di *rating*

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Solidità finanziaria				
Grado di sovracopertura con garanzia ("over-collateralization") dell'operazione	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Contesto politico-giuridico				
Rischio paese	Rischio assente	Esposizione limitata al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'estero in un paese emergente)	Esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'estero in un paese emergente)	Forte esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'interno in un paese emergente)
Attenuazione del rischio paese	Attenuazione molto forte: solidi meccanismi offshore, merce strategica, acquirente di prima classe	Attenuazione forte: presenza di meccanismi offshore, merce strategica, buon acquirente	Attenuazione accettabile: presenza di meccanismi offshore, merce meno strategica, acquirente accettabile	Attenuazione solo parziale: assenza di meccanismi offshore, merce non strategica, acquirente debole

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Caratteristiche dell'attività				
Liquidità e vulnerabilità ad avarie	La merce è quotata e può essere coperta tramite *future* o strumenti OTC. Merce non avariabile	La merce è quotata e può essere coperta tramite strumenti OTC. Merce non avariabile	Merce non quotata ma liquida. Sussistono incertezze riguardo alle possibilità di copertura. Merce non avariabile	Merce non quotata. Liquidità limitata, alla luce della dimensione e dello spessore del mercato. Mancanza di appropriati strumenti di copertura. Merce avariabile
Solidità dello sponsor				
Solidità finanziaria del commerciante	Molto forte, con riferimento sia all'approccio ("trading philosophy") sia ai rischi	Forte	Adeguata	Debole
Esperienza pregressa, inclusa la capacità di gestire il processo logistico	Vasta esperienza nel tipo di transazione in questione. Ottimi risultati in termini operativi e di efficienza dei costi	Sufficiente esperienza nel tipo di transazione in questione. Risultati in termini operativi e di efficienza dei costi superiori alla media	Esperienza limitata nel tipo di transazione in questione. Risultati in termini operativi e di efficienza dei costi nella media	Esperienza generalmente limitata o incerta. Costi e profitti volatili
Controlli commerciali e strategie di copertura	Rigorosi criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Adeguati criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Problemi trascurabili o assenti in passato	Il dettagliante ha subito perdite significative in passato
Qualità dell'informazione finanziaria	Eccellente	Buona	Soddisfacente	Insufficiente o carente in taluni ambiti

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Pacchetto di garanzie				
Controllo dell'attività	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Discontinuità del controllo sulle attività da parte del prestatore, attenuata dalla conoscenza del processo commerciale o dall'inter-vento di una terza parte, se del caso	Permangono taluni rischi di perdere il controllo sulle attività; recupero non assicurato
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) o presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

Allegato C

DOCUMENTAZIONE PER I METODI IRB

1) Governo del progetto

1.1. Delibera quadro dell'organo di supervisione strategica e, se esistenti, verbali degli altri organi collegiali di governo del progetto;
1.2. Descrizione del progetto e dei ruoli e delle responsabilità coinvolte;
1.3. Elenco della normativa interna emanata per l'attuazione del progetto.

2) Attuazione del progetto

2.1. Piano di estensione progressiva ("*roll-out*"): tempi e modalità di estensione dei metodi IRB al perimetro del gruppo bancario, fatta eccezione per le aree soggette ad esenzione permanente;
2.2. Informazioni sulle quote di attivo coperte dai sistemi di *rating* al momento della richiesta; informazioni sulla distribuzione per classi di *rating*/probabilità di default delle esposizioni e del numero di controparti;
2.3. Analisi impatto costi-benefici (economici, gestionali, regolamentari).

3) Aspetti di natura organizzativa

3.1. Delibere di approvazione e/o revisione dei processi e dei criteri relativi ai sistemi di *rating*;
3.2. Descrizione degli aspetti organizzativi del processo di assegnazione del *rating*: strutture, compiti e responsabilità, sistemi di incentivi, strumenti di controllo;
3.3. Descrizione degli utilizzi dei sistemi di *rating* nell'ambito dei processi gestionali previsti dalla normativa;
3.4. Processo e strumenti per la convalida e la revisione interna.

4) Aspetti di natura quantitativa

4.1. Schema riassuntivo dei diversi sistemi in utilizzo, attuale e prospettico ("mappa dei modelli") nonché dei portafogli/soggetti giuridici coperti;
4.2. Informazioni specifiche sui singoli sistemi IRB. Con riferimento a tali informazioni, in allegato si riporta una "scheda modello" (cfr. Allegato D); in alternativa alla compilazione della suddetta scheda (o di parti di essa), la banca può rinviare alla eventuale documentazione predisposta internamente;
4.3. Risultati del "calcolo parallelo".

5) Sistemi informativi

5.1. Architettura del sottosistema informativo dedicato;
5.2. Quadro delle principali procedure elettroniche di supporto all'attività creditizia;
5.3. Utilizzo di risorse esterne (es. outsourcing, pacchetti applicativi);
5.4. Qualità dei dati: standard aziendali, controlli;
5.5. Raccordo dei dati a livello di gruppo bancario, anagrafi di gruppo, trattamento dei soggetti condivisi;

5.6. Gestione della sicurezza informatica: integrità, riservatezza e disponibilità dei dati e dei sistemi; continuità operativa.

6) Verifiche interne

6.1. Relazione conclusiva del processo di convalida interna in cui si attesti, in modo dettagliato, il posizionamento rispetto a ciascuno dei requisiti organizzativi e quantitativi;
6.2. Relazione della funzione di revisione interna sugli accertamenti condotti in merito ai sistema IRB, al loro utilizzo gestionale, al processo di convalida interna;
6.3. Altre verifiche condotte dalla funzione di revisione interna rilevanti per l'esame dell'istanza.

Allegato D

SCHEDA MODELLO

Gruppo	
Modello	
Versione documento	1.
Data documento	

La finalità della scheda è descrivere il modello di rating interno utilizzato dal gruppo in riferimento a uno specifico portafoglio.
Le banche che utilizzano processi di assegnazione dei rating di tipo judgemental non compilano il par. 8; le banche che utilizzano modelli statistici non compilano il par. 7; le banche che utilizzano processi misti compilano i parr. 7 ed 8 per le parti che rilevano.
La struttura della scheda va – ove possibile – rispettata. Se le caratteristiche del modello richiedono, ai fini di una maggiore chiarezza della descrizione, che la compilazione della scheda venga effettuata modificando la struttura qui proposta, devono essere indicate in premessa le variazioni apportate. Vanno in generale riportate tutte le eventuali informazioni ritenute utili a una migliore lettura della scheda che non trovano appropriata sistemazione nelle sezioni previste ma che vengono considerate necessarie per apprezzare la natura e le performance del modello.
Se ritenuto opportuno, alla scheda vanno allegati i manuali interni che documentano le caratteristiche, il funzionamento e le modalità di utilizzo del modello e, in generale, tutta la documentazione ritenuta utile alla comprensione di tali aspetti.

1. Descrizione del modello

Il presente paragrafo contiene la descrizione del modello di *rating* interni nei suoi aspetti principali. In particolare, essa è finalizzata, fra le altre cose, a indicare:

— la/le funzione/i responsabili dello sviluppo del modello;

— se il modello è proprietario o acquistato (interamente o parzialmente) all'esterno;

— se per la messa a punto del modello sono stati utilizzati apporti consulenziali, specificando i soggetti incaricati e le caratteristiche e la portata della consulenza;

— le motivazioni che hanno portato a scegliere il modello;

— una descrizione sintetica del procedimento di produzione dei *rating* interni e di calcolo delle PD associate a ciascuna classe di *rating* (11), evidenziando tra l'altro:
  - l'eventuale struttura modulare (ad es. modulo economico-finanziario, modulo andamentale, modulo qualitativo, ecc.);
  - la metodologia di stima e di implementazione del modello;
  - l'output delle diverse fasi di stima (*score*, PD o *rating* interno).

2. Descrizione del portafoglio

Deve essere descritto, con riferimento alla più recente data disponibile, il portafoglio a cui si applica il modello; va utilizzato lo schema sottostante, modificandolo o integrandolo – se necessario – con altre colonne relative agli eventuali ulteriori criteri di segmentazione adottati (Tav. 1). I dati vanno riportati con riferimento alle diverse entità del gruppo.

Tav. 1 – Composizione del portafoglio				
Portafoglio	Limiti di fatturato	Limiti di accordato	Percentuale in termini di prenditori sul totale del gruppo	Percentuale in termini di erogato sul totale del gruppo
Portafoglio 1 entità A ….	<> € mln	<> € mln	X%	Y%
….				

(data di riferimento: gg-mm-aa)

3. Definizione di *default*

Nel presente paragrafo, vengono riportate:

— le definizioni di *default* adottate in fase di stima del modello statistico e in fase di calcolo della PD associata alle classi di *rating* (Tav. 2);

(11) Le informazioni fornite in questa sede prescindono dalle specifiche tecnico-statistiche del modello, oggetto di specifico approfondimento nei paragrafi successivi.

— la descrizione delle classificazioni interne di crediti problematici/anomali incluse nella definizione di *default*;

— il grado di corrispondenza fra le classificazioni interne e quelle previste dalle presenti disposizioni.

— In caso di utilizzo di definizioni di default non armonizzate, vanno precisati:

— modalità e tempi previsti per l'armonizzazione nella fase di stima del modello;

— le modalità con cui, in via temporanea, il processo di calibrazione tiene conto dell'utilizzo di una definizione di default non armonizzata.

Deve essere chiarito il trattamento delle esposizioni:

— verso singole entità in default appartenenti a gruppi considerati *in bonis*;

— verso singole entità considerate *in bonis* appartenenti a gruppi in default.

Tav. 2 – Definizione di default				
Fase di stima	Campione di sviluppo		Campione di convalida	
	Modulo …		Modulo …	
	Modulo …		Modulo …	
Fase di calcolo della PD associata alla classe di *rating*				

4. Caratteristiche del campione di stima

In questo paragrafo, devono essere indicate le modalità di costruzione e le caratteristiche dei campioni (composizione e periodo di osservazione) separatamente per ciascuna fase (sviluppo e convalida). Si deve precisare se si è tenuto conto e con quali criteri della presenza nel campione di imprese appartenenti a gruppi.

Composizione dei campioni

Va indicata, se del caso separatamente per ciascun modulo di cui si compone il modello, la composizione dei campioni di sviluppo e convalida, specificando fra l'altro:

— se si tratta di osservazioni interne o esterne; nel caso di osservazioni interne, dovrebbe essere riportata anche la rappresentatività del campione sulla popolazione *(grado di bilanciamento)*;

— eventuali stratificazioni (ad es. dimensione, settore economico, forma giuridica, area geografica, ecc.) e le motivazioni che hanno portato a sceglierle;

— i metodi di estrazione campionaria;

— le varie fasi che conducono alla individuazione del campione di stima a partire dall'insieme di osservazioni inizialmente considerate.

Tav. 3 – Composizione dei campioni						
Modulo	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
Modulo …						
in % campione						
in % popolazione						
Modulo …						
in % campione						
in % popolazione						
Modulo …						
in % campione						
in % popolazione						

Descrizione delle stratificazioni utilizzate. Ad esempio:

Tav. 4 – Composizione dei campioni per settore di attività economica						
Modulo …	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
Agricoltura						
in % campione						
in % popolazione						
Industria						
in % campione						
in % popolazione						
…	2.	3.	4.			
in % campione						
in % popolazione						

Tav. 5 – Composizione dei campioni per localizzazione geografica						
Modulo …	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
Nord						
in % campione						
in % popolazione						
Centro						
in % campione						
in % popolazione						
…						
in % campione						
in % popolazione						

Tav. 6 – Composizione dei campioni per forma giuridica						
Modulo …	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
SpA						
in % campione						
in % popolazione						
Srl						
in % campione						
in % popolazione						
….						
in % campione						
in % popolazione						

Periodo di osservazione

Nella tabella sottostante vanno riportate, se del caso, separatamente per ciascun modulo, le caratteristiche temporali dei campioni di stima e convalida.

Tav. 7 – Periodo di osservazione dei campioni				
	Campione di sviluppo		Campione di convalida	
	Date di osservazione del default	Date di osservazione degli indicatori	Date di osservazione del default	Date di osservazione degli indicatori
Modulo …				
Modulo …				
Modulo …				

Specificare le motivazioni che hanno condotto alla scelta delle finestre temporali indicate.

5. Dati di input

Nella tabella sottostante vanno riportati i dati sulla base dei quali vengono costruiti gli indicatori presi in considerazione – se del caso, ripartiti per modulo – e le relative fonti, specificando se si tratta di archivi esterni o interni. Precisare se si utilizzano dati integrativi a livello consolidato.

Riguardo alle informazioni qualitative, vanno descritte modalità e criteri di acquisizione (ad es. questionari, da descrivere nelle principali caratteristiche).

Esempio di elencazione dei dati di input e delle relative fonti:

Tav. 8 – Fonti dei dati utilizzati			
Modulo	Dati	Fonti	Utilizzo dati consolidati
Modulo …	Finanziari: bilanci	…	
….	Andamentali: utilizzato a livello di sistema	…	
	Andamentali: utilizzato a livello aziendale		
	Score		
	Settoriali		
	…		

Relativamente agli archivi esterni, vanno fornite indicazioni sulle modalità di accesso e sui controlli previsti, indicando fra l'altro:

— la definizione di default adottata;

— la frequenza di aggiornamento;

— il grado di integrazione con altri archivi (campi chiave);

— i criteri di verifica della qualità e coerenza dei dati;

— la rappresentatività rispetto al portafoglio per il quale vengono utilizzati (e i metodi statistici di verifica della rappresentatività eventualmente utilizzati).

Relativamente agli archivi interni, vanno dettagliatamente descritti:

— l'architettura;

— i controlli previsti su coerenza, affidabilità e integrità dei dati;

— le unità addette alla gestione e manutenzione degli archivi;

— la rappresentatività rispetto al portafoglio per il quale vengono utilizzati (e i metodi statistici di verifica della rappresentatività eventualmente utilizzati).

6. Processo di selezione degli indicatori

Il presente paragrafo descrive – se del caso, separatamente per ciascun modulo di cui si compone il modello – il procedimento utilizzato per definire le *long list* di indicatori e per passare da queste alle *short list* di variabili prese in considerazione per il calcolo del *rating* attraverso la stima del modello ovvero l'attribuzione dei pesi da parte degli esperti.

La descrizione è accompagnata dall'indicazione dei criteri in base ai quali sono state definite le *long list* di indicatori (ad es. letteratura, giudizio degli esperti, disponibilità delle informazioni, soglie di rilevanza, ecc.) e di quelli per la revisione delle liste.

Pre-trattamento dei dati

Vanno riportati, se del caso, separatamente per ciascun modulo, i pre-trattamenti a cui sono sottoposti i dati di input. Si richiamano a titolo di esempio:

— analisi esplorative sui dati grezzi;

— modalità di trattamento delle variabili qualitative;

— modalità di trattamento degli errori casuali (in fase di immissione dei dati), degli *outlier*, dei *missing value*, delle variabili costruite come rapporti (in particolare, della gestione delle "eccezioni" come DIV/0);

— definizione dei campi di esistenza;

— trasformazione e normalizzazione degli indicatori.

Analisi univariata

L'analisi univariata degli indicatori dovrebbe consentire di ordinare le variabili considerate in base al relativo potere esplicativo e quindi di guidare la definizione della *short list.*

Vanno descritte, se del caso, separatamente per ciascun modulo, le analisi condotte su ciascun indicatore singolarmente considerato per valutarne la capacità predittiva; si richiamano a titolo di esempio: distribuzione di frequenza univariata; analisi grafica; *accuracy ratio*; *average default frequency* sui percentili; ecc..

Analisi multivariata

Vanno descritte, separatamente per ciascun modulo, le tecniche di statistica multivariata utilizzate per accertare il grado di correlazione tra le variabili, ad es. al fine di valutare la "ridondanza" di informazione.

7. Assegnazione del *rating* con modalità di tipo *judgemental*

La presente sezione fornisce una descrizione dettagliata della metodologia e del procedimento utilizzati per individuare il legame tra le caratteristiche dell'obbligato e la misura di rischiosità a questi associata. Vengono tra l'altro precisati, se del caso per ciascun modulo di cui si compone il modello:

— i vincoli posti nel modello (ad es.: numero massimo di variabili);

— il peso che ciascuna variabile assume nella determinazione del *rating* (cfr. Tav. 9).

In allegato alla scheda, riportare la lista delle variabili relative a ciascun modulo del modello.

Nel caso in cui la banca utilizzi un modello "misto" (cioè, un modello che integra in un modulo finale le misure di rischiosità prodotte da moduli intermedi basati sia su tecniche statistiche sia sul giudizio degli esperti), vengono tra l'altro specificati:

— il procedimento, i criteri e la metodologia utilizzati per combinare gli *output* derivanti dai moduli intermedi e per definire il modello integrato;

— le eventuali trasformazioni a cui vengono assoggettate le variabili derivanti dai moduli intermedi;

— il peso che ciascun *output* intermedio assume nella determinazione dell'*output* finale (cfr. Tav. 10).

Tav. 9 – Sistema di ponderazione degli indicatori	
Modulo …	
Indicatore	Peso

Tav. 10 – Sistema di ponderazione dei moduli (o delle variabili individuate dai moduli intermedi)	
	Peso
Modulo …	
Modulo …	
Modulo …	

Riportare sinteticamente le principali modifiche apportate al modello nel corso del tempo.

8. Stima del modello statistico

Il presente paragrafo descrive: il metodo di stima utilizzato per pervenire, anche attraverso modelli integrati, alle misure di rischio individuali; i test sulla capacità predittiva del modello; le principali modifiche apportate.

Stima del modello

Va fornita una descrizione dettagliata del metodo di stima utilizzato (ad es. analisi discriminante, funzione logistica, ecc.) per individuare il legame tra le caratteristiche dell'obbligato e la misura di rischiosità a questi associata.

Deve, tra l'altro, essere precisato, se del caso per ciascun modulo di cui si compone il modello:

— il procedimento e i criteri di selezione della *short list* di variabili dalla *long list* di indicatori; in proposito, andrà indicato l'eventuale uso di algoritmi automatici o semiautomatici di selezione, specificando anche il software utilizzato;

— le ipotesi assunte (ad es. costo asimmetrico dell'errore);

— i vincoli posti nel modello (ad es.: numero massimo di variabili);

— il peso che ciascuna variabile assume nella determinazione dell'*output* (cfr. Tav. 11).

Vanno esplicitate le ragioni e le connotazioni degli eventuali aggiustamenti manuali alle ponderazioni del modello.

In allegato alla scheda, riportare la lista delle variabili relative a ciascun modulo del modello.

Tav. 11 – Sistema di ponderazione degli indicatori	
Modulo …	
Indicatore	Peso

Modelli "integrati"

Nel caso in cui la banca utilizzi un modello che integra in un modulo finale le diverse misure di rischiosità prodotte da moduli intermedi, specificare tra l'altro:

— il procedimento, i criteri e la metodologia statistica utilizzati per combinare gli *output* derivanti dai moduli intermedi e per definire il modello integrato;

— le eventuali trasformazioni a cui vengono assoggettate le variabili derivanti dai moduli intermedi;

— il peso che ciascun *output* intermedio assume nella determinazione dell'*output* finale.

Esplicitare le ragioni e le connotazioni degli eventuali aggiustamenti manuali alle ponderazioni del modello.

Tav. 12 – Sistema di ponderazione dei moduli (o delle variabili individuate dai moduli intermedi)	
	Peso
Modulo …	
Modulo …	
Modulo …	

Test sulla capacità predittiva del modello

Devono essere riportati:

— le statistiche proprie del metodo di stima (significatività dei coefficienti, bontà di accostamento, ecc.), la descrizione dei test condotti per verificare le ipotesi di base del modello e le percentuali di corretta classificazione;

— i risultati delle analisi condotte sulle cause degli errori di classificazione (ad es. distinzione tra errori di previsione del modello ed effetti derivanti da situazioni particolari non contemplate dalla modellizzazione) e sulla stabilità nel tempo delle misure di rischio ottenute;

— le procedure statistiche utilizzate per misurare la capacità predittiva del modello (ad es. *accuracy ratio*) sul campione di stima e sul campione di convalida.

Tav. 13 – Tasso di corretta classificazione nel campione di sviluppo				
	Cliente esistente		Cliente nuovo	
	In bonis	Anomale	*In bonis*	Anomale
Modulo …				
Modulo …				
Modulo…				
Modulo finale				

Tav. 14 – Tasso di corretta classificazione nel campione di convalida				
	Cliente esistente		Cliente nuovo	
	In bonis	Anomale	*In bonis*	Anomale
Modulo …				
Modulo …				
Modulo…				
Modulo finale				

Interventi di modifica del modello

Vanno riportate sinteticamente le principali modifiche apportate al modello nel corso del tempo.

9. Costruzione delle classi di *rating* e assegnazione dei prenditori alle classi

Nel presente paragrafo vengono descritti i criteri e il procedimento in base ai quali – una volta ottenuta la misura di rischio "individuale" (*score* o PD) – vengono definite le classi di *rating* (individuazione dei punti di *cut off*).

Se l'output del modello è uno score, viene descritta la metodologia eventualmente utilizzata per trasformare lo score in una PD individuale. La tavola sottostante riporta le classi di *rating* e i relativi *cut off*.

Tav. 15 – Classi di *rating*			
Classe di *rating*	Classificazione Interna (*in bonis*, in osservazione, …)	Limiti della classe	
		Minimo	Massimo

La tavola sottostante riporta la ripartizione del portafoglio sulla base delle classi di *rating* individuate.

Tav. 16 – Portafoglio al gg-mm-aa								
Classe di *rating*	Distribuzione di frequenza				Analisi delle PD			
	Esposizione totale per classe di *rating*	n° osservazioni per classe di *rating*	% esposizione	% osservazioni	PD media	PD media ponderata per esposizione	PD minima	PD massima
…								
…								
Posizioni unrated								
Totale Portafoglio			100%	100%				

10. Calcolo della PD associata alle classi di *rating* (calibrazione)

Il presente paragrafo descrive le metodologie utilizzate per il procedimento di calibrazione, mediante il quale viene stimata la PD relativa a ciascuna classe di *rating*.

Vanno specificati tra l'altro:

— l'algoritmo di calcolo della PD;

— la lunghezza delle serie storiche delle PD;

— gli aggiustamenti eventualmente effettuati per tenere conto di fattori quali le differenze esistenti tra le caratteristiche del campione e la composizione del portafoglio della banca, specificando anche le tecniche e le motivazioni;

— i test statistici effettuati sulla capacità di previsione del modello (es: test binomiale, test di normalità, ecc.);

— i criteri che regolano il processo di verifica almeno annuale delle stime della PD.

11. Modifiche del *rating* basate su valutazioni soggettive (*override*)

Il presente paragrafo descrive le modalità con cui i *rating* possono essere sottoposti a *override*. In particolare, occorre specificare:

— i criteri in base ai quali può essere consentito l'*override* e le eventuali limitazioni associate;

— il livello di responsabilità del/i soggetto/i che possono effettuare e/o approvare l'*override* e se tali soggetti sono destinatari di deleghe creditizie;

— le modalità con cui vengono registrati gli *override* e le procedure di controllo e di *backtesting* previste.

Vanno inoltre specificate le eventuali modifiche consentite sugli *output* intermedi del modello e i criteri che le regolano.

12. Proprietà dinamiche dei *rating* e delle PD

Vanno descritte le caratteristiche del *rating* in termini di grado di rispondenza alla situazione corrente del soggetto affidato e l'eventuale considerazione dell'impatto di condizioni avverse o di determinate fasi del ciclo economico sul suo merito di credito.

13. Archiviazione dei dati

Il presente paragrafo descrive i criteri, le procedure e le responsabilità relative alla rilevazione e alla custodia dei dati, che devono consentire fra l'altro di riclassificare a posteriori gli affidati e le operazioni.

Si richiamano, a titolo di esempio, le informazioni che dovrebbero essere rilevate e archiviate: *rating* assegnati, data di assegnazione, soggetto responsabile dell'assegnazione e dell'eventuale *override*, metodologia e parametri chiave, versione del modello, PD, ecc.

Il paragrafo riporta inoltre la periodicità di aggiornamento dei dati relativi ai singoli prenditori.

14. Utilizzi dei *rating* e delle PD

Il presente paragrafo descrive le concrete modalità con cui i *rating* e le stime della PD vengono utilizzati nei processi aziendali, specificando gli utilizzi di tali misure di rischio:

— nelle diverse fasi del processo del credito: definizione delle politiche creditizie nell'ottica sia commerciale che di gestione del rischio, erogazione, monitoraggio;

— per finalità diverse da quella della classificazione della rischiosità creditizia; si richiamano a titolo di esempio i seguenti utilizzi:
  - determinazione del capitale regolamentare;
  - politiche di accantonamento per perdite attese;
  - allocazione del capitale economico (nell'ipotesi che esista un modello di portafoglio);
  - misure di *performance* aggiustate per il rischio;
  - determinazione dei prezzi;
  - sistema premiante.

Reporting

Va infine descritto l'utilizzo delle misure di rischio prodotte dal modello nella reportistica della banca. A tal fine, si richiede di allegare i *report* rilevanti in proposito, con indicazione dell'unità responsabile della produzione, della periodicità e della funzione e/o dei soggetti destinatari.

PARTE SECONDA

Capitolo 5

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

Capitolo 5

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 4;

— dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:

- specificare cosa si intende per attività sufficientemente liquide e quando i valori delle attività possono essere considerati sufficientemente stabili (art. 194, par. 10 CRR);
- individuare gli indici principali e le borse valori riconosciute (art. 197, par. 8 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

— dalla CRD IV;

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, l potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53, co.3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-*ter* e co. 3-*bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione all'utilizzo di un metodo basato su modelli interni di tipo VAR per calcolare il valore delle esposizioni soggette a un accordo-quadro di compensazione* (art. 221, par. 1, 2 e 3 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione all'utilizzo di stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità* (art. 225, par. 1 CRR; termine: 6 mesi).

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Il CRR non prevede discrezionalità nazionali per questa materia.

PARTE SECONDA

Capitolo 6

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Capitolo 6

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

1. Premessa

La materia è direttamente regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dal CRR e in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 5;

— dal Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, come modificato dal Regolamento (UE) 557/2021 (1) (SECR);

— dai regolamenti della Commissione europea che adottano le norme tecniche di attuazione o regolamentazione in materia rispettivamente di:
  - metodo adeguatamente prudente per quantificare l'importo della parte inutilizzata degli anticipi per cassa nel contesto del calcolo del valore dell'esposizione di una cartolarizzazione (art. 248, par. 1 CRR);
  - calcolo del valore dell'esposizione del margine positivo sintetico (art. 248 par. 4 CRR);
  - modalità di calcolo del K_{IRB} in conformità all'approccio PuRa (art. 255, par. 9 CRR);
  - *mapping* (art. 270-*sexies* CRR);
  - modalità di applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo (art. 270-*bis* CRR);
  - applicazione dei requisiti di cui al Capo 2 del SECR, e in particolare: (i) obbligo di mantenimento del rischio (art. 6, par. 7); (ii) obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE (art. 7, par. 3 e 4); (iii) divieto di ricartolarizzazione (art. 8 par.5);
  - applicazione dei requisiti di cui al Capo 3 del SECR, e in particolare: registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni (art. 10, par. 7 e 8); disponibilità dei dati registrati in un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni (art. 17, par. 2 e 3);
  - applicazione dei requisiti sulle cartolarizzazioni STS e in particolare: (i) criteri di omogeneità (artt. 20, par. 14, art. 24 par. 21, art. 26-*ter*, par. 13); (ii) criteri di trasparenza (art. 22 par. 6, art. 26-*quinquies*, par. 6); (iii) *trigger* di *performance* per cartolarizzazioni

(1) Il Regolamento (UE) 557/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2402, stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

sintetiche (art. 26-*quater*, par. 5); (iv) requisiti di notifica STS (art. 27, par. 6 e 7); (v) certificatore terzo (art. 28 par. 4).

La materia è altresì disciplinata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, co. 1, che attribuisce alla Banca d'Italia, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53 -*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d) e co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;

— dai seguenti articoli del TUF:

- art. 4-*septies*.2, che individua la Banca d'Italia, tra l'altro, come autorità competente a vigilare sugli obblighi di cui agli artt. da 5 a 9 del SECR quando nell'operazione di cartolarizzazione siano coinvolte banche;
- art. 190-*bis*.2, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di sanzionare la violazione degli artt. da 5 a 9 del SECR.

— dagli orientamenti ABE:

- sul significativo trasferimento del rischio ai sensi degli artt. 243 e 244 del CRR (EBA/GL/2014/05);
- sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 248, par. 2 del CRR (EBA/GL/2016/08).

— dagli orientamenti del CEBS sull'applicazione dell'art. 122a della direttiva 2006/48/CE, in quanto compatibili con i Regolamenti della Commissione che regolano la materia.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2) e successive modificazioni.

(2) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo Procedimenti amministrativi delle Disposizioni introduttive.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *divieto di riconoscere a fini prudenziali il significativo trasferimento del rischio* (artt. 244, par. 2, e 245, par. 2, CRR; termine: 60 giorni);

— *autorizzazione al riconoscimento del significativo trasferimento del rischio* (artt. 244, par. 3, e 245, par. 3, CRR; termine: 180 giorni). L'istanza è corredata del modulo riportato nell'Allegato A debitamente compilato;

— *divieto di utilizzare il metodo di calcolo previsto dall'art. 248, par 1, lettera b) CRR* (termine: 60 giorni);

— *divieto di utilizzare, ai fini del calcolo dell'esposizione, il SEC-ERBA al posto del SEC-SA per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating o le posizioni per le quali può essere utilizzato un rating desunto* (art. 254, par. 3, CRR; termine: entro il 15 dicembre di ciascun anno a condizione che a richiesta della banca sia avvenuta entro il 15 novembre dello stesso anno);

— *autorizzazione all'utilizzo di metodi alternativi per le posizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del metodo della valutazione interna per le banche autorizzate ad utilizzare tale metodo* (art. 265, par. 4, CRR; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione* (art. 8, par. 2, SECR; termine: 60 giorni);

— *autorizzazione all'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente (metodo della Valutazione Interna) per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunto riferite a programmi ABCP* (art. 265, par. 2, CRR; termine: 120 giorni).

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Il CRR e il SECR non prevedono per questa materia discrezionalità nazionali esercitabili dalla Banca d'Italia.

SEZIONE IV

LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Altre disposizioni

Il requisito di cui all'art. 244, par. 4, lett. c), CRR si considera soddisfatto nel caso di cartolarizzazioni effettuate ai sensi della legge n. 130/1999.

SEZIONE V

SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO

1. Requisiti generali

I requisiti generali di cui al presente paragrafo si applicano a tutte le operazioni di cartolarizzazione soggette alla disciplina del significativo trasferimento del rischio di credito.

1.1 Requisiti relativi al significativo trasferimento del rischio di credito

Gli enti cedenti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 244, par. 2, o 245, par 2, del CRR, lo comunicano alla Banca d'Italia o alla Banca centrale europea. La comunicazione è corredata: (i) di tutte le informazioni utili a verificare che il significativo trasferimento del rischio di credito sia stato effettivamente realizzato; (ii) del modulo riportato nell'Allegato A debitamente compilato (1). La Banca d'Italia o la Banca centrale europea entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione possono avviare un procedimento d'ufficio che si conclude entro 60 giorni per vietare il riconoscimento a fini prudenziali del significativo trasferimento del rischio.

La comunicazione di cui al paragrafo precedente non è dovuta se l'operazione di cartolarizzazione presenta una struttura e una composizione delle attività sottostanti analoghe a quelle utilizzate per operazioni di cartolarizzazione già vagliate dall'autorità di vigilanza.

1.2 La politica di valutazione del significativo trasferimento del rischio di credito e i controlli

Gli enti cedenti si dotano di una specifica politica per la valutazione delle operazioni di cartolarizzazione ai fini della verifica del significativo trasferimento del rischio di credito.

La politica rientra nelle generali strategie di allocazione del capitale degli enti cedenti e specifica come le operazioni soggette a significativo trasferimento del rischio siano coerenti con la politica di governo dei rischi, il processo di gestione dei rischi e l'allocazione interna del capitale.

Tale politica include informazioni in merito ai comitati coinvolti e alle procedure interne da seguire per l'approvazione delle operazioni di cartolarizzazione e prevede che siano fornite evidenze circa l'adeguato coinvolgimento di tutti gli *stakeholder* interessati e che sia prodotta una documentazione adeguata e facilmente verificabile.

Gli enti cedenti si dotano, nell'ambito del proprio sistema dei controlli interni, di specifici controlli sulle operazioni di cartolarizzazione che realizzano il significativo trasferimento del rischio. In tale ambito, si dotano di processi e metodologie che assicurino il rispetto nel continuo dei requisiti relativi al significativo trasferimento del rischio di credito previsti dagli artt. 244 e 245 del CRR.

(1) Nei casi disciplinati dagli artt. 244, par. 3 e 245, par. 3 del CRR le banche trasmettono il modulo di cui all'allegato A debitamente compilato in allegato all'istanza di autorizzazione (cfr. sez. II).

2. Requisiti specifici

I requisiti specifici si applicano alle operazioni di cartolarizzazione per le quali le banche intendono realizzare il significativo trasferimento del rischio di credito ai sensi degli artt. 244, par. 3 e 245, par. 3 del CRR.

2.1 Risk management e autovalutazione

Gli enti cedenti si dotano di processi e metodologie in grado di assicurare che la possibile riduzione dei requisiti di fondi propri ottenuta tramite la cartolarizzazione sia giustificata da un adeguato trasferimento a terzi del rischio di credito.

Gli enti cedenti valutano tutti i rischi, inclusa la rischiosità delle attività sottostanti nonché la struttura dell'operazione in sé, considerando il rischio di credito delle varie *tranche* e tutti i fattori rilevanti che possono influenzare la sostanza del trasferimento del rischio di credito.

Gli enti cedenti, sulla base dei propri profitti, del proprio capitale e della propria posizione finanziaria, valutano se sono in grado di affrontare il pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

2.2 Altri requisiti

Gli enti cedenti considerano innanzitutto le caratteristiche strutturali dell'operazione di cartolarizzazione come, ad esempio, il fatto che essa sia tradizionale o sintetica, l'utilizzo di tecniche di mitigazione del rischio di credito, il disallineamento delle scadenze.

Nel valutare se c'è significativo trasferimento del rischio, determinano le perdite attese e le perdite inattese delle attività cartolarizzate per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione.

Al fine di valutare eventuali ostacoli all'effettivo significativo trasferimento del rischio di credito a terzi gli enti cedenti considerano, ove rilevanti, i seguenti fattori:

a) la comparazione tra il valore attuale dei premi e degli altri costi non ancora considerati nel calcolo dei fondi propri e le perdite relative alle esposizioni protette calcolate considerando diversi scenari di stress;

b) le differenze tra il prezzo dell'operazione, incluso il costo dei premi, e i prezzi di mercato;

c) le tempistiche dei pagamenti previsti dall'operazione e, in particolare, le possibili differenze temporali tra gli accantonamenti e/o le rettifiche sulle esposizioni protette e i pagamenti del venditore di protezione;

d) la revisione delle date di esercizio delle opzioni *call* per valutare la durata probabile della protezione rispetto alla scansione temporale delle perdite future sulle esposizioni protette;

e) il rischio di controparte, in particolare l'analisi dei casi in cui certe circostanze possano portare a un aumento dell'affidamento dell'ente cedente sulla controparte proprio quando la capacità di quest'ultima di rispettare le proprie obbligazioni diminuisce;

f) la natura dei legami tra i diversi soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione (ente cedente, ente promotore, investitori, venditore di protezione, ecc.);

g) l'esistenza di forme implicite di supporto di credito;

h) lo spessore delle tranche *mezzanine* e *junior* rispetto al rischio di credito delle esposizioni sottostanti;

i) il rischio di credito delle attività sottostanti la cui analisi effettuando: l'applicazione di stress alle attività sottostanti, la comparazione tra le scadenze dei pagamenti dovuti sulle posizioni verso la cartolarizzazione e i flussi di cassa derivanti dalle attività sottostanti, la valutazione dei principali fattori di rischio (quali ad esempio LGD, PD, EAD).

SEZIONE VI

NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1. Ambito di applicazione

La presente Sezione stabilisce le modalità con cui le banche meno significative effettuano le notifiche in relazione agli articoli da 6 a 8 del SECR quando agiscono come "cedenti", "prestatori originari" o "promotori" di operazioni di cartolarizzazione (1).

Non sono previsti obblighi di notifica per gli articoli 5 e 9. Il pieno rispetto anche di questi ultimi articoli è presupposto necessario per poter effettuare operazioni di cartolarizzazione o assumere rischi in posizioni verso cartolarizzazioni.

Questa Sezione individua le informazioni che la banca che ricopre uno dei ruoli indicati è chiamata a trasmettere alla Banca d'Italia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, nonché nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sul rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

Gli obblighi di notifica di cui alla presente Sezione si applicano alle operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, numero 1), del SECR (2).

2. Notifiche alla Banca d'Italia

La notifica dell'operazione di cartolarizzazione è corredata da una lettera di attestazione della conformità dell'operazione ai requisiti previsti dagli articoli da 6 a 8 del SECR, secondo il modello riportato nell'Allegato B. La lettera di attestazione è firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione della banca.

Nelle operazioni in cui partecipano più banche nei ruoli di cedente, prestatore originario e promotore, ciascuna di esse produce una lettera di attestazione di conformità dell'operazione.

2.1 Assetti organizzativi e conformità al SECR

La banca adotta le politiche, le procedure e le specifiche misure per assicurare l'effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del SECR. Nella definizione di tali politiche, procedure e specifiche misure, approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca, è assicurato il coinvolgimento delle funzioni aziendali di controllo competenti.

Le funzioni aziendali di controllo - in linea con quanto previsto dal SECR e dalla Parte I, Titolo IV, Capitolo 3 di questa Circolare (ivi incluse le specifiche disposizioni previste per i rischi

(1) Per le definizioni di "cedente", "prestatore originario" e "promotore" si rimanda all'articolo 2 del SECR.

(2) Per le operazioni di cartolarizzazione realizzate dopo il 1° gennaio 2023 ma prima della data di applicazione della presente Sezione la notifica è effettuata ai sensi della Comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 sulle "Modalità di implementazione dell'art. 4-septies.2 del TUF", che richiede di effettuare la notifica tramite lo stesso modello dei dati previsto nel par. 2.2.

derivanti da operazioni di cartolarizzazione) - sono tenute a verificare l'adeguatezza delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate dalla banca per assicurare l'effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del SECR.

Nell'ambito delle verifiche svolte dalle funzioni aziendali di controllo, viene redatto un documento che contiene: (i) la descrizione delle politiche, procedure e specifiche misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR (3); (ii) una valutazione di come tali politiche, procedure e specifiche misure siano state attuate dalle unità o funzioni coinvolte nell'operazione di cartolarizzazione. La valutazione inoltre attesta che le politiche, le procedure e le specifiche misure sono appropriate, che vengono debitamente eseguite per assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR e che non sono state riscontrate irregolarità.

La valutazione è aggiornata tempestivamente in presenza di modifiche alle politiche, procedure e specifiche misure e ogni qualvolta si renda necessario.

2.2 Tempistiche e modalità della notifica

Le nuove operazioni sono notificate alla Banca d'Italia entro un mese dalla data di emissione (4).

Nelle operazioni in cui partecipano più soggetti vigilati (5) nei ruoli di cedente, prestatore originario, promotore e SSPE, la notifica può essere effettuata da uno solo di essi. In tali casi, la banca incaricata raccoglie dagli altri soggetti vigilati le informazioni indicate al par. 2.3.

Il compito di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione può essere delegato al *servicer* dell'operazione. In questo caso, il *servicer* applica le disposizioni del presente paragrafo. La banca incaricata o il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

I dettagli tecnici sulle modalità di presentazione delle notifiche e il modello dei dati sono pubblicati sulla piattaforma INFOSTAT della Banca d'Italia (6).

2.3 Informazioni da inviare in fase di emissione dell'operazione

La banca che agisce come cedente, prestatore originario o promotore è tenuta a fornire alla Banca d'Italia le informazioni relative a ciascuna nuova operazione al momento della emissione, tramite il modello dei dati di cui al par. 2.2, che contiene informazioni su: (i) le caratteristiche dell'operazione; (ii) le esposizioni cartolarizzate; (iii) le posizioni ritenute verso la

---

(3) La descrizione non può prevedere un mero rinvio alle clausole dei contratti dell'operazione che garantiscono la conformità con gli articoli da 6 a 8 del SECR.

(4) Per data di emissione si intende la data in cui l'esposizione è stata cartolarizzata per la prima volta; questa data può coincidere con: (i) la data di emissione dei titoli (cartolarizzazione tradizionale); (ii) la data del contratto di garanzia (cartolarizzazione sintetica); (iii) la data in cui il titolo ABCP è stato emesso per la prima volta (cartolarizzazione ABCP). Cfr. art. 43, par. 9, del SECR.

(5) Per "soggetti vigilati" si intendono banche, intermediari finanziari, SIM, SGR (anche per conto degli OICR da esse gestiti), SICAV o SICAF che gestiscono i propri patrimoni.

(6) INFOSTAT, Survey "VIG33-Notifiche".

cartolarizzazione; (iv) la conformità agli articoli da 6 a 8 del SECR; (v) la conferma che quanto previsto nelle politiche, procedure e specifiche misure garantisca il rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

Ai sensi dell'art. 7, par. 1, del SECR, la banca trasmette inoltre la documentazione illustrativa di supporto che includa almeno: (i) una sintesi delle caratteristiche dell'operazione (7); (ii) una descrizione delle modalità e delle tempistiche con cui vengono fornite agli investitori le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti previsti dall'art. 5 del SECR; (iii) con riferimento all'interesse economico netto rilevante trattenuto, (a) conferma dell'assenza di eventuali tecniche di attenuazione del rischio di credito o copertura con derivati dei titoli sottoscritti o delle esposizioni mantenute, (b) conferma che i diritti, i benefici o gli obblighi non siano stati oggetto di trasferimento e/o cessione, anche parziale, a terzi soggetti, (c) conferma dell'assenza di eventuali accordi e/o meccanismi, incorporati nell'ambito della complessiva operazione di cartolarizzazione, in virtù dei quali l'interesse trattenuto all'origine diminuirebbe più rapidamente dell'interesse trasferito, nonché conferma che l'interesse trattenuto non abbia priorità nell'allocazione dei flussi di cassa per essere rimborsato o ammortizzato preferenzialmente rispetto all'interesse trasferito.

Unitamente al modello dei dati e alla documentazione illustrativa di supporto si trasmette il documento contenente la valutazione delle funzioni aziendali di controllo di cui al par. 2.1 (8). Nelle operazioni in cui partecipano più banche nei ruoli di cedente, prestatore originario e promotore ciascuna di esse trasmette la valutazione di cui al par. 2.1.

2.4 Informazioni da fornire su base continuativa

I requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR sono soddisfatti su base continuativa. La banca è tenuta a notificare alla Banca d'Italia, senza ritardo, qualsiasi evento significativo sopraggiunto come definito dall'articolo 7, paragrafo 1, lett. g), del SECR che, incidendo sulle caratteristiche dell'operazione, possa avere effetti sul rispetto di tali articoli.

La notifica è effettuata mediante la trasmissione di un aggiornamento al modello dei dati di cui al par. 2.2, già trasmesso in fase di emissione.

L'obbligo di notificare alla Banca d'Italia gli eventi significativi si applica anche alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1° gennaio 2019 (9).

Alle notifiche per eventi significativi si applicano le previsioni di cui al par. 2.2.

2.5 Notifica delle operazioni multi-originator

---

(7) In particolare, per le operazioni in cui non è stato redatto un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1129/2017, la documentazione deve includere le informazioni previste all'art. 7, par. 1, lett. c), del SECR.

(8) Non è necessario che per ogni nuova operazione di cartolarizzazione in cui la banca interviene come cedente, prestatore originario o promotore sia prodotta una nuova valutazione se non sono intervenute modifiche che rendono necessari aggiornamenti alla valutazione delle funzioni aziendali di controllo già trasmessa in occasione di una precedente operazione.

(9) Per le cartolarizzazioni emesse prima del 1° gennaio 2023 la notifica degli eventi significativi si effettua mediante la compilazione del modello dei dati di cui al par. 2.2. In questi casi, il modello è compilato in tutte le sue parti e non soltanto con riferimento alle modifiche intervenute.

Nelle operazioni a cui partecipano come cedenti due o più soggetti vigilati (10) (c.d. operazioni *multi-originator*), i cedenti individuano tra di loro il soggetto incaricato di effettuare la notifica di cui al paragrafo 2. A tal fine, la banca incaricata raccoglie dagli altri cedenti le informazioni indicate al par. 2.3, che provvede successivamente a notificare alla Banca d'Italia secondo le tempistiche e le modalità previste al par. 2.2.

Il compito di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione può essere delegato al *servicer* dell'operazione. In questo caso, il *servicer* applica le disposizioni del presente paragrafo. La banca incaricata o il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

3. Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati (11)

L'art. 4-*septies*.2 del TUF stabilisce che nel caso in cui nell'operazione siano coinvolti soggetti non vigilati, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza per il tramite della banca, fermo restando il potere della Banca d'Italia di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.

A tal fine la banca che svolge il ruolo di cedente o prestatore originario o promotore assume il ruolo di referente della Banca d'Italia (12). La banca riceve dal soggetto non vigilato le informazioni individuate nel par. 3.1, sia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, sia nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sulla conformità con gli articoli da 6 a 8 del SECR (13), e le trasmette alla Banca d'Italia nell'ambito della notifica di cui al precedente paragrafo 2.

3.1 Informazioni che la banca referente deve ricevere dal soggetto non vigilato

La banca riceve dal soggetto non vigilato che assolve uno degli obblighi previsti dagli articoli da 6 a 8 del SECR le informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo il modello dei dati di cui al par. 2.2, corredato da una lettera a firma del legale rappresentante del soggetto non vigilato che attesta la conformità agli articoli da 6 a 8 del SECR posti a carico di quest'ultimo.

La documentazione contrattuale dell'operazione disciplina il rapporto tra la banca e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR e prevede, nel caso in cui l'adempimento di uno di tali obblighi sia posto a carico del soggetto non vigilato, almeno l'obbligo di quest'ultimo di trasmettere alla banca: (i) le informazioni di cui al par. 2.3 in tempo utile per consentire alla banca di effettuare la notifica

(10) Cfr. nota 5.

(11) Nelle operazioni in cui la SSPE è l'unico soggetto non vigilato ed essa non viene incaricata di adempiere uno degli obblighi previsti dal SECR, il presente paragrafo non si applica e si applica soltanto il paragrafo 2.

(12) Nel caso in cui più soggetti vigilati siano coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione il ruolo di referente della Banca d'Italia è assunto dal cedente; se il cedente è un soggetto non vigilato, il ruolo di referente è svolto dal promotore.

(13) Per i soggetti non vigilati gli artt. 5 e 9 non sono rilevanti. L'art. 5 si applica solo agli investitori istituzionali, come definiti dal SECR, mentre l'art. 9 si riferisce solo ai soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti.

dell'operazione (14); (ii) l'informativa sugli eventi significativi sopraggiunti di cui al par. 2.4. Il contratto individua altresì specifici meccanismi e modalità idonei ad assicurare l'obbligo di trasmettere alla banca le informazioni di cui ai par. 2.3 e 2.4.

Se la documentazione contrattuale non disciplina il rapporto tra la banca e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR, la responsabilità nei confronti della Banca d'Italia per l'adempimento degli stessi obblighi è da intendersi interamente a carico della banca (15).

Se il soggetto non vigilato è tenuto ad assolvere uno degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR la banca, in qualità di referente della Banca d'Italia, resta in ogni caso responsabile della completezza della documentazione trasmessa e può in ogni momento formulare richieste informative specifiche al soggetto non vigilato per assicurarsi che le informazioni ricevute siano complete.

3.2 Delega al servicer del compito di raccogliere le informazioni dal soggetto non vigilato e di trasmetterle alla Banca d'Italia

La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione può prevedere che la banca deleghi al *servicer* il compito di raccogliere le informazioni di cui al par. 3.1 e di trasmetterle alla Banca d'Italia nell'ambito della notifica di cui al paragrafo 2 (16). Il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

(14) Si applicano le tempistiche previste nel par. 2.2.

(15) Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 6 del SECR, la banca è responsabile verso la Banca d'Italia soltanto nel caso in cui svolga il ruolo di cedente (cfr. art. 6, par. 1, del SECR).

(16) In caso di conferimento dell'incarico al *servicer*, la lettera di attestazione di conformità è firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione della banca. Il *servicer* trasmette alla Banca d'Italia anche la lettera di attestazione di conformità del soggetto non vigilato di cui al par. 3.1.

Allegato A

MODULO INFORMATIVO SUL SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Nome dell'ente cedente:	
Nome dell'operazione:	
Regolamento CRR – articolo applicabile:	<244, par. 2; 244, par. 3; 245, par. 2; 245, par.3 >
Opzioni call degli enti cedenti incluse nell'operazione:	<sì, no>
Tipologia delle attività sottostanti:	{prestiti garantiti da immobili residenziali, prestiti garantiti da immobili non residenziali, prestiti agli studenti, prestiti alle imprese, ecc.}
Valuta di riferimento:	
Valore nozionale dell'operazione (*deal notional*):	
RWA prima della cartolarizzazione:	
Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione:	
Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione espresse in termini di RWA:	= Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione / 8%
Totale RWA prima della cartolarizzazione:	= RWA prima della cartolarizzazione + Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione espresse in termini di RWA
RWA post cartolarizzazione sulle *tranche* mantenute:	
Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione:	
Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA:	= Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA / 8%
Totale RWA dopo la cartolarizzazione:	= RWA dopo la cartolarizzazione + Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA
Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione:	= Totale RWA prima della cartolarizzazione – Totale RWA dopo la cartolarizzazione
Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione (in %):	= Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione / Totale RWA prima della cartolarizzazione
First loss tranche:	
First loss tranche (in %):	
First loss tranche mantenuta:	
First loss tranche mantenuta (in %):	

Tranche mezzanine:	
Tranche mezzanine (in %):	
Tranche mezzanine mantenuta:	
Tranche mezzanine mantenuta (in %):	
Tranche senior:	
Tranche senior (in %):	
Tranche senior mantenuta:	
Tranche senior mantenuta (in %):	
Attachment point della *First loss tranche* (in %):	
Detachment point della *First loss tranche* (in %):	
Attachment point della *Tranche mezzanine* (in %):	
Detachment point della *Tranche mezzanine* (in %)	
Attachment point della *Tranche senior* (in %):	
Detachment point della *Tranche senior* (in %)	
Dimensione del portafoglio di riferimento:	
Perdita attesa:	
Perdita attesa (in %):	= Perdita attesa / Dimensione del portafoglio di riferimento
Perdita attesa + Perdita inattesa:	
Perdita attesa + Perdita inattesa (in %)	= (Perdita attesa + Perdita inattesa) / Dimensione del portafoglio di riferimento
Trasferimento del rischio richiesto dall'ente cedente (%):	
Informazioni qualitative	<gli enti cedenti riportano le ragioni in base alle quali ritengono che il significativo trasferimento del rischio a terzi sia stato effettivamente realizzato>

Allegato B

LETTERA DI CONFORMITÀ AI REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 6 A 8 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402

Oggetto: Operazione di cartolarizzazione _____. Attestazione di conformità ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402

_____
(*denominazione banca firmataria*)

_____
(*codice banca firmataria*)

Con riferimento all'operazione _____, la banca _____ conferma che:

- L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. _____, nel suo ruolo di [promotore/cedente/prestatore originario] dell'operazione, mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante nell'operazione non inferiore al 5%.

- [*in caso di op. pubblica*] L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 7 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. _____, nel suo ruolo di [promotore/cedente/SSPE] dell'operazione, ha reso disponibili tutte le informazioni indicate nel Regolamento delegato (UE) 1224/2020 mediante il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni _____.

- [*in caso di op. privata*] L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 7 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. _____, nel suo ruolo di [promotore/cedente/SSPE] dell'operazione, ha reso disponibili tutte le informazioni indicate nel Regolamento delegato (UE) 1224/2020 mediante il/la [sito web/data room/repertorio di dati sulle cartolarizzazioni/ALTRO: SPECIFICARE _____] _____. Le informazioni rese disponibili riflettono le caratteristiche effettive dell'operazione di cartolarizzazione.

- L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato.

Data | Firma

_____ | _____

PARTE SECONDA

Capitolo 7

RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

Capitolo 7

RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dal CRR, Parte Tre, Tit. II, Capo 6 (rischio di controparte) e Tit. VI (rischio di aggiustamento della valutazione del credito);

— dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:

- specificare i periodi con rischio di margine (art. 304, par. 5);
- precisare le procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in uno Stato extracomunitario dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA (art. 382, par. 5);
- determinare una variabile *proxy* al fine di individuare determinati fattori di calcolo nel metodo avanzato (art. 383, par. 7, punto a);
- specificare numero ed entità dei portafogli che soddisfano il criterio di un numero limitato di portafogli minori (art. 383, par. 7, punto b).

La materia è altresì disciplinata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione

amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;

— dall'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni di tipo EPE per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte* (art. 283, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo del valore corrente per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte* (art. 283, par. 5 CRR; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione ad utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello* (art. 285, par. 1 CRR; termine: 120 giorni);

— *divieto del riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale* (art. 296 CRR; termine: 120 giorni);

— *consenso all'utilizzo della scadenza residua invece di quella originaria* (art. 298, par. 4 CRR; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione all'utilizzo del metodo avanzato per il calcolo del requisito CVA anche per i portafogli non coperti dal modello interno di tipo EPE* (art. 383, par. 4 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione all'utilizzo della metodologia alternativa del rischio CVA per le banche che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria* (art. 385 CRR; termine: 120 giorni).

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Metodo Standardizzato Determinazione del valore delle posizioni di rischio e dei moltiplicatori CCR riferibili alle attività coperte j ($CCRM_j$) di cui all'articolo 282, paragrafo 6, del CRR.

Le banche e i gruppi bancari soggetti alla supervisione diretta della Banca d'Italia, in relazione alla determinazione del valore delle posizioni di rischio e dei moltiplicatori CCR riferibili alle attività coperte j ($CCRM_j$) di cui all'articolo 282, paragrafo 6, del CRR utilizzano il metodo del valore corrente (*mark-to-market method*) di cui all'articolo 274 del CRR.

PARTE SECONDA

Capitolo 8

RISCHIO OPERATIVO

Capitolo 8

RISCHIO OPERATIVO

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dal CRR, in particolare la Parte Tre, Tit. III;

— dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o attuazione per disciplinare:

- l'utilizzo di metodi avanzati di misurazione basati su sistemi interni di misurazione del rischio operativo (art. 312, par. 4 CRR);
- l'uso combinato di diversi metodi (art. 314, par. 5 CRR);
- il metodo di calcolo dell'indicatore rilevante di cui all'art. 316, par. 2 (art. 316, par. 3 CRR);
- le condizioni di applicazione dei principi della classificazione delle linee di attività (318, par. 3 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-*ter* e co. 3-*bis*, il quale, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Vengono inoltre in rilievo gli orientamenti dell'ABE su:

— *Metodi Avanzati (AMA) Estensioni e Modifiche*, emanati il 6 gennaio 2012;

— *Operational risk mitigation techniques*, emanati il 22 dicembre 2009.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione all'adozione del metodo Standardizzato Alternativo per la determinazione dell'indicatore rilevante delle linee di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale"* (art. 312, par. 1 CRR; termine: 120 gg);

— *autorizzazione all'adozione, alle estensioni e alle modifiche rilevanti dei metodi Avanzati per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo* (art. 312, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione al passaggio dal metodo Standardizzato a quello Base, e dai metodi Avanzati a quello Standardizzato o Base, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo* (art. 313, par. 3 CRR; termine: 120 gg);

— *autorizzazione all'uso combinato di metodi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo* (art. 314, par. 1 CRR; termine: 180 gg);

— *autorizzazione ad apportare modifiche alle modalità di calcolo dell'indicatore rilevante previste dal metodo Base e da quello Standardizzato a seguito di fusione, acquisizione o cessione di entità o attività* (art. 315, par. 3 e 317 par. 4 CRR; termine: 120 gg).

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Il CRR non prevede discrezionalità nazionali per questa materia.

PARTE SECONDA

Capitolo 9

RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO

Capitolo 9

RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dal CRR, Parte Tre, Tit. IV (rischio di mercato) e Tit. V (rischio di regolamento);

— dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:

- definire i metodi per riflettere, nei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, i rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività in opzioni e *warrants* (art. 329, par. 3 CRR);
- definire il termine "mercato" (art. 341, par. 3 CRR);
- elencare gli indici azionari pertinenti adeguatamente diversificati (art. 344, par. 1 CRR);
- definire i metodi per riflettere, nei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio, i rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività in opzioni (art. 352, par. 6 CRR);
- elencare le valute strettamente correlate (art. 354, par. 3 CRR);
- definire i metodi per riflettere, nei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci, i rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività in opzioni (art. 358, par. 4 CRR);
- per i modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri, specificare i criteri per valutare il carattere sostanziale delle loro estensioni e delle modifiche dell'uso, la metodologia di valutazione per l'autorizzazione del loro uso, le condizioni alle quali la parte di posizioni cui si applica il modello interno nell'ambito di una categoria di rischio è considerata significativa (art. 363, par. 4 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.

— dagli Orientamenti dell'ABE sulle correzioni alla durata finanziaria modificata degli strumenti di debito di cui all'articolo 340, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento UE n. 575/2013 (EBA/GL/2016/09).

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione alla compensazione infragruppo delle posizioni nel calcolo del rischio di mercato su base consolidata* (art. 325, par. 2 CRR; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni su tassi di interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici azionari, financial future, swap e valute estere* (art. 329, par. 1 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione ad utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni in determinati strumenti derivati* (art. 331, par. 1 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione all'utilizzo del supervisory formula approach per le posizioni del trading book e, eventualmente, all'utilizzo di stime derivate dal metodo IRC* (art. 337, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni in valuta estera e in oro* (art. 352, par. 1 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione ad escludere dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio e le posizioni detenute da un ente in relazione ad elementi già dedotti nel calcolo dei fondi propri* (art. 352, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione ad applicare, sino alla fine del 2017, un requisito di fondi propri dello 0 % ove i dati sui tassi di cambio giornalieri dei tre o cinque anni precedenti, su posizioni uguali e contrarie in due valute nei dieci giorni lavorativi successivi, indichino che queste valute sono perfettamente e positivamente correlate e l'ente è sempre in grado di affrontare un differenziale bid/ask pari a zero sui rispettivi scambi* (art. 354, par. 6 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni su merci* (art. 358, par. 3 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo VaR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione generico per i titoli di capitale, del rischio di posizione generico per i titoli di debito, del rischio di cambio, del rischio di posizione in merci, del rischio di posizione specifico per i titoli di capitale, del rischio di posizione specifico per i titoli di debito* (art. 363, par. 1 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione a considerare la sola variazione ipotetica di portafoglio nel calcolo degli scostamenti rilevanti ai fini dall'applicazione del fattore di maggiorazione* (art. 366, par. 4 CRR; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione ad includere sistematicamente nel modello IRC tutte le posizioni in strumenti di capitale quotati e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale quotati* (art. 373, par. 2 CRR; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo APR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato del portafoglio di negoziazione di correlazione* (art. 377, par. 1 CRR; termine: 6 mesi).

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Viene esercitata la discrezionalità che consente la compensazione preventiva tra obbligazioni convertibili e strumento loro sottostante qualora l'autorità nazionale abbia adottato un approccio che stimi la probabilità della conversione oppure imponga un requisito patrimoniale a copertura delle perdite che la conversione potrebbe determinare (CRR art. 327, par. 2). A tal fine (1), le banche trattano le obbligazioni convertibili in azioni scegliendo tra due modalità differenti: la prima consiste nell'includere le obbligazioni convertibili fra i titoli di debito; la seconda comporta l'assegnazione delle obbligazioni di tale specie tra i titoli di debito o tra i titoli di capitale sulla base della probabilità di conversione (tramite un *delta equivalent value*) (2). Qualora una banca adotti quest'ultima metodologia, essa è tenuta ad applicarla per tutti i titoli della specie.

Vengono altresì esercitate le facoltà di continuare ad applicare, prima dell'entrata in vigore delle apposite norme tecniche di regolamentazione dell'Autorità bancaria europea, i metodi esistenti a livello nazionale prima del 31 dicembre 2013 per il trattamento di opzioni e warrant ai fini del calcolo del requisito di fondi propri a fronte del rischio di posizione (CRR art. 329, par. 4), del rischio di cambio (CRR art. 352, par. 6, quarto comma) e del rischio di posizione in merci (CRR art. 358, par. 4, quarto comma). Pertanto, fino all'entrata in vigore delle suddette norme tecniche le banche calcolano requisiti di fondi propri per il *fattore gamma* (tasso di variazione del *delta*) e per il *fattore vega* (sensibilità del valore di un'opzione al variare della volatilità di prezzo) (3). Questi fattori di sensibilità sono calcolati secondo un modello standard di mercato oppure in base a un modello della banca.

Le banche calcolano separatamente il *gamma* e il *vega* per ogni posizione in opzioni, comprese quelle di copertura.

Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il *fattore gamma*, per ogni singola opzione sullo stesso strumento sottostante è calcolato un "impatto *gamma*" secondo uno sviluppo in serie di Taylor:

$$impatto\ gamma = \frac{1}{2} * gamma * VU^2$$

dove VU, che rappresenta la variazione dello strumento sottostante, è calcolato come segue:

1) per le opzioni su titoli di debito il valore corrente dello strumento sottostante (4) è moltiplicato per i fattori indicati nella Tabella 1. Un calcolo equivalente deve essere eseguito allorché lo strumento sottostante è un tasso di interesse (5), in questo caso sulla base delle variazioni ipotizzate del corrispondente tasso nella Tabella 2;

(1) Tali disposizioni coincidono, con i necessari adattamenti al diverso contesto normativo, con quelle già stabilite nella Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione II, par. 1, ultimo capoverso, applicata alle banche fino al 31 dicembre 2013.

(2) In tal caso andranno calcolati anche i requisiti per il fattore "vega" ed il fattore "gamma".

(3) Tali disposizioni coincidono, con i necessari adattamenti al diverso contesto normativo, con quelle già stabilite nella Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione VII, par. 3.1, secondo capoverso e par. 3.3, applicata alle banche fino al 31 dicembre 2013.

(4) Le opzioni su titoli di debito sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se sono espresse nella medesima valuta e presentano il medesimo profilo temporale. Quest'ultima condizione risulta soddisfatta per le opzioni la cui coppia di posizioni (lunga e corta) sottostanti ricada nelle medesime fasce temporali di cui alla Tabella 1 (in caso di applicazione del metodo di cui all'art. 339) ed alla Tabella 2 (in caso di applicazione del metodo di cui all'art. 340 CRR).

(5) Ai fini dell'individuazione delle opzioni sullo "stesso strumento sottostante" si rinvia alle opzioni su titoli di debito.

2) per le opzioni su azioni e indici azionari e per le opzioni su valute e oro, il valore corrente dello strumento sottostante (6) (7) è moltiplicato per 0,08;
3) per le opzioni su merci, il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,15 (8);
4) per le opzioni su quote di OIC con sottostante un indice di titoli di debito o un basket di prestabiliti titoli di debito oppure titoli di debito, il cui rischio di posizione è calcolato in base al metodo di cui all'art. 350, par. 2 CRR o al metodo di cui all'art. 350, par. 3 CRR, il valore corrente dello strumento sottostante (9) è moltiplicato per i fattori indicati nella Tabella 1;
5) per le opzioni su quote di OIC che replicano indici di capitale o con sottostante un basket di prestabiliti titoli di capitale oppure titoli di capitale, il cui rischio di posizione è calcolato in base al metodo di cui all'art. 350, par. 2 CRR o al metodo di cui all'art. 350, par. 3 CRR, il valore corrente dello strumento sottostante (10) è moltiplicato per 0,08;
6) per le opzioni su quote di OIC, il cui rischio di posizione è calcolato in base al metodo di cui all'art. 348, par. 1 CRR, il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,32 (11);
7) per le opzioni connesse con strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio nel calcolo dell'impatto *gamma* relativo a ogni fattore di rischio rilevante il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per il corrispondente coefficiente di cui ai punti precedenti;
8) per le opzioni su strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,15.

I singoli "impatti *gamma*" di ciascuna opzione sullo stesso strumento sottostante sono sommati algebricamente così da determinare, per ogni classe di strumento sottostante, l'"impatto *gamma*" netto (positivo o negativo).

Il requisito di fondi propri totale per il *gamma* sarà pari alla somma del valore assoluto degli "impatti *gamma*" netti negativi.

I requisiti di fondi propri per il rischio di volatilità sono determinati moltiplicando la somma dei *vega* per tutte le opzioni sullo stesso strumento sottostante per una variazione proporzionale della volatilità pari a ± 25%. Il requisito di fondi propri totale per il rischio *vega*

(6) Le opzioni su azioni e indici azionari sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite al medesimo mercato nazionale.

(7) Le opzioni su valute e oro sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite alla medesima coppia di valute e oro.

(8) Le opzioni su merci sono da considerare "sullo stesso strumento sottostante" se riferite alla medesima merce.

(9) Le opzioni su certificati di partecipazione a OIC che replicano indici di titoli di debito, o basket di prestabiliti titoli di debito (metodo di cui all'art. 350, par. 2 CRR), sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se sono espresse nella medesima valuta e presentano il medesimo profilo temporale. Quest'ultima condizione risulta soddisfatta per le opzioni la cui coppia di posizioni (lunga e corta) sottostanti ricada nelle medesime fasce temporali di cui alla Tabella 1 (in caso di applicazione del metodo di cui all'art. 339 CRR) ed alla Tabella 2 (in caso di applicazione del metodo di cui all'art. 340 CRR). Identico criterio si applica nel caso di opzioni su certificati di partecipazione a OIC assoggettate al metodo di cui all'art. 350, par. 3 CRR relativamente alla parte del certificato imputabile a titoli di debito.

(10) Le opzioni su certificati di partecipazione a OIC che replicano indici di capitale, o basket di prestabiliti titoli di capitale (metodo di cui all'art. 350, par. 2 CRR), sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite al medesimo mercato nazionale. Identico criterio si applica nel caso di opzioni su certificati di partecipazione a OIC assoggettate al metodo di cui all'art. 350, par. 3 CRR relativamente alla parte del certificato imputabile a titoli di capitale.

(11) Le opzioni su certificati di partecipazione a OIC assoggettate al metodo di cui all'art. 348, par. 1 CRR sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite al medesimo OIC.

sarà pari alla somma del valore assoluto dei singoli requisiti calcolati per ciascuno strumento sottostante.

Tabella 1

Zone	**Fasce temporali di scadenza**		**Fattori**
	cedola pari o superiore al 3%	*cedola inferiore al 3%*	
Zona 1	fino a 1 mese	fino a 1 mese	0 %
	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	0,20 %
	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	0,40 %
	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	0,70 %
Zona 2	da oltre 1 anno fino a 2 anni	da oltre 1 anno fino a 1,9 anni	1,25 %
	da oltre 2 anni fino a 3 anni	da oltre 1,9 anni fino a 2,8 anni	1,75 %
	da oltre 3 anni fino a 4 anni	da oltre 2,8 anni fino a 3,6 anni	2,25 %
Zona 3	da oltre 4 anni fino a 5 anni	da oltre 3,6 anni fino a 4,3 anni	2,75 %
	da oltre 5 anni fino a 7 anni	da oltre 4,3 anni fino a 5,7 anni	3,25 %
	da oltre 7 anni fino a 10 anni	da oltre 5,7 anni fino a 7,3 anni	3,75 %
	da oltre 10 anni fino a 15 anni	da oltre 7,3 anni fino a 9,3 anni	4,50 %
	da oltre 15 anni fino a 20 anni	da oltre 9,3 anni fino a 10,6 anni	5,25 %
	oltre 20 anni	da oltre 10,6 anni fino a 12 anni	6,00 %
		da oltre 12 anni fino a 20 anni	8,00 %
		oltre 20 anni	12,50 %

Tabella 2

Zone	**Fasce temporali di scadenza**					**Variazioni ipotizzate di tasso %**
Zona 1	fino a 1 mese					1,00
	da	1	a	3	mesi	1,00
	da	3	a	6	mesi	1,00
	da	6	a	12	mesi	1,00
Zona 2	da	1,0	a	1,9	anni	0,90
	da	1,9	a	2,8	anni	0,80
	da	2,8	a	3,6	anni	0,75
Zona 3	da	3,6	a	4,3	anni	0,75
	da	4,3	a	5,7	anni	0,70
	da	5,7	a	7,3	anni	0,65
	da	7,3	a	9,3	anni	0,60
	da	9,3	a	10,6	anni	0,60
	da	10,6	a	12	anni	0,60
	da	12	a	20	anni	0,60

SEZIONE IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Ai fini della correzione del calcolo della durata finanziaria modificata per tutti gli strumenti di debito soggetti al rischio di pagamento anticipato di cui all'art. 340, par. 3, comma 2, CRR, le banche adottano le modalità previste dagli orientamenti ABE del 4 gennaio 2017.

PARTE SECONDA

Capitolo 10

GRANDI ESPOSIZIONI

Capitolo 10

GRANDI ESPOSIZIONI

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dal CRR, in particolare dalla Parte Quattro e dall'art. 493;

— dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:

  - le condizioni e le metodologie utilizzate per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto riguarda i clienti nei cui confronti l'ente ha esposizioni attraverso operazioni di cui all'articolo 112, lettere m) e o), o attraverso altre operazioni quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, (art. 390, par. 8, lett. a) CRR);
  - a quali condizioni la struttura di determinate operazioni non costituisce un'esposizione aggiuntiva (art. 390, par. 8, lett. b) CRR);
  - le modalità di determinazione delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti, laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con il cliente, ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente (art. 390, par. 9, CRR);

La materia è altresì disciplinata:

— dalla CRD;

— dai seguenti articoli del TUB:

  - art. 53, co. 1, lett. a, b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
  - art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
  - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d) , il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo con sede legale in Italia, e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per

l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o i suoi componenti, aventi a oggetto: l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter* che, attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare nei confronti di più gruppi bancari o dell'intero sistema bancario.

— dalle "*Implementation Guidelines on large exposures exemptions for money transmission, correspondent banking, clearing and settlement and custody services"* del 28 luglio 2010, emanate dal CEBS/EBA;

— dagli Orientamenti emanati dall'ABE in materia di limiti alle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato di cui all'articolo 395, paragrafo 2 del Regolamento UE n. 575/2013 (EBA/GL/2015/20);

— dall'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Il CRR non prevede procedimenti amministrativi per questa materia.

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Articolo 493 CRR

Ai sensi dell'art. 493, par. 3, CRR, alle seguenti categorie di esposizioni si applicano i fattori di ponderazione di seguito indicati:

A) *Esposizioni a ponderazione 0*:

A.1) le esposizioni, incluse le partecipazioni, di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dell'impresa madre, di altre società controllate dall'impresa madre o di proprie società controllate, purché tali società siano soggette a vigilanza consolidata in uno Stato membro dell'Unione Europea conformemente al CRR o alle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/87/CE;

A.2) le esposizioni derivanti dalla riserva obbligatoria depositata presso banche centrali e denominate nella valuta nazionale di tali banche centrali;

A.3) le esposizioni nei confronti di banche e imprese di investimento diverse dagli elementi computabili nei fondi propri, con durata originaria non superiore al giorno lavorativo successivo e non denominate in una principale valuta di scambio.

B) *Esposizioni da considerare al 10% del loro valore nominale*:

B.1) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 10 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

C) *Esposizioni da considerare al 20% del loro valore nominale*:

C.1) le esposizioni nei confronti di enti territoriali degli Stati membri dell'Unione europea ponderate al 20 per cento ai sensi della Parte Tre, Tit. II, Capo 2 CRR, nonché quelle assistite da protezione del credito di tipo reale o personale di detti enti;

C.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 20 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

D) *Esposizioni da considerare al 50% del loro valore nominale*:

D.1) le esposizioni fuori bilancio classificate come garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio-basso" ai sensi dell'Allegato I CRR;

D.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 50 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

E) *Esposizioni da considerare all'80% del loro valore nominale*:

E.1) le esposizioni derivanti da garanzie mutualistiche in forma di fondi monetari e di garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi.

La disciplina dei limiti prudenziali di cui all'art. 395 CRR si applica anche alle esposizioni verso imprese d'investimento di Stati extracomunitari riconosciute così come definite all'art. 391 CRR.

2. Art. 400 CRR

Ai fini dell'art. 400, par. 2, CRR, alle esposizioni indicate alle lettere (d), (e), (h), (j) e (k) del medesimo paragrafo e detenute da banche meno significative, si applica un fattore di ponderazione 0 ove siano rispettate le condizioni definite nell'art. 400, par. 3, CRR, come ulteriormente specificate nell'allegato all'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea.

SEZIONE IV

LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Gruppo di clienti connessi (1)

2. Esposizioni connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

Nella prestazione alla clientela dei servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, le banche effettuano, su richiesta della clientela, movimentazioni sui conti correnti di corrispondenza per importi rilevanti e non prevedibili; in connessione con tale operatività possono generarsi esposizioni temporanee il cui esatto ammontare non è esattamente quantificabile prima della fine della giornata lavorativa.

Per favorire l'ordinata operatività del mercato finanziario e delle relative infrastrutture, alcune esposizioni sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disciplina, nei limiti e alle condizioni di seguito specificate.

1) Deve trattarsi di esposizioni derivanti dalla prestazione di uno dei seguenti servizi:
   a) trasferimento di denaro, ivi inclusi l'esecuzione di servizi di pagamento, compensazione e regolamento in qualsiasi valuta e servizi di banca corrispondente;
   b) compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari per la propria clientela; i servizi di custodia includono il pagamento di interessi o dividendi, il rimborso del capitale, altri flussi legati alla dinamica finanziaria dello strumento finanziario.
2) Si tratta delle seguenti tipologie di esposizioni derivanti da iniziative dirette o indirette della clientela:
   a) esposizioni derivanti dal ritardato approntamento della provvista;
   b) altre esposizioni:
      i) esposizioni derivanti da flussi inattesi o che sono il risultato di flussi attesi e non realizzati, qualora la banca, per effetto di limitazioni tecniche o esterne (es. circostanze temporali e pratiche di mercato), non sia in grado di ridurle prima del termine della giornata lavorativa;
      ii) depositi in contanti costituiti in garanzia (*cash collateral*) connessi con uno dei servizi di cui al punto 1 lett. b), oppure altre transazioni effettuate per conto dei clienti su mercati finanziari (quali quelli derivanti dalla partecipazione a un mercato regolamentato o dalle operazioni SFT);

(1) Paragrafo eliminato. Per la disciplina del gruppo di clienti connessi cfr. https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/note/Nota-1-del-19.12.19.pdf.

c) esposizioni derivanti dalla diversificazione delle esposizioni precedentemente descritte generatesi nello stesso giorno, allorché:

   i) l'esposizione originale rientri in uno dei casi precedenti;

   ii) le esposizioni risultanti siano assunte al solo fine di ridurre la concentrazione verso una controparte attraverso il trasferimento di parte dell'esposizione a una o più controparti terze;

   iii) l'intermediario verso cui è assunta l'esposizione risultante abbia un merito di credito corrispondente alle classi 1, 2 o 3 secondo i criteri previsti ai fini del rischio di credito (metodo standardizzato).

Sono in ogni caso escluse dall'esenzione le esposizioni derivanti da attività di negoziazione sui titoli di proprietà.

Le esposizioni esentate devono essere ricondotte nei limiti prudenziali al più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo. Trascorso tale termine senza che l'esposizione sia ricondotta entro i limiti, l'esenzione cessa di operare e l'esposizione rientra per intero nell'ambito di applicazione della presente disciplina.

L'esenzione si applica anche alle esposizioni infragiornaliere verso intermediari vigilati e altri soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea sottoposti a controllo nell'ambito della supervisione sui mercati, a condizione che tali esposizioni siano connesse alla prestazione di uno dei servizi di cui sopra al punto 1 lett. a).

Le esposizioni infragiornaliere esentate devono essere ricondotte nei limiti delle grandi esposizioni al più presto possibile e comunque entro lo stesso giorno lavorativo. Trascorso tale termine senza che l'esposizione sia stata ricondotta entro i limiti, l'esenzione cessa di operare e l'esposizione rientra per intero nell'ambito di applicazione della presente disciplina.

Le banche si dotano di politiche e di sistemi di controllo idonei ad assicurare il rispetto delle condizioni indicate nel presente sottoparagrafo.

SEZIONE V

REGOLE ORGANIZZATIVE E PROVVEDIMENTI

1. Regole organizzative in materia di grandi esposizioni

Le banche devono attenersi a regole di comportamento che garantiscano la possibilità di conoscere le grandi esposizioni, valutarne la qualità, seguirne l'andamento nel tempo. È responsabilità primaria dei vertici aziendali garantire che tali regole siano definite con attenzione, diffuse con chiarezza nell'organizzazione aziendale, rigorosamente rispettate.

Poiché l'insolvenza di un grande prenditore può avere effetti di rilievo sulla solidità patrimoniale, al rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla presente disciplina devono unirsi strumenti volti ad assicurare la buona qualità dei crediti.

In un contesto economico caratterizzato da una fitta rete di interdipendenze tra gli operatori, la valutazione delle grandi esposizioni si arricchisce di nuovi contenuti che ne accrescono la complessità: essa deve avvenire nella consapevolezza dei legami esistenti tra i diversi soggetti economici e dei riflessi che gli stessi possono avere sotto i profili della concentrazione del rischio.

Difficoltà specifiche possono essere poste dal fenomeno dei gruppi sia quando esso connoti la banca sia quando esso connoti il prenditore del credito.

Per quanto concerne il gruppo bancario è necessario che vengano conosciuti e tenuti sotto controllo i rischi che il gruppo stesso assume nel suo complesso. A tale scopo il gruppo deve dotarsi di strutture organizzative e sistemi informativi sufficientemente articolati e tali da coprire tutte le attività poste in essere dalle diverse unità che compongono il gruppo.

La capogruppo assicura in particolare che il sistema di delega di poteri adottato garantisca comunque la piena conoscenza, in capo alla stessa capogruppo, delle grandi esposizioni. Rientra nelle responsabilità degli organi della capogruppo, secondo le rispettive competenze, effettuare una periodica verifica dell'andamento del rapporto di credito nei confronti delle grandi esposizioni.

Il sistema di comunicazione interno deve essere sufficientemente fluido per cogliere le potenziali sinergie informative che si sviluppano nel gruppo grazie alle conoscenze che le singole unità operative acquisiscono nei confronti della clientela e che, se opportunamente condivise, possono contribuire a migliorare, in maniera anche significativa, la conoscenza globale della clientela, della sua capacità di rimborso, della qualità economica dei progetti intrapresi, dei fattori, anche congiunturali, che possono influire sull'andamento dei rischi.

Dal lato del prenditore del credito è di fondamentale importanza cogliere i legami esistenti tra i clienti: nel caso di imprese organizzate sotto forma di gruppo, infatti, la valutazione del merito creditizio riguarda anche il gruppo nel suo complesso.

Nel corso dell'istruttoria che precede l'assunzione del rischio, si avrà cura di acquisire dalla clientela i bilanci consolidati e comunque le informazioni necessarie per individuare l'esatta composizione, la situazione economico-patrimoniale e l'esposizione finanziaria del gruppo di appartenenza.

In particolare, le banche devono acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare eventuali connessioni di tipo giuridico ed economico tra i clienti. A tal fine, predispongono

adeguati processi e strutture per effettuare la suddetta valutazione, prevedendo anche l'esistenza al proprio interno di una funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici.

La prosecuzione del rapporto è subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni.

Le banche verificano con attenzione le notizie e i dati forniti dalla clientela, utilizzando ogni strumento conoscitivo disponibile (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.).

L'accentramento della gestione finanziaria che si realizza all'interno dei gruppi può rendere meno agevole per la banca l'individuazione del soggetto che in concreto utilizza l'affidamento: in tali casi è pertanto necessario che la dialettica che normalmente caratterizza il rapporto con la clientela sia particolarmente sviluppata, in modo da consentire comunque alla banca di seguire e valutare la destinazione dei propri affidamenti.

Particolare cautela è adottata nel sostegno finanziario a gruppi che comprendono al proprio interno strutture societarie delle quali non sia chiara la funzione economica (come ad esempio nel caso di società localizzate in centri off-shore).

Il rigore e la professionalità con cui le banche assumono grandi esposizioni e ne seguono l'andamento, costituiscono per la Banca centrale europea e la Banca d'Italia un costante punto di riferimento per le valutazioni di propria competenza nell'attività di vigilanza.

2. Esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra

Le banche si attengono agli “Orientamenti sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancaria al di fuori di un quadro regolamentato di cui all’articolo 395, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013” emanati dall’ABE.

Gli orientamenti specificano la metodologia che le banche sono chiamate ad utilizzare nell’ambito delle politiche e dei processi interni per gestire il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra - così come definito dagli orientamenti stessi - precisando i criteri per fissare il limite aggregato e individuale delle esposizioni verso tali soggetti.

3. Provvedimenti della Banca centrale europea o della Banca d’Italia

Nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che presentino profili di accentuata rischiosità in relazione alla situazione tecnico-organizzativa, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono fissare limiti più restrittivi di quelli previsti in via generale. Particolare rilievo assume in questo ambito l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dei maggiori clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.

Nei casi previsti dall’art. 396 CRR, le banche e i gruppi bancari sono tenuti, nel più breve tempo possibile, a ricondurre le posizioni di rischio entro le soglie previste; a tal fine, i soggetti di cui sopra comunicano immediatamente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia gli interventi che intendono adottare.

PARTE SECONDA

Capitolo 11

LIQUIDITÀ

Capitolo 11

LIQUIDITÀ

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dal CRR, in particolare dalla Parte Sei e dagli artt. 8, 20 e 21;

— dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per stabilire:

  - le segnalazioni di vigilanza degli enti (art. 415, par. 3 CRR);
  - l'elenco delle valute per le quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale (art. 416, par. 5 CRR);
  - l'elenco delle valute per le quali il fabbisogno giustificato di attività liquide supera la disponibilità di tali attività (art. 419, par. 4 CRR);
  - le deroghe per le valute con insufficiente disponibilità di attività liquide (art. 419, par. 5 CRR);
  - le ulteriori criteri oggettivi da rispettare per l'applicazione di tassi di deflusso preferenziali ad alcune tipologie di rapporti infragruppo (art. 422, par. 10 CRR);
  - le condizioni per l'applicazione della nozione di "rilevanza" e i metodi per la misurazione dei deflussi di cassa aggiuntivi su strumenti derivati, operazioni di finanziamento e altri contratti se rilevanti (art. 423, par. 3, secondo comma CRR);
  - le ulteriori criteri oggettivi da rispettare per l'applicazione di tassi di afflusso preferenziali su alcune tipologie di rapporti infragruppo (art. 425, par. 6 CRR).

— dal Regolamento Delegato della Commissione (UE) n. 61/2015 del 10 ottobre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (RD).

La materia è altresì disciplinata:

— dai seguenti articoli del TUB:

  - artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario,

l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;

— dall'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

Vengono inoltre in rilievo i documenti Basilea 2, *Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring* del dicembre 2010 e *Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools* del gennaio 2013.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale del Requisito di Copertura della Liquidità e/o degli altri requisiti di cui alla Parte Sei CRR, qualora gli enti del sottogruppo di liquidità siano autorizzati in Italia* (art. 8, parr. 1 e 2 CRR e art. 2, par, 2 RD; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale del Requisito di Copertura della Liquidità e/o degli altri requisiti di cui alla Parte Sei CRR, qualora gli enti del sottogruppo di liquidità siano autorizzati in più Stati membri* (art. 8, parr. 1 e 3 e art. 21 CRR; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale dell'art. 86 CRD IV per le banche del sottogruppo di liquidità qualora siano state autorizzate alla deroga di cui all'art. 8, parr. 1 o 2 CRR* (art. 8, par. 5 CRR; termine: 6 mesi);

— *applicazione di limiti o requisiti di diversificazione alla composizione delle attività liquide* (art. 8, par. 1, RD; termine: 90 giorni);

— *divieto di utilizzare congiuntamente entrambe le modalità di controllo delle attività liquide da parte della funzione di gestione della liquidità previste dall'art. 8, par. 3, lett. a) e b) RD* (art. 8, par. 3, lett. c) RD; termine: 90 giorni);

— *applicazione di limiti alla porzione di deflussi di cassa netti denominati in una determinata valuta che può essere coperta con attività liquide denominate in una valuta diversa nell'ambito degli interventi correttivi di cui alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 5* (art. 8, par. 6, RD; termine: 90 giorni);

— *divieto di utilizzare i soggetti terzi previsti dall'art. 15, par. 4 RD per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC (*art. 12, par. 4 RD; termine: 90 giorni*);*

— *autorizzazione all'applicazione ai depositi al dettaglio coperti da uno schema di garanzia di un paese terzo equivalente a quello previsto dall'art. 24, par. 1 RD, di un tasso di deflusso del 3%* (art. 24, par. 6 RD; termine: 120 giorni);

— *applicazione ai depositi al dettaglio di un tasso di deflusso più elevato di quelli previsti dall'art. 25 RD,* (art. 25, par. 3 RD; termine: 90 giorni);

— *autorizzazione all'applicazione di un trattamento preferenziale ai flussi inter-dipendenti* (art. 26 RD; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo per banche autorizzate in Italia* (art. 422, par. 8 CRR e art. 29, par. 1 RD; art. 425, par. 4 CRR e art. 34, par. 1 RD; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo per banche autorizzate in Italia e altri Stati membri* (art. 422, par. 9, CRR e art. 29, par. 2 RD; art. 425, par. 5 e art. 20 CRR e art. 34, par. 2 RD; termine: 6 mesi);

— *autorizzazione all'esenzione totale o parziale dal limite del 75% degli afflussi per banche specializzate nei casi previsti dall'art. 33, parr. 3-5 RD* (art. 33, parr. 3-5 RD, termine: 120 giorni).

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale

1.1 Deroga all'applicazione del Requisito di Copertura della Liquidità (LCR)

Ai sensi dell'art. 8 par. 2 CRR, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione su base individuale del Requisito di Copertura della Liquidità (*Liquidity Coverage Requirement* – LCR), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 8, par. 1 CRR. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia presentano l'istanza di autorizzazione secondo le modalità previste nell'Allegato A, par. 1 (1).

Nel caso in cui la deroga al rispetto del LCR interessi enti autorizzati in più Stati membri, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione su base individuale del LCR nei confronti di una banca e di una o più filiazioni della stessa e sottoporle a vigilanza come un unico sottogruppo di liquidità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, parr. 1 e 3 CRR.

Si applicano le procedure previste dall'art. 21 CRR.

Ai sensi dell'art. 4, par. 4 RD, nei casi previsti dall'art. 414 CRR, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono stabilire che le segnalazioni previste dal medesimo articolo siano effettuate con frequenza minore o scadenze più lunghe, sulla base della situazione individuale della banca, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività della banca in questione.

1.2 Deroga all'applicazione delle altre regole di liquidità previste dal CRR

L'applicazione su base individuale delle disposizioni di cui alla Parte Sei, Titolo II "Segnalazioni sulla Liquidità" e Titolo III "Segnalazioni sul Finanziamento Stabile" CRR è derogata per le banche italiane, appartenenti a un gruppo bancario. La capogruppo rispetta le disposizioni di cui alla Parte Sei, Titolo III CRR su base consolidata e, ove rilevante, a livello di sottogruppo di liquidità (2).

Nel caso in cui la deroga al rispetto della Parte Sei, Titoli II e III CRR interessi enti autorizzati in più Stati membri, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione su base individuale delle disposizioni di cui alla Parte Sei CRR nei confronti di una banca e di una o più filiazioni della stessa e sottoporle a vigilanza come un unico sottogruppo di liquidità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, par. 1 e 3 CRR.

Si applicano le procedure previste dall'art. 21 CRR.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione su base individuale dell'art. 86 CRD IV così come recepite nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6 (art. 8, par. 5 CRR) nei confronti di banche che beneficiano della deroga all'applicazione del LCR o della Parte 6, Titoli II e III CRR su base individuale.

(1) Ai fini del presente capitolo per "banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia" si intendono le banche "meno significative" ("*less significant*") ai sensi del RMVU.

(2) Cfr., inoltre, Circ. 286/2013.

2. Requisito di copertura della liquidità (*Liquidity Coverage Requirement* – LCR)

2.1 Riserva di liquidità

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono imporre specifiche restrizioni o condizioni alle attività incluse nella riserva di liquidità per assicurare il rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 RD.

Le banche possono assicurare che la riserva di liquidità sia sotto il controllo della funzione di gestione della liquidità combinando le due opzioni previste dall'art. 8, par. 3, lett. a) e b) RD, previo consenso della Banca centrale europea o della Banca d'Italia. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia si attengono a quanto previsto nell'Allegato A, par. 2.1.

Ai sensi dell'art. 8, par. 6 RD, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono richiedere alle banche di contenere i disallineamenti di valuta, imponendo limiti alla porzione dei deflussi di cassa netti in una data valuta che può essere coperta, in situazioni di stress, con la detenzione di attività liquide non denominate nella medesima valuta, nel rispetto di quanto previsto in materia di interventi correttivi dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo1, Sezione, III, par. 5.

Ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. b), punto iii) RD, ai fini della determinazione dell'ammontare delle riserve detenute presso la Banca centrale europea computabili tra le attività liquide, le banche si attengono a quanto previsto nella comunicazione della BCE "*Treatment of central bank reserves with regard to the Liquidity Coverage Requirement (LCR)*: *Common understanding between the ECB and National Competent Authorities"* (3).

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, par. 4 RD, per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC, le banche possono avvalersi dei soggetti terzi specificati nel medesimo articolo, previo consenso della Banca centrale europea o della Banca d'Italia. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia si attengono a quanto previsto nell'Allegato A, par. 2.2.

2.2 Deflussi

Ai sensi dell'art. 420, par. 2 CRR e dell'art. 23, par. 2 RD, i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio (*trade finance*) di cui all'art. 429 e all'allegato I CRR sono assoggettati ad un tasso di deflusso del 5%.

Le banche applicano un tasso di deflusso del 3% ai depositi al dettaglio di cui all'art. 24, par. 1, RD che siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/49/CE, a condizione che la Commissione europea abbia concesso l'approvazione di cui all'art. 24, par. 5, RD (4).

Le banche che intendono applicare ai depositi al dettaglio coperti da uno schema di garanzia di un paese terzo equivalente a quello previsto dall'art. 24, par. 1 RD, un tasso di deflusso del 3%, presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni previste nell'art. 24, par. 6 RD.

(3)https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2015/150930/150930communication_LCR_treatment_of_central_bank_reserves_for_LSIs.en.pdf?377e7b5daeb653f8d6ce1d580883f737

(4) Tale disciplina si applica a partire dal 2019.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono, in casi specifici, applicare un tasso di deflusso più elevato ai depositi al dettaglio secondo quanto previsto dall'art. 25, par. 3, ultimo capoverso RD.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono, in casi specifici, consentire alle banche di applicare alle passività di cui all'art. 422, par. 7 CRR e all'art. 29, par. 1 RD una percentuale di deflusso inferiore a quella prevista in via ordinaria, qualora siano rispettate le condizioni rispettivamente indicate dai parr. 8 e 1 degli articoli sopra richiamati. Le banche che intendano avvalersi di tale trattamento preferenziale presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 422, par. 8 CRR o nell'art. 29, par. 1 RD rispettivamente. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia si attengono a quanto previsto nell'Allegato A, par. 2.3.

Ai sensi dell'art. 422, par. 9 CRR e dell'art. 29, par. 2 RD, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono consentire di derogare al rispetto della condizione di cui all'art. 422, par. 8, lett. d) CRR (5) e all'art. 29, par. 1, lett. d) RD rispettivamente. In tali casi, si applica la procedura di cui all'art. 20, par. 1, lett. b) CRR.

2.3 Afflussi

Ai sensi dell'art. 33, parr. da 3 a 5 RD, le banche specializzate che intendono ottenere l'esenzione dal massimale sugli afflussi (*cap*) o l'applicazione di un *cap* del 90% presentano apposita istanza alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia si attengono a quanto previsto dall'Allegato A, par. 2.4.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono, in casi specifici, consentire alle banche di applicare alle linee di credito e di liquidità una percentuale di afflusso superiore a quella prevista in via ordinaria, qualora siano rispettate le condizioni indicate nell'art. 425, par. 4 CRR e 34, par. 1 RD. Le banche che intendano avvalersi del trattamento preferenziale sopra richiamato presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 425, par. 4 CRR e dell'art. 34, par. 1 RD rispettivamente. Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia si attengono a quanto previsto nell'Allegato A, par. 2.5.

Ai sensi dell'art. 425, par. 5 CRR e dell'art. 34, par. 2 RD, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono consentire di derogare al rispetto della condizione di cui all'art. 425, par. 4, lett. d) CRR o nell'art. 34, par. 1, lett. d) RD rispettivamente (6). In tali casi, si applica la procedura di cui all'art. 20, par. 1, lett. b) CRR.

3. Requisito di finanziamento stabile

Ai sensi dell'art. 413 CRR, fino all'introduzione di norme minime vincolanti sul coefficiente di finanziamento stabile, la Banca d'Italia può introdurre disposizioni in materia.

Nei casi previsti dall'art. 414 CRR, la Banca d'Italia può stabilire che le segnalazioni previste dal medesimo articolo siano effettuate con frequenza minore o scadenze più lunghe,

(5) Ossia che la banca e il soggetto depositante/che ha rilasciato la linea di credito/liquidità abbiano sede in Italia.
(6) Ossia che la banca e il soggetto che ha rilasciato la linea di credito e/o liquidità abbiano sede in Italia.

sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione.

4. Segnalazioni per il monitoraggio del rischio di liquidità

Ai sensi dell'art. 415, par. 3, terzo comma CRR, fino al termine del periodo transitorio previsto per l'entrata in vigore dei requisiti vincolanti in materia di liquidità, la Banca d'Italia può continuare a raccogliere informazioni e dati mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme vigenti in materia di liquidità.

5. Disposizioni transitorie

Il presente paragrafo contiene le scelte relative al regime transitorio per l'applicazione del LCR, secondo quanto previsto dall'art. 38, par. 2 RD, in base al quale gli Stati Membri o le autorità competenti possono richiedere alle banche di rispettare un LCR più elevato di quello previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo.

Di seguito è indicato, per ciascun anno del periodo transitorio, il requisito che le banche autorizzate in Italia devono rispettare espresso in valori percentuali (es. 60% – 100%), secondo quanto previsto dal CRR e dal RD.

Il requisito da rispettare ai sensi dell'art. 460 CRR e dell'art. 38 RD è:

a) 60% nel periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015;

b) 70% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2018.

Ai sensi dell'art. 412, par. 5 CRR, richiamato dall'art. 38 RD, fino all'introduzione e piena adozione dei requisiti di liquidità armonizzati nell'Unione ai sensi dell'art. 460, la Banca d'Italia può dettare disposizioni volte a definire l'applicazione su base nazionale del LCR oppure ad imporre un requisito più elevato in materia di liquidità fino al 100%.

Allegato A

ADEMPIMENTI PER LE BANCHE SOGGETTE ALLA SUPERVISIONE DIRETTA DELLA BANCA D'ITALIA

Le banche e i gruppi bancari soggetti alla supervisione diretta della Banca d'Italia, ai fini della presentazione alla Banca d'Italia delle istanze in materia di LCR si attengono a quanto di seguito specificato.

1. Deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale

Le banche che intendono richiedere la deroga all'applicazione del LCR su base individuale ai sensi dell'art. 8, par. 2 CRR presentano l'istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia (1).

Nel caso di banche appartenenti a gruppi, l'istanza è presentata dalla capogruppo ed è sottoscritta dal legale rappresentate di ciascuna delle società per le quali la deroga è richiesta.

La domanda attesta il rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, par. 1 CRR e contiene almeno i seguenti elementi:

a) indicazione delle componenti del gruppo per le quali è richiesta la deroga;

b) l'attestazione del rispetto del LCR su base consolidata e, ove rilevante, a livello di sottogruppo di liquidità con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la presentazione dell'istanza (2);

c) l'attestazione del rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, par. 1, lett. da b) a d) CRR.

2. Requisito di Copertura della Liquidità

2.1 Controllo della riserva di liquidità

Le banche che, al fine di assicurare che la riserva di liquidità sia sotto il controllo della funzione di gestione della liquidità, intendono combinare le due opzioni previste dall'art. 8, par. 3, lett. a) e b) RD ("*pool* separato" e "controllo operativo"), ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, fornendo:

a) le ragioni per le quali l'adozione di una sola delle due opzioni previste è reputata non adeguata;

b) una descrizione del modello adottato, specificando le modalità con cui le due opzioni sono combinate.

(1) L'accertamento del ricorrere dei suddetti requisiti si intende effettuato nell'ambito del procedimento di iscrizione nell'albo dei gruppi bancari.

(2) Il requisito LCR su base consolidato è calcolato nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, par.3 e 18, par. 1 CRR.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto da concludersi entro 90 giorni.

2.2 Calcolo dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC

Le banche che intendono avvalersi di uno dei soggetti indicati dall'art. 15, par. 4 RD per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le quote o azioni di OIC ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, indicando il nominativo del soggetto di cui intendono avvalersi e attestando il rispetto delle condizioni previste dall'art. 15, par. 4 RD.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto da concludersi entro 90 giorni.

2.3 Deflussi

Le banche che intendono applicare alle passività di cui all'art. 422, par. 7 CRR o all'art. 29, par. 1 RD, una percentuale di deflusso inferiore a quella prevista in via ordinaria dal CRR o dal RD, presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 422, par. 8 CRR o nell'art. 29, par. 1 RD rispettivamente.

L'istanza indica i rapporti infra-gruppo per cui è richiesto il trattamento preferenziale e una stima dell'impatto di tale trattamento sul valore del LCR dei soggetti coinvolti.

Ove del caso, la banca specifica inoltre le ragioni per le quali non è stata avanzata richiesta per la deroga di cui all'art. 8, parr. 1 e 2 CRR.

2.4 Deroga al cap sugli afflussi

Ai sensi dell'art. 33 RD, parr. da 3 a 5 RD, le banche specializzate che intendono esentare in tutto o in parte dal massimale del 75% (*cap*) gli afflussi identificati dal medesimo articolo, presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia.

La domanda attesta il rispetto delle condizioni previste dall'art. 33 RD e contiene almeno i seguenti elementi:

a) identificazione delle tipologie di operatività per le quali la deroga è richiesta, alla luce delle condizioni previste dall'art. 33, par. 5, lett. (a) punti (i) e (ii) RD;

b) attestazione del superamento della soglia dell'80% prevista dall'art. 33, par. 5, lett. (b) RD;

c) descrizione delle modalità con cui la banca identifica i flussi rivenienti dalle attività soggette alla deroga.

2.5 Afflussi

Ai sensi degli artt. 425, par. 4 CRR e 34, par. 1 RD, le banche che intendono applicare alle linee di credito e di liquidità una percentuale di afflusso superiore a quella prevista in via ordinaria dal CRR o dal RD, presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 425, par. 4 CRR o dell'art. 34, par. 1 RD rispettivamente.

L'istanza indica i rapporti infra-gruppo per cui è richiesto il trattamento preferenziale e una stima dell'impatto di tale trattamento sul valore del LCR dei soggetti coinvolti.

Ove del caso, la banca specifica le ragioni per le quali non è stata avanzata richiesta per la deroga di cui all'art. 8, parr. 1 e 2 CRR.

PARTE SECONDA

Capitolo 12

INDICE DI LEVA FINANZIARIA

Capitolo 12

INDICE DI LEVA FINANZIARIA

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dal CRR, in particolare dalla Parte Sette;

— dal regolamento della Commissione europea recante le norme tecniche di attuazione in materia di segnalazione dell'indice di leva finanziaria (art. 430, par. 2 CRR);

— dal Regolamento Delegato della Commissione (UE) n. 62/2015 del 10 ottobre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indice di leva finanziaria;

La materia è altresì disciplinata dai seguenti articoli del TUB:

- artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1, e di disporre, qualora la permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione, la rimozione di uno o più esponenti aziendali;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione all'esclusione dal calcolo dell'indice di leva finanziaria delle esposizioni verso società del medesimo gruppo bancario di appartenenza aventi sede in Italia* (art. 429, par. 7 CRR; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione all'esclusione dal calcolo dell'indice di leva finanziaria delle esposizioni che rispettano i requisiti previsti dall'art. 429, par. 14 CRR* (art. 429, par. 14 CRR; termine: 120 giorni).

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Ai sensi dell'art. 499, par. 3 CRR, nel periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 le banche calcolano il proprio indice di leva finanziaria come dato di fine trimestre in luogo della media aritmetica semplice delle misure di leva finanziaria mensili del trimestre di riferimento.

Le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia (1) che alle esposizioni verso società del medesimo gruppo bancario di appartenenza aventi sede in Italia applicano il fattore di ponderazione pari allo 0%, ai sensi dell'art. 113, par. 6 CRR (2), non includono tali esposizioni nel calcolo dell'indice di leva finanziaria (3). Le banche significative si attengono a quanto previsto dalla "Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione", così come modificata il 3 novembre 2016.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono autorizzare le banche ad escludere dal calcolo dell'indicatore di leva finanziaria le esposizioni che rispettano le condizioni previste dall'art. 429, par. 14 CRR.

---

(1) Ai fini del presente capitolo per "banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia" si intendono le banche "meno significative" ("*less significant*") ai sensi del RMVU.

(2) Cfr. Parte Seconda, Cap. 3, Sez. III, Par. 1.

(3) Come per il trattamento delle esposizioni ai fini del requisito a fronte del rischio di credito, l'accertamento del ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 429, par. 7 CRR, si intende effettuato nell'ambito del procedimento di iscrizione nell'albo dei gruppi bancari.

PARTE SECONDA

Capitolo 13

INFORMATIVA AL PUBBLICO

Capitolo 13

INFORMATIVA AL PUBBLICO

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dal CRR, Parte Otto;

— dai regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione europea recanti le norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e le relative istruzioni sulla cui base effettuare l'informativa richiesta ai sensi della Parte Otto, titoli II e III (art. 434-*bis* CRR) del CRR;

— dai regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione europea recanti le norme tecniche di attuazione per precisare formati di comunicazione uniformi, la frequenza e le relative istruzioni sulla cui base procedere alle comunicazioni richiesti ai sensi dell'art. 45-*decies*, par. 3 BRRD (art. 45-decies, par. 6 BRRD).

La materia è altresì disciplinata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, comma 1, lett. d-*bis*) che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'informativa da rendere al pubblico;
- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53, comma 1;
- art. 67, commi 1, lett. e), e 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni aventi a oggetto l'informativa da rendere al pubblico;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;

— dagli orientamenti pubblicati dall'ABE in materia di:

- rilevanza, esclusività e riservatezza e frequenza dell'informativa (EBA/GL/2014/14);
- informative uniformi ai sensi dell'articolo 473 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri (EBA/GL/2018/01), come successivamente emendati dagli orientamenti dell'ABE recanti modifica agli Orientamenti dell'Autorità bancaria

europea EBA/GL/2018/01 sulle informative uniformi ai sensi dell'articolo 473 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri allo scopo di garantire la conformità con le «soluzioni rapide» in materia di CRR in risposta alla pandemia di COVID-19 (EBA/GL/2020/12);

- informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione (EBA/GL/2018/10), come successivamente emendati dagli orientamenti recanti modifica gli orientamenti ABE/GL/2018/10 relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione (EBA/GL/2022/13).

SEZIONE II

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Informativa relativa alle disposizioni transitorie per l'attenuazione dell'impatto sui fondi propri dell'IFRS 9 e degli utili/perdite non realizzati su esposizioni valutate al *fair value* con effetto sulla redditività complessiva sui fondi propri

Le banche pubblicano le informazioni relative alle disposizioni transitorie per l'attenuazione dell'impatto sui fondi propri dell'IFRS 9 e degli utili/perdite non realizzati su esposizioni valutate al *fair value* con effetto sulla redditività complessiva, emanate in risposta alla pandemia COVID-19, sui fondi propri secondo quanto previsto dalle EBA/GL/2018/01, come emendate dalle EBA/GL/2020/12.

2. Informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione

Le banche di cui al paragrafo 6 delle EBA/GL/2018/10, come emendate dalle EBA/GL/2022/13, pubblicano le informazioni sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione secondo quanto previsto dalle EBA/GL/2018/10, come emendate dalle EBA/GL/2022/13.

Le disposizioni contenute nelle EBA/GL/2022/13 si applicano dal 31 dicembre 2022.

PARTE SECONDA

Capitolo 14

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

Capitolo 14

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo contiene le scelte di competenza delle autorità di vigilanza nazionali relative al regime transitorio per l'applicazione delle disposizioni in materia di fondi propri.

In particolare, nella Sez. II sono indicati, per ciascun anno del periodo transitorio e nell'ambito degli intervalli stabiliti dal CRR, i valori percentuali (es. 20% – 100%) da applicare alle singole voci rilevanti ai fini del calcolo dei fondi propri.

2. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

— dall'RMVU;

— dall'RQMVU;

— dal CRR, in particolare dalla Parte Dieci, Capi 1 e 2;

— dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:

  - le condizioni in base alle quali le autorità competenti determinano se gli aggiustamenti apportati ai fondi propri, o ai relativi elementi, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE che non sono inclusi nella Parte Due CRR, debbano essere apportati, ai fini del presente articolo, agli elementi di capitale primario di classe 1, agli elementi aggiuntivi di classe 1, agli elementi di classe 1 e agli elementi di classe 2 o ai fondi propri (art. 481, par. 6 CRR);
  - le condizioni per considerare i fondi propri di cui ai co. 1 e 2 del'art. 487 CRR rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 486, co. 4 o 5, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (art. 487, par. 3 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

— dai seguenti articoli del TUB:

  - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario,

l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.

— dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994;

— dall'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione alla deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee esistenti al 1° gennaio 2014 secondo il regime decennale* (art. 478, co. 2, CRR; art. 9, lett. (f), Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea; termine: 90 giorni).

— *autorizzazione a non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste* (art. 471 CRR; termine: 120 giorni).

SEZIONE II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Requisiti di fondi propri (art. 465 CRR)

Nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le banche rispettano i seguenti requisiti di fondi propri:

a) coefficiente di capitale primario di classe 1 almeno pari al 4,5%;

b) coefficiente di capitale di classe 1 almeno pari al 5,5%.

2. Perdite non realizzate misurate al valore equo (art. 467 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 467, co. 3 CRR è:

a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Le banche possono non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 approvato dall'UE (1).

3. Profitti non realizzati misurati al valore equo (art. 468 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 468, co. 3 CRR è (2):

a) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4. Profitti e perdite su derivati passivi valutati al valore equo derivanti da variazioni del proprio merito di credito (art. 468, par. 4 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 468, par. 4, e 478, par. 1 CRR è:

a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

(1) Tale trattamento si applica sino a che la Commissione non ha adottato un regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002 che approvi l'International Financial Reporting Standard in sostituzione dello IAS 39.

(2) Si fa presente che, ai sensi dell'art. 468, par. 2 CRR, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 la percentuale applicabile è pari al 100%.

c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)

5.1 *Deduzione delle perdite relative all'esercizio in corso (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.2 *Deduzione delle attività immateriali (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.3 *Deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e non derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.4 *Deduzione degli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di cui agli artt. 158 e 159 CRR (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.5 *Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite riportate nello stato patrimoniale della banca (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. e) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.6 *Deduzioni dei propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che la banca ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. f) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.7 *Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. g) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.8 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. h) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.9 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca ha un investimento significativo in tali soggetti e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. c), 36, par. 1, lettere c) e i) e 478, co. 1 e 2 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR è:

a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Per le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee esistenti al 1° gennaio 2014, la percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 2 CRR è:

a) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 10% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 30% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

e) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

f) 100% a partire dal 1° gennaio 2019.

Il capoverso precedente non si applica nelle circostanze e alle condizioni specificate alle lettere (d) ed (e) dell'art. 9 dell'indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea. Inoltre, in conformità della lettera (f) del medesimo art. 9, nel caso di aumento imprevisto dell'impatto delle deduzioni derivante dall'applicazione del paragrafo precedente, su istanza della banca interessata, la Banca d'Italia valuta se tale aumento è significativo e consente di non applicare il capoverso precedente. In questi casi, la percentuale applicabile è:

a) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 10% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 30% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

e) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

f) 50% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

g) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

h) 70% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

i) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

j) 90% nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

k) 100% a partire dal 1° gennaio 2024.

5.10 *Esenzione dalla deduzione di partecipazioni in imprese di assicurazione (art. 471 CRR)*

Fino al 31 dicembre 2018 la Banca d'Italia può autorizzare le banche meno significative a non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 471 CRR.

5.11 *Introduzioni di modifiche allo IAS 19 (art. 473 CRR)*

Nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, le banche possono applicare il trattamento previsto dall'art. 473 CRR.

6. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR)

6.1 *Deduzioni dei propri strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che la banca potrebbe essere obbligata ad acquistare, in virtù di obblighi contrattuali esistenti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.2 *Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali la banca ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.3 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.4 *Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando una banca ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.5 *Deduzione dell'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 ai sensi dell'art. 66 CRR che supera il capitale di classe 2 della banca (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. e) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 100%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.6 *Deduzione delle imposte dovute sugli elementi aggiuntivi di classe 1 che sono prevedibili al momento del calcolo dal capitale aggiuntivo di classe 1 della banca (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. f) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)

7.1 *Deduzione dei propri strumenti di classe 2 detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che una banca potrebbe essere obbligata ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7.2 *Deduzione degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dalla banca quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra la banca e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7.3 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7.4 *Deduzione degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente quando la banca ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

8. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)

8.1 *Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi già riconosciuti come riserve consolidate in base alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/48/CE che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR (art. 479 par. 1, lett. a), c) e d) CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 479, co. 3 e 4 CRR è:

a) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

8.2 *Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi già riconosciuti come riserve consolidate in base alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/48/CE che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR (art. 479 par. 1, lett. b) CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 479, co. 3 e 4 CRR è:

a) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

8.3 *Riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza; riconoscimento nei fondi propri consolidati del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati (art. 480 CRR)*

Il fattore applicabile ai sensi dell'art. 480, co. 2 e 3 CRR è:

a) 0,2 nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 0,4 nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 0,6 nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 0,8 nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

9. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)

9.1 *Filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli artt. 57, 61, 63, 63 bis, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli artt. 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE che non sono richiesti ai sensi della Parte Due CRR (art. 481, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 481, co. 1, 3 e 5 CRR è:

a) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

I filtri derivanti da disposizioni nazionali cui applicare la percentuale applicabile sono riportati nell'Allegato A.

9.2 *Trattamento transitorio per le banche appartenenti a conglomerati finanziari che non soddisfano il requisito previsto dall'art. 49, par. 1, lett. b) CRR (art. 481, par. 2 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 481, co. 2, 4 e 5 CRR è 0% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

10. Limiti al *grandfathering* degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 486, co. 5 e 6 CRR è:

a) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 70% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 60%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 50% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

e) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

f) 30% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

g) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

h) 10% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Allegato A

FILTRI NAZIONALI

I filtri nazionali rilevanti ai fini della Sez. II, par. 9.1 del presente Capitolo – disciplinati dalla Circolare n. 263 – sono riportati di seguito.

Gli aggregati "patrimonio di base" e "patrimonio supplementare", indicati nel presente allegato, sono da intendersi riferiti – ai fini dell'applicazione della citata Sez. II, par. 9.1 – rispettivamente, al "capitale di classe 1" e al "capitale di classe 2" come calcolati in applicazione del CRR e del presente Capitolo.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale (ivi comprese le quote di O.I.C.R.) detenuti nel portafoglio di "attività finanziarie disponibili per la vendita" si applicano le seguenti disposizioni:

— gli eventuali saldi positivi tra le riserve positive e quelle negative sono computati per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare;

— gli eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal patrimonio di base.

Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame.

Immobili

Le plusvalenze da valutazione al valore rivalutato degli immobili a uso funzionale (iscritte direttamente in una riserva del patrimonio netto) sono computate per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Il saldo tra le plus e le minusvalenze cumulate sugli immobili detenuti per investimento e delle minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al valore rivalutato relative agli immobili detenuti a uso funzionale, se positivo, va integralmente dedotto dal patrimonio di base ed è computato al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.

PARTE TERZA

ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

PARTE TERZA

Capitolo 1

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

Capitolo 1

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie; con specifico riferimento a queste ultime, mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione.

In vista di tali obiettivi la disciplina fissa, in primo luogo, un limite generale all'investimento in partecipazioni e in immobili, da contenere entro l'ammontare dei fondi propri a livello consolidato. Le disposizioni contengono, inoltre, le discrezionalità previste dal CRR.

I limiti prudenziali in materia hanno carattere inderogabile; in caso di involontario superamento le banche devono assicurare il riallineamento nel più breve tempo possibile. I limiti trovano applicazione, con criteri e modalità specifici, anche per forme di investimento in *equity* realizzate indirettamente attraverso organismi interposti tra la banca e l'impresa finale (es. fondi di *private equity*, veicoli societari ecc.). Specifiche cautele sono previste per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per finalità di recupero crediti, in considerazione della elevata rischiosità di tali investimenti e a presidio dell'obiettività delle relative decisioni.

L'acquisizione di partecipazioni è soggetta ad autorizzazione preventiva soltanto in caso di investimenti in imprese di natura finanziaria che, per la loro rilevanza, siano suscettibili di determinare impatti sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell'acquirente, nonché per acquisizioni da cui possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza consolidata.

La disciplina dei limiti prudenziali e delle autorizzazioni è completata dall'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni orientati a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse, ivi inclusa la possibilità di adottare, ove appropriato, soluzioni ispirate a forme di separazione organizzativa o societaria fra l'attività di investimento partecipativo e la rimanente attività bancaria, in particolare quella di erogazione del credito. La concreta attuazione di tali principi nelle diverse realtà aziendali è guidata dal principio di proporzionalità, con riguardo alle diverse caratteristiche e strategie degli intermediari.

La presente disciplina, dettata per finalità prudenziali diverse dai requisiti di cui al CRR, non rientra fra quelle contemplate dal medesimo regolamento ed è coerente con la disciplina europea direttamente applicabile alle banche (1).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 1, co. 2, lett. h-*quater*, che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
- art. 35, co. 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di fissare i criteri sulla base dei quali gli statuti delle banche di credito cooperativo disciplinano le attività, le operazioni di impiego e di raccolta nonché la competenza territoriale;
- art. 51, che prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia i bilanci, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto;
- art. 53, co. 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico;
- art. 53, co.4-*quinquies*, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del co. 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 66, che prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, richieda ai soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 la trasmissione anche periodica di situazioni, dati e ogni altra informazione utile;
- art. 67, co. 1, il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico su tali materie;
- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;

(1) Cfr. "considerando" n. 13 CRR.

- art. 67, co.3-*ter*, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del co. 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;

— dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 276, in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

Vengono inoltre in rilievo:

— il CRR;

— la CRD IV;

— la direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

— l'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", e in particolare i co. 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci ("banche di garanzia collettiva dei fidi");

— l'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*partecipazione*", il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole ai sensi delle presenti disposizioni nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento della banca si accompagni a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari.

A titolo di esempio, costituisce indice di un legame durevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

i. la banca (il gruppo bancario) è parte di un accordo con l'impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che le consente di sviluppare attività comuni con essa (es. cooperazione nel campo della produzione, ricerca e sviluppo; contratti di fornitura a lungo termine e/o accordi commerciali; finanziamenti congiunti);

ii. per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, la banca (il gruppo bancario) è limitata nella facoltà di esercitare liberamente i propri diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare per quanto riguarda la facoltà di cessione;

iii. la banca (il gruppo bancario) è legata all'impresa partecipata da legami commerciali (es. prodotti comuni, *cross-selling*, linee di distribuzione) o da transazioni rilevanti;

iv. un prolungato periodo di possesso dell'interessenza (oltre 12 mesi) che evidenzia l'intenzione della banca (del gruppo bancario) di contribuire alle attività dell'impresa.

Costituiscono altresì partecipazione, in presenza di un legame durevole:

a) il possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo a un diritto al rimborso, danno diritto a una quota degli utili dell'attività oppure a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o del patrimonio destinato a uno specifico affare;

b) la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, attribuendo diritti su azioni o su altre forme di *equity* di cui al precedente punto a), comportino per la banca o il gruppo bancario l'impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione oppure consentano, se esercitati o convertiti, di esercitare il controllo o un'influenza notevole su un'impresa, tenendo conto degli altri possessi, diritti e di ogni altra circostanza rilevante;

c) la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per la banca o per il gruppo bancario l'assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa. Non si considerano partecipazione le azioni o quote di capitale di cui una banca, per effetto dei medesimi contratti, abbia acquisito la titolarità senza assumere il relativo rischio economico o i cui diritti di voto possano essere esercitati, a propria discrezione, dalla controparte.

Non rientrano nella definizione di partecipazione:

- le operazioni di acquisto di azioni che presentino l'obbligo per il cessionario di rivendita a una data certa e a un prezzo definito (operazioni pronti contro termine);
- il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dalla titolarità del diritto di voto;
- le interessenze detenute in veicoli costituiti in Italia o all'estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l'operazione. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo;

— "*partecipazione qualificata*", una partecipazione qualificata come definita dall'art. 4, par. 1 punto (36) CRR.

A tali fini non si tiene conto delle azioni e dei diritti rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, purché non superiori al 2 per cento del capitale dell'impresa partecipata.

Rientrano tra le partecipazioni qualificate, al ricorrere dei requisiti sopra indicati, le fattispecie a), b) e c) sub *partecipazione*;

— "*controllo*", ai sensi dell'art. 23 TUB: i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (2);
b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo;

— "*influenza notevole*", il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, oppure al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

i. la banca (il gruppo bancario) è rappresentata nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
ii. la banca (il gruppo bancario) partecipa alle decisioni di natura strategica dell'impresa partecipata, in particolare in quanto disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto (3);
iii. tra la banca (il gruppo bancario) e l'impresa partecipata intercorrono "operazioni di maggiore rilevanza" come definite ai fini della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (4), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali;

— "*partecipazione indiretta*", le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate o sottoposte a influenza notevole le società e imprese partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

— "*impresa assicurativa*", un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art. 1, co. 1, lettere da t) a cc) del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private");

(2) Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

(3) Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

(4) Cfr. Parte Terza, Capitolo 11.

— "*impresa finanziaria*", un'impresa, diversa da una banca o da un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia impresa non finanziaria ai sensi delle presenti disposizioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'art. 1, co. 2, lett. *f)*, punti da 2 a 12 TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'art. 1, co. 1, lett. *n)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria l'impresa iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE oppure di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia.
Sono imprese finanziarie altresì le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali;

— "*impresa strumentale*", un'impresa, diversa da un'impresa finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un'attività ausiliaria all'attività di una o più banche o gruppi bancari. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale della banca, la fornitura di servizi informatici, l'erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento, i servizi di intestazione fiduciaria e di *trustee*;

— "*impresa non finanziaria*", un'impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un'impresa assicurativa, finanziaria o strumentale.
Rientrano nella definizione di "impresa non finanziaria" le imprese che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono imprese non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica impresa non finanziaria;

— *"fondi propri "*, l'aggregato disciplinato dalla Parte Due CRR;

— "*capitale ammissibile*", l'aggregato definito dall'art. 4, par. 1, punto (71) CRR.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle banche appartenenti a un gruppo bancario e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione";

— su base consolidata:

- ai gruppi bancari;
- alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
- alle componenti sub-consolidanti del gruppo.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese assicurative e imprese strumentali* (Sez. V, par. 3; termine: 120 giorni);

— *divieto dell'acquisizione ovvero ordine di dismissione di una partecipazione* (Sez. V, par. 3; termine: 120 giorni).

SEZIONE II

LIMITE GENERALE AGLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI

1. Limite generale

Non possono essere acquisite partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili.

Il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili è dato dalla differenza tra i fondi propri e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti.

Ove, in relazione a eventi particolari, si verifichi una riduzione dei fondi propri di entità tale da comportare il superamento del limite generale, l'organo con funzione di gestione sottopone all'organo con funzione di supervisione strategica un programma che prevede il riallineamento alla presente disciplina nel più breve tempo possibile.

2. Modalità di calcolo

Ai fini del calcolo del margine disponibile si intendono per "immobili" gli immobili di proprietà (al netto dei relativi fondi di ammortamento) e gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. Sono esclusi gli immobili di proprietà ceduti in locazione finanziaria e quelli acquisiti con i fondi di previdenza del personale.

Ai fini del calcolo del limite generale si considerano anche:

— le quote di OICR immobiliari non negoziate in mercati regolamentati;

— gli immobili detenuti per finalità di recupero dei crediti mediante società il cui passivo è costituito da debiti verso la banca e l'attivo dagli immobili medesimi; in tali casi, non si computa nel limite la partecipazione eventualmente detenuta nella società. Si applicano le pertinenti previsioni della Parte Terza, Cap. 10.

Rientrano nel limite generale anche i contributi versati per la formazione del fondo patrimoniale di consorzi non societari.

SEZIONE III

LIMITI DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

1. Casi di superamento dei limiti

Quando le partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie superano le soglie indicate dall'art. 89, parr. 1 e 2, CRR (1), si applica l'opzione prevista dall'art. 89, par. 3, lett. a), CRR.

(1) Si veda a titolo di orientamento la Tavola 1 nell'Allegato A.

SEZIONE IV

PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI

1. Attività di collocamento e garanzia

Non si computano nel limite generale (1) le azioni e gli altri strumenti di capitale detenuti nell'ambito dell'attività di collocamento di titoli di nuova emissione con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, anche svolta mediante la partecipazione a consorzi, per un periodo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiusura del collocamento stesso (2).

I valori mobiliari rimasti nel portafoglio di proprietà della banca oltre detto periodo, se non classificati nel portafoglio di negoziazione, devono essere computati nei suddetti limiti.

2. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

L'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti e al fine di consentirne il riequilibrio, deve essere valutata con estrema cautela per la complessità e l'elevato grado di incertezza che caratterizzano tali operazioni.

In particolare deve essere attentamente verificata la sussistenza di una convenienza economica di tali operazioni. La conversione di crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo.

L'intervento delle banche che intendono acquisire partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria deve inquadrarsi in una procedura basata sui seguenti punti (3):

— redazione di un piano di risanamento finalizzato a conseguire l'equilibrio economico e finanziario in un periodo di tempo di norma non superiore a cinque anni; il piano deve essere predisposto da un numero di banche che rappresentino una quota elevata dell'esposizione complessiva nei confronti dell'impresa in difficoltà;

— acquisizione di azioni o altri strumenti di nuova emissione e non già in circolazione;

— in caso di pluralità delle banche interessate, individuazione di una banca capofila con la responsabilità di verificare la corretta esecuzione del piano e il sostanziale conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti nel piano stesso;

— approvazione del piano da parte dell'organo con funzione di gestione delle banche interessate e delle relative banche o società finanziarie capogruppo. In particolare, tale organo deve valutare la convenienza economica dell'operazione rispetto a forme alternative di recupero e

(1) Per i limiti di concentrazione e complessivo, v. art. 91 CRR.
(2) Per chiusura del collocamento si intende il momento in cui vengono chiuse le sottoscrizioni.
(3) Nel caso di iniziative assunte all'estero, le banche italiane possono aderire in presenza di procedure sostanzialmente analoghe a quella prevista nelle presenti disposizioni.

verificare la sussistenza delle condizioni stabilite per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

Le partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, acquisite in conformità con le presenti disposizioni, non sono computate nei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate detenibili in imprese non finanziarie, per un periodo corrispondente alla durata del piano e di norma non superiore a cinque anni.

3. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

L'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice oppure di interessenze detenute dal debitore al fine di recuperare il credito può essere effettuata nel rispetto dei limiti di concentrazione, complessivo e generale e delle altre condizioni stabilite nel presente paragrafo.

Le partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa. Tale intervento deve essere approvato dall'organo con funzione di gestione con una delibera che ne metta in luce la convenienza rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo. L'organo con funzione di gestione può delegare le operazioni della specie a un comitato specializzato, fissando limiti e criteri di esercizio del potere delegato diretti ad assicurare un attento scrutinio delle singole operazioni e il pieno rispetto delle presenti disposizioni.

Le operazioni deliberate dall'organo con funzione di gestione, direttamente o tramite il comitato delegato, sono riportate tempestivamente agli organi con funzione di supervisione strategica della banca interessata e della capogruppo del gruppo bancario.

Nel caso di acquisizione di interessenze detenute dal debitore, ad esempio a seguito dell'attivazione di garanzie ricevute, le partecipazioni devono essere smobilizzate alla prima favorevole occasione.

SEZIONE V

PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI

1. Autorizzazioni

L'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia qualora – considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti – la partecipazione (1):

a) superi il 10% dei fondi propri consolidati del gruppo bancario (2); oppure
b) comporti il controllo o l'influenza notevole (3) e l'impresa in cui si intende acquisire la partecipazione sia insediata in uno Stato extracomunitario diverso da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".
c) L'acquisizione di partecipazioni in imprese strumentali è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia nei casi sopra indicati sub b.

Le partecipazioni acquisite da imprese di assicurazione controllate da banche non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni (4).

Restano fermi le autorizzazioni e i controlli previsti dagli artt. 19 ss. TUB e dalle relative disposizioni attuative per l'acquisizione di una partecipazione oppure del controllo in una banca o capogruppo.

2. Criteri di autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia valuta se la situazione tecnica e organizzativa del richiedente sia tale da sostenere l'acquisizione e se l'ulteriore articolazione organizzativa sia compatibile con le esigenze della vigilanza su base consolidata.

L'autorizzazione è negata, in particolare, qualora per effetto della deduzione della partecipazione dai fondi propri o del consolidamento dell'impresa partecipata venga meno il rispetto del requisito patrimoniale complessivo. L'autorizzazione può essere negata, altresì, laddove l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione della banca o del gruppo bancario avendo riguardo ai rischi aggiuntivi derivanti dall'attività bancaria e non bancaria della società partecipata ovvero alla sostenibilità dell'acquisizione dal punto di vista finanziario, organizzativo e tecnico (5) .

(1 Cfr. Tavola 2 nell'Allegato A.

(2) Nel caso di acquisizione da parte di una banca non appartenente a un gruppo bancario, si fa riferimento ai fondi propri a livello individuale.

(3) Ivi compreso il caso del possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

(4) Si applicano le disposizioni in tema di partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e, ove ricorra un conglomerato finanziario, i controlli della vigilanza supplementare ai sensi del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

(5) L'autorizzazione può essere negata, oltre che nei casi di cui sopra, anche in quelli previsti dalle disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2).

3. Procedimento e comunicazioni

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla banca non appartenente a un gruppo bancario, oppure dalla capogruppo per gli investimenti propri e per quelli delle controllate.

Essa è corredata dal verbale dell'organo societario della banca o della capogruppo che ha deliberato l'operazione, dallo statuto e dagli ultimi due bilanci approvati della società in cui si intende assumere la partecipazione (6) nonché da ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici e, ove trattasi di acquisizione di una partecipazione in una banca, di espansione territoriale.

La richiesta, inoltre, fornisce informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica del partecipante, a livello sia individuale sia consolidato, nonché sul margine disponibile per gli investimenti in partecipazioni e in immobili.

Le decisioni relative all'acquisizione di partecipazioni non soggette ad autorizzazione ma comportanti modifiche della composizione del gruppo bancario sono comunicate alla Banca d'Italia almeno 90 giorni prima del perfezionamento dell'operazione. La comunicazione è corredata dalla copia della delibera dell'organo competente, che deve essere assunta sulla base di un'accurata valutazione della sostenibilità dell'operazione e dell'impatto della stessa sulla sana e prudente gestione del gruppo bancario in termini di adeguatezza patrimoniale, finanziaria (con particolare riguardo al profilo della liquidità) e delle risorse umane nonché di integrazione del sistema informativo.

Le acquisizioni di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative non soggette ad autorizzazione o comunicazione preventiva ai sensi delle presenti disposizioni ma che comportino (considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti) il superamento della soglia dell'1 per cento dei fondi propri sono comunicate alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal perfezionamento dell'operazione. L'informativa inquadra l'operazione nelle strategie della banca e fornisce le indicazioni sull'adeguatezza patrimoniale e sul margine disponibile previste nel presente paragrafo con riferimento ai casi di autorizzazione.

In tutti i casi di comunicazione preventiva o successiva sopra menzionati, la Banca d'Italia può condizionare o vietare l'acquisizione oppure ordinare, in qualsiasi momento anche successivo all'acquisto, la dismissione delle partecipazioni qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione della banca o del gruppo bancario avendo riguardo ai rischi aggiuntivi derivanti dall'attività bancaria e non bancaria della società partecipata ovvero alla sostenibilità dell'acquisizione dal punto di vista finanziario, organizzativo e tecnico (7).

Nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, i provvedimenti di cui al capoverso precedente sono adottati d'intesa con l'IVASS.

(6) Non è necessario l'invio dello statuto ove il soggetto nel quale si intende assumere la partecipazione sia una banca autorizzata in Italia o altro soggetto finanziario sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

(7) La Banca d'Italia può altresì vietare l'acquisizione oppure ordinare la dismissione nei casi previsti dalle disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2).

SEZIONE VI

INVESTIMENTI INDIRETTI IN *EQUITY*

1. Premessa

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina, oltre agli investimenti qualificabili come partecipazioni dirette o indirette ai sensi della Sez. I, anche altri investimenti comportanti sostanzialmente l'assunzione di rischi di *equity*, pur se effettuati attraverso schermi societari o organismi collettivi interposti tra la banca e l'impresa oggetto di investimento finale (cd. investimenti indiretti in *equity*).

A tal fine sono presi in considerazione gli investimenti comportanti l'assunzione di rischi di *equity* in imprese non finanziarie effettuati attraverso società o altri organismi non inclusi nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario, quando la banca o il gruppo abbia la possibilità di esercitare il potere di controllare o influenzare le decisioni di tali società o organismi relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti. Detti investimenti sono assimilati a partecipazioni e ad essi si applicano i limiti prudenziali e le regole organizzative dettati dalla presente disciplina.

Considerata l'eterogeneità e la costante evoluzione di tali forme di investimento, la normativa di vigilanza indica criteri generali in base ai quali gli intermediari definiscono politiche interne di classificazione degli investimenti a fini di vigilanza. Le scelte di classificazione dei singoli investimenti della specie operate dagli intermediari devono essere motivate alla luce delle politiche aziendali approvate. La Banca d'Italia può richiedere, ove occorra, un trattamento prudenziale diverso da quello autonomamente determinato dall'intermediario.

2. Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti

Ai fini della presente Sezione si intende:

— "*organismo interposto*": una società, un OICR o altro organismo che si interpone tra la banca o il gruppo bancario e l'impresa oggetto dell'investimento finale, quando non inclusi nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario. Rientrano nella definizione: le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, quando non siano qualificabili come "imprese finanziarie" ai sensi delle presenti disposizioni; i fondi comuni di investimento aperti e chiusi, anche nella forma di *limited partnerships* in cui la banca o una società del gruppo assume il ruolo di *general partner* (o altre strutture equivalenti); i veicoli societari istituiti al solo scopo di detenere una o più interessenze partecipative nell'interesse della banca o del gruppo bancario (1);

— "*controllo*": la capacità di determinare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto – anche congiuntamente con altri soggetti – relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti; il potere di controllo sugli investimenti si presume in capo al soggetto che effettua l'investimento maggioritario in termini assoluti (oltre il 50 per cento) o relativi (maggior singolo investitore);

(1) Vi rientrano anche gli investimenti in fondi gestiti da SGR controllate dalla banca o dal gruppo bancario, ancorché tali società siano ricomprese nel perimetro di consolidamento.

— "*influenza notevole*": la capacità di condizionare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti, in quanto si detenga una quota rilevante di tali investimenti e si disponga della possibilità di partecipare alle relative decisioni; si presume la detenzione di una quota rilevante in presenza di un investimento pari almeno al 20 per cento;

— "*indipendenza*": l'assenza di una relazione di controllo o influenza, come sopra definiti.

3. Politiche aziendali

Le banche e le società capogruppo adottano politiche per la classificazione degli investimenti indiretti in *equity* a fini di vigilanza, in conformità dei criteri specificati nel presente paragrafo. Le politiche aziendali sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo di controllo. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

I criteri di classificazione degli investimenti indiretti in *equity*, da porre a base delle politiche aziendali, devono far riferimento:

i. alle relazioni che intercorrono tra la banca partecipante o il gruppo bancario e l'organismo interposto; le relazioni rilevanti sono qualificate come "controllo", "influenza" e "indipendenza", secondo le definizioni contenute nella presente Sezione;

ii. alle finalità dell'investimento, con particolare riguardo alla sua stabilità o temporaneità e alla circostanza che lo stesso sia, o meno, effettuato esclusivamente a fini di trading, alla luce anche della presenza, o meno, di significative restrizioni alla capacità della banca di valutare e liquidare l'investimento;

iii. alla diversificazione e liquidità dell'investimento, ove si tratti di investimenti effettuati attraverso organismi indipendenti dalla banca.

4. Trattamento prudenziale

4.1 Limiti di detenibilità

Gli investimenti in *equity* di imprese non finanziarie effettuati per il tramite di organismi interposti sottoposti a controllo o influenza della banca o del gruppo bancario sono assimilati a "partecipazioni" e a "partecipazioni qualificate" ai fini dell'applicazione del limite generale (Sez. II), dei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie (Sez. III), delle regole organizzative e di governo societario (Sez. VII).

Per l'applicazione dei limiti quantitativi (generale, di concentrazione e complessivo) gli investimenti sono determinati come segue:

a) qualora la banca o la capogruppo sia a conoscenza degli effettivi investimenti effettuati attraverso l'organismo interposto, in quanto sia in grado di identificare e controllare nel

tempo gli investimenti sottostanti, i limiti sono riferiti ai singoli investimenti finali (*full look-through*) (2);

b) qualora la banca o la capogruppo sia in grado di identificare e controllare nel tempo solo una parte degli investimenti sottostanti lo schema, sono imputati nei limiti prudenziali gli investimenti noti e la parte rimanente è trattata conformemente alla lett. c) (*partial look-through*) (2);

c) qualora la banca o la capogruppo non sia a conoscenza degli effettivi investimenti ma possa ottenere con certezza – in base alle fonti contrattuali, statutarie e regolamentari che disciplinano le decisioni di investimento dell'organismo interposto in imprese non finanziarie – le informazioni circa i limiti massimi dell'investimento nelle diverse classi di attività, ivi compresi quelli riferiti alle imprese non finanziarie, si imputa nei limiti di concentrazione e complessivo un'unica partecipazione non finanziaria per un importo pari al limite massimo di investimento in imprese non finanziarie consentito dalla disciplina propria dell'organismo interposto (*structure-based approach*): Ai fini del limite generale occorre tenere conto anche del limite massimo di investimento in imprese finanziarie (2);

d) se nessuna delle condizioni sub a), b) e c) risulta verificata, la somma degli investimenti effettuati attraverso organismi interposti è considerata come un'unica partecipazione in un'impresa non finanziaria (*unknown exposure*).

Non sono assimilati a partecipazioni gli investimenti effettuati tramite organismi interposti indipendenti dalla banca, a condizione che detti investimenti siano:

— improntati a criteri di adeguata diversificazione del portafoglio; ai fini della presente disciplina, un portafoglio di investimenti partecipativi può ritenersi adeguatamente diversificato qualora nessuno degli investimenti che lo compongono superi la misura del 5 per cento del portafoglio medesimo (3) e le imprese oggetto di investimento non siano tra loro connesse economicamente e giuridicamente (4);

— sufficientemente liquidi, avendo riguardo all'assenza di significative restrizioni alla capacità della banca di liquidare rapidamente le posizioni e di valutare le stesse in modo attendibile.

Qualora i requisiti di diversificazione e liquidità degli investimenti non risultino verificati, l'investimento è computato nei limiti quantitativi nei modi sopra indicati sub a), b), c) e d).

(2) Al fine di determinare le quote di partecipazione negli investimenti sottostanti si applica l'*equity ratio*, pari al prodotto della quota percentuale dell'investimento nell'organismo interposto e di quella nell'impresa oggetto dell'investimento finale nonché, se presenti, nei soggetti interposti tra la prima e la seconda. Per determinare gli ammontari delle singole partecipazioni occorre considerare le quote di ripartizione degli investimenti sottostanti. Ad esempio, si consideri una banca che possieda quote di un fondo comune per 40 euro, pari al 40% delle quote complessive, e che il fondo, a sua volta, detenga partecipazioni nel capitale di due imprese non finanziarie (A e B), pari, rispettivamente, a 60 euro (pari al 60% degli investimenti complessivi del fondo e al 10% del capitale dell'impresa partecipata) e a 20 euro (pari al 20% degli investimenti complessivi del fondo e al 30% del capitale dell'impresa partecipata); gli altri 20 euro sono investiti nel capitale di imprese finanziarie. La banca, ai fini della presente normativa, deve rilevare le partecipazioni nelle imprese non finanziarie A e B di ammontare pari, rispettivamente, a 24 euro (40x0.60) e a 8 euro (40x0.20), per quote di interessenza pari, rispettivamente, al 40%x10%=4% e al 40%x30%=12% (partecipazione qualificata). Ai fini del limite generale l'importo complessivo da considerare è pari a 40 euro.

(3) Nel caso di un "fondo di fondi", il criterio di granularità può essere applicato al livello delle attività sottostanti i fondi in cui il fondo investe.

(4) I criteri di connessione giuridica ed economica sono quelli indicati nella disciplina delle grandi esposizioni (cfr. Parte Seconda, Capitolo 10).

4.2 Casi di esclusione

Sono esclusi dall'applicazione dei limiti quantitativi di cui alla presente disciplina gli investimenti indiretti effettuati in concomitanza con una situazione temporanea di controllo o influenza sull'organismo interposto, a condizione che:

— la banca possa dimostrare di essere alla ricerca attiva di un compratore o nell'attesa di ricollocare l'investimento sul mercato;

— non sussistano significative restrizioni alla capacità della banca di liquidare rapidamente le posizioni;

— l'investimento sia detenuto per un periodo non superiore a 6 mesi, trascorso il quale la situazione di temporaneità cessa e le partecipazioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'intera disciplina sulle partecipazioni detenibili.

SEZIONE VII

REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO

In conformità del principio di sana e prudente gestione, gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono essere orientati all'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, creditizia in particolare.

Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie della banca o del gruppo bancario, nel rispetto del principio generale di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alla finalità di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.

A tal fine, l'organo con funzione di supervisione strategica della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, approva le politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizioni per eventuali richieste della Banca d'Italia.

In particolare le politiche interne:

— determinano le strategie della banca o del gruppo bancario in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.

  In tale ambito, le decisioni d'investimento e la gestione del portafoglio di partecipazioni in imprese non finanziarie devono essere orientate al criterio della redditività al netto del rischio.

  Deve altresì essere individuata la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo dei fondi propri ritenuto accettabile con riferimento sia al complesso degli investimenti sia alle partecipazioni in singole imprese non finanziarie.

  I limiti operativi interni, il sistema dei controlli e le singole scelte di portafoglio devono essere coerenti con le strategie definite dalla banca;

— individuano, in relazione all'attività svolta nel comparto e alle strategie della banca e del gruppo, le altre attività bancarie che possono determinare conflitti d'interesse e definiscono soluzioni organizzative e di governo societario idonee a prevenire e gestire correttamente detti conflitti.

  Nell'individuare le attività in potenziale conflitto assumono particolare rilievo, per le finalità di stabilità e sana e prudente gestione degli intermediari, i conflitti di interesse inerenti, da un lato, all'acquisto di partecipazioni qualificate in imprese a cui la banca o il gruppo bancario abbiano già concesso altre forme di finanziamento, dall'altro alla concessione di crediti o effettuazione di altre operazioni finanziare nei confronti di soggetti nei quali la banca o il gruppo bancario detengono una partecipazione qualificata.

  Le soluzioni organizzative individuate devono conseguentemente essere orientate al duplice obiettivo di evitare che le decisioni di investimento e di gestione del portafoglio partecipativo siano condizionate da relazioni creditizie esistenti o prospettiche e, nel contempo, salvaguardare l'oggettività delle procedure di affidamento e la rispondenza a condizioni di mercato delle relazioni creditizie con le imprese partecipate. In relazione a ciò le politiche interne:

- individuano e disciplinano livelli di responsabilità e di delega tali da evitare indebite influenze sui processi decisionali da parte di soggetti e strutture in potenziale conflitto d'interessi. Gli investimenti partecipativi di maggiore rilevanza, individuabili nelle partecipazioni qualificate di importo significativo rispetto ai fondi propri, sono sottoposti alla decisione e approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo (1);
- definiscono modalità e criteri della fase istruttoria e di quella deliberativa idonei ad assicurare la coerenza dell'operazione con le strategie definite, l'approfondita valutazione della convenienza economica al netto del rischio, la correttezza sostanziale dell'operazione. La documentazione dell'operazione consente di riscontrare, sulla base di elementi oggettivi, la rispondenza a condizioni di mercato o alle condizioni standard definite dalla banca;
- regolano i flussi di comunicazione tra le strutture della banca e all'interno del gruppo bancario in modo da prevenire un'indebita circolazione di informazioni tra soggetti e strutture in potenziale conflitto d'interessi;
- nei casi in cui il rischio di conflitti di interesse appaia particolarmente elevato – avuto riguardo alla propensione al rischio, all'operatività e alle strategie nel comparto – prevedono soluzioni organizzative finalizzate a garantire livelli adeguati di separatezza tra le unità preposte ai diversi comparti di attività, ivi inclusa la possibilità di avvalersi di intermediari o organismi dedicati (banche e intermediari specializzati nell'attività di investimento partecipativo, fondi di *private equity*) (2);
- definiscono criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, finalizzati a limitare i conflitti di interesse. La scelta di tali soggetti deve essere basata sulla professionalità ed esperienza in relazione all'incarico e sull'indipendenza rispetto alle funzioni aziendali potenzialmente in conflitto. Nel caso di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie, deve essere evitata la designazione negli organi e nelle funzioni direttive delle imprese di esponenti aziendali della banca partecipante e della capogruppo nonché di altri soggetti che, all'interno della banca o del gruppo bancario, svolgono funzioni o ricoprono responsabilità in potenziale conflitto d'interessi. Particolare attenzione deve essere prestata al corretto esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, in modo da attenuare i rischi derivanti dai connessi profili di responsabilità;

— istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie. In tale contesto:

  - la funzione di conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;

(1) Sono fatte salve le competenze del Consiglio di Sorveglianza eventualmente previste dallo statuto della banca ai sensi dell'art. 2409-terdecies, primo co., lett. f-*bis*, del codice civile.

(2) In linea con il criterio generale della proporzionalità, soluzioni organizzative basate su forme di separazione operativa o societaria risultano particolarmente idonee per banche e gruppi bancari di dimensioni relativamente grandi e con significative opportunità di sviluppo dell'attività di investimento partecipativo.

- la funzione di revisione interna verifica l'osservanza delle politiche in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e segnala tempestivamente eventuali anomalie agli organi di vertice della banca;
- i consiglieri indipendenti della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di partecipazioni nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali; nelle banche di minore dimensione e complessità operativa tali compiti possono essere assolti dall'organo con funzione di controllo.

SEZIONE VIII

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA

Le banche di credito cooperativo e le banche di garanzia collettiva possono assumere:

a) partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative in misura non superiore al 20% del capitale della società partecipata. Resta comunque preclusa la detenzione, anche indiretta, di partecipazioni di controllo esclusivo o congiunto;
b) partecipazioni in imprese strumentali;
c) partecipazioni in imprese non finanziarie purché il valore dell'interessenza sia contenuto entro l'1% dei fondi propri del partecipante (limite di concentrazione); tale limite è elevato al 3% nel caso di partecipazioni in organismi di categoria. L'insieme di tali interessenze deve essere comunque contenuto entro il limite del 15% dei fondi propri (limite complessivo).

Il divieto di detenere partecipazioni di controllo, anche congiunto, di cui alla lett. *a)* non si applica alle partecipazioni delle banche di garanzia collettiva in società cooperative o consortili che svolgono esclusivamente attività di garanzia collettiva dei fidi, nonché i servizi connessi e strumentali, a favore dei confidi soci e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi (confidi di secondo grado).

Per quanto non diversamente stabilito nella presente Sezione, si applicano le disposizioni in materia di limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili (Sez. II), partecipazioni in imprese non finanziarie (Sez. III), partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti (Sez. IV), partecipazioni in banche, in imprese finanziarie e in imprese assicurative (Sez. V), regole organizzative e di governo societario (Sez. VII). L'acquisizione e la detenzione di investimenti indiretti in *equity*, come definiti nella Sez. VI, sono consentiti alle banche di credito cooperativo e alle banche di garanzia collettiva limitatamente a investimenti in categorie di imprese e in settori economici coerenti con le finalità mutualistiche (es. imprese cooperative e PMI). Tali investimenti sono effettuati alle condizioni di cui alla Sez. VI ed entro i limiti specifici previsti nella presente Sezione nonché nel rispetto della regola di operatività prevalente con soci e del limite all'operatività fuori zona.

SEZIONE IX

COMUNICAZIONI

1. Archivio elettronico delle partecipazioni

Al fine di gestire e controllare i dati relativi alle partecipazioni e ai diritti di voto, presso la Banca d'Italia è istituito un archivio elettronico denominato "Assetti Partecipativi Enti (A.P.E.)", aggiornato sulla base delle segnalazioni prodotte dagli intermediari in conformità delle apposite istruzioni di compilazione emanate dalla Banca d'Italia.

Sono tenuti alla segnalazione i destinatari della disciplina indicati nella Sez. I par. 4; nei gruppi bancari l'obbligo di segnalazione compete esclusivamente all'impresa capogruppo.

Allegato A

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

Tavola 1		
	LIMITI PER LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	
	Limite "di concentrazione"	***Limite "complessivo"***
Gruppi bancari e singole banche non appartenenti a un gruppo bancario	15% del capitale ammissibile	60% del capitale ammissibile

PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI DI NATURA FINANZIARIA E IN IMPRESE STRUMENTALI

Tavola 2		
	SOGGETTI PARTECIPATI	
	Banche, imprese finanziarie e imprese di assicurazione	***Imprese strumentali***
Soglie di autorizzazione	• 10% dei fondi propri del partecipante • Controllo o influenza notevole su soggetti aventi sede in uno Stato extracomunitario diverso da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione"	Controllo o influenza notevole su soggetti aventi sede in uno Stato extracomunitario diverso da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione"

PARTE TERZA

Capitolo 2

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Capitolo 2

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 52 TUB reca disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione e di segnalazione alla Banca d'Italia per i soggetti ivi indicati quando nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza di irregolarità o violazioni normative.

L'organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca. L'ordinamento affida compiti di controllo al collegio sindacale, nel sistema tradizionale, al consiglio di sorveglianza, in quello dualistico, e al comitato per il controllo sulla gestione, in quello monistico.

Per l'importanza che detti compiti rivestono a fini di vigilanza, il TUB ha predisposto un meccanismo di collegamento funzionale con l'autorità di vigilanza: l'organo con funzione di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Doveri di comunicazione sono anche previsti a carico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'art. 51, co. 1-*bis* TUB, dispone che le banche forniscano alla Banca d'Italia informazioni riguardanti il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

La Banca d'Italia ritiene le informazioni acquisite ai sensi degli articoli sopra citati di particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza: tali informazioni consentono all'organo di vigilanza di verificare l'osservanza delle disposizioni normative e di accrescere il complesso informativo necessario per valutare la situazione dell'intermediario bancario, fermi restando gli eventuali obblighi di comunicazione ad altre autorità.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

— art. 51, co. 1-*bis*, che dispone obblighi informativi riguardanti il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

— art. 51, co. 1-*ter*, il quale dispone che la Banca d'Italia stabilisca modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al co. 1-*bis*;

— art. 52, il quale disciplina le comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;

— art. 61, co. 5, che dispone l'applicazione dell'art. 52 alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di gruppi bancari.

Viene inoltre in rilievo:

— la CRD IV, in particolare l'art. 63.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia;

— su base consolidata:

  a. alle capogruppo di gruppi bancari;

  b. alle imprese di riferimento;

— ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti;

— ai soggetti che esercitano i compiti dell'organo con funzioni di controllo presso le società che controllano banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 TUB.

SEZIONE II

COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni dell'organo con funzione di controllo

L'organo con funzione di controllo informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività (art. 52, co. 1, TUB). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 TUB (art. 52, co. 3, TUB) (1).

L'art. 61, co. 5, TUB prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di comunicazioni dell'organo con funzione di controllo alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo. In tal caso l'attività di controllo e i relativi obblighi di comunicazione riguardano le materie sulle quali la capogruppo esercita la propria attività di direzione e di coordinamento nei confronti delle società del gruppo.

2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato (art. 52, co. 2, e 61, co. 5, TUB). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 TUB (art. 52, co. 3, TUB) (2).

La Banca d'Italia può richiedere a tali soggetti dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

3. Comunicazioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Considerata la rilevanza del ruolo svolto dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, le banche comunicano alla Banca d'Italia tempestivamente, e in ogni caso non oltre 30 giorni, tutte le informazioni relative a: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisore legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata (art. 51, co. 1-*bis*, TUB).

(1) Limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento, l'art. 8 TUF impone all'organo con funzioni di controllo i medesimi obblighi informativi nei confronti anche della CONSOB.

(2) Limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento, l'art. 8 TUF impone ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti i medesimi obblighi informativi nei confronti anche della CONSOB.

PARTE TERZA

Capitolo 3

OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

Capitolo 3

OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Titolo I-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 190, ha modificato la disciplina in materia di obbligazioni bancarie garantite da specifiche attività (*covered bond*) per recepire la Direttiva (UE) 2019/2162 e dare attuazione al Regolamento (UE) 2019/2160, che introducono una disciplina armonizzata di questi strumenti e uno specifico regime di supervisione sui programmi di emissione, la cui responsabilità è attribuita alla Banca d'Italia.

Nel presente Capitolo sono dettate le disposizioni attuative di quanto previsto dal Titolo I-*bis* della legge e dalle richiamate norme europee.

La Sezione II disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, da parte della Banca d'Italia, all'avvio dei programmi di emissione. Le disposizioni definiscono, in particolare, il contenuto del programma di emissione che le banche devono allegare all'istanza di autorizzazione e i criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene nella valutazione dell'istanza stessa. Particolare attenzione è prestata alla capacità organizzativa e tecnica della banca di assicurare il corretto svolgimento del programma secondo canoni di sana e prudente gestione per la sua durata e alla coerenza dello stesso con le strategie e le politiche aziendali.

La Sezione III disciplina le caratteristiche strutturali dei programmi di emissione, i requisiti di copertura e liquidità il cui rispetto è previsto dalla legge, nonché le condizioni per l'attribuzione del marchio europeo.

La Sezione IV detta specifiche indicazioni di carattere organizzativo per le banche che prendono parte alle operazioni, in considerazione della complessità operativa e giuridica delle stesse. Un ruolo centrale è assunto dagli organi aziendali e dalle funzioni aziendali di controllo, che devono attentamente valutare i rischi connessi ai programmi di emissione, tenendo conto della complessità delle operazioni e delle implicazioni che le stesse comportano sulla situazione tecnica della banca e sul sistema dei controlli interni.

La Sezione V prevede specifici obblighi di informativa agli investitori.

La Sezione VI specifica i poteri di vigilanza informativa e ispettiva spettanti alla Banca d'Italia in qualità di autorità competente per la supervisione dei programmi di emissione.

Infine, la Sezione VII definisce il regime transitorio applicabile ai programmi in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni; per tali programmi non è richiesto, in linea con quanto stabilito dalla legge, il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia. Sono invece introdotti obblighi di natura informativa volti a consentire alla Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza sui programmi di emissione, di verificare che le banche

abbiano conformato i programmi in essere a quanto previsto dal Titolo I-*bis* della legge nonché alle presenti disposizioni prima di procedere ad effettuare una nuova emissione di obbligazioni bancarie garantite nell'ambito degli stessi.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dal regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite;

— dal Titolo I-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 190;

— dalle disposizioni del Titolo III, Capi I e II, del TUB, come richiamate dall'art. 7-*octiesdecies*, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in quanto compatibili;

— dall'art. 7 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 53.

Vengono inoltre in rilievo:

— la direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni bancarie garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE;

— la CRD.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*legge*", la legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni;

— "*obbligazioni bancarie garantite*", le obbligazioni bancarie emesse ai sensi del Titolo I-*bis* della legge;

— "*banca emittente*", la banca che emette le obbligazioni bancarie garantite;

— "*banca cedente*", la banca –anche diversa dalla banca emittente – che cede attività alla società cessionaria ai sensi dell'art. 7-*sexies* della legge;

— "*banca finanziatrice*", la banca che eroga il finanziamento subordinato alla società cessionaria ai sensi dell'art. 7-*sexies* della legge;

— "*finanziamento subordinato*", il finanziamento alla società cessionaria, concesso dalla banca cedente o da altra banca, finalizzato all'acquisto di attivi idonei e subordinato nel rimborso al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, delle controparti dei contratti derivati di copertura dei rischi e dei contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, ai sensi dell'art. 7-*sexies* della legge;

— "*società cessionaria*", la società che, ai sensi dell'art. 7-*septies* della legge, ha per oggetto esclusivo l'acquisto di crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o

garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;

— "*attivi idonei*", le attività (crediti e titoli) individuate dall'art. 7-*novies* della legge.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane e alle società capogruppo di gruppi bancari italiani.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione all'avvio del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite* (Sezione II, par. 3.3; termine: 90 giorni);

— *revoca dell'autorizzazione ad emettere obbligazioni bancarie garantite* (Sezione II, par. 4; termine: 120 giorni).

SEZIONE II

AUTORIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

1. Disposizioni di carattere generale

L'art. 7-*noviesdecies* della legge prevede che l'avvio di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di banche aventi sede legale in Italia sia soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia (1).

Le disposizioni della presente Sezione disciplinano, in attuazione dell'articolo citato, le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'avvio del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite, il contenuto del programma di emissione da presentare unitamente all'istanza, la procedura di autorizzazione e i casi di revoca della stessa.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'avvio di un programma di emissione quando risulti assicurato il rispetto delle condizioni e delle finalità previste dalla legge (2). A tale fine, sono valutati:

a) la definizione di un programma di emissione delle obbligazioni bancarie garantite;

b) l'adozione di politiche, processi e metodologie, inclusi quelli relativi all'approvazione, alla modifica, al rinnovo e al rifinanziamento dei prestiti compresi nell'aggregato di copertura, adeguati per assicurare l'ordinato svolgimento dell'operazione;

c) il possesso, da parte del personale responsabile dell'amministrazione e dei controlli del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite, di adeguate qualifiche e competenze;

d) il rispetto delle condizioni previste dal Titolo I-*bis* della legge e dalle disposizioni di cui al presente Capitolo.

Tenuto conto della complessità operativa e giuridica delle operazioni, dei riflessi che queste possono avere sugli equilibri economico-patrimoniali della banca emittente e, se del caso, delle altre banche partecipanti all'operazione, al fine di tutelare gli obbligazionisti garantiti e, più in generale, i creditori della banca, nella valutazione dei programmi la Banca d'Italia presta particolare attenzione alla capacità della stessa di assicurarne nel continuo il corretto svolgimento nel rispetto delle condizioni previste dal Titolo 1-*bis* della legge e secondo canoni di sana e prudente gestione. Ai fini della valutazione della sostenibilità del programma, la Banca d'Italia tiene conto anche della sua coerenza con le strategie e le politiche della banca stessa, nonché del complessivo assetto organizzativo e della situazione tecnica della banca come risultante dal complesso delle informazioni di vigilanza a propria disposizione (cfr. *infra*, par. 3.2.).

(1) L'autorizzazione non è richiesta per le singole emissioni a valere su un programma di emissione autorizzato ai sensi delle presenti disposizioni.

(2) Come previsto dall'art. 7-*octiesdecies*, comma 1, la Banca d'Italia vigila sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite, al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle banche emittenti, la stabilità del mercato e la tutela dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite. La vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite è esercitata senza pregiudizio dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal TUB e alla Banca d'Italia e alla Consob dal TUF per le finalità ivi previste, nonché della ripartizione di competenze di vigilanza prudenziale attribuite rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea ai sensi del RMVU.

Nell'ambito della procedura autorizzativa, per le banche significative, la Banca d'Italia assicura il coordinamento con la Banca centrale europea quando dall'istruttoria emergono profili rientranti nelle competenze di quest'ultima.

2. Programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite

L'organo di amministrazione della banca che intende emettere obbligazioni bancarie garantite predispone il programma di emissione secondo quanto specificato nel paragrafo 2.1. e allega la relazione di cui al paragrafo 2.2. Il programma e la relazione sono approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica, sulla base del parere dell'organo con funzione di controllo e di apposite relazioni delle funzioni aziendali di controllo (3).

2.1. Caratteristiche del programma

Il programma include almeno le seguenti informazioni:

— caratteristiche strutturali dell'operazione. In particolare, il programma:

i) descrive la natura e l'ammontare degli attivi idonei oggetto di cessione da includere nel patrimonio separato nel corso della durata del programma e, nel caso di attivi assistiti da garanzia reale, il rispetto di quanto previsto dalla Sezione III (4);

ii) indica l'eventuale ricorso a contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nelle attività incluse nel patrimonio separato (di seguito derivati di copertura), con indicazione della controparte, ovvero, se non ancora identificata, delle caratteristiche che la stessa deve possedere per la stipula del contratto, del funzionamento dei meccanismi di copertura e di adeguamento dei margini di garanzia, ove previsti; nel caso di derivati di copertura inclusi tra gli attivi idonei, il programma attesta il rispetto di quanto previsto dalla Sezione III;

iii) attesta il rispetto dei livelli di copertura previsti dall'art. 7-*undecies* della legge, calcolati in conformità con quanto previsto dalla Sezione III, nonché – nel caso la banca intenda commercializzare le obbligazioni emesse a valere sul programma oggetto di autorizzazione come "obbligazione garantita europea (premium)" – il rispetto del livello minimo di eccesso di garanzia previsto dall'art. 129, par. 3 *bis* CRR, calcolato in maniera conforme alla Sezione III; il programma indica altresì le modalità attraverso le quali il rispetto dei requisiti è assicurato nel continuo e per la durata complessiva del programma e le conseguenze, previste negli accordi contrattuali che disciplinano l'operazione, in caso di eventuali violazioni;

iv) attesta il rispetto del requisito per la riserva di liquidità previsto dall'art. 7-*duodecies*, calcolato in maniera conforme alla Sezione III;

v) indica l'eventuale adozione di meccanismi di estensione automatica delle scadenze delle obbligazioni bancarie garantite, in conformità con quanto previsto dall'articolo

(3) Nel caso in cui la banca emittente sia diversa dalla capogruppo, il programma di emissione e la relazione sono trasmessi unitamente ad una lettera a firma del legale rappresentante della capogruppo che attesti la coerenza del programma di emissione e delle valutazioni contenute nella relazione illustrativa con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, la compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti, l'adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo in conformità con quanto previsto alla Sez. IV, par. 1.

(4) Le stime in chiave prospettica richieste dalla presente disposizione sono formulate sulla base delle informazioni disponibili al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione e, di norma, per un orizzonte temporale non inferiore ai 3 anni.

7-*terdecies* della legge, con indicazione delle condizioni e delle modalità per la loro attivazione, nonché degli effetti dell'estensione delle scadenze sulla capacità della banca di rispettare il requisito per la riserva di liquidità secondo quanto previsto dall'art. 7-*duodecies*, comma 4;

vi) descrive le caratteristiche delle obbligazioni da emettere nell'ambito del programma e le categorie di investitori a cui si rivolge;

— informazioni sulle banche cedenti (se diverse dall'emittente), con indicazione, per ciascuna, dell'appartenenza o meno al medesimo gruppo della banca emittente, natura e ammontare degli attivi idonei ceduti, eventuali ulteriori funzioni o attività dalle stesse svolte nell'ambito dell'operazione;

— la società di controllo dell'aggregato di copertura incaricata ai sensi dell'articolo 7-*sexiesdecies* della legge (cfr. Sezione IV) ed eventuali altri soggetti coinvolti nel programma di emissione (ad es. banca depositaria, *calculation agent*) con indicazione del ruolo e delle responsabilità spettanti a ciascuno di essi.

2.2. Relazione sui profili tecnico-patrimoniali e sugli assetti organizzativi per la gestione del programma

Al programma è allegata una relazione nella quale la banca:

— espone gli obiettivi perseguiti dal programma, identifica i rischi ad esso connessi e ne fornisce l'inquadramento nell'ambito degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi della banca e, nel caso di un gruppo bancario, a livello consolidato. In particolare, la relazione attesta la coerenza del programma con la propensione al rischio e la soglia tolleranza al rischio della banca – e, nel caso di un gruppo bancario, a livello consolidato – definite nel RAF, in chiave attuale e prospettica, nonché il rispetto dei limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei adottati dalla banca ai sensi della Sezione IV (5) all'avvio dell'operazione e la capacità della banca di rispettarli per la durata della stessa;

— evidenzia l'impatto del programma di emissione sugli equilibri tecnico-patrimoniali dell'emittente (6), tenuto conto della necessità di rispettare – in fase di avvio dell'operazione e per la durata del programma – i requisiti previsti dalla legge, come attuati dalle presenti disposizioni, nonché, nel caso di obbligazioni bancarie garantite che si intende commercializzare con il marchio "obbligazione garantita europea (premium)", il requisito previsto dall'art. 129, par. 3 *bis*, CRR;

— descrive:

i) gli assetti organizzativi e di controllo, con indicazione quali-quantitativa del personale addetto alla gestione dei programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite e i compiti affidati alle funzioni di controllo e alla società di controllo dell'aggregato di copertura, in conformità con quanto previsto dalla Sezione IV;

ii) il processo di gestione dei rischi connessi all'operatività in obbligazioni bancarie garantite; le procedure per la valutazione e il monitoraggio degli attivi idonei e delle garanzie incluse nell'aggregato di copertura, nonché per l'approvazione, la modifica, il

(5) In particolare, nel caso di: i) banca cedente diversa dall'emittente, ii) pluralità di banche cedenti appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente, iii) banca emittente diversa dalla società capogruppo del gruppo bancario, le informazioni sono rese in relazione alla banca emittente, a ciascuna banca cedente nonché a livello consolidato di gruppo.

(6) Cfr. nota 5.

rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti compresi nel patrimonio separato; i presidi organizzativi adottati per assicurare l'ordinato svolgimento del programma di emissione anche in caso di insolvenza o risoluzione, secondo quanto previsto dalle Sezioni III e IV.

3. Procedura autorizzativa

3.1. Presentazione della domanda

Le banche che intendono avviare un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite presentano istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia. L'istanza è presentata dalla banca emittente, a firma del suo legale rappresentate, tramite posta elettronica certificata. Alla domanda sono allegati:

— la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica con cui è stato approvato l'avvio del programma di emissione unitamente al parere dell'organo con funzione di controllo e delle apposite relazioni delle funzioni aziendali di controllo (7);

— il programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite (con relazione allegata), redatto secondo le indicazioni di cui al paragrafo 2;

— l'attestazione della società di revisione sull'idoneità dei criteri di determinazione del prezzo di cessione in conformità con la Sezione IV.

3.2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia valuta la documentazione presentata e rilascia l'autorizzazione all'avvio del programma di emissione quando dalla verifica delle condizioni di cui al paragrafo 1 risulti assicurato il rispetto delle finalità previste dall'art. 7-*octiesdecies* della legge.

Considerata l'elevata complessità operativa e giuridica connessa all'avvio di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia valuta con particolare attenzione:

— l'adeguatezza degli assetti organizzativi, anche in termini di risorse tecniche e qualità del personale addetto, e delle politiche di governo e dei processi di gestione dei rischi connessi al programma di emissione, che devono risultare coerenti con le dimensioni, la complessità operativa e l'esposizione al rischio della banca e del gruppo, l'operatività nel comparto e le specifiche caratteristiche del programma di emissione per assicurarne l'ordinato svolgimento nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalle presenti disposizioni (cfr. Sezioni III e IV);

— la sostenibilità del programma di emissione secondo canoni di sana e prudente gestione e la sua idoneità ad assicurare l'ordinato e sicuro svolgimento dell'operazione e la tutela degli investitori, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni. In tale ambito, la Banca d'Italia verifica che le previsioni formulate con riguardo alla realizzazione del programma e ai relativi impatti sulla situazione tecnica della banca e del gruppo siano coerenti con gli obiettivi di rischio definiti dalla banca emittente (e, ove presenti, dalle altre

(7) Nel caso di banca emittente diversa dalla capogruppo, è inclusa la lettera a firma del legale rappresentante della capogruppo che attesti la coerenza del programma di emissione e delle valutazioni contenute nella relazione illustrativa con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, la compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti, l'adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo.

banche cedenti) e a livello di gruppo nell'ambito del RAF, con particolare riguardo ai profili relativi al rischio di liquidità, attività vincolate e NPL *ratio*.

Ai fini di queste valutazioni, la Banca d'Italia tiene conto del complessivo assetto organizzativo e della situazione tecnica come risultante dal complesso delle informazioni di vigilanza a propria disposizione. Per le banche significative la Banca d'Italia assicura ove opportuno il coordinamento con la Banca centrale europea, per i profili di competenza di quest'ultima.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti rispetto alla documentazione indicata al paragrafo 3.1., nonché disporre accessi ispettivi per integrare e verificare le informazioni fornite. Se ritenuto opportuno, la Banca d'Italia può chiedere dati e informazioni integrativi anche alle altre banche partecipanti all'operazione in qualità di cedenti.

La Banca d'Italia può altresì chiedere di adottare gli interventi di modifica al programma di emissione necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni o fornire indicazioni specifiche in sede di rilascio dell'autorizzazione.

3.3. Conclusione del procedimento e adempimenti successivi

La Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata di tutta la documentazione.

La Banca d'Italia iscrive l'informazione relativa all'autorizzazione all'avvio del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite nell'albo indicato all'art. 13 TUB.

La banca può effettuare la prima emissione a valere sul programma dopo l'iscrizione nell'albo di cui sopra e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia entro 10 giorni dall'emissione.

4. Revoca dell'autorizzazione

Fermo restando quanto previsto dalla Sezione VI, paragrafo 4, l'autorizzazione è revocata:

— quando vengono meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;

— se l'autorizzazione è stata ottenuta o rilasciata presentando false dichiarazioni o con qualsiasi mezzo irregolare;

— se la banca rinuncia espressamente a attuare il programma di emissione autorizzato.

In caso di revoca dell'autorizzazione, la Banca d'Italia, senza ulteriori formalità, cancella dall'albo di cui all'art. 13 TUB l'informazione relativa all'autorizzazione all'avvio del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

SEZIONE III

REQUISITI DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GRANTITE E MARCHIO

1. Attivi idonei

Nell'ambito delle emissioni di obbligazioni bancarie garantite possono essere costituiti in patrimonio separato unicamente gli attivi idonei ai sensi dell'art. 7-*novies* della legge.

1.1. Criteri di valutazione

Per le attività ammissibili originate dalla banca emittente, quest'ultima si attiene a quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A.

Per le attività ammissibili assistite da garanzie reali, ai fini del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 7-*novies*, comma 2, lett. a), della legge la banca applica le procedure, i processi e i criteri di valutazione dalla stessa adottati per il riconoscimento a fini prudenziali delle garanzie reali come tecnica di attenuazione del rischio di credito (1). Per la valutazione del valore di mercato degli immobili, sia residenziali sia non residenziali, su cui grava ipoteca in relazione ai crediti ceduti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle regole prudenziali richiamate, la banca applica in particolare altresì quanto previsto dal par. 2.2 "*Valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni*"(2) della Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A.

Per le attività ammissibili non originate dalla banca emittente, in conformità a quanto previsto dall'art. 7-*novies*, comma 2, lettera c), della legge, la banca effettua la valutazione del merito di credito dei debitori prima della cessione oppure verifica che i criteri di valutazione del merito di credito adottati dal soggetto che ha originato le attività siano conformi a quanto previsto nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A (3). Il requisito di cui all'art. 7-*novies*, comma 2, lett. c), della legge si intende comunque rispettato:

— nel caso di attivi originati da soggetti appartenenti al gruppo bancario della banca emittente, se il soggetto applica per la valutazione del merito di credito le politiche e le procedure definite a livello di gruppo;

— nel caso di attività ammissibili acquisite dall'emittente nell'ambito di operazioni che siano già state oggetto di autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza, se nell'ambito delle attività di *due diligence* condotte per la realizzazione di tali operazioni la banca emittente ha effettuato la valutazione del merito di credito dei debitori ceduti oppure ha valutato la coerenza delle politiche e delle procedure di valutazione del merito di credito del cedente nell'ambito dell'operazione e ciò risulta da apposite attestazioni da parte dell'organo con funzione di gestione della banca emittente.

Resta fermo quanto previsto dal secondo capoverso per la valutazione e il monitoraggio delle garanzie reali che assistono le attività ammissibili.

(1) Nel caso di attivi assistiti da ipoteca la banca assicura inoltre che la cessione avvenga successivamente al decorso dei termini per la revocatoria della costituzione dell'ipoteca, come richiesto dall'art. 7-*novies*, comma 2, lett. b) della legge.

(2) La stima del valore di mercato di immobili – sia residenziali sia non residenziali – e navi posti a garanzia degli attivi ceduti va effettuata con frequenza almeno annuale.

(3) Cfr. inoltre Orientamenti dell'EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (*Guidelines on loan origination and monitoring*, EBA/GL/2020/06).

1.2. Contratti derivati

I contratti derivati sono considerati attivi idonei quando sono stipulati con banche provviste di *rating* corrispondente almeno alla classe di merito 3 e risultano rispettate le altre condizioni previste all'art. 7-*decies* della legge. In particolare, la condizione di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 7-*decies* si ritiene rispettata nei seguenti casi:

— contratti derivati di copertura ai sensi dei principi contabili applicabili dalla banca emittente;

— contratti derivati che rappresentano "coperture naturali" (4), a condizione che i) la funzione di copertura del derivato risulti in modo inequivoco dalla documentazione contrattuale ad esso afferente e sia attestata nel programma di emissione; ii) la banca emittente monitori su base continuativa lo strumento di copertura e l'attività/passività coperta, la natura del rischio coperto e l'efficacia della copertura stessa; iii) il derivato sia escluso dagli attivi idonei quando il rischio coperto cessa di esistere.

La condizione di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 7-*decies* si ritiene altresì rispettata nel caso di derivati di copertura stipulati tra banca emittente o cedente e società cessionaria appartenenti al medesimo gruppo bancario al ricorrere dei requisiti previsti ai romanini i), ii) e iii) del precedente alinea.

I derivati considerati attivi idonei sono inclusi nel calcolo del requisito di copertura basato sul valore attuale netto e di quello di copertura degli interessi secondo quanto previsto dall'art. 7-*undecies*, comma 1, lettere b) e c) (5).

1.3. Integrazione degli attivi idonei

L'integrazione delle attività cedute, successivamente alla cessione iniziale, avviene mediante la cessione di ulteriori attivi idonei (6). La delibera di cessione di attivi integrativi è adottata dall'organo con funzione di gestione della banca emittente o della banca cedente se diversa dall'emittente sulla basa di una relazione redatta dalle funzioni di controllo dei rischi attestante il rispetto dei limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei (cfr. Sezione IV) e la coerenza con i limiti fissati nel RAF (7).

L'integrazione è consentita al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di copertura e/o di liquidità previsti rispettivamente dagli articoli 7-*undecies* e 7-*duodecies* della legge ovvero dei requisiti di copertura stabiliti in via contrattuale, nel caso di *overcollateralization*, nonché per mantenere il rispetto dei limiti previsti all'articolo 129 CRR, incluso il limite minimo di eccesso di garanzia di cui all'articolo 129, paragrafo 3 *bis* CRR per i programmi che beneficiano del marchio "obbligazione garantita europea (premium)".

Con specifico riferimento ai livelli massimi di *loan to value* previsti dall'art. 129 CRR come requisito di idoneità dei crediti ipotecari che possono essere ceduti, in caso di eccezionale

(4) Per coperture naturali si intende il ricorso a derivati connessi gestionalmente con attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico.

(5) In base a quanto previsto dall'art. 7-*undecies*, comma 2, lett. e), punto 2) della legge, i derivati che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 7-*decies* sono inclusi nel calcolo del valore attuale netto delle attività facenti parte del patrimonio separato al costo corrente di sostituzione, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione, in conformità a quanto previsto dalla parte 3, Titolo II, Capitolo 6 del CRR.

(6) Ai fini del presente paragrafo, non costituisce integrazione l'ulteriore costituzione in patrimonio separato di attivi idonei effettuata nell'ambito di programmi predefiniti che prevedono l'emissione obbligazioni bancarie garantite a diverse scadenze o nel corso di un determinato periodo di tempo.

(7) Nel caso in cui la società cedente/emittente sia diversa dalla capogruppo, la delibera è accompagnata da lettera a firma del legale rappresentate della società che attesti la coerenza dell'operazione con le politiche del gruppo nel suo complesso.

superamento degli stessi deve essere adottata una delle seguenti misure alternative: *(i)* i crediti non idonei sono esclusi dal *cover pool* e, se necessario per assicurare il rispetto del requisito di copertura (e/o il limite minimo di eccesso di garanzia), sostituiti con altri attivi idonei; *(ii)* la quota di finanziamento computabile è ridotta in misura tale da ricondurre il *loan to value* nel massimo consentito.

La sostituzione di attivi idonei, inclusi nel patrimonio separato della cessionaria, con altri della stessa specie originati dalla banca cedente è consentita purché tale facoltà sia espressamente prevista nel programma e nel prospetto di emissione, che in tal caso individuano i casi in cui la sostituzione è ammessa, assicurano adeguata informativa al mercato, se del caso prevedono congrui limiti quantitativi alla sostituzione.

I contratti stipulati dalle banche in relazione all'emissione di obbligazioni bancarie garantite e i documenti informativi che accompagnano le stesse obbligazioni danno espressamente atto che l'integrazione degli attivi ceduti non è consentita fuori dei casi stabiliti dalle presenti disposizioni.

2. Requisiti di copertura

Per l'intera durata del programma di emissione la banca emittente assicura in via continuativa il rispetto dei requisiti di copertura previsti all'art. 7-*undecies*, comma 1, lettere a), b) e c), della legge, calcolati rispettivamente con riferimento al valore nominale degli attivi idonei e delle obbligazioni in essere, al valore attuale netto degli attivi idonei e delle obbligazioni bancarie garantite in essere e agli interessi e ai proventi generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato e agli interessi e ai costi dovuti sulle obbligazioni in essere. Nei requisiti di cui alle lettere b) e c) si tiene conto degli eventuali contratti derivati di copertura.

In base a quanto previsto dall'art. 7-*undecies*, comma 2, lett. c), della legge le attività facenti parte della riserva di liquidità contribuiscono al calcolo dei rapporti di copertura a condizione che le attività stesse siano qualificabili come attività ammissibili ai sensi dell'art. 129, paragrafo 1, CRR e che rispettino gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 *bis* a 3 del medesimo articolo. Nel calcolo dei rapporti di copertura, la banca si attiene ai criteri indicati nell'art. 7-*undecies*, comma 2, della legge. Con specifico riferimento ai costi attesi di manutenzione e gestione in caso di liquidazione del programma di emissione, qualora la banca intenda calcolarli in misura forfettaria in base a quanto previsto dall'art. 7-*undecies*, comma 2, lett. b), della legge, i criteri per il calcolo sono chiaramente definiti.

3. Requisito per la riserva di liquidità

Ai sensi dell'art. 7-*duodecies*, comma 1, della legge, la banca emittente assicura in via continuativa, per l'intera durata del programma, che le attività facenti parte del patrimonio separato includano una riserva di liquidità che sia pari almeno al deflusso netto cumulativo massimo di liquidità dei successivi 180 giorni.

La riserva di liquidità è composta da attività liquide ai sensi del Requisito di Copertura della Liquidità (*Liquidity Coverage Requirement* – LCR) e da esposizioni verso banche che rispettano le condizioni previste dall'art. 7-*duodecies*, comma 2, lett. b), della legge.

Con riferimento al deflusso netto cumulativo massimo di liquidità, la banca emittente effettua una riconciliazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita attesi nei successivi 180 giorni di calendario, e dei conseguenti sbilanci positivi o negativi. Nella riconciliazione la banca

fa riferimento ai flussi - derivanti da scadenze di natura contrattuale – generati, da un lato, dagli attivi ceduti, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria, e, dall'altro, dalle passività connesse con le obbligazioni bancarie garantite emesse e con gli altri costi e oneri connessi all'operazione, tenuto conto anche degli eventuali contratti derivati di copertura (8).

L'attribuzione dei flussi finanziari in entrata e in uscita è effettuata secondo le medesime fasce di scadenza residua (fino alla fascia "*fino a sei mesi*") che compongono la *maturity ladder* oggetto di segnalazione nell'ambito del rischio di liquidità (9).

Per ogni fascia di scadenza, la somma progressiva dei singoli sbilanci positivi/negativi precedenti determina uno sbilancio cumulativo, che può assumere segno positivo o negativo. Il flusso netto cumulativo massimo di liquidità è quindi rappresentato dallo sbilancio cumulativo negativo di maggiore dimensione registrato nei 180 giorni.

Ai sensi dell'art. 7-*duodecies*, comma 4, della legge, nel caso di programmi che prevedono l'estensione automatica della scadenza delle obbligazioni, il calcolo del deflusso netto cumulativo è basato sulla data ultima di scadenza risultante dall'esercizio dell'estensione.

4. Marchio

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-*viciesbis* della legge, le obbligazioni bancarie garantite emesse da banche italiane ai sensi delle presenti disposizioni sono commercializzate utilizzando il marchio "obbligazione garantita europea".

Le obbligazioni garantite emesse da banche italiane ai sensi delle presenti disposizioni che – in base a quanto previsto dal paragrafo 3-*bis* dell'articolo 129 CRR – rispettano tutti i requisiti previsti dall'articolo 129 CRR, incluso il requisito minimo di eccesso di garanzia pari al 5% di cui al paragrafo 3 *bis*, calcolato secondo il criterio del valore nominale in base all'art. 7-*undecies*, comma 1, lettera a) della legge, possono essere commercializzate utilizzando il marchio "obbligazione garantita europea (premium)".

5. Trattamento prudenziale del finanziamento subordinato alla società cessionaria

Per quanto riguarda il finanziamento subordinato alla società cessionaria, qualora lo stesso sia concesso dalla banca che emette le obbligazioni e cede gli attivi, quest'ultima mantiene il medesimo requisito patrimoniale che era tenuta a osservare, prima della cessione, a fronte degli attivi ceduti ("requisito attività cedute").

Lo stesso trattamento prudenziale si applica qualora il finanziamento subordinato sia concesso da una banca diversa da quella emittente e/o cedente ma appartenente al medesimo gruppo bancario di queste.

In tutti gli altri casi, la banca finanziatrice dovrà costituire un requisito patrimoniale pari al maggiore importo tra il "requisito attività cedute" e il requisito risultante dall'applicazione della

(8) Non sono inclusi nel calcolo i flussi relativi al finanziamento subordinato stipulato tra banca cedente o altra banca e la società cessionaria, nonché eventuali altri costi subordinati rispetto ai pagamenti nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e delle controparti in derivati di copertura.

(9) Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e successive modifiche, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, in particolare il modello C 66.01 contenuto nell'Allegato XXII.

ponderazione riferibile alla banca emittente e, se diversa, alla banca cedente in base alla metodologia di determinazione dei requisiti patrimoniali adottata dalla banca finanziatrice.

SEZIONE IV

RESPONSABILITA' E CONTROLLI

1. Governo e gestione dei rischi derivanti dalla partecipazione a programmi di emissione (1)

Lo schema operativo previsto per l'emissione di obbligazioni bancarie garantite comporta l'ingresso della banca emittente e, se diversa, di quella cedente in un nuovo mercato, connotato da un elevato grado di innovazione e di complessità operativa e giuridica.

Vengono in rilievo: la sottrazione di attivi di elevata qualità creditizia, destinati in via prioritaria ai portatori delle obbligazioni bancarie garantite; l'assunzione di impegni a controllare la qualità e il valore degli attivi ceduti e dei beni eventualmente posti a garanzia degli stessi nonché, ove necessario, a reintegrare questi attivi per rispettare i requisiti previsti dalla legge a garanzia dei portatori delle obbligazioni e delle controparti in derivati; l'articolazione dei rapporti contrattuali tra banca cedente, banca emittente, banca finanziatrice, società cessionaria; le esigenze di un'adeguata informazione ai sottoscrittori delle obbligazioni e alle controparti in derivati; i flussi informativi nei confronti della Banca d'Italia.

In relazione alla complessità dei profili contrattuali e alle possibili ricadute sui propri assetti tecnici, le banche emittenti e, se diverse, le banche cedenti:

— definiscono politiche di governo dei rischi connessi a questo tipo di operatività e processi per la loro gestione; le politiche e i processi sono formalizzati e integrati nelle strategie aziendali di governo e gestione dei rischi adottate dalla banca e coerenti con quelle di gruppo (cfr. *infra*). Essi sono definiti e approvati dagli organi aziendali, secondo le attribuzioni proprie di ciascuno, in coerenza con quanto specificato dalla Parte I, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II (2). Le politiche e i processi:

  i) prevedono che prima dell'approvazione dell'avvio o della partecipazione ad un programma di emissione siano pienamente valutati – anche con il coinvolgimento della funzione di controllo dei rischi e della funzione di *compliance* – la conformità dell'iniziativa con la disciplina applicabile e i rischi derivanti dall'avvio o dall'ampliamento dell'operatività nel comparto;

  ii) stabiliscono misure idonee ad assicurare nel continuo il rispetto della disciplina applicabile al programma e che i rischi assunti in relazione alla partecipazione a uno o più programmi di emissione siano coerenti con la propensione al rischio e la soglia di tolleranza al rischio definite nel RAF (cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato C); a questo fine, le banche definiscono in particolare limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei – riferiti al complesso delle operazioni della specie ed espressi in percentuale degli attivi idonei totali – a cui intendono attenersi nella partecipazione a programmi di *covered bond* (3); i limiti sono coerenti con gli obiettivi di rischio e le soglie di tolleranza definiti nel RAF e, in particolare a quelli relativi alla gestione del

(1) In merito all'identificazione degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, ai quali si fa riferimento nel paragrafo, cfr. Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3.

(2) Per i gruppi bancari cooperativi resta fermo quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III.

(3) Nel caso di (i) banca cedente diversa dall'emittente, (ii) pluralità di banche cedenti appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente e (iii) banca emittente diversa dalla capogruppo, le informazioni sono rese in relazione alla banca emittente, ciascuna banca cedente nonché a livello consolidato di gruppo.

rischio di liquidità (*Liquidity Coverage Requirement* e *Net Stable Funding Requirement*), al livello complessivo di attività vincolate (*encumbered assets*) e di crediti deteriorati (NPL *ratio*); i limiti sono aggiornati per tenere conto dei mutamenti della strategia e dell'operatività della banca;

iii) definiscono procedure per il monitoraggio dell'andamento delle operazioni, della conformità con la disciplina applicabile e del rispetto dei limiti operativi adottati, nonché gli interventi da attivare nei casi di mancato rispetto dei requisiti previsti o in cui sia necessario ricondurre il livello di rischio entro gli obiettivi di rischio prestabiliti;

iv) prevedono flussi informativi periodici agli organi aziendali sull'andamento dell'operazione, l'evoluzione dei principali fattori di rischio, il rispetto degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi adottate e la conformità al quadro vigente;

— dispongono di assetti organizzativi adeguati, anche in termini di dimensionamento qualitativo e quantitativo del personale e di risorse finanziarie disponibili, alle esigenze operative e di gestione dei rischi connessi con questa operatività.

L'organo con funzione di supervisione strategica approva le decisioni connesse alla partecipazione a singole operazioni o a programmi di emissione – in qualità sia di emittente le obbligazioni sia di cedente le attività – sulla base di una attenta valutazione degli obiettivi perseguiti e dei rischi connessi, anche legali e reputazionali, da parte dell'organo con funzione di gestione. Tali valutazioni sono preventivamente sottoposte all'organo con funzione di controllo affinché renda un parere sulla conformità dell'operazione o delle attività descritte nel programma alle previsioni della legge, e delle presenti disposizioni, sull'impatto dell'attività sull'equilibrio economico-patrimoniale della banca, nonché sull'idoneità delle procedure di gestione dei rischi adottate.

Le stesse valutazioni sono effettuate dagli organi della capogruppo delle banche emittenti e di quelle cedenti, avendo attenzione anche ai profili della coerenza con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, della compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti, dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo.

A supporto delle deliberazioni concernenti la cessione di attivi, tanto nella fase iniziale di una operazione quanto per la successiva integrazione, la banca cedente richiede a una società di revisione l'emissione di un'apposita attestazione che, sulla base del lavoro svolto dal revisore, non emergono elementi che facciano ritenere che i criteri di valutazione applicati per la determinazione del prezzo di cessione degli attivi non siano conformi a quelli che la stessa banca cedente è tenuta ad osservare nella redazione del bilancio d'esercizio. L'attestazione non è richiesta se la cessione è fatta ai valori di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato della banca cedente, su cui sia stato formulato un giudizio senza rilievi da parte della società di revisione. Non è inoltre necessaria l'attestazione qualora eventuali scostamenti tra il valore di iscrizione in bilancio e il prezzo di cessione dipendano esclusivamente dalla naturale dinamica finanziaria degli attivi ceduti e non si riconnettano in alcun modo a variazioni qualitative degli attivi e/o del merito di credito dei debitori ceduti.

L'organo con funzione di gestione assicura che le funzioni aziendali di controllo della banca emittente verifichino, nel rispetto delle attribuzioni di ciascuna, con periodicità almeno semestrale e per ciascuna operazione (4):

(4) Cfr. nota 2.

— la qualità e l'integrità degli attivi ceduti a garanzia delle obbligazioni; in particolare che:

a) la stima del valore di mercato degli immobili, sia residenziali sia non residenziali, su cui grava ipoteca in relazione ai crediti fondiari e ipotecari ceduti, sia effettuata conformemente alla normativa sulla determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito secondo quanto previsto dalla Sezione III;

b) il rispetto dei livelli di *loan to value* previsti dall'art. 129 CRR come requisito di idoneità dei crediti ipotecari sia verificato al momento della cessione dei finanziamenti nel *cover pool* e, successivamente, in connessione con l'aggiornamento dei valori immobiliari di cui alla precedente lettera a) e con la medesima periodicità; verificano inoltre che, in caso eccezionale di superamento del rapporto di *loan to value*, sia stata adottata una delle misure previste dalla Sezione III;

— il rispetto dei limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei a cui la banca intende attenersi nella realizzazione di programmi di *covered bond*, di cui al presente paragrafo, nonché, in caso di superamento, l'adozione dei necessari interventi correttivi (5);

— il rispetto del rapporto massimo tra le obbligazioni bancarie garantite emesse e gli attivi ceduti a garanzia e del requisito per la riserva di liquidità, secondo quanto previsto dagli articoli 7-*undecies* e 7-*duodecies* della legge e dalla precedente Sezione III;

— l'effettività e l'adeguatezza della copertura dei rischi offerta dai contratti derivati eventualmente stipulati in relazione all'operazione, nonché il rispetto delle condizioni previste dall'art. 7-*decies* della legge e dalla precedente Sezione III;

— l'andamento dei flussi finanziari connessi al programma, anche al fine di identificare tempestivamente il verificarsi delle condizioni per l'estensione automatica della scadenza delle obbligazioni bancarie garantite, ove prevista dal programma;

— la completezza, veridicità e tempestività delle informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi della Sezione V.

Nel caso di banca emittente diversa dalla capogruppo, quest'ultima, nell'ambito dei controlli di gruppo, accerta l'affidabilità delle procedure e dei sistemi di controlli predisposti per effettuare tali verifiche. Al tal fine le loro risultanze sono portate tempestivamente dalla banca emittente a conoscenza della capogruppo.

Gli organi con funzione di gestione delle banche emittenti e della capogruppo, se diversa dall'emittente, assicurano che sia effettuata una valutazione dei profili giuridici dell'attività sulla base di apposite relazioni di esperti legali, contenenti un'approfondita disamina delle strutture e degli schemi contrattuali impiegati, con particolare attenzione alle caratteristiche della garanzia prestata dalla società cessionaria e al complesso dei rapporti intercorrenti tra banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice e società cessionaria.

Devono essere oggetto di attenta valutazione anche gli assetti organizzativi e gestionali della società cessionaria, che devono essere adeguati ai compiti attribuiti alla stessa società. I contratti

(5) In caso di banca cedente diversa dall'emittente, l'organo con funzione di gestione della cedente assicura che le funzioni aziendali di controllo verifichino, nel rispetto delle attribuzioni di ciascuna, con periodicità almeno semestrale e per ciascuna operazione, il rispetto dei limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei a cui la banca intende attenersi nella realizzazione di programmi di *covered bond*, di cui al presente paragrafo, nonché, in caso di superamento, l'adozione dei necessari interventi correttivi. Le risultanze di tali verifiche sono portate a conoscenza dell'emittente e, se diversa, della capogruppo.

stipulati dalle banche in relazione all'operazione devono contenere clausole atte ad assicurare un regolare ed efficiente svolgimento delle funzioni da parte della società cessionaria.

Al fine di assicurare che la società cessionaria possa adempiere in modo ordinato e tempestivo gli obblighi discendenti dalla garanzia prestata, le banche emittenti utilizzano tecniche di *asset and liability management* idonee ad assicurare, anche mediante specifici controlli con periodicità almeno semestrale, un tendenziale equilibrio tra le scadenze dei flussi finanziari generati dagli attivi ceduti, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria, e le scadenze dei pagamenti dovuti dalla banca emittente in relazione alle obbligazioni bancarie garantite emesse e agli altri costi e oneri connessi all'operazione (6).

La banca emittente, la banca cedente ed eventualmente il diverso soggetto incaricato del *servicing* degli attivi costituenti il patrimonio separato, assumono impegni contrattuali in modo da poter disporre delle informazioni sulla titolarità e sull'andamento dei rapporti ceduti necessarie per lo svolgimento dei controlli previsti nel presente paragrafo, nonché per l'adempimento degli obblighi segnaletici di vigilanza, ivi inclusi quelli connessi alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi (Centrale dei rischi). La funzione di revisione interna della banca emittente o della capogruppo, nel caso di un gruppo bancario, effettua, almeno ogni 12 mesi, una completa verifica dei controlli svolti, anche avvalendosi delle informazioni ricevute e dei risultati espressi dalla società di controllo dell'aggregato di copertura (cfr. *infra*, par. 2). I risultati di tali verifiche sono portati a conoscenza degli organi aziendali.

2. Società di controllo dell'aggregato di copertura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-*sexiesdecies* della legge, i controlli sulla regolarità dell'operazione, sul rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione III, sull'integrità delle garanzie, sull'informativa agli investitori sono effettuati, altresì, da un soggetto esterno (società di controllo dell'aggregato di copertura o "*asset monitor*") incaricato dalla banca emittente (7).

L'*asset monitor* deve essere una società abilitata alla revisione legale dei conti avente la professionalità necessaria in relazione ai compiti affidati e indipendente rispetto alla banca che conferisce l'incarico e agli altri soggetti partecipanti all'operazione.

Il carattere di indipendenza deve essere inteso come non coincidenza tra la società incaricata delle attività di controllo sull'aggregato di copertura e i soggetti che svolgono la revisione contabile sulla banca emittente e sugli altri partecipanti all'operazione (banca cedente, se diversa dall'emittente, e società cessionaria); esso non viene meno nel caso in cui l'*asset monitor* svolga la revisione contabile per altre società del gruppo diverse da quelle partecipanti all'operazione in qualità di banca cedente o di società cessionaria.

In un'ottica di prevenzione di possibili duplicazioni dei controlli, i contenuti e le modalità dell'attività di *monitoring* possono essere configurati come una verifica da parte della società incaricata sui controlli effettuati dalla banca emittente, nell'ambito di procedure e secondo modalità contrattualmente definite (cd. *agreed upon procedures*).

(6) Rileva, inoltre, l'art. 7-*duodecies*, che impone alle banche emittenti di assicurare in via continuativa la presenza - all'interno del patrimonio separato – di attivi liquidi in misura sufficiente per coprire il deflusso netto di liquidità dei successivi 180 giorni (cfr. anche precedente Sezione III).

(7) I controlli dell'*asset monitor* sulla veridicità dell'informativa agli investitori sono da intendersi come verifiche di corrispondenza con le informazioni acquisite nello svolgimento dell'incarico. Le informazioni acquisite a tal fine devono essere preventivamente verificate dalla competente funzione di controllo interno della banca, sotto la responsabilità dell'organo con funzione di gestione.

L'*asset monitor*, nell'ambito delle proprie responsabilità (verifiche sulla regolarità delle operazioni, sul rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione III, sull'integrità della garanzia e sull'informativa agli investitori), dovrà improntare la propria attività di controllo a criteri di proporzionalità, estendendo l'area delle verifiche e intensificandone la frequenza in presenza di situazioni di mercato o relative all'emittente suscettibili di incidere sulla regolarità dell'operazione o sulla protezione degli investitori.

In tale contesto, devono comunque essere effettuate verifiche dirette a campione, proporzionate alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione.

I controlli effettuati e i relativi risultati sono oggetto di un'apposita relazione annuale dell'*asset monitor*, indirizzata anche all'organo con funzione di controllo della banca che ha conferito l'incarico e alla capogruppo, nel caso di un gruppo bancario. Copia della relazione è trasmessa contestualmente alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata. Si richiamano gli obblighi posti dagli artt. 52 e 61, co. 5 TUB e dall'art. 7-*sexiesdecies* della legge.

SEZIONE V

OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Obblighi di informativa

Ai sensi dell'art. 7-*septiesdecies* della legge, le banche emittenti pubblicano informazioni periodiche sui programmi di emissione di *covered bond* autorizzati per consentire agli investitori di procedere ad una valutazione informata dei programmi e dei rischi ad essi connessi.

Le informazioni, distinte per programma di emissione, includono almeno:

— valore nominale e valore attuale netto dell'aggregato di copertura e delle obbligazioni bancarie garantite in essere alla data di riferimento;

— elenco dei codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) per ciascuna delle emissioni di obbligazioni bancarie garantite nell'ambito di tale programma, ove attribuito;

— composizione dell'aggregato di copertura distinto per tipologia delle attività e distribuzione geografica; va inoltre indicata la quota percentuale dell'aggregato di copertura rappresentata da ciascuna tipologia;

— le informazioni rilevanti in merito all'esposizione al rischio di mercato, compresi il rischio di tasso di interesse e il rischio di tasso di cambio, al rischio di credito e di liquidità. In tale ambito le informazioni includono almeno:

- composizione dell'aggregato di copertura e delle obbligazioni bancarie emesse per valuta e per tasso di interesse (fisso/variabile);
- tipologia e livello di esposizione in contratti derivati di copertura, sia in termini di nozionale sia di costo di sostituzione;
- percentuale dei prestiti in *default* ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 e in ogni caso la percentuale dei prestiti scaduti da più di novanta giorni;
- composizione della riserva di liquidità prevista dall'art. 7-*duodecies* della legge;
- struttura delle scadenze delle attività incluse nell'aggregato di copertura e delle obbligazioni bancarie garantite, secondo gli orizzonti di seguito indicati: da 0 a 1 anno; da 1 a 2 anni; da 2 a 3 anni; da 3 a 4 anni; da 5 a 10 anni; superiore a 10 anni; sono inoltre descritte le condizioni al ricorrere delle quali è prevista l'attivazione delle clausole di estensione automatica della scadenza delle obbligazioni bancarie garantite emesse (*maturity extension triggers*), ove presenti;

— livelli di copertura attuali rispetto ai minimi previsti distinti per requisiti previsti dalla normativa, da accordi contrattuali o adottati volontariamente dalla banca.

La banca emittente pubblica le informazioni sopra indicate sul proprio sito internet con frequenza trimestrale, con riferimento al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre (1).

(1) Per i programmi che prevedono *collection period* non allineati al trimestre di calendario, le banche pubblicano le informazioni sopra indicate con riferimento a tali date e, in ogni caso, con frequenza trimestrale.

Le informazioni sono pubblicate entro i termini previsti per l'invio delle segnalazioni prudenziali armonizzate (2).

Di regola l'obbligo di informativa è assolto attraverso la pubblicazione sul sito internet della banca emittente degli schemi definiti dall'*European Covered Bond Council* (c.d. *Harmonised Transparency Template* - HTT), a condizione che contengano almeno le informazioni indicate nella presente Sezione.

(2) Cfr. art. 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

SEZIONE VI

VIGILANZA SULL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 7-*octiesdecies* della legge, la Banca d'Italia è l'autorità nazionale designata all'esercizio della vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di emissione di obbligazioni bancarie garantite dettate dalla legge e dalle presenti disposizioni.

A questo fine, la legge attribuisce alla Banca d'Italia specifici poteri di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva idonei ad assicurare il rispetto delle regole in materia di emissione di obbligazione bancarie garantite (1).

2. Vigilanza informativa

2.1. Segnalazioni di vigilanza

L'acquisizione di elementi informativi da parte della Banca d'Italia riveste particolare rilievo nell'esercizio della vigilanza sulle emissioni di obbligazioni bancarie garantite. Essa consente alla Banca d'Italia, tra l'altro, di verificare l'osservanza su base continuativa delle previsioni della legge, nonché delle presenti disposizioni, da parte delle banche emittenti e delle banche cedenti e di seguire l'evoluzione della composizione del patrimonio separato.

A tale fine, la Circ. n. 286 contiene gli schemi, unitamente alle relative istruzioni di compilazione, delle segnalazioni richieste dalla Banca d'Italia ai sensi della legge e delle disposizioni del presente Capitolo, nonché la frequenza e i termini per il loro invio. Le istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi sono dettate dalla Circ. n. 154.

2.2 Comunicazioni alla Banca d'Italia

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla Sezione II, la banca emittente comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di apportare modifiche al programma di emissione che abbiano un impatto sul rispetto dei requisiti previsti dalla legge come attuata dalle presenti disposizioni. Alla comunicazione sono allegati il programma di attività aggiornato e la relazione sui profili tecnico-patrimoniali e sugli assetti organizzativi per la gestione del programma aggiornati, con specifica evidenza degli aspetti oggetto di modifica. La banca può procedere alla modifica del programma decorsi 60 giorni dalla comunicazione.

Quando il programma di emissione prevede meccanismi di estensione automatica della garanzia ai sensi dell'art. 7-*terdecies* della legge, la banca emittente informa la Banca d'Italia del realizzarsi delle condizioni per la loro attivazione entro 10 giorni dal loro verificarsi.

La banca emittente inoltre informa prontamente la Banca d'Italia della chiusura del programma e dell'avvenuto rimborso di tutte le obbligazioni in circolazione a valere sullo stesso. In tale caso la Banca d'Italia, senza ulteriori formalità, aggiorna l'albo di cui all'art. 13 TUB.

(1) Come previsto dall'art. 7-*octiesdecies*, comma 3, della legge restano fermi i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal TUB e dal TUF per le finalità ivi previste, nonché la ripartizione di competenze di vigilanza prudenziale attribuite rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea ai sensi del RMVU.

3. Vigilanza ispettiva

Per le finalità indicate al paragrafo 1, la Banca d'Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso le banche emittenti, le banche cedenti e le società cessionarie.

I soggetti ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti; in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire.

4. Interventi

In esito all'attività di vigilanza svolta, la Banca d'Italia può adottare, ove necessario, misure di intervento atte ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge. A questo fine essa dispone dei poteri previsti dal TUB, in conformità con quanto previsto dall'art. 7-*octiesdecies*, comma 2, della legge. Il contenuto e l'intensità dell'intervento dipendono dalla gravità dell'anomalia riscontrata. La Banca d'Italia può in ogni momento inibire l'attuazione del programma attraverso l'ulteriore emissione di obbligazioni bancarie garantite (anche a valere sulla parte del patrimonio separato ancora disponibile) o attraverso l'ulteriore cessione di attivi idonei se vengono meno i requisiti.

Resta fermo, inoltre, quanto previsto dal TUB e dalla presente Circolare in materia di poteri della Banca d'Italia di interventi correttivi e intervento precoce, ivi compreso il potere di vietare operazioni o restringere attività per finalità di contenimento o riduzione dei rischi

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Premessa

L'articolo 3, comma 3, del d. lgs. n. 190/2021 prevede che alle obbligazioni bancarie garantite emesse successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative, ma a valere su programmi in essere alla medesima data non si applichi l'articolo 7-*noviesdecies*, che sottopone l'avvio dei programmi di emissione alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

I programmi già in essere non sono quindi di per sé soggetti ad autorizzazione; le banche devono tuttavia assicurare che le obbligazioni bancarie garantite emesse successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative, pur se nell'ambito di programmi preesistenti, siano conformi al nuovo quadro regolamentare (Titolo I-*bis* della legge n. 130/1999 e le relative disposizioni attuative previste dal presente Capitolo). La conformità a tale quadro è, peraltro, condizione necessaria perché i titoli di nuova emissione possano essere commercializzati con i marchi previsti dall'art. 7-*viciesbis* della legge n. 130/1999 (1).

La presente Sezione prevede pertanto l'obbligo per le banche che intendano effettuare per la prima volta una nuova emissione di obbligazioni bancarie garantite nell'ambito di un programma esistente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni di comunicare preventivamente alla Banca d'Italia tale intenzione (2).

La comunicazione contiene le informazioni necessarie ad attestare l'avvenuto adeguamento dei programmi al nuovo regime e include gli elementi informativi volti a consentire alla Banca d'Italia di verificare l'osservanza delle presenti disposizioni nella fase di prima applicazione.

Per favorire un ordinato avvio del nuovo regime e consentire alle banche di effettuare in tempi contenuti le nuove emissioni, l'attestazione di conformità è limitata agli elementi oggetto di modifica rispetto al regime previgente, secondo quanto specificato al par. 2 (3).

Gli aspetti della disciplina applicabile ai programmi di emissione che non sono modificati dalle presenti disposizioni (ad es. il regime di segregazione attraverso la cessione alla società cessionaria), nonché l'adeguatezza delle politiche di governo e gestione dei rischi derivanti dall'attività, inclusa la coerenza dei limiti operativi interni all'ammontare delle attività che possono essere impegnate per la realizzazione dei programmi di emissione, saranno invece oggetto di valutazione nell'ambito dell'attività di supervisione sui programmi. A tale fine, è altresì previsto che le banche forniscano alla Banca d'Italia, in fase di prima applicazione, un'informativa sullo stato di tutti i programmi in essere, idonea a inquadrare la complessiva operatività della banca nel comparto, che potrà essere oggetto di successivi approfondimenti e

(1) Ciò è confermato anche dalla lettura del considerando (29) della CBD, in base al quale le banche che emettono obbligazioni bancarie garantite a valere su programmi esistenti dovranno assicurare il rispetto delle restanti condizioni della CBD. Sempre il medesimo considerando rimette alle specifiche disposizioni di recepimento e alle singole autorità designate l'individuazione delle corrette modalità procedurali per effettuare tale verifica di conformità.

(2) Non è al contrario prevista alcuna comunicazione preventiva per le ulteriori emissioni che in futuro verranno effettuate a valere sullo stesso programma.

(3) La disciplina transitoria di cui alla presente Sezione non trova invece applicazione per le ulteriori modifiche eventualmente apportate ai programmi di emissione che non siano connesse all'adeguamento rispetto al nuovo quadro normativo (come, ad esempio, nel caso di aumento dell'ammontare complessivo di emissioni consentite dal programma o di estensione della durata del programma, ove prevista). Per queste ultime la Banca d'Italia si riserva la facoltà di valutarne la portata, in modo da determinare se le stesse possano configurare un nuovo programma e, pertanto, rendere necessaria la presentazione di un'istanza autorizzativa in base a quanto previsto dalla precedente Sezione II.

valutazioni nell'ambito dell'attività di supervisione richiamata. L'informativa di carattere generale dovrà essere fornita anche dalle banche che non intendano effettuare nuove emissioni a valere sui programmi in essere.

Le banche che intendono emettere obbligazioni bancarie garantite in base al regime previsto dalla presente Sezione possono avviare un confronto preliminare con la Banca d'Italia sui programmi esistenti in merito ai contenuti dell'attestazione e agli elementi informativi da accludere.

Restano in ogni caso fermi tutti i poteri, anche di intervento e sanzionatori, spettanti alla Banca d'Italia, in qualità di autorità di supervisione dei programmi di emissione, inclusa la facoltà di richiedere modifiche al programma di emissione.

2. Comunicazioni alla Banca d'Italia

2.1 Comunicazione preventiva e contenuto dell'attestazione

Le banche comunicano alla Banca d'Italia l'intenzione di effettuare la prima emissione di obbligazioni bancarie garantite nell'ambito di un programma esistente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni almeno 30 giorni prima di procedere all'emissione (cfr. Allegato A).

Alla comunicazione è acclusa:

i) una attestazione dell'organo con funzione di supervisione strategica della banca emittente, sentito l'organo di controllo, del rispetto delle previsioni in materia di:
   - attivi idonei e relative procedure di valutazione (art. 7-*novies*);
   - contratti derivati di copertura inclusi nel *cover pool*, ove previsti (art. 7-*decies*);
   - requisiti di copertura (art. 7-*undecies*);
   - requisiti di liquidità (7-*duodecies*);
   - clausole di estensione automatica delle scadenze, ove previste (art. 7-*terdecies*);
   - società di controllo dell'aggregato di copertura (art. 7-*sexiesdecies*).

ii) la relazione della società di controllo dell'aggregato di copertura, attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione III e l'integrità delle garanzie, secondo le modalità concordate conformemente a quanto previsto dalla Sezione IV, par.2.

Le banche potranno procedere alla prima nuova emissione decorsi 30 giorni dall'invio della comunicazione salva la possibilità per la Banca d'Italia di avviare entro detto termine un procedimento d'ufficio per l'adozione di provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 7-*octiesdecies* della legge.

2.2 Altre comunicazioni

Entro il 30 giugno 2023 le banche inviano alla Banca d'Italia una sintetica informativa sui programmi in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. L'informativa è redatta secondo lo schema previsto dalla Parte III dell'Allegato A.

In deroga a quanto sopra, le banche che abbiano effettuato la comunicazione preventiva prevista al par. 2.1 entro la medesima data, trasmettono le informazioni indicate alla Parte III dell'Allegato A in occasione della richiamata comunicazione.

Allegato A

SCHEMA DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA E CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE

PARTE I

Caratteristiche del programma e della nuova emissione

Descrivere ciascuno dei programmi nell'ambito dei quali si intende effettuare l'emissione delle nuove obbligazioni bancarie garantite oggetto di comunicazione preventiva, includendo almeno i seguenti elementi: i) data di avvio e scadenza, ove prevista; ii) ammontare complessivo di emissioni previste dal programma e caratteristiche di rimborso dei titoli (es. *soft bullet*/*conditional pass-through*); iii) ammontare, caratteristiche e scadenza (con indicazione della presenza di eventuali clausole di estensione automatica) delle obbligazioni bancarie garantite già emesse a valere su ciascuno dei programmi indicati e categorie di investitori a cui sono rivolte; iv) ammontare, caratteristiche e scadenza della nuova emissione che si intende effettuare; iv) ammontare, caratteristiche e scadenza delle emissioni che si intende effettuare a valere sul medesimo programma nel corso del biennio successivo; vi) altri soggetti coinvolti nell'operazione. Nel caso siano presenti altre banche cedenti diverse dall'emittente, per ognuna specificare l'appartenenza o meno al medesimo gruppo della banca emittente e fornire informazioni sulla natura e ammontare degli attivi idonei ceduti, nonché su eventuali ulteriori funzioni o attività dalle stesse svolte nell'ambito dell'operazione.

PARTE II

Contenuto dell'attestazione

Alla comunicazione è allegata attestazione del rispetto dei requisiti indicati alla Sezione VII, par. 2.1:

1. per le caratteristiche del *cover pool*: descrivere natura e ammontare degli attivi idonei inclusi nel patrimonio separato, attestando il rispetto:

   (i) delle condizioni previste dall'art. 7-*novies* della legge; per i crediti assistiti da garanzia reale andrà in particolare indicato il rispetto dei livelli di *loan-to-value* previsti dall'art. 129 CRR; nonché degli altri requisiti previsti dall'art. 7-*novies*, comma 2, lett. a, b, e c); e

   (ii) dei criteri di valutazione dei crediti e delle relative garanzie reali previsti dalla Sezione III, par. 1.1 delle presenti disposizioni;

2. per i contratti derivati di copertura inclusi negli attivi idonei: indicare la natura del rischio coperto (es. tasso, cambio), la controparte e il relativo *rating* (ove non ancora indentificata, indicare i criteri sulla base dei quali essa verrà identificata), attestando il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7-*decies*, comma 1; con particolare riferimento alla condizione di cui all'art. 7-*decies*, comma 1, lett. c) (finalità esclusiva di copertura), indicare la tipologia di copertura (contabile, naturale o contrattuale) attestando, ove del caso,

il rispetto delle condizioni previste dalla Sez. III, par. 1.2, secondo alinea delle presenti disposizioni (1);

3. per i requisiti di copertura: attestare il rispetto dei requisiti di copertura e dei criteri di calcolo previsti dall'art. 7-*undecies*, commi 1 e 2, della legge e dalla Sezione III, par. 2 delle presenti disposizioni, indicando separatamente: (i) nel caso del requisito basato sul valore nominale (art. 7-*undecies*, comma 1, lett. a), l'importo degli attivi liquidi inclusi secondo quanto previsto dall'art. 7-*undecies*, comma 2, lett. c) della legge; e (ii) nel caso dei requisiti basati sul valore attuale netto (art. 7-*undecies*, comma 1, lett. b) e sugli interessi (art. 7-*undecies*, comma 1, lett. c)), gli importi relativi ai contratti derivati di copertura e agli altri costi dell'operazione. Nel caso di obbligazioni che la banca intende commercializzare con il marchio "obbligazione garantita europea (premium)", indicare il rispetto del livello di eccesso di garanzia previsto dall'art. 129, par. 3 *bis*, CRR. Descrivere eventuali obblighi ulteriori di *overcollateralization* ove previsti in via contrattuale e le conseguenze, previste negli accordi contrattuali che disciplinano l'operazione, in caso di violazione dei requisiti di copertura e *overcollateralization*;
4. per il requisito di liquidità: attestare il rispetto del requisito previsto dall'art. 7-*duodecies* della legge, indicando separatamente almeno:
   - le attività liquide previste dall'art. 7-*duodecies*, comma 2, lett. a);
   - le esposizioni verso banche indicate all'art. 7-*duocecies*, comma 2, lett. b);
   - le voci di afflusso e deflusso ripartite per fasce di scadenza previste alla Sezione III, par. 3 delle presenti disposizioni, relative a capitale e interessi dei titoli e degli attivi inclusi nel *cover pool*, ai contratti derivati, ai costi dell'operazione;
5. per le scadenze estensibili: descrivere le condizioni e le modalità per l'attivazione dei meccanismi di estensione automatica delle scadenze delle obbligazioni bancarie garantite, ove previste nel programma, indicando la conformità a quanto previsto dall'articolo 7-*terdecies* della legge;
6. per la società di controllo dell'aggregato di copertura: indicare nominativo della società e data di conferimento e scadenza dell'incarico, attestando il rispetto dei requisiti di indipendenza e separatezza previsti dalla legge, come ulteriormente definiti dalla Sezione IV, par. 2.

PARTE III

Informazioni sugli altri programmi in essere

Descrivere ciascuno dei programmi in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, diversi da quelli già oggetto di comunicazione preventiva, indicando almeno i seguenti elementi: i) data di avvio e scadenza, ove prevista; ii) ammontare complessivo di emissioni previste dal programma e caratteristiche di rimborso dei titoli (es. *soft bullet*/*conditional pass-through*); iii) ammontare, caratteristiche e scadenza (con indicazione della presenza di eventuali clausole di estensione automatica) delle obbligazioni bancarie garantite già emesse a valere su ciascuno dei programmi indicati e categorie di investitori a cui sono rivolte; iv) ammontare, caratteristiche e scadenza delle emissioni pianificate per la durata del programma, ove del caso, e comunque almeno fino al 31 dicembre 2026; nel caso in cui la banca non intenda emettere ulteriori obbligazioni a valere su uno specifico programma, specificare le modalità di

(1) Indicazione delle previsioni contrattuali specifiche che dimostrano il rispetto della condizione prevista dall'art. 7-*decies*, comma 1, lett. d) della legge.

chiusura dello stesso; vi) altri soggetti coinvolti nell'operazione. Nel caso siano presenti altre banche cedenti diverse dall'emittente, per ognuna specificare l'appartenenza o meno al medesimo gruppo della banca emittente e fornire informazioni sulla natura e ammontare degli attivi idonei ceduti, nonché eventuali ulteriori funzioni o attività dalle stesse svolte nell'ambito dell'operazione.

PARTE TERZA

Capitolo 4

BANCHE IN FORMA COOPERATIVA

Capitolo 4

BANCHE IN FORMA COOPERATIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Testo unico bancario prevede che l'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.

Il modello della banca popolare non può essere adottato né mantenuto da intermediari, singoli o facenti parte di un gruppo bancario, che presentano un attivo superiore a 8 miliardi di euro, rispettivamente a livello individuale e consolidato. Il TUB attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione al riguardo.

Le presenti disposizioni specificano i criteri e le modalità di determinazione del valore dell'attivo ai predetti fini. Il parametro individuato, agganciato al valore dell'attivo rilevante a fini di vigilanza, assicura la coerenza rispetto ai criteri applicati per determinare la significatività di una banca nell'ambito del MVU. Inoltre, nel caso di intermediari appartenenti a un gruppo bancario, esso è idoneo a calcolare la soglia su un perimetro di soggetti e con metodologie coerenti con quelli applicati a fini di vigilanza.

Le disposizioni recano, inoltre, previsioni concernenti le limitazioni del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale emessi dalle banche costituite in forma cooperativa, allo scopo di assicurarne la conformità ai requisiti degli strumenti di capitale primario di classe 1 previsti dal CRR e dalle relative norme tecniche di attuazione. Tali disposizioni sono dettate in attuazione di specifiche potestà regolamentari attribuite alla Banca d'Italia dal TUB, anche in deroga alle previsioni dettate dal codice civile per le società cooperative.

La determinazione dei tempi e della misura del rimborso spetta, in primo luogo, ai competenti organi aziendali, che devono valutare sotto la propria responsabilità la compatibilità del rimborso con le condizioni di sana e prudente gestione, in conformità dei criteri stabiliti dalle presenti disposizioni. Restano ferme le autorizzazioni delle autorità competenti (BCE e Banca d'Italia) per il rimborso di strumenti di capitale comportanti una riduzione di fondi propri.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 28, co. 2-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le limitazioni al rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale, anche in deroga alle norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni e degli altri strumenti di capitale nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca;
- art. 29, co. 2-*bis*, secondo il quale l'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, a livello individuale o consolidato a seconda dei casi;
- art. 29, co. 2-*quater*, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione del medesimo articolo 29;
- art. 53, co.1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione;
- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 67, co.1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.

Vengono inoltre in rilievo:

— gli artt. 2526 e 2535 del codice civile;

— il CRR, in particolare gli articoli 26, 27, 28, 29, 77 e 78;

— la CRD IV;

— il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*altri strumenti di capitale*", gli strumenti finanziari emessi dalla banca popolare ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, qualora rispettino i requisiti previsti dal CRR per la computabilità nel capitale primario di classe 1;

— "*attivo*", l'attivo individuale o consolidato a seconda dei casi.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche popolari. La Sezione III si applica anche alle banche di credito cooperativo.

SEZIONE II

VALORE DELL'ATTIVO DELLE BANCHE POPOLARI

1. Criteri e modalità di determinazione del valore dell'attivo

In conformità all'art. 29, co. 2-*bis* del TUB, l'attivo di una banca popolare non può superare la soglia di 8 miliardi di euro.

Nel caso di una banca popolare non facente parte di un gruppo bancario, la soglia di cui al primo capoverso si riferisce all'attivo individuale della banca. Nel caso di una banca popolare che sia capogruppo di un gruppo bancario, la soglia di cui al primo capoverso si riferisce all'attivo consolidato.

A tali fini:

— l'attivo individuale è il valore totale dell'attivo, determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza individuali di fine anno;

— l'attivo consolidato è il valore totale dell'attivo, determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza consolidate di fine anno; a tal fine, rileva il perimetro di consolidamento applicato a fini prudenziali.

Nell'Allegato A sono riportate le voci segnaletiche da utilizzare per il calcolo.

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile determinare il valore dell'attivo sulla base dell'informativa di vigilanza, esso è determinato sulla base dell'ultimo bilancio annuale e dell'ultimo bilancio consolidato, su cui il revisore contabile abbia espresso un giudizio senza rilievi.

L'organo con funzione di gestione della banca o della capogruppo provvede alla verifica del valore dell'attivo, non appena è disponibile il dato. Qualora sia riscontrato il superamento della soglia, l'organo con funzione di gestione informa immediatamente l'organo con funzione di supervisione strategica e l'organo con funzione di controllo e ne dà comunicazione, senza indugio, alla Banca d'Italia.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 29, comma 2-*ter*, TUB in caso di superamento del limite di attivo. In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica deve convocare l'assemblea per le determinazioni del caso (1); entro un anno di tempo dalla data di riferimento della segnalazione utilizzata per determinare il valore dell'attivo devono essere adottate misure idonee a ricondurre l'attivo al di sotto della soglia o la trasformazione in società per azioni o la liquidazione volontaria. In caso di inerzia degli organi o inadeguatezza delle misure adottate, l'autorità competente, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare una o più delle misure elencate dal richiamato comma 2-*ter*, fermi restando gli altri poteri, anche di intervento e sanzionatori, ad essa attribuiti dall'ordinamento.

(1) Nelle banche e capogruppo che hanno adottato il sistema dualistico, la convocazione dell'assemblea è effettuata dal consiglio di gestione.

SEZIONE III

RIMBORSO DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

1. Limiti al rimborso di strumenti di capitale

Lo statuto della banca popolare e della banca di credito cooperativo attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile. Tale facoltà è attribuita, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-*ter*, TUB anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge.

L'organo con funzione di supervisione strategica assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della banca. In particolare, ai fini della decisione l'organo valuta:

— la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca o del gruppo bancario;

— l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti previsti dall'art. 92 del CRR, ai requisiti specifici di fondi propri di cui alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione 3, Paragrafo 5, al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1.

Resta ferma l'autorizzazione dell'autorità competente per la riduzione dei fondi propri della banca, secondo quanto previsto dall'art. 77 CRR e dal regolamento delegato n. 241/2014.

Ai sensi dell'art. 78, par. 3, CRR, quando il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale è limitato in conformità del presente paragrafo, l'autorizzazione può essere concessa anche se le azioni e gli strumenti rimborsati non sono sostituiti con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 78, par. 1, lettera b), CRR.

Allegato A

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DELL'ATTIVO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO

Calcolo dell'attivo individuale

L'attivo individuale si determina sulla base del calcolo sotto riportato, riferito alle seguenti voci indicate nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008:

40601 + 40603 + 40605 + 40607 + 40609 + 40611 + 40613 + 40615 + 40617.02-06 - 40657.02-06 + 40619.02-24 + 40621 + 40623 + 40625 + 40627 + 40629

40601	Cassa e disponibilità liquide
40603	Attività finanziarie detenute per la negoziazione
40605	Attività finanziarie valutate al *fair value*
40607	Attività finanziarie disponibili per la vendita
40609	Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
40611	Crediti verso banche
40613	Crediti verso clientela
40615	Derivati di copertura: *fair value* positivo
40617	Adeguamento di valore delle attività e delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (ad eccezione della sottovoce 08 "Adeguamento negativo delle passività finanziarie")
40657	Adeguamento di valore delle attività e delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (ad eccezione della sottovoce 08 "Adeguamento positivo delle passività finanziarie")
40619	Partecipazioni (ad eccezione della sottovoce 26 "Azioni o quote proprie")
40621	Attività materiali
40623	Attività immateriali
40625	Attività fiscali
40627	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
40629	Altre attività

Calcolo dell'attivo consolidato

L'attivo consolidato si determina sulla base del calcolo sotto riportato, riferito alle seguenti voci indicate nella Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 (sottosistema di rilevazione "consolidamento prudenziale"):

23000 + 23002 + 23004 + 23006 + 23008 + 23010 + 23012 + 23014 + 23016 + 23020.02-04 + 23022 + 23024 + 23026 + 23028

23000	Cassa e disponibilità presso banche centrali
23002	Attività finanziarie possedute per la negoziazione
23004	Attività finanziarie designate al *fair value* (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo
23006	Attività finanziarie disponibili per la vendita
23008	Finanziamenti e crediti
23010	Investimenti posseduti fino a scadenza
23012	Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura
23014	Variazioni del *fair value* (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse
23016	Investimenti in filiazioni, *joint ventures* e società collegate
23020	Attività materiali (ad eccezione della sottovoce 06 "Attività materiali: totale importo dell'area di consolidamento contabile")
23022	Attività immateriali
23024	Attività fiscali
23026	Altre attività
23028	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

PARTE TERZA

Capitolo 5

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Capitolo 5

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'ordinamento disciplina le banche di credito cooperativo come intermediari caratterizzati dalla finalità mutualistica e da un'operatività circoscritta ai territori di insediamento.

La democraticità di funzionamento dell'organizzazione è assicurata dai limiti di partecipazione del socio e dal principio del voto capitario. La finalità lucrativa è esclusa dai limiti rigorosi alla distribuzione di utili e dal principio di indivisibilità del patrimonio.

Per superare i vincoli normativi e operativi tipici degli organismi costituiti in forma cooperativa – che potrebbero ostacolare una rapida ricapitalizzazione in caso di necessità, anche attraverso l'accesso al mercato dei capitali – e le diseconomie connesse alle ridotte dimensioni aziendali, l'ordinamento impone a queste banche l'appartenenza a più ampi gruppi bancari cooperativi quale condizione per l'esercizio dell'attività bancaria.

A tutela della mutualità e del localismo, queste banche disciplinano nello statuto le regole di operatività prevalente con i soci, la competenza territoriale e le attività esercitabili, secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia e nel rispetto delle norme applicabili.

Le presenti disposizioni dettano norme e criteri generali nelle materie, rilevanti per la sana e prudente gestione, che l'ordinamento rimette alla competenza regolamentare della Banca d'Italia nel quadro del gruppo bancario cooperativo. Vi rientrano la struttura del capitale e le categorie di soci, gli statuti e le operazioni straordinarie, la competenza territoriale, l'operatività con i soci, le attività esercitabili. La presente disciplina è volta anche ad assicurare che l'azione dell'autorità di vigilanza bancaria si svolga nel rispetto dei principi posti dall'ordinamento italiano a tutela della cooperazione costituzionalmente riconosciuta.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 28, comma 2-*bis*, il quale individua le condizioni affinché le banche di credito cooperativo possano essere considerate cooperative a mutualità prevalente ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo;
- art. 33, il quale contiene norme di carattere generale in materia di forma giuridica, denominazione e valore nominale delle azioni, dispone che l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, reca norme speciali sulla nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo;

- art. 34, il quale disciplina il rapporto tra i soci e le banche di credito cooperativo;
- art. 35, comma 1, il quale prevede che le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci e attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di autorizzare deroghe temporanee per ragioni di stabilità;
- art. 35, comma 2, il quale prevede che gli statuti delle banche di credito cooperativo contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri della capogruppo del gruppo bancario cooperativo, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia;
- art. 36, il quale prevede che la Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni oppure autorizza, in caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la trasformazione della banca di credito cooperativo in società per azioni;
- art. 37, il quale disciplina la ripartizione degli utili delle banche di credito cooperativo;
- art. 53, comma 1, il quale prevede che la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento dei rischi nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'informativa da rendere al pubblico sulle anzidette materie;
- art. 53 comma 4-*quinquies*, secondo il quale, tra l'altro, le disposizioni emanate ai sensi dell'art. 53 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
- art. 56, il quale prevede che la Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione;
- art. 57, il quale prevede che la Banca d'Italia autorizza le fusioni e scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione;
- art. 150, il quale reca disposizioni transitorie;
- art. 150-*bis*, il quale reca disposizioni in materia di norme del codice civile e delle leggi speciali applicabili alle banche di credito cooperativo, disciplina la devoluzione del patrimonio nelle operazioni di fusione, trasformazione, cessione di rapporti giuridici e scissione, reca disposizioni transitorie;
- art. 150-*ter*, il quale contiene disposizioni in materia di azioni di finanziamento;

— vengono altresì in rilievo:

- l'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che individua la quota degli utili che le società cooperative devono destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- gli artt. 37-*bis* e 37-*ter* del TUB, che disciplinano il Gruppo Bancario Cooperativo.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*autorità competente*", la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dal RMVU e dal RQMVU;

— "*capogruppo*", la banca capogruppo del gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-*bis* del TUB e relative disposizioni di attuazione;

— "*esposizioni*", le esposizioni – incluse le partecipazioni e altri strumenti di capitale detenuti – come definite ai fini della disciplina prudenziale sul calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito, metodo standardizzato, considerate al valore determinato ai medesimi fini e senza l'applicazione di fattori di ponderazione per il rischio (1);

— "*gruppo provinciale*", il gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, TUB, e alla Parte Terza, Capitolo 6;

— "*zona di competenza territoriale*", il territorio entro il quale le banche di credito cooperativo acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela e aprono o trasferiscono le succursali.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche di credito cooperativo.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

— *autorizzazione, per periodi determinati, ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci* (Sez. III, par. 1; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione all'emissione di azioni di finanziamento* (Sez. III, par. 3.2; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione del rimborso di azioni di finanziamento* (Sez. III, par. 3.2; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione, per periodi determinati, a ricomprendere un determinato comune nella zona di competenza territoriale* (Sez. II, par. 4; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione della trasformazione e di altre operazioni a cui partecipa una banca di credito cooperativo e da cui risulti una banca costituita in forma di s.p.a.* (Sez. II, par. 5; termine: 120 giorni);

— *accertamento dello statuto tipo e delle modifiche statutarie della banca di credito cooperativo* (Sez. II, par. 5; termine: 120 giorni).

(1) Cfr. artt. 5 e 111 CRR. Alle esposizioni fuori bilancio si applicano i fattori di conversione creditizia previsti dalla disciplina prudenziale del rischio di credito.

SEZIONE II

STRUTTURA

1. Denominazione

La denominazione sociale delle banche di credito cooperativo contiene l'espressione "credito cooperativo".

In relazione al carattere "locale" di tali banche, esse adottano nella propria denominazione riferimenti utili a identificare la banca nelle specifiche aree di mercato in cui la stessa opera.

Le banche di credito cooperativo danno evidenza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela dell'appartenenza a un gruppo bancario cooperativo, indicando altresì la relativa capogruppo.

2. Forma giuridica e azioni

Le banche di credito cooperativo adottano la forma giuridica di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. La partecipazione al capitale è rappresentata unicamente da azioni.

Il capitale sociale è formato da un numero variabile di azioni nominative; nello statuto è indicato il valore nominale di ciascuna azione, che non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.

Lo statuto della banca di credito cooperativo deve prevedere la possibilità di emettere azioni di finanziamento e disciplinare i relativi diritti patrimoniali e amministrativi in conformità del par. 3.2.

Le banche di credito cooperativo non possono fare anticipazioni su proprie azioni, accettare proprie azioni in garanzia, compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei soci.

3. Soci

I soci delle banche di credito cooperativo sono soci cooperatori (di seguito, anche "soci") e soci finanziatori.

3.1 Soci cooperatori

Possono diventare soci cooperatori di banche di credito cooperativo i soggetti residenti, aventi sede o operanti con carattere di continuità (1) nella zona di competenza territoriale delle

(1) La condizione dell'"operare con carattere di continuità" nella zona di competenza territoriale è soddisfatta qualora la zona medesima costituisca un "centro di interessi" per l'aspirante socio. Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di una attività lavorativa propriamente detta (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell'esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca).

banche medesime. Per le persone giuridiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative (2).

Le banche possono prevedere nel proprio statuto limitazioni o riserve a favore di particolari categorie di soggetti tra i quali esse intendono acquisire i propri soci. In ogni caso le banche adottano politiche aziendali tali da favorire l'ampliamento della compagine sociale; di ciò tengono conto nella determinazione della somma che il socio deve versare oltre all'importo dell'azione, secondo quanto previsto dall'art. 2528, secondo comma, del codice civile (cd. sovrapprezzo azione).

Qualora lo statuto preveda la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni come requisito per l'ammissione a socio, tale numero è determinato in modo da non ostacolare di fatto l'ingresso di nuovi soci, in coerenza con i principi della "porta aperta" (cfr. art. 34 TUB) e della parità di trattamento nei rapporti con i soci (cfr. art. 2516 del codice civile).

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore a 500 (3) e ogni socio non può possedere azioni per un valore nominale complessivo superiore a 100.000 euro.

L'ammissione e il recesso dei soci sono regolati dalla disciplina civilistica e dalla normativa generale riguardante le società cooperative.

Lo statuto stabilisce il termine entro il quale il consiglio di amministrazione delibera sulle domande di ammissione a socio.

Fermi restando i casi previsti dall'ordinamento, lo statuto indica i casi di esclusione dei soci e può indicare le ipotesi in cui è attribuita al socio la facoltà di recesso, disciplinandoli in modo tassativo ed evitando previsioni generiche e indeterminate. In tale ambito, lo statuto prevede tra le cause di esclusione l'ipotesi in cui il socio sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della banca.

In tutti i casi di uscita del socio (per recesso, esclusione o morte), la liquidazione degli strumenti di capitale del socio uscente è disciplinata in statuto secondo quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 4, Sezione III.

La stessa disciplina deve essere contenuta nello statuto della società cooperativa controllante la società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria ai sensi dell'art. 2, commi da 3-*bis* a 3-*quater*, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49.

3.2. Soci finanziatori

Ai sensi dell'art. 150-*ter* TUB, possono essere soci finanziatori della banca di credito cooperativo soltanto:

a) la capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui la banca è affiliata;

b) i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo;

c) i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

(2) Nel rispetto di tali requisiti, le banche di credito cooperativo possono acquisire soci residenti o aventi sede in paesi esteri, comunitari e extracomunitari, rientranti nella propria zona di competenza territoriale.

(3) Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data del 16 febbraio 2016, si adeguano al nuovo numero minimo di soci entro il 16 febbraio 2021 (cfr. art. 2, comma 5, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49).

La sottoscrizione da parte di uno dei soggetti indicati alle lettere b) e c) è consentita – secondo quanto previsto dall'art. 150-*ter*, comma 1, TUB – soltanto se la banca di credito cooperativo versa in una situazione di inadeguatezza patrimoniale – intesa come l'inosservanza, attuale o prevista, dei requisiti obbligatori a livello individuale (4) – oppure è sottoposta ad amministrazione straordinaria. La sottoscrizione da parte della capogruppo è consentita anche fuori di questi casi ed è obbligatoria nei casi previsti dall'accordo di garanzia in solido intercorrente fra la capogruppo e le banche di credito cooperativo del gruppo (5).

L'organo amministrativo della banca attesta che il richiedente la sottoscrizione delle azioni di finanziamento rientra in una delle categorie previste dalla legge; a seguito della positiva attestazione e dell'integrale versamento dell'importo delle azioni sottoscritte (e dell'eventuale sovrapprezzo), il sottoscrittore è iscritto nel libro soci e acquista la qualifica di socio finanziatore. In caso di acquisto successivo all'emissione, la cessione delle azioni di finanziamento può avvenire esclusivamente a favore di una delle predette categorie e deve essere stata autorizzata dall'organo amministrativo.

La disciplina statutaria delle azioni di finanziamento deve coprire, in modo compiuto, tutti i profili rilevanti concernenti i diritti patrimoniali e amministrativi dello strumento, in modo tale da assicurare la sua piena computabilità come capitale di qualità primaria, in conformità del CRR e relativi regolamenti delegati, e da attribuire al socio finanziatore poteri amministrativi adeguati a esercitare, a seconda dell'entità e delle finalità della sottoscrizione, un effettivo monitoraggio della gestione della banca o il controllo della stessa per tutto il tempo in cui esso sarà titolare delle azioni di finanziamento. A tal fine:

— fermo restando quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 4, Sezione III per il caso di diritto recesso, lo statuto prevede che su ogni altra richiesta di rimborso avanzata dal socio finanziatore ai sensi dell'art. 150-*ter*, comma 4, TUB l'organo amministrativo può rifiutare, limitare o rinviare il rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, patrimoniale e finanziaria attuale e prospettica della banca, anche secondo criteri più prudenziali di quelli di cui alla richiamata disciplina;

— le azioni non attribuiscono ai soci finanziatori un dividendo preferenziale, multiplo o maggiorato rispetto alle azioni riservate ai soci cooperatori;

— sono rispettate le altre condizioni previste dalla disciplina prudenziale per la computabilità degli strumenti di capitale emessi da una banca cooperativa come strumenti di CET1 (6);

— qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla capogruppo, alla stessa spettano almeno i diritti amministrativi previsti dalle disposizioni della Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 2 (7);

(4) Per requisiti obbligatori a livello individuale si intende la somma dei seguenti: il requisito di cui all'articolo 92, par. 1, CRR (requisito di primo pilastro); l'eventuale requisito imposto dall'autorità competente ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5 (requisito di secondo pilastro); il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1.

(5) Cfr. Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 2.

(6) Cfr. artt. da 26 a 29 CRR e il Regolamento delegato della Commissione n. 241/2014 del 7 gennaio 2014 e successive modifiche.

(7) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 150-*ter* TUB e delle richiamate disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario cooperativo, alla capogruppo devono essere attribuiti diritti amministrativi comprendenti "comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo e il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo"; in particolare, i diritti di voto nella banca partecipata devono essere proporzionati al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse, in deroga al principio del voto capitario e ai limiti civilistici, con l'effetto, di norma, di acquisire la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci o, comunque, esercitare il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile.

— qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti indicati alle lettere b) e c), sono attribuiti al socio finanziatore diritti adeguati a proteggere gli interessi dell'investitore senza attribuire a esso il controllo sulla banca, comprendenti comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo e il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.

Le istanze per le autorizzazioni previste dall'art. 150-*ter* TUB sono presentate all'autorità competente dalla banca di credito cooperativo emittente e sono accompagnate da un parere della capogruppo.

Se le azioni di finanziamento sono sottoscritte dai soggetti sopra individuati sub b) e c), ai fini dell'autorizzazione all'emissione (8), la banca di credito cooperativo trasmette all'autorità competente, attraverso la capogruppo, un piano – approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo – in cui sono individuate le misure da adottare, entro un definito orizzonte temporale, per risanare la situazione aziendale, senza che da ciò possano derivare aspettative di rimborso dello strumento di capitale. Per il caso di sottoscrizione da parte della capogruppo, si fa rinvio a quanto previsto dalle disposizioni sul gruppo bancario cooperativo (9).

Il rimborso delle azioni di finanziamento è autorizzato (10), su istanza della banca emittente trasmessa all'autorità competente dalla capogruppo, se le misure previste dal piano sono state attuate in modo da assicurare lo stabile conseguimento degli obiettivi sopra richiamati. Resta ferma l'autorizzazione dell'autorità competente per la riduzione dei fondi propri, secondo quanto previsto dagli artt. 77 e 78 CRR e relativi regolamenti delegati.

4. Competenza territoriale

Le banche di credito cooperativo indicano nel proprio statuto la zona di competenza territoriale.

La zona di competenza territoriale ricomprende:

a) i comuni ove la banca ha sede, proprie succursali o un numero di soci, rapportato alla popolazione residente, almeno pari a quello calcolato secondo la seguente metodologia:

Popolazione residente nel comune (per scaglioni) (11)	**Percentuale**	**N° minimo di soci richiesto** (12)
fino a 20.000	1,5	1,5% della popolazione
oltre 20.000 e fino a 50.000	0,6	300 + 0,6% della parte eccedente 20.000
oltre 50.000 e fino a 200.000	0,3	480 + 0,3% della parte eccedente 50.000
oltre 200.000	–	più di 930

(8) Cfr. art. 150-*ter*, commi 2 e 4-bis, TUB.
(9) Cfr. Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 2.
(10) Cfr. art. 150-*ter*, comma 4, TUB.
(11) Per i dati sulla popolazione, si fa riferimento a: Istat, "Popolazione Residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio" (http://demo.istat.it/).
(12) Arrotondamenti all'unità superiore. Ad esempio, in un comune con 30 abitanti (30*1,5% = 0,45), il numero minimo di soci è arrotondato a 1.

b) i comuni limitrofi a quelli indicati alla precedente lettera a).

In caso di chiusura di una succursale, il comune in cui la succursale era stabilita continua a rientrare nel territorio di competenza se è rispettato il criterio *sub* a) (la banca di credito cooperativo mantiene in quel comune un numero di soci non inferiore al minimo richiesto) o il criterio *sub* b) (il comune è limitrofo a un comune di competenza secondo il criterio *sub* a).

Fra tutti i comuni della zona di competenza deve esistere contiguità territoriale (13) (14).

I soggetti residenti aventi sede o operanti con carattere di continuità in comuni limitrofi a quelli indicati sub a) e b) ancora non rientranti nella zona di competenza territoriale possono presentare domanda di ammissione a socio, subordinata al raggiungimento del numero minimo di soci richiesto ai sensi della lettera a). Il comune si considera incluso nella zona di competenza dopo che l'organo amministrativo della banca ha deliberato positivamente su tante domande di ammissione a socio quante ne sono richieste per raggiungere il numero minimo e i soci abbiano versato integralmente l'importo delle azioni sottoscritte e l'eventuale sovrapprezzo.

Qualora il numero dei soci della banca in un comune di competenza scenda sotto il minimo, oppure quando la banca decida di chiudere la succursale in un comune in cui non ha il numero minimo di soci, la banca di credito cooperativo può presentare all'autorità competente un piano che preveda il ripristino o il conseguimento del numero minimo di soci entro un periodo non superiore, di norma, a tre anni. L'autorità competente, valutato il piano, può autorizzare la banca, per periodi determinati, a ricomprendere nella zona di competenza territoriale il comune in questione e quelli limitrofi.

Le banche di credito cooperativo affiliate a un gruppo provinciale hanno sede e operano esclusivamente nella provincia autonoma di insediamento della capogruppo e non possono avere più di due sportelli fuori dal territorio della stessa provincia autonoma (15).

Possono essere previste sedi distaccate caratterizzate dal fatto che sono insediate in comuni non ricompresi nella zona di competenza territoriale come sopra descritta. Tali comuni devono essere nominativamente indicati nello statuto. In tal caso la competenza territoriale della banca si estende al comune in cui è insediata la sede distaccata e ai comuni ad esso limitrofi.

Per l'apertura di sedi distaccate è necessario che:

a) nel nuovo comune e nei comuni a questo limitrofi la banca abbia posto in essere una rete di rapporti con clientela ivi residente o operante e abbia raccolto almeno 500 adesioni da parte di nuovi soci;

(13) Il requisito della contiguità territoriale non ricorre, di norma, nelle ipotesi i cui due o più comuni siano separati tra loro dalle acque del mare o di un lago. In via eccezionale, la contiguità territoriale può essere ritenuta esistente avendo riguardo a circostanze quali l'elevata frequenza dei collegamenti marittimi o l'esistenza di altre infrastrutture di collegamento, particolari conformazioni del territorio, stabili relazioni con clientela interessata da fenomeni di pendolarismo, altri fattori che denotino una sostanziale unitarietà geografica e socio-economica tra i comuni di cui trattasi. La motivata decisione di estendere la competenza territoriale a un comune separato dalle acque è assunta dall'organo con funzione di supervisione strategica e va tempestivamente comunicata all'autorità competente.

(14) Le banche di credito cooperativo possono estendere la propria operatività in paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, limitrofi alla propria zona di competenza territoriale, attraverso l'apertura di succursali ovvero in regime di libera prestazione di servizi (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6). L'operatività in paesi esteri non rientranti nella zona di competenza territoriale resta soggetta, ovviamente, ai limiti fissati per l'operatività fuori zona (cfr. Sez. III, par. 2, del presente Capitolo).

(15) Cfr. art. 37-*bis*, comma 1-*bis*,TUB.

b) la banca sia in linea con i requisiti prudenziali obbligatori a livello individuale (16);

c) la situazione organizzativa ed il sistema dei controlli interni della banca e del gruppo bancario cooperativo di appartenenza siano adeguati, in relazione ai rischi connessi alle differenti caratteristiche delle nuove piazze di insediamento.

Resta fermo quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.6 in materia di apertura di sedi distaccate e di succursali in Italia e all'estero da parte delle banche di credito cooperativo.

5. Modifiche statutarie e trasformazioni

5.1. Statuti

Lo statuto delle banche di credito cooperativo svolge un ruolo essenziale per la definizione del carattere cooperativo della banca, in particolare le finalità mutualistiche e il localismo. In tale ambito, lo statuto disciplina, fra l'altro, le categorie di soci e i requisiti e le procedure per la loro ammissione, i criteri di operatività prevalente con i soci, la competenza territoriale, le attività consentite.

Lo schema statutario tipo predisposto nell'ambito del gruppo bancario cooperativo e le eventuali modifiche statutarie difformi dallo statuto tipo sono valutati ai sensi dell'art. 56 del TUB, avendo riguardo – oltre che alla sana e prudente gestione, secondo la disciplina applicabile alla generalità delle banche (17) – anche al rispetto delle presenti disposizioni e della speciale disciplina di legge applicabile alle banche di credito cooperativo.

5.2. Trasformazioni

In linea con le norme poste dal TUB a tutela della cooperazione bancaria mutualistica, una banca di credito cooperativo non può trasformarsi in banca di diversa natura fuori dei casi previsti dall'articolo 36 del TUB o in assenza delle ragioni di stabilità e di tutela dei creditori ivi indicate.

Lo stesso principio si applica alle altre operazioni straordinarie – scissioni e cessioni di rapporti giuridici in blocco, ivi comprese le cessioni d'azienda e di rami d'azienda – da cui risulti, direttamente o indirettamente, una banca costituita in forma di società per azioni (18).

Una banca di credito cooperativo non può trasformarsi in banca popolare (19).

Le operazioni di trasformazione di cui ai capoversi precedenti, nei casi in cui sono consentite, comportano l'obbligo di devolvere il patrimonio della banca ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (20).

---

(16) Per requisiti obbligatori a livello individuale si intende la somma dei seguenti: il requisito di cui all'articolo 92, par. 1, CRR (requisito di primo pilastro); l'eventuale requisito imposto dall'autorità competente ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5 (requisito obbligatorio di secondo pilastro); il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1.

(17) Cfr. Titolo III, Capitolo 1, della Circolare n. 229/1999 e le successive comunicazioni della Banca d'Italia in materia.

(18) Cfr. combinato disposto dell'art. 36 e dell'art. 150-bis, comma 5, TUB.

(19) Cfr. l'art. 36 TUB, che non contempla la possibilità di trasformazione di una banca di credito cooperativo in banca popolare, e l'art. 150-*bis*, commi 1 e 4, TUB, secondo cui la banca di credito cooperativo non può eliminare dallo statuto le clausole di mutualità prevalente di cui all'art. 2514 del codice civile.

(20) Cfr. art. 150-*bis*, comma 5, TUB.

Le medesime operazioni comportanti la trasformazione di una banca di credito cooperativo in banca di altra natura, comunque realizzate, sono autorizzate dall'autorità competente avendo riguardo alle finalità prudenziali e al *favor* dell'ordinamento per aggregazioni interne alla categoria del credito cooperativo.

In particolare, l'operazione non è autorizzata se sussistono soluzioni alternative – ad esempio la fusione con altra banca di credito cooperativo, la ricapitalizzazione mediante azioni di finanziamento, l'intervento di un sistema di garanzia tra banche della categoria – che consentono di continuare l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo e di evitare la dispersione delle riserve patrimoniali destinate allo svolgimento dell'attività bancaria in questa forma.

SEZIONE III

OPERATIVITÀ

1. Operatività prevalente a favore dei soci

Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente nei confronti dei propri soci.

Il principio della prevalenza dell'operatività con i soci è rispettato quando più del 50% delle esposizioni è verso soci cooperatori (o è garantito da soci cooperatori).

Ai fini del calcolo della "prevalenza", sono assimilate alle esposizioni verso i soci le esposizioni verso o garantite da:

— amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia;

— la capogruppo e altre società del gruppo bancario cooperativo di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido;

— i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo.

Per esposizione garantita si intende:

— il finanziamento verso non socio assistito da una garanzia del socio ammissibile come tecnica di attenuazione del rischio di credito che permette – in applicazione del "principio di sostituzione" – di considerarlo come un'esposizione diretta verso il garante;

— fuori dei casi del primo alinea, un finanziamento per il quale il socio è responsabile in solido con il debitore non socio (1).

Lo statuto indica le modalità con cui la banca dà attuazione al principio della "prevalenza".

L'autorità competente può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci cooperatori, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2. Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale

Lo statuto delle banche di credito cooperativo prevede che le esposizioni verso soggetti diversi dai soci cooperatori sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale.

(1) A titolo esemplificativo, si considerano esposizioni/crediti verso o garantiti da soci: i finanziamenti concessi a una società semplice o in nome collettivo a cui partecipa il socio oppure a una società in accomandita semplice di cui il socio sia uno degli accomandatari; i finanziamenti concessi a società di capitali o a non soci per la quota assistita dalla garanzia rilasciata dal socio della BCC; i finanziamenti cointestati al socio e al non socio limitatamente alla quota di spettanza del socio (se la responsabilità di quest'ultimo è solidale e illimitata, si considera l'intero importo del finanziamento). Non rientrano fra le esposizioni verso soci: i finanziamenti intestati personalmente ed esclusivamente a soggetto non socio, ancorché coniuge, parente o affine di un socio; i finanziamenti a società in accomandita semplice nella quale il socio sia accomandante.

Lo statuto può prevedere che una quota non superiore al 5% del totale delle esposizioni sia assunta al di fuori della zona di competenza territoriale (2). Non rientrano nel limite della competenza territoriale le esposizioni verso o garantite da:

— amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia;

— la capogruppo e altre società del gruppo bancario cooperativo di appartenenza, gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido;

— i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo.

Le esposizioni verso schemi di investimento (3), ove compatibili con la specifica disciplina delle banche di credito cooperativo (4), sono considerate, di norma, come esposizioni fuori zona e verso soggetti diversi da soci. Tuttavia, se la banca di credito cooperativo applica uno degli approcci previsti dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni e di partecipazioni detenibili (es. *look through* totale o parziale, *structure-based approach* etc.) (5) ed è in grado di conoscere e verificare nel continuo la qualifica di socio e la localizzazione delle controparti sottostanti lo schema di investimento, la banca può considerare le esposizioni sottostanti, in tutto o in parte a seconda dei casi, come esposizioni verso soci e nel territorio di competenza (6).

3. Attività esercitabili

Le banche di credito cooperativo indicano nei propri statuti le attività che esercitano.

Esse possono svolgere, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, nonché attività connesse e strumentali, nel rispetto della disciplina di vigilanza e delle riserve di attività previste dall'ordinamento.

Lo statuto delle banche di credito cooperativo prevede che:

— l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, se autorizzata, può essere svolta solo a condizione che il committente anticipi il prezzo in caso di acquisto o consegni preventivamente gli strumenti finanziari in caso di vendita;

— nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non assumono posizioni speculative. In particolare, le banche di credito cooperativo:

  - contengono la propria "posizione netta aperta in cambi" (7) entro il 2% dei fondi propri, innalzabile al 5% con l'approvazione della capogruppo;

(2) Entro il limite indicato ("*plafond* dell'operatività fuori zona") sono contenute tutte le esposizioni "fuori zona", ivi comprese le partecipazioni. Per le partecipazioni valgono gli specifici limiti stabiliti dalla Parte Terza, Capitolo 1, Sezione VIII. Le esposizioni nei confronti dei soci e quelle dagli stessi garantite secondo le condizioni indicate al par. 1 della presente Sezione si considerano assunte nella zona di competenza territoriale della banca.

(3) Si intendono esposizioni verso schemi di investimento gli investimenti, i finanziamenti e ogni altra esposizione verso organismi di investimento collettivo, cartolarizzazioni, società veicolo, holding di partecipazioni e altre strutture societarie o contrattuali attraverso le quali la banca assume rischi verso attività e/o controparti sottostanti.

(4) Cfr. in particolare le speciali disposizioni in materia di partecipazioni detenibili dalle banche di credito cooperativo contenute nella Parte Terza, Capitolo 1, Sezione VIII.

(5) Cfr. art. 390, par. 7, CRR e relativi Regolamenti delegati della Commissione e Linee guida dell'EBA; e, con riferimento agli investimenti indiretti in *equity* o in immobili, Parte III, Capitolo 1, Sezione VI, par. 4.1.

(6) Restano naturalmente fermi i limiti alle grandi esposizioni e i limiti agli investimenti in partecipazioni e in immobili (cfr. CRR Parte Quattro; Circolare 285, Parte III, Capitolo 1e Capitolo 10).

(7) Cfr. art. 352 CRR.

- possono stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa banca. A tal fine, i contratti derivati sono considerati di copertura se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: i) sono conclusi allo scopo esplicito di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o di passività (in bilancio o fuori bilancio) della banca; ii) è elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; iv) le condizioni precedenti sono adeguatamente documentate da evidenze interne della banca;
- possono offrire alla clientela finanziamenti strutturati, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del finanziamento e delle componenti derivative corrispondono o sono strettamente allineate (8).

4. Partecipazioni

Le banche di credito cooperativo rispettano su base individuale la speciale disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili prevista per esse (Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 1, Sezione VIII).

Il limite di concentrazione delle partecipazioni in imprese non finanziarie previsto dalle richiamate disposizioni può essere innalzato al 5% dei fondi propri, con l'approvazione della capogruppo (9), sempre che si tratti di partecipazioni in categorie di imprese e in settori economici coerenti con la mutualità e il localismo (es. imprese cooperative, PMI, fondi promossi da organismi di categoria). Resta fermo il limite complessivo del 15% dei fondi propri.

In linea con i limiti e divieti all'assunzione di partecipazioni in banche e altri soggetti di natura finanziaria previsti dalla disciplina sopra richiamata e in coerenza con le previsioni del TUB sul gruppo bancario cooperativo (10), una banca di credito cooperativo non può assumere partecipazioni o partecipare ad accordi da cui derivi il controllo, esclusivo o congiunto, della propria capogruppo o di una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale. Le banche di credito cooperativo possono invece partecipare, insieme con la propria capogruppo, al controllo congiunto di società strumentali del gruppo bancario cooperativo.

Restano ferme le disposizioni applicabili al gruppo bancario cooperativo a livello consolidato ed eventualmente a livello sub-consolidato.

(8) Sono elementi caratteristici, ad esempio, l'importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante. La banca di credito cooperativo può stipulare con controparti istituzionali contratti derivati volti a pareggiare la propria esposizione al rischio derivante dalle componenti derivative contenute nei finanziamenti strutturati conclusi con la clientela.

(9) L'assunzione di queste partecipazioni è da considerarsi come operazione di rilievo strategico ai sensi della disciplina del Gruppo Bancario Cooperativo (Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 1.6).

(10) Si fa riferimento, in particolare, alla previsione per cui il contratto di coesione "assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea" (art. 37-*bis*, comma 1, lettera *a)*, TUB). Sul punto, cfr. anche Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 1.1., nota (1).

SEZIONE IV

DESTINAZIONE DEGLI UTILI E RISTORNI

Le banche di credito cooperativo destinano almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale.

Una quota pari al 3% degli utili netti annuali è corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le restanti quote possono essere utilizzate, secondo quanto stabilito dallo statuto o dall'organo assembleare, per:

a) la rivalutazione delle azioni, come previsto dalle norme in materia di cooperazione;

b) l'assegnazione ad altre riserve o fondi consentiti dalla legge;

c) la distribuzione ai soci dei dividendi;

d) finalità di beneficenza o mutualità.

I ristorni ai soci, se previsti dallo statuto della banca, sono corrisposti in modo che il relativo ammontare non ecceda il 50 per cento dell'utile netto che residua dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione ai fondi mutualistici nelle misure previste dalla legge. L'ammontare riconosciuto a titolo di ristorno è liquidato per almeno la metà mediante incremento della partecipazione sociale.

I ristorni, laddove previsti dallo statuto, sono disciplinati da apposito regolamento assembleare che stabilisce la ripartizione delle competenze in materia tra l'organo amministrativo e l'assemblea dei soci e prevede il coinvolgimento di quest'ultima nella definizione dell'ammontare e dei parametri di calcolo.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il numero minimo di soci richiesto per l'apertura di sedi distaccate, previsto dal par. 4 della Sezione II (1), non ha portata retroattiva. Esso si applica, quindi, solo in caso di apertura di nuove sedi distaccate e non anche alle sedi distaccate autorizzate ed esistenti alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni.

Secondo quanto previsto alla Sezione III, par. 2, non rientrano nel limite della competenza territoriale le esposizioni verso o garantite dalla capogruppo e altre società del gruppo bancario cooperativo di appartenenza, nonché gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido; in deroga a tale previsione, non sono computate nel limite del 5% alle esposizioni "fuori zona" le esposizioni nei confronti di altre banche o società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, in essere alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni.

(1) Si fa riferimento al numero minimo di 500 soci, aumentato rispetto ai 200 previsti dalla normativa previgente.

PARTE TERZA

Capitolo 6

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

Capitolo 6

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni danno attuazione agli artt. 37-*bis* e 37-*ter* del TUB, concernenti il gruppo bancario cooperativo.

Esse disciplinano, per i profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza, i requisiti della capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia in solido, i requisiti di appartenenza al gruppo. Forniscono, inoltre, indicazioni sui criteri a cui la Banca d'Italia si attiene nei procedimenti amministrativi rilevanti, in primo luogo quelli concernenti la costituzione del gruppo e gli statuti delle banche che ne fanno parte.

Il gruppo bancario cooperativo si fonda sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le banche affiliate. Il rispetto delle disposizioni della capogruppo è assicurato da un'attività di controllo e intervento proporzionata alla rischiosità delle banche affiliate. Tali poteri non pregiudicano le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo.

La solidità finanziaria del gruppo bancario cooperativo è assicurata da accordi con cui le banche del gruppo garantiscono in solido i creditori esterni e si forniscono reciprocamente sostegno per preservare la solvibilità e liquidità di ciascuna banca del gruppo. L'equilibrio e il corretto funzionamento dei meccanismi di garanzia presuppongono modelli di *business* omogenei nell'ambito del gruppo e orientati verso obiettivi coerenti con i princìpi cooperativi.

Le presenti disposizioni tengono conto della disciplina prudenziale europea applicabile ai gruppi della specie in materia di fondi propri e requisiti prudenziali a livello consolidato.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

  - art. 37-*bis*, comma 7-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detti disposizioni di attuazione del medesimo articolo e dell'articolo 37-*ter*, con particolare

riferimento: a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo; b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo; c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-*bis* del medesimo articolo 37-*bis*;

- art. 37-*ter*, che disciplina il procedimento di costituzione del gruppo bancario cooperativo e, in tale ambito, attribuisce alla Banca d'Italia il compito di accertare la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-*bis* e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo nonché di iscrivere il gruppo nell'albo dei gruppi bancari;
- art. 53, comma 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione delle banche;
- art. 67, comma 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di impartire alla capogruppo di un gruppo bancario disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione;
- art. 150-*ter*, che disciplina le azioni di finanziamento attribuendo alla Banca d'Italia il compito di autorizzarne l'emissione e l'eventuale rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e, nel caso di sottoscrizione da parte della capogruppo, del gruppo nel suo complesso;
- art. 159, riguardante le competenze delle regioni a statuto speciale.

— Vengono inoltre in rilievo:

- le disposizioni del Titolo III, Capo II, del TUB (Vigilanza su base consolidata);
- l'articolo 150-*bis*, commi 1, 3, 4, 5 e 6, TUB che dettano disposizioni applicabili alle banche di credito cooperativo in materia, fra l'altro, di disposizioni civilistiche applicabili ed effetti patrimoniali delle operazioni di fusione, trasformazione e cessione di rapporti giuridici da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni;
- l'art. 2 del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49, recante disposizioni di attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo;
- il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, di attuazione della direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD);
- la CRD IV;
- il CRR;

- le linee-guida del CEBS del 18 novembre 2010 concernenti la disciplina prudenziale dei gruppi costituiti da banche permanentemente affiliate a un organismo centrale di cui all'art. 3 della direttiva 2016/48/CE (ora art. 10 CRR).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, si definiscono:

— "*alta direzione*", il direttore generale, i suoi vicari e chi esercita funzioni equivalenti, nonché i responsabili e i referenti delle funzioni di controllo interno;

— "*autorità competente*", la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dal RMVU e dal RQMVU;

— "*azioni di finanziamento*", le azioni che possono essere emesse da una banca di credito cooperativo nei casi e nei modi previsti dall'art. 150-*ter* TUB;

— *"banche aderenti"*, la capogruppo e le banche affiliate, in quanto aderenti al contratto di coesione e all'accordo di garanzia;

— "*banca affiliata*" o "*banca di credito cooperativo affiliata*", una banca di credito cooperativo o una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale, aderente al gruppo bancario cooperativo in quanto soggetta all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo in virtù del contratto di coesione con essa stipulato;

— "*capogruppo*", la società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria che esercita attività di direzione e coordinamento sulle banche di credito cooperativo e sulle altre società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario cooperativo;

— "*contratto di coesione*", il contratto tra la capogruppo e le banche affiliate, di cui all'art. 37-*bis*, comma 3, TUB;

— "*controllo*", se non diversamente indicato, le situazioni previste dall'art. 23 TUB;

— "*gruppo bancario cooperativo*", il gruppo di cui agli articoli 37-*bis* e 37-*ter* del TUB, ivi compreso – se non diversamente indicato – il gruppo provinciale;

— "*gruppo provinciale*", il gruppo bancario cooperativo di cui all'art. 37-*bis*, comma 1-*bis*, TUB, composto da una banca capogruppo, dalle banche di credito cooperativo e dalle altre società bancarie aventi sede e operanti esclusivamente in una medesima provincia autonoma (Trento o Bolzano) secondo quanto previsto dalla Sezione II, par. 5, delle presenti disposizioni, nonché da altre società finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo;

— "*patrimonio netto"*, la somma algebrica delle voci da 130 a 200 riportate in bilancio nel prospetto di stato patrimoniale "Voci del passivo e del patrimonio netto" (1);

— "*società finanziaria*", i soggetti definiti tali dalla disciplina di vigilanza del gruppo bancario contenuta nella Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2;

— "*società strumentale*", i soggetti definiti tali dalla disciplina di vigilanza del gruppo bancario contenuta nel Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2;

(1) Cfr. Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione".

— "*sottogruppo territoriale*", il sottogruppo del gruppo bancario cooperativo costituito da una banca in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo, nonché da banche di credito cooperativo e da altre eventuali società bancarie, finanziarie e strumentali, tutte appartenenti a un medesimo gruppo bancario cooperativo e aventi sede e/o operanti in un medesimo ambito territoriale determinato in conformità della Sezione II, par. 4, delle presenti disposizioni.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane capogruppo di un gruppo bancario cooperativo nonché alle banche di credito cooperativo e alle altre banche, società finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione alla trasformazione in società per azioni della banca di credito cooperativo receduta o esclusa dal gruppo bancario cooperativo* (art. 36, comma 1-*bis*, TUB e Sezione III, par. 3.2; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione dell'adesione, del rigetto, della richiesta di adesione, del recesso e dell'esclusione di una banca dal gruppo bancario cooperativo* (art. 37-*bis*, comma 5, TUB e Sezione III, par. 3.2; termine: 120 giorni);

— *accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 37-bis TUB per la costituzione di un gruppo bancario cooperativo* (art. 37-*ter*, comma 2, TUB e Sezione V, par. 1; termine: 120 giorni);

— *iscrizione del gruppo bancario cooperativo nell'albo dei gruppi* (art. 37-*ter*, comma 4, TUB e Sezione V, par. 2; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione dell'emissione di azioni di finanziamento riservate alla sottoscrizione della capogruppo* (art 150-*ter*, comma 4-*bis*, TUB e Sezione III, par. 2; termine: 120 giorni);

— *autorizzazione del rimborso di azioni di finanziamento detenute dalla capogruppo (*art. 150-*ter*, commi 4 e 4-*bis*, TUB e Sezione III, par. 2; termine: 120 giorni).

SEZIONE II

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E REQUISITI DELLA CAPOGRUPPO

1. Composizione del gruppo bancario cooperativo

Il gruppo bancario cooperativo è composto:

a) dalla capogruppo che rispetta tutti i requisiti indicati nel par. 2;

b) dalle banche di credito cooperativo che, avendo aderito al contratto di coesione conforme alla Sezione III e adottato le clausole statutarie di cui alla Sezione IV, sono soggette all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo;

c) dalle altre banche, società finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo;

d) dagli eventuali sottogruppi territoriali di cui al par. 4.

Per quanto non diversamente previsto nella presente Sezione, si applicano le disposizioni in materia di "Gruppi bancari" (1).

2. Capogruppo

La capogruppo del gruppo bancario cooperativo deve possedere le caratteristiche e rispettare i requisiti di seguito indicati:

a) avere sede legale e direzione generale in Italia;

b) essere costituita in forma di società per azioni;

c) essere autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 TUB;

d) avere un capitale detenuto, per oltre il 50 per cento, dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo;

e) avere un patrimonio netto di almeno 1 miliardo di euro. Il requisito di patrimonio netto deve essere rispettato al momento della costituzione del gruppo bancario cooperativo e mantenuto successivamente, sulla base del bilancio d'esercizio o, in mancanza, di una situazione contabile attestata dal soggetto incaricato della revisione dei conti. In caso di discesa del patrimonio netto sotto la soglia di 1 miliardo, l'autorità competente assegna un termine – di norma non superiore a 12 mesi – per ripristinare la misura minima;

f) disporre di strutture operative e assetti organizzativi in grado di:

   i. assicurare l'accesso, anche in via indiretta, delle banche affiliate ai mercati interbancari domestici e internazionali;

   ii. fornire servizi di natura operativo-contabile mediante i quali le banche affiliate possono effettuare lo scambio e il regolamento di incassi e pagamenti sui sistemi di *clearing* domestici e internazionali;

(1) Cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2.

iii. fornire servizi tecnologici e infrastrutturali per l'accesso delle banche affiliate alle procedure interbancarie nazionali ed europee;

iv. intermediare i flussi finanziari e gestire il *collateral* delle banche affiliate per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria e per l'assolvimento in via indiretta degli obblighi di riserva presso la Banca Centrale;

v. esercitare l'attività di direzione e coordinamento sulle banche affiliate, svolgendo i relativi poteri, controlli e interventi direttamente con le proprie strutture ed eventualmente tramite proprie articolazioni territoriali e, limitatamente a compiti di supporto operativo, società del gruppo.

Le attività che rientrano nell'esclusiva responsabilità della capogruppo in qualità di soggetto a cui spettano i poteri di direzione e coordinamento delle banche affiliate e a cui è attribuita la responsabilità per la stabilità e la sana e prudente gestione del gruppo, non possono essere esternalizzate o delegate a soggetti diversi dalla capogruppo. A titolo di esempio, rientrano in tale novero le attività di definizione ed emanazione delle disposizioni della capogruppo, le prerogative della capogruppo in materia di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate, il monitoraggio e la classificazione delle banche affiliate, l'individuazione e l'attuazione di misure correttive e interventi sanzionatori, l'approvazione di operazioni di rilievo strategico (cfr. Sezione III, par. 1).

Fermo restando quanto sopra, l'esternalizzazione di funzioni aziendali da parte della capogruppo e delle banche affiliate è consentita nel rispetto delle disposizioni di vigilanza di carattere generale in materia (2).

In deroga a quanto previsto nelle disposizioni di carattere generale (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione IV, paragrafo 2), la capogruppo di gruppi bancari cooperativi presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione unitaria relativa ai controlli svolti sulle funzioni essenziali o importanti esternalizzate al di fuori del gruppo, le carenze eventualmente riscontrate e le conseguenti azioni correttive. La relazione unitaria è redatta dalla funzione di revisione interna della capogruppo con le considerazioni dell'organo di controllo della capogruppo ed è approvata dall'organo di supervisione strategica della capogruppo. Il contenuto della relazione unitaria è preventivamente portato a conoscenza degli organi di amministrazione e controllo delle banche che hanno esternalizzato le funzioni essenziali o importanti al di fuori del gruppo prima che la relazione unitaria sia approvata. Resta ferma la responsabilità individuale delle banche sulle attività esternalizzate e sul loro adeguato presidio (3).

3. Società del gruppo

3.1 Banche del gruppo

Fanno parte del gruppo bancario cooperativo, oltre alle banche che hanno aderito al contratto di coesione e adottato le conseguenti modifiche statutarie, anche le altre banche, diverse da banche di credito cooperativo, su cui la capogruppo abbia il controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB.

(2) Cfr. Parte I, Titolo IV, Cap. 3, Sezione IV.
(3) Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02), Sezione 2, paragrafo 23, lettera a.

3.2 Società finanziarie

Si fa rinvio alla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 3.1 (Gruppi bancari).

3.3 Società strumentali

Fanno parte del gruppo bancario cooperativo le società strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dalle disposizioni di vigilanza in materia di "Gruppi bancari".

4. Sottogruppi territoriali

Il gruppo bancario cooperativo può comprendere sottogruppi territoriali composti da:

a) una banca costituita in forma di società per azioni, controllata dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo e soggetta a direzione e coordinamento di questa;

b) banche di credito cooperativo affiliate al gruppo bancario cooperativo in quanto aderenti dirette al contratto di coesione e soggette, unitamente alla banca di cui al punto a), a direzione e coordinamento di una medesima capogruppo; le banche di credito cooperativo appartenenti a un sottogruppo hanno la sede legale in una stessa regione o in regioni limitrofe e rappresentano una quota significativa (almeno il 10 per cento) della somma del totale attivo delle banche di credito cooperativo affiliate;

c) eventuali altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla banca di cui al punto a).

La banca *sub* a) svolge funzioni di supporto della capogruppo per l'attività di indirizzo e monitoraggio delle banche di credito cooperativo del sottogruppo, nel rispetto dei criteri e della metodologia definiti dalla capogruppo per l'intero gruppo. A tal fine, in virtù di accordi con la capogruppo e ferma restando la responsabilità di quest'ultima per l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, essa trasmette alle banche affiliate del sotto-gruppo le disposizioni impartite dalla capogruppo, ne verifica il rispetto da parte delle affiliate, segnala alla capogruppo eventuali scostamenti e anomalie e può proporre i relativi interventi.

5. Gruppo provinciale

5.1 Capogruppo

La capogruppo del gruppo provinciale deve possedere le caratteristiche e rispettare i requisiti di seguito indicati:

a) avere sede legale e direzione generale nella provincia di Trento o in quella di Bolzano e non avere succursali fuori da tale provincia;

b) essere costituita in forma di società per azioni o di banca popolare, fermo restando, in tale ultimo caso, il limite massimo di 8 miliardi di attivo a livello consolidato (4);

c) essere autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 TUB;

d) avere un capitale detenuto, per oltre il 50 per cento, dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo;

e) avere un patrimonio netto di almeno 250 milioni di euro. Il requisito di patrimonio netto deve essere rispettato al momento della costituzione del gruppo provinciale e mantenuto successivamente, sulla base del bilancio d'esercizio o di una situazione contabile attestata dal soggetto incaricato della revisione dei conti. In caso di discesa del patrimonio netto sotto la soglia di 250 milioni, l'autorità competente assegna un termine – di norma non superiore a 12 mesi – per ripristinare la misura minima;

f) disporre di strutture operative e assetti organizzativi in grado di:

   i. assicurare l'accesso, anche in via indiretta, delle banche affiliate ai mercati interbancari domestici e internazionali;

   ii. fornire servizi di natura operativo-contabile mediante i quali le banche affiliate possono effettuare lo scambio e il regolamento di incassi e pagamenti sui sistemi di *clearing* domestici e internazionali;

   iii. intermediare i flussi finanziari e gestire il *collateral* delle banche affiliate per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria e per l'assolvimento in via indiretta degli obblighi di riserva presso la Banca Centrale;

   iv. esercitare l'attività di direzione e coordinamento sulle banche affiliate, svolgendo i relativi poteri, controlli e interventi direttamente con le proprie strutture ed eventualmente tramite proprie articolazioni territoriali e, limitatamente a compiti di supporto operativo, società del gruppo. Si ribadisce, anche con riferimento al gruppo provinciale, quanto stabilito nella presente Sezione al par. 2, ultimi due capoversi.

5.2. Banche del gruppo

Possono far parte del gruppo provinciale, oltre alla capogruppo, solo banche aventi sede e operanti esclusivamente in una medesima provincia autonoma (Trento o Bolzano), intendendosi tali quelle che:

a) hanno sede legale e direzione generale nella provincia;

b) hanno succursali soltanto nel territorio della provincia e non più di due fuori del territorio della stessa provincia e comunque in province limitrofe;

c) relativamente alle banche di credito cooperativo del gruppo:

   i. limitano la competenza territoriale esclusivamente a comuni della provincia (salva l'eventuale competenza territoriale fuori provincia di cui alla lettera b);

(4) Cfr. art. 29, comma 2-*bis*, TUB e Parte Terza, Capitolo 4, Sezione II. Si ritiene che l'assunzione del ruolo di capogruppo del gruppo bancario non sia compatibile con la disciplina e lo statuto speciale della banca di credito cooperativo, i quali stabiliscono, fra l'altro, vincoli territoriali all'operatività su base comunale, l'obbligo di operare prevalentemente con i soci e il divieto di controllare banche e società finanziarie.

ii. contengono l'operatività fuori provincia entro il 5% del totale delle attività di rischio (5);

iii. riservano la qualità di socio a soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti o operanti con carattere di continuità nel territorio della provincia (ed eventualmente nel territorio fuori provincia di cui al punto *i.*).

Per quanto non diversamente previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni dei parr. da 1 a 3 della presente Sezione.

(5) Ai fini del rispetto del limite del 5% per l'operatività fuori provincia, si applicano le definizioni, i criteri e le esenzioni previsti dalle disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo in materia di operatività fuori della zona di competenza territoriale (cfr. Capitolo 5, Sezione III, par.2). L'operatività nei comuni fuori della provincia autonoma rientranti nella zona di competenza territoriale della banca di credito cooperativo non è inclusa nel limite del 5%.

SEZIONE III

CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO

1. Contenuto minimo del contratto di coesione

Con il contratto di coesione le banche di credito cooperativo aderiscono al gruppo bancario cooperativo e accettano di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa; la capogruppo assume verso le banche affiliate i doveri e le responsabilità connessi al proprio ruolo di direzione strategica e operativa del gruppo e di interlocutore dell'autorità di vigilanza.

In conformità dell'articolo 37-*bis* del TUB, l'adesione al contratto di coesione e, quindi, l'appartenenza al gruppo bancario cooperativo non pregiudicano il perseguimento delle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo.

Il contratto di coesione indica i poteri della capogruppo sulle banche affiliate, che riguardano – per i profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza – almeno le seguenti aree:

— il governo societario del gruppo e delle sue componenti – ivi compresi i processi di nomina e revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche affiliate –, i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo, funzionali ai compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e ad assicurare l'unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione, gestione e controllo a livello consolidato (cfr. *infra* parr. da 1.1 a 1.3);

— le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate (cfr. par. 1.4);

— il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti (cfr. par. 1.5);

— il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate (cfr. par. 1.6);

— le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto, ivi inclusa l'esclusione dal gruppo (cfr. par. 1.7).

Il contratto disciplina, altresì, i doveri e le responsabilità della capogruppo, nonché criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune (cfr. par. 1.8).

Per ciascuna delle menzionate aree, si indicano, nei successivi paragrafi da 1.1 a 1.8, le prerogative e responsabilità della capogruppo che devono trovare riscontro nel contratto di coesione.

Per l'esercizio dei relativi poteri, la capogruppo emana disposizioni a carattere vincolante nei confronti delle banche affiliate e delle altre società del gruppo bancario, ne verifica il rispetto da parte delle banche affiliate, dispone di strumenti di intervento adeguati a ripristinare la conformità alle proprie disposizioni e a dare esecuzione alle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo. Le disposizioni a carattere vincolante sono emanate dagli organi della capogruppo con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, nonché dall'alta direzione della capogruppo, e sono indirizzate ai corrispondenti organi e funzioni delle banche affiliate.

L'efficacia delle disposizioni della capogruppo e degli obblighi derivanti dal contratto di coesione è rafforzata dalle misure sanzionatorie attivabili dalla capogruppo, graduate in relazione alla gravità delle violazioni.

Nelle suddette materie rilevanti a fini prudenziali (cfr. parr. da 1.1 a 1.7), il principio di proporzionalità stabilito dall'art. 37-*bis* del TUB è applicato prevedendo nel contratto di coesione l'adozione di un sistema di indicatori di "*early warning*" e la stretta correlazione dell'azione di controllo, intervento e sanzione della capogruppo all'andamento di tali indicatori (oltre che alle risultanze della complessiva attività di controllo e ai risultati degli interventi già posti in essere).

Per gli aspetti non disciplinati per finalità prudenziali, è salva l'autonomia contrattuale delle banche aderenti da esercitarsi nel rispetto dei princìpi e delle norme stabiliti dalle presenti disposizioni (con riferimento, in particolare, ai doveri della capogruppo e ai criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi, di cui al par. 1.8).

Il contratto di coesione prevede, inoltre, la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate, disciplinandola nell'ambito del medesimo contratto o facendo rinvio a un atto separato che costituisce però parte integrante del contratto di coesione. La partecipazione all'accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per l'adesione al contratto di coesione e, quindi, al gruppo bancario cooperativo (cfr. par. 2).

Il contratto di coesione indica i criteri e le condizioni di adesione, diniego dell'adesione e recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e delle singole banche affiliate e ai principi di non discriminazione e solidarietà stabiliti dalla legge; l'efficacia delle decisioni concernenti l'entrata nel gruppo o l'uscita dal gruppo è subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente (cfr. par. 3).

1.1 Governo societario

Il contratto di coesione prevede che la capogruppo emani disposizioni concernenti gli assetti di governo societario delle componenti del gruppo, con l'obiettivo di assicurare sistemi di amministrazione, gestione e controllo unitari del gruppo ed efficaci a livello consolidato, tenendo conto degli assetti organizzativi e dei modelli di amministrazione e controllo adottati dalle banche affiliate. A tali fini, la capogruppo:

— determina le modalità di collegamento tra gli organi delle società del gruppo con quelli della capogruppo, con particolare riguardo allo stretto raccordo degli organi con funzione di controllo;

— adotta uno statuto che, in linea con le disposizioni di attuazione dell'articolo 26 TUB e con la Parte I, Titolo IV, Capitolo 1: assicura un elevato livello qualitativo e adeguata diversificazione delle competenze e dei profili professionali dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; garantisce che siano dedicati tempo e risorse adeguati all'incarico e che gli esponenti posseggano adeguata autonomia di giudizio. Inoltre, la disciplina statutaria deve essere tale da non ostacolare l'apertura del capitale a investitori diversi dalle banche di credito cooperativo e la pronta ricapitalizzazione del gruppo attraverso il ricorso al mercato dei capitali di rischio, ove ciò si renda necessario. A tali fini, lo statuto della capogruppo stabilisce la quota massima dei componenti di ciascun organo di amministrazione e controllo destinata a componenti degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta direzione delle banche affiliate ovvero a soggetti che abbiano rivestito le medesime cariche nei due esercizi precedenti l'assunzione dell'incarico. Inoltre, lo statuto della capogruppo prevede specifici criteri di selezione degli

esponenti basati sul merito, avendo riguardo in particolare alle capacità dimostrate e ai risultati conseguiti nell'attività di amministrazione, direzione e controllo delle banche affiliate nonché alla classificazione di rischio delle medesime secondo il sistema adottato dal gruppo a fini di controllo e intervento (cfr. par. 1.4) (1);

— definisce modalità, strumenti e criteri uniformi del processo di autovalutazione degli organi sociali delle banche affiliate, con l'obiettivo di conseguire standard di qualità degli organi sociali elevati e omogenei, ferma restando la responsabilità degli organi di ciascuna società per la correttezza e completezza dell'autovalutazione condotta;

— adotta procedure volte a verificare, in modo efficiente e tempestivo, il rispetto da parte delle banche affiliate delle disposizioni in materia di requisiti e criteri degli esponenti aziendali delle stesse banche stabiliti ai sensi dell'art. 26 del TUB; sollecita, se necessario, la decadenza, la sostituzione o l'adozione di misure idonee a colmare eventuali lacune dei componenti che non rispettano i requisiti e i criteri previsti da disposizioni di legge o regolamentari o da provvedimenti dall'autorità di vigilanza; in caso di inerzia degli organi aziendali competenti, esercita i poteri attribuiti dal contratto di coesione alla capogruppo in materia di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate;

— definisce una politica di remunerazione del gruppo coerente con il carattere cooperativo del gruppo e con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo.

1.2. Nomina degli organi delle banche affiliate

I casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate sono individuati nel contratto di coesione (e negli statuti delle banche, cfr. Sezione IV) ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all'assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo o di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della banca avendo riguardo in particolare al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale. In tali casi, sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi.

A tali fini, la capogruppo definisce regolamenti e procedimenti elettorali delle banche affiliate con cui:

a) si prevede una fase di consultazione della capogruppo sui candidati per gli organi di amministrazione e controllo delle banche affiliate, da svolgere con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la riunione dell'organo competente alla nomina (2);

b) si assicura che gli organi sociali eletti dall'assemblea dei soci (o altro organo competente) della banca affiliata siano composti in maggioranza da soggetti su cui la capogruppo si è espressa favorevolmente nella precedente fase di consultazione;

(1) Resta fermo che, in ogni caso, non deve essere pregiudicata l'esistenza di una situazione di controllo della capogruppo sulle banche affiliate come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, secondo quanto previsto dall'art. 37-*bis*, comma 1, lett. a), TUB.

(2) La consultazione della capogruppo deve essere prevista sia in caso di rinnovo totale degli organi sia in caso di rinnovo parziale e, ove ammessa, anche nel caso dell'integrazione per cooptazione.

c) nell'eventualità che, in esito alle fasi b) e c), il numero di candidati valutati favorevolmente dalla capogruppo sia insufficiente per la formazione di organi completi e regolarmente funzionanti, si attribuisce esclusivamente alla capogruppo il potere di opporsi alla nomina degli esponenti ritenuti non idonei e/o di nominare, per via extra-assembleare (3), i componenti mancanti, fino a raggiungere (insieme ai candidati su cui la capogruppo ha eventualmente espresso parere favorevole) la maggioranza dei componenti dell'organo.

Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo anche la facoltà di revocare uno o più componenti degli organi di amministrazione e controllo di una banca affiliata, motivandone l'esercizio avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo o all'efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure alla sana e prudente gestione della banca; ove sia necessaria la sostituzione del componente revocato e questi sia determinante per conseguire la maggioranza dell'organo, la capogruppo indica la persona da eleggere al posto del componente cessato. Sulla richiesta della capogruppo, gli organi competenti della banca affiliata provvedono nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto nel contratto; qualora tale termine trascorra senza che si sia provveduto, la capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'autorità competente informando sui motivi per i quali ha richiesto la revoca o la sostituzione.

Per favorire l'efficace ed efficiente esercizio delle prerogative della capogruppo, il contratto di coesione può consentire che la capogruppo, a propria discrezione e ferma restando la propria responsabilità per il corretto esercizio dei propri poteri, disponga semplificazioni del procedimento di nomina degli esponenti in singole banche affiliate.

Anche quando il contratto di coesione contempli la semplificazione del procedimento di nomina sopra indicata, resta fermo che i poteri di opposizione, nomina e revoca sono esercitabili dalla capogruppo incondizionatamente nei confronti di ogni banca affiliata, indipendentemente dalla sua rischiosità, fermo restando l'obbligo di motivazione previsto dalla legge (4).

1.3. Controlli interni e sistemi informativi

Per l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e la predisposizione di efficaci sistemi di controllo, il contratto di coesione prevede che la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di *Risk Appetite Framework* (RAF) e controlli interni nei gruppi bancari (Titolo IV, Capitolo 3, Sezione V). Prevede, altresì, che la capogruppo emani disposizioni volte ad assicurare l'allineamento di ciascuna banca affiliata rispetto al RAF, alle strategie e agli obiettivi operativi definiti per il gruppo, con l'obiettivo di esercitare un effettivo controllo sulle strategie del gruppo nel suo complesso e sulla coerenza delle scelte delle sue singole componenti rispetto alle strategie e agli obiettivi del gruppo.

Al fine di assicurare l'unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo nel suo insieme e l'equilibrio gestionale delle singole banche affiliate, la capogruppo definisce le strategie, le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicura la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo.

(3) Cfr. combinato disposto dell'art. 33, comma 3, e dell'art. 37-*bis*, comma 3, lett. *b)*, n. 2, del TUB.
(4) Cfr. art. 37-*bis*, comma 3, lett. *b)*, n. 2, TUB.

A tali fini, il contratto di coesione prevede che:

— le funzioni di controllo interno per le banche di credito cooperativo affiliate sono svolte in regime di esternalizzazione dalla capogruppo o da altre società del gruppo bancario cooperativo, fatta salva la possibilità di mantenere strutture di supporto operativo presso le banche affiliate di maggiore dimensione e dotate di adeguati assetti organizzativi. In ogni caso, i referenti o responsabili per le funzioni di controllo delle banche affiliate riportano, oltre che agli organi della banca affiliata, anche alle corrispondenti funzioni della capogruppo;

— la capogruppo definisce regole e criteri di svolgimento dell'attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di concessione del credito, all'esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti d'interesse. In particolare, le disposizioni della capogruppo devono coprire:

  - l'intero processo di concessione del credito e la gestione del relativo rischio (misurazione del rischio, istruttoria, erogazione, valutazione delle garanzie anche immobiliari, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, politica degli accantonamenti, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate);
  - l'attività e l'organizzazione dell'area finanza, con particolare riferimento a: la politica di *funding* del gruppo e la ripartizione delle diverse forme di provvista fra la capogruppo e le banche affiliate avendo riguardo alle forme tecniche e alle scadenze degli strumenti di raccolta; le politiche di gestione del rischio di liquidità e la gestione accentrata della liquidità delle componenti del gruppo; le politiche e procedure volte a identificare, misurare e gestire tutte le fonti di esposizione a rischi di mercato e i relativi effetti; l'operatività in derivati, in cambi, in prodotti finanziari complessi (nel rispetto delle specifiche disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo);
  - le strategie di investimento partecipativo e immobiliare, in coerenza con il RAF di gruppo, la misurazione e gestione dei rischi connessi e i compiti delle funzioni di controllo per la verifica del rispetto delle politiche interne. Spettano esclusivamente alla capogruppo le decisioni concernenti gli investimenti partecipativi di maggiore rilevanza (come definiti dalle disposizioni di vigilanza, Parte Terza, Capitolo 1, Sez. VII) e, in ogni caso, quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione o la preventiva comunicazione all'autorità di vigilanza;
  - le soluzioni organizzative e di governo societario a presidio dei conflitti d'interesse, con particolare riferimento all'assunzione di attività di rischio e alle altre operazioni con soggetti collegati (ivi incluse le operazioni rilevanti per l'art. 136 TUB), all'assunzione e gestione di partecipazioni, all'acquisizione e gestione di immobili.

1.4. Attività di controllo e interventi

Il contratto di coesione prevede e disciplina il quadro generale – da dettagliare in regolamenti attuativi della capogruppo – dei controlli della capogruppo sull'organizzazione, sulla situazione tecnica e sulla situazione finanziaria delle banche affiliate. Tali controlli costituiscono parte integrante del processo di definizione e implementazione del *RAF* e del sistema dei controlli interni del gruppo.

L'attività di controllo è basata su un sistema di indicatori di "*early warning*" che consente di verificare il rispetto delle disposizioni emanate dalla capogruppo, classificare il livello di rischio delle banche affiliate, fornire gli elementi istruttori a supporto degli interventi e delle misure sanzionatorie attivabili dalla capogruppo in conformità del contratto di coesione, attivare tempestivamente le appropriate misure di sostegno intra-gruppo previste dall'accordo di garanzia (cfr. par. 2 in questa Sezione). Gli indicatori di *early warning* riguardano almeno le seguenti aree: fondi propri, rischio di credito, redditività, liquidità e raccolta.

L'attività di controllo, intervento e sanzione della capogruppo sulle banche affiliate è strettamente correlata all'andamento degli indicatori di *early warning*, alle risultanze della complessiva attività di controllo e ai risultati degli interventi già posti in essere. Il contratto di coesione prevede un ampio novero di interventi e misure a disposizione della capogruppo con finalità di prevenzione e correzione delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell'attività e dell'articolazione territoriale.

Tenendo conto dei princìpi precedenti, per l'effettivo ed efficace esercizio dell'azione di controllo della capogruppo il contratto di coesione prevede:

— la facoltà della capogruppo di chiedere, e il corrispondente obbligo delle banche affiliate di fornire, flussi informativi periodici regolari e i dati, le informazioni e i documenti richiesti *ad hoc*;

— la facoltà di accessi *in loco* della capogruppo nelle sedi e nei locali delle banche affiliate, effettuati di norma dalla funzione di *internal audit* o da altre funzioni di controllo;

— che la capogruppo e le banche affiliate si dotino di meccanismi di integrazione dei sistemi informativi e dei processi di gestione dei dati, che assicurino l'affidabilità e la correttezza delle rilevazioni dei rischi a livello individuale e consolidato.

1.5. Requisiti prudenziali e segnalazioni di vigilanza

Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il potere di emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato, ivi compresi: il calcolo dei fondi propri; i requisiti patrimoniali di cui all'art. 92(1) CRR (requisiti di primo pilastro); i requisiti specifici imposti dall'autorità competente ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5 (requisito specifico di secondo pilastro); il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V, par. 1; i limiti alle grandi esposizioni; le segnalazioni di vigilanza e i requisiti in materia di liquidità, leva finanziaria, finanziamento stabile; l'informativa al pubblico.

In tale ambito, è responsabilità esclusiva della capogruppo la definizione e adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari, ivi compresa l'eventuale adozione di sistemi interni riconosciuti a fini regolamentari, la loro implementazione ed estensione totale o parziale alle diverse componenti del gruppo, la verifica della loro corretta applicazione, l'adeguamento e aggiornamento di tali metodologie e/o sistemi.

Al fine di conseguire l'omogeneità delle modalità di determinazione del capitale complessivo adeguato (ICAAP) a livello di gruppo, la capogruppo definisce regole e criteri che le banche affiliate devono applicare per la determinazione dell'ICAAP a livello individuale

inclusa la definizione di scenari di stress (5), tenendo conto del principio di proporzionalità come declinato dalla normativa prudenziale in materia (6). Nell'elaborazione dell'ICAAP di gruppo, la capogruppo tiene conto dei dati e delle informazioni sia quantitativi (assorbimenti patrimoniali) che qualitativi (presidi organizzativi a fronte dei singoli rischi) elaborati dalle singole banche affiliate nei propri documenti individuali.

Le disposizioni della capogruppo hanno a oggetto, altresì, il rispetto delle altre disposizioni in materia prudenziale e creditizia applicabili al gruppo e alle sue singole componenti, ivi comprese le disposizioni in materia di governo societario, politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa, partecipazioni detenibili, attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati, trasparenza delle operazioni bancarie, usura e antiriciclaggio.

Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il compito di dare attuazione, anche con disposizioni indirizzate alle banche affiliate, alle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo e alle altre richieste dell'autorità competente, nonché alle richieste dell'autorità di risoluzione finalizzate alla risolvibilità del gruppo e all'applicazione del piano di risoluzione.

Infine, il contratto di coesione disciplina gli obblighi informativi delle banche affiliate in modo da consentire alla capogruppo l'assolvimento degli obblighi di predisposizione e trasmissione all'autorità competente e all'autorità di risoluzione delle segnalazioni, dei dati e delle informazioni richiesti dalle stesse autorità su base periodica o con richieste *ad hoc* per controllare la solvibilità e liquidità della capogruppo e di tutte le banche affiliate sulla base di conti consolidati e per predisporre, aggiornare e applicare i piani di risoluzione. Agli stessi fini, il contratto di coesione assicura la trasmissione alla capogruppo delle informazioni necessarie a quest'ultima per redigere il bilancio consolidato del gruppo in conformità dei principi contabili internazionali e delle disposizioni del d.lgs. n. 136/2015 e della Circolare n. 262, nonché le eventuali situazioni dei conti infrannuali secondo le disposizioni di legge e regolamentari che le disciplinano.

1.6. Decisioni di rilievo strategico

Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il potere di approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici (7), acquisto di partecipazioni (8) e immobili, apertura di succursali in Italia e all'estero, prestazione all'estero di servizi senza stabilimento di succursali.

Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il compito di emanare disposizioni vincolanti concernenti l'articolazione territoriale e la rete distributiva (anche fuori sede) delle banche del gruppo, volti a coordinare e razionalizzare la presenza nel territorio mediante succursali e altri canali distributivi in un'ottica di efficienza ed eliminazione delle duplicazioni. In tale ambito, la capogruppo predispone il piano di sviluppo territoriale per l'intero gruppo,

(5) Ivi compreso il processo di gestione del rischio di liquidità (cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6, Sezione III).
(6) Cfr. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II.
(7) Le cessioni di beni e rapporti giuridici hanno rilievo strategico quando sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 58 TUB.
(8) Diverse da quelle rientranti nell'esclusiva responsabilità della capogruppo ai sensi del par. 1.3.

raccogliendo e coordinando le proposte delle banche affiliate. Per l'apertura di sedi distaccate, per la quale è necessaria la previa modifica dello statuto soggetta ad accertamento ai sensi dell'art. 56 del TUB, l'istanza all'autorità competente è trasmessa dalla capogruppo, insieme con le proprie valutazioni, per conto della banca di credito cooperativo. Le comunicazioni relative all'apertura di succursali all'estero (comunitarie ed extracomunitarie) e alla prestazione di servizi senza stabilimento all'estero sono effettuate esclusivamente dalla capogruppo anche per le banche affiliate.

1.7. Sanzioni

Fra le sanzioni da prevedere in contratto per i casi di violazione di disposizioni della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni, rientrano necessariamente le seguenti:

— la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l'operatività della banca affiliata, ivi compresi, quando appropriato, la sospensione dell'assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle attività o della rete territoriale (9);

— nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l'esclusione di una banca affiliata dal gruppo.

1.8. Doveri della capogruppo e criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi

Il contratto di coesione individua i presidi che assicurano il rispetto dei principi cooperativi richiamati nel presente paragrafo nonché dei criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune e di composizione dei conflitti di interesse fra le componenti del gruppo. Il contratto di coesione definisce, inoltre, gli obblighi informativi della capogruppo in materia verso le banche affiliate.

Per quanto concerne i doveri e le responsabilità della capogruppo (10), il contratto di coesione contiene previsioni volte a:

— riconoscere e salvaguardare le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, sostenendone la capacità di sviluppare lo scambio mutualistico con i soci e l'operatività nei territori di competenza;

— mantenere lo spirito cooperativo del gruppo, prescrivendo un esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo che sia coerente con i princìpi di mutualità prevalente, solidarietà, parità di trattamento e non discriminazione caratteristici della categoria del credito cooperativo. In particolare, avendo riguardo a obiettivi di equilibrio e corretto funzionamento dell'accordo di garanzia, il contratto di coesione impegna la capogruppo a orientare il gruppo verso modelli di *business* coerenti con i princìpi cooperativi e ad adottare misure organizzative e assetti di gruppo idonei a limitare i rischi derivanti da attività non riconducibili a finalità mutualistiche svolte dalla stessa capogruppo e da altre società del gruppo;

— tutelare la stabilità e la sana e prudente gestione delle banche affiliate, mediante un esercizio dei poteri attribuiti alla capogruppo finalizzato ad assicurare il rispetto delle disposizioni

(9) La previsione di tali misure sanzionatorie non osta, naturalmente, a che misure della stessa natura possano essere adottate in ambito gestionale come interventi sulle banche classificate più rischiose dal sistema di *early warning* di cui al par. 1.4.

(10) Resta fermo quanto previsto dalla Sezione II, par. 2, lett. f, e par. 5.1, lett. f), nonché dalla Sezione III, par. 1.3.

prudenziali applicabili alle banche affiliate nonché l'attivazione, se e in quanto appropriato, delle forme di sostegno previste dall'accordo di garanzia;

— promuovere la competitività e l'efficienza delle banche affiliate attraverso un'offerta di prodotti, servizi, soluzioni organizzative e tecnologiche adeguata alle esigenze del mercato.

I criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune sono disciplinati nel contratto di coesione – nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti – in modo da assicurare il corretto esercizio dell'attività di direzione e coordinamento in conformità degli artt. 2497 ss. del codice civile. Tali criteri includono forme di compensazione, anche attraverso vantaggi economici, degli oneri a carico di ciascuna banca affiliata per la garanzia prestata (11).

Infine, il contratto di coesione stabilisce che i corrispettivi (es. commissioni) dovuti dalle banche affiliate alla capogruppo per i servizi resi da quest'ultima incorporano una componente variabile legata alla *performance* della banca affiliata.

2. Caratteristiche della garanzia

La garanzia fra la capogruppo e le banche affiliate è reciproca (*cross-guarantee*), ovverosia la capogruppo garantisce tutte le banche affiliate per le obbligazioni da queste assunte e ciascuna banca affiliata garantisce la capogruppo e le altre banche affiliate per le obbligazioni di queste.

La garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l'effetto di qualificare le passività della capogruppo e delle banche affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti all'accordo. Inoltre, essa deve rimuovere ogni ostacolo giuridico o di fatto al rapido trasferimento di fondi propri e mezzi finanziari nell'ambito del gruppo, per garantire il tempestivo adempimento delle obbligazioni di ciascun altro aderente.

L'obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca ed è contenuta entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale, restando impregiudicato il rispetto di tali requisiti da parte delle singole banche affiliate e della capogruppo. Per requisiti obbligatori a livello individuale si intende la somma dei seguenti:

— il requisito di cui all'art. 92, par. 1, CRR (requisito di primo pilastro);

— l'eventuale requisito specifico imposto dall'autorità competente ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5 (requisito specifico di secondo pilastro);

— il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1.

In coerenza con le sue finalità, l'accordo di garanzia prevede:

a) un obbligo di garanzia con efficacia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, per effetto del quale ciascun aderente assume in solido, entro il limite sopra indicato dell'obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni di ogni altro aderente che si rendesse inadempiente verso i propri creditori (garanzia esterna) (12);

(11) Cfr. par. 2 in questa Sezione.

(12) Fermo restando quanto specificato nel testo, l'accordo di garanzia prevede meccanismi tali per cui la capogruppo è chiamata in prima istanza all'adempimento dell'obbligazione di garanzia (o, a seconda dei casi, alla somministrazione dei mezzi necessari per l'adempimento da parte della banca affiliata), con priorità rispetto alle altre banche aderenti.

b) meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell'autorità competente, nonché per evitare, ove necessario, l'assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al d.lgs. n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 80 e ss. del TUB, tenendo conto delle risultanze del sistema di *early warning* di cui al par. 1.4 di questa Sezione (sostegno intra-gruppo).

Gli interventi di sostegno a favore delle banche affiliate, sia di capitale sia di liquidità, sono effettuati soltanto dalla capogruppo, anche quando le relative risorse finanziarie siano messe a disposizione dalle banche affiliate in esecuzione dell'accordo di garanzia. In particolare, negli interventi di ripatrimonializzazione di una banca di credito cooperativo affiliata, la sottoscrizione di azioni di finanziamento o di altri strumenti di capitale è riservata alla capogruppo. Allo stesso modo, sono effettuati dalla capogruppo tutti gli interventi di liquidità, garanzia, fornitura di *collateral*, etc.

L'accordo di garanzia è, altresì, conforme all' art. 4, n. 127, CRR che reca la definizione del *cross-guarantee scheme* ai fini del CRR (in particolare l'art. 84, par. 6, concernente il computo degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati in un gruppo di banche affiliate a un organismo centrale). A tali fini, l'accordo di garanzia prevede, fra l'altro:

— l'attribuzione alla capogruppo dei compiti di cui all'art. 113, par. 7, lettere c), d) ed e), CRR ovverosia: il monitoraggio e la classificazione dei rischi delle banche aderenti e del sistema nel suo complesso con corrispondenti capacità di influenza (13); l'analisi dei rischi e la sua comunicazione alle banche aderenti; la preparazione del bilancio consolidato. Tali attività sono svolte almeno su base annuale e, se del caso, più frequentemente in ragione della rischiosità della banca affiliata;

— gli obblighi e i meccanismi volti a garantire la capacità di fornire prontamente i mezzi finanziari (capitale e liquidità) necessari per le finalità del meccanismo di sostegno intra-gruppo. In particolare, l'accordo di garanzia stabilisce il criterio di ripartizione dei mezzi finanziari prontamente disponibili tra una quota precostituita *ex ante* presso la capogruppo e una quota che può essere richiamata dalla capogruppo in caso di necessità (quota *ex post*); la quota *ex ante* presso la capogruppo può essere costituita in una delle seguenti forme o in una combinazione delle medesime:

  - la sottoscrizione di azioni emesse dalla capogruppo computabili come capitale di migliore qualità (CET1);
  - la creazione di fondi dedicati, patrimonialmente separati dagli altri fondi e riserve della capogruppo e delle altre società del gruppo, utilizzabili esclusivamente per interventi di sostegno intra-gruppo.

  L'ammontare della sottoscrizione di CET1 della capogruppo o della contribuzione ai fondi dedicati richiesto a ciascuna banca affiliata è determinato in misura proporzionale alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca, con un limite minimo fisso ed entro il limite massimo delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale;

(13) A tali fini, la capogruppo si avvale del sistema di *early warning* utilizzato per l'attività di controllo e intervento sulle banche affiliate (cfr. par. 1.4 in questa Sezione).

— in caso di recesso o esclusione di una banca dal gruppo, la permanenza per almeno 10 anni degli obblighi reciproci di garanzia esterna in capo alla banca uscente e alle altre banche che rimangono nel gruppo, relativamente alle passività garantite esistenti al momento dell'uscita.

Il contratto di garanzia stabilisce, inoltre, i criteri per la prestazione di sostegno finanziario sotto forma di sottoscrizione, da parte della capogruppo, di azioni di finanziamento emesse dalle banche di credito cooperativo affiliate e computabili come CET1 della banca emittente. Tali criteri prevedono almeno:

— l'obbligo per le banche di credito cooperativo affiliate di emettere e per la capogruppo di sottoscrivere le azioni di finanziamento quando si verifichino o si prevedano violazioni dei requisiti patrimoniali obbligatori e come misura di attuazione del piano di risanamento di gruppo o, se presente, del piano di risanamento individuale di una banca affiliata (14), anche su richiesta dell'autorità competente ai sensi dell'art. 69-*noviesdecies* del TUB (15);

— la predisposizione, da parte della banca di credito cooperativo sovvenuta, di un piano condiviso e approvato dalla capogruppo, in cui è stabilito l'orizzonte temporale dell'intervento e sono individuate le misure che la banca sovvenuta deve adottare, senza che da ciò possano derivare aspettative di rimborso dello strumento di capitale;

— l'attribuzione alla capogruppo, in qualità di socio finanziatore, di diritti di voto nella banca di credito cooperativo sovvenuta proporzionati al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse, in deroga al principio del voto capitario e ai limiti civilistici, con l'effetto, di norma, di acquisire la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci o, comunque, esercitare il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile.

3. Criteri e condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo

3.1. Contenuti del contratto di coesione

Il contratto di coesione individua i requisiti per l'ammissione di una banca nel gruppo bancario cooperativo facendo riferimento a condizioni oggettive e non discriminatorie, in linea con il dovere di solidarietà fra banche della categoria.

Non sono coerenti con tale principio clausole che condizionino l'ammissione o la permanenza nel gruppo al rispetto di requisiti di capitale o di liquidità superiori ai minimi obbligatori previsti dalle norme prudenziali e a quelli specifici eventualmente imposti dall'autorità competente. Parimenti inammissibili sono clausole di gradimento o criteri di valutazione discrezionali non ancorati a parametri oggettivi accessibili a tutte le banche della categoria.

Nei soli gruppi provinciali – che possono essere istituiti nelle province autonome di Trento e Bolzano – è requisito per l'ammissione nel gruppo che la banca affiliata abbia sede e succursali esclusivamente nel territorio della provincia autonoma. Per le banche di credito cooperativo è requisito per l'ammissione, altresì, che l'eventuale operatività fuori provincia sia contenuta entro il limite del 5% del totale delle attività di rischio.

(14) Cfr. art. 69-*quater*, comma 2, TUB.

(15) Resta impregiudicata la possibilità di prevedere nel contratto di coesione altri casi di ricapitalizzazione delle banche di credito cooperativo con azioni di finanziamento, ad esempio riferiti a situazioni di deterioramento della situazione aziendale meno gravi di quelle qui indicate.

L'adesione al gruppo bancario cooperativo ha carattere sostanzialmente permanente. A tal fine, il contratto ha una durata pari a quella delle società aderenti – che deve essere stabilita in modo uniforme nei rispettivi statuti – e il recesso delle banche affiliate è ammesso nei soli casi individuati dal contratto di coesione (e riportati negli statuti delle banche) facendo riferimento a giustificati motivi L'esercizio del diritto di recesso è subordinato a un preavviso non inferiore a 24 mesi. Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di garanzia della banca recedente e delle banche del gruppo per almeno 10 anni dal recesso, secondo quanto previsto dal par. 2.

Il contratto di coesione individua, altresì, i casi in cui una banca affiliata può essere esclusa dal gruppo bancario cooperativo, che possono fare riferimento esclusivamente alle seguenti circostanze:

— la banca affiliata ha commesso gravi o ripetute violazioni del contratto di coesione e/o dell'accordo di garanzia oppure la banca affiliata non applica le disposizioni della capogruppo o non consente alla capogruppo di esercitare su di essa i poteri di direzione e coordinamento, ivi compresi i poteri informativi, di controllo andamentale, di influenza sulla nomina degli organi; e

— sono stati esperiti inutilmente i poteri di intervento correttivi e sanzionatori previsti dal contratto di coesione.

Il contratto di coesione e l'accordo di garanzia disciplinano in modo esaustivo i profili di responsabilità patrimoniale e di validità delle garanzie conseguenti al recesso o all'esclusione di una banca affiliata, in modo tale da eliminare ogni possibile incertezza sulle posizioni giuridiche del gruppo e della banca uscente e da non diminuire la tutela dei creditori delle banche del gruppo. Qualora al momento dell'uscita di una banca siano pendenti rapporti derivanti da interventi di sostegno a favore della banca uscente o non siano stati adempiuti obblighi di garanzia della banca uscente, il recesso o l'esclusione non si perfezionano prima che tali rapporti siano stati sciolti o gli obblighi pienamente adempiuti.

Sulle domande di recesso, esclusione, ammissione, delibera l'organo di supervisione strategica della capogruppo, sentito l'organo di controllo, avendo riguardo alle condizioni e ai casi tassativamente previsti dal contratto di coesione e agli impatti della decisione sul rispetto dei requisiti prudenziali da parte del gruppo bancario cooperativo. Le delibere di esclusione e diniego dell'ammissione devono essere motivate.

3.2. Poteri dell'autorità competente

Le delibere di recesso, esclusione, ammissione e diniego dell'ammissione sono comunicate all'autorità competente senza indugio e, comunque, non oltre 5 giorni dalla loro adozione da parte dell'organo competente.

Le delibere non sono efficaci e non possono essere eseguite fino a quando non intervenga l'autorizzazione dell'autorità competente. L'autorizzazione non è concessa se dall'esecuzione della delibera derivi o rischi di derivare l'inosservanza dei requisiti prudenziali da parte del gruppo bancario.

Nella valutazione delle delibere di esclusione e diniego dell'ammissione, l'autorità competente ha riguardo anche all'adeguatezza della motivazione in relazione ai casi e alle condizioni previsti dal contratto di coesione.

In caso di recesso di una banca di credito cooperativo dal gruppo bancario cooperativo, l'autorità competente valuta, oltre agli impatti prudenziali sul gruppo, anche la praticabilità delle opzioni strategiche della banca recedente, che possono contemplare o l'adesione a un altro gruppo bancario cooperativo o la trasformazione della banca di credito cooperativo in società per azioni o la cessione dell'azienda bancaria a una banca costituita in forma di società per azioni. Nella valutazione, l'autorità competente ha riguardo prioritariamente alla sana e prudente gestione della banca e alla finalità di tutela dei depositanti e degli altri creditori della stessa, tenendo conto degli effetti di devoluzione del patrimonio previsti dall'art. 150-*bis*, comma 5, TUB. Qualora l'autorizzazione all'uscita dal gruppo sia concessa, l'autorità competente fissa il termine – non superiore a 12 mesi – entro il quale la banca di credito cooperativo uscente, che non aderisca contestualmente a un altro gruppo bancario cooperativo, deve deliberare la trasformazione in società per azioni o la cessione dell'azienda bancaria o, in mancanza, la liquidazione della società.

SEZIONE IV

STATUTI

1. Statuto della capogruppo

Lo statuto della capogruppo contiene, oltre alle clausole indicate nelle disposizioni di vigilanza in materia di "Gruppi bancari", anche una clausola con la quale si attribuiscono alla stessa, nel rispetto delle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, i poteri di direzione e coordinamento sulle banche affiliate in virtù del contratto di coesione e, nell'ambito di tali poteri, il potere di emanare disposizioni vincolanti dirette alle banche affiliate, volte ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti. Lo statuto precisa che, in tali ambiti, la capogruppo dà attuazione al criterio di proporzionalità dei poteri rispetto alla rischiosità delle banche aderenti nei modi previsti dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.

In conformità dell'art. 37-*bis*, comma 2, TUB lo statuto indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, TUB.

Lo statuto disciplina, coerentemente con quanto previsto dal contratto di coesione con le banche affiliate, le condizioni e la procedura per l'ammissione di una banca nel gruppo nonché i casi e le procedure per il recesso e l'esclusione di una banca dal gruppo. Le decisioni di ammissione, rigetto della domanda di ammissione, accoglimento della domanda di recesso, esclusione sono attribuite alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dell'organo di controllo.

Qualora siano costituiti sottogruppi territoriali, lo statuto esplicita gli opportuni raccordi con le banche a cui i sottogruppi fanno capo e le banche affiliate del sottogruppo nonché le modalità di esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, in coerenza con quanto previsto dalla Sezione II, par. 4.

2. Statuto delle banche affiliate

Lo statuto della banca affiliata dichiara l'appartenenza della società al gruppo bancario cooperativo e l'assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo.

In particolare, lo statuto riconosce che la banca affiliata è tenuta all'osservanza delle disposizioni emanate dalla capogruppo in conformità del contratto di coesione o per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo. A tali fini, la società è tenuta a dare esecuzione a tali disposizioni, a fornire alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse, a collaborare con la capogruppo per l'attuazione delle misure preventive, correttive e sanzionatorie eventualmente disposte dalla capogruppo.

Lo statuto di ciascuna banca affiliata disciplina i processi di nomina e revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società in coerenza con le prerogative della capogruppo in tema di nomina, opposizione alla nomina e revoca dei componenti di tali organi.

Lo statuto delle banche di credito cooperativo affiliate prevede la possibilità di emettere azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-*ter* sottoscrivibili dalla capogruppo, aventi le caratteristiche indicate nel par. 2 della Sezione III. Per assicurare la tempestività degli interventi di ricapitalizzazione, lo statuto contiene la clausola con cui è attribuita agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale, a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento, fino all'ammontare determinato su indicazione della capogruppo. La clausola deve essere rinnovata a ogni scadenza del periodo massimo (5 anni) previsto dal codice civile.

Le banche di credito cooperativo affiliate a un medesimo gruppo bancario cooperativo si dotano di uno schema statutario tipo approvato dalla relativa capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia per l'accertamento ai sensi dell'art. 56 del TUB. Sulle modifiche statutarie conformi allo schema statutario, accertato in via generale come conforme alla sana e prudente gestione, la Banca d'Italia non avvia autonomi procedimenti di accertamento ma rilascia un'attestazione di conformità ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Eventuali clausole diverse da quelle contenute nello schema statutario tipo, quando proposte da singole banche di credito cooperativo per il tramite della capogruppo, devono essere accompagnate dal parere della capogruppo e sono valutate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 TUB con procedimento ordinario.

3. Gruppi provinciali

Oltre alle clausole indicate nel par. 1, lo statuto della capogruppo del gruppo provinciale indica i criteri di operatività esclusiva nel territorio della provincia della stessa capogruppo e delle altre banche aderenti, in coerenza con quanto previsto nella Sezione II, par. 5.

Gli statuti delle banche di credito cooperativo affiliate al gruppo provinciale contengono le clausole indicate nel par. 2 e prescrivono criteri di territorialità coerenti con l'appartenenza a un gruppo provinciale. In particolare: la qualità di socio è riservata a soggetti residenti o operanti con carattere di continuità nel territorio della provincia; non è consentita l'apertura di succursali fuori del territorio della provincia; l'operatività fuori provincia deve essere contenuta entro il 5% del totale delle attività di rischio.

Sulle modifiche statutarie delle banche appartenenti al gruppo provinciale, la Banca d'Italia rilascia alle Province autonome il parere vincolante previsto dall'art. 159, comma 2, del TUB.

SEZIONE V

COSTITUZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

1. Accertamento dei requisiti per la costituzione del gruppo

La banca che intende assumere il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario cooperativo presenta alla Banca d'Italia un'istanza accompagnata da:

— lo schema del contratto di coesione, ivi incluso l'accordo di garanzia in solido (anche se contenuto in un atto separato);

— l'elenco delle banche di credito cooperativo che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo e delle altre società che farebbero parte del gruppo;

— gli schemi di statuto della capogruppo e delle banche del gruppo e un piano delle modifiche da apportare agli statuti delle banche affiliate.

Nel procedimento di costituzione del gruppo bancario, la Banca d'Italia accerta:

— il possesso dei requisiti della capogruppo, con particolare riferimento a:

- la forma giuridica di cui alla Sezione II, par. 2, lett. b) o, nel caso del gruppo provinciale, par. 5, lett. b);
- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; qualora si proponga come capogruppo una banca di nuova costituzione, l'accertamento ai sensi dell'art. 37-ter del TUB è subordinato al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del TUB da parte della Banca Centrale Europea;
- il requisito di patrimonio netto di almeno un miliardo di euro (250 milioni di euro nel caso della capogruppo di un gruppo provinciale) risultante dall'ultimo bilancio disponibile o, in mancanza, da una situazione contabile attestata dal soggetto incaricato della revisione dei conti;
- i requisiti organizzativi e operativi indicati nella Sezione II, par. 2 (par. 5 nel caso del gruppo provinciale);

— la conformità della struttura e della composizione del gruppo alle previsioni della Sezione II e alle previsioni della Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, in materia di "Gruppi bancari", avendo riguardo anche all'esistenza di eventuali ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata;

— l'adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo, alla luce della situazione tecnica dei suoi componenti e degli effetti dell'accordo di garanzia in solido; in tale ambito, sono valutati anche le misure organizzative e gli assetti di gruppo che la capogruppo intende adottare per l'equilibrato e corretto funzionamento dell'accordo di garanzia, secondo quanto previsto nella Sezione III, par. 1.8, secondo alinea, delle presenti disposizioni;

— l'idoneità del contratto di coesione a garantire la sana e prudente gestione del gruppo, con particolare riferimento all'adeguatezza dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo;

— la conformità delle clausole statutarie alle previsioni della Sezione IV e l'idoneità degli schemi statutari ad assicurare la sana e prudente gestione delle singole banche e del gruppo nel suo complesso.

Sull'istanza la Banca d'Italia provvede entro 120 giorni dalla presentazione, sentita la Banca Centrale Europea ove emerga che il costituendo gruppo bancario cooperativo sarebbe significativo ai fini del Meccanismo di Vigilanza Unico.

Nel provvedimento, la Banca d'Italia assegna un termine – non superiore a 12 mesi – per completare la stipula del contratto di coesione (con la formalizzazione e la raccolta delle adesioni al contratto da parte delle singole banche) e per l'adozione delle connesse modifiche statutarie da parte della capogruppo e delle altre banche aderenti.

2. Adempimenti successivi

Entro il termine stabilito nel provvedimento di accertamento, la capogruppo proponente trasmette alla Banca d'Italia:

— il contratto di coesione stipulato, con l'elenco delle banche di credito cooperativo ed eventualmente delle altre banche che vi hanno aderito;

— gli statuti delle banche aderenti, con evidenza delle clausole introdotte, modificate o eliminate in conseguenza dell'adesione al contratto di coesione;

— l'istanza di iscrizione del gruppo bancario cooperativo nell'albo dei gruppi bancari.

La mancata trasmissione nei termini dei documenti sopra indicati comporta decadenza del provvedimento di accertamento.

Ricevuta la documentazione e svolte, ove necessario, le verifiche del caso, la Banca d'Italia provvede all'iscrizione della capogruppo, delle banche affiliate e delle altre società del gruppo nell'albo dei gruppi bancari, secondo quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 4.

Qualora dalla documentazione trasmessa la situazione risulti difforme da quella accertata (ad esempio, il novero delle banche che effettivamente hanno aderito al contratto di coesione e adottato le connesse clausole statutarie non coincide con l'elenco proposto con l'istanza di costituzione del gruppo), e ciò possa incidere sulla permanenza dei presupposti e requisiti del provvedimento rilasciato, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo che può, se del caso, concludersi con la revoca dell'accertamento.

Sulle modifiche statutarie della capogruppo e delle altre banche del gruppo che siano conformi agli schemi statutari e ai piani di adeguamento valutati nel procedimento di costituzione del gruppo, la Banca d'Italia non avvia autonomi procedimenti di accertamento ai sensi dell'art. 56 TUB ma rilascia un'attestazione di conformità ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

A seguito dell'iscrizione nell'albo dei gruppi bancari, le società del gruppo provvedono agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile (pubblicità dell'assoggettamento a direzione e coordinamento della capogruppo mediante l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2497-*bis* del codice civile; eventuali iscrizioni nell'albo delle società cooperative).

In caso di modifica del contratto di coesione, la capogruppo trasmette alla Banca d'Italia il progetto di modifica prima che lo stesso sia inviato alle altre banche aderenti per l'accettazione. La Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo volto a verificare la permanenza

dei requisiti dell'accertamento. Si applicano, in quanto compatibili, i parr. 1 e 2 della presente Sezione.

3. Prima applicazione

Le disposizioni della presente Sezione si applicano anche in sede di prima applicazione degli artt. 37-*bis* e 37-*ter* del TUB (cfr. art. 2, comma 1, del D.L. n. 18/2016), con le seguenti particolarità:

— il contratto di coesione, da stipulare entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di accertamento a pena di decadenza del medesimo, è trasmesso alla Banca d'Italia entro 10 giorni dalla stipula;

— le banche di credito cooperativo che non abbiano aderito a un gruppo bancario cooperativo fin dalla sua costituzione possono, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 37-*ter*, comma 4, del TUB:

  - aderire successivamente a un gruppo bancario già costituito (*opt-in*) (cfr. art. 2, comma 2, del D.L. n. 18/2016): in tal caso, la Banca d'Italia autorizza l'adesione successiva e le eventuali decisioni di diniego dell'adesione secondo quanto previsto nella Sezione III, par. 3.2;
  - oppure, entro il medesimo termine, deliberare la trasformazione in società per azioni o la liquidazione della società (cfr. art. 2, comma 3, del D.L. n. 18/2016).

In mancanza delle deliberazioni sopra indicate, la Banca d'Italia avvia d'ufficio il procedimento di revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e sottopone alla Banca Centrale Europea le conseguenti proposte di decisione (cfr. art. 2, comma 4, del D.L. n. 18/2016).

In sede di prima applicazione dell'art. 37-*bis*, comma 1-*bis*, TUB, le banche di credito cooperativo che, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non rispettano il requisito di aver sede e operare esclusivamente in una provincia autonoma – come previsto dalla richiamata disposizione del TUB e dalle disposizioni di attuazione contenute nella Sezione II, par. 5.2, lettera c) – possono aderire a un gruppo provinciale purché vi si adeguino entro 60 mesi dalla costituzione del gruppo medesimo.

PARTE TERZA

Capitolo 7

VIGILANZA INFORMATIVA SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA

Capitolo 7

VIGILANZA INFORMATIVA SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le disposizioni del presente Capitolo regolamentano gli obblighi informativi delle banche nei confronti della Banca d'Italia ai sensi della legislazione italiana; non riguardano, pertanto, le segnalazioni disciplinate dalla Parte Tre, Titolo I, Capo 2 del CRR, dalle correlate norme tecniche della Commissione europea e dai regolamenti della Banca centrale europea.

L'acquisizione di elementi informativi da parte della Banca d'Italia riveste particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza su banche e gruppi bancari. Essi consentono di verificare l'osservanza delle disposizioni da parte degli intermediari bancari, di valutarne la situazione e seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari a fini di vigilanza e di politica monetaria. Le banche e le capogruppo pongono quindi in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio alla Banca d'Italia, con le modalità e nei tempi stabiliti.

Sulla base degli elementi informativi acquisiti, la Banca d'Italia produce un flusso informativo di ritorno volto a permettere agli intermediari di analizzare la propria attività aziendale in raffronto con il resto del sistema.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:

— art. 51, co. 1 che impone alle banche di inviare alla Banca d'Italia, con modalità e in termini prestabiliti, le segnalazioni periodiche, i bilanci nonché ogni altro dato e documento richiesto;

— art. 51, co. 1-*quinquies* che prevede l'applicazione dell'art. 51, co. 1 anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale;

— art. 53, co. 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

— art. 66, co. 1, ai sensi del quale la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, richiede ai soggetti indicati nelle lett. da a) a c) del co. 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile e può

altresì richiedere ai soggetti indicati nell'art. 65, co. 1, lett. h) e i), le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata;

— art. 66, co. 2, che dispone che la Banca d'Italia determini modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel co. 1;

— art. 66, co. 4, per effetto del quale le società indicate nell'art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;

— art. 66, co. 5-*ter*, che dispone che gli obblighi previsti dall'art. 66, commi 1, 2 e 4 si applichino anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale;

— art. 67, co. 1, lett. b), che dispone che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

— art. 67-*ter* che dispone che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare anche nei confronti di più gruppi bancari o dell'intero sistema bancario;

— art. 128, co. 1, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di acquisire informazioni, atti e documenti al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti;

— art. 144, 144-*bis* e 144-*ter*, che prevedono sanzioni nei casi di inosservanza delle disposizioni degli art. 51 e 66.

La materia è altresì regolata dall'art. 8, commi 1 e 2, TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati e ai soggetti da questi incaricati della revisione legale dei conti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. L'art. 8, co. 1-*ter* dispone che gli obblighi previsti dal comma 1 si applichino anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

Viene inoltre in rilievo l'art. 104, par. 1. lett. j) , della CRD IV.

3. Destinatari della disciplina

I destinatari della disciplina sono indicati nelle specifiche disposizioni (circolari, comunicazioni, ecc) cui si fa rinvio nelle Sezioni II e III del presente Capitolo.

SEZIONE II

SEGNALAZIONI

Si riportano i principali flussi segnaletici trasmessi periodicamente dalle banche, nonché alcune delle rilevazioni su specifiche tematiche di vigilanza.

1. Matrice dei conti

Lo strumento di base per la trasmissione alla Banca d'Italia delle segnalazioni periodiche su base individuale è la "matrice dei conti", disciplinata dalla Circ. n. 272 e, per i profili tecnico-operativi, dalla Circ. n. 154.

Per favorire forme di controllo di gestione e porre gli intermediari nella condizione di compiere utili confronti con il resto del sistema, la Banca d'Italia invia periodicamente alle banche un flusso di ritorno elaborato sulla base delle segnalazioni di vigilanza (1).

2. Segnalazioni prudenziali

La Parte II della Circ. n. 286 contiene le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali su base individuale e consolidata richieste dalla Banca d'Italia ai sensi della normativa nazionale. Le istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi sono dettate dalla Circ. n. 154.

3. Segnalazioni statistiche su base consolidata

La Sez. II della Circ. n. 115 (e, per i profili tecnico-operativi, la Circ. n. 154) disciplina le segnalazioni statistiche su base consolidata non armonizzate relative alle informazioni per paese della controparte, alla vita residua (per la valutazione del rischio di liquidità e del rischio di tasso di interesse), alla qualità del credito, alle cartolarizzazioni nonché ad altre informazioni.

4. Centrale dei Rischi

Le banche partecipano alla Centrale dei rischi, disciplinata dalla Circ. n. 139.

La Centrale dei rischi è uno strumento informativo essenziale per il regolare funzionamento del mercato del credito. Le banche utilizzano le informazioni della Centrale dei Rischi – congiuntamente alle altre informazioni disponibili e alle notizie e ai dati forniti direttamente dalla clientela – per effettuare un'adeguata valutazione del merito creditizio della clientela sia nel corso dell'istruttoria che precede l'assunzione del rischio, sia nella fase di monitoraggio.

(1) Cfr. Circ. n. 154, Tomo I, Cap. 7.

5. Perdite sulle posizioni in *default*

Le banche inviano la segnalazione disciplinata dalla Circ. n. 284 per la costruzione di un archivio di dati sull'attività di recupero dei crediti; per mezzo di tale archivio si calcolano i tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (*default*).

6. Organi sociali

La Banca d'Italia riceve le segnalazioni relative ai componenti gli organi sociali delle banche mediante la procedura G.I.A.V.A., c.d. rilevazione Or.So., disciplinata dalle disposizioni del 7 giugno 2011.

7. Sistemi di remunerazione

Le banche predispongono le segnalazioni in materia di sistemi di remunerazione secondo i criteri operativi e gli schemi segnaletici stabiliti dalla Banca d'Italia con la comunicazione del 7 ottobre 2014.

8. Archivio elettronico delle partecipazioni

Le segnalazioni effettuate dai gruppi bancari e dalle banche non appartenenti a gruppi relativamente al possesso di partecipazioni alimentano l'archivio elettronico denominato "Assetti Partecipativi Enti (APE)" disciplinato dalla Comunicazione del 28 giugno 2012.

9. Rilevazione analitica dei tassi di interesse

La rilevazione dei tassi di interesse attivi e passivi è disciplinata dalla Circ. n. 251. Per favorire forme di controllo di gestione e porre gli intermediari nella condizione di compiere utili confronti con il resto del sistema, la Banca d'Italia invia periodicamente alle banche un flusso di ritorno elaborato sulla base degli elementi informativi ricevuti.

SEZIONE III

BILANCIO DELL'IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO

Le banche italiane e le società capogruppo di gruppi bancari inviano alla Banca d'Italia il proprio bilancio dell'impresa e, ove ricorrano i presupposti per la sua redazione, il bilancio consolidato, corredati della relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, della relazione dell'organo con funzione di controllo, del verbale dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che hanno approvato il bilancio, del bilancio delle società controllate (1), dei dati essenziali del bilancio delle società sottoposte a influenza notevole, del rendiconto del fondo pensioni senza personalità giuridica nonché, ove ne ricorrano i presupposti, della relazione della società di revisione.

La trasmissione della suddetta documentazione va effettuata entro un mese dall'approvazione del bilancio d'impresa e di quello consolidato.

Le succursali di banche estere inviano alla Banca d'Italia i documenti previsti dal Cap. 4 della Circ. n. 262.

---

(1) Ovvero prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio qualora le società controllate siano state incluse nel consolidamento.

PARTE TERZA

Capitolo 8

VIGILANZA ISPETTIVA

Capitolo 8

VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le disposizioni del presente Capitolo disciplinano la vigilanza ispettiva svolta dalla Banca d'Italia ai sensi della legislazione italiana; non riguardano, pertanto, le ispezioni in loco condotte nel contesto dell'MVU, disciplinate dall'art. 12 dell'RMVU e dalla Parte XI, Titolo 5 dell'RQMVU.

Le ispezioni della Banca d'Italia sono volte ad accertare che l'attività dei soggetti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. In particolare, l'attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell'intermediario controllato ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla governance e sui controlli interni. La frequenza e la tipologia delle ispezioni sono determinate sulla base di una pianificazione annuale e possono essere distinte in: ispezioni a "spettro esteso", che esaminano la complessiva situazione aziendale; ispezioni "mirate", rivolte a determinati settori di attività, aree di rischio o profili gestionali; ispezioni "tematiche", riguardanti aspetti di carattere generale rilevanti per l'intero sistema creditizio e finanziario; ispezioni di "*follow-up*", per la verifica dello stato di realizzazione di misure correttive richieste dalla Vigilanza o promosse dagli stessi intermediari. Le ispezioni di "*compliance*", infine, verificano il rispetto delle normative in materia di tutela delle relazioni con la clientela, di usura e di contrasto al riciclaggio.

Ai fini della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche, i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e i soggetti ai quali le une e gli altri abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti (1).

Le aziende ispezionate prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti; in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del TUB:

(1) Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

— art. 54, co. 1, in base al quale la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari;

— art. 54, commi 2 e 3, che disciplinano gli accertamenti, rispettivamente, presso le succursali di banche italiane stabilite in altri Stati comunitari e presso le succursali in Italia di banche comunitarie;

— art. 54, co. 4, che consente alla Banca d'Italia di concordare, a condizioni di reciprocità, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari le modalità di svolgimento delle ispezioni di succursali di banche insediate nei rispettivi territori;

— art. 68, che dispone che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, possa effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e presso i soggetti ai quali questi ultimi abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;

— art. 128, co. 1, che dispone che la Banca d'Italia possa effettuare ispezioni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

La materia è altresì disciplinata dall'art. 10 TUF, che conferisce alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e presso coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

Viene inoltre in rilievo la CRD IV, in particolare gli artt. 52, 65 e 122.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

— alle banche autorizzate in Italia (2);

— alle società capogruppo di gruppi bancari;

— ai soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

— alle succursali in Italia di banche comunitarie nel caso in cui le competenti autorità dello Stato d'origine lo richiedano (3);

— ai soggetti ai quali le entità di cui agli alinea precedenti abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.

(2) Per quanto concerne le succursali in Italia di banche extracomunitarie, l'art. 54, co. 4, TUB prevede che "a condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori".

(3) Ai sensi dell'art. 54, co. 3, TUB, "le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate".

SEZIONE II

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta.

Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'azienda ispezionata.

Gli accertamenti nei confronti di banche o di soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti sono svolti, di norma, presso gli uffici della direzione generale: gli ispettori, qualora lo ritengano necessario ai fini dell'indagine, possono recarsi anche presso le dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero.

Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società appartenenti a un gruppo bancario vengono effettuati, di massima, presso la capogruppo, per il tramite della quale gli incaricati acquisiscono le informazioni concernenti le restanti società. In tale ambito, ai fini della valutazione complessiva della funzionalità del gruppo assumono particolare rilievo, da un lato, il giudizio sull'attività di direzione e coordinamento della capogruppo, dall'altro, la corrispondenza dei comportamenti delle società controllate agli obblighi di collaborazione informativa cui sono tenute.

Gli accertamenti compiuti nei confronti di soggetti non appartenenti a un gruppo bancario, ma inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata, vengono condotti, in genere, nei confronti dei soggetti responsabili del consolidamento.

2. Comunicazione degli esiti ispettivi

Gli esiti delle ispezioni vengono portati a conoscenza dell'intermediario, di norma entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti a cura del responsabile degli stessi, nel corso di una riunione convocata presso l'intermediario alla quale partecipano i membri degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, presenti i membri dell'organo con funzione di controllo, o comunque investiti di tale funzione, e il direttore generale. Partecipa alla riunione il Direttore – o un suo delegato – della Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio di pertinenza è ubicata la sede legale dell'intermediario; possono altresì partecipare il Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e il Capo del Servizio di supervisione competente o loro delegati.

Nel caso di accertamenti nei confronti di soggetti che facciano parte di un gruppo bancario, l'intermediario ispezionato è tenuto a trasmettere tempestivamente alla capogruppo copia dei rilievi ispettivi (art. 61, co. 4, TUB).

Nel termine di 30 giorni, gli intermediari ispezionati comunicano alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulati, dando anche notizia dei provvedimenti già assunti o che intendono assumere.

Nello stesso termine, la capogruppo invia alla Banca d'Italia le proprie osservazioni in ordine ai rilievi formulati sulla controllata e alle iniziative correttive da quest'ultima individuate.

Qualora nel corso degli accertamenti siano state rilevate irregolarità sanzionabili in via amministrativa, la Banca d'Italia provvede all'avvio della procedura sanzionatoria secondo le modalità previste dalle disposizioni in materia.

PARTE TERZA

Capitolo 9

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999

Capitolo 9

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 1, comma 1-*ter*, della legge n. 130/1999 consente alle società di cartolarizzazione di cui alla medesima legge (società veicolo) di concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese purché:

a. i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo ex art. 106 TUB, i quali possono svolgere altresì i compiti previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera c) della legge n. 130/1999;

b. i titoli emessi dalle società veicolo per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati a investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 100 del TUF;

c. la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione (c.d. *retention*), nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

Le presenti disposizioni specificano, in attuazione della previsione di legge, le modalità con cui gli intermediari che selezionano i prenditori dei finanziamenti erogati da una società veicolo devono rispettare il requisito di *retention* e i connessi obblighi in tema di politiche creditizie e informativa agli investitori.

La disciplina è coerente con la finalità dell'intervento legislativo di ampliare la disponibilità di fonti di finanziamento delle imprese alternative al circuito bancario; nel contempo, essa – anche mediante l'allineamento degli interessi di intermediari e investitori – mira a incoraggiare prassi sane e prudenti di concessione e monitoraggio del credito e a prevenire fenomeni di *shadow banking*.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dall'articolo 1, comma 1-*ter*, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (legge sulla cartolarizzazione), introdotto dall'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 91/2014, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116;

— dai seguenti articoli del TUB:

- o art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio

nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'atro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;
- art. 79, concernente i provvedimenti straordinari adottabili nei confronti di banche comunitarie operanti in Italia mediante succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

Vengono inoltre in rilievo:

— la CRD IV;

— il CRR;

— il regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione del 13 marzo 2014 che integra il CRR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*banca*", la banca italiana, la banca comunitaria, la succursale in Italia di banca extracomunitaria;

— "*legge sulla cartolarizzazione dei crediti*", la legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni;

— "*microimpresa*", un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (1);

— "*servicer*", la banca o l'intermediario finanziario al quale è affidata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della legge 30 aprile 1999, n. 130, la riscossione dei crediti e i servizi di cassa e pagamento in una operazione di cartolarizzazione e incaricato, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, della stessa legge di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo;

1) Cfr. articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003.

— "*società capogruppo*", la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario;

— "*società veicolo*", la società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

— su base individuale:

- alle banche autorizzate in Italia;
- alle banche comunitarie che esercitano in Italia l'attività di concessione di finanziamenti mediante succursali o in libera prestazione di servizi;

— su base consolidata:

- alle società capogruppo di un gruppo bancario e ai relativi gruppi bancari.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

SEZIONE II

OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI

1. Mantenimento di un significativo interesse economico

Le banche e le società capogruppo che individuano i prenditori dei finanziamenti concessi da una società veicolo, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*ter*, lettera a), della legge sulla cartolarizzazione dei crediti, rispettano l'obbligo di mantenere nell'operazione un interesse economico non inferiore al 5%.

Il requisito è rispettato con le modalità stabilite dalla Parte Cinque del CRR, in particolare dall'articolo 405, e dai relativi regolamenti delegati.

A tal fine, gli obblighi imposti dal CRR e dai regolamenti delegati all'ente cedente, promotore o prestatore originario devono intendersi posti in capo alla banca o, se del caso, alla società capogruppo del gruppo bancario che svolge il compito di individuare i prenditori dei finanziamenti erogati dalla società veicolo.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo devono essere rispettati per tutte le operazioni di concessione di finanziamenti da parte di società veicolo, anche qualora tali operazioni non integrino la definizione di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 4, n. 61, del CRR.

2. Criteri di selezione dei prenditori

Le banche e le società capogruppo applicano, nell'attività di individuazione dei prenditori dei finanziamenti della società veicolo, i criteri di valutazione del merito di credito, le procedure di deliberazione della concessione di credito e i sistemi di controllo dei rischi che esse sono tenute ad applicare nell'attività creditizia esercitata in proprio. L'attività creditizia esercitata in proprio dall'intermediario non può consistere in via esclusiva o prevalente nel mantenimento di un interesse economico nelle operazioni di cui al presente Capitolo.

Ai fini del capoverso precedente, i destinatari delle presenti disposizioni fanno riferimento a quanto previsto dalle disposizioni in materia di sistema dei controlli interni e in particolare dall'Allegato A, par. 2 "Rischio di credito e di controparte" (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3). Per le banche comunitarie operanti in Italia, si fa riferimento ai criteri di concessione del credito, alle metodologie di misurazione dei rischi e ai sistemi di monitoraggio delle esposizioni che le stesse sono tenute a rispettare nello Stato di origine in conformità delle disposizioni di recepimento dell'articolo 79 CRD IV.

3. Informativa agli investitori

Le banche e le società capogruppo che individuano i prenditori dei finanziamenti concessi da una società veicolo effettuano l'informativa agli investitori sul livello di impegno da esse assunto e assicurano l'accessibilità delle informazioni significative, conformemente all'art. 409 del CRR e ai relativi regolamenti delegati.

4. Controlli del *servicer*

Il *servicer*, nell'ambito delle verifiche di conformità dell'operazione alla legge, effettua anche i controlli diretti ad accertare il rispetto, da parte dei soggetti che individuano i prenditori dei finanziamenti, delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 1-*ter*, della legge sulla cartolarizzazione dei crediti. A tali fini, il *servicer* verifica almeno che:

a. l'interesse economico mantenuto nell'operazione non sia inferiore alla misura stabilita dalle presenti disposizioni o alla misura eventualmente più alta convenuta fra le parti dell'operazione; la *retention* sia effettuata in una delle forme previste dal par. 1 e sia mantenuta ininterrottamente dall'inizio dell'operazione e per tutta la sua durata; non siano poste in essere operazioni (ad es. garanzie, derivati di credito, altre transazioni) per effetto delle quali il rischio inerente all'interesse economico da mantenere venga nella sostanza trasferito o assunto da terzi;

b. l'attività di selezione dei prenditori si svolga sulla base di processi formalizzati e documentati da cui risulta in modo incontrovertibile l'applicazione di criteri di valutazione, procedure deliberative e sistemi di controllo non difformi da quelli applicati nell'attività creditizia esercitata in proprio dall'intermediario per la medesima tipologia di crediti e controparti;

c. l'informativa agli investitori sul livello di impegno assunto sia stata effettuata e le informazioni significative siano effettivamente accessibili, tempestivamente consultabili e periodicamente aggiornate.

I soggetti partecipanti all'operazione – in particolare, la società veicolo e il soggetto che individua i prenditori dei finanziamenti, se diverso dal *servicer* – assumono impegni contrattuali in forza dei quali trasmettono o mettono a disposizione del *servicer*, tempestivamente e per tutta la durata dell'operazione, le informazioni necessarie per lo svolgimento dei controlli di propria competenza, abilitando anche il *servicer* a richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti ai medesimi soggetti e a terze parti.

Qualora i compiti di *servicer* siano svolti – come previsto dall'art. 1, comma 1-*ter*, lettera a) della legge sulla cartolarizzazione dei crediti – dalla banca o dall'intermediario finanziario che seleziona i prenditori dei finanziamenti, il *servicer* assicura che le attività di controllo di cui al presente paragrafo siano svolte da strutture distinte e indipendenti rispetto a quelle preposte alle attività di istruttoria e concessione del credito. Restano ferme le disposizioni applicabili alla banca o all'intermediario finanziario in materia di conflitti di interesse.

Le attività di controllo di cui al presente paragrafo, attenendo alla verifica di conformità dell'operazione alla legge ai sensi dell'art. 2, comma 6-*bis*, della legge sulla cartolarizzazione dei crediti, non possono essere delegate a terzi mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse.

PARTE TERZA

Capitolo 10

INVESTIMENTI IN IMMOBILI

Capitolo 10

INVESTIMENTI IN IMMOBILI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le scelte in materia di detenzione e gestione di beni immobili rientrano nell'autonomia delle banche e dei gruppi bancari, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile. Esse sono effettuate nel rispetto della "tipicità" dell'oggetto sociale bancario, in coerenza con il *Risk Appetite Framework* (RAF) e con le politiche e il processo di gestione dei rischi; è in ogni caso esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo.

Le scelte sono coordinate con le altre strategie imprenditoriali, in modo da assicurare – per gli immobili detenuti a seguito di recupero crediti – una tutela efficace delle ragioni creditorie e una gestione efficiente delle garanzie che assistono i crediti. A questo fine, il presente capitolo richiama e integra i principi generali in materia di organizzazione e controlli interni orientati a promuovere una gestione efficiente e proattiva delle garanzie immobiliari e dei beni immobili eventualmente acquisiti per recupero crediti od oggetto di reimpossessamento successivamente allo scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, nonché a mitigare i rischi insiti nell'attività di investimento in immobili, compresi i rischi legati al deprezzamento dei beni, di liquidità, legali, di reputazione, di *compliance* e derivanti da conflitti di interesse.

Per salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria, gli investimenti immobiliari sono effettuati nel rispetto della regola per cui l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può eccedere l'ammontare complessivo dei fondi propri.

Il superamento del limite è consentito in caso di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni di credito di banche e gruppi bancari; i rischi connessi con la detenzione e gestione di immobili di ammontare rilevante sono presidiati mediante strategie di investimento prudenti, la gestione attiva ed efficiente del patrimonio immobiliare acquisito nonché l'individuazione di programmi orientati al suo smobilizzo in tempi ragionevoli, tenendo conto dell'esigenza di preservarne il valore di realizzo.

Specifici orientamenti interpretativi sono formulati in relazione all'utilizzo di società immobiliari specializzate nella prestazione di attività strumentali alla tutela delle ragioni creditorie di banche e gruppi bancari, per favorire una corretta applicazione della disciplina prudenziale.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 51, che prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia i bilanci, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto;
- art. 53, comma 1, lett. b) e d), nel quale si prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, fra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni;
- art. 53-*bis*, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate all'art. 53, comma 1;
- art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 66, ai sensi del quale la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, richiede la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile;
- art. 67, comma 1, lett. b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di impartire alla capogruppo di un gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato ovvero suoi componenti, aventi ad oggetto, fra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni;
- art. 78, che disciplina i provvedimenti straordinari nei confronti delle banche italiane e delle succursali in Italia di banche extracomunitarie;
- art. 120-*duodecies*, concernente la valutazione dei beni immobili nelle operazioni di credito immobiliare ai consumatori.

Vengono inoltre in rilievo:

— il CRR;

— la CRD IV.

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo si definiscono:

— "*immobili*", i beni immobili di proprietà o oggetto di diritto di superficie e i beni immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento oppure giunti a scadenza e per i quali il locatario non ha esercitato la facoltà di riscatto. Sono esclusi i beni immobili di proprietà concessi in locazione finanziaria e quelli acquisiti con i fondi di previdenza del personale;

— "*fondi propri*", l'aggregato disciplinato dalla Parte Due CRR.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle banche appartenenti a un gruppo bancario e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione";

— su base consolidata:

  - ai gruppi bancari;
  - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
  - alle componenti sub-consolidanti del gruppo.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllano, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale, applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può decidere di applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *provvedimenti specifici circa l'effettuazione di nuovi investimenti immobiliari o il mantenimento di immobili già acquisiti* (Sezione II, par. 4; termine 120 giorni).

SEZIONE II

DISCIPLINA PRUDENZIALE

1. Immobili acquisibili

Le banche e i gruppi bancari possono acquisire immobili a uso strumentale (1), per tali intendendosi gli immobili che rivestono carattere ausiliario rispetto all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria; è esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo (2).

A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, o a essere concessi in locazione ai dipendenti e ogni altro immobile acquisito per il perseguimento dell'attività bancaria e finanziaria o di altre attività a essa strumentali, compresi gli immobili acquisiti per assicurare l'ottimale gestione dei diritti reali di garanzia e il soddisfacimento delle ragioni di credito (3).

Gli investimenti immobiliari sono effettuati in coerenza con il *RAF* e rispettano le politiche e il processo di gestione dei rischi definiti a livello individuale e consolidato. Delle politiche di investimento immobiliare e dei rischi connessi le banche e le capogruppo di gruppi bancari tengono conto in sede di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dei processi ICAAP e ILAAP. Sono in ogni caso assicurate la detenzione di capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la banca o il gruppo bancario sono o potrebbero essere esposti e l'adozione di cautele per contenere il rischio di un eccessivo e prolungato immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti immobiliari.

2. Regole organizzative e di governo societario

L'investimento in beni immobili, anche per finalità legate alla tutela delle ragioni creditorie di banche e gruppi bancari, è accompagnato dall'adozione di presidi organizzativi e gestionali nell'ambito delle cautele richieste dalla disciplina prudenziale che presiede all'efficace gestione dei rischi cui banche e gruppi bancari sono esposti per garantire una gestione sana e prudente (cfr., in particolare, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3 in cui è disciplinato il sistema dei controlli interni delle banche); il presente capitolo contiene specifiche indicazioni a integrazione di questa disciplina in ragione del particolare ambito di attività e dei rischi specifici connessi.

Secondo quanto previsto in generale dalla disciplina in materia di controlli interni delle banche e dei gruppi bancari, gli intermediari predispongono strategie e politiche in materia di investimenti immobiliari nonché misure organizzative e di controllo interno per la corretta gestione dei diritti reali di garanzia e dei beni immobili posti a garanzia delle esposizioni e la

(1) È considerata strumentale l'attività ausiliaria all'attività principale della banca o del gruppo bancario; essa comprende la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria nonché le attività preordinate alla tutela delle ragioni di credito delle banche o dei gruppi bancari.

(2) Fa eccezione quanto previsto per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio inclusi nel gruppo bancario.

(3) In virtù di queste considerazioni, gli immobili acquisiti per finalità di recupero crediti possono essere considerati beni detenuti per la vendita nell'ordinario corso dell'attività bancaria e finanziaria.

tutela tempestiva delle proprie ragioni di credito (4). Le politiche di gestione delle garanzie immobiliari (ossia quelle che attengono all'acquisizione della garanzia, al suo monitoraggio e all'escussione) sono coordinate e, ove opportuno, integrate con quelle relative alla gestione e alla dismissione dei beni immobili acquisiti nell'ambito di un'azione di recupero del credito o ritornati nel pieno possesso successivamente allo scioglimento dei contratti di locazione finanziaria.

Le strategie e le politiche interne in materia di investimenti immobiliari sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

La collocazione organizzativa delle funzioni aziendali e dei soggetti coinvolti nell'applicazione delle politiche di investimento immobiliare favorisce le sinergie con gli altri organi e funzioni coinvolti, comprese le funzioni responsabili per l'attività di recupero dei crediti, quella chiamata a valutare i rischi legali e di *compliance* connessi con gli investimenti immobiliari nonché quelle preposte al monitoraggio delle garanzie; nel contempo, è salvaguardata l'autonomia sia di tali funzioni sia dei soggetti a esse appartenenti rispetto alle funzioni e ai soggetti preposti al processo di erogazione del credito e alla sua commercializzazione. Nell'ambito delle misure volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni sulla valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni (5) e, in particolare, di quelle sulla coerenza e sulla correttezza delle valutazioni degli immobili, sono definite linee di *reporting* chiare, che favoriscono il coordinamento tra le diverse funzioni coinvolte, incluse quelle preposte alla gestione degli immobili, e l'assunzione di decisioni informate da parte degli organi e delle funzioni competenti (6).

Nel definire il sistema dei controlli interni e nell'assicurare che l'attività di acquisto e gestione degli immobili sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione, le banche e le capogruppo tengono in particolare considerazione i rischi legali (connessi, per esempio, ai vizi giuridici e materiali dei beni) e di conformità (es. la normativa in materia urbanistica e ambientale), i rischi strategici legati all'attività di investimento immobiliare (e alle attività a questa connesse), di liquidità, operativi, di reputazione, i rischi legati al deprezzamento dei beni immobili e a conflitti di interesse, assicurando processi e meccanismi idonei a controllare, misurare e gestire tali specifici rischi e integrando i relativi controlli nella gestione complessiva dei rischi dell'attività.

(4) Le strategie tengono conto (se possibile e ove ritenuto adeguato): delle modalità di recupero disciplinate dagli articoli 48-*bis* e 120-*quinquiesdecies*, comma 3, TUB; della possibilità di coinvolgere, nella complessiva attività di gestione, anche le società immobiliari specializzate di cui alla Sezione III, anche mediante l'assegnazione delle proprie ragioni di credito o il conferimento della gestione degli immobili rivenienti dall'acquisizione o dal reimpossessamento; delle migliori prassi sviluppate a livello nazionale ed europeo per assicurare l'ottimale gestione dei crediti deteriorati, in particolare quelle individuate e raccomandate dalla competente autorità di vigilanza.

(5) Cfr. art. 120-*duodecies* TUB e Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A, par. 2.2, specie nella parte in cui vengono date indicazioni in merito alla frequenza e alle modalità con cui deve essere verificato - nel continuo - il valore degli immobili posti a garanzia delle esposizioni, secondo quanto previsto anche dalla CRR, specie all'art. 208.

(6) Le linee di *reporting* sono definite conformemente a quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitoli 1 e 3, in materia di governo societario e controlli interni.

3. Limite agli investimenti immobiliari e casi di superamento

Gli investimenti in immobili sono effettuati nel rispetto del limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili di cui alla Parte Terza, Capitolo 1, Sezione II. Secondo questa regola, l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e in partecipazioni va contenuto entro il limite dell'ammontare complessivo dei fondi propri (7).

Il limite può essere superato quando ciò sia dovuto a operazioni di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni di credito, secondo quanto previsto dal presente Capitolo; a questi fini si considerano acquisiti per recupero crediti anche gli immobili dei quali la banca o la società del gruppo bancario si è reimpossessata a seguito di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria.

Ai fini del calcolo del limite generale si considerano anche le quote di OICR immobiliari non negoziate in mercati regolamentati e le esposizioni verso le società specializzate di cui alla Sezione III (8); il limite generale può essere superato per effetto dell'acquisto di quote di OICR (che, quindi, sono incluse nel programma di rientro di cui al paragrafo successivo) se e nella misura in cui:

— gli OICR investano in immobili acquisiti per finalità di recupero dei crediti e

— la banca sia in grado di controllare nel tempo l'andamento degli investimenti immobiliari sottostanti e sia, quindi, a conoscenza degli effettivi investimenti immobiliari detenuti indirettamente attraverso l'organismo interposto (secondo un approccio *look through*).

La banca o la capogruppo del gruppo bancario, quando prevede o ha accertato il superamento del limite generale, redige un programma contenente le misure da adottare per il rientro nel limite (che possono comprendere la dismissione di immobili, quote o partecipazioni e/o misure volte a incrementare i fondi propri); il programma prevede che le misure sono attuate in un arco di tempo ragionevole, compatibile con l'esigenza di preservare il valore di realizzo degli immobili (di norma entro quattro anni).

Il programma è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo che esercita la funzione di controllo, entro 60 giorni dall'avvenuto superamento o accertamento ed è immediatamente trasmesso alla Banca d'Italia.

4. Provvedimenti

In casi particolari, la Banca d'Italia, oltre a poter richiedere l'adozione di idonee misure correttive nell'ambito dello SREP (9), può assumere provvedimenti specifici nei confronti di singole banche o dei gruppi bancari circa l'effettuazione di nuovi investimenti immobiliari o il mantenimento di immobili già acquisiti quando ravvisa, anche in considerazione di altri fattori (ad esempio, qualità del credito), una eccessiva immobilizzazione dell'attivo o comunque rileva che il mantenimento degli investimenti immobiliari contrasta con la sana e prudente gestione della

(7) Si rammenta che, secondo la disciplina richiamata, ai fini del limite gli immobili sono computati al netto dei relativi fondi di ammortamento.

(8) Secondo quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 1, Sezione II, quando sono computati nel limite generale gli immobili detenuti attraverso società il cui passivo è costituito da debiti verso la banca e l'attivo dagli immobili medesimi, non si computa nel limite la partecipazione eventualmente detenuta nella società.

(9) Cfr. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1.

banca o del gruppo bancario. Questi poteri includono il divieto di superare il limite e l'ordine di dismettere, entro un termine stabilito, gli immobili acquisiti.

La Banca d'Italia valuta specificamente l'esercizio di questi poteri quando il superamento del limite generale non è in linea con le disposizioni del presente capitolo o se il programma di rientro di cui al paragrafo 3 non è adeguato avuto riguardo, tra l'altro, alla sua concreta realizzabilità nonché alle tempistiche di rientro nel limite generale.

SEZIONE III

SOCIETÀ IMMOBILIARI SPECIALIZZATE

1. Orientamenti applicativi in materia di società immobiliari

Le attività di tutela delle ragioni di credito delle banche e dei gruppi bancari – compresi l'acquisto, la gestione, la valorizzazione e la vendita degli immobili posti a garanzia delle esposizioni o derivanti dal reimpossessamento a seguito dello scioglimento dei contratti di locazione finanziaria – sono talvolta svolte da società immobiliari specializzate in tali attività, ricomprese o meno in un gruppo bancario (1). Queste svolgono, ad esempio, attività dirette a stimolare la partecipazione di terzi alle aste in cui gli immobili sono messi all'incanto o, quando necessario, acquistano direttamente gli immobili, per evitare una eccessiva perdita del loro valore e aumentare la probabilità e l'ammontare dei recuperi (c.d. *Real Estate Owned Company*-REOCO).

In base a quanto richiesto – in termini più generali – sia dal CRR sia dalla presente Circolare, le banche e le capogruppo dei gruppi bancari dispongono opportuni presìdi affinché particolare cautela sia rivolta alla corretta individuazione e rappresentazione delle esposizioni eventualmente intercorrenti con le società immobiliari, per consentire un'adeguata valutazione, gestione e copertura patrimoniale dei rischi cui sono esposte. Va tenuta in considerazione, in particolare, la circostanza che l'acquisto degli immobili, se aggiudicati dalla REOCO, sia finanziato anche mediante l'assunzione di finanziamenti nei confronti della banca o di altro intermediario del gruppo bancario oppure mediante l'accollo del debito originario (o parte di esso) da parte della REOCO.

Considerato quanto sopra, l'esposizione nei confronti della REOCO (comprensiva degli altri eventuali finanziamenti intercorsi ai fini del buon esito dell'operazione di acquisto, valorizzazione e vendita dell'immobile) è trattata – a livello individuale (2) e, se la REOCO non è inclusa nel perimetro di consolidamento, anche a livello consolidato – come un'esposizione il cui recupero dipende essenzialmente dai flussi di cassa prodotti dagli immobili acquisiti (cfr. anche art. 125(2)(b) CRR).

Inoltre, ai fini del calcolo del limite generale di cui alla Sezione II, par. 3, le esposizioni nei confronti di una REOCO, che non sia ricompresa a fini di vigilanza nel perimetro di consolidamento della banca, sono equiparate a immobili per recupero crediti (quindi sono

(1) In ogni caso, la capogruppo assicura il rispetto, da parte delle REOCO comprese nel gruppo bancario, delle disposizioni normative applicabili e verifica che gli assetti organizzativi adottati sono coerenti con le istruzioni impartite dall'autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo nonché con quanto previsto alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 (sistema dei controlli interni). In particolare, la capogruppo tiene conto, nella definizione delle strategie e delle politiche di gruppo, delle attività svolte dalle REOCO e assicura la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità delle misure organizzative adottate per l'esercizio dell'attività e dei presidi posti a mitigazione e gestione dei rischi connessi. In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali a REOCO, anche non comprese nel gruppo bancario, la banca o la capogruppo assicura il rispetto delle disposizioni normative applicabili e presidia i rischi derivanti dalle scelte di esternalizzazione effettuate secondo quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione IV.

(2) In caso di autorizzazione ai sensi dell'art. 113, par. 6, CRR, è fatta salva l'applicazione del fattore di ponderazione del rischio di credito dello 0% previsto per il calcolo degli importi delle esposizioni infragruppo ponderati per il rischio.

computate nel calcolo del limite, ma possono essere assunte oltre il limite, secondo quanto previsto dalla Sezione II, par. 3).

_____

PARTE TERZA

Capitolo 11

ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

Capitolo 11

ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva sono individuate come "parti correlate", anzitutto, gli esponenti aziendali, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca o del gruppo bancario in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Situazioni di conflitto di interessi possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative. Una parte correlata e i soggetti a essa connessi costituiscono il perimetro dei "soggetti collegati" cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali della presente disciplina.

Il primo presidio è costituito dai limiti prudenziali per le attività di rischio assunte da una banca o da un gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati. I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interessi nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie.

Apposite procedure deliberative integrano i limiti prudenziali al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. Esse si applicano anche alle operazioni escluse dai limiti prudenziali (ad es. intra-gruppo) e a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio, pertanto non coperte dai limiti quantitativi.

Specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni consentono di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- articolo 53, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- articolo 53, comma 4, in base al quale: *i)* la Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; *ii)* in ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi; *iii)* ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;
- articolo 53, comma 4-*ter*, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 53, comma 4, comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;
- articolo 53, comma 4-*quater*, in base al quale la Banca d'Italia disciplina i conflitti di interessi tra le banche e i soggetti indicati all'articolo 53, comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- articolo 53, comma 4-*quinquies*, in base al quale la Banca d'Italia può prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione da parte della Banca d'Italia;
- articolo 67, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

Vengono, inoltre, in rilievo:

— il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008;

— l'articolo 136 del TUB, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra società del gruppo bancario, con gli esponenti della banca e delle società del gruppo nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate;

— gli articoli 2391 e 2391-*bis* del codice civile, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob;

— l'articolo 2634 del codice civile, relativo al reato di infedeltà patrimoniale;

— l'articolo 137 del TUB, concernente i reati di mendacio e falso interno;

— l'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci;

— il documento denominato *"Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria"*, originariamente pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel settembre 1997 e aggiornato da ultimo a settembre 2012, con particolare riferimento al *"Principio 20 – Operazioni con parti collegate"* (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"parte correlata"*, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

— *"parte correlata non finanziaria"*, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (2). Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive (3). La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;

---

(1) Cfr., in particolare, la versione consolidata del Basel Framework adottato dal Comitato di Basilea, BCB - *Core Principles for effective banking supervision, Principle 20 – Transactions with related parties*, https://www.bis.org/basel_framework/.

(2) Cfr. Parte Terza, Capitolo 1.

(3) Va fatto riferimento:

– per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;

– per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

– per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

— *"soggetti connessi"*:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;

— *"soggetti collegati"*, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario;

— *"controllo"*, ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (4);

b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

— *"influenza notevole"*, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in

(4) Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto (5);

iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" (come definite nella presente Sezione), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

— *"esponenti aziendali*", i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

— *"partecipante"*, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;

— *"stretti familiari"*, i parenti fino al secondo grado (6) e il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;

— *"intermediari vigilati"*, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza;

— *"attività di rischio"*, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni (7);

(5) Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

(6) Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di "stretti familiari" i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d'Italia.

(7) Cfr. la Parte Quattro CRR nonché *infra* la Sezione II, paragrafo 2.

— *"garanzia collettiva"*, la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;

— *"fondi propri"*, l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR;

— *"amministratore indipendente"*, l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB (8);

— *"operazione con soggetti collegati"*, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;

ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche (9);

iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *"collateral"* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;

iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

— *"operazione di maggiore rilevanza"*, l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo" (cfr. Allegato B).

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

(8) Sino all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 26 TUB si applica il requisito di indipedenza come definito dallo statuto della banca, cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV. Per le banche quotate resta fermo anche il requisito di indipendenza previsto dall'art. 148 TUF a cui rinviano gli artt. 147-*ter*, co. 4, e 147-*quater*, co. 1, TUF.

(9) Cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2.

— *"operazione di minore rilevanza"*, l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;

— *"operazione ordinaria"*, l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;

— *"disposizioni sul governo societario"*, le disposizioni di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1;

— *"disposizioni Consob"*, le disposizioni Consob attuative dell'art. 2391-*bis* c.c. in materia di operazioni con parti correlate delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, a eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione";

— su base consolidata:

  - ai gruppi bancari;
  - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

Le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario che controllano, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

La Sezione V, par. 2, delle presenti disposizioni, nella parte relativa agli obblighi di comunicazione nei confronti delle banche, si applica a tutti i soggetti qualificabili come parte correlata.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

— *Identificazione di soggetti ulteriori rispetto a quelli collegati* (Sez. V, par. 3; termine: 90 giorni);

— *Determinazione di condizioni e limiti specifici per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'art. 53, comma 4, ultimo periodo, del TUB* (Sez. V, par. 3; termine: 90 giorni).

SEZIONE II

LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

1. Limiti prudenziali

1.1. Limiti consolidati

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti ai fondi propri consolidati ovvero, nel caso di banche non appartenenti a un gruppo, ai fondi propri individuali (cfr. Allegato A).

(1)	Verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi	*a.* 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia: • un esponente aziendale; • un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole; *b.* 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia: • un partecipante diverso da quelli sub a.; • un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali; *c.* 15 per cento negli altri casi.
(2)	Verso un'altra parte correlata e relativi soggetti connessi	*d.* 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un esponente aziendale; *e.* 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole; *f.* 10 per cento nel caso di una parte correlata che sia: • un partecipante diverso da quelli sub e.; • un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali; *g.* 20 per cento negli altri casi.

1.2. Limiti individuali per le banche appartenenti a un gruppo bancario

Nel rispetto dei limiti consolidati, una banca appartenente a un gruppo bancario può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20 per cento dei fondi propri individuali (cfr. Allegato A).

Per il calcolo del limite individuale le singole banche appartenenti a un gruppo bancario considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di gruppo.

2. Modalità di calcolo

Ai fini della presente disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni (1). Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri. Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR (2).

Nel caso in cui tra la banca o il gruppo bancario e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dai limiti di cui al par. 1 le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre. Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario hanno un investimento significativo, se la banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una

(1) Cfr. Parte Quattro CRR. Si rammenta che, in base alla disciplina sulle grandi esposizioni, le garanzie personali e reali finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

(2) In particolare: nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento; nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi.

società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR (3).

3. Casi di superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca o della capogruppo (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la capogruppo o la banca non appartenente a un gruppo bancario predispongono, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La capogruppo o la banca non appartenente a un gruppo bancario valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, a integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

4. Banche di credito cooperativo e banche di garanzia collettiva

Le banche di credito cooperativo non computano nei limiti prudenziali di cui al par. 1 le attività di rischio nei confronti degli esponenti aziendali soci della cooperativa, nella misura del fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio e fino a concorrenza del limite prudenziale applicabile all'esponente in base al par. 1 (4).

Lo statuto della banca attribuisce all'assemblea dei soci la competenza a determinare tale misura una volta l'anno, entro un limite massimo fissato dallo statuto in percentuale del patrimonio di vigilanza dei fondi propri.

Nel caso delle banche di garanzia collettiva, le attività di rischio connesse con il rilascio di garanzie collettive sono computate nei limiti prudenziali per l'ammontare nominale eccedente la

(3) Per la definizione di partecipazione cfr. Parte Terza, Capitolo 1, Sezione 1. Cfr. anche Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2.

(4) Ad es. ove lo statuto stabilisca un limite massimo di fido riferito al socio esponente superiore al 5% dei fondi propri, la franchigia statutaria è ridotta al 5%; pertanto, la banca potrà assumere verso un esponente e relativi soggetti connessi posizioni complessive pari a 5% dei fondi propri (ammontare esente) + 5% dei fondi propri (ammontare incluso nel limite) = 10% dei fondi propri. Le banche che non hanno in statuto un limite per gli affidamenti a soci esponenti non beneficiano di alcuna franchigia.

misura massima del fido concedibile al socio della banca di garanzia, determinata con le modalità sopra indicate.

In entrambi i casi, il verbale recante le determinazioni dell'assemblea è comunicato alla Banca d'Italia entro un mese dalla deliberazione.

SEZIONE III

PROCEDURE DELIBERATIVE

1. Premessa e criteri generali

La presente Sezione disciplina le procedure dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati. A tal fine è attribuito un ruolo rilevante agli amministratori indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati a esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. È anche valorizzato il ruolo dell'organo con funzione di controllo.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati agli amministratori indipendenti dalla presente disciplina, le banche costituiscono un comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica. Per le operazioni di minore rilevanza tale comitato deve essere costituito da amministratori non esecutivi, almeno la maggioranza dei quali indipendenti. Per le operazioni di maggiore rilevanza il comitato deve essere costituito esclusivamente da amministratori indipendenti (1). Fermo il rispetto dei suddetti criteri di composizione, il comitato può coincidere con il comitato per il controllo interno previsto dalle disposizioni sul governo societario. Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti, i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due. In ogni caso, le banche, non quotate, di minore dimensione e complessità operativa non tenute, ai sensi delle disposizioni sulla *governance*, a costituire comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica possono assegnare questi compiti a singoli o più amministratori indipendenti.

Nelle banche che adottano il modello di amministrazione e controllo dualistico, i compiti attribuiti agli amministratori indipendenti sono svolti dai consiglieri indipendenti presenti nel consiglio di sorveglianza; se a quest'organo non sono state assegnate funzioni di supervisione strategica (*ex* 2409-*terdecies*, co. 1, lett. f-*bis*, c.c.), i compiti sono svolti dai consiglieri di gestione indipendenti.

I pareri richiesti agli amministratori indipendenti e all'organo con funzione di controllo devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate. Per le banche che adottano il modello dualistico, i pareri richiesti all'organo con funzione di controllo sono rilasciati dal consiglio di sorveglianza.

L'attribuzione di specifici compiti agli amministratori indipendenti nelle procedure relative alle operazioni con soggetti collegati non incide sui poteri e sulle responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale all'organo amministrativo. Tale attribuzione costituisce una modalità organizzativa volta a conferire efficacia ed efficienza all'attività di monitoraggio e controllo sulle operazioni in esame, ma non esime tutti gli altri amministratori dall'esercizio di compiti e poteri che possono contribuire al perseguimento delle finalità sottese alla presente disciplina.

Restano, inoltre, fermi l'obbligo di astensione per i soci e gli amministratori dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi (cfr. art. 53, comma 4, del TUB) e i compiti e doveri stabiliti in via generale dall'ordinamento civilistico e bancario per l'organo con funzione di controllo. Si richiama, in particolare, l'obbligo di segnalare

(1) Particolari garanzie di correttezza potrebbero essere assicurate dalla scelta di rimettere agli amministratori indipendenti presenti nell'organo con funzione di supervisione strategica la nomina dei componenti di tale comitato.

senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui esso venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (cfr. art. 52 del TUB).

Le presenti disposizioni stabiliscono un *set* di regole minimali; è rimessa pertanto alle banche la valutazione dell'opportunità di stabilire regole più stringenti che tengano conto delle caratteristiche specifiche di ciascun intermediario (ad esempio, in termini di operatività, dimensioni, assetti proprietari, forma giuridica).

Le banche individuano e formalizzano adeguatamente i presupposti, gli obiettivi e i contenuti delle soluzioni adottate e ne valutano l'efficacia e l'efficienza in modo da perseguire obiettivi di integrità e imparzialità del processo decisionale, rispetto degli interessi della generalità degli azionisti e dei creditori, efficiente funzionamento degli organi societari e dell'operatività dell'intermediario.

Ciascuna banca individuale appartenente a un gruppo bancario deve far riferimento, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla presente Sezione, al medesimo insieme di "soggetti collegati" definito relativamente all'intero gruppo di appartenenza, secondo quanto previsto nella Sezione I, par. 3 (Definizioni).

Anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con soggetti collegati compiute dalle componenti non bancarie del gruppo bancario, la società capogruppo fornisce a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti nelle presenti disposizioni, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interessi (la capogruppo stessa, quando non sia una banca, applica tali presidi alle operazioni dalla medesima compiute con soggetti collegati). Analogo criterio si applica con riferimento alle componenti estere (bancarie e non) del gruppo bancario, compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui esse sono situate.

2. Iter di definizione delle procedure

2.1 Ciascuna banca individua in modo puntuale le procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati; le scelte effettuate sono adeguatamente formalizzate (ad esempio, nei regolamenti interni o nel progetto di governo societario o in statuto). In ogni caso le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della banca (in mancanza, in quello dell'associazione di categoria di appartenenza o a mezzo stampa).

Per l'importanza che assumono, le procedure sono sottoposte a un iter specifico di elaborazione e approvazione a garanzia della validità delle soluzioni prescelte.

2.2 Nella definizione delle procedure — e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle medesime — deve essere assicurato il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca e degli amministratori indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate.

In particolare:

- le procedure sono deliberate dall'organo con funzione di supervisione strategica;
- gli amministratori indipendenti e l'organo con funzione di controllo rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; i pareri degli amministratori indipendenti e

dell'organo di controllo sono vincolanti ai fini della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica;

- le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina.

L'iter che precede è osservato anche per la proposta, da inoltrare all'assemblea, per la modifica dello statuto eventualmente necessaria per l'adeguamento alle presenti disposizioni.

2.3 Le procedure devono quanto meno identificare:

- i criteri per la rilevazione delle operazioni oggetto della presente Sezione e in particolare quelle da considerare "di maggiore rilevanza" (2);
- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore e minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli amministratori indipendenti;
- i profili che attengono alla definizione di ruoli e compiti delle diverse componenti del gruppo, secondo quanto previsto dal par. 3.6;
- i casi di deroga o esenzione, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati ai fini di quanto previsto nel par. 3.7.3.

Le procedure devono inoltre identificare i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali. Essendo anche questa fase oggetto di possibili "condizionamenti", le procedure devono assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte attraverso presidi coerenti con quelli stabiliti nei paragrafi seguenti.

3. Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati

3.1. Fase pre-deliberativa

Per assicurare agli amministratori indipendenti approfondita conoscenza delle operazioni con soggetti collegati, le procedure prevedono almeno che a tali amministratori venga fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.). Agli amministratori indipendenti deve essere altresì riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di

(2) Nel definire eventuali operazioni "di maggiore rilevanza" ulteriori rispetto al novero minimo stabilito dalle presenti disposizioni, la banca tiene conto dei seguenti profili: rilevanza quantitativa (scelta di una soglia inferiore o utilizzo di ulteriori indicatori); profili di natura qualitativa (es. condizioni non di mercato, tipo di operazione); incidenza sugli interessi dei terzi; tipologia di controparte; tempistica dell'operazione (es. prossimità della chiusura del bilancio o di relazioni periodiche, etc.); operazioni statutariamente previste come non delegabili. Le banche che adottano il modello dualistico tengono altresì conto delle operazioni qualificate come strategiche ai fini dell'attribuzione della competenza deliberativa al consiglio di sorveglianza ai sensi delle disposizioni civilistiche e di quelle di vigilanza sulla *governance*.

propria scelta. La banca può fissare limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese (3), previo parere favorevole dell'organo con funzione di controllo.

Gli amministratori indipendenti rappresentano le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare (A.D., comitato esecutivo, D.G., etc.).

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, le procedure – in aggiunta a quanto sopra – prevedono che gli amministratori indipendenti siano coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

3.2. Deliberazione

Per la deliberazione di operazioni con soggetti collegati le procedure prevedono almeno che:

a) gli amministratori indipendenti esprimano un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti;

b) la delibera fornisca adeguata motivazione in merito a:

b1) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;

b2) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;

c) l'organo deliberante fornisca agli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, le procedure, in aggiunta a quanto sopra, prevedono almeno che:

(3) Per le operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina Consob, il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza (come definite ai sensi della disciplina Consob).

d) la deliberazione sia assunta dal Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscano la competenza all'assemblea (4);

e) in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli amministratori indipendenti, sia richiesto un parere preventivo anche all'organo con funzione di controllo a cui va resa congrua informativa − nei tempi e nei contenuti − sull'operazione. Al parere reso dall'organo con funzione di controllo si applicano le previsioni dettate per il parere degli indipendenti ai punti a) e c);

f) le operazioni compiute sulle quali gli amministratori indipendenti o l'organo con funzione di controllo abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci.

3.3. Operazioni di competenza dell'assemblea

Se la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'assemblea, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che l'organo amministrativo presenta all'assemblea.

Le procedure possono prevedere che, in caso di parere negativo espresso dagli amministratori indipendenti su operazioni di maggiore rilevanza, non sia necessario anche il parere dell'organo con funzione di controllo. Tale deroga si applica anche alle operazioni su cui l'assemblea è chiamata a deliberare a seguito di parere negativo espresso dagli amministratori indipendenti, ai sensi della regolamentazione emanata dalla Consob ex art. 2391-*bis* c.c.

3.4. Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 del TUB

Per le operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, le banche applicano:

i) alla fase pre-deliberativa, le regole di cui al par. 3.1;

ii) alla fase deliberativa, le sole regole previste al punto b) del par. 3.2.

3.5. Delibere-quadro

Le procedure possono prevedere che categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate siano effettuate sulla base di delibere-quadro per la cui assunzione devono essere rispettate regole conformi alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi; ai fini in particolare,

(4) Nel caso di adozione del modello dualistico, la deliberazione è assunta dal Consiglio di gestione o dal Consiglio di sorveglianza, secondo le rispettive competenze previste dalla legge o dallo statuto e salvo che la legge non ne attribuisca la competenza all'assemblea. In particolare, le procedure devono almeno prevedere che, nel caso in cui la competenza a deliberare sia del: 1) Consiglio di gestione e vi sia un parere negativo dei consiglieri di sorveglianza indipendenti, sia richiesto il parere preventivo del Consiglio di sorveglianza; 2) Consiglio di sorveglianza e vi sia un parere negativo dei consiglieri di sorveglianza indipendenti, la delibera sia assunta a maggioranza di due terzi dei componenti.

Per il modello monistico, le procedure devono almeno prevedere che, qualora il comitato chiamato ad esprimere il parere sull'operazione coincida con il comitato per il controllo sulla gestione e il parere reso sia negativo, la delibera sia assunta a maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione.

Le procedure possono prevedere che i quorum deliberativi rafforzati non si applichino nei casi in cui l'operazione viene sottoposta al voto dell'assemblea ai sensi della disciplina Consob ex art. 2391-*bis* c.c.

della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore vs. minore rilevanza), le banche tengono conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le delibere-quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore a 1 anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, all'organo con funzione di supervisione strategica.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

3.6. Gruppi bancari

Al fine di consentire alla capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, le procedure prevedono adeguati flussi informativi sulle operazioni con soggetti collegati nonché sul *plafond* determinato per le delibere-quadro e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole componenti del gruppo bancario.

Nelle ipotesi in cui la capogruppo esamini o approvi le operazioni con soggetti collegati compiute dalle singole componenti del gruppo bancario, essa adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni.

La capogruppo fornisce altresì gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole banche del gruppo che intendano avvalersi della possibilità di deroga prevista al par. 3.7.3, con particolare riguardo alle valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati, anche individuando specifiche fattispecie indicative della presenza di tali interessi. Gli indirizzi devono essere preventivamente definiti e formalizzati dalla capogruppo e risultare dalle procedure adottate da ciascuna banca del gruppo.

3.7. Esenzioni e deroghe

3.7.1 Operazioni di importo esiguo

Le procedure di cui al par. 2 possono identificare le operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le disposizioni della presente Sezione. Il controvalore di ciascuna operazione non deve in ogni caso eccedere:

– per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono inferiori a 500 milioni di euro, la soglia di 250.000 euro;

– per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono superiori a 500 milioni di euro, il minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% dei fondi propri.

3.7.2. Operazioni ordinarie

Nel caso di operazioni ordinarie, le procedure possono disapplicare in tutto o in parte le regole previste dai paragrafi da 3.1 a 3.4 e limitarsi a prevedere che:

a) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione; è possibile far riferimento a criteri elaborati, e opportunamente formalizzati, in via preventiva dalla banca o dalla capogruppo;

b) vi siano flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte degli amministratori indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

3.7.3. Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole

Per le operazioni con o tra società controllate e per quelle con società sottoposte a influenza notevole, le procedure possono disapplicare in tutto o in parte le regole previste dai paragrafi da 3.1 a 3.4 e limitarsi a prevedere quanto richiesto dal par. 3.7.2, lettera b), quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati. La valutazione della sussistenza di tali interessi è effettuata in base a criteri preventivamente definiti e formalizzati nelle procedure stesse, in coerenza con gli indirizzi forniti dalla capogruppo ai sensi del par. 3.6 (5).

3.7.4. Operazioni urgenti

Se previsto dallo statuto, le procedure possono stabilire che in casi di urgenza non si applichino, in tutto o in parte, le regole contenute dal par. 3.1 al par. 3.4.

La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

In caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa dell'organo con funzione di gestione o di supervisione strategica, gli altri organi (con funzione di supervisione strategica, gestione o controllo) devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove uno o più di detti organi, nonché gli amministratori indipendenti competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'assemblea. Qualora invece la deliberazione sia di competenza di altre funzioni aziendali, le procedure possono limitarsi a prevedere quanto richiesto dal par. 3.7.2, lettera b).

(5) Il presente paragrafo non si applica alle operazioni effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, che sono del tutto escluse dalle regole procedurali secondo quanto previsto dal par. 3, Sezione I (cfr. definizione di "*operazione con soggetti collegati*").

SEZIONE IV

CONTROLLI

1. Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla presente disciplina. Essi devono, altresì, perseguire l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interessi inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie della banca o del gruppo bancario, nel rispetto del principio di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alle finalità di osservanza della disciplina e di prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi.

A tal fine, la banca o, nel caso di un gruppo bancario, la capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati. Le relative deliberazioni sono adottate nei modi previsti dal par. 2.2 della Sezione III; i documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

In particolare, le politiche dei controlli interni:

— individuano, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della banca e del gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interessi.

  In tale ambito si considerano, ad esempio, i conflitti di interessi inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria (es. investimenti immobiliari), alle attività di consulenza e assistenza prestata nei confronti di clientela e di altre controparti. Si richiamano, altresì, le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interessi tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche, nonché quelle in materia di conflitti di interessi nella prestazione di servizi di investimento e accessori, contenute nelle disposizioni attuative dell'articolo 6, comma 1, lett. c-*bis* e comma 2, lett. b-*bis*, TUF, della Banca d'Italia e della Consob;

— stabiliscono livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del gruppo bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

  In tale ambito devono essere individuati i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prenditore. Tali casi sono individuati in via generale, avendo riguardo

all'ammontare delle attività di rischio in rapporto ai fondi propri, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame della parte correlata con la banca o il gruppo bancario;

— istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto. In particolare:

  - il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra le proprie controparti e tra questi e la banca, ovvero la capogruppo e le società del gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, è attribuito alla medesima funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sulle grandi esposizioni (1).

    A tali fini, detta funzione si avvale di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne sia esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, etc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni, e predispone le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti connessi (cfr. Sezione V).

    Particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri *off-shore* ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo);

  - sono adottati sistemi informativi, estesi a tutte le strutture della banca e a tutte le articolazioni del gruppo bancario, idonei a censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni banca del gruppo una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. I sistemi informativi assicurano che la capogruppo sia in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso soggetti collegati;

— istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale contesto:

  - la funzione di controllo dei rischi (controlli di secondo livello) cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;

  - la funzione di conformità alle norme verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;

  - la funzione di revisione interna verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi

(1) Cfr. Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione V.

di vertice della banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca o del gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interessi, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;

- i consiglieri indipendenti della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Le regole previste dalle presenti disposizioni si indirizzano – tra le altre parti correlate – agli esponenti aziendali, quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare un significativo condizionamento sulle transazioni più rilevanti della banca. Al contempo, potenziali rischi di conflitti di interessi, a partire dall'attività più tipica di erogazione del credito, si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari). Pertanto, le banche e i gruppi bancari dovranno opportunamente presidiare le operazioni in cui tali soggetti possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse. Il perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini è il cd. "personale più rilevante" identificato ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (2), in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca. I criteri interni che le banche e i gruppi bancari si danno devono almeno prevedere l'impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori. Ciascuna banca o gruppo bancario definisce gli strumenti (previsioni statutarie, regolamenti interni, codici di condotta, etc.), i destinatari e i contenuti specifici di tale regolamentazione.

(2) Cfr. Regolamento delegato della Commissione europea emanato in attuazione dell'articolo 94, paragrafo 2 CRD IV e Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 6.

SEZIONE V

COMUNICAZIONI E INTERVENTI

1. Segnalazioni di vigilanza

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla capogruppo e a livello individuale dalle singole banche, anche appartenenti a gruppi bancari.

2. Censimento dei soggetti collegati

Le banche e, nel caso di un gruppo bancario, la capogruppo censiscono le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuano i soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della presente disciplina, le banche e le capogruppo censiscono come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tengono tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia (1).

I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi della presente disciplina cooperano con le banche e gli intermediari con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. È dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

Le banche individuano e pongono in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità (es. ex art. 137 del TUB).

3. Provvedimenti della Banca d'Italia

In base all'art. 53, comma 4, del TUB, ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitti di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.

In particolare, in relazione a ciascun insieme di soggetti collegati o alla complessiva operatività nei loro confronti, essa può stabilire – per i gruppi bancari, per le singole banche del gruppo e per le banche non appartenenti a un gruppo – limiti prudenziali consolidati e/o individuali più restrittivi di quelli previsti in via generale, imporre l'acquisizione di garanzie aggiuntive o altre condizioni, prevedere che le relative deliberazioni siano assunte con particolari cautele procedurali.

(1) Valgono le esenzioni previste nella Sezione I, par. 3, per le banche e gli altri intermediari esteri appartenenti al gruppo bancario.

Inoltre, in casi particolari la Banca d'Italia può richiedere che le presenti disposizioni (limiti e procedure) trovino applicazione nei confronti di soggetti ulteriori rispetto a quelli collegati, in ragione dei conflitti di interessi ravvisati in concreto.

Nell'esercizio dei propri poteri la Banca d'Italia tiene conto della capacità dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni della banca e del gruppo bancario di garantire il rispetto della presente disciplina e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interessi specifici inerenti ai rapporti con le controparti, anche diverse dai soggetti collegati. In tale contesto, assume particolare riguardo la capacità di rispettare gli obblighi di identificazione dei soggetti collegati e di monitoraggio dell'andamento delle relazioni.

In caso di inosservanza dei limiti specifici si applica quanto previsto nella Sezione II, par. 3.

Allegato A

LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

(LIMITI RIFERITI AI FONDI PROPRI A LIVELLO CONSOLIDATO E INDIVIDUALE)

<table>
<tr><th></th><th>Esponenti aziendali</th><th>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</th><th>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</th><th>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Limiti consolidati</td><td rowspan="4">5%</td><td colspan="3">Parti correlate non finanziarie</td></tr>
<tr><td>5%</td><td>7,50%</td><td>15%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Altre parti correlate</td></tr>
<tr><td>7,50%</td><td>10%</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>Limite individuale</td><td colspan="4">20%</td></tr>
</table>

Allegato B

METODOLOGIE DI CALCOLO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE "OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA"

a. **"Indice di rilevanza del controvalore"**: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo (1).

b. **"Indice di rilevanza dell'attivo"**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca (2). I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

(1) Si precisa che, nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

(2) Nell'attivo devono essere ricomprese le poste fuori bilancio.

PARTE TERZA

Capitolo 12

MISURE BASATE SULLE CARATTERISTICHE DEI CLIENTI O DEI FINANZIAMENTI

Capitolo 12

MISURE BASATE SULLE CARATTERISTICHE DEI CLIENTI O DEI FINANZIAMENTI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'obiettivo della politica macroprudenziale è di contribuire a salvaguardare la stabilità finanziaria, aumentando la capacità del sistema finanziario di far fronte a shock avversi anche attraverso la tempestiva identificazione, il monitoraggio o la prevenzione dell'insorgenza dei rischi sistemici che possono accumularsi nel tempo. In tal modo, l'adozione di misure macroprudenziali contribuisce a creare le condizioni affinché il sistema finanziario possa sostenere l'economia reale e fornire un apporto sostenibile alla crescita.

Il rischio sistemico tende ad accumularsi nelle fasi espansive del ciclo finanziario, quando il credito aumenta a ritmi sostenuti e la leva finanziaria si colloca su livelli elevati. In tal caso, l'attivazione di misure macroprudenziali può contribuire, tra l'altro, a contenere l'erogazione di finanziamenti ed evitare livelli eccessivi di leva finanziaria.

Il presente capitolo disciplina gli strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (c.d. misure *borrower-based*). Si tratta di misure non armonizzate a livello europeo che vengono utilizzate tipicamente per contrastare rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e dai livelli elevati o crescenti del debito delle persone fisiche o persone giuridiche che svolgono attività non finanziarie. L'utilizzo di questi strumenti serve a controllare il flusso e la rischiosità dei nuovi prestiti. Ciò permette di contenere i livelli di indebitamento di chi riceve i finanziamenti, riducendone così la probabilità di insolvenza, e di limitare le perdite per gli intermediari in caso di mancata restituzione dei prestiti.

Ciascuna misura *borrower-based* assolve a una specifica funzione e fa riferimento a diversi parametri. In particolare:

— al valore dei beni posti a garanzia dei finanziamenti. Queste misure limitano l'ammontare del finanziamento che può essere erogato in relazione alla garanzia, riducendone così la sua *Loss Given Default* (LGD). Tra queste misure si annovera il limite al rapporto tra l'ammontare del finanziamento erogato e quello dell'immobile posto a garanzia dell'esposizione (*loan-to-value*, LTV);

— al reddito del cliente. Queste misure limitano la capacità di indebitamento del cliente, riducendo così la sua *probability of default* (PD) e migliorando la qualità del portafoglio creditizio della banca. Tra queste misure si annoverano: il limite al rapporto tra il valore del prestito e il reddito del cliente (*loan-to-income*, LTI); il limite al rapporto tra il debito complessivo del cliente e il suo reddito (*debt-to-income*, DTI); il limite al rapporto tra la rata del prestito e il reddito del cliente (*debt-service-to-income*, DSTI).

— ad altri elementi. Si tratta di misure che impongono, ad esempio, restrizioni sulla durata massima dei finanziamenti o limiti al piano di ammortamento al fine di ridurne la rischiosità.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 53, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- art. 53, comma 4-*quinquies*, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 53-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare le misure di cui all'articolo 5 del RMVU e di esercitare i poteri di vigilanza, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi;
- art. 67, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di impartire alla capogruppo di un gruppo bancario disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- art. 67-ter, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;
- art. 67, comma 3-*ter*, che dispone l'applicazione dell'art. 53, comma 4-*quinquies*, nell'ambito della vigilanza consolidata.

Vengono inoltre in rilievo:

— la Raccomandazione del CERS relativa agli obiettivi intermedi e agli strumenti di politica macroprudenziale (CERS/2013/1);

— la Raccomandazione del CERS relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) e successiva modificazione (CERS/2019/3);

— la Raccomandazione del CERS relativa alla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2015/2);

— i seguenti documenti pubblicati da istituzioni comunitarie e organismi internazionali:

ESRB - Methodologies for the assessment of real estate vulnerabilities and macroprudential policies: residential real estate, September 2019; ESRB - Methodologies for the assessment of real estate vulnerabilities and macroprudential policies: commercial real estate, December 2019; ESRB, The ESRB handbook on operationalising macroprudential policy in the banking sector.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce:

— *Cliente*: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda stipulare un contratto di finanziamento con la banca (1).

— *Rapporto prestito/valore* (*loan-to-value ratio*, LTV): il rapporto tra la somma di tutti i finanziamenti o quote di finanziamenti garantiti dal cliente con l'immobile e il valore dell'immobile al momento della concessione del finanziamento;

— *Valore dell'immobile*: il valore di mercato dell'immobile. Per la definizione di "valore di mercato" si rimanda a quanto previsto dall'art. 4, n. 76), CRR. Per quanto riguarda la valutazione degli immobili si rimanda a quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A.

— *Rapporto prestito/reddito* (*loan-to-income ratio*, LTI): il rapporto tra la somma di tutti i finanziamenti o quote di finanziamenti e il reddito disponibile annuo totale del cliente al momento della concessione del finanziamento;

— *Reddito disponibile*: il totale del reddito annuo del cliente al momento della concessione del finanziamento, comprensivo di tutte le fonti di reddito meno le imposte dovute e i premi (ad esempio per assistenza sanitaria, previdenza sociale o assicurazione medica);

— *Rapporto debito/reddito* (*debt-to-income ratio*, DTI): il rapporto tra il totale del debito complessivo del cliente verso il sistema finanziario e il reddito disponibile annuo totale del cliente al momento della concessione del finanziamento;

— *Rapporto debito/ricchezza* (*leverage*): il rapporto tra il totale del debito complessivo del cliente verso il sistema finanziario e la ricchezza netta del cliente al momento della concessione del prestito;

— *Ricchezza netta*: l'insieme delle attività reali e finanziarie del cliente, al netto delle passività finanziarie al momento della concessione del finanziamento;

— *Rapporto servizio del debito/reddito* (*debt-service-to-income ratio*, DSTI): il rapporto tra il totale del servizio del debito annuo e il reddito disponibile annuo totale del cliente al momento della concessione del finanziamento;

— *Servizio del debito*: l'importo complessivo di interessi e capitale sul debito totale pagato da un cliente durante un determinato periodo.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano in combinazione o in alternativa:

— su base individuale alle banche italiane, relativamente all'attività di concessione di finanziamenti effettuata in Italia;

(1) Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a, la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo dei soggetti sopra indicati.

— su base consolidata ai gruppi bancari.

SEZIONE II

MISURE MACROPRUDENZIALI BASATE SULLE CARATTERISTICHE DEI CLIENTI E DEI FINANZIAMENTI

1. Caratteristiche delle misure

La Banca d'Italia può adottare una o più delle seguenti misure, richiedendone l'applicazione alle banche per la concessione di nuovi finanziamenti sotto qualsiasi forma:

— limiti al rapporto prestito/valore (LTV);

— limiti al rapporto prestito/reddito (LTI);

— limiti al rapporto debito/reddito (DTI);

— limiti al rapporto servizio del debito/reddito (DSTI);

— limiti al rapporto debito/ricchezza (*leverage*);

— limiti alla durata dei prestiti;

— vincoli ai requisiti di ammortamento dei prestiti.

Le misure possono essere applicate: a tutti i finanziamenti oppure differenziando sulla base delle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti; prevedendo o meno soglie di esenzione; a livello nazionale o per specifiche aree geografiche; a soggetti residenti nel territorio nazionale e non.

L'adozione delle misure *borrower-based* non pregiudica l'applicazione delle disposizioni di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1 e Parte Seconda, Capitolo 3, Sezione III, par. 3 e Parte Seconda, Capitolo 4, Sezione III, par. 1.

2. Criteri per l'attivazione delle misure

Al fine di individuare i rischi sistemici attuali e prospettici e di valutare l'eventuale adozione delle misure *borrower-based*, la Banca d'Italia monitora gli andamenti economici e finanziari nazionali attraverso indicatori o stress test per rilevare tempestivamente le vulnerabilità del sistema finanziario. Per l'analisi del mercato immobiliare, la Banca d'Italia tiene conto degli indicatori individuati dal CERS (CERS/2016/14 e CERS/2019/3) nonché di qualsiasi altro indicatore o *stress test* che segnali l'emergere di vulnerabilità nel mercato nazionale.

In presenza di elevate vulnerabilità del sistema finanziario, che possono dare origine a rischi sistemici, la Banca d'Italia può adottare una o più misure *borrower-based* che siano – in linea con gli orientamenti del CERS – appropriate e sufficienti a prevenire o mitigare i rischi identificati considerando, se possibile, anche gli eventuali effetti transfrontalieri derivanti dalla loro applicazione e prestando debita attenzione al principio di proporzionalità.

Una misura si considera appropriata se, tenuto conto della fase del ciclo creditizio nazionale e delle misure eventualmente adottate da soggetti diversi (ad esempio, decisioni di politica monetaria e fiscale), è la più idonea a rispondere ai rischi identificati rispetto agli altri strumenti macroprudenziali.

Una misura appropriata si considera anche sufficiente se è atta a conseguire l'obiettivo di prevenire o mitigare le vulnerabilità identificate e comporta nel tempo vantaggi superiori rispetto ai costi che derivano dalla sua implementazione.

Nei provvedimenti con i quali si dispone l'adozione di una o più misure *borrower-based*, la Banca d'Italia indica:

a) gli indicatori economici e finanziari o gli elementi definitori degli stress test utilizzati per il monitoraggio delle vulnerabilità;

b) le vulnerabilità individuate e i rischi sistemici attuali o potenziali;

c) gli obiettivi di politica macroprudenziale che si intende perseguire mediante l'utilizzo di specifiche misure *borrower-based*;

d) le caratteristiche delle misure *borrower-based* prescelte (ad esempio, individuazione delle misure e calibrazione dei relativi parametri);

e) la tipologia e le caratteristiche di operazioni di finanziamento interessate (ad esempio, il tipo di operazioni di finanziamento interessate, area geografica in cui sono ubicati gli immobili che sarebbero posti a garanzia dei finanziamenti, valuta del finanziamento);

f) le motivazioni della scelta delle misure *borrower-based*, secondo logiche volte ad adottare uno strumento appropriato e sufficiente rispetto alle finalità perseguite;

g) l'ambito di applicazione consolidato e/o individuale delle misure adottate;

h) la data a partire dalla quale le banche devono applicare le misure *borrower-based*.

La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito informatico il provvedimento di attivazione delle misure *borrower-based* contenente tutte le informazioni di cui al precedente paragrafo.

La Banca d'Italia esamina periodicamente gli impatti delle misure *borrower-based* adottate – ove possibile anche a livello transfrontaliero – e, se necessario, sulla base delle nuove evidenze può ricalibrare le misure già in essere e/o attivare nuove misure in combinazione o in alternativa a quelle già attivate.

3. Notifica al CERS e richiesta di riconoscimento delle misure *borrower-based* da parte di altri Stati comunitari

La Banca d'Italia - in linea con le raccomandazioni CERS/2015/2 - notifica al CERS l'adozione delle misure *borrower-based* e, se necessario per assicurarne l'efficace funzionamento, può richiederne l'applicazione da parte delle autorità competenti per l'adozione delle misure di politica macroprudenziale di altri Stati membri alle banche comunitarie che esercitano in Italia l'attività di concessione di finanziamenti mediante succursali o in libera prestazione di servizi che sono esposte al rischio che la misura intende contrastare. La comunicazione al CERS reca in dettaglio:

— la descrizione delle misure adottata;

— una valutazione, basata sulle informazioni disponibili, degli eventuali effetti transfrontalieri derivanti dall'applicazione delle misure;

— la necessità di riconoscimento da parte dell'autorità competente per l'adozione delle misure di politica macroprudenziale di altri Stati membri.

4. Riconoscimento delle misure *borrower-based* adottate da altri Stati comunitari

La Banca d'Italia, in linea con le raccomandazioni CERS/2015/2, può applicare le stesse misure *borrower-based* adottate in uno Stato comunitario di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento – o, ove non disponibili in base alla normativa nazionale, previa consultazione del CERS, misure che abbiano un effetto il più possibile equivalente a quelle adottate nello Stato comunitario – richiedendone l'applicazione alle banche che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti in tali paesi. La Banca d'Italia notifica al CERS il riconoscimento delle misure adottate da autorità competenti per l'adozione delle misure di politica macroprudenziale di altri Stati membri.

Il riconoscimento delle misure *borrower-based* è reso pubblico con una comunicazione sul sito informatico della Banca d'Italia. La comunicazione include le seguenti informazioni:

— le misure *borrower-based* applicabili;

— lo Stato comunitario cui si applicano.

PARTE TERZA

Capitolo 13

ASSEGNI CIRCOLARI (*)

(*) Le banche applicano le disposizioni contenute nel presente Capitolo a decorrere dal giorno di avvio del sistema *Eurosystem Collateral Management System*.

Capitolo 13

ASSEGNI CIRCOLARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 49 del TUB attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari e di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. È inoltre previsto che la Banca d'Italia determini la misura, la composizione e le modalità di versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire a fronte della circolazione degli assegni.

In relazione alla rilevanza dello strumento e all'esigenza di preservare la regolare circolazione degli assegni circolari, l'emissione di tali assegni è consentita alle banche che presentino assetti organizzativi adeguati; è inoltre previsto un requisito patrimoniale minimo.

L'emissione irregolare di assegni circolari è sanzionata ai sensi dell'art. 144 del TUB e può condurre alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Le presenti disposizioni fissano la misura della cauzione e ne definiscono composizione, regole di valutazione e modalità di versamento in coerenza con quanto previsto dal quadro di riferimento per le garanzie stanziabili a fronte delle operazioni di credito dell'Eurosistema.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

— art. 49, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili;

— art. 49, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia la determinazione della misura, della composizione e delle modalità per il versamento della cauzione che le banche sono tenute a costituire presso la stessa Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati al comma 1 del medesimo articolo;

e inoltre:

— dall'Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca Centrale Europea del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) e successive modifiche e integrazioni;

— dall'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca Centrale Europea del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) e successive modifiche e integrazioni.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"assegni circolari"*, i titoli di credito all'ordine emessi da una banca a ciò autorizzata, per somme che siano presso di essa disponibili e pagabili a vista presso tutti i recapiti indicati dall'emittente, secondo quanto previsto dall'art. 82 e ss. del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736;

— *"cauzione"*, il deposito vincolato a garanzia dell'emissione di assegni circolari costituito presso la Banca d'Italia;

— *"fondi propri"*, l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia ed alle succursali in Italia di banche comunitarie.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili* (1) (art. 49 TUB; termine: 180 giorni).

(1) Ai sensi dell'art. 14, par. 1 e 2, del Regolamento UE n. 1024/2013 e dell'art. 75 del Regolamento UE n. 468/2014, l'istanza è rigettata direttamente dalla Banca d'Italia quando non sussistono le condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione (cfr. art. 16, co. 3 del presente regolamento).

SEZIONE II

ASSEGNI CIRCOLARI

1. Autorizzazione all'emissione

Possono essere autorizzate all'emissione di assegni circolari le banche in possesso dei seguenti requisiti:

— assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;
— fondi propri non inferiori a 25 milioni di euro.

L'autorizzazione all'emissione di assegni circolari è rilasciata o negata entro 180 giorni dal ricevimento da parte della Banca d'Italia della domanda (2).

Gli assegni assimilabili o equiparabili agli assegni circolari sono sottoposti alle medesime regole previste per gli assegni circolari.

2. Cauzione

La cauzione è costituita in titoli di debito in misura pari al 20% degli assegni in circolazione depositati presso la Banca d'Italia. Possono essere depositate come garanzia le attività negoziabili idonee a garantire le operazioni di credito dell'Eurosistema previste dall'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca Centrale Europea del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini della determinazione dell'idoneità delle garanzie conferite, della loro valutazione e dell'effettuazione dei relativi controlli, la Banca d'Italia applica i criteri fissati dal quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema per le attività idonee negoziabili come stabiliti dagli indirizzi (UE) 2015/510 e 2016/65 della Banca Centrale Europea e successive modifiche e integrazioni.

La determinazione dell'importo da garantire è effettuata con cadenza mensile.

Per il primo mese di emissione la cauzione è pari allo 0,1% della raccolta di depositi, con un massimo di 500.000 euro.

Nel caso di cauzione insufficiente, le banche provvedono all'integrazione delle garanzie entro la medesima giornata operativa di avvenuta ricezione della notifica di richiesta di integrazione da parte della Banca d'Italia.

(2) Cfr. Elenco 1b del Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Mandati di corrispondenza

Le banche autorizzate possono affidare l'emissione di assegni circolari a banche corrispondenti in qualità di rappresentanti della banca emittente. In tal caso, è rimessa all'autonomia negoziale delle parti la definizione delle modalità di gestione del rapporto fermo restando, ovviamente, il rispetto della disciplina in materia di assegni circolari.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI PER INTERMEDIARI PARTICOLARI

PARTE QUARTA

Capitolo 1

BANCOPOSTA

Capitolo 1

BANCOPOSTA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2001, n. 144, disciplina, in attuazione della delega contenuta nell'art. 40 della legge 23.12.1998, n. 448, i servizi di tipo bancario e finanziario e le attività accessorie esercitabili da Poste Italiane S.p.a., che costituiscono le attività di bancoposta.

In particolare, tali attività comprendono: la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; la prestazione di servizi di pagamento, l'emissione di moneta elettronica e di altri mezzi di pagamento; l'intermediazione in cambi; la promozione e il collocamento di finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari abilitati; la prestazione di alcuni servizi di investimento e accessori. Il D.P.R. 144/2001 esclude esplicitamente che Poste Italiane S.p.a. possa esercitare l'attività di finanziamento.

Le disposizioni legislative equiparano Poste alle banche sotto il profilo dei controlli, stabilendo che le suddette attività siano esercitabili nel rispetto delle disposizioni del TUB e del TUF che regolano l'esercizio delle stesse attività da parte di banche, SIM e altri intermediari vigilati, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

Per l'esercizio delle attività di bancoposta, Poste Italiane S.p.a. è tenuta a istituire un sistema di separazione patrimoniale, organizzativa e contabile. Il patrimonio destinato all'attività di bancoposta, separato dal patrimonio generale di Poste Italiane S.p.a., costituisce un compendio di beni e rapporti su cui i creditori particolari del Bancoposta hanno diritto di rivalersi in via esclusiva ed è, pertanto, il parametro di applicazione degli istituti prudenziali riferiti all'attività di bancoposta. L'assetto organizzativo e di governo societario del Bancoposta si ispira al principio dell'autonomia organizzativa, gestionale e del sistema dei controlli.

Bancoposta svolge l'attività attraverso la rete degli sportelli postali e può svolgere attività fuori sede, insediare succursali all'estero e prestare servizi all'estero senza stabilimento di succursali, in conformità della legge e nel rispetto delle presenti disposizioni dettate a fini di sana e prudente gestione e di contenimento dei rischi dell'intermediario.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

— art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che delega il Governo a emanare provvedimenti disciplinanti i servizi di tipo bancario e finanziario esercitabili da Poste Italiane S.p.a.;

— D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, e successive modificazioni, che disciplina i servizi di bancoposta esercitabili da Poste Italiane S.p.A. ("D.P.R. bancoposta");

— artt. 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-*bis,* 114-*ter*, da 115 a 120-*bis*, da 121, co. 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attività di promozione e collocamento di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati, da 126-*bis* a 128-*quater*, 129, 140, 144 e 145, del TUB, applicabili alle attività di bancoposta ai sensi dell'art. 2, co. 3, del D.P.R. bancoposta; resta ferma l'applicazione delle altre norme del TUB rilevanti in relazione ad altre attività e operazioni eventualmente svolte da Poste Italiane;

— art. 146 del TUB, relativo alle finalità della sorveglianza sul sistema dei pagamenti e ai relativi poteri della Banca d'Italia nei confronti, fra gli altri, dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento ovvero prestano servizi di pagamento;

— artt. 5, 6, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-*bis*, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-*ter*, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, e 195 del TUF;

— art. 1, commi da 1097 a 1099, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, relativi all'investimento in titoli governativi dell'area euro e in altri titoli dei fondi raccolti presso la clientela privata da Poste italiane spa per attività di bancoposta e all'eliminazione del vincolo di versamento in conto corrente fruttifero presso il Ministero dell'economia;

— art. 2, commi da 17-*octies* a 17-*duodecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, concernente la costituzione e la disciplina del patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta;

— CRR.

Vengono altresì in rilievo:

— direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, mirante ad armonizzare le regole per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

— direttiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

— d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

— d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Tit. VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

— d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, e successive modificazioni;

— d.lgs. 31 marzo 2011 n. 58, di attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità.

3. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo, si intendono per:

— *"Bancoposta"*, le attività definite dall'art. 2 del D.P.R. 144/2001 e le strutture organizzative separate istituite per il loro esercizio;

— *"Patrimonio Bancoposta"*, il patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta, costituito da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 2, commi 17-*octies* e ss., del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

— *"Poste"*, la società per azioni Poste Italiane, istituita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000;

— *"Responsabile della funzione Bancoposta"*, il soggetto a cui sono attribuiti, nell'organizzazione del Patrimonio Bancoposta, compiti di proposta, esecuzione e verifica degli indirizzi stabiliti dall'organo con funzione di supervisione strategica, nonché l'esercizio dei poteri di gestione ordinaria del Bancoposta delegati dall'organo con funzione di gestione, qualora quest'ultimo sia diverso dal Responsabile;

— *"conto corrente postale"*, il conto corrente aperto presso Poste;

— *"assegno postale"*, l'assegno tratto su Poste, così come regolamentato dal D.P.R. 144/2001;

— *"vaglia postale",* lo strumento di trasferimento nazionale e internazionale di fondi emesso da Poste;

— *"bollettino di conto corrente postale",* il modulo cartaceo o elettronico utilizzabile per il versamento di fondi su un conto corrente postale;

— *"risparmio postale",* la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano a Poste Italiane S.p.A.

I seguenti istituti prudenziali disciplinati dalle disposizioni richiamate nella Sez. III si applicano al Patrimonio Bancoposta su base individuale:

— fondi propri e requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito (ivi incluse le tecniche di attenuazione del rischio), di controparte e di aggiustamento della valutazione del credito, operativo, di mercato e di regolamento, e relative disposizioni transitorie;

— riserve di capitale;

— grandi esposizioni, attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;

— partecipazioni detenibili, investimenti in immobili;

— processo di controllo prudenziale;

— informativa al pubblico;

— raccolta in titoli delle banche.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione delle medesime disposizioni su base consolidata al Patrimonio Bancoposta e alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Poste o da essa partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *divieto di affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni essenziali o importanti o di controllo a Poste* (Sez. II, par. 5; termine: 60 giorni);

— *divieto dell'apertura di succursali in Italia oppure richiesta di modifiche del piano delle aperture e variazioni di succursali in Italia* (Sez. II, par. 6.1: termine: 60 giorni);

— *divieto di insediamento di succursali in Stati comunitari ed extracomunitari* (Sez. II, par. 6.2: termine: 60 giorni);

— *divieto di prestazione di servizi senza stabilimento all'estero* (Sez. II, par. 7, termine: 60 giorni);

— *autorizzazione di modificazioni della delibera costitutiva e del regolamento del Patrimonio Bancoposta* (Sez. II, par. 8; termine: 90 giorni);

— *rimozione o riformulazione di clausole o parti del regolamento del Patrimonio Bancoposta* (Sez. II, par. 8; termine: 90 giorni).

SEZIONE II

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER IL BANCOPOSTA

1. Attività di bancoposta

Le attività finanziarie svolte da bancoposta sono:

a. raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, co. 1, TUB, e attività connesse e strumentali;

b. raccolta del risparmio postale;

c. prestazione di servizi di pagamento, compresa l'emissione di mezzi di pagamento di cui all'art. 1, co. 2, lettera f) numeri 4) e 5) TUB, e di moneta elettronica di cui all'art. 1, co. 2, lett. *h-ter)* TUB;

d. servizio di intermediazione in cambi;

e. promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati;

f. servizi e attività di investimento e accessori previsti, rispettivamente, dall'art. 1, co. 5, lett. b) c), c-*bis*), e) ed f) e dall'art. 1, co. 6, lett. a), b), d), e), f) e g), del TUF (1) (2), nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento.

Ai sensi dell'art. 2, co. 8, del D.P.R. bancoposta, Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico. È conseguentemente vietato a Poste l'esercizio dell'attività bancaria. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, nell'ambito del Patrimonio Bancoposta possono essere detenute partecipazioni in imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività connesse e strumentali a quelle di Bancoposta.

2. La separazione contabile

In ottemperanza delle norme di legge, Poste tiene un sistema di contabilità separata in cui le operazioni rilevate nella contabilità generale sono distinte tra quelle afferenti al Patrimonio Bancoposta e quelle afferenti all'ulteriore operatività della società. L'obbligo di separazione contabile non si applica alle strutture operative di Poste deputate unicamente al contatto con la clientela.

---

(1) Si tratta dei seguenti servizi e attività d'investimento: esecuzione di ordini per conto dei clienti; collocamento con e senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; ricezione e trasmissione di ordini; consulenza in materia di investimenti. Sono quindi esclusi i servizi di negoziazione per conto proprio, gestione di patrimoni su base individuale e gestione di servizi multilaterali di negoziazione. È fatta salva la possibilità di investire la raccolta effettuata per attività di bancoposta presso la clientela privata in titoli governativi dell'area euro e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano (cfr. art. 1, co. 1097, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni – legge finanziaria 2007).

(2) Si tratta dei seguenti servizi accessori: custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi; locazione di cassette di sicurezza; consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; l'intermediazione in cambi collegata alla prestazione di servizi d'investimento. È esclusa la possibilità di concedere finanziamenti, ivi compresi quelli agli investitori in connessione con operazioni in strumenti finanziari.

Al Patrimonio Bancoposta sono imputati, oltre ai ricavi e ai costi a esso direttamente afferenti, anche gli oneri connessi alle attività svolte da Poste per la gestione del patrimonio destinato. L'imputazione di tali oneri deve essere effettuata secondo criteri che riflettano il reale contributo delle diverse gestioni al risultato del patrimonio destinato e della società nel suo complesso.

L'organo con funzione di controllo di Poste verifica con cadenza almeno semestrale l'adeguatezza dei criteri adottati, il rispetto delle norme e delle presenti disposizioni e ne dà conto nel rendiconto separato del Patrimonio Bancoposta.

3. La separazione patrimoniale

Il Patrimonio Bancoposta è un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio delle attività di bancoposta, consistente nel complesso dei beni e rapporti giuridici afferenti a tali attività, giuridicamente separati dal patrimonio generale di Poste e da ogni altro patrimonio destinato. I beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del medesimo sono determinati nella delibera assembleare costitutiva e negli eventuali regolamenti a essa allegati. Al Patrimonio Bancoposta si applicano le norme speciali di legge per esso dettate, le norme del codice civile ivi espressamente richiamate e le presenti disposizioni.

Come garanzia patrimoniale delle obbligazioni assunte nello svolgimento delle attività di bancoposta nonché presidio dei relativi rischi, il Patrimonio Bancoposta costituisce parametro di riferimento per l'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale, con particolare riferimento ai requisiti patrimoniali e ai limiti prudenziali a fronte di determinate tipologie di rischio nonché all'adeguatezza del capitale interno a fronte di tutte le tipologie di rischio.

Rientrano nel Patrimonio Bancoposta i beni e rapporti giuridici (attività e passività) appartenenti alle categorie individuate nella delibera costitutiva, in conformità delle previsioni di legge (3); considerata la natura dinamica dell'attività finanziaria svolta, sono inclusi i beni e rapporti giuridici acquisiti nello svolgimento dell'attività di bancoposta.

I fondi propri del Patrimonio Bancoposta, utili a formare il patrimonio a fini di vigilanza, sono costituiti da:

— la riserva di utili patrimonializzati creata all'atto della destinazione patrimoniale;

— gli utili di Poste attribuiti al Patrimonio Bancoposta in sede di approvazione del bilancio di esercizio;

— gli ulteriori apporti effettuati da Poste (4) che rispettino i requisiti di computabilità nei fondi propri.

(3) Deliberazione dell'assemblea straordinaria di Poste Italiane S.p.A. del 14 aprile 2011 e annesso Regolamento del Patrimonio Bancoposta.

(4) È esclusa la possibilità di apporti di terzi al Patrimonio Bancoposta, in quanto non previsti dalla speciale disciplina del patrimonio destinato. Il patrimonio generale di Poste, rispondendo di obbligazioni diverse da quelle assunte nell'attività di bancoposta, non concorre a formare i fondi propri anche qualora la delibera costitutiva del patrimonio destinato sancisca la responsabilità sussidiaria del patrimonio generale di Poste per le obbligazioni del Patrimonio Bancoposta.

Poste assicura il rispetto dei requisiti patrimoniali di vigilanza e la copertura del profilo di rischio complessivo riveniente dall'attività di Bancoposta nelle deliberazioni concernenti l'attribuzione degli utili e, se necessario, mediante ulteriori apporti obbligatori.

In considerazione del vincolo di legge a investire in titoli di Stato dell'area euro o assistiti da garanzia dello Stato italiano i fondi provenienti dalla raccolta da clientela privata effettuata in proprio, Bancoposta non include nei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio "Attività finanziarie disponibili per la vendita".

4. La separazione organizzativa, il governo societario e le remunerazioni

Si applicano a Bancoposta le disposizioni dettate per le banche, con le seguenti precisazioni che tengono conto delle peculiarità normative e operative dell'attività di bancoposta e della società Poste. È fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società partecipate dallo Stato, in quanto applicabili.

Le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato, stabilite nella delibera costitutiva e nel regolamento del Patrimonio Bancoposta e nelle loro successive modificazioni, devono assicurare il pieno e sostanziale rispetto della disciplina di vigilanza. In particolare, al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e gestionale di Bancoposta, l'equilibrata ripartizione di deleghe e poteri e la corretta dialettica all'interno degli organi aziendali e fra gli organi stessi, nonché la prevenzione e corretta gestione dei conflitti d'interesse, gli organi aziendali di Poste si attengono alle seguenti ulteriori linee applicative:

— le strutture dedicate all'attività di Bancoposta, distinte da quelle che svolgono le altre attività di Poste, fanno capo a un Responsabile della funzione Bancoposta che svolge un ruolo di proposta, esecuzione e verifica degli indirizzi stabiliti dagli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione di Poste e riferisce direttamente a questi ultimi;

— la nomina, la revoca e le decisioni concernenti la remunerazione del Responsabile della funzione Bancoposta sono riservate all'organo con funzione di supervisione strategica;

— la struttura del Bancoposta, attraverso il suo Responsabile, ha autonoma capacità di rappresentare le proprie esigenze e proposte direttamente all'organo con funzione di supervisione strategica di Poste, specie in materie – quali gli investimenti e le strategie – che possono costituire oggetto di divergenti istanze delle diverse componenti aziendali.

I componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e controllo di Poste nonché il Responsabile della funzione Bancoposta, a tali fini assimilato alla figura del direttore generale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni per le banche tempo per tempo vigenti (5).

Si applicano a Bancoposta, altresì, le disposizioni per le banche in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.

(5) Attualmente contenuti nel Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998. Per le modalità di verifica dei requisiti si rinvia alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia richiamate nella Sezione III, par. 2.

5. Sistema dei controlli interni e affidamento di funzioni a Poste

Si applicano a Bancoposta le disposizioni dettate per le banche, con le seguenti precisazioni che tengono conto delle peculiarità organizzative dell'intermediario.

In aderenza al principio dell'autonomia delle strutture organizzative del Bancoposta, le funzioni di controllo sui rischi e sulla conformità alle norme ("controlli di secondo livello") e la funzione di revisione interna ("controlli di terzo livello") del Bancoposta sono autonome e indipendenti rispetto alle corrispondenti funzioni di Poste, oltre che rispetto alle funzioni operative del Bancoposta. Le funzioni di controllo di secondo livello riferiscono, oltre che agli organi di vertice di Poste secondo quanto previsto dalle disposizioni per le banche, anche direttamente al Responsabile della funzione Bancoposta.

Per quanto riguarda l'affidamento di funzioni aziendali del Bancoposta a Poste, l'organo con funzione di supervisione strategica di Poste, su proposta dell'organo con funzione di gestione, approva un regolamento generale che stabilisce almeno:

— il processo decisionale per affidare funzioni aziendali a Poste, prevedendo almeno che i disciplinari di servizio siano approvati dai responsabili del Bancoposta e delle funzioni di Poste fornitrici di servizi;

— gli obblighi del fornitore di servizi. In particolare, con riferimento alle funzioni essenziali o importanti, il fornitore di servizi: dispone della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, le funzioni affidate; informa il Responsabile della funzione Bancoposta di qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere le funzioni affidate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente; comunica tempestivamente il verificarsi di incidenti di sicurezza, anche al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di gestione o di emergenza; garantisce la sicurezza delle informazioni relative all'attività di bancoposta, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in quest'ambito, assicura il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Bancoposta, i suoi soggetti incaricati della revisione legale dei conti e la Banca d'Italia hanno effettivo accesso ai dati relativi alle attività affidate. Il diritto di accesso per la Banca d'Italia deve risultare espressamente;

— il contenuto minimo dei disciplinari esecutivi, nei quali devono essere previsti almeno: i livelli di servizio attesi delle attività affidate; i livelli minimo e massimo dei prezzi, commissioni e ogni altra forma di compenso dovuta, da determinarsi nei disciplinari esecutivi sulla base di parametri oggettivi; meccanismi efficaci volti ad assicurare il rispetto dei livelli di servizio concordati, quale ad esempio l'applicazione di penali determinate secondo criteri predefiniti e applicate in modo automatico. Per tali aspetti, i singoli disciplinari esecutivi devono essere approvati dall'organo con funzione di gestione, ferma restando la competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica nei casi eccezionali di scostamento dal regolamento generale;

— i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le soluzioni di continuità compatibili con le esigenze aziendali e coerenti con le prescrizioni dell'Autorità di vigilanza;

— le modalità di controllo, nel continuo e con il coinvolgimento della funzione di revisione interna, delle funzioni affidate;

— i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo del Bancoposta la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi alle funzioni affidate.

Resta ferma la responsabilità del Bancoposta per le attività affidate a Poste. Attraverso il ricorso all'affidamento di funzioni, Bancoposta non può:

— esimere gli organi aziendali e il Responsabile della funzione Bancoposta da responsabilità per le funzioni affidate a Poste e per le attività che rientrano tra i compiti degli organi stessi;

— alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti;

— mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;

— pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni;

— ostacolare la vigilanza.

Fermo restando quanto sopra previsto, al fine di assicurare l'effettività dei controlli, l'affidamento di attività di controllo presso le funzioni di controllo di Poste è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:

— l'organo con funzione di controllo valuta e documenta i costi, i benefici e i rischi della soluzione adottata per il Bancoposta; tale analisi deve essere aggiornata con periodicità almeno annuale;

— per le attività di controllo affidate a Poste, i responsabili delle corrispondenti funzioni di controllo interno del Bancoposta: i) svolgono compiti di controllo sulle singole attività affidate; ii) segnalano tempestivamente eventi o situazioni particolari all'organo con funzione di controllo e all'organo con funzione di supervisione strategica, suscettibili di modificare i rischi del Bancoposta.

Bancoposta, qualora intenda affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni essenziali o importanti o di attività di controllo a Poste, ne dà comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. La comunicazione, corredata di tutte le indicazioni utili a verificare il rispetto dei criteri indicati nel presente paragrafo, è effettuata almeno 60 giorni prima di conferire l'incarico e specifica le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che si conclude entro 60 giorni.

L'organo con funzione di supervisione strategica, sulla base delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo, approva e invia annualmente alla Banca d'Italia una relazione riguardante gli accertamenti effettuati sulle funzioni affidate e i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e la descrizione degli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate.

6. Succursali e attività fuori sede

In considerazione degli impatti sugli assetti organizzativi del Bancoposta, le decisioni concernenti l'apertura e le variazioni di succursali in Italia (par. 6.1) e all'estero (par. 6.2), l'attività fuori sede (par. 6.3) e la prestazione di servizi all'estero (par. 7) sono adottate dai competenti organi aziendali su proposta del Responsabile della funzione Bancoposta.

6.1. Succursali in Italia

In conformità delle disposizioni previste per le banche, Poste approva il piano delle aperture e variazioni delle succursali attraverso cui è svolta l'attività di Bancoposta. Il piano è predisposto in una logica di programmazione dello sviluppo della rete territoriale, su un orizzonte temporale di norma non superiore a due anni, ed è comunicato alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima della data della prima apertura o variazione. Nel medesimo termine devono essere comunicate eventuali variazioni e integrazioni sostanziali in corso di esecuzione del piano.

L'apertura e le variazioni di singole succursali fuori del piano, nei casi eccezionali in cui queste si verifichino, sono comunicate alla Banca d'Italia utilizzando il mod. 3 SIOTEC nei modi e termini previsti dalla disciplina di vigilanza per le banche (cfr. Sez. III).

A seguito delle comunicazioni ricevute, la Banca d'Italia può avviare entro 60 giorni un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto dell'apertura di succursali oppure richiedere modifiche del piano per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Bancoposta. Il procedimento si conclude in 60 giorni.

6.2. Succursali all'estero

Poste, nell'esercizio dell'attività di Bancoposta, può insediare succursali in Stati comunitari ed extracomunitari esclusivamente per l'esercizio delle attività indicate al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed f), ossia:

— raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, co. 1, del TUB e attività connesse e strumentali;

— raccolta del risparmio postale;

— prestazione di servizi di pagamento, compresa l'emissione di mezzi di pagamento di cui all'art. 1, co. 2, lettera f) numeri 4) e 5), del TUB, e di moneta elettronica di cui all'art. 1, co. 2, lett. *h-ter)* del TUB;

— servizio di intermediazione in cambi;

— servizi e attività di investimento e accessori di cui all'art. 12 del D.P.R. bancoposta.

Resta fermo che l'apertura di succursali in uno Stato comunitario o extracomunitario è subordinata al rispetto delle disposizioni normative e dei provvedimenti delle competenti autorità del Paese ospitante. L'intenzione di aprire una succursale in uno Stato comunitario o extracomunitario è comunicata alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima della data prevista di inizio dell'attività del primo stabilimento nello Stato estero. La comunicazione è accompagnata dalle informazioni indicate nella Parte Prima, Tit. I, Cap. 5 e da un'attestazione, assunta sotto la responsabilità dell'organo con funzione di supervisione strategica, che l'insediamento non è in contrasto con l'ordinamento e i provvedimenti delle autorità dello Stato ospitante.

Entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni complete, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di divieto dell'insediamento per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Bancoposta, oppure quando dall'insediamento possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza su Bancoposta. Il procedimento si conclude in 60 giorni.

Qualora il procedimento di divieto non sia avviato, l'apertura della succursale si intende autorizzata.

6.3. Attività fuori sede

Poste, nell'esercizio dell'attività di Bancoposta, può svolgere fuori dalle proprie sedi e succursali le attività di bancoposta relative a prodotti bancari e servizi bancari e finanziari (diversi da quelli a cui si applica la disciplina dell'offerta fuori sede prevista dagli artt. 30 e ss. del TUF). Si tratta, in particolare, delle seguenti attività:

a. raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, co. 1, del TUB e attività connesse e strumentali;

b. raccolta del risparmio postale;

c. prestazione di servizi di pagamento, compresa l'emissione di mezzi di pagamento di cui all'art. 1, co. 2, lettera f) numeri 4) e 5) TUB, e di moneta elettronica di cui all'art. 1, co. 2, lett. h-*ter*) TUB;

d. promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati.

Per l'esercizio fuori sede delle attività sopra richiamate, Bancoposta si avvale di specifiche categorie di soggetti, nel rispetto della disciplina applicabile a ciascuna. Trovano applicazione le disposizioni dettate in materia per le banche, salvo quanto diversamente specificato nel presente paragrafo.

Per le attività fuori sede di bancoposta, Poste può avvalersi – oltre che dei soggetti esterni abilitati secondo la relativa disciplina – di proprio personale specializzato e adeguatamente formato, che non sia contemporaneamente adibito ad attività diverse da quelle di bancoposta (ivi incluse, quindi, le attività del servizio postale). Fa eccezione l'attività di incasso di bollettini postali, che può essere affidata a personale di Poste adibito al servizio postale (6).

In tutti i casi, per le attività di Bancoposta svolte a domicilio del cliente con personale proprio o terzi è precluso l'incasso di denaro contante e di titoli di credito non muniti della clausola di non trasferibilità. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di attività fuori sede delle banche, i contratti, redatti per iscritto, con cui è affidato a soggetti terzi lo svolgimento fuori sede delle attività di Bancoposta impongono espressamente ai soggetti incaricati il rispetto di questa norma e attribuiscono alle funzioni di controllo di Bancoposta adeguati poteri di verifica del suo rispetto.

Bancoposta presidia i rischi derivanti dall'esercizio fuori sede dell'attività, tenendo conto delle caratteristiche dei canali utilizzati. In tutti i casi, mantiene la capacità di controllo del processo distributivo e assicura il rispetto della presente disciplina anche con riguardo all'attività svolta fuori sede dai soggetti terzi incaricati.

Si richiamano, infine, le disposizioni contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modificazioni, in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" e, in particolare, la Sez. II, par. 4, e la Sez. XI, nonché la disposizione dell'art. 128-*decies*, co. 2, TUB in materia

(6) Fatta salva la ricezione di pagamenti in contrassegno ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 156/73.

di responsabilità dell'intermediario mandante per il rispetto delle disposizioni del Tit. VI del TUB da parte dei propri agenti in attività finanziaria.

7. Prestazione dei servizi senza stabilimento all'estero

Poste, nell'esercizio dell'attività di Bancoposta, può svolgere all'estero (Stati comunitari ed extracomunitari), senza stabilimento di succursali, le medesime attività esercitabili mediante insediamento di succursali (cfr. *supra)*. Resta fermo che la prestazione dei servizi all'estero è subordinata al rispetto delle disposizioni normative e dei provvedimenti delle competenti autorità dello Stato ospitante.

L'intenzione di prestare servizi all'estero è comunicata alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima della data prevista di inizio dell'attività. La comunicazione è accompagnata dalle informazioni indicate nella Parte Prima, Tit. I, Cap. 6 e di un'attestazione, assunta sotto la responsabilità dell'organo con funzione di supervisione strategica, che la prestazione dei servizi non è in contrasto con l'ordinamento e i provvedimenti delle autorità dello Stato ospitante.

Entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni complete, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo volto a vietare la prestazione di servizi senza stabilimento all'estero per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Bancoposta, oppure quando dalla prestazione di servizi possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza su Bancoposta. Il procedimento si conclude entro 60 giorni.

Qualora il procedimento di divieto non sia avviato, la prestazione dei servizi si intende autorizzata.

8. Modifiche del Patrimonio Bancoposta

Le decisioni circa i beni e rapporti da destinare all'attività di bancoposta e le relative regole di *governance* assumono speciale rilievo per la stabilità e la sana e prudente gestione. Tenuto conto del particolare assetto giuridico del Patrimonio Bancoposta, tali decisioni sono equiparabili alle deliberazioni di variazione del capitale e di modifica dello statuto di un intermediario dotato di autonoma veste societaria.

Devono pertanto essere comunicate alla Banca d'Italia, oltre alle proposte di modifiche statutarie di Poste rilevanti per l'attività di Bancoposta soggette ad accertamento ai sensi dell'art. 56 TUB (cfr. Sez. III, par. 2.1), anche le proposte di modifica della delibera costitutiva e del regolamento del Patrimonio Bancoposta che abbiano a oggetto:

— le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato;

— l'apporto di mezzi patrimoniali nel Patrimonio Bancoposta effettuati da Poste;

— le operazioni di cessione o trasferimento al Patrimonio Bancoposta di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici, di valore superiore al 10% dei fondi propri di Bancoposta;

— le operazioni di cessione o trasferimento di beni e rapporti giuridici del patrimonio bancoposta a Poste o a società del gruppo, e comunque le operazioni comportanti il venir meno del vincolo di destinazione su detti beni e rapporti, se di valore superiore al 10% dei fondi propri di

bancoposta; non devono essere comunicate le operazioni su titoli effettuate nei mercati regolamentati.

La comunicazione è effettuata non oltre 10 giorni dalla deliberazione dell'organo competente per la proposta e almeno 90 giorni prima della riunione dell'organo competente per l'approvazione. Entro 90 giorni dalla ricezione, la Banca d'Italia autorizza le modifiche e le operazioni non contrastanti con la sana e prudente gestione del Bancoposta. Ai sensi dell'art. 223-*quater* disp. att. del codice civile, la delibera non può essere iscritta nel registro delle imprese in mancanza del provvedimento della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia può richiedere la rimozione o riformulazione di clausole o parti del regolamento del Patrimonio Bancoposta, in particolare per quanto attiene alle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato, qualora ne rilevi, nella concreta applicazione, la non conformità alla disciplina di vigilanza o al principio della sana e prudente gestione.

SEZIONE III

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 2, co. 5, del D.P.R. bancoposta, a Poste si applicano le disposizioni attuative delle norme di legge indicate nella Sez. I, par. 2, del presente Capitolo, riferibili all'attività di bancoposta, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

In questa Sezione vengono, pertanto, indicate le altre disposizioni applicabili a Poste con esclusivo riferimento all'attività di bancoposta, diverse dalle disposizioni specifiche dettate nella Sez. II.

Resta ferma l'applicazione, nei confronti di Poste, di ogni altra norma dell'ordinamento bancario e finanziario – ivi compresi il TUB, il TUF, il d.lgs. n. 142/2005 e relative disposizioni di attuazione – che venga in rilievo in relazione ad altre attività e operazioni consentite dall'ordinamento (1).

2. Disposizioni applicabili

In relazione alle disposizioni del TUB applicabili e tenuto conto delle specificità operative e normative del Bancoposta, si applicano le disposizioni di vigilanza previste per le banche come di seguito indicato (2):

2.1. Circolare n. 229

Titolo - Capitolo	Argomento e note
I – 4	**Abusivismo** Si applica esclusivamente la Sez. III. Poste è tenuta a prestare la propria collaborazione alle Autorità nel contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta del risparmio, abusiva attività bancaria e abusiva attività finanziaria, secondo le modalità indicate in detta Sezione.
II – 1	**Partecipazione al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo** Si applica, altresì, la Comunicazione del 12 maggio 2009 – Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento.

(1) In proposito si richiama l'art. 2, co. 5, del D.P.R. 144/2001, nella parte in cui dispone che nell'ambito dell'attività di bancoposta Poste è equiparata alle banche italiane ai fini dell'applicazione delle norme del TUB richiamate nel medesimo D.P.R. e della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

(2) Resta ferma l'applicabilità di ogni altro provvedimento generale o particolare della Banca d'Italia, anche emanato congiuntamente con altre Autorità, di cui Poste sia destinatario.

II – 2	**Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo** Si applica, altresì, la comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari.
III – 1	**Modificazione dello statuto e aumenti di capitale** Il Capitolo si applica alle modifiche dello statuto di Poste rilevanti per l'attività di Bancoposta. Per gli aspetti procedurali cfr. Provvedimento 21 marzo 2007 - Modificazioni statutarie. Si applica l'art. 223-*quater* disp. att. cod. civ. Per le modifiche della delibera costitutiva del Patrimonio bancoposta, cfr. Sez. II, par. 8, delle presenti disposizioni.
III – 2	**Succursali di banche e società finanziarie** Cfr. Sez. II, par. 6, delle presenti disposizioni. Cfr. anche le seguenti comunicazioni: Attività bancaria fuori sede, *Bollettino di Vigilanza* n.12 di dicembre 2005*;* Disposizioni di vigilanza. Modificazioni statutarie – apertura di succursali da parte delle banche, *Bollettino di Vigilanza* n. 3 di marzo 2007.
III – 4	**Fusioni e scissioni** Sono sottoposte ad autorizzazione le operazioni di fusione e scissione di Poste suscettibili di effetti sulle attività e l'operatività di Bancoposta.
III – 5	**Cessione di rapporti giuridici a banche** Cfr. Sez. II, par. 8, delle presenti disposizioni.
IV – 10	**Investimenti in immobili** Non si applica il par. 3 "Immobili per recupero crediti" della Sez. II.
IV – 11	**Sistema dei controlli interni e compiti del collegio sindacale** Si applicano le disposizioni della Sez. V (Emissione e gestione di assegni bancari) all'assegno postale ordinario e, in quanto compatibili, all'assegno postale vidimato. Cfr. *infra* par. 2.3. Altre disposizioni di vigilanza.
V – 3	**Raccolta in titoli delle banche** Cfr. anche: Provvedimento 26 aprile 2006 - Raccolta in titoli delle banche (*Bollettino di Vigilanza* n. 4 di Aprile 2006, pag. 23 ss).
VI – 3	**Archivio elettronico degli organi sociali**
VIII – 2	**Provvedimenti straordinari**
X – 2	**Proroga dei termini legali o convenzionali** Cfr. comunicazione della Banca d'Italia, Bollettino di Vigilanza n. 12/2003

2.2. Circolare n. 285

Parte – Titolo – Capitolo	**Argomento e note**
Disposizioni introduttive	
Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi	
Parte Prima – Recepimento in Italia della CRDIV	
I – 5	**Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitari** Cfr. Sez. II, par. 6.2, delle presenti disposizioni.
I – 6	**Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari delle banche e delle società finanziarie italiane** Cfr. Sez. II, par. 7, delle presenti disposizioni.

Parte – Titolo – Capitolo	Argomento e note
II – 1	**Riserve di capitale** Si applicano le Sezioni I (Disposizioni di carattere generale), II (Riserva di conservazione del capitale) e V (Misure di conservazione del capitale).
III – 1	**Processo di controllo prudenziale**
IV – 1	**Governo societario.** Il Capitolo si applica con le precisazioni indicate nella Sez. II, par. 4, delle presenti disposizioni.
IV-2	**Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione** Il Capitolo si applica con le precisazioni indicate nella Sez. II, par. 4, delle presenti disposizioni.
IV – 3	**Il sistema dei controlli interni**
IV – 4	**Il sistema informativo**
IV – 5	**La continuità operativa**
IV – 6	**Governo e gestione del rischio di liquidità**
Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR	
1	**Fondi propri** Cfr. Sez. II, par. 3, delle presenti disposizioni.
2	**Requisiti patrimoniali**
3	**Rischio di credito – metodo standardizzato**
5	**Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)**
7	**Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito**
8	**Rischio operativo**
9	**Rischio di mercato e rischio di regolamento**
10	**Grandi esposizioni** Bancoposta segnala le grandi esposizioni, come definite nel Capitolo qui richiamato e con le modalità previste dalla normativa segnaletica prudenziale. Non si applicano le disposizioni relative ai limiti delle grandi esposizioni.
13	**Informativa al pubblico**
14	**Disposizioni transitorie in materia di fondi propri**
Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale	
Capitolo 1	**Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari**
Capitolo 7	**Vigilanza informativa su base individuale e consolidata**
Capitolo 8	**Vigilanza ispettiva**
Capitolo 11	**Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati** Si applicano le Sezioni I, III, IV e V alle operazioni poste in essere da Bancoposta con soggetti collegati a Poste. Non si applica la Sez. II. Ai fini delle disposizioni della Sez. IV, Bancoposta identifica il "personale più rilevante" secondo i criteri stabiliti dal Regolamento delegato della Commissione europea emanato in attuazione dell'articolo 94, paragrafo 2, CRD (1) e dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 6, della presente Circolare.

(1) Come modificato dalla Direttiva 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale.

2.3. Altre disposizioni di vigilanza

— Organizzazione e controlli interni: si richiama, oltre alle disposizioni della Circolare n. 285 sopra richiamate, il Provvedimento 26 marzo 2019 recante "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo";

— Trasparenza: si richiamano le disposizioni contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modificazioni, in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti";

— Sanzioni: Provvedimento 18 dicembre 2012 e successive modifiche, recante Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.